

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 279

42° anno

1° ottobre 1999

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I *Comunicazioni*


Parlamento europeo

Sessione 1999/2000

(1999/C 279/01)

Processo verbale della seduta di lunedì 3 maggio 1999

1. Ripresa della sessione	1
2. Commemorazione	1
3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	1
4. Composizione del Parlamento	2
5. Composizione delle commissioni	2
6. Composizione dei gruppi politici	2
7. Verifica dei poteri	2
8. Presentazione di documenti	2
9. Applicazione della «procedura Hughes»	10
10. Petizioni	10
11. Cambiamento di procedura	11
12. Ordine dei lavori	12
13. Tempo di parola	13
14. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Féret (discussione)	13
15. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz (discussione)	13
16. Modifica del regolamento: allegato V (discussione)	13
17. Indirizzi di massima per le politiche economiche — Patto europeo per l'occupazione (discussione)	13
18. Ufficio per la lotta antifrode ***I (discussione)	13
19. Discarichi (discussione)	14
20. Elenco delle proposte legislative in sospenso al Consiglio (discussione)	14



Prezzo: 88,50 EUR

(Segue)

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

21. Conflitto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (dichiarazione seguita da discussione)	14
22. Riduzione dell'IVA sui servizi a forte intensità di lavoro * (discussione)	15
23. Ordine del giorno della prossima seduta	15

(1999/C 279/02)

Processo verbale della seduta di martedì 4 maggio 1999*Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	17
2. Presentazione di documenti	17
3. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento	18
4. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza	18

Significato dei simboli utilizzati

*	procedura di consultazione
**I	procedura di cooperazione, prima lettura
**II	procedura di cooperazione, seconda lettura
***	parere conforme
***I	procedura di codecisione, prima lettura
***II	procedura di codecisione, seconda lettura
***III	procedura di codecisione, terza lettura

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti i turni di votazioni

Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.

Significato delle abbreviazioni delle commissioni

ESTE	commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa
AGRI	commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
BILA	commissione per i bilanci
ECON	commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
RICE	commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia
RELA	commissione per le relazioni economiche esterne
GIUR	commissione giuridica e per i diritti dei cittadini
ASOC	commissione per gli affari sociali e l'occupazione
REGI	commissione per la politica regionale
TRAS	commissione per i trasporti e il turismo
AMBI	commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
CULT	commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione
SVIL	commissione per lo sviluppo e la cooperazione
LIBE	commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni
ISTI	commissione per gli affari istituzionali
CONT	commissione per il controllo dei bilanci
PESC	commissione per la pesca
REGO	commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
DONN	commissione per i diritti della donna
PETI	commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

PSE	gruppo del partito del socialismo europeo
PPE	gruppo del partito popolare europeo (gruppo democratico cristiano)
ELDR	gruppo del partito europeo dei liberali democratici e riformatori
UPE	gruppo «Unione per l'Europa»
GUE / NGL	gruppo confederale della sinistra unitaria europea / sinistra verde nordica
V	gruppo Verde al Parlamento europeo
ARE	gruppo dell'Alleanza radicale europea
I-EDN	gruppo dei deputati indipendenti per l'«Europa delle Nazioni»
NI	non iscritti

5.	Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)	18
6.	Dichiarazione del Presidente designato della Commissione (discussione)	19
TURNO DI VOTAZIONI		
7.	Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione (articolo 52 del regolamento) ...	20
8.	Negoziati commerciali multilaterali (articolo 52 del regolamento)	20
9.	Fondi strutturali (articolo 52 del regolamento)	20
10.	Programmi strutturali/obiettivi 1 e 6 (1994-1999) (articolo 52 del regolamento)	20
11.	Sviluppo urbano sostenibile (articolo 52 del regolamento)	20
12.	Coesione e trasporti (articolo 52 del regolamento)	20
13.	Elenco delle proposte legislative in sospenso al Consiglio (votazione)	20
14.	Piantagioni di alberi da frutto * (procedura senza relazione) (votazione)	20
15.	Residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale * (procedura senza relazione) (votazione)	20
16.	Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***I (procedura senza discussione) (votazione)	21
17.	Tutela dei lavoratori contro i rischi di atmosfere esplosive ***I (procedura senza discussione) (votazione)	21
18.	FSE ***I (procedura senza discussione) (votazione)	21
19.	FESR***I (procedura senza discussione) (votazione)	21
20.	Tassazione di autoveicoli pesanti ***I (procedura senza discussione) (votazione)	21
21.	Libera circolazione dei lavoratori ***I (procedura senza discussione) (votazione)	21
22.	Partecipazione della Slovenia al programma comunitario nel settore delle PMI * (procedura senza discussione) (votazione)	22
23.	Elenco dei comportamenti che violano le norme della PCP * (procedura senza discussione) (votazione)	22
24.	Commissione interamericana per il tonno tropicale * (procedura senza discussione) (votazione)	22
25.	Processo ASEM (procedura senza discussione) (votazione)	23
26.	Libro verde sulla politica in materia di radiofrequenze * (procedura senza discussione) (votazione)	23
27.	Libro bianco sul commercio (procedura senza discussione) (votazione)	23
28.	Prodotti farmaceutici (procedura senza discussione) (votazione)	23
29.	Impianti off-shore in disuso per l'estrazione di petrolio e di gas (procedura senza discussione) (votazione)	23
30.	Politica dei consumatori (1999-2001) (procedura senza discussione) (votazione)	23
31.	Pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) (procedura senza discussione) (votazione) ..	23
32.	Zuccheri e altri prodotti destinati all'alimentazione umana * (votazione finale)	24
33.	Quadro di azione per i servizi finanziari (votazione)	24
34.	Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Féret (votazione)	24
35.	Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz (votazione)	24
36.	Modifica del regolamento: Allegato V (votazione)	24
37.	Riduzione dell'IVA sui servizi a forte intensità di lavoro * (votazione)	25
38.	Indirizzi di massima per le politiche economiche – Patto europeo per l'occupazione (votazione)	25
39.	Discarichi (votazione)	25
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI		
40.	Ordine del giorno	27

Sommarrio (<i>segue</i>)	Pagina
41. Situazione in Kosovo (dichiarazioni seguite da discussione)	27
42. Ruolo dell'Unione nel mondo – Strategia comune nei confronti della Russia (discussione) .	27
43. Statuto dei deputati europei (discussione)	28
44. Comunicazione della Presidenza	28
45. Bilancio 2000: stato di previsione del Parlamento e del Mediatore (discussione).....	28
46. Presentazione da parte della Commissione del progetto preliminare di bilancio generale – Esercizio 2000	28
47. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II (discussione)	28
48. Vendita a distanza di servizi finanziari ***I (discussione)	28
49. Vendita e garanzie dei beni di consumo ***III (discussione)	29
50. Protezione civile * (discussione)	29
51. Emissioni inquinanti dei trattori agricoli ***I (discussione)	29
52. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ***III (discussione)	29
53. Nuova procedura di codecisione (discussione)	29
54. Ordine del giorno della prossima seduta	29
 <i>Parte II: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione (articolo 52 del regolamento) A4-0209/99 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione» (COM(98)0589 – C4-0067/99)	31
2. Negoziati commerciali multilaterali (articolo 52 del regolamento) A4-0221/99 Risoluzione sulle relazioni commerciali multilaterali: l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo partner dell'Unione europea	34
3. Fondi strutturali (articolo 52 del regolamento) A4-0235/99 Risoluzione sulla Nona relazione annuale dei Fondi strutturali 1997 (COM(98)0562 – C4-0031/99)	37
4. Programmi strutturali/Obiettivi 1 e 6 (1994-1999) (articolo 52 del regolamento) A4-0217/99 Risoluzione sulla relazione della Commissione di revisione intermedia – Programmi obiettivi 1 e 6 (1994-1999) (COM(98)0782-C4-0032/99)	41
5. Sviluppo urbano sostenibile (articolo 52 del regolamento) A4-0247/99 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» (COM(98)0605 – C4-0059/99)	44
6. Coesione e trasporti (articolo 52 del regolamento) A4-0236/99 Risoluzione sulla comunicazione della Commissione – «Coesione e trasporti» (COM(98)0806 – C4-0058/99)	48
7. Elenco delle proposte legislative in sospenso al Consiglio A4-0255/99 Risoluzione sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (C4-0134/99 – SEC(99)0581 – C4-0219/99)	51

8.	Piantagioni di alberi da frutto * (procedura senza relazione)	
	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/625/CEE concernente le indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(99)0078 — C4-0181/99 — 99/0051(CNS))	54
9.	Residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale * (procedura senza relazione)	
	Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(99)0130 — C4-0167/99 — 99/0072(CNS))	54
10.	Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***I (procedura senza discussione)	
	A4-0260/99	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(98)0172 — C4-0283/98 — 98/0101(COD) — ex 98/0101(SYN))	54
11.	Tutela dei lavoratori contro i rischi di atmosfere esplosive ***I (procedura senza discussione)	
	A4-0258/99	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive [(COM(95)0310 — C4-0508/95 — 95/0235(COD) — ex 95/0235(SYN))]	55
12.	FSE ***I (procedura senza discussione)	
	A4-0257/99	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(98)0131 — C4-0287/98 — 98/0115(COD) — ex 98/0115(SYN))	56
13.	FESR ***I (procedura senza discussione)	
	A4-0256/99	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131 — C4-0286/98 — 98/0114(COD) — ex 98/0114(SYN))	57
14.	Tassazione di veicoli pesanti ***I (procedura senza discussione)	
	A4-0259/99	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(96)0331 — C4-0027/97 — 96/0182(COD) — ex 96/0182(SYN))	57
15.	Libera circolazione dei lavoratori ***I (procedura senza discussione)	
	A4-0252/99	
	I. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0575/98 — 98/0229(COD))	58
	Risoluzione legislativa	60
	II. Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (COM(98)0394 (C4-0576/98 — 98/0230(COD)))	61
	Risoluzione legislativa	62

III. Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71 (COM(98)0394 – C4-0577/98 – 98/0231(COD))	62
Risoluzione legislativa	64
16. Partecipazione della Slovenia al programma comunitario nel settore delle PMI * (procedura senza discussione)	
A4-0203/99	
Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia al programma comunitario per le piccole e medie imprese (COM(99)0072 – C4-0162/99 – 99/0054(CNS))	65
Risoluzione legislativa	66
17. Elenco dei comportamenti che violano le norme della PCP * (procedura senza discussione)	
A4-0192/99	
Proposta di regolamento del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (COM(99)0070 – C4-0139/99 – 99/0050(CNS))	67
Risoluzione legislativa	68
18. Commissione interamericana per il tonno tropicale * (procedura senza relazione)	
A4-0193/99	
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla Convenzione che istituisce la Commissione interamericana per il tonno tropicale (COM(99)0092 – C4-0168/99 – 99/0058(CNS))	68
Risoluzione legislativa	68
19. Processo ASEM (procedura senza discussione)	
A4-0197/99	
Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità per il processo ASEM (SEC(97)1239 – C4-0667/97)	69
20. Libro verde sulla politica in materia di radiofrequenze (procedura senza discussione)	
A4-0202/99	
Risoluzione sul Libro verde sulla politica di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea: telecomunicazioni, radioemissioni, trasporti e R&S (COM(98)0596 – C4-0066/99)	72
21. Libro bianco sul commercio (procedura senza discussione)	
A4-0241/99	
Risoluzione sul Libro bianco della Commissione sul commercio (COM(99)0006 – C4-0060/99)	74
22. Prodotti farmaceutici (procedura senza discussione)	
A4-0205/99	
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sul mercato unico del settore farmaceutico (COM(98)0588 – C4-0127/99)	79
23. Impianti off-shore in disuso per l'estrazione di petrolio e gas (procedura senza discussione)	
A4-0200/99	
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla rimozione e l'eliminazione degli impianti «off shore» in disuso per l'estrazione di petrolio e di gas (COM(98)0049 – C4-0367/98)	82
24. Politica dei consumatori (1999-2001) (procedura senza discussione)	
A4-0208/99	
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001» (COM(98)0696 – C4-0035/99)	84

25. Pari opportunità tra donne e uomini (procedura senza discussione)	
A4-0194/99	
Risoluzione sulla relazione intermedia della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del Programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (COM(98)0770 – C4-0033/99)	88
26. Zuccheri e altri prodotti destinati all'alimentazione umana *	
A4-0401/97	
I. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0402/96 – 96/0113 (CNS))	90
Risoluzione legislativa	90
II. Proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele (COM(95)0722 – C4-0403/96 – 96/0114 (CNS))	91
Risoluzione legislativa	92
III. Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0404/96 – 96/0115(CNS))	92
Risoluzione legislativa	93
IV. Proposta di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0405/96 – 96/0116(CNS))	94
Risoluzione legislativa	95
V. Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0406/96 – 96/0118(CNS))	95
Risoluzione legislativa	95
27. Quadro di azione per i servizi finanziari	
A4-0175/99	
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi finanziari: elaborazione di un quadro di azione (COM(98)0625 – C4-0688/98)	96
28. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Féret	
A4-0210/99	
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Féret	100
29. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz	
A4-0262/99	
Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz	100
30. Modifica del regolamento: Allegato V	
A4-0216/99	
Testo del regolamento del Parlamento	101
Decisione recante modifica dell'allegato V al regolamento del Parlamento	103
31. Riduzione dell'IVA sui servizi a forte intensità di lavoro *	
A4-0207/99	
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (COM(99)0062 – C4-0169/99 – 99/0056(CNS))	103
Risoluzione legislativa	105
32. Indirizzi di massima per le politiche economiche – Patto europeo per l'occupazione	
a) A4-0222/99	
Risoluzione sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (redatta a norma dell'articolo 103, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea) (COM(99)0143 – C4-0208/99)	106

b)	A4-0239/99	Risoluzione sulla partecipazione del Parlamento europeo al patto europeo per l'occupazione e sulla comunicazione della Commissione relativa alle politiche comunitarie a favore dell'occupazione (ai sensi dell'articolo 127 del trattato CE) (COM(99)0167)	111
33.	Discarichi		
a)	A4-0196/99	Risoluzione sui conti delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1996	114
b)	A4-0201/99	Risoluzione intesa a informare la Commissione dei motivi del rinvio della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997	119
c)	A4-0199/99	I. Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1997 — Sezione I — Parlamento europeo/allegato Mediatore	129
		II. Decisione che concede il discarico per l'esecuzione di bilancio per l'esercizio 1997 — Sezioni IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti, VI — parte B: Comitato delle regioni	131
		III. Risoluzione intesa a informare il Comitato economico e sociale delle ragioni del rinvio della decisione di discarico sul bilancio generale dell'Unione europea (Sezione VI — Parte A: Comitato economico e sociale) per l'esercizio 1997	132
d)	A4-0198/99	I. Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997	132
		II. Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997	134
		III. Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997	135
e)	A4-0132/99	I. Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione della CECA per l'esercizio 1997	135
		II. Risoluzione sul rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1997 e sulla relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 1997, corredata della risposta della Commissione	138
f)	A4-0163/99	I. Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997	139
		II. Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativamente all'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1997	140

(1999/C 279/03)

Processo verbale della seduta di mercoledì 5 maggio 1999*Parte I: Svolgimento della seduta*

1.	Approvazione del processo verbale della seduta precedente	160
2.	Dichiarazione del Presidente (fine della IV legislatura)	160
3.	Presentazione di documenti	160
4.	Preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 — Riforma istituzionale (discussione)	160
5.	Agenda 2000 <i>*/***II/***</i> (discussione)	161

TURNO DI VOTAZIONI

6.	Elezione del Presidente della Commissione (votazione)	161
7.	Statuto dei deputati europei (votazione)	161
8.	Dimensione ambientale <i>***I</i> (procedura senza discussione) (votazione)	162

9. Conservazione e gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo ***I (procedura senza discussione) (votazione)	162
10. Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I (procedura senza discussione) (votazione)	162
11. Vendita e garanzie dei beni di consumo ***III (votazione)	163
12. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ***III (votazione)	163
13. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II	163
14. Vendita a distanza di servizi finanziari ***I (votazione)	163
15. Emissioni inquinanti dei trattori agricoli *** I (votazione)	163
16. Protezione civile * (votazione)	164
17. Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti (votazione)	164
18. Ruolo dell'Unione nel mondo – Strategia comune nei confronti della Russia (votazione) ...	164
19. Bilancio 2000: Stato di previsione del Parlamento e del Mediatore (votazione)	164
20. Nuova procedura di codecisione (votazione)	165
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
21. Agenda 2000 */***II/***(seguito della discussione)	166
22. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)	167
23. Ordine del giorno	168
24. Agenda 2000 */***II/***(seguito della discussione)	169
25. Modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione * (discussione)	169
26. Lavoro a tempo determinato (discussione)	169
27. Protezione dei lavoratori contro il rischio di atmosfere esplosive ***II (discussione)	169
28. Accordo di partenariato CE/Messico *** (discussione)	169
29. Ordine del giorno della prossima seduta	170

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Elezione del Presidente della Commissione B4-0453/99 Risoluzione sulla designazione del Presidente della Commissione	171
2. Statuto dei deputati europei A4-0267/99 Risoluzione sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo	171
3. Dimensione ambientale ***I (procedura senza discussione) A4-0254/99 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0036 – C4-0130/99 – 99/0020(COD) ex 99/0020(SYN)) . Risoluzione legislativa	173 183
4. Conservazione e gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo ***I A4-0237/99 (procedura senza discussione) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0041 – C4-0129/99 – 99/0015(COD) – rx 99/0015(SYN))	184
Risoluzione legislativa	191



5.	Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I (procedura senza discussione)	
	A4-0249/99	
	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(99)0124 – C4-0165/99 – 99/0070 (COD) – ex 99/0070(SYN))	192
	Risoluzione legislativa	195
6.	Vendita e garanzie dei beni di consumo ***III	
	A4-0224/99	
	Decisione concernente il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (3604/99 – C4-0171/99 – 96/0161(COD))	195
7.	Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ***III	
	A4-0225/99	
	Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (3607/99 – C4-0154/99 – 94/0076(COD))	196
8.	Vendita a distanza di servizi finanziari ***I	
	A4-0190/99	
	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (COM(98)0468 – C4-0647/98 – 98/0245(COD))	197
	Risoluzione legislativa	207
9.	Emissioni inquinanti dei trattori agricoli ***I	
	A4-0128/99	
	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (COM(98)0472 – C4-0512/98- 98/0247(COD))	208
	Risoluzione legislativa	209
10.	Protezione civile *	
	A4-0124/99	
	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (COM(98)0768 -C4-0072/99 – 98/0354(CNS))	210
	Risoluzione legislativa	215
11.	Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti	
	B4-0430, 0431, 0433 e 0435/99	
	Risoluzione sulla Partnership economica transatlantica e le controversie commerciali UE-USA, in particolare quelle relative agli ormoni, alle banane e ai dispositivi antirumore per i velivoli	215
12.	Ruolo dell'Unione nel mondo – Strategia comune nei confronti della Russia	
	a) A4-0242/99	
	Risoluzione sul ruolo dell'Unione nel mondo: Attuazione della politica estera e di sicurezza comune nel 1998	218
	b) A4-0219/99	
	Raccomandazione sulla strategia comune nei confronti della Federazione russa	224
13.	Bilancio 2000: stato di previsione del Parlamento e del Mediatore	
	A4-0227/99	
	Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento nonché sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio finanziario 2000 .	227
14.	Nuova procedura di codecisione	
	A4-0206/99	
	Risoluzione sulla dichiarazione comune concernente le modalità pratiche per la nuova procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE)	229

Processo verbale della seduta di giovedì 6 maggio 1999*Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	247
2. Presentazione di documenti	247
3. Storni di stanziamenti	247
4. Schengen (discussione)	250
5. Aspetti giuridici del commercio elettronico ***I (discussione)	251

TURNO DI VOTAZIONI

6. Zoonosi ***I (votazione)	251
7. IDA ***I/***II (votazione)	252
8. ALTENER II ***I (votazione)	252
9. Efficienza energetica ***I (votazione)	252
10. Orario di lavoro ***I (votazione)	252
11. Orario di lavoro del personale viaggiante ***I (votazione)	252
12. Orario di lavoro della gente di mare ***I (votazione)	252
13. Marchio ecologico ***I (votazione)	252
14. Veicoli fuori uso ***I (votazione)	252
15. Consumo di carburante ***I (votazione)	253
16. Incenerimento dei rifiuti ***I (votazione)	253
17. Sistema di ecogestione e audit ***I (votazione)	253
18. LIFE ***I (votazione)	253
19. IVA applicabile ai servizi di telecomunicazioni * (procedura senza discussione) (votazione)	253
20. Ufficio per la lotta antifrode: accordo interistituzionale (procedura senza discussione) (votazione)	253
21. Ufficio per la lotta antifrode ***I (votazione)	253
22. Agenda 2000 (votazione)	254
23. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II	257
24. Protezione dei lavoratori contro il rischio di atmosfere esplosive ***II (votazione)	257
25. Aspetti giuridici del commercio elettronico ***I (votazione)	257
26. Accordo di partenariato CE/Messico *** (votazione)	258
27. Modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione * (votazione)	258
28. Situazione in Kosovo (votazione)	258
29. Preparazione del Consiglio europeo – Riforma istituzionale (votazione)	258

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

30. Timor orientale (discussione)	261
31. Processo di pace in Medio Oriente (discussione)	261
32. Diritti dell'uomo (discussione)	261
33. Situazione nelle Isole Comore (discussione)	261
34. Centrale nucleare di Temelín (discussione)	262
35. Timor orientale (votazione)	262

(Segue)

Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
36. Processo di pace in Medio Oriente (votazione)	262
37. Diritti dell'uomo (votazione)	262
38. Situazione nelle Isole Comore (votazione)	263
39. Centrale nucleare di Temelín (votazione)	263
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITA'	
TURNO DI VOTAZIONI	
40. Schengen (votazione)	264
41. Lavoro a tempo determinato (votazione)	264
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI	
42. Riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali liberalizzate ***III (discussione)	264
43. Statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ***III (discussione)	265
44. Procedure di insolvenza (discussione)	265
45. Intercettazione legale delle telecomunicazioni * (discussione)	265
46. Ordine del giorno della prossima seduta	265
 <i>Parte II: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Zoonosi ***I	
<p>Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (COM(99)0004 – C4-0068/99 – 99/0003(COD) – ex 99/0003(SYN))</p>	
	266
2. IDA ***I/***II	
<p>Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 – C4-0067/98 – 97/0341(COD) – ex 97/0341(SYN)) e che conferma la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (13491/2/98 – C4-0012/99 – 97/0341(COD) – ex 97/0341(SYN))</p>	
	267
3. ALTENER II ***I	
<p>Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità ALTENER II (COM(97)0550 – C4-0071/98 – 97/0370(COD) – ex 97/0370(SYN))</p>	
	268
4. Efficienza energetica ***I	
<p>Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (1998-2002) (COM(97)0550 – C4-0072/98 – 97/0371(COD) – ex 97/0371(SYN))</p>	
	268
5. Orario di lavoro ***I	
<p>Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/104/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e attività esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva (COM(98)0662 – C4-0715/98 – 98/0318(COD) – ex 98/0318(SYN))</p>	
	269

6.	Orario di lavoro del personale viaggiante ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autosportatori autonomi (COM(98) 0662-C4-0716/98 – 98/0319(COD) – ex 98/0319(SYN))	270
7.	Orario di lavoro della gente di mare ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione dell'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che usano i porti della Comunità (COM(98)0662 – C4-0717/98 – 98/0321(COD) – ex 98/0321(SYN))	271
8.	Marchio di qualità ecologica ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (COM(96)0603 – C4-157/97 – 96/0312(COD) – ex 96/0312(SYN))	271
9.	Veicoli fuori uso ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (COM(97)0358 – C4-0639/97 – 97/0194(COD) – ex 97/0194(SYN))	272
10.	Consumo di carburante ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM(98)0489 – C4-0569/98 – 98/0272(COD) – ex 98/0272 (SYN))	273
11.	Incenerimento dei rifiuti ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (COM(98)0558 – C4-0668/98 – 98/0289(COD) – ex 98/0289(SYN))	274
12.	Sistema di ecogestione e audit ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (COM(98)0622 – C4-0683/98 – 98/0303(COD) – ex 98/0303(SYN)) ..	274
13.	LIFE ***I	
	Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente lo strumento finanziario per l'ambiente (Life) (COM(98)0720 – C4-0074/99 – 98/0336(COD) – ex 98/0336(SYN))	275
14.	Iva applicabile ai servizi di telecomunicazioni * (procedura senza discussione)	
	A4-0266/99	
	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazione (COM(97)0004 – C4-0100/97 – 97/0030(CNS))	276
	Risoluzione legislativa	278
15.	Ufficio per la lotta antifrode: accordo interistituzionale (procedura senza discussione)	
	A4-0263/99	
	Risoluzione sul progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 – C4-0184/99)	279
16.	Ufficio per la lotta antifrode ***I	
	A4-0240/99	
	Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 – C4-0180/99 – 98/0329(COD))	280
	Risoluzione legislativa	291

17. Agenda 2000	***/**/II/*	
a)	A4-0264/99	
	Decisione sul progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/1/99/RIV 1 – C4-0215/99 – 98/0090(AVC))	292
b)	A4-0246/99	
	Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (6405/01/99 – C4-0182/99 – 98/0114(COD) – ex 98/0114(SYN))	292
c)	A4-0250/99	
	Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (6406/1/99 – C4-0183/99 – 98/0115(COD) – ex 98/0115(SYN))	294
d)	A4-0265/99	
	Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (12254/2/98 – C4-0006/99 – 98/0101(COD) – ex 98/0101(SYN))	296
e)	A4-0230/99	
	Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stabilimento di nuove prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 (COM(98)0164 – C4-0304/98) e sulla relazione della Commissione sull'attuazione dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(98)0165 – C4-0305/98)	302
f)	A4-0218/99	
	Decisione sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (6958/1/99 – C4-0195/99 – 98/0104(AVC))	320
g)	A4-0228/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (COM(98)0130 – C4-0312/98 – 98/0118(CNS))	320
	Risoluzione legislativa	321
h)	A4-0244/99	
	I. Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0131 – C4-0288/98 – 98/0116(CNS))	321
	Risoluzione legislativa	324
	II. Proposta di regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0728 – C4-0101/99 – 98/0347(CNS))	325
	Risoluzione legislativa	361
i)	A4-0191/99	
	Proposta modificata di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza in favore dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione (COM(98)0551 – C4-0606/98 – 98/0094(CNS))	362
	Risoluzione legislativa	364
j)	A4-0214/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(98)0153 – C4-0244/98 – 98/0100(CNS))	365
	Risoluzione legislativa	365
k)	A4-0238/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (COM(98)0138 – C4-0301/98 – 98/0091(CNS))	366
	Risoluzione legislativa	373

l)	A4-0146/99	
	Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE/Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(98)0168 – C4-0302/98 – 98/0117(CNS))	373
m)	A4-0229/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (COM(98)0158 – C4-0297/98 – 98/0102(CNS))	374
	Risoluzione legislativa	375
n)	A4-0213/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(98)0158 – C4-0298/98 – 98/0112(CNS))	376
	Risoluzione legislativa	376
o)	A4-0231/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(98)0158 – C4-0299/98 – 98/0113(CNS))	376
	Risoluzione legislativa	377
p)	A4-0212/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(98)0158 – C4-0294/98 – 98/0109(CNS))	377
	Risoluzione legislativa	380
q)	A4-0232/99	
	I. Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 – C4-0295/98 – 98/0110(CNS))	380
	Risoluzione legislativa	381
	II. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 – C4-0296/98 – 98/0111(CNS))	381
	Risoluzione legislativa	382
r)	A4-0215/99	
	I. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (COM(98)0158 – C4-0292/98 – 98/0107(CNS))	382
	Risoluzione legislativa	383
	II. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(98)0158 – C4-0293/98 – 98/0108(CNS))	383
	Risoluzione legislativa	384
s)	A4-0223/99	
	Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(98)0370 – C4-0497/98 – 98/0126(CNS))	385
	Risoluzione legislativa	386
18.	Protezione dei lavoratori contro il rischio di atmosfere esplosive ***II	
	A4-0155/99	
	Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 13/99 del Parlamento europeo e del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa alla prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (Quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (13836/4/98 – C4-0003/99 – 95/0235(COD))	386



19. Aspetti giuridici del commercio elettronico ***I	
A4-0248/99	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (COM(98)0586 – C4-0020/99 – 98/0325 (COD))	389
Risoluzione legislativa	403
20. Accordo di partenariato CE-Messico ***	
A4-0220/99	
Decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (COM(97)0527 – 11618/97+11620/97+COR 1 – C4-0023/98 – 97/0289(AVC))	404
21. Modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione *	
A4-0169/99	
Proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(98)0380 – C4-0501/98 – 98/0219(CNS))	404
Risoluzione legislativa	411
22. Situazione in Kosovo	
B4-0443, 0444, 0445, 0454 e 0485/99	
Risoluzione sul Kosovo	411
23. Preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno a Colonia – Riforma istituzionale	
a) B4-0437, 0440 e 0442/99	
Risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 a Colonia .	414
b) B4-0428/99	
Risoluzione sul metodo e il calendario dell'imminente riforma istituzionale	416
24. Timor Orientale	
B4-0459, 0467, 0470, 0474, 0478, 0494, 0510/99	
Risoluzione sulla situazione in Timor orientale	418
25. Processo di pace in Medio Oriente	
B4-0460, 0479, 0486, 0488, 0495, 0503/99	
Risoluzione sul processo di pace in Medio Oriente e la scadenza del 4 maggio 1999	420
26. Diritti dell'uomo	
a) B4-0461, 0473, 0475, 0480, 0496 e 0502/99	
Risoluzione sulla questione della pena di morte e la proclamazione di una moratoria universale delle esecuzioni capitali	421
b) B4-0465, 0481, 0490, 0493 e 0509/99	
Risoluzione sul processo a Abdullah Öcalan e il futuro della questione curda in Turchia	422
c) B4-0462, 0491 e 0506/99	
Risoluzione sulla strumentalizzazione politica dei processi nella vita politica della Malaysia	423
d) B4-0463, 0468, 0477, 0482, 0497 e 0504/99	
Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo a Gibuti	424
e) B4-0466, 0469, 0476, 0483, 0498 e 0501/99	
Risoluzione sulla ratifica dello statuto del Tribunale penale internazionale	425
27. Situazione nelle Isole Comore	
B4-0487, 0507 e 0508/99	
Risoluzione sul colpo di stato alle isole Comore	426
28. Centrale nucleare di Temelin	
B4-0457, 0464, 0484, 0489, 0499, 0500 e 0505/99	
Risoluzione sulla centrale nucleare ceca di Temelin (Repubblica ceca)	427

29. Schengen B4-0429/99/riv. Risoluzione sull'acquis di Schengen	429
30. Lavoro a tempo determinato A4-0261/99 Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (COM(99)0203 – C4-0220/99)	430
ALLEGATO II: Codice di condotta per l'attuazione delle politiche strutturali da parte della Commissione	488

(1999/C 279/05)

Processo verbale della seduta di venerdì 7 maggio 1999*Parte I: Svolgimento della seduta*

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente	491
2. Presentazione di documenti	491
3. Petizioni	492
4. Allegato VII allo Statuto dei funzionari * (procedura senza relazione) (votazione)	492
5. Statuto dei funzionari e altri agenti * (procedura senza relazione) (votazione)	493
6. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II	493
7. Riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali liberalizzate ***III (votazione)	493
8. Statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ***III (votazione)	493
9. Intercettazione legale delle telecomunicazioni * (votazione)	493
10. Procedure di insolvenza (votazione)	493
11. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II (votazione)	494
12. Fecola di patate * (procedura senza relazione) (discussione e votazione)	494
13. «Hannover 2000» (discussione e votazione)	494
14. Mercato dei prodotti tessili (discussione e votazione)	494
15. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Coelho	495
16. Composizione delle commissioni	495
17. Verifica dei poteri	495
18. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48 del regolamento)	495
19. Approvazione del processo verbale della presente seduta	495
20. Calendario delle prossime sedute	495
21. Interruzione della sessione	495

Parte II: Testi approvati dal Parlamento

1. Allegato VII dello statuto dei funzionari * (procedura senza relazione) Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea [COM(99)0133 – C4-0226/99 – 99/0076(CNS)]	496
2. Statuto dei funzionari e altri agenti * (procedura senza relazione) Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom, CECA) 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [COM(99)0102 – C4-0159/99 – 99/0065(CNS)]	496

IT

(Segue)

3.	Riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali liberalizzate ***III	
	A4-0253/99	
	Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (3612/99 – C4-0209/99 – 96/0031(COD))	496
4.	Statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ***III	
	A4-0226/99	
	Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (3608/99 – C4-0172/99 – 97/0155(COD))	497
5.	Intercettazione legale delle telecomunicazioni *	
	A4-0243/99	
	Progetto di risoluzione del Consiglio sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni con riferimento alle nuove tecnologie (10951/2/98 – C4-0052/99 – 99/0906(CNS))	498
	Risoluzione legislativa	498
6.	Procedure di insolvenza	
	A4-0234/99	
	Risoluzione sulla convenzione relativa alle procedure di insolvenza	499
7.	Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II	
	A4-0245/99	
	Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (13651/3/98 – C4-0037/99 – 96/0182(COD))	500
8.	Fecola di patate * (procedura senza relazione)	
	Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate [COM(99)0173 – C4-0214/99 – 99/0088(CNS)]	501
9.	Hannover 2000	
	A4-0195/99	
	Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – «Expo 2000 Hannover» (COM(99)0131 – C4-0153/99)	501
10.	Mercato europeo dei prodotti tessili	
	B4-0455/99	
	Risoluzione sul dumping praticato da paesi terzi nel settore tessile	504

Lunedì 3 maggio 1999

I*(Comunicazioni)***PARLAMENTO EUROPEO**

SESSIONE 1999-2000

Sedute dal 3 al 7 maggio 1999

PALAIS DE L'EUROPE – STRASBURGO

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 3 MAGGIO 1999

(1999/C 279/01)

PRESIDENZA DELL'ON GIL-ROBLES GIL-DELGADO

*Presidente**(La seduta è aperta alle 17.05)***1. Ripresa della sessione**

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 16 aprile 1999.

2. Commemorazione

Il Presidente rende omaggio, a nome del Parlamento, alla memoria di Hans Peters, ex vicepresidente del Parlamento, deceduto la settimana scorsa.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

3. Approvazione del processo verbale della seduta precedente*Intervengono gli onn.*

— Maes, la quale protesta per il rifiuto della Presidenza alla domanda che aveva presentato sull'organizzazione di un seminario sul processo di pace nel paese Basco nei locali del Parlamento (il Presidente risponde che le era stata messa a disposizione la sala dei visitatori e che nulla le impediva di tenere questo seminario);

— Corbett, il quale, richiamandosi alle nuove disposizioni del regolamento e in particolare all'articolo 9, paragrafo 3, che elimina ogni distinzione di categoria tra gli ex deputati, chiede

che gli ex deputati interessati ne siano informati (il Presidente risponde che l'Ufficio di presidenza si è già occupato della questione ma che non è possibile inviare una lettera a tutti gli interessati; si dichiara comunque disposto a deferire nuovamente la questione all'Ufficio di presidenza qualora l'oratore lo desideri);

— Evans, il quale, riferendosi al terzo attentato compiuto a Londra venerdì 30 aprile contro delle minoranze, chiede al Presidente di inviare un messaggio di cordoglio ai feriti e ai familiari delle vittime (il Presidente si impegna a farlo);

— Lienemann, la quale protesta contro la decisione del Consiglio di integrare il personale del segretariato del gruppo di Schengen nel proprio segretariato senza indire un concorso; chiede cosa intenda fare il Presidente per garantire il rispetto delle norme statutarie (il Presidente risponde che si informerà presso il Consiglio e che spetterà ai gruppi politici del neoeletto Parlamento di prendere le iniziative appropriate);

— Eriksson, la quale, dopo essersi associata all'intervento dell'on. Evans, chiede per quale motivo sia stata annullata l'esposizione consacrata a «Ecce homo», che intendeva organizzare (il Presidente risponde che i questori non hanno autorizzato l'esposizione ritenendo che non rispettasse le opinioni di parte del Parlamento);

— Kakkola, la quale, riferendosi al missile che ha colpito un autobus in Kosovo e che ha causato 60 vittime, chiede che il Presidente invii un messaggio di cordoglio ai familiari delle vittime (il Presidente risponde che nella discussione su problemi di attualità di giovedì è previsto un punto dedicato alla guerra in Kosovo e che, qualora lo desideri, l'oratrice potrà intervenire in tale ambito);

Lunedì 3 maggio 1999

— Fabre-Aubrespy, il quale si oppone all'approvazione del processo verbale, dato che il Presidente aveva dichiarato irricevibile (parte I, punto 2) una mozione di censura contro la Commissione, basandosi, a suo avviso, su un fondamento giuridico errato. Auspica che tale punto del verbale sia posto in votazione (il Presidente risponde che l'approvazione del verbale serve a determinare se esso riflette fedelmente lo svolgimento della seduta e non ha per obiettivo di ritornare sulle decisioni prese, soprattutto se tali decisioni non sono state sottoposte alla votazione dell'Aula);

— Svensson, il quale, ritornando sulla risposta del Presidente all'intervento della on. Eriksson, chiede per quale motivo sia stata invece autorizzata un'esposizione contro l'aborto (il Presidente risponde che le norme stabilite dal Parlamento sono state rispettate);

— Janssen van Raay, il quale comunica di aver presentato ricorso presso il tribunale di primo grado contro la decisione dei questori relativa alle presenze durante le votazioni per appello nominale, chiedendo chi determini la ripartizione del lavoro dei deputati: i deputati stessi o l'Ufficio di presidenza.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4. Composizione del Parlamento

Il Presidente informa il Parlamento che la on. Mosiek-Urbahn è stata nominata ministro degli affari sociali del Land dell'Assia con decorrenza 22 aprile 1999.

Si congratula per la sua nomina.

Aggiunge che nel frattempo le autorità tedesche l'hanno informato della sostituzione della on. Mosiek-Urbahn con l'on. Michael Gahler a decorrere dal 23 aprile.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento.

5. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo ELDR, il Parlamento ratifica la nomina dell'on. Pohjamo a membro della commissione per l'agricoltura.

6. Composizione dei gruppi politici

Il Presidente comunica che l'on. De Gaulle è stato escluso dal gruppo I-EDN e che a decorrere dal 19 aprile 1999 fa parte dei deputati non iscritti.

Interviene l'on. Duhamel.

7. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica le nomine degli onn. Ramirez-Heredia, Ilivitzky e Pohjamo.

8. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) le seguenti richieste di parere:

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(99)0173 — C4-0214/99 — 99/0088(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

base giuridica: art. 36 CE, art. 37 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/1/99 — C4-0215/99 — 98/0090(AVC))

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, BILA, RICE, OCCU, TRAS, AMBI, CULT, CONT, PESC, DONN

base giuridica: art. 161 CE

— Proposta di decisione del Consiglio concernente l'approvazione, a nome della Comunità, degli emendamenti agli allegati alla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki) (COM(99)0128 — C4-0218/99 — 99/0077(CNS))

deferimento
merito: AMBI
parere: AGRI, TRAS

base giuridica: art. 174, par. 4 CE, art. 300 par. 2 e 3, primo comma CE

ab) il seguente documento:

— Relazione del Consiglio al Parlamento europeo sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC, comprese le implicazioni per il bilancio comunitario (articolo L dell'accordo interistituzionale sul finanziamento della PESC) (7051/99 — C4-0213/99)

deferimento
merito: ESTE
parere: BILA, RELA, SVIL

lingue disponibili: tutte tranne EL, SV

Lunedì 3 maggio 1999

b) dalla Commissione:

ba) la lista delle proposte legislative interessate dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (SEC(99)0581 — C4-0219/99) e segnatamente le seguenti proposte legislative previste per la tornata di maggio e alle quali si applica fin d'ora la procedura di codecisione:

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (COM(95)0310 — C4-0508/95 — 95/0235(COD))

deferimento
merito: OCCU
parere: BILA, ECON

base giuridica: art. 137 par. 2 CE

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(96)0331 — C4-0027/97 — 96/0182(COD))

deferimento
merito: TRAS
parere: ECON, AMBI

base giuridica: art. 71 CE

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(98)0172 — C4-0283/98 — 98/0101(COD))

deferimento
merito: BILA
parere: ECON, RICE, REGI, TRAS, CONT

base giuridica: art. 156 CE

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131 — C4-0286/98 — 98/0114(COD))

deferimento
merito: REGI
parere: AGRI, BILA, RICE, OCCU, TRAS, AMBI, CULT, CONT, DONN

base giuridica: art. 162 CE

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(98)0131 — C4-0287/98 — 98/0115(COD))

deferimento
merito: OCCU
parere: BILA, REGI, CONT, PESC, DONN

base giuridica: art. 148 CE

— Proposta di regolamento (CE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Ufficio europeo per le indagini contro le frodi (COM(98)0717 — C4-0712/98 — 98/0329(COD))

deferimento
merito: CONT
parere: BILA, GIUR, LIBE

base giuridica: art. 280, par. 4 CE, art. 203 EURATOM

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0041 — C4-0129/99 — 99/0015(COD))

deferimento
merito: SVIL
parere: BILA, AMBI

base giuridica: art. 175 par. 1 CE

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0036 — C4-0130/99 — 99/0020(COD))

deferimento
merito: SVIL
parere: BILA, AMBI

base giuridica: art. 175 CE, art. 179 CE

— Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(99)0124 — C4-0165/99 — 99/0070(COD))

deferimento
merito: SVIL
parere: ESTE, BILA, RELA, CONT

base giuridica: art. 179 CE

bb) le seguenti proposte e/o comunicazioni:

— Raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (COM(99)0143 — C4-0208/99)

deferimento
merito: ECON
parere: OCCU

base giuridica: art. 99, par. 2 CE

— Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (versione codificata) (COM(99)0113 — C4-0212/99 — 99/0090(COD))

deferimento
merito: GIUR
parere: AMBI

base giuridica: art. 95 CE

Lunedì 3 maggio 1999

— Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam sulle procedure legislative in corso (SEC(99)0581 — C4-0219/99)

deferimento

merito: GIUR

parere: commissioni interessate

lingue disponibili: DE, EN, FR

— Proposta di direttiva concernente un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, il TEEP e il CES (COM(99)0203 — C4-0220/99)

deferimento

merito: OCCU

base giuridica: protocollo n. 14 al trattato CE

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (COM(99)0193 — C4-0223/99 — 97/0197(COD))

deferimento

merito: AMBI

parere: BILA, RICE

base giuridica: art. 95 CE

bc) il seguente parere sugli emendamenti del Parlamento europeo:

— Parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante una proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante una nuova iniziativa comunitaria a favore della manifestazione «Capitale europea della cultura» (COM(99)0154 — C4-0216/99 — 97/0290(COD))

deferimento

merito: CULT

base giuridica: art. 151 CE

bd) le seguenti proposte di storno di stanziamenti:

— Proposta di storno di stanziamenti n. 3/99 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 (SEC(99)0574 — C4-0205/99)

deferimento

merito: BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 11/99 da capitolo a capitolo all'interno della sezione VI — Comitato economico e sociale — Comitato delle Regioni — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 (SEC(99)0563 — C4-0206/99)

deferimento

merito: BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 12/99 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte A — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 (SEC(99)0573 — C4-0207/99)

deferimento

merito: BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 14/99 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 (SEC(99)0651 — C4-0221/99)

deferimento

merito: BILA

— Proposta di storno di stanziamenti n. 15/99 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 (SEC(99)0648 — C4-0222/99)

deferimento

merito: BILA

c) dalla Banca centrale europea:

— Rapporto annuale 1998 (C4-0211/99)

deferimento

merito: ECON

d) dalle commissioni parlamentari:

da) le seguenti relazioni:

— Relazione sulla concessione del discarico alla Commissione in ordine alla gestione della CECA per l'esercizio 1997 — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Blak

(A4-0132/99)

— Relazione sulle relazioni specifiche della Corte dei conti relative alla situazione finanziaria degli organismi decentralizzati (GU C 406 del 28 dicembre 1998) Procedura di scarico 1997 (C4-0053/99) — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Kellett-Bowman

(A4-0163/99)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (COM(98)0468 — C4-0647/98 — 98/0245(COD)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. Oomen-Ruijten

(A4-0190/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione (procedura Hughes) (COM(98)0551 — C4-0606/98 — 98/0094(CNS)) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. Barón Crespo

(A4-0191/99)

Lunedì 3 maggio 1999

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (COM(99)0070 — C4-0139/99 — 99/0050(CNS)) — commissione per la pesca

Relatore: on. Teverson
(A4-0192/99)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla Convenzione che istituisce la Commissione interamericana per il tonno tropicale (COM(99)0092 — C4-0168/99 — 99/0058(CNS)) — commissione per la pesca

Relatrice: on. Fraga Estévez
(A4-0193/99)

— Relazione sulla relazione intermedia della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del Programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (COM(98)0770 — C4-0033/99) — commissione per i diritti della donna

Relatrice: on. Gröner
(A4-0194/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla partecipazione dell'Unione europea a «L'EXPO 2000 HANNOVER» (COM(99)0131 — C4-0153/99) — commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione

Relatore: on. Hoppenstedt
(A4-0195/99)

— Relazione sui conti delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1996 — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Elles
(A4-0196/99)

— Relazione sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità per il processo ASEM» (SEC(97)1239 — C4-0667/97) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. Tatarella
(A4-0197/99)

— Relazione sulla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997 (COM(98)0442) — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Wynn
(A4-0198/99)

— Relazione sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 1997: Sezione I — Parlamento europeo/Allegato Mediatore; Sezione IV — Corte di giustizia; Sezione V — Corte dei conti; Sezione VI — Comitato economico e sociale/Comitato delle regioni (SEC(98)0521 — C4-0353/98) — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Fabra Vallés
(A4-0199/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla rimozione e l'eliminazione degli impianti off-shore in disuso per l'estrazione di petrolio e di gas (COM(98)0049 — C4-0367/98) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. Grossetête
(A4-0200/99)

— Relazione sul rinvio al discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (SEC(98)0519 — C4-0350/98) — commissione per il controllo di bilancio

Relatore: on. Brinkhorst
(A4-0201/99)

— Relazione sul Libro verde sulla politica di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea: telecomunicazioni, radioemissioni, trasporti e R & S (COM(98)0596 — C4-0066/99) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Camisón Asensio
(A4-0202/99)

— * Relazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia al programma comunitario per le piccole e medie imprese (COM(99)0072 — C4-0162/99 — 99/0054(CNS)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Carlsson
(A4-0203/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare l'integrazione ambientale nella politica comunitaria dell'energia» (COM(98)0571 — C4-0040/99) — commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia

Relatore: on. Chichester
(A4-0204/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sul mercato unico del settore farmaceutico (Procedura Hughes) (COM(98)0588 — C4-0127/99) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Read
(A4-0205/99)

— Relazione sulla Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione (Art. 251 TCE) (C4-0152/99) — commissione per gli affari istituzionali

Relatore: on. Manzella
(A4-0206/99)

Lunedì 3 maggio 1999

— * Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (Procedura Hughes) (COM(99)0062 — C4-0169/99 — 99/0056(CNS)) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatrice: on. Thyssen
(A4-0207/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sul Piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001 (COM(98)0696 — C4-0035/99) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatore: on. Whitehead
(A4-0208/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione «Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione» (Procedura Hughes) (COM(98)0589 — C4-0067/99) — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatrice: on. Matikainen-Kallström
(A4-0209/99)

— Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Daniel Féret — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatore: on. Wijsenbeek
(A4-0210/99)

— Relazione sulla soppressione dell'articolo 5 e la modifica dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatore: on. Brendan P. Donnelly
(A4-0211/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(98)0158 — C4-0294/98 — 98/0109(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Garot
(A4-0212/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(98)0158 — C4-0298/98 — 98/0112(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Mulder
(A4-0213/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(98)0153 — C4-0244/98 — 98/0100(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Sonneveld
(A4-0214/99)

— * Seconda relazione

I. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (COM(98)0158 — C4-0292/98 — 98/0107(CNS));

II. sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(98)0158 — C4-0293/98 — 98/0108(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Fantuzzi
(A4-0215/99)

— Relazione sulla modifica dell'Allegato V del regolamento del Parlamento europeo — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatore: on. Fayot
(A4-0216/99)

— Relazione sulla relazione della Commissione relativa alla revisione intermedia dei programmi, obiettivi 1 e 6 (1994-1999) — (COM(98)0782 — C4-0032/99) — commissione per la politica regionale

Relatore: on. Baggioni
(A4-0217/99)

— *** Raccomandazione sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (6958/1/99 — C4-0195/99 — 98/0104(AVC)) — commissione per la politica regionale

Relatore: on. G. Collins
(A4-0218/99)

— Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio concernente la strategia comune nei confronti della Federazione russa — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. Spencer
(A4-0219/99)

— *** Raccomandazione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra (COM(97)0527 — C4-0023/98 — 97/0289(AVC)) — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatrice: on. Miranda de Lage
(A4-0220/99)

— Relazione sulle relazioni commerciali multilaterali: l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo partner dell'UE — commissione per le relazioni economiche esterne

Relatore: on. Smith
(A4-0221/99)

Lunedì 3 maggio 1999

— Relazione sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (redatta a norma dell'articolo 103, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea) (Procedura Hughes) (COM(99)0143 — C4-0208/99) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Fourçans
(A4-0222/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(98)0370 — C4-0497/98 — 98/0126(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Philippe-Armand Martin
(A4-0223/99)

— Relazione sul progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento nonché sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio finanziario 2000 — commissione per i bilanci

Relatrice: on. Müller
(A4-0227/99)

— * Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (COM(98)0130 — C4-0312/98 — 98/0118(CNS)) — commissione per la politica regionale

Relatore: on. Gerard Collins
(A4-0228/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (COM(98)0158 — C4-0297/98 — 98/0102(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Görlach
(A4-0229/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stabilimento di nuove prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 (COM(98)0164 — C4-0304/98) e sulla relazione sull'attuazione dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (Procedura Hughes) (COM(98)0165 — C4-0305/98) — commissione per i bilanci

Relatore: on. Colom i Naval
(A4-0230/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(98)0158 — C4-0299/98 — 98/0113(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Graefe zu Baringdorf
(A4-0231/99)

— * Seconda relazione

I. sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 — C4-0295/98 — 98/0110(CNS))

II. e sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158- C4-0296/98 — 98/0111(CNS)) — commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: on. Goepel
(A4-0232/99)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le società di gestione ed i prospetti semplificati (COM(98)0451 — C4-0465/98 — 98/0242(COD)) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (COM(98)0449 — C4-0464/98 — 98/0243(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Crowley
(A4-0233/99)

— Relazione sulla convenzione del 23 novembre 1995 relativa alle procedure di insolvenza — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Malangré
(A4-0234/99)

— Relazione sulla nona relazione annuale dei Fondi strutturali 1997 (COM(98)0562 — C4-0031/99) — commissione per la politica regionale

Relatrice: on. Peijs
(A4-0235/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione relativa alla coesione e i trasporti (COM(98)0806 — C4-0058/99) — commissione per la politica regionale

Relatore: on. Crampton
(A4-0236/99)

— * I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0041 — C4-0129/99 — 99/0015(SYN)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Pomés Ruiz
(A4-0237/99)

Lunedì 3 maggio 1999

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (COM(98)0138 — C4-0301/98 — 98/0091(CNS)) — commissione per la politica regionale

Relatore: on. Walter
(A4-0238/99)

— Relazione sulla partecipazione del Parlamento europeo al patto europeo per l'occupazione — commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: on. Menrad
(A4-0239/99)

— * Relazione sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per le indagini per la lotta antifrode (COM(98)0717 — C4-0712/98 — 98/0329(CNS)) — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Bösch
(A4-0240/99)

— Relazione sul Libro bianco della Commissione sul commercio (COM(99)0006 — C4-0060/99) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Garosci
(A4-0241/99)

— Relazione sul ruolo dell'Unione nel mondo: Attuazione della politica estera e di sicurezza comune nel 1998 — commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa

Relatore: on. Spencer
(A4-0242/99)

— * Relazione sul progetto di risoluzione del Consiglio sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni con riferimento alle nuove tecnologie (10951/2/98 — C4-0052/99 — 99/0906(CNS)) — commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatore: on. Schmid
(A4-0243/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (Procedura Hughes) (COM(98)0131 — C4-0288/98 — 98/0116(CNS)); e sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0728 — C4-0101/99 — 98/0347(CNS)) — commissione per la pesca

Relatore: on. Arias Cañete
(A4-0244/99)

— Relazione sulla comunicazione della Commissione sul quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea (COM(98)0605 — C4-0059/99) — commissione per la politica regionale

Relatore: on. Orlando
(A4-0247/99)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (Procedura Hughes) (COM(98)0586 — C4-0020/99 — 98/0325(COD)) — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatrice: on. Oddy
(A4-0248/99)

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(99)0124 — C4-0165/99 — 99/0070(SYN)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatore: on. Fassa
(A4-0249/99)

— ** I Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri (COM(98)0772 — C4-0073/99 — 98/0358(SYN)) — commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori

Relatrice: on. Jackson
(A4-0251/99)

— *** I Relazione

- I. sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0575/98 — 98/0229(COD));
- II. sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0576/98 — 98/0230(COD));
- III. sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) 1612/68 e (CEE) 1408/71 (COM(98)0394 — C4-0577/98 — 98/0231(COD)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: on. Hermange
(A4-0252/99)

— ** I Relazione sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0036 — C4-0130/99 — 99/0020(SYN)) — commissione per lo sviluppo e la cooperazione

Relatrice: on. Van Putten
(A4-0254/99)

Lunedì 3 maggio 1999

— Relazione sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1 maggio 1999 con indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (C4-0134/99 — SEC(99)0581 — C4-0219/99)

Relatrice: on. Palacio Vallelersundi
(A4-0255/99)

— *** I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131 — C4-0286/98 — 98/0114(COD) — ex 98/0114(SYN)) — commissione per la politica regionale
Conferma della prima lettura

Relatore: on. Varela Suanzes-Carpegna
(A4-0256/99)

— *** I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(98)0131 — C4-0287/98 — 98/0115(COD) — ex 98/0115(SYN)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Conferma della prima lettura

Relatrice: on. Jöns
(A4-0257/99)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (COM(95)0310 — C4-0508/95 — 95/0235(COD) — ex 95/0235(SYN)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Conferma della prima lettura

Relatore: on. Pronk
(A4-0258/99)

— *** I Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(96)0331 — C4-0027/97 — 96/0182(COD) — ex 96/0182(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo
Conferma della prima lettura

Relatore: on. Jarzembowski
(A4-0259/99)

— Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (COM(99)0203 — C4-0220/99) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: on. Jöns
(A4-0261/99)

— Relazione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Fernando Moniz — commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità

Relatrice: on. Palacio Vallelersundi
(A4-0262/99)

db) le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di direttiva del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (C4-0037/99 — 96/0182(SYN)) — commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: on. Jarzembowski
(A4-0245/99)

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (C4-0182/99 — 98/0114(SYN)) — commissione per la politica regionale

Relatore: on. Varela Suanzes-Carpegna
(A4-0246/99)

— ** II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (C4-0183/99 — 98/0115(SYN)) — commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatrice: on. Jöns
(A4-0250/99)

e) dal Comitato di conciliazione:

— Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (3607/99 — C4-0154/99 — 94/0076(COD))

— Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, concernente la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (3604/99 — C4-0171/99 — 96/0161(COD))

— Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, concernente il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (3608/99 — C4-0172/99 — 97/0155(COD))

— Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (3612/99 — C4-0209/99 — 96/0031(COD))

Lunedì 3 maggio 1999

f) *dalla delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione:*

— ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (3604/99 — C4-0171/99 — 96/0161(COD))

Relatrice: on. Kuhn
(A4-0224/99)

— ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (3607/99 — C4-0154/99 — 94/0076(COD))

Relatrice: on. Sandbæk
(A4-0225/99)

— ***III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (3608/99 — C4-0172/99 — 97/0155(COD))

Relatrice: on. Lulling
(A4-0226/99)

— *** III Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (3612/99 — C4-0209/99 — 96/0031(COD))

Relatrice: on. Gebhardt
(A4-0253/99)

g) *dai deputati:*

ga) *le seguenti interrogazioni orali (art. 40 del regolamento):*

— Ferrer, Peijs e Chanterie, a nome del gruppo PPE, alla Commissione, sulle importazioni massicce, a prezzi ridotti, sul mercato tessile europeo (B4-0338/99);

— Moniz, a nome del gruppo PSE, alla Commissione, sulle importazioni massicce, a prezzi ridotti, sul mercato tessile europeo (B4-0339/99).

gb) *le seguenti interrogazioni orali per il tempo delle interrogazioni (B4-0337/99) (art. 41 del regolamento):*

— Kaklamanis, Alavanos, McKenna, Kokkola, Daskalaki, Garosci, Papayannakis, Trakatellis, Hatzidakis, Papakyriazis, Dupuis, Pailler, von Habsburg, McIntosh, Medina Ortega, Lindqvist, Newens, Karamanou, Izquierdo Rojo, Kjer Hansen, Gallagher, Fitzsimons, Andrews, Hyland, Gerard Collins, Gahrton, Rübig, Eriksson, Sjöstedt, Posselt, Killilea, Crowley,

Riis-Jørgensen, Hautala, Malone, Terrón i Cusí, Oddy, Howitt, Stenzel, Watts, Bonde, Iversen, Hyland, Papayannakis, Riis-Jørgensen, Kaklamanis, Ferrer, Cunningham, McKenna, Crowley, Daskalaki, Alavanos, Lannoye, Kjer Hansen, Vecchi, McIntosh, McCartin, Jackson, Delcroix, Medina Ortega, Newens, Trakatellis, Rosado Fernandes, Gallagher, Fitzsimons, Andrews, Ripa di Meana, Rübig, Sjöstedt, Monfils, Valverde López, Hatzidakis, Sornosa Martínez, Novo, Maset Campos, Dybkjær, Anastassopoulos, Malone, Smith, Oddy, Lindqvist.

gc) *la seguente dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (art. 48 del regolamento):*

— on. Ferri, sulla tutela della Via Francigena (n. 5/99).

9. Applicazione della «procedura Hughes»

La procedura Hughes è applicata alla relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla raccomandazione della Commissione concernente i grandi orientamenti delle politiche economiche degli Stati membri della Comunità (competente per parere: OCCU) (procedura Hughes tra ECON e OCCU).

10. Petizioni

Il Presidente ha deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 156, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale alle date di seguito riportate:

Il 22 aprile 1999

della sig.ra Maria Mennitti (n. 230/99);

del sig. Rinaldi Angelino (Ferramenta Villafranca, spa.) (n. 231/99);

del sig. Salvatore Fresta (n. 232/99);

della sig.ra Gabriela Hanachiuc (n. 233/99);

del sig. Antonio Lo Giudice (ANMO — Associazione Nazionale Medici Odontoiatri) (n. 234/99);

del sig. Giovanni Leo (n. 235/99);

del sig. Giovanni Racialbuto (n. 236/99);

della sig.ra Pieta Giacomelli (più 104 firme) (n. 237/99);

della sig.ra Paola Baldoni (con 3 firme) (n. 238/99);

del sig. Giuseppe Giuliarelli (n. 239/99);

della sig.ra Ivone Cacciavillani (con 2 firme) (n. 240/99);

del sig. Luciano Bressan (n. 241/99);

del sig. Mario Liguori (n. 242/99);

della sig.ra Lucia De Michele (n. 243/99);

del sig. Marcel Martin Florescu (n. 244/99);

del sig. Egori Ferruccio (n. 245/99);

del sig. Egori Ferruccio (n. 246/99);

del sig. Egori Ferruccio (n. 247/99);

del sig. Egori Ferruccio (n. 248/99);

Lunedì 3 maggio 1999

del sig. José Reina Martín (Comunidad de Regantes) (n. 249/99);

della sig.ra Yolanda Menor de Gaspar (Ecologistas en Acción) (n. 250/99);

del sig. Samo Pahor (Edinost) (con 3 firme) (n. 251/99);

del sig. Manuel Marañón Arana (Soberbina, S.A.) (n. 252/99);

del sig. Jesús Ciarrusta (n. 253/99);

del sig. José Teijeira Martínez (n. 254/99);

del sig. Campo Elias González Ferrer (n. 255/99);

del sig. Víctor Angel Aznar Marcén (SATSE — Sindicato de Enfermería) (n. 256/99);

della sig.ra Maria Luisa Rodríguez Rodríguez (Ayuntamiento de Luyego) (n. 257/99);

del sig. José Santos Suárez (con 4 firme) (n. 258/99);

del sig. J. Antonio Sánchez Sánchez (n. 259/99);

del sig. Daniel Pequeño Prado (più 4.000 firme) (n. 260/99);

della sig.ra Carmen Sevilla Madrid (Plataforma Salvem el Cabanyal) (n. 261/99);

del sig. Georges Herrmann (AEI — Action Européenne pour l'Education, l'Invention, et l'Innovation) (n. 262/99);

del sig. Jean-Claude Bolomé (n. 263/99);

del sig. Marc Kalmbach (n. 264/99);

della sig.ra Carole Delpech (n. 265/99);

della sig.ra Jacqueline Gilardoni (Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs) (n. 266/99);

del sig. Enzo Arturo Canali (n. 267/99);

della sig.ra Béatrice Monin-Verona (n. 268/99);

del sig. Léon Techer (n. 269/99);

del sig. Thierry Hiroux (n. 270/99);

del sig. Youssef Riahi (n. 271/99);

del sig. Antoine Chapelle (Glasoltherm) (con 2 firme) (n. 272/99);

del sig. Alain Deventer (n. 273/99);

del sig. Corneille Loup (n. 274/99);

del sig. Jacques Serex (n. 275/99);

del sig. Michel Buttighoffer (n. 276/99);

del sig. Michel Buttighoffer (n. 277/99);

del sig. Augusto Sobral Veloso (n. 278/99);

della sig.ra H.E. George (n. 279/99);

del sig. Ken et Glenys Ashton (con 6 firme) (n. 280/99);

del sig. Paul Burke (Beresford Terrace Residents Association) (n. 281/99);

del sig. Frank Harvey (n. 282/99);

del sig. Thomas Geisler (n. 283/99);

del sig. Eugeniusz Korzeniowski (n. 284/99);

della sig.ra Toni Berry (n. 285/99);

della sig.ra Moonirah Bettoja-Allen (n. 286/99);

del sig. Guido Deconi (Lega Nazionale D'Istria Fiume Dalmazia) (più 32 firme) (n. 287/99);

del sig. Heinz Nehrling (n. 288/99);

del sig. Volker Totzeck (n. 289/99);

del sig. René Fredrich (n. 290/99);

del sig. Franz Frühwirth (n. 291/99);

della sig.ra Katrin Mundle (F.D.P. Die Liberalen) (più 88 firme) (n. 292/99);

del sig. Holger Friese (n. 293/99);

del sig. Volkmar Rahnfeld (n. 294/99);

del sig. Michael Thiess (n. 295/99);

del sig. Christian Mommerskamp (n. 296/99);

della sig.ra Astrid Koller (n. 297/99);

della sig.ra Marianne Moritz (n. 298/99);

del sig. Wolf-Dietrich Vogt (Claussen Vogt Rohde Speer) (n. 299/99);

del sig. Aristidis Stipas (n. 300/99);

del sig. Christos Simitos (n. 301/99);

del sig. Sokratis Dorkos (n. 302/99);

del sig. Psarrou Charalabopoulos (n. 303/99);

della sig.ra Fotini Hatzigiannidis (n. 304/99);

del sig. Simeon Tegos (n. 305/99);

del sig. Christos Gamvroudis (Organismos Evropaion Politon Gia tin enimerossi kai prostasia ton dikaionaton tous) (n. 306/99);

del sig. Christer Björklund (City Juristen) (n. 307/99);

del sig. Rainer Steppuhn (n. 308/99).

11. Cambiamento di procedura

Il Presidente comunica che in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, alcune relazioni legislative iscritte all'ordine del giorno della presente tornata hanno subito un cambiamento di procedura:

1. Relazioni legislative non interessate da un cambiamento di procedura:

Le modifiche apportate alla numerazione degli articoli dei trattati verranno fatte automaticamente dai servizi del Processo verbale.

2. Relazioni secondo la procedura di consultazione e la procedura di cooperazione prima lettura che diventano procedure di codecisione:

La Commissione ha confermato le sue proposte originarie nel quadro della codecisione (C4-0134/99 + C4-0219/99), per cui le risoluzioni legislative delle relazioni Pomés Ruiz (A4-0237/99), Fassa (A4-0249/99), Van Putten (A4-0254/99) e Bösch (A4-0240/99) saranno votate secondo la procedura di codecisione (articolo 251 del trattato di Amsterdam). I servizi del Processo verbale adatteranno di conseguenza i rispettivi testi.

Lunedì 3 maggio 1999

3. Relazioni in seconda lettura che diventano procedure di codecisione:

La Commissione ha confermato le sue proposte originarie nel quadro della codecisione (C4-0134/99 + C4-0219/99).

Il 4 maggio prossimo il Parlamento confermerà le sue votazioni in prima lettura (relazioni Varela Suanzes-Carpegna A4-0256/99, Jöns A4-0257/99, Pronk A4-0258/99, Jarzembowski A4-0259/99 e Kellett-Bowman A4-0260/99).

Il Consiglio ha annunciato che confermerà le sue posizioni comuni 98/0114(SYN), 98/0115(SYN), 95/0235(SYN), 96/0182(SYN), 99/0101(SYN) lo stesso giorno.

Pertanto le risoluzioni legislative di tali relazioni saranno poste in votazione in base alla procedura di codecisione (art. 251 del trattato di Amsterdam). I servizi del Processo verbale adatteranno di conseguenza i rispettivi testi.

*
* *

Interviene l'on. Bru Puron, il quale fa rilevare la presenza in tribuna di un gruppo di miliziani repubblicani della guerra civile spagnola.

12. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Il Presidente comunica che è stato distribuito il progetto definitivo di ordine del giorno della tornata di maggio 1999 (PE 279.299/PDOJ), al quale sono state proposte le seguenti modifiche (articolo 96 del regolamento):

lunedì 3 maggio:

— a seguito di un errore tecnico, la relazione Palacios Valleserandi sull'elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio (A4-0255/99) figura soltanto nel turno di votazioni di martedì (primo punto), mentre dovrebbe essere ugualmente iscritta, in base alla procedura con discussione, all'ordine del giorno di lunedì dopo la discussione congiunta sul scarico;

— il gruppo PPE chiede che la relazione Thyssen (A4-0207/99 — punto 93), attualmente prevista in discussione congiunta con le relazioni Fourçans (A4-0222/99 — punto 8) e Menrad (A4-0239/99 — punto 132), sia esaminata separatamente al termine dell'ordine del giorno.

Il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta.

martedì 4 maggio:

— la relazione Chichester (A4-0204/99), prevista secondo la procedura senza discussione, è iscritta con discussione, conformemente all'articolo 99, paragrafo 2, del regolamento e su riserva dell'applicazione dell'articolo 167, secondo comma, del regolamento, nel progetto di ordine del giorno di una delle prossime tornate, in quanto 32 deputati si sono opposti all'applicazione della procedura senza discussione.

mercoledì 5 maggio:

— su richiesta del gruppo PSE, il termine per la presentazione di emendamenti e proposte di risoluzione comuni sul Consiglio europeo e sulle interrogazioni orali sulla riforma istituzionale (punti 70 e 102) è prorogato a martedì alle 12.00;

— il gruppo I-EDN chiede di ritirare dall'ordine del giorno la raccomandazione Miranda de Lage (A4-0220/99 — punto 75).

Intervengono su tale richiesta gli onn. Van Dam, a nome del gruppo I-EDN, che la motiva e Hindley.

Il Parlamento respinge la richiesta.

giovedì 6 maggio:

— discussioni su problemi di attualità: sono state presentate quattro richieste di modifica sulla base dell'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento:

a) Diritti dell'uomo:

. Il gruppo UPE chiede di sostituire la voce «Malesia» con una nuova voce «Angola»

Il Parlamento respinge la richiesta.

. Il gruppo ELDR chiede di sostituire la voce «Malesia» con una nuova voce «Guinea equatoriale»

Il Parlamento respinge la richiesta.

b) Fermi di pescherecci spagnoli da parte delle autorità marocchine:

. Il gruppo ARE chiede di sostituire questa voce con una nuova voce «Situazione alle Comore»

Con VE (147 favorevoli, 119 contrari, 26 astenuti) il Parlamento approva la richiesta.

c) Centrale nucleare di Temelín

. Il gruppo ELDR chiede di sostituire questa voce con una nuova voce «Elezioni presidenziali in Algeria»

Con VE (136 favorevoli, 150 contrari, 8 astenuti) il Parlamento respinge la richiesta.

venerdì 7 maggio:

— nessuna richiesta di modifica.

Richiesta di applicazione della procedura d'urgenza (articolo 97 del regolamento) del Consiglio

— alla proposta di modifica del regolamento del Consiglio 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(99)0173 — C4-0214/99 — 99/0088(CNS))

Motivazione dell'urgenza:

La decisione del Consiglio dovrebbe intervenire nella sessione del 17 e 18 maggio, in cui è prevista l'adozione dell'insieme dei regolamenti agricoli derivanti da Agenda 2000.

Il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza all'inizio della seduta di domani.

*
* *

L'ordine dei lavori è così fissato.

Lunedì 3 maggio 1999

13. Tempo di parola

Il tempo di parola previsto per le discussioni iscritte all'ordine del giorno delle sedute dal 3 al 7 maggio 1999 è ripartito conformemente all'articolo 106 del regolamento (vedi documento «Ordine del giorno» PE 279.299/OJ).

14. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Féret (discussione)

L'on. Wijnenbeek illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Féret (A4-0210/99).

Interviene l'on. Ford, a nome del gruppo PSE.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 maggio 1999, parte I, punto 34.

15. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz (discussione)

La on. Palacio Vallelersundi illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Moniz (A4-0262/99).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 maggio, parte I, punto 35.

16. Modifica del regolamento: allegato V (discussione)

L'on. Fayot illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sulla modifica dell'Allegato V del regolamento del Parlamento europeo (A4-0216/99).

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Corbett, a nome del gruppo PSE, Rack, a nome del gruppo PPE, Kjer Hansen, a nome del gruppo ELDR, Voggenhuber, a nome del gruppo V, e Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN, il commissario Liikanen e l'on. Dell'Alba, il quale deplora l'affissione erronea sullo schermo installato nel suo ufficio che ha fatto sì che arrivasse troppo tardi per poter intervenire nella discussione.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 maggio 1999, parte I, punto 36.

17. Indirizzi di massima per le politiche economiche — Patto europeo per l'occupazione (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni.

L'on. Fourçans illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (redatta a norma dell'articolo 103, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea) (COM(99)0143 — C4-0208/99) (A4-0222/99).

Relatore per parere (Procedura Hughes): on. Menrad (OCCU)

L'on. Menrad illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sul contributo del Parlamento europeo al Patto europeo per l'occupazione (A4-0239/99).

Intervengono gli onn. Herman, a nome del gruppo PPE, Goedbloed, a nome del gruppo ELDR, Moreau, a nome del gruppo GUE/NGL, Hautala, a nome del gruppo V, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Randzio-Plath, a nome del gruppo PSE, Blot, non iscritto, Van Lancker, Langen, Boogerd-Quaak e Christodoulou.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Ribeiro, Raschhofer, Weiler, Carlsson, Svensson, Lienemann e Metten e i commissari de Silguy e Monti, e l'on. Metten, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui i commissari de Silguy e Monti rispondono.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 maggio 1999, parte I, punto 38.

18. Ufficio per la lotta antifrode *I (discussione)**

L'on. Bösch illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per il controllo dei bilanci, sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per le indagini per la lotta antifrode (COM(99)0140 — C4-0180/99 — 98/0329(CNS)) (A4-0240/99).

Procedura modificata a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam

Intervengono gli onn. Blak, a nome del gruppo PSE, Theato, presidente della commissione per il controllo dei bilanci, a nome del gruppo PPE, Kjer Hansen, a nome del gruppo ELDR, Rosado Fernandes, a nome del gruppo UPE, Holm, a nome del gruppo V, e Sarlis.

PRESIDENZA DELL'ON. PARASKEVAS AVGERINOS

Vicepresidente

Intervengono l'on. Bontempi, relatore per parere della commissione per le libertà pubbliche, il sig. Diller, a nome del Consiglio, e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 21.

Lunedì 3 maggio 1999

19. Discarichi (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei relazioni, presentate a nome della commissione per il controllo dei bilanci:

— relazione Elles sui conti delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1996 (A4-0196/99);

— relazione Brinkhorst sul rinvio del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997 (A4-0201/99);

— relazione Fabra Vallés sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale per l'esercizio 1997: Sezione I — Parlamento europeo/Allegato Mediatore; Sezione IV — Corte di giustizia; Sezione V — Corte dei conti; Sezione VI — Comitato economico e sociale/Comitato delle regioni (A4-0199/99);

— relazione Wynn sulla concessione del discarico alla Commissione sulla gestione finanziaria del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997 (A4-0198/99);

— relazione Blak sulla concessione del discarico alla Commissione sulla gestione della CECA per l'esercizio 1997 (A4-0132/99);

— relazione Kellett-Bowman sulle relazioni annuali specifiche della Corte dei conti relative agli stati finanziari degli organismi comunitari decentralizzati (GU C 406 del 28 dicembre 1998) — Procedura di discarico 1997 (comprese le decisioni che concedono il discarico al consiglio d'amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Dublino) e al consiglio d'amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Salonicco) sull'esecuzione dei loro bilanci per l'esercizio 1997) (A4-0163/99).

Interviene il sig. Diller, a nome del Consiglio.

Intervengono per illustrare le loro relazioni gli onn. Elles, Brinkhorst, Fabra Vallés, Blak e Kellett-Bowman.

Intervengono gli onn. Sarlis, relatore per parere della commissione per i trasporti, Günther, relatrice per parere della commissione per lo sviluppo, Tappin, a nome del gruppo PSE, Theato, presidente della commissione per il controllo dei bilanci, a nome del gruppo PPE, Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Giansily, a nome del gruppo UPE, Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL, e Holm, a nome del gruppo V.

PRESIDENZA DELL'ON. BERTEL HAARDER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN, Bösch, Tillich, Kjer Hansen, Seppänen, Theato e Müller, il commissario Liikanen e l'on. Elles, per rivolgere una domanda alla Commissione cui il commissario Liikanen risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 maggio 1999, parte I, punto 39.

20. Elenco delle proposte legislative in sospenso al Consiglio (discussione)

La on. Palacio Vallelersundi illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) (C4-0134/99 + SEC(99)0581 — C4-0219/99) (A4-0255/99).

Interviene il commissario Oreja.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 maggio 1999, parte I, punto 13.

21. Conflitto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (dichiarazione seguita da discussione)

Il commissario vicepresidente Brittan fa una dichiarazione sull'OMC — Procedura di arbitraggio del conflitto tra l'Unione europea e gli Stati Uniti.

Intevengono gli onn. Mann, a nome del gruppo PSE, Kittelmann, a nome del gruppo PPE, Mulder, a nome del gruppo ELDR, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo V, e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Roth-Behrendt, Ferrer, Iversen, Kittelmann, quest'ultimo per un fatto personale in seguito all'intervento della on. Roth-Behrendt, e il commissario Brittan.

La Presidenza comunica che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Oomen-Ruijten, Valdivielso de Cué, Schwaiger, Kittelmann e Ferrer, a nome del gruppo PPE, sulla partnership economica transatlantica e le controversie commerciali nell'ambito dell'OMC sugli ormoni, le banane e i dispositivi antirumore per i velivoli, alla luce del prossimo vertice UE-USA (B4-0430/99);

— Pasty, Van Bladel e Rosado Fernandes, a nome del gruppo UPE, sulla dichiarazione della Commissione in merito alle controversie commerciali tra l'UE e gli USA (B4-0431/99);

— Van Dam, a nome del gruppo I-EDN, sulla partnership economica transatlantica e le controversie commerciali nell'ambito dell'OIC sugli ormoni, le banane e i dispositivi antirumore per i velivoli, alla luce del prossimo vertice UE/USA (B4-0432/99);

Lunedì 3 maggio 1999

— Lalumière, Sainjon, Dell'Alba, Maes e Castagnède, a nome del gruppo ARE, sui contenziosi e il prossimo vertice tra gli Stati Uniti e l'Unione europea (B4-0433/99);

— Kreissl-Dörfler, Graefe zu Baringdorf e Lannoye, a nome del gruppo V, sulle controversie commerciali UE-USA (B4-0434/99);

— Erika Mann, Roth-Behrendt e Rehder, a nome del gruppo PSE, sulla partnership economica transatlantica (B4-0435/99);

— Jové Peres, Querbes, Novo e Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti (B4-0436/99);

— Plooi-j-van Gorsel, a nome del gruppo ELDR, sulla partnership economica transatlantica e le controversie commerciali nell'ambito dell'OMC sugli ormoni, le banane e i dispositivi antirumore per i velivoli, alla luce del prossimo vertice UE-USA (B4-0452/99).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 17.

22. Riduzione dell'IVA sui servizi a forte intensità di lavoro * (discussione)

La on. Thyssen illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (COM(99)0062 — C4-0169/99 — 99/0056(CNS)) (A4-0207/99).

Relatore per parere (Procedura Hughes): on. Wim van Velzen (OCCU)

Intervengono gli onn. Wim van Velzen, relatore per parere della commissione per l'occupazione, Peijs, a nome del gruppo PPE, Kestelijn-Sierens, a nome del gruppo ELDR, e Blokland, a nome del gruppo I-EDN, il commissario Monti e gli onn. Thyssen e Wim van Velzen, i quali rivolgono domande alla Commissione, cui il commissario Monti risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 4 maggio 1999, parte I, punto 37.

23. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 4 maggio 1999, è stato così fissato:

dalle 9.00 alle 12.00

- votazione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza
- Dichiarazione del Presidente designato della Commissione Romano Prodi
- Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

alle 12.00

- Turno di votazioni

dalle 15.00 alle 19.00 e dalle 20.00 alle 24.00

- dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla situazione in Kosovo
- discussione congiunta di due relazioni e di una dichiarazione del Consiglio sulla PESC
- eventualmente, relazione Rothley sullo statuto dei deputati europei
- relazione Müller sull'esercizio 2000: stato di previsione del Parlamento europeo e del Mediatore
- presentazione da parte della Commissione del progetto preliminare di bilancio generale — Esercizio 2000
- raccomandazione per la seconda lettura Jarzembowski sulla tassazione degli autoveicoli pesanti ***II
- relazione Oomen-Ruijten sulla vendita a distanza di servizi finanziari ***I
- relazione Kuhn sulla vendita e garanzie dei beni di consumo ***III
- relazione González Álvarez sulla protezione civile *
- relazione Fitzsimons sulle emissioni inquinanti dei trattori agricoli ***I
- relazione Sandbæk sui prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ***III
- relazione Manzella sulla nuova procedura di codecisione

(La seduta è tolta alle 23.20)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

José María GIL-ROBLES,
Presidente

Lunedì 3 maggio 1999

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 3 maggio 1999**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Aparicio Sánchez, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Baggioni, Baldi, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barzanti, Bazin, Bébéar, Berend, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Boniperti, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Breyer, Brinkhorst, Brok, Bru Purón, Burenstam Linder, Cabezón Alonso, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Cardona, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Carrozzo, Cars, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Ceyhun, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coates, Coelho, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cox, Crampton, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam, Damião, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Giovanni, Delcroix, Dell'Alba, De Luca, Denys, Deprez, Desama, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Brendan Patrick, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Ephremidis, Eriksson, Escolá Hernando, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Ghilardotti, Giansily, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goedbloed, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Holm, Hudghton, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Ilivitzky, Iversen, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jöns, Jové Peres, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kjer Hansen, Klab, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lagendijk, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Laurila, Le Gallou, Lehideux, Lehne, Lenz, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Lienemann, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Löow, Lomas, Lukas, Lulling, McCarthy, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Manisco, Mann Erika, Marinucci, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Moreau, Moretti, Morris, Mottola, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Palacio Vallelersundi, Palm, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Pirker, des Places, Plumb, Poettering, Pohjamo, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posada González, Posselt, Pradier, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Robles Piquer, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Ruffolo, Ryyänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schifone, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmidbauer, Schnellhardt, Schörling, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Spaak, Spiers, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vinci, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waddington, Walter, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijzenbeek, Wilson, von Wogau, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Martedì 4 maggio 1999

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MAGGIO 1999

(1999/C 279/02)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. GIL-ROBLES GIL-DELGADO

*Presidente**(La seduta è aperta alle 9.05)***1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente**

Gli onn. Imbeni, Spencer e Bourlanges hanno comunicato di essere stati presenti alla seduta di ieri ma che il loro nome non figura sull'elenco dei presenti.

Intervengono gli onn.

— Hory, il quale comunica di essere stato a sua volta presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti;

— Janssen van Raay, il quale, dopo aver evocato il problema della minoranza cristiana delle Isole Molucche, che occorre aiutare dato che non gode di sufficiente protezione contro le bande armate, ritorna sul suo intervento all'inizio della seduta di ieri (*punto 3*);

— Wynn, il quale, riferendosi al punto 19 («Discarico di bilancio»), si scusa di non essere stato presente in Aula per illustrare la sua relazione (A4-0198/99), essendo impegnato nella riunione della commissione per i bilanci;

— Tindemans, il quale denuncia la scomparsa della sua tessera magnetica dal suo dispositivo di voto elettronico;

— Theato, sulla versione tedesca del punto 18;

— Lehne, sulla presentazione di documenti (*punto 8*);

— Kokkola, la quale ritorna sul suo intervento sulla guerra in Kosovo.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto:

a) dalle commissioni parlamentari:

aa) le seguenti relazioni:

— ***I Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la

concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(98)0172 — C4-0283/98 — 98/0101(COD) — ex 98/0101 (SYN)) — commissione per i bilanci

Conferma della prima lettura

Relatore: on. Kellett-Bowman
(A4-0260/99)

— Relazione sul progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 — C4-0184/99) — commissione per il controllo dei bilanci

Relatore: on. Bösch
(A4-0263/99)

— *** Raccomandazione sul progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/1/99/RIV 1 — C4-0215/99 — 98/0090(AVC)) — commissione per la politica regionale

Relatori: onn. McCarthy e Hatzidakis
(A4-0264/99)

— * Seconda relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazione (COM(97)0004 — C4-0100/97 — 97/0030(CNS) — commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale

Relatore: on. Cox
(A4-0266/99)

— Relazione sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo — commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

Relatore: on. Rothley
(A4-0267/99)

ab) la seguente raccomandazione per la seconda lettura:

— ***II Raccomandazione per la seconda lettura sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che fissa le regole generali per la concessione di un sostegno finanziario comunitario nel settore delle reti transeuropee (12254/2/98 — C4-0006/99 — 98/0101(COD) — ex 98/0101(SYN)) — commissione per i bilanci

Relatore: on. Kellett-Bowman
(A4-0265/99)

b) dai deputati la seguente dichiarazione scritta per l'iscrizione nel registro (art. 48 del regolamento):

— on. McNally sulla vertenza in corso all'aeroporto di Heathrow con la LSG Lufthansa Skychefs (n. 6/99).

Martedì 4 maggio 1999

3. Seguito dato ai pareri e alle risoluzioni del Parlamento

Sono state distribuite le comunicazioni della Commissione sul seguito dato ai pareri e alle risoluzioni approvati dal Parlamento nel corso delle tornate di ottobre II e novembre I 1998, nonché la risoluzione d'iniziativa sulla partnership di integrazione (COM(98)0333) (B4-0981/98).

4. Decisione su una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza

L'ordine del giorno reca la decisione sulla richiesta di applicazione della procedura d'urgenza alla seguente proposta:

— Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(99)0173 — C4-0214/99 — 99/0088(CNS)) *

Intervengono gli onn. Colino Salamanca, presidente della commissione per l'agricoltura, e Mulder.

La richiesta di applicazione della procedura d'urgenza è accolta con VE (156 favorevoli, 131 contrari, 6 astenuti).

Il punto è iscritto all'ordine del giorno della seduta di venerdì 7 maggio.

Il relativo termine per la presentazione di emendamenti è fissato a domani, mercoledì, alle 10.00.

5. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La Presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli onn.

— Stenzel, Flemming, Rübzig, Pirker, Schierhuber, Rack, Pimenta, Poggiolini, Bloch von Blottnitz, Kreissl-Dörfler, Lannoye, Wolf, Tamino, Ahern, Gahrton, Ebner, Banotti, Breyer, Trakatellis, Schörling, Tannert, Holm, Müller, Lindholm, Florenz, Maij-Weggen, Aelvoet, Redondo Jiménez, Graziani, Secchi, Filippi, Castagnetti, Colombo Svevo, Frischenschlager, Voggenhuber e Ripa di Meana, su Temelín (B4-0457/99);

— Pompidou, a nome del gruppo UPE, sulla centrale nucleare di Temelín (B4-0458/99);

— Newens e Barros Moura, a nome del gruppo PSE, sulla situazione a Timor orientale (B4-0459/99);

— Colajanni e Swoboda, a nome del gruppo PSE, sul processo di pace in Medio Oriente e sulla scadenza del 4 maggio 1999 (B4-0460/99);

— Swoboda, Barros Moura e Titley, a nome del gruppo PSE, sulla questione della pena di morte e sull'istituzione di una moratoria universale sulle esecuzioni capitali (B4-0461/99);

— Harrison, Ford e Newens, a nome del gruppo PSE, sull'uso politico improprio dei processi in Malesia (B4-0462/99);

— Berès e Vecchi, a nome del gruppo PSE, sulla situazione dei diritti dell'uomo nelle prigioni di Gibuti (B4-0463/99);

— Swoboda, Graenitz e Berger, a nome del gruppo PSE, sulla centrale nucleare di Temelín (B4-0464/99);

— Swoboda, a nome del gruppo PSE, sul processo di Öcalan e sul futuro del problema curdo in Turchia (B4-0465/99);

— Swoboda, Barros Moura e Titley, a nome del gruppo PSE, sulla ratifica dello statuto del Tribunale Penale Internazionale (B4-0466/99);

— Maes e Dupuis, a nome del gruppo ARE, sulla situazione a Timor orientale (B4-0467/99);

— Pradier e Hory, a nome del gruppo ARE, sulla sorte dei prigionieri politici a Gibuti (B4-0468/99);

— Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE, sulla ratifica dello statuto del Tribunale Penale Internazionale (B4-0469/99);

— Pasty, Rosado Fernandes, Girão Pereira, Cardona e Janssen van Raay, a nome del gruppo UPE, su Timor orientale (B4-0470/99);

— Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE, sulla questione della pena di morte e sull'istituzione di una moratoria universale delle esecuzioni capitali (B4-0473/99);

— Miranda, Ribeiro, Novo, Sierra González, Ainardi, Svensson, Seppänen e Ephremidis, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione a Timor orientale (B4-0474/99);

— Manisco, Pailler, Alavanos, Sjöstedt, Papayannakis, Ilivitzky e Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla moratoria sulla pena di morte (B4-0475/99);

— Sierra González, Papayannakis, Eriksson, Seppänen e Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Tribunale Penale Internazionale Permanente (B4-0476/99);

— Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti dell'uomo a Gibuti e sulle condizioni di detenzione dei prigionieri politici (B4-0477/99);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione a Timor orientale (B4-0478/99);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sul processo di pace in Medio Oriente (B4-0479/99);

— Cars, a nome del gruppo ELDR, sulla pena di morte e sull'istituzione di una moratoria universale sulle esecuzioni capitali (B4-0480/99);

— Bertens, a nome del gruppo ELDR, sul processo di Öcalan e sul futuro della questione curda in Turchia (B4-0481/99);

— Fassa, a nome del gruppo ELDR, sulla sorte dei prigionieri politici a Gibuti (B4-0482/99);

Martedì 4 maggio 1999

- Cars, a nome del gruppo ELDR, sulla ratifica dello statuto del Tribunale Penale Internazionale (B4-0483/99);
- Frischenschlager e Eisma, a nome del gruppo ELDR, sull'impianto nucleare ceco di Temelin (B4-0484/99);
- Pasty, a nome del gruppo UPE, sul processo di pace in Medio Oriente (B4-0486/99);
- Pasty, Andrews e Girão Pereira, a nome del gruppo UPE, sul colpo di Stato alle Comore (B4-0487/99);
- Wurtz, Vinci, Alavanos, Miranda, Carnero González, Sierra González, Seppänen e Sjöstedt, a nome del gruppo GUE/NGL, sul processo di pace in Medio Oriente e sulla chiusura della «Orient House» (B4-0488/99);
- Manisco e Maset Campos, a nome del gruppo GUE/NGL, sull'impianto nucleare ceco di Temelin (B4-0489/99);
- Vinci, Maset Campos, Ripa di Meana, Ephremidis, Alavanos, Eriksson e Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL, sul processo di Öcalan e sulla questione curda (B4-0490/99);
- Pasty e Van Bladel, a nome del gruppo UPE, sui diritti umani in Malesia (B4-0491/99);
- Pasty e Van Bladel, a nome del gruppo UPE, sulla ratifica del trattato che istituisce un Tribunale Penale Internazionale (B4-0492/99);
- Pasty e Van Bladel, a nome del gruppo UPE, sul processo di Öcalan e sul futuro del problema curdo in Turchia (B4-0493/99);
- Cunha, Jarzembowski, Costa Neves, Coelho, Porto e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, su Timor Orientale (B4-0494/99);
- von Habsburg, Oostlander, Dimitrakopoulos e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, sul processo di pace in Medio Oriente (B4-0495/99);
- Lenz, Soulier e Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, su una moratoria universale sulla pena di morte e sull'abolizione della pena di morte (B4-0496/99);
- Lehideux, a nome del gruppo PPE, sui diritti dell'uomo a Gibuti (B4-0497/99);
- Oostlander, Habsburg-Lothringen e Cushnahan, a nome del gruppo PPE, sul Tribunale Penale Internazionale (B4-0498/99);
- Chichester, Estevan Bolea, Roving, Carlsson, W.G. van Velzen, Quisthoudt-Rowohl e Mombaur, a nome del gruppo PPE, sull'impianto nucleare di Temelin nella Repubblica ceca (B4-0499/99);
- Weber e Hudghton, a nome del gruppo ARE, sulla centrale nucleare di Temelin (B4-0500/99);
- Aglietta, Schroedter, Ullmann e Müller, a nome del gruppo V, sulla ratifica dello statuto del Tribunale Penale Internazionale (B4-0501/99);

- Aglietta e Orlando, a nome del gruppo V, sulla questione della pena di morte e sull'istituzione di una moratoria universale sulle esecuzioni capitali (B4-0502/99);
- Gahrton, Aelvoet, Cohn-Bendit e Tamino, a nome del gruppo V, sul processo di pace in Medio Oriente dopo il 4 maggio 1999 (B4-0503/99);
- Telkämper e Aelvoet, a nome del gruppo V, su Gibuti (B4-0504/99);
- Voggenhuber, Bloch von Blottnitz, Breyer e Ahern, a nome del gruppo V, su Temelin (B4-0505/99);
- Telkämper e McKenna, a nome del gruppo V, sulla Malesia (B4-0506/99);
- Corrie, a nome del gruppo PPE, sul colpo di Stato alle Comore (B4-0507/99);
- Hory, a nome del gruppo ARE, sul colpo di Stato alle Comore (B4-0508/99);
- Aelvoet, Tamino e Ceyhun, a nome del gruppo V, sulla richiesta, da parte del procuratore, della pena di morte per Öcalan e sulla questione curda (B4-0509/99);
- Hautala, Telkämper e McKenna, a nome del gruppo V, sulla situazione a Timor Orientale (B4-0510/99)

La Presidenza ricorda che le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza si svolgeranno giovedì 6 maggio 1999, dalle 15.00 alle 18.00.

6. Dichiarazione del Presidente designato della Commissione (discussione)

Il Presidente designato della Commissione, Romano Prodi, fa una dichiarazione conformemente all'articolo 32, paragrafo 1 del regolamento.

Intervengono il Presidente in carica del Consiglio, Günter Verheugen, gli onn. Green, a nome del gruppo PSE, Martens, a nome del gruppo PPE, Cox, a nome del gruppo ELDR, Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, Pasty, a nome del gruppo UPE, Aelvoet, a nome del gruppo V, Lalumière, a nome del gruppo ARE, e Bonde, a nome del gruppo I-EDN.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Muscardini, non iscritta, Colajanni, Castagnetti, Ripa di Meana, Gallagher, Hautala, Hänsch, Brok, Tamino, Raschhofer, Medina Ortega, Duhamel, McNally, Fayot, Tsatsos, Sindal, Löow, Swoboda, Desama, Marinho e Myller, il Presidente Prodi e l'on. Sindal, il quale rivolge una domanda al Presidente Prodi, alla quale quest'ultimo risponde.

La Presidenza comunica di aver ricevuto, a seguito della dichiarazione del Presidente Prodi e conformemente all'articolo 32 del regolamento, una proposta di risoluzione della Conferenza dei presidenti sulla nomina del Presidente della Commissione (B4-0453/99).

Martedì 4 maggio 1999

(Le proposte di risoluzione B4-0446, 0447, 0448, 0449, 0450 e 0451/99 sono state ritirate).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 6.*

PRESIDENZA DELL'ON.
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

La Presidenza attira l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che le nuove disposizioni del regolamento, approvate nella seduta dell'11 marzo 1999, sono attualmente in vigore.

TURNO DI VOTAZIONI

PER I RISULTATI DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE, VEDI ALLEGATO AL PROCESSO VERBALE

La Presidenza comunica che in assenza di opposizione scritta da parte di un decimo dei deputati che compongono il Parlamento e provenienti da almeno tre gruppi politici, le risoluzioni contenute nelle sei relazioni sono considerate approvate, conformemente all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (punti da 7 a 12).

7. Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione (articolo 52 del regolamento)

Relazione Matikainen-Kallström, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla comunicazione della Commissione «Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione» (COM(98)0589 — C4-0067/99) (A4-0209/99) (*parte II, punto 1*).

8. Negoziati commerciali multilaterali (articolo 52 del regolamento)

Relazione Smith, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulle relazioni commerciali multilaterali: l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo partner dell'UE (A4-0221/99) (*parte II, punto 2*).

9. Fondi strutturali (articolo 52 del regolamento)

Relazione Peijs, a nome della commissione per la politica regionale, sulla nona relazione annuale dei Fondi strutturali 1997 (COM(98)0562 — C4-0031/99) (A4-0235/99) (*parte II, punto 3*).

10. Programmi strutturali/obiettivi 1 e 6 (1994-1999) (articolo 52 del regolamento)

Relazione Baggioni, a nome della commissione per la politica regionale, sulla relazione della Commissione relativa alla revisione intermedia dei programmi strutturali Obiettivi 1 e 6 (1994-1999) (COM(98)0782 — C4-0032/99) (A4-0217/99) (*parte II, punto 4*).

11. Sviluppo urbano sostenibile (articolo 52 del regolamento)

Relazione Orlando, a nome della commissione per la politica regionale, sulla comunicazione della Commissione sul quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea (COM(98)0605 — C4-0059/99) (A4-0247/99) (*parte II, punto 5*).

12. Coesione e trasporti (articolo 52 del regolamento)

Relazione Crampton, a nome della commissione per la politica regionale, sulla comunicazione della Commissione «Coesione e trasporti» (COM(98)0806 — C4-0058/99) (A4-0236/99) (*parte II, punto 6*).

13. Elenco delle proposte legislative in sospenso al Consiglio (votazione)

Relazione Palacio Vallelersundi — A4-0255/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 7*).

14. Piantagioni di alberi da frutto * (procedura senza relazione) (votazione)

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/625/CEE concernente le indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(99)0078 — C4-0181/99 — 99/0051(CNS))
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

deferimento
merito: AGRI
parere: ECON

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(99)0078 — C4-0181/99 — 99/0051(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 8*).

15. Residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale * (procedura senza relazione) (votazione)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(99)0130 — C4-0167/99 — 99/0072(CNS))
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

deferimento
merito: ENVI
parere: AGRI

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0130 — C4-0167/99 — 99/0072(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 9*).

Martedì 4 maggio 1999

16. Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee *I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per i bilanci sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(98)0172 — C4-0283/98 — 98/0101(COD) — ex 98/0101(SYN)) (A4-0260/99) (relatore: on. Kellett-Bowman).

Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 10*).

17. Tutela dei lavoratori contro i rischi di atmosfere esplosive *I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (COM(95)0310 — C4-0508/95 — 95/0235(COD) — ex 95/0235 (SYN) (A4-0258/99) (relatore: on. Pronk).

Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 11*).

18. FSE *I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(98)0131 — C4-0287/98 — 98/0115(COD) — ex 98/0115(SYN) (A4-0257/99) (relatrice: on. Jöns).

Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 12*).

19. FESR *I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per la politica regionale sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131 — C4-0286/98 — 98/0114(COD) — ex 98/0114(SYN) (A4-0256/99) (relatore: on. Varela Suanzes-Carpegna).

Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 13*).

20. Tassazione di autoveicoli pesanti *I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per i trasporti e il turismo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(96)0331 — C4-0027/97 — 96/0182(COD) — ex 96/0182(SYN)) (A4-0259/99) (relatore: on. Jarzembowski).

Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 14*).

21. Libera circolazione dei lavoratori *I** (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali:

- I. sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0575/98 — 98/0229(COD)),
- II. sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0576/98 — 98/0230(COD)) e
- III. sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) 1612/68 e (CEE) 1408/71 (COM(98)0394 — C4-0577/98 — 98/0231(COD)) (A4-0252/99) (relatrice: on. Hermange).
(Richiesta la maggioranza semplice)

- I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0394 — C4-0575/98 — 98/0229(COD):

Emendamenti approvati: 1 e 4 in blocco; 2 con VE (300 favorevoli, 170 contrari, 3 astenuti); 3; 5 con VE (305 favorevoli, 171 contrari, 0 astenuti); 7; 9

Martedì 4 maggio 1999

Emendamenti respinti: 6 con VE (228 favorevoli, 248 contrari, 1 astenuto); 25, 26 e 33 in blocco con VE (163 favorevoli, 319 contrari, 2 astenuti); 31; 36; 34; 35

Emendamento non posto in votazione (art. 125, par. 1, e): em. 8

Votazioni distinte: em. 2 (PPE), 3 (PPE, UPE), 5 (PPE), 6 (UPE, PSE), 31, 9 (PSE)

Con VE (322 favorevoli, 169 contrari, 8 astenuti), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 15*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 15*).

II. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(98)0394 — C4-0576/98 — 98/0230(COD):

Emendamenti approvati: 10 e 13 in blocco; 12

Emendamenti respinti: 24, 28 e 27 in blocco; 29; 30 e 32 in blocco

Emendamento non posto in votazione: (art. 125, par. 1, e): em. 11

Votazione distinta: em. 12 (PPE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 15*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 15*).

III. PROPOSTA DI DECISIONE COM(98)0394 — C4-0577/98 — 98/0231(COD):

Emendamenti approvati: 14- 16, 18, 19, 22 e 23 in blocco; 17, 20

Emendamento annullato: 21 (ripreso nel testo dell'em. 20)

Votazioni distinte: em. 17, 20 (PPE), 31 (PSE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 15*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 15*).

22. Partecipazione della Slovenia al programma comunitario nel settore delle PMI * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia al programma comunitario per le piccole e medie imprese (COM(99)0072 — C4-0162/99 — 99/0054(CNS)) (A4-0203/99) (relatrice: on. Carlsson).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(99)0072 — C4-0162/99 — 99/0054(CNS):

Emendamenti approvati: 1-4 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 16*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 16*).

23. Elenco dei comportamenti che violano le norme della PCP * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per la pesca sulla proposta di regolamento del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (COM(99)0070 — C4-0139/99 — 99/0050(CNS)) (A4-0192/99) (relatore: on. Teverson).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0070 — C4-0139/99 — 99/0050(CNS):

Emendamenti approvati: 1-3 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17*).

24. Commissione interamericana per il tonno tropicale * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per la pesca sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla Convenzione che istituisce la Commissione interamericana per il tonno tropicale (COM(99)0092 — C4-0168/99 — 99/0058(CNS)) (A4-0193/99) (relatrice: on. Fraga Estévez).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI DECISIONE:

Il Parlamento approva la proposta di decisione (*parte II, punto 18*).

Martedì 4 maggio 1999

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 18*).

25. Processo ASEM (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità per il processo ASEM» (SEC(97)1239 — C4-0667/97) (A4-0197/99) (relatore: on. Tatarella).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento adotta la risoluzione (*parte II, punto 19*).

26. Libro verde sulla politica in materia di radiofrequenze * (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sul Libro verde sulla politica in materia di radiofrequenze nel contesto delle politiche comunitarie delle telecomunicazioni, della radiodiffusione, dei trasporti e della ricerca e dello sviluppo (COM(98)0596 — C4-0066/99) (A4-0202/99) (relatore: on. Camisón Asensio).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento adotta la risoluzione (*parte II, punto 20*).

27. Libro bianco sul commercio (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sul Libro bianco della Commissione sul commercio (COM(99)0006 — C4-0060/99) (A4-0241/99) (relatore: on. Garosci).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamento approvato: 3

Emendamenti respinti: 1; 2 con VE (230 favorevoli, 238 contrari, 32 astenuti)

Il cons. U è stato respinto con VE (188 favorevoli, 288 contrari, 25 astenuti) e il par. 2 è stato ugualmente respinto.

Votazioni distinte: em. 1, cons. U, par. 2 (PSE)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 21*).

28. Prodotti farmaceutici (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale sulla comunicazione della Commissione concernente il mercato unico dei prodotti farmaceutici (COM(98)0588 — C4-0127/99) (A4-0205/99) (relatrice: on. Read).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti respinti: 1-3 in blocco con VE (236 favorevoli, 245 contrari, 21 astenuti)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 22*).

29. Impianti off-shore in disuso per l'estrazione di petrolio e di gas (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente la rimozione e l'eliminazione degli impianti off-shore in disuso per l'estrazione di petrolio e di gas (COM(98)0049 — C4-0367/98) (A4-0200/99) (relatrice: on. Grossetête).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 23*).

30. Politica dei consumatori (1999-2001) (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla comunicazione della Commissione concernente il piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001 (COM(98)0696 — C4-0035/99) (A4-0208/99) (relatore: on. Whitehead).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamento approvato: 1

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 24*).

31. Pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per i diritti della donna sulla relazione intermedia della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (COM(98)0770 — C4-0033/99) (A4-0194/99) (relatrice: on. Gröner).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 25*).

Martedì 4 maggio 1999

32. Zuccheri e altri prodotti destinati all'alimentazione umana * (votazione finale)

Relazione Lannoye — A4-0401/97
(Richiesta la maggioranza semplice)

La votazione su questa relazione si è svolta il 14 gennaio 1998 (em. da 1 a 73) e la questione è stata rinviata per riesame alla commissione competente sulla base dell'art. 60, par. 2, del regolamento (GU C 34 del 2.2.1998, pag. 58).

I. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0402/96 — 96/0113(CNS) (*zuccheri*):

Emendamento approvato: 74 di compromesso

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 26*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 26*).

II. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0403/96 — 96/0114(CNS) (*miele*):

Emendamenti approvati: 75 e 76 di compromesso in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 26*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 26*).

III. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0404/96 — 96/0115(CNS) (*succhi di frutta*):

Emendamenti approvati: 77-79 di compromesso in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 26*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 26*).

IV. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0405/96 — 96/0116(CNS) (*latte conservato*):

Emendamenti approvati: 80-82 di compromesso in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 26*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 26*).

V. PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(95)0722 — C4-0406/96 — 96/0118(CNS) (*marmellate e crema di marroni*):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 26*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 26*).

33. Quadro di azione per i servizi finanziari (votazione)

Relazione Fayot — A4-0175/99

(La votazione era stata aggiornata il 15 aprile 1999)
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1-11 in blocco con VE (248 favorevoli, 245 contrari, 4 astenuti)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 27*).

34. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Féret (votazione)

Relazione Wijzenbeek — A4-0210/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 28*).

35. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz (votazione)

Relazione Palacio Vallelersundi — A4-0262/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 29*).

36. Modifica del regolamento: Allegato V (votazione)

Relazione Fayot — A4-0216/99
(Richiesta la maggioranza qualificata)

TESTO DEL REGOLAMENTO

Emendamenti approvati: 1, 2, 5 e 6 in blocco; 4 (prima parte)

Emendamenti respinti: 3 (par. 1) con VE (272 favorevoli, 211 contrari, 8 astenuti), 3 (par. 2) con VE (269 favorevoli, 211 contrari, 27 astenuti), 7, 8, 4 (seconda parte) con VE (294 favorevoli, 207 contrari, 10 astenuti)

Votazioni per parti separate:

em. 4 (PSE):

prima parte: testo senza i termini «entro tre mesi» (nel par. 4)
seconda parte: tali termini

Martedì 4 maggio 1999

PROGETTO DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 30*).

La Presidenza comunica che le nuove disposizioni entrano in vigore con effetto immediato.

Interviene l'on. Herman sulla procedura di votazione.

37. Riduzione dell'IVA sui servizi a forte intensità di lavoro * (votazione)

Relazione Thyssen — A4-0207/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(99)0062 — C4-0169/99 — 99/0056(CNS):

Emendamenti approvati: 1-3 e 5-7 in blocco; 4 con votazione per AN (I-EDN); 8 e 9 in blocco con VE (270 favorevoli, 225 contrari, 10 astenuti)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 31*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 31*).

38. Indirizzi di massima per le politiche economiche — Patto europeo per l'occupazione (votazione)

Relazione Fourçans — A4-0222/99 e Menrad — A4-0239/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

a) A4-0222/99

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti respinti: 6; 1 e 2 in blocco; 8; 3; 7; 4; 9; 5

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 32 a*).

b) A4-0239/99

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 e 5; 2 e 6; 3 e 4 in blocco

Emendamenti respinti: 8 e 9 in blocco con VE (233 favorevoli, 258 contrari, 11 astenuti); 10, 12 e 11 in blocco con VE (192 favorevoli, 305 contrari, 13 astenuti)

Emendamento annullato: 7

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 32 b*).

39. Discarichi (votazione)

Relazioni Elles — A4-0196/99, Brinkhorst — A4-0201/99, Fabra Vallés — A4-0199/99, Wynn — A4-0198/99, Blak — A4-0132/99 e Kellett-Bowman — A4-0163/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

a) A4-0196/99

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamento approvato: 1 con VE (295 favorevoli, 220 contrari, 1 astenuto)

Emendamenti respinti: 4 con votazione per AN (PPE); 2 con votazione per AN (V); 3 con votazione per AN (V)

Con VE sono stati approvati: par. 1 (prima parte) (355 favorevoli, 161 contrari, 3 astenuti), (seconda parte) (290 favorevoli, 224 contrari, 4 astenuti), (terza parte) (303 favorevoli, 210 contrari, 1 astenuto) e par. 4 (seconda parte) (314 favorevoli, 197 contrari, 1 astenuto)

Interventi:

— il relatore sull'em. 4

— l'on. Fabre-Aubrespy ha contestato la ricevibilità dell'em. 4 (la Presidenza gli ha risposto che la questione sarebbe stata verificata ma che in ogni caso l'emendamento era stato respinto).

Votazioni per parti separate:

par. 1 (PSE):

prima parte: testo senza i termini «definitiva» e «figuranti in allegato»

seconda parte: il termine «definitiva»

terza parte: i termini «figuranti in allegato»

par. 4 (PSE):

prima parte: testo senza i termini «corredata del suo allegato»

seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 33 a*).

b) A4-0201/99

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti respinti: 1; 2 con votazione per AN (V); 3 con votazione per AN (V); 4-6 in blocco; 7 con votazione per AN (V)

Emendamenti ritirati: 8, 9

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 33 b*).

c) A4-0199/99

I. PROPOSTA DI DECISIONE (Parlamento europeo e Mediatore)

Emendamento approvato: 1, modificato oralmente con votazione per AN (PPE)

Emendamenti respinti: 2 con votazione per AN (V); 3 con votazione per AN (V); 4-6 in blocco; 7 con votazione per AN (V); 8; 9 con votazione per AN (V)

Martedì 4 maggio 1999

Interventi:

— l'on. Fabra Vallés, relatore, ha presentato un emendamento orale all'em. 1 volto a formulare l'inizio della seconda frase nel modo seguente: «chiede alla Commissione e al Consiglio di svolgere pienamente il loro ruolo affinché la procedura...».

La Presidenza ha constatato che non vi era opposizione alla presa in considerazione di tale emendamento orale.

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 33 c*)).

II. PROPOSTA DI DECISIONE (*Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato delle regioni*)

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 33 c*)).

III. PROPOSTA DI RISOLUZIONE (*Comitato economico e sociale*)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 33 c*)).

d) A4-0198/99

I. PROPOSTA DI DECISIONE (*Sesto FES*)

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 33 d*)).

II. PROPOSTA DI DECISIONE (*Settimo FES*)

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 33 d*)).

III. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 33 d*)).

e) A4-0132/99

I. PROPOSTA DI DECISIONE

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 33 e*)).

II. PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 33 e*)).

f) A4-0163/99

I. PROPOSTA DI DECISIONE (*Fondazione di Dublino*)

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 33 f*)).

II. PROPOSTA DI DECISIONE (*Cedefop — Salonico*)

Il Parlamento approva la decisione (*parte II, punto 33 f*)).

*
* *

Dichiarazioni di voto:

Residui di medicinali veterinari (procedura senza relazione)

— *scritte:* Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen

Relazione Hermange — A4-0252/99

— *scritta:* Buffetaut, a nome del gruppo I-EDN

Relazione Teverson — A4-0192/99

— *scritta:* Souchet, a nome del gruppo I-EDN

Relazione Tatarella — A4-0197/99

— *scritta:* Palm

Relazione Read — A4-0205/99

— *scritta:* Heinisch

Relazione Whitehead — A4-0208/99

— *scritta:* Souchet, a nome del gruppo I-EDN

Relazione Gröner — A4-0194/99

— *scritta:* Seillier, a nome del gruppo I-EDN

Relazione Lannoye — A4-0401/97

— *orale:* Lulling

scritte: Cars; Thors, Rynänen, Andersson, Hulthén, Lööv, Palm, Sandberg-Fries, Theorin, Wibe

Relazione Wijzenbeek — A4-0210/99

— *scritta:* Féret

Relazione Fayot — A4-0216/99

— *orale:* Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN

Relazione Thyssen — A4-0207/99

— *scritte:* M Souchet, a nome del gruppo I-EDN; Lukas

Relazione Fourçans — A4-0222/99

— *orale:* Berthu, a nome del gruppo I-EDN

— *scritte:* Souchet; Caudron; Svensson, Eriksson, Sjöstedt; David W. Martin; Mendes Bota

Relazione Menrad — A4-0239/99

— *orale:* Wolf, a nome del gruppo V

— *scritte:* Crowley; Theonas; David W. Martin; Kirsten Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Skinner; Andersson, Hulthén, Sandberg-Fries, Theorin

Relazione Elles — A4-0196/99

— *orali:* M Dell'Alba, a nome del gruppo ARE; Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN

— *scritte:* M Deprez; Lukas

Relazione Brinkhorst — A4-0201/99

— *orale:* Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN

— *scritta:* Deprez

Relazione Fabra Vallés — A4-0199/99

— *orale:* Fabre-Aubrespy, a nome del gruppo I-EDN

— *scritte:* M Deprez; Lukas

Relazione Kellett-Bowmann — A4-0163/99

— *scritta:* Deprez

*
* *

Martedì 4 maggio 1999

Correzioni/rettifiche di voto

Relazione Thyssen — A4-0207/99

— em. 4

Ha voluto votare a favore: Parodi

Hanno voluto votare contro: Provan, McKenna

Relazione Elles — A4-0196/99

— em. 4

Hanno voluto votare contro: Souchet, Seillier

*FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI***40. Ordine del giorno**

La Presidenza comunica che la commissione giuridica ha deciso, nella riunione di ieri, di applicare la procedura senza relazione alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, EURATOM, CECA) 259/68 che fissa lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (COM(99)0102 — C4-0159/99 — 0065/99(CNS)).

La proposta di regolamento sarà pertanto posta in votazione venerdì, secondo la procedura senza relazione, e il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a mercoledì, alle 12.00.

(La seduta è sospesa alle 13.30 e ripresa alle 15.05)

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD COLLINS

*Vicepresidente***41. Situazione in Kosovo (dichiarazioni seguite da discussione)**

Il Presidente in carica del Consiglio, Joschka Fischer, e il commissario Van den Broek fanno dichiarazioni sulla situazione in Kosovo.

Intervengono gli onn. Morris (la Presidenza gli revoca la facoltà di parola ritenendo non pertinente il suo intervento), Swoboda, a nome del gruppo PSE, Trakatellis (la Presidenza gli revoca la facoltà di parola per lo stesso motivo), Pack, a nome del gruppo PPE, Cars, a nome del gruppo ELDR, Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL, Van Bladel, a nome del gruppo UPE, Cohn-Bendit, a nome del gruppo V, Dupuis, a nome del gruppo ARE, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Gollnisch, non iscritto, Titley, Oostlander, Theonas, Gahrton, Schifone, Wiersma, Graziani, Novo, Imbeni, von Habsburg, Papayannakis, Theorin e Lenz.

PRESIDENZA DELL'ON. LUIS MARINHO

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Rocard, Gröner e d'Ancona, il commissario signora Bonino e il Presidente in carica del Consiglio Joschka Fischer.

La Presidenza comunica che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Pack, Oostlander e von Habsburg, a nome del gruppo PPE, sul Kosovo (B4-0443/99);

— Swoboda, Wiersma, Titley, Imbeni e Barón Crespo, a nome del gruppo PSE, sulla situazione nel Kosovo (B4-0444/99);

— Pasty, a nome del gruppo UPE, sulla situazione nel Kosovo (B4-0445/99);

— Cars, a nome del gruppo ELDR, sulla situazione in Kosovo e la Repubblica federale di Jugoslavia (B4-0454/99);

— Puerta, Wurtz, Vinci, Ripa di Meana, Mareset Campos, Papayannakis, Castellina, Manisco, Ilivitzky e Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL, sulla situazione nel Kosovo (B4-0471/99);

— Aelvoet, Cohn-Bendit e Gahrton, a nome del gruppo V, sulla situazione in Kosovo e in Europa sud-orientale (B4-0472/99);

— Dupuis e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, sulla situazione nel Kosovo (B4-0485/99).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 28.*

42. Ruolo dell'Unione nel mondo — Strategia comune nei confronti della Russia (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due relazioni presentate a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e una dichiarazione del Consiglio.

L'on. Spencer illustra le sue relazioni:

— sul ruolo dell'Unione nel mondo: attuazione della politica estera e di sicurezza comune nel 1998 (A4-0242/99)

— sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla strategia comune nei confronti della Federazione russa (A4-0219/99)

Conformemente all'articolo 90 ter, paragrafo 1, del regolamento, il Presidente in carica del Consiglio Joschka Fischer fa una dichiarazione sulla nomina dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune.

Intervengono gli onn. Titley, a nome del gruppo PSE, Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE, Bertens, a nome del gruppo ELDR, Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL, Schroedter, a nome del gruppo V, e Dupuis, a nome del gruppo ARE.

Martedì 4 maggio 1999

PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Swoboda, Lambrias, Väyrynen, Posada González, Krehl, Lehne, von Habsburg, Truscott, Sindal, Paasilinna e Barón Crespo, il commissario Van den Broek, gli onn. Spencer, relatore, e Truscott.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 18.*

43. Statuto dei deputati europei (discussione)

L'on. Rothley illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo (A4-0267/99).

Intervengono gli onn. Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Palacio Vallelersundi, a nome del gruppo PPE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL, Lagendijk, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Bonde, a nome del gruppo I-EDN, Vanhecke, non iscritto, Barzanti, Lehne, Haarder, Ribeiro, Van Dam, Gebhardt, Wijsenbeek, De Coene e Myller e il commissario Oreja.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 7.*

(La seduta è sospesa alle 19.00 e ripresa alle 20.00)

PRESIDENZA DELLA ON. MAGDALENE HOFF

Vicepresidente

44. Comunicazione della Presidenza

La Presidenza comunica che per quanto riguarda le votazioni di questa mattina con le quali il Parlamento europeo ha confermato i propri pareri sulle proposte della Commissione oggetto di un cambiamento di procedura in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio ha fatto sapere che conferma le seguenti posizioni comuni da esso approvate in seguito a tali proposte:

- Agenda 2000: Fondo sociale europeo (FSE) (98/0115(SYN));
- Agenda 2000: reti transeuropee, norme per la concessione di un contributo finanziario (modifica del regolamento (CE) 2236/95) (98/0101(SYN));
- Agenda 2000: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (98/0114(SYN));
- Protezione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori — Rischio di atmosfere esplosive (95/0235(SYN));
- Tassazione dei veicoli pesanti per l'uso di talune infrastrutture (96/0182(SYN)).

45. Bilancio 2000: stato di previsione del Parlamento e del Mediatore (discussione)

La on. Müller illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per i bilanci, sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento nonché sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio finanziario 2000 (A4-0227/99).

Intervengono gli onn. Wynn, a nome del gruppo PSE, Fabra Vallés, a nome del gruppo PPE, Virrankoski, a nome del gruppo ELDR, Samland, presidente della commissione per i bilanci, e Laurila.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 19.*

46. Presentazione da parte della Commissione del progetto preliminare di bilancio generale — Esercizio 2000

Il commissario Liikanen presenta il progetto preliminare di bilancio generale — Esercizio 2000.

Intervengono gli onn. Bourlanges, a nome del gruppo PPE, e Samland, presidente della commissione per i bilanci

La Presidenza dichiara chiuso il punto.

47. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II (discussione)

Dopo aver comunicato che avrebbe chiesto il ritiro dall'ordine del giorno della sua raccomandazione, perché a suo avviso la procedura seguita non era quella giusta, l'on. Jarzembowski illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lui presentata, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (13651/3/98 — C4-0037/99 — 96/0182(COD) — ex 96/0182(SYN)) (A4-0245/99).

Intervengono gli onn. Swoboda, a nome del gruppo PSE, e Sindal, il commissario Kinnock e l'on. Jarzembowski, relatore.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 13.*

48. Vendita a distanza di servizi finanziari ***I (discussione)

La on. Oomen-Ruijten illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (COM(98)0468 — C4-0647/98 — 98/0245(COD)) (A4-0190/99).

Martedì 4 maggio 1999

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Berger, relatrice per parere della commissione giuridica, Kestelijn-Sierens, relatrice per parere della commissione economica, Whitehead, a nome del gruppo PSE, Carlsson, a nome del gruppo PPE, Hyland, a nome del gruppo UPE, Blokland, a nome del gruppo I-EDN, Bru Purón e Palacio Vallelersundi e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 14.*

49. Vendita e garanzie dei beni di consumo ***III (discussione)

La on. Kuhn illustra la relazione da lei presentata, a nome della delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione, sul progetto comune adottato dal Comitato di conciliazione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (3604/99 — C4-0171/99 — 96/0161(COD)) (A4-0224/99).

Intervengono gli onn. Whitehead, a nome del gruppo PSE, e Fitzsimons, a nome del gruppo UPE, e il commissario signora Bonino.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 11.*

50. Protezione civile * (discussione)

La on. González Álvarez illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (COM(98)0768 — C4-0072/99 — 98/0354(CNS)) (A4-0124/99).

Interviene il commissario signora Bjerregaard.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 16.*

51. Emissioni inquinanti dei trattori agricoli ***I (discussione)

L'on. Fitzsimons illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (COM(98)0472 — C4-0512/98 — 98/0247(COD)) (A4-0128/99).

Intervengono la on. Schleicher, a nome del gruppo PPE, e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 15.*

52. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ***III (discussione)

La on. Sandbæk illustra la relazione da lei presentata, a nome della delegazione del Parlamento al comitato di conciliazione, sul progetto comune adottato dal Comitato di conciliazione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (3607/99 — C4-0154/99 — 94/0076(COD)) (A4-0225/99).

Intervengono gli onn. Liese, a nome del gruppo PPE, e Breyer, a nome del gruppo V, e il commissario Bangemann.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 12.*

53. Nuova procedura di codecisione (discussione)

L'on. Corbett, in sostituzione del relatore, illustra la relazione presentata dall'on. Manzella, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione (art. 251 del TCE) (C4-0152/99) (A4-0206/99).

Intervengono l'on. Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, e il commissario Oreja.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 5 maggio 1999, parte I, punto 20.*

54. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 5 maggio 1999, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 12.00, dalle 15.00 alle 17.30 e dalle 21.00 alle 24.00

- fine della IV legislatura (dichiarazione del Presidente)
- discussione congiunta delle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul Consiglio europeo di Colonia e di due interrogazioni orali sulla riforma istituzionale
- discussione congiunta sull'Agenda 2000 */***II/***

Martedì 4 maggio 1999

- relazione Aglietta sulle competenze di esecuzione della Commissione * *alle 12.00*
 - relazione Jöns sul lavoro a tempo determinato *— turno di votazioni*
 - raccomandazione per la seconda lettura Pronk sulla protezione dei lavoratori ***II *dalle 17.30 alle 19.00*
 - raccomandazione Miranda de Lage sull'accordo di partenariato CE/Messico *— ora delle interrogazioni al Consiglio*
(La seduta è tolta alle 22.45)
-

Julian PRIESTLEY
Segretario generale

José María GIL-ROBLES
Presidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione (articolo 52 del regolamento)

A4-0209/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Una dimensione settentrionale per le politiche dell'Unione» (COM(98)0589 – C4-0067/99)*Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione COM(98)0589 – C4-0067/99,
 - visto la propria risoluzione del 12 giugno 1997 concernente la comunicazione della Commissione sull'iniziativa nella regione baltica (SEC(96)0608 – C4-0362/96) ⁽¹⁾,
 - vista la propria risoluzione del 2 aprile 1998 sulla comunicazione della Commissione su «Le relazioni future fra l'Unione europea e la Russia» e il piano d'azione su «L'Unione europea e la Russia: rapporti futuri» (COM(95)0223 – C4-0217/95 – 6440/96 – C4-0415/96) ⁽²⁾,
 - vista la propria risoluzione del 9 marzo 1999 su una nuova strategia per l'agricoltura delle regioni artiche ⁽³⁾,
 - viste le nuove disposizioni del trattato di Amsterdam in materia di coerenza dell'azione esterna dell'Unione,
 - viste le conclusioni della Presidenza dei Consigli europei di Lussemburgo (1997) e di Cardiff e Vienna (1998),
 - visto il parere del Comitato delle regioni in merito alla dimensione settentrionale dell'Unione europea e la cooperazione transfrontaliera con la Federazione russa e nella regione del mare di Barents ⁽⁴⁾,
 - avendo delegato il potere deliberante, a norma dell'articolo 52 del regolamento, alla commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per la politica regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0209/99),
- A. considerando che in alcune zone nordiche confinanti con l'Unione europea esistono settori dotati di un importante potenziale non sfruttato,
- B. considerando che la parte settentrionale dell'Europa presenta talune caratteristiche specifiche fra le quali, in parte, eccettuate le aree metropolitane e altre zone urbane e circostanti, una bassissima densità di popolazione,
- C. considerando che è necessario notare che la dimensione settentrionale comprende paesi e regioni che non appartengono all'Unione europea, quali l'Islanda e la Norvegia, membri del SEE, il Canada e gli Stati Uniti, membri del NAFTA, e anche la Russia, specie le sue regioni nord-occidentali, comprese la *Leningradskaja oblast* e la Siberia,
- D. considerando che l'Unione europea nel suo complesso deve affrontare al più presto taluni problemi urgenti presenti in Europa settentrionale,

⁽¹⁾ GU C 200 del 30.6.1997, pag. 166.⁽²⁾ GU C 138 del 4.5.1998, pag. 166.⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2.⁽⁴⁾ GU C 337 dell'11.11.1996, pag. 7.

Martedì 4 maggio 1999

- E. considerando che l'Unione europea già affronta buona parte di tali problemi tramite il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CSMB),
- F. considerando che per l'Unione europea è importante mettere a punto un approccio comune che riunisca le sue attività nei vari organismi regionali, in particolare nel CSMB, nel Consiglio euro-artico del Mare di Barents e nel Consiglio artico, nonché promuovere attivamente la cooperazione con quei paesi nordici — Norvegia, Islanda e Russia — che non hanno presentato domanda di adesione,
- G. considerando che la dimensione settentrionale costituisce una parte essenziale della politica dell'Unione europea nei confronti della Russia,
1. si compiace dell'iniziativa sulla dimensione settentrionale delle politiche dell'Unione, dal Mar Baltico all'Oceano Atlantico, al Mar Glaciale Artico e al Mare di Barents; reputa importante salvaguardare la pace e la stabilità in Europa, nonché incentivare la democrazia e il rispetto dei diritti umani; è convinto che la cooperazione transfrontaliera (CTF) favorisca lo sviluppo sostenibile e la coesione economica e sociale nell'Europa settentrionale riducendo le disparità economiche fra le regioni, e ritiene che al fine di rafforzare la democrazia sia essenziale sostenere lo sviluppo amministrativo e la partecipazione di organizzazioni nazionali ai progetti di cooperazione;
 2. sollecita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per un'efficiente armonizzazione degli strumenti e delle politiche esistenti, affinché siano raggiunti gli obiettivi a lungo termine della dimensione settentrionale; insiste affinché la Commissione partecipi alle attività del Consiglio artico;
 3. invita la Commissione ad adottare, nel quadro del Consiglio degli Stati del Mar Baltico, talune delle numerose proposte concrete sullo sviluppo del quadro legislativo formulate dai 16 leader industriali di 11 paesi riunitisi a Stoccolma nel gennaio 1998;
 4. ritiene sia necessario tener conto delle condizioni specifiche dei territori settentrionali nella formulazione delle politiche comunitarie in relazione alla riforma dei Fondi strutturali e alla preparazione dell'allargamento; si compiace del fatto che, nel corso del prossimo periodo di programmazione, l'iniziativa comunitaria Interreg sarà rafforzata; reputa importante il fatto che la cooperazione interregionale e transfrontaliera costituisca una priorità nei programmi; ritiene sia necessario incentivare nuove forme di cooperazione come, ad esempio l'Euregio;
 5. invita la Commissione ad aggiornare adeguatamente i relativi partenariati di adesione affinché tengano conto della dimensione settentrionale;
 6. reputa che, nel procedere verso l'allargamento dell'Unione europea, le questioni ambientali concernenti la regione del Mar Baltico assumeranno importanza sempre maggiore; ritiene importante porre maggiormente l'accento sulla dimensione ambientale nel quadro delle iniziative Interreg, PHARE e TACIS; ritiene che tali programmi possano essere utilizzati per rafforzare il programma per il Mar Baltico, inserito nel bilancio 1999;
 7. ritiene importante notare che nell'area geografica interessata dalla dimensione settentrionale vi sono numerose importanti minoranze autoctone, tra cui gli Inuit e i Sami, nonché molte entità autonome;
 8. invita la Commissione a promuovere, nell'ambito del Quinto programma quadro, studi di ricerca con attinenza alla dimensione settentrionale e concernenti l'ambiente e la salute, la silvicoltura e l'industria forestale sostenibili, i cambiamenti climatici e la biodiversità, la ricerca marina, l'utilizzo di metodi di rilevazione remota, le applicazioni telematiche per le aree scarsamente popolate, la sicurezza nucleare e una produzione energetica meno inquinante;
 9. ritiene che in un primo tempo sia possibile finanziare le azioni nel contesto della dimensione settentrionale mediante linee di bilancio esistenti;
 10. reputa che la dimensione settentrionale consentirà di utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti di aiuto comunitari; ritiene che la cooperazione interregionale e transfrontaliera debba essere coordinata in modo più efficiente e dotata di chiari orientamenti, nonché di un fondo comune nel cui ambito possano operare Interreg, PHARE, TACIS e la loro componente di cooperazione transfrontaliera (CTF); sottolinea la necessità di continuare l'armonizzazione delle iniziative Interreg, PHARE e TACIS nel quadro della cooperazione interregionale e transfrontaliera, e ritiene che tramite le suddette iniziative si dovrebbe sostenere lo sviluppo della cooperazione tra città vicine ma separate da un confine;

Martedì 4 maggio 1999

11. reputa che la gestione del programma TACIS debba essere sviluppata e semplificata e che le risorse debbano essere distribuite tenendo conto delle necessità specifiche dei territori; ritiene che alle regioni debbano essere trasferite competenze decisionali;
12. invita la Commissione a continuare il finanziamento del progetto per il trattamento e lo smaltimento delle scorie nucleari di livello medio e basso nella penisola di Kola;
13. invita la Commissione a continuare a fornire assistenza finanziaria e tecnica per lo smantellamento della centrale nucleare di Ignalina in Lituania e ad esaminare la possibilità di procedere allo smantellamento di quella di Sosnovyj Bor in Russia;
14. chiede la concessione di aiuti per lo sgombero delle installazioni militari abbandonate, quali la base per sottomarini nucleari di Paldiski, in Estonia, e il recupero delle aree in tal modo liberate;
15. invita la Commissione a elaborare, in tempo per il Vertice di Tampere dell'ottobre 1999, un piano esaustivo per combattere la criminalità organizzata in tale regione;
16. sottolinea la necessità che l'Europol svolga un ruolo attivo e, ove possibile, coinvolga il CSMB, per assicurare una cooperazione fra tutti paesi dell'Europa settentrionale nella lotta contro la criminalità organizzata;
17. chiede che venga sviluppata la cooperazione con le autorità russe e quelle degli altri Stati della regione del Mar Baltico sulle questioni che rientrano nell'ambito del terzo pilastro (in particolare il traffico di droga e il riciclaggio del denaro);
18. reputa fondamentale cominciare ad attuare le raccomandazioni della *task force* del CSMB sulla criminalità organizzata e il riciclaggio del denaro;
19. deplora l'azione giudiziaria in corso in Russia nei confronti di Alexander Nikitin per aver passato informazioni sui pericoli per l'ambiente, e confida che egli verrà al più presto pienamente prosciolto;
20. sottolinea l'importante ruolo che possono svolgere le ONG che operano per promuovere la stabilità nella regione;
21. ritiene importante che l'Unione europea sia in grado di far fronte al sempre maggiore fabbisogno energetico sostenendo un'estensione della Nordic electricity grid (rete elettrica nordica) ai paesi baltici e facendo pressione perché vengano attuate le raccomandazioni contenute negli studi di fattibilità per la Nordic Gas Grid (rete nordica del gas) e la North European Gas Pipeline (gasdotto nord-europeo), tenendo contemporaneamente in considerazione l'incertezza che grava sugli investimenti esteri nei progetti russi per gli oleodotti e i pericoli ecologici collegati alla ricerca di gas e petrolio in Siberia;
22. attribuisce una particolare importanza allo sviluppo, nella regione, delle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni, ovvero al miglioramento del trasporto di passeggeri e merci quale parte delle reti di trasporto transeuropee, allo sviluppo dei collegamenti ferroviari, delle strutture portuali e degli aeroporti, specie nelle zone di Murmansk e Archangel e del Baltico; ritiene che i grandi progetti di reti transeuropee debbano ricevere finanziamenti da istituti finanziari internazionali ed essere sottoposti alla pubblica opinione;
23. chiede in questo contesto, e tenendo conto dei numerosi ostacoli che tuttora si frappongono agli scambi commerciali tra l'UE e la Russia, che si intraprendano negoziati con la Russia per quanto riguarda i problemi, talora inspiegabili ed enormi, relativi ai dazi doganali e all'attraversamento delle frontiere;
24. invita la Commissione ad esercitare pressioni per l'attuazione delle raccomandazioni degli studi di fattibilità della *Nordic Gas Grid* e del gasdotto nordeuropeo;
25. reputa importante che finanziamenti a titolo di TACIS siano destinati alla Russia nordoccidentale e ai territori prossimi all'Unione europea; raccomanda che, nel quadro del programma TACIS, le questioni sociali e quelle sanitarie costituiscano una nuova priorità; ritiene necessario aumentare il finanziamento della componente di CTF del programma TACIS e utilizzare quest'ultimo per finanziare investimenti, compresi quelli nel settore delle telecomunicazioni, più di quanto non avvenga attualmente;

Martedì 4 maggio 1999

26. sottolinea che i finanziamenti destinati alle zone prioritarie della dimensione settentrionale dovrebbero comprendere anche investimenti da parte di privati, oltre a quelli delle istituzioni finanziarie internazionali (BIRS, BEI, BERS e Nordic Investment Bank) e che, per incrementare l'effetto moltiplicatore dell'assistenza tecnica dell'UE, sempre più fondi UE dovrebbero essere destinati a progetti collegati ad investimenti a lungo termine e a studi di fattibilità;
27. esorta la Commissione ad assicurare, quale obiettivo a breve termine, che gli aiuti umanitari raggiungano le popolazioni della Russia nordoccidentale e, a più lungo termine, ad aiutare la Russia nella riorganizzazione del suo sistema di assistenza sanitaria, ponendo l'accento sulla prevenzione della diffusione delle malattie trasmissibili;
28. sottolinea che la ricerca artica dovrebbe essere sostenuta anche tramite i pertinenti programmi dell'UE, in stretta collaborazione con le università e le istituzioni nord-americane interessate;
29. sottolinea che, conformemente a quanto deciso dal Consiglio europeo di Vienna, la dimensione settentrionale deve essere parte integrante della politica interna dell'Unione e di tutte le decisioni inerenti alla sua evoluzione interna;
30. sottolinea l'importanza della *task force* interservizi della Commissione affinché la dimensione settentrionale possa essere operativa al più presto, sotto la direzione di un unico Commissario, e dotata di un finanziamento adeguato che le consenta di far fronte al proprio ruolo di coordinamento e di gestione;
31. sottolinea che per aumentare la trasparenza e permettere un più stretto coordinamento è necessario stabilire un calendario degli eventi rilevanti per la dimensione settentrionale;
32. esorta la Commissione a sostenere le partnership, le reti e gli organismi di cooperazione esistenti, quali ad esempio il Consiglio degli Stati del Mar Baltico (CSMB) e il Consiglio euro-artico del Mare di Barents (BEAC), al fine di promuovere strategie comuni locali e regionali di sviluppo sostenibile; ritiene che gli attuali accordi bilaterali conclusi dagli Stati membri nelle regioni del Baltico e del Mare di Barents dovrebbero essere coordinati e che la stretta cooperazione tra gli organismi e le istituzioni nazionali, regionali e locali di tali regioni dovrebbe essere rafforzata;
33. esorta il Consiglio e la Commissione a prepararsi accuratamente per la conferenza sulla dimensione settentrionale in programma nel prossimo mese di novembre; ritiene importante che detta conferenza ponga le basi della successiva «Conferenza nordica», che avrà le caratteristiche di un vertice e alla quale parteciperanno tutti i paesi che rientrano nella dimensione settentrionale, inclusi il Canada e gli Stati Uniti;
34. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Russia, Norvegia, Islanda, Canada e Stati Uniti d'America.

2. Negoziati commerciali multilaterali (articolo 52 del regolamento)

A4-0221/99

Risoluzione sulle relazioni commerciali multilaterali: l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo partner dell'Unione europea

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,
- vista la delega del potere deliberante, a norma dell'articolo 52 del suo regolamento, alla commissione per le relazioni economiche esterne,
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0221/99),

Martedì 4 maggio 1999

- A. prendendo atto della dichiarazione ministeriale a livello OMC del 20 maggio 1998, che fissa il quadro di riferimento per i preparativi per la definizione del calendario dei lavori relativi ai nuovi negoziati multilaterali,
- B. consapevole che i vantaggi e i costi della liberalizzazione multilaterale del commercio nell'ambito dell'Uruguay round sono stati ripartiti in modo diseguale fra i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo e che questo squilibrio deve essere corretto a favore dei paesi in via di sviluppo,
- C. plaudendo alle iniziative avviate a seguito dell'incontro OMC ad alto livello dedicato ai paesi meno sviluppati (ottobre 1997) e in particolare agli sforzi espliciti nell'ambito della strategia integrata per l'assistenza tecnica ai paesi meno sviluppati inerente alle questioni commerciali,
- D. valutando con soddisfazione gli sforzi finalizzati a un'iniziativa per un'adesione accelerata all'OMC, che consentirebbe a molti piccoli paesi in via di sviluppo e a molti dei paesi meno sviluppati di aderire all'OMC entro la fine del 1999, mediante procedure rapide e semplificate,
- E. prendendo atto del fatto che i PVS, pur rappresentando i 4/5 dei membri dell'OMC, hanno interessi variegati, così come è diversa la loro capacità di impegnarsi pienamente in negoziati multilaterali esaustivi e paralleli in ambito OMC,
- F. esprimendo la propria preoccupazione per il moltiplicarsi delle contestazioni e delle pronunce nell'ambito del meccanismo OMC per la composizione delle controversie, il che costituisce un onere aggiuntivo per i PVS ed ha pressoché eliminato gli incentivi a comporre le controversie ricorrendo alla conciliazione,
1. ritiene che i nuovi negoziati multilaterali costituiscano l'opportunità per garantire una via più sostenibile per la liberalizzazione del commercio, nell'interesse a lungo termine sia dei paesi sviluppati sia di quelli in via di sviluppo e in considerazione di una economia globale sempre più interdependente;
 2. invita l'Unione europea e i suoi partner in via di sviluppo a cooperare al «piano d'azione» definito alla tavola rotonda PE/OMC (18 febbraio 1999) e descritto nella presente risoluzione;
 3. sottolinea che l'esito dei simposi OMC ad alto livello dedicati ai temi «commercio e ambiente» e «commercio e sviluppo», svoltisi a Ginevra dal 15 al 18 marzo 1999, evidenzia nettamente l'importanza di tale «piano d'azione» e delle proposte contenute nella presente risoluzione;
 4. invita l'Unione europea a garantire la necessaria coerenza fra le sue priorità di sviluppo e le sue strategie di liberalizzazione del commercio nei negoziati commerciali regionali e multilaterali, in particolare, garantendo che la liberalizzazione interregionale fra l'Unione europea e i paesi in via di sviluppo non disorganizzi l'impegno di liberalizzazione commerciale a livello regionale e multilaterale fra i paesi in via di sviluppo;
 5. considera questo un settore di interesse negli attuali negoziati UE/ACP su proposte di definizione di accordi preferenziali regionali (REPA) con i paesi ACP;
 6. invita pertanto l'Unione europea a mantenere le sue promesse verso gli ACP — sulla flessibilità negli accordi regionali a norma dell'articolo XXIV (sui periodi di transizione e sostanzialmente tutti gli scambi) — con l'impegno di garantire questa flessibilità nell'ambito di una revisione dell'applicazione delle disposizioni speciali e differenziate in relazione all'articolo XXIV;
 7. esorta il Consiglio e la Commissione ad approfittare del primo vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi, che si svolgerà a Rio nel giugno 1999, per giungere a un accordo atto a promuovere lo sviluppo delle relazioni commerciali fra le aree geografiche in questione, in vista di una maggior liberalizzazione e con l'obiettivo di istituire una zona di libero scambio; invita il Consiglio e la Commissione ad agevolare i negoziati in corso con il Messico, nonché quelli con il Mercosur e il Cile, di modo che possano concludersi entro il 31 dicembre 1999;
 8. ricorda che il diritto a un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce parte integrante degli accordi OMC e che una revisione delle relative disposizioni dovrebbe essere considerata un necessario preambolo a nuovi negoziati multilaterali;
 9. sostiene appieno proposte per una revisione delle DSD volte a migliorare e rendere operativa la loro applicazione in diversi accordi dell'OMC, in particolare gli accordi commerciali connessi con misure di investimento, il commercio connesso con diritti di proprietà intellettuale, misure antidumping e antisussidi, sussidi e misure compensative, bilancia dei pagamenti, misure sanitarie e fitosanitarie, ostacoli tecnici al commercio, GATS, agricoltura, tessili e l'intesa sulla composizione delle controversie;

Martedì 4 maggio 1999

10. sottolinea che tale revisione dovrebbe comprendere un esame delle deroghe, dei periodi transitori e delle soglie nell'ambito dei diversi accordi conformemente alla realtà dell'attuazione in pratica nei paesi in via di sviluppo e dovrebbe portare alla definizione di un meccanismo che metta effettivamente in relazione i criteri di applicazione degli impegni nell'ambito dei vari accordi nei diversi livelli di sviluppo e al progresso qualitativo nello sviluppo sociale ed economico nei singoli paesi in via di sviluppo;
11. chiede che la suddetta revisione a vantaggio dei paesi in via di sviluppo sia collegata all'impegno, da parte loro, a rispettare le norme di base dell'OIL sul lavoro;
12. sostiene le proposte volte a convertire le disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato in obblighi con carattere legalmente vincolante, il che contribuirà a far sì che il comitato direttivo tenga in maggior considerazione le ripercussioni socio-economiche nei paesi in via di sviluppo;
13. chiede, nell'ambito della revisione delle DSD, la semplificazione e la flessibilità delle norme d'origine SPG, in conformità con le norme di origine di Lomé che sono molto meno restrittive, il che migliorerebbe notevolmente l'accesso al mercato per i paesi in via di sviluppo;
14. sostiene risolutamente proposte volte a ridurre la complessità del regime OMC per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, quali lo snellimento degli obblighi in materia di notificazione e la creazione di un'unità giuridica atta a fornire un'adeguata assistenza legale a tali paesi, a condizione che possa essere garantita l'imparzialità di detta unità;
15. sottolinea che affrontare i problemi di attuazione in relazione alle disposizioni speciali e differenziate costituirebbe una solida base per tutti i membri dell'OMC per compiere passi in avanti in nuovi e complessivi negoziati multilaterali su nuove discipline, il che dovrebbe comprendere accordi sugli investimenti; politica di concorrenza; trasparenza negli appalti pubblici; agevolazioni al commercio e commercio elettronico;
16. ritiene che l'esame di un accordo in ambito OMC sulle norme concernenti gli investimenti multilaterali debba essere integrato da un'esame delle norme relative alla politica di concorrenza, al fine di creare un contesto normativo globale che ponga su un piede di parità i paesi in via di sviluppo e i paesi sviluppati mediante disposizioni concordate, eque e non discriminatorie in materia di investimenti e concorrenza;
17. sottolinea che l'agenda per nuovi negoziati multilaterali dovrà essere una agenda positiva volta ad affrontare i nodi in settori particolari ove i paesi in via di sviluppo hanno raggiunto o stanno raggiungendo vantaggi competitivi sulla produzione dei paesi industrializzati (agricoltura, tessili, abbigliamento, pelletteria,...) e dove devono ancora far fronte a picchi tariffari fino al 350% anche dopo la piena applicazione degli impegni sottoscritti nell'ambito dell'Uruguay Round;
18. appoggia con forza la proposta dell'Unione europea che tutti i membri industrializzati dell'OMC vincoli le proprie tariffe a dazi zero su praticamente tutti i prodotti esportati dai paesi meno sviluppati entro il 2003 e non oltre il 2005;
19. riconosce che l'aumentata industrializzazione nei paesi in via di sviluppo attraverso la trasformazione di prodotti agricoli, come lo zucchero, è ostacolata dalla produzione europea meno efficiente ma ben protetta; questi squilibri strutturali nell'economia mondiale devono essere corretti e l'Unione europea dovrà applicare limitazioni efficaci per le restituzioni all'esportazione e per altre distorsioni della PAC e garantire che tali disposizioni siano applicate a livello nazionale, regionale nonché multinazionale;
20. condanna il ricorso a procedure antidumping e a misure compensative quali strumenti protezionistici nei confronti delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo;
21. plaude alla maggiore cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo fra OMC e Banca Mondiale, FMI e UNCTAD — volta a garantire sia i vantaggi della liberalizzazione sia il sostegno nei costi di liberalizzazione — attraverso impegni congiunti su sviluppo di capacità, remissione del debito e pieno accesso al mercato per le economie sviluppate;
22. chiede che l'OMC cooperi maggiormente con tutte le agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di ambiti legati al commercio e allo sviluppo sostenibile, quali l'OIL, il PNUA, il PNSU, l'OMS e l'UNIFEM;
23. invita tutti i membri dell'OMC a garantire che il programma dei nuovi negoziati multilaterali da definire al terzo incontro ministeriale dell'OMC (a fine 1999) rifletta chiaramente l'obiettivo finale dei negoziati: lo sviluppo sostenibile a beneficio di tutti;

Martedì 4 maggio 1999

24. chiede un esame delle modifiche richieste nell'ambito dell'organizzazione della stessa OMC se questa deve svolgere un ruolo efficace nell'ambito di una strategia internazionale del commercio a favore dello sviluppo sostenibile, in particolare la necessità di un equilibrio fra rappresentanza governativa e società civile nell'attività dell'OMC e la necessità di operare su standard di manodopera e affrontare i problemi ambientali come necessari prerequisiti per lo sviluppo sostenibile;
25. sottolinea l'importanza di tener conto, sia a livello dell'Unione europea che a livello dell'OMC, della valutazione dell'impatto delle misure di liberalizzazione sullo sviluppo sostenibile (sanità, ambiente, povertà) nei PVS, e chiede che si esaminino modalità atte a consentire di includere sistematicamente nelle procedure e norme OMC i risultati di dette valutazioni;
26. chiede che si prenda in considerazione la costituzione di un gruppo di lavoro sulle norme in materia di manodopera nel quadro della Conferenza interministeriale di Seattle;
27. invita i negoziatori dell'Unione europea ad attivarsi sull'attuazione di questo «piano d'azione», a tenere pienamente informate le commissioni competenti del Parlamento europeo lungo tutto l'arco dei negoziati e a dar seguito alle sue raccomandazioni;
28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

3. Fondi strutturali (articolo 52 del regolamento)

A4-0235/99**Risoluzione sulla Nona relazione annuale dei Fondi strutturali 1997 (COM(98)0562 – C4-0031/99)***Il Parlamento europeo,*

- vista la nona relazione annuale dei Fondi strutturali — 1997 (COM(98)0562 – C4-0031/99)
 - visto il regolamento (CEE) n. 2081/93 ⁽¹⁾, in particolare il suo articolo 16, e il regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽²⁾, in particolare il suo articolo 31,
 - vista la relazione annuale della Corte dei conti per il 1997 ⁽³⁾, a norma dell'articolo 248 (ex articolo 188 C, paragrafo 4), del trattato CE e le relazioni speciali 14-16/98 ⁽⁴⁾,
 - vista la prima relazione sulla coesione economica e sociale, a norma dell'articolo 159 (ex articolo 130 B) del trattato CE,
 - avendo delegato il potere deliberante, a norma dell'articolo 52 del suo regolamento, alla commissione per la politica regionale,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la pesca e della commissione per i diritti della donna (A4-0235/99),
- A. considerando che l'applicazione nel 1997 del regolamento sui Fondi strutturali, segnatamente l'esecuzione degli obiettivi 1-6 viene presentata nella nona relazione annuale dei Fondi strutturali, oggetto della presente relazione,
- B. considerando che il 1997 è stato il terzo anno completo di esecuzione dell'assistenza per il periodo di programmazione 1994-1999 e l'occasione per una revisione intermedia,
- C. considerando che una delle caratteristiche salienti dell'anno 1997 è stata il recupero del ritardo accusato all'inizio del periodo nell'esecuzione degli stanziamenti,
- D. considerando che l'esecuzione delle iniziative comunitarie non è ancora soddisfacente,

⁽¹⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 193 del 31.7.1993, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 349 del 17.11.1998, pag. 1

⁽⁴⁾ GU C 368 del 27.11.1998, pag. 1; GU C 347, del 16.11.1998, pag. 1 e pag. 48.

Martedì 4 maggio 1999

- E. considerando che l'obiettivo della coesione economica e sociale a norma dell'articolo 159 (ex articolo 130 B) del trattato CE forma la base di una coerente politica europea per lo sviluppo regionale e che l'obiettivo principale dei Fondi strutturali è di coadiuvare la coesione economica e sociale all'interno dell'Unione europea,
- F. considerando essenziali sia la compatibilità della politica regionale europea con altre politiche comunitarie e con i loro obiettivi che il coordinamento delle attività dei Fondi strutturali con altri strumenti finanziari dell'Unione europea,
- G. considerando che i Fondi attribuiti alla pesca rappresentano appena il 2% dell'importo globale del bilancio dei Fondi strutturali per il periodo 1994-1999, ed è quindi logico che tale settore non riceva un trattamento prioritario nelle relazioni annuali presentate dalla Commissione sull'esecuzione dei Fondi,
- H. considerando che la valutazione e il controllo sono fondamentali per l'efficienza delle attività dei Fondi strutturali negli Stati membri e che una sana esecuzione delle attività dei Fondi strutturali è fondamentale per la credibilità e l'efficienza delle politiche strutturali,
- I. considerando che la disoccupazione continua a costituire un grave problema nell'Unione europea,
- J. considerando che l'assistenza alle piccole imprese è stata scelta come tema orizzontale della nona relazione annuale, che le piccole e medie imprese costituiscono importanti fattori per la creazione di occupazione nell'Unione europea e che l'aiuto alle PMI è una delle priorità principali dell'attuale periodo di programmazione dei Fondi strutturali e così deve rimanere nel prossimo periodo di programmazione,
- K. considerando che l'addizionalità è uno dei principi fondamentali dei Fondi Strutturali, e che deve pertanto essere messa in pratica dagli Stati membri per non sminuire l'effetto positivo della politica di coesione;
- L. considerando che è necessario proseguire gli sforzi volti a realizzare il partenariato, segnatamente mediante una maggiore partecipazione dei poteri locali e regionali alle attività dei Fondi strutturali,

Esecuzione

1. si dichiara soddisfatto per l'aumento degli stanziamenti dei Fondi strutturali nel 1997; sottolinea, tuttavia, che esistono enormi differenze nell'esecuzione tra gli Stati membri e tra le regioni;
2. accoglie positivamente il fatto che l'esecuzione delle iniziative e delle misure innovatrici comunitarie, così come l'assistenza tecnica nel quadro dei vari Fondi abbiano registrato un notevole miglioramento nel 1997; si dichiara, tuttavia, preoccupato per il fatto che talune iniziative comunitarie sono ancora sottoutilizzate, soprattutto a causa dei ritardi nell'approvazione dei programmi; prende atto della decisione della Commissione del 16 dicembre 1998 con cui si procede, in cooperazione con gli Stati membri, alla redistribuzione degli stanziamenti attribuiti alle iniziative e auspica che tale redistribuzione consenta l'esecuzione completa e adeguata di tali programmi;
3. riconosce gli sforzi compiuti dalla Commissione nel quadro del programma di riforma SEM 2000 volto a migliorare la gestione e il controllo dei Fondi strutturali; plaude, in particolare, alle decisioni adottate nel 1997 quanto all'introduzione di schede tecniche sulle spese ammissibili, le norme sulle operazioni di controllo finanziario negli Stati membri e gli orientamenti interni per la Commissione quanto all'applicazione delle correzioni finanziarie nette;
4. esprime preoccupazione per il ritardo nell'attuazione delle iniziative comunitarie e ritiene che esso sia dovuto essenzialmente alle lungaggini burocratiche a livello nazionale e al ritardato inoltro dei finanziamenti ai beneficiari finali;
5. invita gli Stati membri a rispettare rigorosamente in futuro le scadenze proposte dalla Commissione per l'approvazione dei progetti e l'inoltro dei finanziamenti nel quadro delle iniziative comunitarie, in modo da accelerare l'utilizzazione degli stanziamenti e consentire la regolare attuazione dei progetti transnazionali;
6. chiede pertanto alla Commissione e agli Stati membri di semplificare le procedure amministrative di attuazione per il nuovo periodo di iniziative comunitarie 2000-2006, di renderle più trasparenti e di migliorare, nell'interesse di una plusvalenza europea, il criterio di transnazionalità nell'attuazione di tali iniziative;

Martedì 4 maggio 1999

7. sottolinea che nel 1997 la Commissione ha gestito più di 1.500 documenti programmatici relativi ai Fondi strutturali; si dichiara preoccupato per il peso amministrativo che la Commissione deve sostenere, insieme agli Stati membri, e sottolinea la necessità di un sistema di controllo efficace;
8. invita la Commissione a sviluppare un sistema amministrativo più efficiente, prima della fine dell'attuale periodo di programmazione, al fine di poter chiudere tutti i programmi in tempo debito;
9. chiede alla Commissione di limitarsi a un numero di programmi che sia possibile seguire, al fine di poter concedere dotazioni più congrue a ogni programma e facilitare il controllo e l'esecuzione dei programmi; accoglie positivamente il fatto che in Agenda 2000 la Commissione abbia già presentato proposte in tal senso;
10. sottolinea che esistono problemi considerevoli quanto alla trasmissione dei pagamenti ai destinatari finali, in particolare per la lentezza del trattamento dei dati finanziari ad ogni livello amministrativo e chiede, pertanto, un sistema di pagamento più trasparente, migliori transazioni finanziarie e termini di pagamento più brevi;
11. ritiene che esista un'evidente necessità che le informazioni fornite siano concise e invita la Commissione a presentare un'analisi chiara, ragionata e integrata dei problemi che si sono presentati nell'anno in esame in sede di esecuzione dei Fondi strutturali nel settore della pesca negli Stati membri, in modo che se ne possano trarre conclusioni chiare e precise.
12. invita la Commissione a operare maggiormente, nell'esame dei programmi, affinché questi ultimi siano strutturati conformemente agli orientamenti e alla priorità della Comunità in materia di parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne;
13. insiste affinché, sin dalla fase di analisi della situazione che precede l'ideazione di programmi e progetti, si tenga conto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne;

Compatibilità con altre politiche comunitarie

14. condivide l'interesse manifestato dalla Commissione quanto a garantire che i Fondi strutturali siano compatibili con altre politiche comunitarie, poiché i Fondi strutturali costituiscono il maggior contributo nell'Unione europea in un'ampia gamma di settori;
15. ritiene che la presente relazione confermi, per quanto riguarda il regolamento sul Fondo sociale europeo per il prossimo periodo di programmazione 2000-2006, la giustezza delle proprie richieste riguardanti l'impegno ad attuare tutti i settori di intervento, il rafforzamento della lotta all'esclusione sociale dal mercato del lavoro e il potenziamento delle misure volte a realizzare la parità di opportunità; chiede pertanto alla Commissione e al Consiglio di tener conto delle sue richieste;
16. sottolinea che le politiche di concorrenza e di coesione dovrebbero essere coerenti; è tuttavia dell'opinione che gli Stati membri e le regioni debbano conservare una grande flessibilità, nel rispetto delle loro competenze, per essere in grado di definire i propri livelli nazionali di aiuto regionale;
17. intende sottolineare che un buon dosaggio di politiche nazionali e comunitarie costituisce un requisito fondamentale per la crescita sostenibile e la creazione di occupazione; ritiene che, per coadiuvare la crescita, le attività strutturali debbano svolgere un ruolo nel migliorare le opportunità di lavoro;

Coordinamento con altri strumenti finanziari

18. sottolinea l'importanza del coordinamento e della coerenza tra i Fondi strutturali ed altri strumenti finanziari come il Fondo di coesione, la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo di investimento ed altre azioni strutturali;
19. esprime la sua preoccupazione quanto ai problemi di coordinamento esistenti tra i sussidi, da un lato, e i prestiti, dall'altro; chiede alla Commissione di presentare criteri oggettivi per la selezione dei progetti e di tenerlo informato in materia;

Addizionalità

20. ritiene che il principio di addizionalità debba rimanere un obiettivo prioritario durante il prossimo periodo di programmazione;

Martedì 4 maggio 1999

21. accoglie positivamente gli sforzi della Commissione volti a controllare il principio di addizionalità e si augura che in futuro vengano rafforzati; sottolinea, infatti, che permangono enormi problemi dovuti, soprattutto, all'impiego di vari sistemi di amministrazione regionale e al sovrapporsi delle unità amministrative regionali;

22. ritiene che le riforme proposte per il prossimo periodo 2000-2006 faciliteranno, mediante una sua semplificazione, la verifica dell'addizionalità; invita gli Stati membri a collaborare con la Commissione nell'assolvimento di tale compito, mettendo puntualmente a disposizione le precisazioni necessarie alla verifica del principio di addizionalità;

Partenariato

23. ritiene che il principio di partenariato con i poteri locali e regionali, così come con le parti sociali, sia di grande valore; accoglie positivamente il fatto che la Commissione stia potenziando e ampliando il principio di partenariato nella riforma dei Fondi strutturali;

24. sottolinea, tuttavia, che, parallelamente al decentramento della gestione, è necessario chiarire le responsabilità e le mansioni dei vari partner e distinguere i compiti e le responsabilità della Commissione da quelli degli Stati membri;

Valutazione e controllo

25. sottolinea l'importanza della valutazione e del controllo per l'esecuzione dei Fondi strutturali; critica la mancanza di informazioni aggiornate ed attendibili sull'esecuzione delle azioni strutturali a livello comunitario, nazionale e regionale, informazioni necessarie per un controllo efficace delle azioni strutturali; invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare i sistemi di informazione che vengono utilizzati per analizzare i dati;

26. precisa che le valutazioni vengono effettuate con eccessivo ritardo; sottolinea la necessità di una valutazione ex ante e invita la Commissione a elaborare criteri oggettivi per tali valutazioni; chiede una maggiore trasparenza nel settore del controllo e della valutazione, indicando i nomi delle società esterne di valutazione; chiede, in quanto organo di controllo, di essere informato dalla Commissione in merito ai risultati del controllo e della valutazione e di ricevere o avere accesso alle relazioni di verifica dettagliate;

27. chiede, a causa dell'aumento delle irregolarità, che gli Stati membri selezionino i progetti e garantiscano un adeguato cofinanziamento per combattere la frode; chiede un miglior controllo dell'impiego degli altri strumenti finanziari e degli stanziamenti; chiede, nella sua qualità di organo di controllo, che gli vengano forniti i dettagli necessari in relazione alle frodi;

Piccole e medie imprese

28. sottolinea l'importante ruolo delle PMI nel creare crescita e occupazione; attira l'attenzione sul fatto che le PMI costituiscono la spina dorsale dello sviluppo economico e possono contribuire a migliorare la coesione tra le regioni;

29. accoglie positivamente il fatto che la politica delle PMI rappresenti una delle priorità delle attività dei Fondi strutturali e che, nel 1997, le PMI siano state selezionate come tema orizzontale della relazione annuale della Commissione;

30. chiede che il maggiore accento posto sulle PMI sia accompagnato dall'attribuzione di un più cospicuo aiuto strutturale alle PMI durante il periodo di programmazione 2000-2006; chiede che venga creato un ambiente favorevole all'imprenditorialità e un migliore accesso delle PMI alle misure strutturali; ritiene sia necessario effettuare una valutazione più efficace sull'impatto di tali misure;

31. si dichiara preoccupato per la mancanza di informazioni alle PMI, quanto ai programmi e alle misure cofinanziati dalla Commissione, volti ad assisterle; invita la Commissione a creare sistemi di informazione migliori quanto alle misure strutturali destinate alle PMI;

32. esprime la sua preoccupazione per i ritardi nei pagamenti che si rivelano particolarmente dannosi per le PMI; invita la Commissione a tener conto delle condizioni delle PMI e a non pregiudicare la continuità di tali imprese; ritiene a tale riguardo che gli Stati membri, nonché gli enti territoriali, debbano far sì che siano ridotte al minimo le procedure concernenti il termine di pagamento a favore dei beneficiari locali;

Martedì 4 maggio 1999

33. ritiene che gli sforzi di coordinamento possano essere ulteriormente potenziati al fine di razionalizzare e rendere più efficaci le azioni volte ad assistere le PMI;

*
* *

34. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

4. Programmi strutturali/Obiettivi 1 e 6 (1994-1999) (articolo 52 del regolamento)

A4-0217/99

Risoluzione sulla relazione della Commissione di revisione intermedia — Programmi obiettivi 1 e 6 (1994-1999) (COM(98)0782-C4-0032/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione (COM(98)0782 — C4-0032/99),
 - visto l'articolo 158 del trattato CE,
 - vista la relazione speciale della Corte dei Conti n. 15/98 relativa alla valutazione degli interventi dei Fondi strutturali per i periodi 1989-1993 e 1994-1999 ⁽¹⁾,
 - avendo delegato, in applicazione dell'articolo 52 del suo regolamento, il potere deliberante alla commissione per la politica regionale,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale (A4-0217/99),
- A. considerando l'esigenza di efficacia richiesta nel perseguimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale,
- B. considerando l'importante ruolo che la prassi della valutazione è chiamata a svolgere in tutti gli stadi dell'attuazione degli interventi strutturali comunitari,
- C. considerando il carattere fondamentale di un preciso controllo democratico sul buon funzionamento dei Fondi strutturali,
- D. considerando che la valutazione può altresì rappresentare una fonte di informazione importante per i cittadini circa l'utilizzazione e l'impatto locale degli aiuti comunitari e che, a tale riguardo, è necessario accrescere la trasparenza in materia,
- E. considerando che la valutazione intermedia è prevista nel capitolo sulle disposizioni di attuazione ripreso in ogni QCS e DOCUP, al fine di rafforzare la sorveglianza sugli interventi,
- F. considerando con soddisfazione che tutti i programmi degli obiettivi 1 e 6 per il periodo 1994-1999, cioè oltre un centinaio, hanno formato oggetto di una valutazione intermedia,
- G. considerando che dette valutazioni, complessivamente di migliore qualità rispetto a quelle effettuate nella fase di programmazione precedente, hanno permesso di individuare, in molti casi in modo preciso, il contributo innegabile all'opera di coesione economica e sociale degli interventi strutturali, tanto dal punto di vista macro-economico che micro-economico, nelle regioni in ritardo di sviluppo ammissibili agli obiettivi 1 e 6, in cui si concentra il maggiore volume degli stanziamenti comunitari,
- H. considerando che la valutazione nei tre stadi dell'esecuzione dei programmi, ex ante, a metà percorso ed ex post, è un elemento chiave della revisione dei programmi, fondato su una forte esigenza di efficacia e di trasparenza,

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.11.1998, pag. 1

Martedì 4 maggio 1999

- I. considerando che tali esercizi di valutazione contribuiscono utilmente al rafforzamento del partenariato in seno al comitato di sorveglianza, alla responsabilizzazione delle autorità interessate nonché al rafforzamento di una cultura di gestione degli stanziamenti comunitari,
- J. considerando che nella quasi totalità dei casi le valutazioni hanno giustificato le riprogrammazioni di metà percorso giudicate indispensabili per migliorare l'efficacia degli interventi strutturali comunitari,
- K. considerando che la Commissione ha assegnato ai valutatori un quadro estremamente flessibile per la definizione dei loro criteri o indicatori,
- L. considerando che per tale motivo, la Commissione riconosce la portata limitata di talune relazioni di valutazione, cosa che si riflette nella qualità della propria relazione,

Qualità dei criteri e indicatori di valutazione

- 1. deplora la portata limitata di talune relazioni di valutazione che si sono concentrate unicamente sull'attuazione e la gestione dei programmi piuttosto che sui loro risultati e il loro impatto;
- 2. chiede alla Commissione di indicare gli aspetti della politica regionale che vanno più particolarmente valutati: addizionalità, convergenza, partenariato, concentrazione, occupazione, sviluppo economico endogeno o benessere sociale; ribadisce a tale proposito che la misura del PIL pro-capite non deve essere l'unica referenza per giudicare l'efficacia degli interventi strutturali;
- 3. giudica indispensabile prendere tutte le misure necessarie a migliorare la qualità dei criteri di valutazione su tutti i punti in cui essa si rivela attualmente insufficiente, ricorrendo maggiormente a tecniche di simulazione che consentono di misurare meglio l'impatto degli interventi sul PIL, gli investimenti, l'occupazione, i prezzi e il consumo, il deficit di bilancio o ancora, le importazioni e le esportazioni;
- 4. ritiene, di conseguenza, che sarebbe proficuo realizzare una selezione degli indicatori, onde ridurre il numero, rafforzarne l'omogeneità, l'affidabilità e la leggibilità, per consentire una valutazione e un confronto più preciso del valore aggiunto degli interventi;
- 5. raccomanda pertanto alla Commissione di far progredire in tal senso le ricerche metodologiche e statistiche nel quadro del programma MEANS (Metodo di valutazione delle azioni di natura strutturale) e in seno al gruppo tecnico di valutazione delle politiche regionali;

Portata delle valutazioni

- 6. insiste sulla necessità di vigilare sulla rigorosa indipendenza dei valutatori e di garantire loro i mezzi tecnici e finanziari necessari per un miglioramento della qualità delle loro prestazioni, conformemente ai precisi obblighi figuranti nei capitoli d'onere;
- 7. rileva, con una certa inquietudine, che tutti i valutatori concordano che gli effetti degli interventi sull'occupazione e lo sviluppo durevole sono sempre inferiori a quelli sulla crescita, e che tale constatazione sia sistematicamente presa in considerazione da tutti i gestori dei programmi, quale linea d'azione prioritaria, in occasione delle revisioni;
- 8. ritiene che non è opportuno giudicare l'efficacia degli interventi dei Fondi strutturali concentrandosi esclusivamente sulle spese sostenute e che è piuttosto opportuno misurare l'impatto dei vantaggi sociali che essi forniscono all'economia e, in particolare, all'occupazione;
- 9. rileva, a tale riguardo, che la valutazione degli effetti degli interventi sull'occupazione non deve concentrarsi unicamente sulla nozione di «creazione di posti lavoro», bensì prendere anche in considerazione il «numero dei posti di lavoro salvati» e il «numero di posti di lavoro creati»;
- 10. incoraggia i valutatori ad affinare in modo specifico gli indicatori di risultato e di impatto degli interventi strutturali — al fine di massimalizzarne la portata e l'efficienza — in materia di accesso alle infrastrutture di base, alle nuove tecnologie e alla società dell'informazione, nonché di promozione dell'ambiente e dello sviluppo durevole, tenendo conto, in particolare, della loro importanza nel quadro della considerazione degli svantaggi permanenti connessi alla posizione periferica o all'insularità;

Martedì 4 maggio 1999

11. raccomanda alla Commissione di rafforzare gli scambi di esperienze tra verificatori e gestori dei Fondi strutturali onde pervenire a una stretta sinergia nelle diverse fasi, ex ante, intermedia e ex post, delle valutazioni stesse;

12. insiste presso gli Stati membri ancora inadempienti perché pervengano in futuro ad una esecuzione finanziaria ottimale, nei tempi previsti dalla programmazione, senza la quale l'esercizio della valutazione intermedia perde molto della sua efficacia;

Revisione dei programmi

13. chiede alla Commissione di semplificare, nella misura del possibile, le procedure di revisione, onde stabilire un legame più stretto tra la produzione dei risultati affidabili e operativi e la loro integrazione effettiva nei programmi;

14. constata che le riallocazioni si sono concentrate generalmente sullo stato di avanzamento finanziario, occasionando un trasferimento di risorse dai programmi più lenti nella spesa degli stanziamenti a vantaggio di quelli a spesa più rapida; osserva, di conseguenza, che tali adeguamenti possono penalizzare taluni programmi i quali, pur riscontrando difficoltà nell'esaurimento dei loro stanziamenti, presentano un'utilità fondamentale nel quadro generale della programmazione regionale;

15. chiede pertanto alla Commissione di voler procedere, in occasione delle revisioni, ad un'applicazione più flessibile dei regolamenti a favore di taluni programmi o sottoprogrammi i quali, pur stentando ad utilizzare i loro stanziamenti, non sono meno fondamentali ai fini di uno sviluppo regionale equilibrato e duraturo, accordando loro in via eccezionale, possibilità di co-finanziamento più favorevoli;

16. attende che la Commissione metta a disposizione del Parlamento anche le relazioni dettagliate di valutazione dei verificatori;

17. deplora che la relazione della Commissione non fornisca maggiori dettagli su taluni elementi chiave della revisione intermedia, in particolare sui contesti politici nazionali e regionali nonché sull'evoluzione dei bisogni, dato che le valutazioni non possono essere considerate i soli dati di cui tenere conto;

Prossimo periodo di programmazione

18. richiama l'attenzione sulla circostanza che tali analisi strategiche non hanno lo scopo di preparare i futuri interventi dei Fondi strutturali poiché evidenziano i problemi a più lungo termine, i quali non possono essere affrontati nel quadro dell'attuale periodo di programmazione; chiede pertanto alla Commissione di valorizzare nel modo migliore tali dati nell'ambito della preparazione dei prossimi programmi;

19. prende atto del grave rischio, sottolineato in talune relazioni di valutazione, di un ritorno a una crescita più lenta dopo il completamento di taluni DOCUP o QCS e chiede alla Commissione di adottare, in occasione della riforma in corso dei Fondi strutturali, tutti i provvedimenti adeguati per limitare al massimo il fenomeno, specialmente per quanto riguarda la programmazione degli interventi nelle regioni in situazione di «phasing-out»;

20. auspica che al momento della revisione intermedia del prossimo periodo di programmazione (2000-2006) il criterio dell'assorbimento degli stanziamenti non rappresenti un requisito sine qua non per lo sblocco della riserva di prestazione prevista nelle proposte della Commissione e che tale decisione sia piuttosto concentrata in via prioritaria sulla qualità dei programmi in corso e sul grado di realizzazione degli obiettivi iniziali;

21. insiste infine sull'importanza che devono assumere le analisi e le lezioni dedotte dalle relazioni di valutazione, nel corso della prossima attuazione dello schema di sviluppo dello spazio comunitario (SDEC), al fine di garantire un assetto equilibrato dello spazio europeo, tale da integrare pienamente il principio della coesione economica, sociale e territoriale;

*
* *

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 4 maggio 1999

5. Sviluppo urbano sostenibile (articolo 52 del regolamento)

A4-0247/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione dal titolo «Quadro d'azione per uno sviluppo urbano sostenibile nell'Unione europea» (COM(98)0605 – C4-0059/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(98)0605 – C4-0059/99),
- visto il progetto di orientamento per i programmi nel periodo 2000-2006 presentato dal commissario Wulf-Mathies, di concerto con i commissari Flynn, Fischler e Bonino,
- viste le proposte della Commissione per quanto riguarda l'Agenda 2000,
- vista la VI relazione periodica della Commissione sulla situazione e lo sviluppo socio-economico delle regioni dell'Unione europea,
- viste la I relazione sulla coesione socio-economica ai sensi dell'articolo 159 del trattato CE (ex articolo 130 B del trattato CE) e la sua risoluzione del 19 novembre 1997 su di essa ⁽¹⁾,
- viste le sue risoluzioni del 2 luglio 1998 sulla comunicazione della Commissione «La problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo» ⁽²⁾, del 2 luglio 1998 sul potenziamento della politica dell'Unione in materia di ambiente urbano ⁽³⁾, del 2 luglio 1998 sull'assetto territoriale e lo schema di sviluppo dello spazio comunitario ⁽⁴⁾, del 20 marzo 1997 sullo sviluppo urbano nei paesi ACP (Assemblea paritetica ACP-UE) ⁽⁵⁾ e del 29 giugno 1995 sul documento della Commissione «Europa 2000+, cooperazione in materia di assetto territoriale europea» ⁽⁶⁾,
- viste le sue risoluzioni del 28 ottobre 1993 sul futuro delle iniziative comunitarie nel quadro dei Fondi strutturali ⁽⁷⁾, del 17 dicembre 1993 sui problemi e le prospettive per gli agglomerati urbani ⁽⁸⁾, del 3 maggio 1994 ⁽⁹⁾ e del 28 marzo 1996 ⁽¹⁰⁾ sull'iniziativa comunitaria per le zone urbane (URBAN),
- viste le sue risoluzioni del 16 dicembre 1998 sull'ambiente nelle aree urbane ⁽¹¹⁾ e del 12 settembre 1991 sull'ambiente urbano ⁽¹²⁾ nonché la proposta di risoluzione sull'ambiente urbano (B4-0532/95),
- visti il Libro verde della Commissione sull'ambiente urbano (COM(90)0218) e la risoluzione del Consiglio su di esso,
- visto il documento della Commissione su una «Carta europea delle donne nelle città: verso un diritto alla città per le donne»;
- viste le nuove disposizioni sulle pari opportunità iscritte nel trattato di Amsterdam, in particolare nei suoi articoli 2, 3, 13, 137 e 141;
- vista la delega del potere deliberante, a norma dell'articolo 52 del suo regolamento, alla commissione per la politica regionale,
- visti la relazione della commissione per la politica regionale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0247/99),

⁽¹⁾ GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 89.

⁽²⁾ GU C 226 del 20.7.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU C 226 del 20.7.1998, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU C 226 del 20.7.1998, pag. 42.

⁽⁵⁾ GU C 308 del 9.10.1997, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU C 183 del 17.7.1995, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU C 315 del 22.11.1993, pag. 245.

⁽⁸⁾ GU C 20 del 24.1.1994, pag. 511.

⁽⁹⁾ GU C 205 del 25.7.1994, pag. 111.

⁽¹⁰⁾ GU C 117 del 22.4.1996, pag. 70.

⁽¹¹⁾ GU C 12 del 16.1.1989, pag. 370.

⁽¹²⁾ GU C 267 del 14.10.1991, pag. 156.

Martedì 4 maggio 1999

- A. considerando che la grande maggioranza dei cittadini dell'Unione europea vive in zone urbane, il 40% circa in piccoli centri urbani da 10.000 a 50.000 abitanti, un altro 20% in città di medie dimensioni che contano da 50.000 a 250.000 abitanti e solo il 20% in grandi conurbazioni,
- B. considerando i nuovi problemi e le difficoltà derivanti dal prossimo ampliamento, e soprattutto la necessità di affrontarli preventivamente attraverso una politica urbana europea integrata,
- C. considerando che alcuni dei problemi ambientali e sociali che colpiscono la nostra società sono concentrati nelle aree urbane e che le aree urbane hanno un notevole impatto sull'ambiente globale,
- D. considerando che circa 100.000 comuni dell'UE sono minacciati dal degrado delle infrastrutture urbane, dall'impoverimento e dallo spopolamento a causa delle nuove dinamiche di sviluppo dell'economia mondiale,
- E. considerando la necessità di rimuovere gli ostacoli che frenano la partecipazione attiva delle donne in materia di sviluppo e pianificazione dei servizi urbani, dell'habitat, della sicurezza e della mobilità,
- F. considerando che il retaggio democratico dell'Europa è radicato in città e cittadine e che un forte impegno da parte delle amministrazioni locali europee a favore di un'autentica democrazia e di uno sviluppo sostenibile contribuirebbe a promuovere istituzioni più democratiche a livello europeo; che è necessario un chiaro impegno da parte delle amministrazioni locali, regionali e nazionali nonché delle istituzioni europee per promuovere la piena partecipazione dei gruppi insufficientemente rappresentati in tutte le istanze e a tutti i livelli di concertazione e decisionali,
- G. considerando che, alla luce della comunicazione della Commissione «Integrare la parità di opportunità tra le donne e gli uomini nel complesso delle Politiche e azioni comunitarie — mainstreaming» (COM(96)0067 — C4-0148/96) e della relativa risoluzione del Parlamento del 16 settembre 1997 ⁽¹⁾ risulta necessario integrare le pari opportunità tra donne e uomini in tutte le politiche e azioni comunitarie,
- H. considerando che oltre 400 amministrazioni locali europee si sono riunite intorno a una campagna a favore di città e cittadine europee sostenibili, sulla scorta dell'impegno dell'Agenda 21 nei confronti di uno sviluppo sostenibile sul piano locale; che tuttavia i finanziamenti destinati a tale campagna sono stati ritardati a causa della mancanza di una base giuridica, mancanza cui non si è ancora ovviato,
- I. considerando che i Fondi strutturali rappresentano lo strumento finanziario più importante dell'Unione europea in appoggio alle misure urbane verso uno sviluppo sostenibile e la parità di opportunità,
- J. considerando che nell'Agenda 2000 la Commissione propone di far confluire la dimensione urbana negli interventi dei Fondi strutturali reputando ridondante l'iniziativa comunitaria URBAN; riconoscendo tuttavia che esistono problemi a livello di ambiente urbano anche al di fuori delle aree che beneficiano dei Fondi strutturali e che è necessario far fronte alle loro necessità,
- K. considerando che la maggior parte delle politiche comunitarie hanno un impatto su città e cittadine e che tale impatto non viene adeguatamente preso in considerazione,
- L. considerando la necessità di un'autentica politica di assetto del territorio europeo contenuta in germe nel progetto di SDEC presentato durante la riunione dei ministri responsabili dell'assetto territoriale degli Stati membri dell'Unione europea a Noordwijk nei Paesi Bassi, il 9 e 10 giugno 1997,
- M. considerando che l'Unione europea può svolgere un ruolo di primo piano a livello internazionale nel raccogliere le sfide che le aree urbane devono affrontare e nel sostenere la cooperazione decentrata sulla scorta delle risoluzioni adottate nel 1996 nel quadro del processo delle Nazioni Unite denominato «Habitat II»,
- N. considerando che in alcune città europee la presenza delle istituzioni dell'Unione europea influenza lo sviluppo urbano, le comunità locali e l'opinione pubblica,
- O. considerando che è necessaria una prosecuzione del Quadro d'azione a livello europeo nell'intento di raccogliere le sfide dello sviluppo urbano sostenibile,

⁽¹⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 50.

Martedì 4 maggio 1999

Quadro d'azione

1. si compiace dell'iniziativa presa dalla Commissione europea di presentare un Quadro d'azione per lo sviluppo urbano comprendente 24 azioni da adottare allo scopo di far rientrare le problematiche dello sviluppo urbano in un approccio politico integrato a livello europeo e ritiene che tale Quadro d'azione per lo sviluppo urbano rappresenti un grande passo in avanti verso una strategia urbana europea;
2. deplora tuttavia la mancanza di dati specifici riguardo ai quattro obiettivi di politica proposti, nonché la mancanza di basi giuridiche adeguate; chiede che siano ampliati e potenziati i riferimenti a forme sostenibili di trasporto, a regimi di incentivazione fiscale, al «greening» delle procedure di appalto delle autorità locali, ai legami tra città dell'UE e a strumenti per uno sviluppo sostenibile;
3. invita il Consiglio dei ministri e gli Stati membri a riconoscere i notevoli effetti delle numerose politiche comunitarie su città e cittadine, e a mettere infine a punto disposizioni giuridiche che promuovano un ruolo più importante della Comunità nelle politiche urbane; esorta gli Stati membri ad adottare formalmente la Carta europea delle autonomie locali del Consiglio d'Europa;
4. chiede agli Stati membri e al Consiglio di adottare rapidamente il progetto di SDEC a causa della sua forte interazione con il Quadro d'azione per lo sviluppo urbano sostenibile; richiama la loro attenzione sulla necessità di uno sviluppo più policentrico delle città in Europa;

Ruolo di città e cittadine nell'architettura politica europea

5. si compiace delle opportunità di creare reti di città e di avviare progetti di cooperazione urbana proposte dall'Unione europea; chiede alla Commissione di favorire anche il coinvolgimento di centri minori aventi analoghe caratteristiche socio-economiche e fisiche e di promuovere «borse», «fiere» o reti permanenti nelle quali le città possano scambiare esperienze e proposte;
6. invita la Commissione e le amministrazioni locali a rinsaldare la cultura del partenariato e della responsabilità condivisa non soltanto nell'attuazione delle politiche o delle azioni strutturali europee, ma anche nel processo decisionale politico europeo; auspica che in futuro i rappresentanti delle amministrazioni locali e regionali in seno al Comitato delle regioni siano eletti democraticamente;
7. chiede alla Commissione di sostenere nel lungo periodo la Campagna europea a favore di città sostenibili, la quale rappresenterebbe un partner indispensabile ai fini dell'attuazione della Carta di Aalborg e del Quadro d'azione dell'UE per uno sviluppo urbano sostenibile;

Fondi strutturali e sviluppo urbano

8. invita il Consiglio dei ministri a garantire, nel quadro della riforma dei Fondi strutturali,
 - la partecipazione dei protagonisti urbani locali alla preparazione, al monitoraggio e alla valutazione dei programmi,
 - la promozione di un processo integrato volto a favorire una sinergia tra sviluppo urbano e sviluppo rurale,
 - la promozione di azioni di cooperazione interregionale e decentrata,
 - la prosecuzione dell'Iniziativa comunitaria URBAN con particolare riguardo alle cittadine medie e piccole,
 - il rafforzamento di strutture e strategie economiche locali, aumentando gli stanziamenti destinati alle iniziative per lo sviluppo locale e per l'occupazione o ad altre azioni quali i patti per l'occupazione locale e i progetti in materia di economia sociale;
9. accoglie con favore gli orientamenti della Commissione con cui si fissano le priorità comunitarie per i prossimi piani di sviluppo regionale; ritiene che lo sviluppo urbano sostenibile debba essere chiaramente promosso in tale contesto e che debbano essere definiti gli indicatori del caso cui ricorrere per la selezione, il monitoraggio e la valutazione delle operazioni strutturali in ambito urbano;
10. invita gli Stati membri e la Commissione ad includere, per le applicazioni concrete dell'integrazione dello sviluppo urbano nei programmi dei Fondi strutturali nonché nel resto dei programmi comunitari aventi un'incidenza sullo sviluppo urbano, la dimensione della strada, e non solo quella del quartiere in uso sino ad ora, quale unità spaziale di base per la concezione, l'azione integrale e integratrice e l'identità urbana;

Martedì 4 maggio 1999

11. chiede alla Commissione di promuovere azioni innovative secondo il principio dell'impronta ecologica, allo scopo di rafforzare l'integrazione sostenibile delle città nelle loro regioni, e sulla base di una politica di mix funzionale e di integrazione sociale onde rilanciare l'edilizia abitativa e i servizi comunitari e rafforzare l'identità di quartiere;

12. invita la Commissione a semplificare le regole di gestione concernenti progetti pilota urbani finanziati mediante i Fondi strutturali in modo da ridurre i ritardi nei pagamenti e facilitare le sinergie a livello locale;

Sviluppo urbano e altre politiche o iniziative comunitarie

13. invita il Consiglio e la Commissione a rivedere la politica in materia di reti transeuropee dei trasporti nell'intento di:

- dare priorità ai collegamenti regionali tra centri grandi e centri piccoli o medi, tagliati fuori dalle infrastrutture a lunga distanza,
- promuovere infrastrutture e azioni capaci di ridurre la pressione esercitata dal traffico di autoveicoli e automezzi pesanti sui centri urbani,
- consentire il finanziamento di progetti per la mobilità urbana tesi a diversificare le modalità di trasporto e a stabilizzare la richiesta di mobilità;

14. chiede al Consiglio e alla Commissione di promuovere modalità di trasporto sostenibili (andare a piedi, in bicicletta, utilizzare i mezzi pubblici) e l'intermodalità;

15. chiede alla Commissione di tener conto, a tutti i livelli di applicazione del piano di azione urbana, degli interessi specifici delle donne nell'ambiente urbano, ovvero in concreto:

- la loro insufficiente rappresentazione nei posti politici decisionali e la loro scarsa partecipazione alla vita pubblica,
- la loro dipendenza quotidiana quali utenti, in maggiore misura degli uomini, di servizi pubblici quali i trasporti, le strutture per l'infanzia o gli spazi verdi,
- le loro difficoltà specifiche in materia di occupazione, che le rendono più vulnerabili alla povertà e all'esclusione,
- il numero crescente di famiglie monoparentali, la maggior parte delle quali è composta da donne;
- i loro diversi punti di vista per quanto concerne la sicurezza e la mobilità nell'ambiente urbano;

16. invita la Commissione a studiare misure di natura legale o fiscale applicabili all'occupazione del suolo in modo da lottare contro il crescente consumo di terreni e la crescente urbanizzazione nell'Unione europea;

17. chiede al Consiglio e alla Commissione di promuovere formule innovatrici ed efficaci sia di razionalizzazione e coordinamento fiscali che di decentramento e redistribuzione delle risorse economiche, al fine di poter garantire agli enti locali una capacità di investimento pubblico sufficiente non solo ad evitare il degrado delle città e dei servizi pubblici urbani, ma anche a dare un impulso dinamico alle iniziative urbane aventi per obiettivo l'occupazione e il miglioramento della qualità urbana dei cittadini;

18. ritiene che il multiculturalismo debba costituire ormai un elemento per rafforzare la creatività e la convivenza pacifica e sottolinea che occorre dare la priorità alla lotta contro il razzismo, la xenofobia ma anche il rischio di esclusione sociale e di emarginazione degli emigranti, e che occorre organizzare campagne di sensibilizzazione delle popolazioni locali;

Ruolo internazionale dell'Unione

19. chiede alle istituzioni europee e ai governi degli Stati membri di garantire un'adeguata prosecuzione del processo denominato «Habitat II», in particolare:

- di rafforzare la cooperazione internazionale decentrata tra città e cittadine attraverso programmi quali MED-Urbs, AL-Urbs o Asia Urbs,
- di promuovere partenariati o azioni reciproche tra città europee e comunità fragili sul piano socio-economico nei paesi in via di sviluppo allo scopo di incoraggiare lo sviluppo sostenibile, il commercio equo e un aumento della consapevolezza culturale,
- di sostenere le iniziative basate nella Comunità mediante sussidi, prestiti di capitale e assistenza tecnica negli stessi paesi;

Martedì 4 maggio 1999

20. chiede alla Commissione di formulare ed attuare, nel quadro della cooperazione ACP-UE, un quadro di politica di sviluppo urbano sostenibile che tenga conto in particolare della stretta correlazione tra sviluppo urbano e rurale nonché della necessità di affrontare la questione della pressione migratoria sui centri urbani;

Prosecuzione del Quadro d'azione per lo sviluppo urbano

21. chiede alla Commissione di lanciare, nell'ambito di una politica integrata, quattro linee d'azione sulla scorta degli obiettivi urbani figuranti nel Quadro d'azione, previa consultazione del Parlamento su ciascuno di essi:

- migliorare la prosperità economica e l'occupazione nelle città;
- promuovere la parità, l'integrazione sociale e il rinnovamento nelle aree urbane;
- tutelare e migliorare l'ambiente urbano: verso la sostenibilità locale e globale;
- contribuire a un'efficiente gestione urbana e al rafforzamento dei poteri locali;

22. ritiene che il passo successivo debba essere l'adozione di una strategia urbana che tenga presenti:

- i risultati delle riflessioni intergovernative sulle questioni relative allo schema di sviluppo spaziale europeo (ESDP),
- le principali risultanze della ricerca comparativa sulle condizioni urbane in Europa,
- un catalogo di indicatori della sostenibilità urbana che fungano da orientamenti,
- la prima esperienza compiuta con l'attivazione dell'Agenda Habitat II e con l'inserimento della dimensione urbana nei Fondi strutturali;

23. invita la Commissione a presentare una proposta ambiziosa sul futuro meccanismo interno che dovrà assicurare il coordinamento interservizi di tutte le politiche e misure comunitarie aventi un'incidenza sullo sviluppo urbano (soprattutto a partire dall'integrazione nei Fondi strutturali), assegnando concretamente tale responsabilità ad un membro della Commissione e garantendo una valutazione interna preliminare periodica dell'impatto delle sue proposte su città e cittadine, mediante un sistema di indicatori di sviluppo urbano oggetto di un ampio consenso;

24. esorta le istituzioni dell'Unione europea a rafforzare la cooperazione con le autorità locali delle città dove esse hanno sede allo scopo di incoraggiare politiche urbane sostenibili;

25. esorta le istituzioni dell'Unione europea a mettere a punto un regime di revisione ambientale interna e ad adottare un piano di mobilità sostenibile per ciascuno dei suoi luoghi di lavoro;

*
* *
*

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione e alle principali reti europee di città e cittadine.

6. Coesione e trasporti (articolo 52 del regolamento)

A4-0236/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione — «Coesione e trasporti» (COM(98) 0806 — C4-0058/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione COM(98)0806 — C4-0058/99,
- visto lo Schema per lo sviluppo dello spazio europeo (SSSE) ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Schema per lo sviluppo dello spazio europeo — primo progetto ufficiale. Presentato nel corso della riunione informale dei ministri responsabili della pianificazione territoriale degli Stati membri dell'Unione europea. Noordwijk, Paesi Bassi, 9-10 giugno 1997.

Martedì 4 maggio 1999

- viste le sue precedenti risoluzioni e relazioni sulla politica dei trasporti,
 - visti gli atti della Terza conferenza paneuropea sui trasporti svoltasi a Helsinki,
 - vista la delega del potere deliberante alla commissione per la politica regionale, conformemente all'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale (A4-0236/99),
- A. considerando che l'articolo 158 del trattato CE (ex articolo 130 a TCE) fissa come obiettivo prioritario lo sviluppo armonioso dell'Unione e stabilisce che quest'ultimo dovrebbe essere raggiunto per mezzo di azioni di tutti i tipi, che conducano al rafforzamento della coesione economica e sociale e, in particolare, alla riduzione delle disparità tra i livelli di sviluppo delle diverse regioni e dell'arretratezza delle regioni svantaggiate o delle isole;
- B. considerando che l'articolo 154, paragrafo 2 del trattato CE (ex articolo 129 b, paragrafo 2 del TCE) stabilisce come priorità per l'azione comunitaria l'organizzazione dei collegamenti tra le regioni insulari, periferiche e senza sbocco sul mare della Comunità e le regioni centrali; considerando altresì che l'importanza attribuita dal trattato alla coesione comporta che dovrebbe essere riconosciuta priorità ai progetti di reti transeuropee nelle zone ammissibili ai Fondi strutturali; considerando che detto articolo sottolinea la funzione di pianificazione territoriale delle reti ed il loro contributo fondamentale agli sforzi per combattere le disparità regionali,
- C. considerando che i trasporti e le infrastrutture dei trasporti figurano tra gli aspetti chiave della pianificazione territoriale e che hanno, pertanto, un impatto diretto sulle disparità regionali; considerando che è necessario tenere conto del contributo dei servizi di trasporto alla coesione,
- D. considerando che la domanda di servizi di trasporto è aumentata negli ultimi anni e che, presumibilmente, la domanda di trasporto di merci e di passeggeri aumenterà ulteriormente in futuro,
- E. considerando che i cittadini d'Europa hanno diritto alla mobilità indipendentemente dal fatto che vivano nel centro o nella periferia delle città, che risiedano in zone rurali, insulari periferiche o che godano di una mobilità normale o ridotta,
- F. considerando che i costi del trasporto svolgono un ruolo importante nel contesto della capacità competitiva dell'Unione europea nel commercio internazionale, tenuto conto del fatto che questi costi possono aumentare fino ad una percentuale consistente del valore del prodotto,
- G. considerando che per realizzare la mobilità sostenibile è necessario che il trasporto ferroviario e marittimo allievi la pressione sul trasporto stradale nell'Unione europea; considerando che il Parlamento europeo ha coerentemente cercato di promuovere il trasporto pubblico, in particolare ferroviario e marittimo, privilegiandolo rispetto al trasporto su strada,
1. accoglie favorevolmente l'attesa comunicazione della Commissione, pur sottolineando l'incapacità di quest'ultima di fornire dettagli sufficienti per quanto riguarda le misure di coordinamento tra la politica dei trasporti e la politica di coesione;
 2. ritiene che esista un chiaro obbligo per la Comunità di collegare le regioni meno prospere alle regioni più centrali ed economicamente più forti, al fine di conseguire uno sviluppo più armonioso e ridurre le disparità regionali; sottolinea l'importanza di collegare le reti transeuropee con le reti regionali e locali, comprese quelle nelle zone rurali, per assicurare che il sistema integrato offra il massimo vantaggio ai cittadini;
 3. chiede inoltre alla Commissione di tenere conto della questione specifica del trasporto nelle zone rurali, nelle regioni scarsamente abitate, periferiche e insulari, in cui la dispersione della popolazione solleva problemi sociali e regionali particolari;
 4. invita la Commissione a tenere espressamente conto della particolare situazione delle regioni periferiche e rurali dell'Unione europea in tutti i provvedimenti legislativi facenti seguito al Libro bianco sugli «oneri per l'infrastruttura di trasporto», in modo da evitare la possibilità che tali regioni siano svantaggiate in sede di fissazione degli oneri;

Martedì 4 maggio 1999

5. sottolinea il ruolo potenziale dei Fondi strutturali, particolarmente del FESR, quanto al miglioramento dei trasporti urbani e all'interconnessione delle reti;
6. ricorda la priorità da attribuire ai progetti in materia di trasporti, particolarmente nelle regioni ammissibili ai finanziamenti dei Fondi strutturali, destinati ad avvicinare le regioni periferiche e centrali dell'Unione europea e, segnatamente, a sviluppare sistemi integrati di trasporto per le regioni più arretrate, in particolare per quelle periferiche e insulari;
7. invita la Commissione a tenere anche conto, nella messa a punto di un sistema di trasporto delle persone e delle merci meglio integrato a livello europeo, di nuove combinazioni fra i modi di trasporto nel quadro dell'intermodalità; per le regioni costiere e insulari sarebbe ad esempio importante la connessione fra trasporto aereo e marittimo (combinazione mare-aria);
8. ricorda che le più grandi fonti di finanziamento comunitario per la politica dei trasporti e le reti transeuropee sono i Fondi strutturali ed il Fondo di Coesione; ritiene essenziale assicurare un coordinamento quanto più stretto possibile tra la politica dei trasporti, la politica delle infrastrutture e le politiche strutturali;
9. chiede alla Commissione di assicurare il coordinamento di tutte le attività comunitarie che riguardano il settore dei trasporti, in particolare le reti transeuropee, i Fondi strutturali, il Fondo di Coesione, il FEI e la BEI nell'ambito di una politica di assetto territoriale ambiziosa, come definita dallo SDEC;
10. ritiene che la frammentazione del sistema europeo di trasporto in reti nazionali e la conseguente diversità in termini di qualità, caratteristiche tecniche, sistemi e condizioni di gestione, in particolare per quanto concerne l'infrastruttura ferroviaria, costituiscano una difficoltà in più per lo sviluppo del trasporto di merci;
11. esprime il convincimento che ogni politica comunitaria in materia di porti marittimi comunitari e di relative infrastrutture debba comunque tenere conto della dimensione dei porti e del livello degli investimenti ad essi destinati, nonché della loro distanza dai principali centri di comunicazioni e di sviluppo sul territorio europeo; ritiene inoltre essenziale alla luce dell'articolo 154 del trattato CE (ex articolo 129 b del TCE) e dell'articolo 158 del trattato CE (ex articolo 130 a del TCE) e della dichiarazione annessa n. 30, integrare i porti nelle TEN;
12. ritiene che il trasporto marittimo potrebbe svolgere un ruolo importante nel futuro sistema dei trasporti dell'Unione europea e precisa che il trasporto marittimo a corto raggio dovrebbe essere integrato negli altri modi di trasporto;
13. ricorda alla Commissione e agli Stati membri che l'interesse per un modo di trasporto rispettoso dell'ambiente quale la navigazione interna può essere stimolato anche mediante misure specifiche nelle zone assistite dell'UE, in particolare se si migliora l'efficienza del cambio di modo adeguando i porti fluviali o ammodernando i centri di trasbordo;
14. sottolinea che i trasporti pubblici dovranno svolgere un ruolo centrale per quanto riguarda il diritto alla mobilità quotidiana dei cittadini che non possono permettersi una vettura propria;
15. propone di abolire l'attuale massimale del 25% per i finanziamenti concessi a titolo dell'Obiettivo 2 ai trasporti pubblici;
16. esprime sorpresa per il fatto che nella comunicazione ci si limiti a un breve accenno alla bicicletta quale mezzo di trasporto; ritiene che nel quadro della pianificazione urbana si debba tener conto delle esigenze dei pedoni e dei ciclisti;
17. ritiene che, nel quadro dei servizi di interesse generale, sia opportuno attribuire priorità alle misure che garantiscono l'accessibilità tra le regioni periferiche e centrali mediante misure specifiche nel settore della politica dei trasporti pubblici;
18. sottolinea che la ridotta prestazione di servizi pubblici comporta l'inevitabile spopolamento delle regioni periferiche e colpisce in particolare gli strati sensibili della popolazione come ad esempio i bambini e i pensionati e che, per questo motivo ci si dovrebbe preoccupare di mantenere i servizi di trasporti pubblici che, pur essendo meno redditizi da un punto di vista meramente economico, hanno però un elevato valore socio-economico;

Martedì 4 maggio 1999

19. rileva inoltre che nel territorio dell'Unione europea esistono barriere geografiche, quali le catene montuose, che ostacolano i trasporti tra regioni vicine, e ritiene pertanto che si dovrà prestare un'attenzione particolare a tali problemi;
20. ritiene che la politica dei trasporti debba tener conto delle esigenze specifiche delle regioni frontaliere; accoglie favorevolmente la promozione dei progetti interregionali e transfrontalieri;
21. ritiene che il collegamento dei paesi candidati all'Unione europea debba essere coerente rispetto alla politica dei trasporti comunitari; accoglie favorevolmente l'introduzione dell'aiuto strutturale pre-adesione ed il riorientamento del programma PHARE, in vista del prossimo ampliamento, attribuendo maggiore importanza agli investimenti infrastrutturali nei paesi dell'Europa centrale ed orientale;
22. esprime il convincimento che il miglioramento dei collegamenti di trasporto paneuropei tra l'Unione europea e le zone confinanti, compresi gli Stati dell'ex Unione Sovietica ed i paesi Mediterranei, sia della massima importanza per le relazioni future; deplora che né TACIS né i programmi MEDA possano attualmente sostenere grandi investimenti infrastrutturali; chiede che i miglioramenti delle infrastrutture dei trasporti siano considerati ammissibili al finanziamento quando, in futuro, si prenderà in considerazione la revisione di TACIS e MEDA;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

7. Elenco delle proposte legislative in sospeso al Consiglio

A4-0255/99

Risoluzione sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (C4-0134/99 – SEC(99)0581 – C4-0219/99)

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
- visto il trattato sull'Unione europea entrato in vigore il 1° maggio 1999,
- visti i documenti della Commissione contenenti un elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione dell'eventuale nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (C4-0134/99 – SEC(99)0581 – C4-0219/99),
- vista la sua risoluzione del 20 gennaio 1994 sull'applicazione del trattato sull'Unione europea alle proposte pendenti davanti al Consiglio al 31 ottobre 1993, per le quali l'entrata in vigore del trattato comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura ⁽¹⁾,
- viste le lettere del Presidente del Parlamento europeo al Presidente del Consiglio del 13 e del 26 aprile 1999 sull'applicazione del trattato di Amsterdam,
- visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per la pesca, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0255/99),

⁽¹⁾ GU C 44 del 14.2.1994, pag. 175.

Martedì 4 maggio 1999

- A. consapevole del fatto che il nuovo trattato non contiene disposizioni transitorie che disciplinano la sorte delle procedure decisionali pendenti e che quindi le istituzioni devono colmare questa lacuna ricorrendo ai principi generali del diritto comunitario ed in particolare devono:
- farne derivare tutti gli effetti utili ai cambiamenti istituzionali intervenuti conformandosi allo spirito e alla lettera del nuovo trattato per rispettare tutta la gamma dei nuovi obiettivi politici in esso fissati che sono il motivo dei cambiamenti di base giuridica e/o di procedura;
 - rispettare il principio di economia procedurale, consacrato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, rispetto che costituisce anche un dovere politico verso i cittadini,
- B. considerando che i nuovi obiettivi dell'Unione hanno ripercussioni sulla portata e sul contenuto degli atti legislativi correnti riguardanti in particolare
- l'attuazione progressiva di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (nuovo titolo IV TCE) che comporterà un nuovo orientamento, secondo un metodo e una prospettiva comunitari, delle proposte in materia di libera circolazione delle persone, di visti, di immigrazione, di asilo e di cooperazione giudiziaria civile fino ad oggi basate sulla cooperazione intergovernativa,
 - misure positive per la lotta contro qualsiasi forma di discriminazione (nuovi articoli 12 e 13 TCE)
 - la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6 TUE)
 - la trasparenza dell'attività pubblica (nuovo articolo 255 TCE)
 - la protezione della vita privata (nuovo articolo 286 TCE)
 - l'adozione di misure contro il razzismo e la xenofobia (articolo 29 TUE)
 - l'adozione di misure contro il terrorismo, la tratta di essere umani e i crimini contro i bambini, il traffico di droga, il traffico di armi, la corruzione e la frode (articolo 29 TUE)
 - le misure che rientrano nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili che abbiano un'incidenza transfrontaliera (articolo 65 TCE)
 - le misure contro le frodi che rechino pregiudizi agli interessi finanziari della Comunità (articolo 280 TCE)
 - le misure che fissano norme elevate di qualità e di sicurezza degli organi e delle sostanze di origine umana e del sangue (articolo 152, paragrafo 4(a) TCE)
 - le misure nel settore veterinario e fitosanitario (articolo 152, paragrafo 4 (b) TCE),
- C. considerando che esso deve assumersi pienamente le nuove responsabilità istituzionali previste nel trattato, in particolare quando
- la procedura di codecisione sia applicabile,
 - sia associato per la prima volta alle decisioni del Consiglio a titolo di una consultazione (per esempio articolo 65 TCE)
- D. considerando che nel quadro della procedura di codecisione il Parlamento è co-legislatore e assume insieme al Consiglio la responsabilità politica e giuridica dell'atto in questione e che la sua partecipazione sia alla formazione sia alla conclusione dell'atto deriva da un equilibrio interistituzionale sostanzialmente diverso da quello voluto dai trattati per le altre procedure legislative, nelle quali solo il Consiglio ha la responsabilità definitiva,
- E. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta tre tipi di modifiche riguardanti le proposte legislative pendenti di fronte al Consiglio:
- cambiamento di quadro giuridico in seguito alla fissazione di nuovi obiettivi dell'Unione (ad es. titolo IV del trattato CE)
 - cambiamento di base giuridica, senza che vi sia stata modifica della procedura (per esempio proposta basata sull'articolo 100A che deve basarsi sull'articolo 152 in quanto riguarda la sanità pubblica)
 - cambiamento della procedura legislativa (per esempio nel settore dei trasporti, l'articolo 75 (cooperazione) è divenuto l'articolo 71 (codecisione)),
- F. considerando che in queste tre ipotesi, ogni volta che il cambiamento intervenuto nel trattato comporta una modifica della natura dell'atto ed una partecipazione sostanzialmente diversa del Parlamento alla procedura legislativa (per esempio introduzione delle nuove competenze comunitarie o introduzione della procedura di codecisione) quest'ultima deve iniziare con l'entrata in vigore del trattato,

Martedì 4 maggio 1999

- G. considerando le eccezionali circostanze politiche nelle quali è entrato in vigore il trattato, in un momento in cui la Commissione ha dato le dimissioni e il Parlamento europeo svolge la sua ultima seduta plenaria prima delle elezioni europee del 13 giugno 1999,
- H. considerando che, per un certo numero di casi nei quali si applica la procedura di codecisione il trattato prevede la consultazione obbligatoria del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni e che, oltre alle conseguenze giuridiche che ne derivano, questa consultazione ha importanti implicazioni politiche in quanto contribuisce ad una maggiore partecipazione delle parti interessate all'elaborazione degli atti comunitari; a questo riguardo, quale co-legislatore, il Parlamento assume la sua responsabilità di garantire il pieno rispetto di questa procedura,
- I. considerando che nell'interesse dei cittadini le istituzioni, conformemente al principio della cooperazione leale, dovrebbero prevedere una procedura accelerata riguardante documenti legislativi urgenti ai quali si applica la procedura di codecisione in seguito all'entrata in vigore del trattato, purché questi ultimi presentino un interesse politico fondamentale e le prerogative del Parlamento europeo nonché il principio di certezza giuridica siano rispettati,
- J. considerando che poiché l'Unione dispone solo di competenze di attribuzione, qualsiasi atto comunitario deve basarsi su una norma dei trattati che le attribuisca la competenza ad agire e che indichi la procedura da seguire; che secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la scelta della base giuridica di un atto deve basarsi su elementi obiettivi passibili di controllo giurisdizionale,
- K. considerando che qualsiasi atto comunitario deve essere adottato conformemente alla procedura prevista nella norma che costituisce la base giuridica adeguata, quale in vigore al momento dell'adozione definitiva dell'atto,
1. prende atto delle proposte legislative trasmesse dalla Commissione e sostiene, come criterio generale, che tutte le proposte legislative che si sono evolute verso la procedura di codecisione, abbiano avuto inizio il 1° maggio 1999;
 2. ritiene che nelle attuali circostanze politiche connesse con la fine dei lavori della quarta legislatura sia più opportuno che sia il prossimo Parlamento a confermare la maggior parte delle posizioni adottate nel quadro di procedure legislative che si sono trasformate nella procedura di codecisione;
 3. ritiene tuttavia che, in particolare per gli argomenti legislativi urgenti in codecisione, potrebbe essere applicata una procedura accelerata (già nella tornata di maggio 1999) mirante a giungere alla loro conclusione purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - la trasmissione da parte della Commissione al Parlamento e al Consiglio di una proposta legislativa, conformemente all'articolo 251 del trattato CE;
 - la conferma da parte del Parlamento del suo parere in prima lettura, reso prima dell'entrata in vigore del trattato;
 - la conferma da parte del Consiglio della sua posizione comune o, ove necessario, l'approvazione dell'atto da parte del Consiglio, qualora esso possa adottare gli emendamenti del Parlamento;
 - eventualmente, l'approvazione della posizione comune da parte del Parlamento (articolo 251, paragrafo 2 (a));
 - infine, ove si applichi, la consultazione della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, mediante una procedura eccezionale;
 4. si compiace che la Commissione si sia impegnata a trasmettere al più presto proposte modificate in modo che sia possibile tener conto, in particolare, delle posizioni già espresse dal Parlamento e dal Consiglio nel quadro di altre procedure legislative avviate prima dell'entrata in vigore del trattato;
 5. ribadisce la propria volontà politica di cooperare lealmente con le altre istituzioni nell'attuazione della prima fase della procedura di codecisione, quale prevista dall'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE;
 6. ricorda che in particolare nel settore degli affari sociali, dell'energia, dell'ambiente e dei trasporti, la procedura di codecisione prevede la consultazione del Comitato delle regioni e/o del Consiglio economico e sociale e chiede che ai fini di una cooperazione leale, questi ultimi possano esprimere le loro posizioni quanto più rapidamente possibile;
 7. si riserva il diritto di pronunciarsi soltanto successivamente, soprattutto sugli argomenti sui quali la Commissione deve presentare proposte modificate, in particolare in quanto è prevista una nuova base giuridica (per esempio articolo 152);

Martedì 4 maggio 1999

8. in merito alle proposte che si situano nel quadro dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (titolo IV del trattato CE), esorta la Commissione a presentare proposte legislative tenendo nel debito conto il cambiamento di natura degli atti pertinenti;
9. prende atto degli orientamenti sulle modifiche di base giuridica e/o di procedura contenute nel summenzionato documento della Commissione, fatta salva tuttavia la successiva applicazione delle disposizioni del suo regolamento in materia di esame di basi giuridiche a talune precise proposte;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato delle regioni, al Comitato economico e sociale, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

8. Piantagioni di alberi da frutto * (procedura senza relazione)

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 76/625/CEE concernente le indagini statistiche da effettuarsi dagli Stati membri per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da frutto (COM(99)0078 – C4-0181/99 – 99/0051(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

9. Residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale * (procedura senza relazione)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) 2377/90 che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (COM(99)0130 – C4-0167/99 – 99/0072(CNS))

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

10. Contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee ***I (procedura senza discussione)

A4-0260/99

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(98)0172 – C4-0283/98 – 98/0101(COD) – ex 98/0101(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,

Martedì 4 maggio 1999

- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(98)0172 — C4-0283/99 — 98/0101(COD)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 156 del trattato CE,
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0260/99),
1. conferma, come prima lettura nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 19 novembre 1998 ⁽²⁾ sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (COM(98)0172);
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag 186.

11. Tutela dei lavoratori contro i rischi di atmosfere esplosive *I (procedura senza discussione)**

A4-0258/99

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive [(COM(95)0310 — C4-0508/95 — 95/0235(COD) — ex 95/0235(SYN)]

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta la modifica della base giuridica e/o della procedura,
- vista la propria risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (COM(95)0310 — C4-0508/95 — 95/0235(COD)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
- visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 138 del trattato CE,
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0258/99),

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

Martedì 4 maggio 1999

1. conferma quale prima lettura nell'ambito della procedura di codecisione la votazione del 20 giugno 1996 ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione concernente una direttiva relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive (COM(95)0310);
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 177.

12. FSE ***I (procedura senza discussione)

A4-0257/99

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(98)0131 – C4-0287/98 – 98/0115(COD) – ex 98/0115(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta una modifica della base giuridica e/o della procedura,
- vista la propria risoluzione del 4 maggio 1999 sulle implicazioni dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (estratto delle proposte legislative all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (COM(98)0131 – C4-0287/98 – 98/0115(COD)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
- visti gli articoli 251, paragrafo 2, e 148 del trattato CE,
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0257/99),

1. conferma, quale prima lettura nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 19 novembre 1998 ⁽²⁾ sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131);
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 123.

Martedì 4 maggio 1999

13. FESR *I** (procedura senza discussione)

A4-0256/99

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131 – C4-0286/98 – 98/0114(COD) – ex 98/0114(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco di proposte della Commissione all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131 – C4-0286/98 – 98/0114(COD)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 162 del trattato CE,
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale (A4-0256/99),
1. conferma quale prima lettura nel quadro della procedura di codecisione la votazione del 19 novembre 1998 ⁽²⁾ sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (COM(98)0131);
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 178.

14. Tassazione di veicoli pesanti *I** (procedura senza discussione)

A4-0259/99

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(96)0331 – C4-0027/97 – 96/0182(COD) – ex 96/0182(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco di proposte della Commissione in sospenso al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,

Martedì 4 maggio 1999

- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(96)0331 — C4-0027/97 — 96/0182(COD), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 71 del trattato CE,
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0259/99),
1. conferma, quale prima lettura nel contesto della procedura di codecisione la votazione del 17 luglio 1997 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(96)0331);
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta;
 3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 286 del 22.9.1997, pag. 217.

15. Libera circolazione dei lavoratori *I (procedura senza discussione)**

A4-0252/99

I.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0575/98 — 98/0229(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1612/68)

1. I cittadini di uno Stato membro, qualunque sia il loro luogo di residenza, hanno diritto di cercare un posto di lavoro, accedere ad un tirocinio di formazione professionale o ad un'attività di lavoro subordinato e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori cittadini di detto Stato.

1. I cittadini di uno Stato membro, qualunque sia il loro luogo di residenza, hanno diritto di cercare un posto di lavoro, accedere ad un tirocinio di formazione professionale o ad un'attività di lavoro subordinato, ivi comprese condizioni di lavoro atipico, e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro, secondo le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori cittadini di detto Stato.

(*) GU C 344 del 12.11.98, pag. 9.

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 5, comma unico bis (regolamento (CEE) n. 1612/68)

Parimenti esso riceve il sostegno *previsto* per i cittadini di detto altro Stato membro al fine di svolgere un'attività di lavoro subordinato o di accedere ad un tirocinio di formazione professionale.

Parimenti esso riceve il sostegno **e la consultazione previsti per i cittadini di detto altro Stato membro al fine di svolgere un'attività di lavoro subordinato, ivi comprese condizioni di lavoro atipico, o di accedere ad un tirocinio di formazione professionale. Inoltre viene informato in merito alle disposizioni amministrative e giuridiche nel settore dell'occupazione e della sicurezza sociale in vigore nel territorio di un altro Stato membro.**

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)

Articolo 7, paragrafo 1 (regolamento (CEE) n. 1612/68)

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne tutte le condizioni di assunzione e di lavoro, in particolare in materia di salute, sicurezza e igiene, *nonché in materia di* retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato o se è vittima di una totale o parziale inabilità al lavoro.

1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne tutte le condizioni di assunzione e di lavoro, in particolare in materia di salute, sicurezza e igiene, retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato o se è vittima di una totale o parziale inabilità al lavoro.

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA b)

Articolo 7, paragrafo 5 (regolamento (CEE) n. 1612/68)

5) Qualora in uno Stato membro la determinazione delle condizioni di lavoro, l'avanzamento nella carriera professionale o la concessione di determinati vantaggi ai lavoratori presupponga il verificarsi di taluni fatti od avvenimenti, sono attribuiti i medesimi effetti e concessi i medesimi vantaggi a fatti ed avvenimenti analoghi verificatisi in qualsiasi altro Stato membro.

5) Qualora in uno Stato membro la determinazione delle condizioni di lavoro, l'avanzamento nella carriera professionale o la concessione di determinati vantaggi ai lavoratori presupponga il verificarsi di taluni fatti od avvenimenti, **compresi l'acquisizione di un'esperienza professionale o extraprofessionale, l'ottenimento di un'anzianità o di un grado universitario o amministrativo, sono attribuiti i medesimi effetti e concessi i medesimi vantaggi a fatti ed avvenimenti analoghi verificatisi in qualsiasi altro Stato membro.**

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1, PUNTO 8

Articolo 9 bis (regolamento (CEE) n. 1612/68)

Gli articoli 7, 8 e 9 si applicano al cittadino di uno Stato membro che eserciti un'attività sul territorio di uno Stato membro e venga distaccato dal datore di lavoro nel territorio di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo, nonché al lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato in un paese terzo, purché il suo rapporto di lavoro abbia sufficienti collegamenti con il diritto di uno Stato membro.

Gli articoli **1 bis**, 7, 8 e 9 si applicano al cittadino di uno Stato membro che eserciti un'attività sul territorio di uno Stato membro e venga distaccato dal datore di lavoro nel territorio di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo, nonché al lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato in un paese terzo, purché il suo rapporto di lavoro abbia sufficienti collegamenti con il diritto di uno Stato membro.

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 10, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CEE) n. 1612/68)

- | | |
|--|---|
| c) ogni altro familiare o familiare del coniuge, purché sia a carico del lavoratore, <i>oppure viva, nello Stato membro di provenienza, nello stesso domicilio del lavoratore.</i> | c) ogni altro familiare o familiare del coniuge, purché sia giudiziariamente o legalmente a carico del lavoratore. |
|--|---|

(Emendamento 9)

ARTICOLO 1, PUNTO 10

Articolo 12, primo comma (regolamento (CEE) n. 1612/68)

I familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, contemplati all'articolo 10, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale, universitaria e non universitaria, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i familiari stessi risiedono sul suo territorio.

I familiari di un lavoratore cittadino di uno Stato membro che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, contemplati all'articolo 10, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale, universitaria e non universitaria, **ivi compresi il riorientamento, il perfezionamento e la riconversione professionali, alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i familiari stessi risiedono sul suo territorio.**

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0575/98 — 98/0229(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0394 — 98/0229(COD) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 189 B, paragrafo 2 e l'articolo 49 (attuali articoli 251 e 40) del trattato CE a norma dei quali gli è stata presentata la proposta della Commissione (C4-0575/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari sociali e l'occupazione e il parere della commissione per le petizioni (A4-0252/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 344 del 12.11.1998, pag. 9.

Martedì 4 maggio 1999

II.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità COM(98)0394 (C4-0576/98 – 98/0230(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2, paragrafo 1, prima frase (direttiva 68/360/CEE)

Gli Stati membri riconoscono ai cittadini di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio per cercare un posto di lavoro, accedere ad un tirocinio professionale o accedere ad un'attività di lavoro subordinato e per esercitarla sul territorio di un altro Stato membro.

Gli Stati membri riconoscono ai cittadini di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio per cercare un posto di lavoro, accedere ad un tirocinio professionale o accedere ad un'attività di lavoro subordinato, **ivi compresi i rapporti di lavoro atipici, e per esercitarla sul territorio di un altro Stato membro.**

(Emendamento 12)

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 4 bis, paragrafo 4 (direttiva 68/360/CEE)

4. Le assenze di durata non superiore a sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari o da motivi medici, di maternità e di *studio* non costituiscono interruzione di soggiorno ai fini del calcolo del periodo di tre anni di cui al paragrafo 1.

4. Le assenze di durata non superiore a sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari o da motivi medici **o familiari**, di maternità e di **formazione** non costituiscono interruzione di soggiorno ai fini del calcolo del periodo di tre anni di cui al paragrafo 1.

(Emendamento 13)

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA b)

Articolo 6, paragrafo 2 (direttiva 68/360/CEE)

(2) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari o motivi medici, di maternità, di *studio* e di distacco professionale, non infirmano la validità della carta di soggiorno.

(2) Le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari o motivi medici **o familiari, di maternità, di formazione e di distacco professionale, non infirmano la validità della carta di soggiorno.**

(*) GU C 344 del 12.11.1998, pag. 12.

Martedì 4 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modificazione della direttiva 68/360/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (COM(98)0394 — C4-0576/98 — 98/0230(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0394 — 98/0230(COD) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 189 B, paragrafo 2, e 49 (attuali articoli 251 e 40) del trattato CE a norma dei quali gli è stata presentata la proposta della Commissione (C4-0576/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per le petizioni (A4-0252/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 344 del 12.11.1998, pag. 12.

III.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71 (COM(98)0394 — C4-0577/98 — 98/0231(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

Considerando 9

(9) considerando che i compiti e le competenze del comitato consultivo devono riprendere, in larga misura, i compiti dei comitati attuali, pur aggiungendovi una coerenza ed una razionalizzazione volte ad accrescere l'efficienza e la prospettiva globale nell'analisi della libera circolazione;

(9) considerando che i compiti e le competenze del comitato consultivo devono riprendere, in larga misura, i compiti dei comitati attuali, pur aggiungendovi una coerenza ed una razionalizzazione volte ad accrescere l'efficienza e la prospettiva globale nell'analisi della libera circolazione, **ricomprendendo tutti gli aspetti che riguardano i lavoratori frontalieri;**

(*) GU C 344 del 12.11.1998, pag. 16.

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 15)

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo per la libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari (in prosieguo: «il comitato»), incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ed al nesso tra queste ultime e le questioni dell'occupazione.

È istituito un comitato **a carattere** consultivo per la libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari (in prosieguo: «il comitato»), incaricato di assistere la Commissione nell'esame delle questioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ed al nesso tra queste ultime e le questioni dell'occupazione.

(Emendamento 16)

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

1. Il Comitato è composto di *novanta* membri titolari in ragione, per ciascuno Stato membro, dei seguenti rappresentanti:

1. Il Comitato è composto di **quarantacinque** membri titolari in ragione, per ciascuno Stato membro, dei seguenti rappresentanti:

(Emendamento 17)

Articolo 3, paragrafo 3

3. Su proposta del presidente, il comitato può decidere, *in casi eccezionali*, di ascoltare persone e rappresentanti di organismi aventi una vasta esperienza in materia di libera circolazione dei lavoratori e di sicurezza sociale.

3. Su proposta del presidente, il comitato può decidere di ascoltare persone e rappresentanti di organismi, **ivi compreso il comitato permanente dell'occupazione**, aventi una vasta esperienza in materia di **mercato del lavoro**, libera circolazione dei lavoratori e di sicurezza sociale.

(Emendamento 18)

Articolo 4, lettera a)

a) esaminare i problemi legati alla libera circolazione ed alla sicurezza sociale dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i collegamenti della mobilità dei lavoratori con le politiche nazionali dell'occupazione degli Stati membri e l'impatto su tali politiche;

a) esaminare i problemi legati alla libera circolazione ed alla sicurezza sociale dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda i collegamenti della mobilità dei lavoratori, **compresi i lavoratori frontalieri**, con le politiche nazionali dell'occupazione degli Stati membri e l'impatto su tali politiche;

(Emendamento 19)

Articolo 4, lettera b), comma unico bis (nuovo)

valutare, per i lavoratori migranti e soprattutto per quelli frontalieri, le conseguenze sul piano transfrontaliero, delle proposte legislative comunitarie e delle disposizioni di diritto interno – ivi compresi i contratti collettivi di lavoro – in materia di protezione sociale, spese sanitarie, pressione fiscale e diritto del lavoro;

(Emendamento 20)

Articolo 4, lettera d)

d) formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri su questioni *generali* e di principio,

d) formulare, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, pareri su questioni **di portata generale**.

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

in particolare sugli scambi di informazioni relativi all'evoluzione del mercato dell'occupazione, sui movimenti di lavoratori tra Stati membri, su programmi e provvedimenti atti a sviluppare l'orientamento professionale e la formazione professionale e tali da aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su tutte le forme di assistenza a favore dei lavoratori e dei loro familiari, tra cui l'assistenza sociale e l'alloggio dei lavoratori;

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

in particolare sugli scambi di informazioni relativi all'evoluzione del mercato dell'occupazione, sui movimenti di lavoratori **o di persone in cerca d'occupazione** tra Stati membri, su programmi e provvedimenti atti a sviluppare l'orientamento professionale e la formazione professionale e tali da aumentare le possibilità di libera circolazione e di occupazione, nonché su tutte le forme di assistenza a favore dei lavoratori e dei loro familiari, tra cui l'assistenza **legale** e sociale e l'alloggio dei lavoratori;

(Emendamento 22)

Articolo 4, lettere d) bis e d) ter (nuove)

d bis) promuovere la cooperazione fra gli Stati membri per trovare soluzioni agli specifici problemi previdenziali dei lavoratori frontalieri, con particolare riferimento ai contributi e al loro diritto ad indennità ed altre prestazioni,

d ter) elaborare proposte destinate agli Stati membri per rimediare alle eventuali ripercussioni negative subite dai lavoratori frontalieri in seguito riforme organizzative o finanziarie dei regimi di sicurezza sociale;

(Emendamento 23)

Articolo 4, lettera e)

e) esaminare le questioni *generali e di principio* ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel campo di applicazione dell'articolo 51 del trattato;

e) esaminare le questioni **di portata generale** ed i problemi sollevati dall'applicazione dei regolamenti adottati nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato CE;

Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un comitato consultivo sulla libera circolazione e la sicurezza sociale dei lavoratori comunitari e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1612/68 e (CEE) n. 1408/71 (COM(98)0394 – C4-0577/98 – 98/0231(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0394 – 98/0231(COD) ⁽¹⁾,
- visti l'articolo 189 B, paragrafo 2 e gli articoli 49, 51 e 235 (rispettivamente attuali articoli 251, 40, 42 e 308) del trattato CE, a norma dei quali gli è stata presentata la proposta della Commissione (C4-0577/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le petizioni (A4-0252/99),

⁽¹⁾ GU C 344 del 12.11.1998, pag. 16.

Martedì 4 maggio 1999

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

16. Partecipazione della Slovenia al programma comunitario nel settore delle PMI * (procedura senza discussione)

A4-0203/99

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia al programma comunitario per le piccole e medie imprese (COM(99)0072 – C4-0162/99 – 99/0054(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Prima del primo considerando, nuovo considerando

considerando che bisogna tener conto del codice di condotta stabilito dal Parlamento e dalla Commissione sull'informazione e la presenza di rappresentanti del Parlamento ai lavori dei comitati della Commissione, di cui nella risoluzione del Parlamento del 24 ottobre 1996 (//IS1).

(¹) GU C 347 del 18.11.1996, pag. 25.

(Emendamento 2)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che, oltre a una valutazione a posteriori della partecipazione al programma, che includa anche strumenti per una nuova gestione pubblica, un'approfondita preparazione e misure di accompagnamento sono essenziali per garantire non soltanto un'efficace destinazione dei fondi, ma anche il successo globale del programma;

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Considerando terzo ter (nuovo)

considerando che il Consiglio di associazione aggiorna i criteri relativi ai programmi avvalendosi di indicatori del risultato, mentre la Commissione valuta le più efficaci partecipazioni dei vari paesi in una relazione annuale elaborata con il metodo della miglior prassi;

(Emendamento 4)

Dispositivo, comma primo bis (nuovo)

A norma dell'articolo 2 dell'accordo, ogniqualvolta un contributo nazionale completa la mobilitazione delle risorse provenienti dal bilancio comunitario, la Commissione informa debitamente l'autorità di bilancio in merito alla composizione dell'importo globale assegnato a tale azione, affinché questa informazione possa figurare nel bilancio (allegato IV).

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del Consiglio di associazione in merito alla partecipazione della Slovenia al programma comunitario per le piccole e medie imprese (COM(99)0072 – C4-0162/99 – 99/0054(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(99)0072 – 99/0054(CNS),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 130 (attuale articolo 157), paragrafo 3 e dell'articolo 228 (attuale articolo 300), paragrafo 3, primo comma del trattato CE (C4-0162/99),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0203/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Martedì 4 maggio 1999

17. Elenco dei comportamenti che violano le norme della PCP * (procedura senza discussione)

A4-0192/99

Proposta di regolamento del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (COM(99)0070 — C4-0139/99 — 99/0050(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 2, paragrafo 2

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del Parlamento europeo, così come del comitato consultivo per la pesca le informazioni che ha ricevuto a titolo del paragrafo 1.

2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del Parlamento europeo, così come del comitato consultivo per la pesca le informazioni che ha ricevuto a titolo del paragrafo 1, **su base annua e al più tardi entro il 30 giugno dell'anno successivo alla raccolta delle informazioni.**

(Emendamento 2)

Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis

In conformità della procedura di cui all'articolo 37 del trattato ed entro il 30 giugno 2000, il Consiglio redige una lista delle sanzioni a cui danno luogo, nei vari Stati membri, le infrazioni alla normativa comunitaria, previste all'articolo 1 ed elencate nell'allegato qui accluso e adotta le azioni successive, in particolare per giungere all'applicazione di sanzioni comparabili per infrazioni comparabili in tutta la Comunità.

(Emendamento 3)

Allegato, punto E, trattino

— Sbarco, vendita e trasporto dei prodotti della pesca non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione, in particolare quelle relative alle dimensioni minime.

— Sbarco **illegale di pesce;**
— **vendita e trasporto dei prodotti della pesca catturati o sbarcati illegalmente** non conformi alle norme vigenti in materia di commercializzazione, in particolare quelle relative alle dimensioni minime.

(*) GU C 105 del 15.4.1999, pag. 3.

Martedì 4 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante l'elenco dei comportamenti che violano gravemente le norme della politica comune della pesca (COM(99)0070 – C4-0139/99 – 99/0050(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(99)0070 – 99/0050(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0139/99),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0192/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 105 del 15.4.1999, pag. 3.

18. Commissione interamericana per il tonno tropicale * (procedura senza relazione)

A4-0193/99

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla Convenzione che istituisce la Commissione interamericana per il tonno tropicale (COM(99)0092 – C4-0168/99 – 99/0058(CNS))

La proposta è approvata.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla Convenzione che istituisce la Commissione interamericana per il tonno tropicale (COM(99)0092 – C4-0168/99 – 99/0058(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(99)0092 – 99/0058(CNS),
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0168/99),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A4-0193/99),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

19. Processo ASEM (procedura senza discussione)

A4-0197/99

Risoluzione sul documento di lavoro della Commissione «Prospettive e priorità per il processo ASEM (SEC(97)1239 – C4-0667/97)

Il Parlamento europeo,

- visto il documento di lavoro della Commissione (SEC(97)1239 – C4-0667/97),
 - vista la sua risoluzione del 14 giugno 1995 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio «Verso una nuova strategia nei confronti dell'Asia» ⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 12 marzo 1998 sul processo ASEM (relazioni Europa-Asia) ⁽²⁾,
 - viste le sue risoluzioni del 17 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su «L'Unione europea e gli aspetti esterni della politica in materia di diritti dell'uomo: da Roma a Maastricht ed oltre» (COM(95)0567 – C4-0568/95) e sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1997-1998 e la politica dell'Unione in materia di diritti dell'uomo ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 9 febbraio 1999 sulla comunicazione della Commissione «Sviluppare una partnership globale con la Cina» ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1999 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Indonesia, nelle Molucche e a Timor orientale ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 23 marzo 1999 sulla KEDO ⁽⁶⁾,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (A4-0197/99),
- A. considerando che il mondo d'oggi è caratterizzato da una crescente interdipendenza e che esistono molti legami tra le prospettive europee e quelle asiatiche, in particolare nei settori economico, ambientale e della sicurezza,
- B. considerando che il rafforzamento della democrazia nonché dell'applicazione e del rispetto dei principi dello Stato di diritto in Asia deve diventare una priorità della politica dell'UE nella regione,
- C. considerando che nei paesi dell'Asia orientale è diffuso il desiderio di una maggiore presenza dell'Europa nella regione e che ciò costituisce una base eccellente per il progressivo sviluppo della cooperazione tra le due regioni,
- D. considerando che il processo ASEM (Incontro Asia-Europa) costituisce un quadro prezioso per il dialogo e l'avvio della cooperazione, ma richiede obiettivi più chiari, mentre la graduale istituzionalizzazione dei rapporti tra partner UE e partner ASEM dovrebbe aprire la strada al raggiungimento di risultati più concreti,
- E. considerando che la lotta contro la crisi economica dell'Asia orientale è un interesse condiviso dai paesi colpiti e dall'UE; che l'UE mantiene i suoi mercati aperti ai crescenti flussi di esportazioni provenienti dall'Asia orientale e ha contribuito all'istituzione dell'ASEM Trust Fund e alla creazione di una rete di esperti finanziari,
- F. considerando che i paesi colpiti dalla crisi si stanno sforzando di accrescere la trasparenza nelle questioni economiche e di divenire più aperti, tra l'altro per attirare nuovi investimenti, ma che resta ancora molto da fare, per esempio per quanto riguarda la riduzione delle molteplici barriere cui si trovano davanti gli esportatori dell'Unione europea nei paesi dell'Asia orientale,

⁽¹⁾ GU C 166 del 3.7.1995, pag. 64.

⁽²⁾ GU C 104 del 6.4.1998, pag. 217.

⁽³⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pagg. 267 e 270.

⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 13.

⁽⁵⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7 c).

⁽⁶⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 11 a).

Martedì 4 maggio 1999

- G. considerando che le dichiarazioni sulla necessità di riformare il Fondo monetario internazionale (FMI) e la Banca mondiale, fatte da importanti rappresentanti degli organi direttivi di tali Istituzioni, devono avere ora un seguito concreto,
- H. considerando la generale necessità di promuovere il dialogo sulle questioni in materia di sicurezza in Asia orientale, di estendere il ruolo del Forum regionale dell'ASEAN e di incoraggiare tutti i paesi a sostenere la messa a punto di meccanismi per la pacifica risoluzione delle controversie,
- I. considerando che una pacifica transizione dall'attuale occupazione dell'Indonesia a un nuovo ordine politico a Timor orientale è necessaria non solo per evitare ulteriori sofferenze alla popolazione, ma anche per impedire la destabilizzazione su ampia scala della regione,
- J. considerando che l'UE è in grado di svolgere un ruolo costruttivo in relazione alla questione di Timor orientale e che a tal fine dovrebbe cooperare con il Portogallo, suo Stato membro, che le Nazioni Unite riconoscono quale potenza amministratrice legittima e che si è impegnato a fornire una solida assistenza a Timor orientale,
- K. considerando che, assumendo tale ruolo, l'UE darebbe ulteriore prova del suo fermo impegno e della sua capacità di contribuire in modo produttivo allo sviluppo della regione,
- L. considerando che le attuali tendenze mondiali in materia di sfruttamento delle risorse naturali, inquinamento e degrado dell'ambiente richiedono cambiamenti radicali nei modelli di uso delle risorse nonché nei modelli di sviluppo economico; che le scelte fatte in materia dai paesi asiatici sono di importanza essenziale, date le dimensioni delle loro popolazioni, le necessità di sviluppo e il potenziale per l'ulteriore crescita economica; che l'UE dovrebbe cooperare con i suoi partner nell'ambito dell'ASEM nell'intento di raggiungere una crescita sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale,
- M. considerando che il trattato, nonché ripetute dichiarazioni, rendono chiaro che l'impegno per i diritti dell'uomo è un fondamento della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea; che di conseguenza tale impegno non può essere trascurato o sottovalutato dall'UE nella sua cooperazione con qualsiasi Stato o gruppo di Stati nel mondo senza che ciò danneggi la credibilità della PESC nel suo insieme,
1. invita l'UE e i suoi Stati membri e i partner asiatici a far avanzare e rafforzare il processo ASEM in via prioritaria, compiendo i primi passi verso la costituzione di un'organizzazione in grado di agire collegialmente;
 2. invita gli Stati membri dell'ASEM a farvi aderire quantomeno i paesi dell'Asia meridionale;
 3. ritiene necessarie una migliore preparazione dei vertici ASEM e una maggiore disponibilità dei partecipanti ad avviare attività concrete, ad approvare la creazione di strutture di supporto, a definire orizzonti temporali e a concordare disposizioni adeguate in materia di follow-up;
 4. ribadisce che il dialogo parlamentare rappresenta un elemento essenziale del processo ASEM e invoca a tal fine un ruolo più chiaro per il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali dei paesi asiatici in questo processo, in modo da prevederne il coinvolgimento negli imminenti negoziati e nel relativo dibattito come pure una consultazione in merito ai risultati;
 5. invita a sostenere la cooperazione fra Asia ed Europa in termini di società civile e ad associare le ONG al processo ASEM di modo che queste ultime possano contribuire alle discussioni tra i leader politici dell'ASEM così come ha la facoltà di farlo il mondo imprenditoriale;
 6. reputa che si debbano compiere sforzi in modo da scongiurare sovrapposizioni con i progetti nel quadro dell'accordo di cooperazione CE-ASEAN;
 7. accoglie con favore l'istituzione della Fondazione Asia-Europa e del centro di tecnologia ambientale Asia-Europa, e ritiene che possa essere opportuno sviluppare analoghe strutture per la promozione della cooperazione anche in altri settori;
 8. sostiene il perseguimento di un miglior accesso ai mercati e di migliori opportunità di investimento nel quadro del Piano d'azione sulle facilitazioni commerciali (TFAP) e del Piano d'azione sulla promozione degli investimenti (IPAP), e rileva che in tali ambiti l'Europa e l'Asia orientale hanno forti interessi in comune;

Martedì 4 maggio 1999

9. rileva che si deve tenere pienamente conto delle numerose sfaccettature e, in taluni casi, delle profonde radici delle barriere a cui devono sempre far fronte gli esportatori verso l'Asia orientale; sottolinea che un reale progresso potrà essere raggiunto solo allorché vi sarà un evidente miglioramento della situazione degli esportatori;
 10. invita i partecipanti all'ASEM a cooperare nell'intento di garantire un proficuo avvio di una tornata esaustiva ed equilibrata dell'OMC, da cui scaturiscano un'ulteriore progressiva liberalizzazione in tutti i settori e discipline OMC maggiormente efficaci e produttive, anche in nuovi ambiti quali gli investimenti, la concorrenza o le agevolazioni agli scambi commerciali, e a mantenere tale cooperazione nel corso dei nuovi negoziati, in modo da garantirne una conclusione positiva in un breve periodo di tempo;
 11. sottolinea che l'UE dovrebbe continuare ad esercitare pressioni per l'integrazione di disposizioni ambientali nelle norme del commercio mondiale e a sviluppare le sue proposte sulle modalità da seguire in materia, al fine di convincere i paesi riluttanti che non devono temere un trattamento arbitrario o poco corretto quale risultato dell'introduzione di clausole ambientali; invita la Commissione e gli Stati membri a sfruttare pienamente le possibilità di condurre un dialogo in materia offerte dal processo ASEM;
 12. invita l'UE e i suoi Stati membri a porre maggiormente l'accento, nel loro dialogo con i partner asiatici, sulla necessità di garantire a tutti i lavoratori i diritti sociali fondamentali e di assicurare che un'adeguata attenzione sia prestata a tale questione nell'attività relativa alle facilitazioni commerciali;
 13. considera necessario, in tale contesto e nell'ambito del dialogo euroasiatico, porre la massima attenzione sul fenomeno dello sfruttamento del lavoro minorile, affinché questa pratica possa cessare quanto prima anche nei Paesi asiatici;
 14. sottolinea l'importanza di garantire pari opportunità alle donne anche nei Paesi asiatici, eliminando ogni barriera sia in ambito professionale che sociale;
 15. invita l'UE e i suoi Stati membri a predisporre proposte concrete per una riforma globale del FMI, che miri a un aumento radicale della sua capacità di garantire la stabilità del sistema monetario internazionale e di affrontare le crisi in modo adeguato, ed esorta analogamente ad intensificare gli sforzi per una riforma della Banca mondiale;
 16. ribadisce il proprio sostegno alla decisione del Consiglio di non accettare la partecipazione della Birmania alle riunioni UE-ASEAN e ASEM finché tale paese non avrà compiuto progressi significativi a livello di diritti umani e democrazia;
 17. invita il Consiglio e la Commissione a studiare le modalità con cui l'UE può sostenere lo sviluppo di strutture politiche, economiche e sociali praticabili a Timor orientale, facilitando in tal modo la conclusione pacifica dell'occupazione indonesiana;
 18. sottolinea l'importanza di sostenere il Forum regionale dell'ASEAN e altre iniziative e accordi che possano contribuire a ridurre le tensioni esistenti, consentendo nel contempo di prevenire l'insorgere e l'intensificarsi dei conflitti futuri; ritiene che i tentativi di rendere l'Asia sudorientale una zona denuclearizzata costituiscano un buon esempio di tale iniziativa;
 19. esorta l'UE e i suoi Stati membri ad aumentare i loro sforzi volti a raggiungere un'intesa sull'inserimento di chiari impegni a favore dei diritti dell'uomo nei documenti chiave dell'ASEM e a continuare a sollevare questioni concrete in materia di diritti dell'uomo in occasione delle riunioni plenarie dell'ASEM e dei contatti bilaterali con i rappresentanti ai più alti livelli dei paesi in questione;
 20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti dei paesi dell'ASEM.
-

Martedì 4 maggio 1999

20. Libro verde sulla politica in materia di radiofrequenze (procedura senza discussione)

A4-0202/99

Risoluzione sul Libro verde sulla politica di spettro radio nel contesto delle politiche della Comunità europea: telecomunicazioni, radioemissioni, trasporti e R&S (COM(98)0596 – C4-0066/99)

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro verde della Commissione (COM(98)0596 – C4-0066/99),
 - vista la comunicazione della Commissione sulle esigenze di radiofrequenza per le politiche comunitarie nel contesto della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 1999 (WRC-99) (COM(98)0298),
 - vista la comunicazione della Commissione sulla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 1997 (WRC-97) (COM(97)0304),
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0202/99),
- A. considerando che la politica e la gestione dello spettro radio sono state considerate in primo luogo una questione di pertinenza delle politiche nazionali,
- B. considerando che l'introduzione e lo sviluppo di servizi paneuropei e globali che dipendono dalle frequenze radio sono invece soggetti alla legislazione UE (ad es. assegnazione/licenze, commercializzazione/uso di apparecchiature) e alle sue politiche (ad es. telecomunicazioni, radioemissioni, trasporti) nonché agli impegni assunti in sede internazionale (ad es. UIT/WRC, OMC),
- C. considerando che la mancanza di un'effettiva armonizzazione della politica europea di spettro radio, con l'eccezione di un numero limitato di settori precisamente individuati, contribuisce all'aumento dei costi, a ritardi nella realizzazione di nuovi servizi e all'inefficienza nella gestione o riallocazione delle bande di frequenza,
- D. considerando che in un mercato interno e in uno spazio senza ostacoli interni alla libera circolazione delle persone e dei servizi, la gestione dello spettro radio basata su processi decisionali a livello nazionale diventa anacronistica e controproducente, specialmente se gli Stati membri partecipano a organismi internazionali come la CEPT e l'UIT,
- E. considerando che, se l'UE non può agire a nome degli Stati membri dell'UE nelle sedi internazionali come l'ITU in materia di politica delle frequenze, ciò può rappresentare un fattore negativo per la posizione concorrenziale dell'UE rispetto agli Stati Uniti e al Giappone,
- F. considerando che lo sviluppo di sistemi di trasmissione più efficaci basati sulle tecnologie digitali non dovrebbe essere ostacolato dall'allocazione di bande di frequenza a sistemi basati su tecnologie meno avanzate, tranne il caso in cui il mantenimento di questi ultimi sia giustificato da un palese interesse pubblico,
- G. considerando che dovranno essere considerate con adeguata attenzione le applicazioni non commerciali di interesse pubblico,
1. condivide l'iniziativa della Commissione di avviare un dibattito su tutti gli aspetti della politica di spettro radio che hanno una rilevanza nel contesto comunitario e mondiale, si tratti del settore delle telecomunicazioni, delle radioemissioni, dei trasporti o della ricerca, e di perseguire un approccio coerente ed equilibrato in tutti i settori;
 2. reputa necessario adottare un nuovo approccio che garantisca sistematicamente una strategia armonizzata in materia di disponibilità delle frequenze, in modo da poter assicurare una fornitura regolare di servizi paneuropei e un contesto flessibile e adattabile che consenta di eliminare le rigidità dovute all'attuale frammentazione delle politiche nazionali e di salvaguardare nel contempo il legittimo interesse a decidere a livello nazionale laddove ciò sia giustificato, soprattutto in materia di gestione e assegnazione delle frequenze;

Martedì 4 maggio 1999

3. chiede un rafforzamento delle procedure da attuare a livello UE per far sì che le posizioni delle Comunità e degli Stati membri siano sempre coordinate in seno agli organismi internazionali e che le raccomandazioni dell'UIT e dell'ERC siano correttamente trasposte entro termini ragionevoli;
4. richiama in particolare l'attenzione sull'importanza che avrebbe per gli interessi comunitari il fatto che tutti i governi degli Stati membri concordino e sostengano politicamente, nel modo più ampio possibile, una posizione congiunta prima della prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni (WRC-99);
5. chiede che nell'Unione europea venga introdotta ed attuata una pianificazione sistematica nell'uso delle frequenze, che consenta di effettuare un riposizionamento coerente ed economico delle frequenze sfruttando le economie di scala che potrebbero derivare da un siffatto approccio a livello UE;
6. raccomanda che l'allocazione delle frequenze sia soggetta a criteri armonizzati in materia di utilizzazione efficiente e che l'uso delle frequenze già assegnate sia periodicamente rivisto per tutti i settori, sia commerciali che pubblici, per garantire una loro utilizzazione ottimale;
7. sottolinea che la politica e la gestione dello spettro radio dovrebbero favorire l'innovazione tecnologica e stimolare la concorrenza e che il ricorso ad aste e ad altri meccanismi di fissazione di prezzi e oneri da parte degli Stati membri dovrebbe promuovere un uso efficiente delle frequenze;
8. raccomanda che i proventi derivanti dall'uso dello spettro radio siano destinati al miglioramento della disponibilità e dell'efficienza dello spettro radio, ad esempio laddove si rende necessaria una riallocazione;
9. richiama pertanto l'attenzione sulle difficoltà create ad una sana gestione delle frequenze e allo sviluppo della concorrenza dalla propensione di alcuni Stati membri a vendere all'asta o a fissare il prezzo dello spettro radio in determinati settori di attività, a meno che le corrispondenti entrate non vengano specificamente utilizzate per coprire i costi associati alla riallocazione delle frequenze;
10. ritiene che l'UE dovrebbe assumersi un preciso impegno ad accelerare la riallocazione delle frequenze attualmente utilizzate dai tradizionali sistemi di trasmissione analogici a favore dei loro omologhi, più moderni ed efficaci in termini di uso dello spettro, tranne il caso in cui esista un chiaro e ben definito interesse pubblico a mantenere detti sistemi, ad esempio per le radioemissioni pubbliche;
11. ribadisce il proprio sostegno all'elaborazione di standard armonizzati europei e, se possibile, internazionali, sulla base di un ampio consenso dell'industria e mette in guardia contro qualsiasi tentativo di sprecare preziosi spazi dello spettro radio consentendo la proliferazione di inutili specifiche tecniche che non apportano un chiaro valore aggiunto;
12. deplora la mancanza di una strategia a medio termine in grado di far fronte a quei problemi di gestione dello spettro radio che, pur rientrando fra le competenze degli Stati membri, possono richiedere uno scambio di informazioni e persino un approccio coordinato per garantire una pianificazione coerente della politica industriale e la promozione di standard industriali in vista del conseguimento di economie di scala, soprattutto nell'ambito delle trasmissioni radio su brevi distanze, della radionavigazione e delle telecomunicazioni fisse via satellite;
13. chiede di assicurare adeguate bande di frequenza a quei settori di attività dell'UE che dipendono dalla disponibilità di frequenze e per i quali sono stati stabiliti nell'UE accordi di natura politica o legale;
14. ritiene che, sebbene negli ultimi anni siano stati compiuti alcuni progressi, la situazione della gestione delle frequenze nel controllo del traffico aereo sia tutt'altro che soddisfacente e debba essere considerata un aspetto prioritario nella strategia della Comunità;
15. chiede che venga garantita un'adeguata banda di frequenza al Sistema globale di navigazione via satellite e ai sistemi di telecomunicazioni innovativi che utilizzano trasmissioni di alta atmosfera;
16. insiste sulla necessità di assicurare che i paesi confinanti con l'Unione, in particolare i PECO e i paesi mediterranei, siano coinvolti sin dalle prime fasi nella realizzazione di bande armonizzate paneuropee;

Martedì 4 maggio 1999

17. chiede che venga assicurato lo spettro delle applicazioni di ricerca, scientifiche e non commerciali di interesse pubblico, come i servizi di radioamatori;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

21. Libro bianco sul commercio (procedura senza discussione)

A4-0241/99

Risoluzione sul Libro bianco della Commissione sul commercio (COM(99)0006 – C4-0060/99)

Il Parlamento europeo,

- visto il Libro bianco della Commissione (COM(99)0006 – C4-0060/99),
 - visto il Libro verde della Commissione sul commercio (COM(96)0530-C4-0646/96),
 - visto la legislazione comunitaria direttamente connessa con il commercio,
 - visto il suo parere del 19 settembre 1996 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese nell'Unione Europea (1997-2000) ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione «Verso un mercato unico della distribuzione» (COM(91)0041),
 - vista la sua risoluzione del 24 aprile 1997 sul coordinamento delle attività a favore delle PMI e dell'artigianato (COM(95)0362 – C4-0120/96) ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 aprile 1997 sulla comunicazione della Commissione «L'artigianato e le piccole medie imprese: chiavi della crescita e dell'occupazione in Europa» (COM(95)0502 – C4-0503/95) ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 luglio 1997 sul Libro verde della Commissione sul commercio «Comunicazione commerciale nel mercato interno» (COM(96)0192 – C4-0365/96) ⁽⁴⁾,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la politica regionale (A4-0241/99),
- A. considerando che nel 1997 il commercio è il secondo datore di lavoro nell'UE in ordine di importanza, con:
- 5 milioni di imprese commerciali, agenti e rappresentanti
 - 1/3 di tutte le imprese UE, il 95 % delle quali con meno di 10 dipendenti
 - 22 milioni di posti di lavoro diretti,
 - 16 % della forza lavoro UE,
 - 55 % dei dipendenti nel settore al dettaglio costituito da donne,
 - 3,4 milioni di imprese al dettaglio che occupano 15 milioni di persone,
 - 1,1 milioni di imprese all'ingrosso con 7 milioni di posti di lavoro,
 - 13,5 % in media del valore aggiunto nell'economia UE,
 - un giro d'affari di circa 640 miliardi di Euro,

⁽¹⁾ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 153.

⁽²⁾ GU C 150 del 19.5.1997, pag. 50.

⁽³⁾ GU C 150 del 19.5.1997, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU C 286 del 22.9.1997, pag. 43.

Martedì 4 maggio 1999

- B. considerando che con la realizzazione del Libro bianco sul commercio viene finalmente riconosciuto un settore economico e sociale di fondamentale importanza, che si inserisce nel terziario, nel comparto cioè che ha offerto e sta offrendo crescita, sviluppo e occupazione; che occorre quindi considerare e favorire le sinergie del commercio con il turismo ed i servizi al mercato perché strettamente legati e parte integrante del sistema commerciale nel suo insieme,
- C. considerando che il Libro bianco è il seguito del Libro verde sul commercio del 1996, fortemente voluto dal Parlamento Europeo per far meglio comprendere e ricordare agli Stati membri la consistenza del settore commerciale,
- D. considerando che si deve potenziare ulteriormente a livello territoriale e comunitario il rapporto tra commercio e produzione; che le produzioni tipiche di un'area locale (agricole, di allevamento, alimentari, industriali non food, artigianali) avranno la possibilità di acquisire nuovi mercati se correttamente assistite e pubblicizzate dalle istituzioni territoriali, per le quali l'UE dovrà destinare particolari programmi e relativi finanziamenti; che esse avranno la possibilità di conquistare nuovi mercati, ma bisogna evitare che vengano instaurate misure di protezione che limiterebbero il funzionamento del mercato interno nell'ambito commerciale,
- E. considerando che, per quanto concerne l'attuale avvio dell'euro e soprattutto la prossima introduzione fisica della moneta unica europea, dal 1° gennaio 2002, nessun altro settore sarà maggiormente coinvolto nel processo di diffusione e di conoscenza dell'euro; che a tale scopo si dovrà operare congiuntamente per l'informazione che il commercio dovrà fornire ai consumatori e per la formazione che preventivamente si dovrà dare da un lato ai piccoli imprenditori, ai professionisti dell'intermediazione e ai negozianti e, dall'altro, ai dipendenti delle catene di punti vendita food e non food,
- F. considerando che i costi dell'introduzione dell'euro non dovranno ricadere sulle spalle del consumatore finale e che l'introduzione delle banconote e delle monete in euro deve essere preparata con la massima cura al fine di causare il meno possibile oneri supplementari per il settore commerciale,
- G. considerando che l'Unione europea e gli Stati membri dovranno destinare sempre maggiori finanziamenti e attenzione al sistema commerciale distributivo per le valenze che ha nel mercato del lavoro e nella sua riqualificazione, nei rapporti con il consumatore e con il sistema produttivo, agricolo, artigianale, turistico e con l'ambiente,
- H. considerando il concetto fondamentale che la distribuzione commerciale deve offrire prodotti e servizi al consumatore quale missione esclusiva, assecondando i cambiamenti di mercato e promuovendo abitudini, usi e consumi tipici di ogni regione e territorio e contemporaneamente favorendo l'internazionalizzazione del mercato quale risposta alle esigenze dei consumatori,
- I. considerando che le PMI del settore della distribuzione commerciale risentono in misura sproporzionata di un livello eccessivo di regolamentazione, conseguente sia alle direttive e ai regolamenti comunitari che alle norme nazionali,
- J. considerando che in ambiente urbano gli esercizi commerciali di quartiere stanno diventando più rari sia in taluni centri cittadini che nelle periferie, con tutti gli inconvenienti che ne risultano per la qualità della vita, come la marginalizzazione e l'insicurezza di taluni quartieri e con l'inquinamento dovuto alle migrazioni dei consumatori dai centri città verso gli hinterland,
- K. considerando che le possibilità offerte dal commercio transfrontaliero, soprattutto per le regioni lontane dal centro dell'Unione, con il sostegno dei programmi di cooperazione transfrontaliera (INTERREG II), sono enormi e possono dare un contributo determinante alla cooperazione economica, grazie alla creazione di PMI comuni, e conseguentemente alla coesione socioeconomica delle regioni in questione,
- L. considerando che, date le crescenti preoccupazioni dei consumatori per questioni come i metodi di produzione alimentare, l'ambiente e il benessere degli animali, il settore commerciale può rispondere assumendo un ruolo propositivo e spingendo i produttori a offrire prodotti che non siano dannosi per la salute promuovendo, tra l'altro, anche prodotti biologici e rispettando così un equilibrio tra interessi economici e tutela della salute,
- M. sottolinea che il settore commerciale deve assumere nei confronti della produzione un ruolo propositivo affinché le etichette siano sempre più chiare e informative per il consumatore;

Martedì 4 maggio 1999

- N. considerando il dinamismo e la diversità della funzione commerciale, che non si limita alla distribuzione fisica di prodotti e servizi, ma ricopre ugualmente l'insieme del commercio all'ingrosso e del dettaglio in tutte le loro forme, in particolare la funzione degli agenti commerciali per il loro fondamentale ruolo di collegamento sociale ed economico,
- O. considerando un sempre maggior coinvolgimento delle diverse categorie comunitarie e nazionali del commercio tramite le associazioni di categoria nelle prossime decisioni ed orientamenti del settore,
- P. considerando la funzione culturale del settore del commercio, che si deve sviluppare soprattutto tramite le università, le scuole specializzate, gli istituti di ricerca e informazione e le riviste economiche, specialmente per la crescita professionale del settore,
- Q. considerando l'importanza del ruolo delle industrie di marca nel processo produzione-distribuzione-consumo e la funzione che esse possono avere nel miglioramento qualitativo e conoscitivo dei prodotti destinati al cliente finale, ritiene che ciò potrà avvenire con sempre migliori contatti sistematici e continuativi con le imprese commerciali, anche tramite le istituzioni ed i progetti lavoro congiunto (ECR, EDI, codifica a barre, ecc.) nel comune obiettivo di garantire sempre il meglio al consumatore,
- R. considerando l'impegno assunto e mantenuto dalla Commissione nel 1997 di realizzare il Libro bianco così come era stato chiesto da questo Parlamento nella risoluzione del 18 settembre 1997 sul Libro verde della Commissione sul commercio (COM(96)0530 — C4-0646/96) ⁽¹⁾,
- S. considerando che, nell'attuale scenario socio-economico comunitario e grazie alle sue dimensioni, il sistema commerciale distributivo può recare un contributo molto positivo all'occupazione, a condizione che sia i lavoratori che i datori di lavoro abbiano beneficiato di un'adeguata formazione e segnala pertanto la necessità di rafforzare scuole commerciali specializzate,
- T. considerando che è fondamentale, nella programmazione commerciale degli Stati membri, che sia garantita al cliente finale la possibilità di trovare piccola, media e grande distribuzione, in tutte le forme e formule, in base alle proprie necessità socio-economiche e al diritto del consumatore di scegliere liberamente,
- U. considerando che è indispensabile che i consumatori, ma anche i responsabili politici e legislativi comunitari e nazionali, prendano coscienza delle forme diverse e distinte del commercio, soprattutto della funzione degli agenti e rappresentanti e delle formule nuove quali franchising, vendite dirette e vendite a distanza, affinché queste categorie abbiano diritto ad una presenza corretta sul mercato che sviluppi la concorrenza ed elimini gli ostacoli illeciti fra Stati membri,
1. aderisce in linea generale all'impostazione data dalla Commissione alla visione d'insieme del settore con il documento in esame;
 2. si compiace dell'attenzione accordata dalla Commissione all'importante ruolo, finora trascurato, che le piccole attività commerciali e il commercio di quartiere possono svolgere per mantenere o migliorare la qualità della vita nelle regioni rurali, nei centri delle città e negli agglomerati urbani, senza cui, soprattutto nelle zone remote, insulari e di montagna, lo sviluppo economico in tutti i suoi aspetti (mantenimento di un'agricoltura competitiva, diversificazione economica, sviluppo del turismo) è irrimediabilmente compromesso; sottolinea l'importante ruolo sociale che le piccole attività commerciali e il commercio di quartiere svolgono nelle zone rurali e periferiche, nonché il loro contributo alla creazione di posti di lavoro diretti o indiretti e alla promozione della coesione economica e sociale, sia in ambiente rurale che urbano; ritiene che si debbano adottare le misure necessarie per evitare la scomparsa del commercio al dettaglio e ristabilire, a tale scopo, l'equilibrio tra i grandi stabilimenti commerciali e il commercio tradizionale;
 3. chiede che gli Stati membri partecipanti all'UEM operino in modo coordinato per quanto concerne l'introduzione del denaro contante in euro, il *frontloading* e la fissazione del periodo in cui potranno circolare due tipi di denaro contante; chiede inoltre che tale periodo sia abbreviato, al fine di ridurre al minimo l'insicurezza dei consumatori e facilitare la conversione del settore commerciale;

⁽¹⁾ GU C 304 del 6.10.1997, pag. 125.

Martedì 4 maggio 1999

4. osserva tuttavia che il mantenimento di questa diversificata presenza commerciale presuppone che il commercio al dettaglio sia sufficientemente competitivo, vale a dire in grado di rispondere alle aspettative dei consumatori e alle condizioni del commercio attuale, che deve guardare con attenzione crescente alle formule moderne quali franchising, shopping centers, affiliazione commerciale, distribuzione automatica, ristorazione moderna, ecc. e meglio definire la loro funzione, anche per armonizzare legislazioni nazionali e comunitarie;
5. sottolinea in particolare la funzione delle vendite dirette anche quale risposta alla difficoltà di riconversione dell'occupazione per le persone di media età e di nuove opportunità per i giovani e le donne ed invita a tale scopo la Commissione a realizzare un apposito studio sul settore che consenta, tra l'altro, di distinguere e usare una corretta terminologia fra le vendite dirette, compreso il marketing multi-livello e le vendite a distanza, dove le prime distribuiscono prodotti e servizi direttamente al consumatore con un contatto personalizzato lontano dai punti vendita soprattutto dove questi sono carenti, come le zone rurali;
6. precisa che nell'evoluzione del sistema commerciale va rafforzato e tutelato il ruolo professionale degli agenti di commercio, che non godono ancora di un riconoscimento specifico malgrado la funzione fondamentale che hanno nel mercato, soprattutto delle PMI, e dunque dei relativi finanziamenti e agevolazioni comunitari, ad esempio per potenziare le basi di dati BRE o BCNET o altre reti che favorirebbero l'internazionalizzazione del mercato;
7. ribadisce l'utilità, anche per evitare il dumping sociale, di esercitare un maggior controllo sui prodotti manifatturieri che arrivano da fuori UE quando non si hanno totali garanzie sulla loro qualità, sull'origine fiscale e sul fatto che non sia stata usata manodopera infantile nella loro realizzazione e, al contrario, di sostenere il commercio equo e solidale verso i paesi interni e terzi;
8. sostiene l'appello fatto dalla Commissione già nel Libro verde a favore di una politica integrata a beneficio delle città e delle aree extraurbane, che si dividono rispettivamente l'80% ed il 20% della popolazione comunitaria, in modo che nelle aree rurali, isolate e montane siano maggiormente utilizzabili i Fondi strutturali anche per il commercio, soprattutto per quanto riguarda le PMI e, contemporaneamente, siano aiutati i centri commerciali naturali nelle aree urbane utili ad una simbiosi e sinergia nei centri delle città, che offrono ai cittadini prodotti e servizi anche sociali assecondati dalle necessarie strutture locali di trasporto, sicurezza, parcheggi, lotta all'abusivismo;
9. è dell'avviso che il commercio elettronico rappresenti uno strumento ideale per superare l'isolamento delle regioni periferiche e chiede alla Commissione di promuovere le tecnologie e le infrastrutture necessarie per sviluppare il commercio elettronico, soprattutto in queste regioni;
10. auspica un sempre migliore rapporto con il contesto ambientale e sinergie con l'industria di produzione e trasformazione affinché il consumatore possa disporre di prodotti qualitativamente ineccepibili, sanitariamente e igienicamente perfetti e diffusi con imballaggi e sistemi logistici sempre più eco-compatibili;
11. chiede il riconoscimento a tutti gli effetti delle formule della cooperazione e dell'associazionismo commerciale a livello orizzontale e verticale quale chiave di crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali (cooperative, gruppi d'acquisto, unioni volontarie, ecc.);
12. accoglie favorevolmente la nuova direttiva sulle vendite a distanza e per corrispondenza, in quanto è necessario adeguare la legislazione comunitaria esistente allo sviluppo delle nuove tecnologie, che consentono la creazione di nuove attività commerciali a distanza grazie ai pagamenti elettronici; chiede alla Commissione di sollecitare agli Stati membri l'efficienza postale indispensabile al settore per la sua diffusione;
13. ribadisce il ruolo e la funzione delle trading companies e delle agenzie commerciali, che effettuano più del 50 % degli scambi e che, in futuro, potranno svolgere un'attività ancora più importante se la loro funzione verrà compresa e assecondata;
14. chiede, per l'analisi del complesso settore del commercio, un miglioramento del sistema statistico europeo per quanto concerne le modifiche e le tendenze della struttura commerciale, al fine di promuovere tale settore;

Martedì 4 maggio 1999

15. esorta la Commissione a ipotizzare una proposta di regolamentazione della crescita della distribuzione su grandi superfici che da un lato consenta una crescita armonica e, dall'altro, non escluda dal processo di cambiamento in atto i piccoli punti di vendita e le loro peculiarità sul territorio; invita la Commissione, d'intesa con le organizzazioni di categoria, a presentare un piano di sostegno per un'azione coordinata e non dirompente sul mercato per quanto riguarda le aperture di grandi superfici; ciò dovrà avvenire coinvolgendo il tessuto locale del piccolo commercio con un piano di rimborsi per l'eventuale chiusura dei negozi nel raggio operativo del nuovo insediamento, con il coinvolgimento delle associazioni territoriali dei commercianti, dei consumatori e degli enti locali;

16. invoca una maggiore diffusione dei sistemi di pagamento elettronici presso la distribuzione commerciale (carte di credito, di debito, ecc.) al fine di limitare la quantità di denaro contante presso negozi e supermercati, esposti all'assalto della criminalità, per la sicurezza dei commercianti e dei consumatori; ciò potrà avvenire da un lato con una riduzione del carico fiscale sulle singole operazioni di pagamento elettronico e, dall'altro, invitando le banche e gli emittenti a ridurre i costi di applicazione sulle carte di pagamento, affinché i punti vendita siano invogliati ad accettarle ed i consumatori ad utilizzarle e chiede attenzione verso la funzione che il commercio avrà nella diffusione dell'euro con opportuni programmi e finanziamenti per il ricambio dei sistemi di contabilizzazione e con la creazione di gruppi tecnici di lavoro che coinvolgano commercianti, produttori e industriali e fornitori di registratori di cassa e di sistemi informatici; chiede inoltre che i ministeri delle comunicazioni degli Stati membri facilitino la concessione della omologazione dei sistemi di radiofrequenza delle etichette elettroniche;

17. deplora che nell'introduzione del Libro Bianco si parli di «sopravvivenza» delle imprese, termine che andrebbe sostituito con «possibilità delle imprese di restare competitive sul mercato»;

18. reputa che, sia nei centri urbani che in quelli delle zone rurali (spaccio di villaggio), i negozi di quartiere svolgano un'importante funzione economica e sociale che va oltre l'occupazione prodotta, in particolare nelle regioni minacciate dallo spopolamento; fa osservare che le PMI e l'artigianato sono il fulcro dell'economia europea, nonché uno dei principali propulsori dello sviluppo locale e regionale, e che le misure di aiuto allo sviluppo dovrebbero, pertanto, incentrarsi su tali imprese e promuovere, soprattutto, l'insediamento di giovani commercianti e artigiani nelle regioni rurali minacciate dallo spopolamento;

19. esprime la propria preoccupazione dinanzi alla concentrazione del commercio in supermercati e in ipermercati e alla conseguente riduzione dei servizi disponibili, soprattutto per i cittadini sprovvisti di autovettura; reputa che alla concentrazione del commercio debba far riscontro uno sviluppo dei collegamenti pubblici che tenga conto delle necessità di gruppi specifici; sottolinea il rischio di un peggioramento della qualità della vita dovuto alla progressiva scomparsa dei negozi di quartiere; chiede che i Fondi strutturali forniscano un sostegno per la conservazione della qualità della vita nelle zone rurali, tra l'altro concedendo aiuti per la riconversione e la ristrutturazione delle aziende e dei negozi e sostenendo le attività collaterali nonché la riconversione e il perfezionamento professionale;

20. sottolinea l'importanza dei negozi di quartiere e degli spacci di villaggio per l'economia regionale e locale e che, per sopravvivere, un negozio deve essere sufficientemente competitivo e poter disporre di una clientela soddisfatta;

21. reputa necessario agevolare la partecipazione delle PMI del commercio ai programmi dei Fondi strutturali; fa osservare che l'iniziativa comunitaria URBAN ha consentito di sostenere la competitività dei negozi di quartiere; ritiene che, durante il periodo di programmazione in fase di avvio, occorra vegliare affinché i negozi di quartiere delle aree urbane e gli spacci di villaggio di quelle scarsamente popolate ottengano il sostegno dei programmi dei Fondi strutturali;

22. ritiene che la competitività dei negozi di piccole dimensioni debba essere garantita tenendo conto delle loro esigenze specifiche, per esempio mediante la riduzione delle imposte di successione, in modo da agevolare la trasmissione delle imprese;

23. ritiene che, ai fini dell'ampliamento del settore e dello sviluppo di combinazioni di servizi, le opportunità risiedano nei servizi di trasporto, di riparazione e in quelli postali, nonché nella vendita di prodotti locali;

Martedì 4 maggio 1999

24. approva le misure proposte dalla Commissione per un'efficace applicazione della pratica migliore, ma ritiene che le azioni proposte siano insufficienti e che dovrebbero essere prontamente integrate da ulteriori azioni concrete; reputa che nel quadro della riforma dei Fondi strutturali e della messa a punto delle priorità e degli orientamenti dei programmi sia opportuno incentivare la conservazione dei servizi del commercio in tutte le regioni dell'Unione europea;

25. ritiene che le catene di distribuzione e gli altri prestatori di servizi debbano, di concerto con le autorità, creare modelli d'azione, nonché punti che offrano più servizi; sottolinea la necessità di incentivare la cooperazione fra autorità locali e regionali, imprenditori di settori diversi e negozi, fra l'altro, per migliorare la promozione turistica, i trasporti, gli appalti pubblici e il trattamento dei rifiuti;

26. reputa che le vendite a distanza e il commercio elettronico offrano opportunità per sviluppare i servizi del commercio sia nei centri urbani, sia nelle aree scarsamente popolate, in particolare grazie all'uso più generale di Internet; è dell'opinione che nell'ambito dello sviluppo del commercio elettronico sia necessario tener conto di gruppi specifici, come i disabili e gli anziani; invita la Commissione a far luce sulle possibilità di sostenere, fra l'altro tramite una formazione adeguata, le piccole imprese e i negozi nel passaggio al commercio elettronico e a divulgare informazioni sui modelli di pratica migliore;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri.

22. Prodotti farmaceutici (procedura senza discussione)

A4-0205/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sul mercato unico del settore farmaceutico (COM(98)0588 – C4-0127/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione COM(98)0588 – C4-0127/99,
- vista la sua risoluzione del 16 aprile 1996 sugli orientamenti della politica industriale per il settore farmaceutico nella Comunità europea ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 9 marzo 1999 ⁽²⁾ concernenti i medicinali orfani e la sua risoluzione del 10 marzo 1999 ⁽³⁾ sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea,
- viste le conclusioni del Consiglio «Mercato interno» del 18 maggio 1998 sul mercato unico del settore farmaceutico,
- visto l'articolo 157, (ex articolo 130) paragrafo 1, del trattato CE che mira a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico,
- visti gli articoli 152 e 153 (ex articoli 129 e 129 A) del trattato CE che stabiliscono le condizioni per il conseguimento di un livello elevato di protezione della salute umana e degli interessi economici dei consumatori,
- visto il trattato di Amsterdam,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0205/99),

⁽¹⁾ GU C 141 del 13.5.1996, pag. 63.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 10.

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 12.

Martedì 4 maggio 1999

- A. considerando che, nella sua sentenza nella causa *Merck contro Primecrown* (cause riunite C-267/95 e C-268/95), la Corte di giustizia europea ha osservato che «alle distorsioni di concorrenza provocate dalle differenze nelle legislazioni in materia di prezzi si deve rimediare con misure adottate dalle autorità comunitarie»,
- B. considerando che è necessario mantenere la solidità economica di base del settore farmaceutico dell'Unione europea e la sua competitività, dal momento che esse rappresentano un punto di forza per l'economia dell'UE in termini di crescita e di occupazione,
- C. considerando che è essenziale, nell'interesse dei pazienti e della società nel suo insieme, salvaguardare il potenziale innovativo e d'investimento dell'industria farmaceutica europea in modo da fornire prodotti efficaci a prezzi accessibili;
- D. considerando che i servizi sanitari di tutti gli Stati membri sono soggetti ad una crescente pressione finanziaria e che il rapporto costo/efficacia dei prodotti farmaceutici dovrebbe quindi essere assunto a criterio per ottimizzare i benefici per la salute in presenza di risorse di bilancio limitate,
- E. considerando che la Corte di giustizia ha statuito sui diritti del cittadino in merito a taluni prodotti medicinali e ai potenziali benefici di un rapido sviluppo di nuove tecnologie e nuovi prodotti farmaceutici nel contesto delle libertà del mercato unico,
- F. considerando che il completamento del mercato unico del settore farmaceutico deve mirare in primo luogo a garantire al pubblico la disponibilità di medicinali sicuri, efficaci e di elevata qualità, e che pertanto la realizzazione dei due obiettivi del miglioramento della sanità pubblica e dello sviluppo industriale ed economico deve andare di pari passo; considerando che il mercato unico deve tener conto dei legittimi interessi di consumatori, lavoratori, ricerca, industria (comprese le piccole società farmaceutiche), produttori di medicinali coperti da brevetto e non più sotto brevetto, venditori e produttori di medicinali per cui non è richiesta la ricetta medica e di prodotti a base di erbe ed omeopatici, nonché farmacisti,
- G. considerando che il mercato unico del settore farmaceutico e l'azione UE in materia devono costituire un'effettiva opportunità per i governi di cooperare in modo più approfondito per salvaguardare ed elevare gli standard europei in materia di sanità e di previdenza sociale,
- H. considerando, come osserva la Commissione, che «il completamento del mercato interno è la tappa singola più importante per rendere lo scenario europeo più interessante per gli investitori nel campo della ricerca e dello sviluppo (R&S), ma non è certo l'unica»,
1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione sul mercato unico del settore farmaceutico e chiede alla Commissione di presentare una proposta per completare il mercato interno nel settore farmaceutico che tenga conto dei punti di vista espressi dal Parlamento;
 2. invita la Commissione a definire un quadro di dialogo fra tutti gli interlocutori (governi, organizzazioni dei malati, industrie farmaceutiche, sindacati, ecc.) su come gestire insieme i rapidi sviluppi nel settore della sanità;

In merito alla struttura dell'industria

3. sottolinea nuovamente che l'industria farmaceutica ha una struttura economica diversa dalle altre industrie, per cui una riduzione della domanda non fa necessariamente diminuire i prezzi troppo elevati;
4. ribadisce il proprio convincimento che una politica industriale dell'Unione per il settore farmaceutico dovrebbe essere basata sui seguenti principi:
 - a) favorire l'innovazione, attraverso un mercato competitivo ed un idoneo quadro normativo;
 - b) tutelare i nuovi prodotti farmaceutici mediante i diritti sulla proprietà intellettuale, sia nell'Unione che nei paesi terzi;
 - c) garantire la disponibilità di medicinali che consentano la migliore tutela possibile della salute dei cittadini europei;

Martedì 4 maggio 1999

- d) creare le condizioni economiche necessarie per rendere effettivamente disponibili in tutta l'Unione i medicinali importanti;
- e) elaborare misure a livello comunitario volte a promuovere la ricerca su terapie innovative particolarmente importanti dal punto di vista della sanità pubblica, e incoraggiare la ricerca sulle malattie che ancora non possono essere curate in modo soddisfacente e sulle malattie rare;
5. esorta la Commissione a riconoscere nella sua proposta che, data la natura della ricerca farmaceutica, i progressi terapeutici importanti producono di norma benefici più che proporzionali nel tempo; che è difficile stabilire quali progressi rivestono un interesse generale se non molti anni dopo che una sostanza chimica è stata sviluppata e che è stata concessa la protezione brevettuale; che sarebbe inopportuno e dannoso cercare di confinare la tutela del brevetto a teorici «progressi significativi»; che occorre quindi distinguere tra i diversi segmenti dell'industria e fornire incentivi ad uno sviluppo sistematico dei prodotti coperti da brevetto; tuttavia eventuali disposizioni in materia proposte dalla Commissione non dovrebbero limitare o compromettere l'entrata sul mercato dei medicinali generici;
6. chiede alla Commissione di tener presente che l'ulteriore sviluppo di un'industria farmaceutica generica in Europa rappresenta un fattore positivo per la competitività nel settore farmaceutico, anche a livello di PMI e di società basate sulla ricerca;
7. chiede alla Commissione di continuare a sorvegliare attentamente le fusioni e le strutture concorrenziali nel settore farmaceutico in linea con la politica comunitaria della concorrenza, soprattutto data la capacità delle PMI operanti in questo settore di innovare in competizione diretta con imprese più grandi;
8. ricorda che i principali acquirenti di prodotti farmaceutici sono, direttamente o indirettamente, le autorità competenti degli Stati membri e che, se questi ultimi prendono in considerazione l'introduzione di misure di contenimento dei costi, tali misure dovrebbero controllare più efficacemente il costo totale dell'assistenza sanitaria ed assicurare il complessivo miglioramento della sanità pubblica;
9. ritiene che tutti gli operatori dell'industria dovrebbero adoperarsi per fornire un'informazione diretta più esaustiva ai pazienti; è dell'avviso tuttavia che sia necessario ridurre i costi post-immissione a carico delle imprese nonché valutare l'uso dei mezzi elettronici; ritiene che in tale contesto si debba utilizzare anche la possibilità già esistente di fornire informazioni tramite coloro che esercitano le professioni sanitarie;

In merito al mercato unico

10. ritiene che sia essenziale completare il mercato interno del settore farmaceutico, ma sottolinea che tale mercato deve tener conto in primo luogo dell'esigenza del pubblico di disporre di prodotti farmaceutici sicuri, efficaci e di elevata qualità, assicurando inoltre ai cittadini europei un accesso tempestivo a medicinali innovativi a prezzi accessibili;
11. raccomanda vivamente alla Commissione, all'atto della formulazione della sua proposta relativa al completamento del mercato unico del settore farmaceutico, di distinguere fra i tre segmenti dell'industria: farmaci che possono essere venduti direttamente senza ricetta medica (medicinali «da banco»), farmaci i cui brevetti sono scaduti (prodotti «generici») e farmaci ancora tutelati da brevetto;
12. ritiene che nel settore dei medicinali da banco sia già in atto una notevole concorrenza, ma che un'ulteriore integrazione produrrebbe benefici diretti per il consumatore; chiede pertanto alla Commissione di proporre norme che pongano termine al controllo dei prezzi alla produzione in questo settore da parte dello Stato;
13. sostiene che ogni legislazione deve assicurare una formazione adeguata del personale addetto alle vendite, che deve essere in grado di consigliare i clienti che acquistano medicinali da banco;
14. intravede notevoli possibilità per lo sviluppo di un mercato più competitivo dei medicinali generici; ritiene che una maggiore concorrenza all'interno di questo settore in Europa creerebbe le risorse di bilancio necessarie a finanziare nuovi prodotti farmaceutici innovativi;
15. rileva che nel settore dei medicinali coperti da brevetto i prezzi dovrebbero riflettere criteri clinici e basati sul rapporto costo-efficacia, e chiede che ci si adoperi per eliminare le tensioni create dal commercio parallelo fra Stati membri in un mercato caratterizzato da prezzi controllati che offre scarsi vantaggi al consumatore; riconosce inoltre che nell'ambito del commercio parallelo i prezzi interni non possono essere fissati in modo del tutto indipendente da considerazioni di mercato e che il commercio parallelo produce soltanto limitate dinamiche di mercato;

Martedì 4 maggio 1999

16. chiede alla Commissione di includere nelle sue proposte un calendario per la valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione del mercato unico;
17. esorta la Commissione, nell'elaborazione delle sue proposte, ad assicurare che l'industria farmaceutica europea, e soprattutto le PMI, possano continuare ad innovare e a competere sui mercati mondiali;
18. chiede alla Commissione di considerare, nelle sue proposte per un mercato unico, anche gli effetti sull'ambiente della produzione, dell'uso e dello smaltimento dei prodotti farmaceutici;

In merito al sistema di farmacovigilanza

19. si dichiara favorevole ad una proposta per una valutazione globale del sistema di farmacovigilanza che comprenda anche l'EMA (*European Medicines Evaluation Agency*); ribadisce l'importanza di procedure trasparenti che definiscano il metodo mediante cui i prodotti soggetti a prescrizione possono diventare prodotti da banco;
20. ritiene che una siffatta valutazione debba tener conto, tra l'altro, della necessità di snellire il processo decisionale per i prodotti farmaceutici e di valutare la misura in cui tali procedure sono in grado di migliorare la sanità pubblica nell'Unione europea; chiede inoltre che la valutazione accerti in quale misura l'EMA si è sviluppata in un'autorità preposta al rilascio delle licenze a livello comunitario e quali miglioramenti sarebbero ancora necessari per evitare un'inutile duplicazione degli sforzi e per garantire standard europei uniformi;
21. chiede di essere informato a tempo debito della portata di tale valutazione, dei suoi risultati e di come essi saranno utilizzati ai fini del miglioramento del sistema di farmacovigilanza nel contesto dell'*acquis* comunitario;
22. chiede una revisione della direttiva (89/105/CEE riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia ⁽¹⁾) al fine di ridurre al minimo i ritardi, segnalati dalla Commissione, con cui i prodotti farmaceutici raggiungono il mercato;

*
* *
*

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8.

23. Impianti off-shore in disuso per l'estrazione di petrolio e gas (procedura senza discussione)

A4-0200/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla rimozione e l'eliminazione degli impianti «off shore» in disuso per l'estrazione di petrolio e di gas (COM(98) 0049 – C4-0367/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione COM(98) 0049 – C4-0367/98,
- visti la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR), firmata a Parigi il 9 settembre 1992 ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU L 104 del 3.4.1998, pag. 3.

Martedì 4 maggio 1999

- vista la decisione OSPAR 98/3 sull'eliminazione degli impianti «off shore» in disuso, adottata a Sintra il 22 e 23 luglio 1998,
 - vista la dichiarazione ministeriale di Sintra del 23 luglio 1998,
 - visto l'articolo 174 (ex articolo 130 R) del trattato CE,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0200/99),
- A. considerando che lo smontaggio e l'eliminazione degli impianti «off shore» in disuso hanno ripercussioni sull'ambiente (inquinamento del mare con sostanze pericolose e scorie naturalmente e debolmente radioattive),
- B. considerando che la Commissione ha riconosciuto nella sua proposta del 16 dicembre 1998 (COM(98)0769) ⁽¹⁾ che è necessario un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino,
1. si compiace dell'adozione della decisione 98/3 nell'ambito della Convenzione OSPAR del luglio 1998 con cui condivide il principio che è vietato immergere o lasciare totalmente o parzialmente sul posto impianti «off shore» in disuso nella zona dell'Atlantico nordorientale, compreso il Mare del Nord;
 2. si compiace del fatto che la riutilizzazione, il riciclaggio o l'eliminazione finale a riva degli impianti «off shore» in disuso siano considerati le migliori soluzioni da attuare;
 3. si interroga nondimeno sulle conseguenze concrete dell'attuazione della deroga prevista dall'articolo 3 della decisione 98/3 riguardante i grandi impianti in acciaio;
 4. deplora vivamente l'apparente contraddizione tra la possibilità di ricorrere a tale deroga e le intenzioni delle parti annunciate nella dichiarazione ministeriale di Sintra del 23 luglio 1998 di ridurre al massimo le possibili deroghe riguardanti i grandi impianti in acciaio;
 5. ritiene che le deroghe debbano essere concesse singolarmente, in situazioni nelle quali lo smontaggio potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dei lavoratori o avere ripercussioni negative sull'ambiente, e comunque dopo un'ampia e trasparente consultazione pubblica che coinvolga in particolare le autorità di navigazione, le comunità di pesca e le ONG ambientali.
 6. deplora che la decisione 98/3 OSPAR non verta né sulla pulizia né sullo smontaggio degli impianti «off shore», bensì solamente sulla loro eliminazione;
 7. deplora che detta decisione non faccia alcuna distinzione tra gli impianti esistenti (gran numero dei quali raggiungerà prossimamente la fine della propria durata) e gli impianti futuri;
 8. chiede alla Commissione di studiare, di concerto con i settori economici interessati (petrolieri, industriali del gas, pescatori), le opzioni di smontaggio esistenti e di realizzare parallelamente uno studio sul rapporto costi/benefici per ogni fattispecie (acque profonde, acque poco profonde, smontaggio in mare, smontaggio a riva, rimorchiaggio, ecc), valutando e tenendo pienamente conto dei pericoli cui sono esposti i lavoratori che effettuano ciascuna di queste operazioni;
 9. considera che il costo di smontaggio di impianti «off shore» sia generalmente limitato rispetto ai profitti da esso derivanti; che tale onere vada in ogni caso inserito nei piani di investimento sulla scorta del principio «chi inquina paga»; che gli incentivi fiscali possano essere consentiti dopo l'eliminazione per promuovere un uso più sostenibile del materiale eliminato (riutilizzo, riciclaggio...).
 10. chiede alla Commissione di stilare un elenco delle esperienze europee, ivi comprese quelle compiute negli Stati membri dello Spazio economico europeo, in materia di smontaggio e di fare un raffronto con l'esperienza acquisita nel resto del mondo e soprattutto negli Stati Uniti;
 11. chiede alla Commissione di realizzare uno studio comparativo nell'Unione europea, nello SEE e nel resto del mondo sui regimi di responsabilità esistente applicabili alle operazioni di smontaggio, eliminazione e manutenzione degli elementi che restano eventualmente in mare;

⁽¹⁾ GU C 25 del 30.1.1999, pag. 20.

Martedì 4 maggio 1999

12. chiede alla Commissione di presentare entro il 2002 una proposta basantesi sugli studi menzionati ai paragrafi 8, 10 e 11 di cui sopra per preparare la posizione della Comunità in vista della prossima revisione della decisione 98/3 OSPAR, prevista nel 2003;
13. sottolinea che il processo di consultazione è stato avviato troppo tardi dalla Commissione, per cui questo Parlamento non ha avuto alcuna possibilità di esercitare un influsso sulla posizione della Comunità alla Conferenza OSPAR;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

24. Politica dei consumatori (1999-2001) (procedura senza discussione)

A4-0208/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione «Piano di azione in materia di politica dei consumatori 1999-2001» (COM(98)0696 – C4-0035/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione COM(98)0696 – C4-0035/99,
 - viste la relazione della commissione temporanea d'inchiesta sull'ESB del 7 febbraio 1997 ⁽¹⁾ e la relazione della commissione temporanea incaricata di verificare il seguito dato alle raccomandazioni concernenti l'ESB del 14 novembre 1997 ⁽²⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 novembre 1997 su quest'ultima relazione ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 aprile 1999 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni: «Seconda relazione semestrale di verifica dell'ESB» (COM(98)0598 – C4-0686/98) ⁽⁴⁾,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione (A4-0208/99),
- A. considerando che il presente Piano d'azione sarà il primo a essere avviato dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, che aumenterà l'importanza e la portata della politica dei consumatori,
 - B. considerando che le misure di promozione degli interessi dei consumatori sono fondamentali per mantenere la fiducia di questi ultimi nel mercato interno e sono quindi essenziali per uno sviluppo armonioso ed equilibrato dell'economia dell'Unione,
 - C. considerando che le ripercussioni provocate in tutti i settori (prodotti farmaceutici, agricoltura, prodotti alimentari) dalla rapida evoluzione degli OGM e gli effetti che essi possono generare se liberati nell'ambiente rendono necessarie un'attenta supervisione e ulteriori ricerche,
 - D. considerando che il riconoscimento da parte della Commissione della necessità di sviluppare la rete degli «Europortelli» è fondamentale per fornire al consumatore informazioni sull'uso dei prodotti, sui nuovi servizi e sulla salute e la sicurezza,
1. accoglie con favore il Piano d'azione proposto, ritenendolo un'esplicita dichiarazione da parte della Commissione delle priorità realizzabili per il triennio in questione;
 2. invita la Commissione a riferirgli regolarmente in merito all'attuazione del piano d'azione, in modo da consentire di valutare il piano in tutte le sue fasi,

⁽¹⁾ A4-0020/97.

⁽²⁾ A4-0362/97.

⁽³⁾ GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 81.

⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 14.

Martedì 4 maggio 1999

3. ricorda alla Commissione la richiesta, espressa nella risoluzione del Parlamento del 18 novembre 1998 sul partenariato economico transatlantico tra l'Unione europea e gli Stati Uniti ⁽¹⁾, di avviare seri negoziati con gli Stati Uniti volti a stabilire una linea comune con riferimento alle derrate alimentari prodotte secondo il metodo biologico e non contenenti organismi geneticamente modificati e sottolinea la necessità di fornire ai consumatori dell'Unione un'alternativa sicura agli alimenti geneticamente modificati;
4. chiede alla Commissione di promuovere l'inserimento dei diritti fondamentali dei consumatori riconosciuti a livello internazionale nel quadro di funzionamento dell'OMC, al fine di conciliare l'interesse del consumatore con il desiderio di una crescita economica attraverso il libero scambio, e ricorda alla Commissione tali diritti fondamentali dei consumatori: sicurezza, informazione, scelta, rappresentanza, indennizzo, educazione, soddisfazione e ambiente pulito;
5. chiede alla Commissione di difendere con tutto il vigore necessario gli interessi dei consumatori dell'Unione europea nel quadro delle controversie pendenti o future nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
6. chiede alla Commissione di presentare una strategia chiara nel quadro dei futuri negoziati in seno all'OMC, al fine di garantire l'efficacia della politica europea dei consumatori nei confronti delle norme dell'OMC;
7. invita la Commissione a proporre un'impostazione globale e orizzontale della tutela dei minori per quanto riguarda contenuti potenzialmente pericolosi (violenza eccessiva, pornografia), inserendo tale obiettivo nel suo piano di azione parallelamente alle preoccupazioni connesse alla salute e alla sicurezza, in collegamento con la direttiva «Televisione senza frontiere» (89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE) e con la risoluzione del Consiglio del 17 febbraio 1997 su Internet;
8. invita le istituzioni dell'Unione a dare attuazione all'obbligo imposto dal trattato di assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori, facendone una condizione necessaria per le future direttive, nuove o modificate, e chiede alla Commissione di sviluppare una metodologia sistematica di valutazione per soddisfare tale obbligo;
9. invita la Commissione a controllare più a fondo il recepimento delle direttive da parte degli Stati membri, utilizzando tutti i mezzi giuridici a sua disposizione;
10. chiede alla Commissione di impiegare in modo più coerente l'articolo 153 TCE (ex articolo 129 A) come base giuridica per lo sviluppo delle politiche dell'Unione;
11. chiede alla Commissione di garantire che gli Stati candidati adottino e applichino integralmente la legislazione dell'Unione in materia di tutela dei consumatori quale condizione per il loro ingresso nell'Unione, rinnovando e rafforzando il dialogo con tali paesi;
12. accoglie con soddisfazione l'intenzione della Commissione di fornire relazioni comparative sul recepimento e l'applicazione della legislazione da parte degli Stati membri, ma invita la Commissione ad avanzare nello svolgimento del ruolo di controllo attribuitole dal trattato coprendo tutti i settori della politica dei consumatori negli Stati membri;
13. auspica che il nuovo piano d'azione, senza sostituirsi alle azioni condotte a livello settoriale, incida su di esse mediante molteplici stimoli atti a rafforzare un polo culturale del consumo;

Una voce più forte per i consumatori dell'Unione

14. accoglie positivamente l'intenzione della Commissione di migliorare a tutti i livelli la rappresentanza dei consumatori, attualmente insoddisfacente, e le chiede di adattare misure che rendano più efficace il sistematico inserimento di rappresentanti dei consumatori in un processo decisionale trasparente e aperto, segnatamente nei settori delle telecomunicazioni, della società dell'informazione, dei prodotti alimentari, dei servizi finanziari e dei trasporti;
15. riconosce che il dialogo tra le parti interessate può svolgere un ruolo nel processo legislativo, ma pone in guardia sulla necessità che tale dialogo rispetti alcune condizioni imprescindibili, segnatamente chiarezza quanto alla sostanza, equilibrio delle risorse, obiettivi definiti, uno svolgimento strutturato e un calendario trasparente e stabilito in anticipo;

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 94.

Martedì 4 maggio 1999

16. chiede un efficace coordinamento dell'attività svolta dal Comitato per i consumatori della Commissione con l'azione delle organizzazioni nazionali per la tutela dei consumatori e degli organismi nazionali di regolamentazione nell'applicazione della normativa dell'Unione;
17. invita la Commissione ad appoggiare e incoraggiare la partecipazione di rappresentanti dei consumatori negli organismi internazionali che hanno rilevanza per i consumatori dell'Unione;
18. auspica che i comitati esistenti (Comitato consultivo dei consumatori, Comitato consultivo dei nuovi Stati membri) vengano riuniti più frequentemente che in passato e che venga aumentato il numero dei rappresentanti per ciascuno Stato membro;
19. si complimenta con la Commissione per la sua intenzione di inserire l'educazione al consumo tra le azioni di formazione a tutti i livelli del sistema scolastico, dalla scuola elementare alla formazione permanente per adulti, passando per l'università (diritto europeo del consumatore) e di assegnarle un bilancio specifico nel contesto del programma di azione;
20. suggerisce tuttavia, come azione immediata e pratica, di iscrivere detto tema tra gli orientamenti tematici del programma COMENIUS o come soggetto delle reti tematiche ERASMUS;
21. auspica nel medesimo spirito che la Commissione preveda iniziative volte a favorire l'educazione alla comprensione e all'utilizzazione dei mezzi di comunicazione;

Un elevato livello di salute e di sicurezza per i consumatori dell'Unione

22. chiede alla Commissione di continuare a prestare la massima attenzione alle gravi ripercussioni della crisi dell'ESB in termini di sicurezza degli alimenti e di salute dei consumatori (sindrome di Creutzfeldt-Jacob);
23. constata l'intenzione della Commissione di proporre un sistema di etichettatura che offra indicazioni riguardanti le sostanze allergizzanti, l'intolleranza, gli effetti salutari e le informazioni nutrizionali, ma si rammarica del fatto che la Commissione non abbia ancora ultimato l'esame della normativa in vigore in materia di etichettatura, come richiesto invece dal Parlamento;
24. chiede alla Commissione di presentare gli interventi da tempo attesi sulla scia del Libro verde sui principi generali della legislazione in materia di prodotti alimentari nell'Unione (COM(97)0176);
25. chiede alla Commissione di creare una rete per la sicurezza dei prodotti nell'ambito dell'esame riguardante l'applicazione della direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti del 1992 ⁽¹⁾;
26. deplora che non siano ancora state adottate misure in relazione alla sicurezza degli articoli per l'infanzia;
27. invita la Commissione a prendere misure per eliminare gli ftalati dai giocattoli in PVC destinati ai neonati e alla prima infanzia;
28. chiede alla Commissione di tener conto, nel contesto della riforma della PAC, delle preoccupazioni dei consumatori riguardo alla sicurezza, alla diversità, alla tutela dell'ambiente e alla sostenibilità, come sottolineato dal Comitato per i consumatori della Commissione;
29. chiede alla Commissione, alla luce del recente provvedimento che vieta l'uso di quattro tra i più importanti antibiotici utilizzati nei mangimi, di elaborare un'impostazione pluridisciplinare nell'affrontare la resistenza agli antibiotici;
30. approva l'adozione da parte dell'Unione del principio di precauzione nelle sue discussioni sul prossimo ciclo di negoziati OMC ma deplora che la Commissione non abbia dato piena attuazione a tale principio e chiede che venga riesaminato l'approccio dell'Unione all'analisi del rischio, compresa la valutazione del rischio e il successivo sviluppo di metodi coerenti e completi di gestione del rischio e di comunicazione, metodi che dovranno garantire un rigoroso rispetto del principio di precauzione e prevenire un abbassamento degli standard al livello minimo comune nell'ambito dei negoziati OMC;

⁽¹⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 24.

Martedì 4 maggio 1999

31. invita la Commissione a difendere in sede OMC una rigorosa osservanza del principio di precauzione per quanto concerne la protezione dei consumatori ed evitare che i paesi con le norme più permissive determinino l'esito dei negoziati OMC;

32. chiede alla Commissione di presentare una radicale riforma della direttiva concernente le informazioni in materia di ambiente, assicurando un migliore accesso alle informazioni sulle aggressioni all'ambiente e le ripercussioni per i consumatori;

Pieno rispetto degli interessi economici dei consumatori dell'Unione

33. deplora le recenti notizie sulle eccessive spese di conversione imposte dalle banche ai consumatori e invita la Commissione a intraprendere un monitoraggio sistematico della situazione e a intervenire ove necessario;

34. chiede alla Commissione di riesaminare e modificare la direttiva concernente i marchi d'impresa attualmente in vigore alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia europea nella causa *Silhouette* ⁽¹⁾, per garantire che non sia utilizzata da imprese potenti per provocare distorsioni dei prezzi al consumo; ricorda alla Commissione che ha promesso di tenere con urgenza audizioni sui problemi legati alle importazioni parallele;

35. auspica che possa essere attuata una politica del giusto mezzo per quanto riguarda il prezzo dei libri, in modo da garantire nel contempo il pluralismo e un accesso sempre più ampio alla lettura e prevenire i rischi di un'iperconcentrazione, poco favorevole alla diversità e alla qualità;

36. invita nello stesso spirito la Commissione a vigilare sull'applicazione della direttiva «Televisione senza frontiere», in particolare per quanto concerne la regolamentazione della durata e della concentrazione dei messaggi pubblicitari e dei teleacquisti;

37. invita la Commissione, ai fini di una migliore leggibilità delle caratteristiche dei prodotti, a prevedere un'applicazione più rigorosa dei regolamenti del Consiglio concernenti la protezione delle denominazioni di origine (regolamento (CEE) 2081/92) e le attestazioni di specificità (regolamento (CEE) 2082/92) e a compiere un bilancio rapido e comparativo dell'applicazione di tali regolamenti da parte degli Stati membri;

38. chiede alla Commissione di incoraggiare un'etichettatura particolare delle norme elevate di qualità, tra l'altro mediante il censimento e un'ampia diffusione di marchi, etichette o certificati, in particolare nel settore dell'artigianato, quando si tratta di opere di gruppi professionali, e di inserire il tema della qualità-eccellenza tra le priorità sottoposte annualmente, per i loro progetti, alle associazioni di consumatori (allegato II — sezione 2 del documento); tale tema dovrà essere tenuto in considerazione dagli euro-sportelli;

39. chiede che la Commissione e il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, rivolgano agli Stati membri una raccomandazione che stabilisca le condizioni minime per l'accesso alla professione di intermediario assicurativo, per l'esercizio della stessa e per la qualità del servizio prestato, nonché sanzioni adeguate in caso di violazione delle normative promulgate a livello nazionale,

40. deplora il recente fallimento del dialogo tra l'industria e i rappresentanti dei consumatori sull'autoregolamentazione nel settore del credito ipotecario e invita ora la Commissione a proporre una normativa in materia;

41. accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione sul commercio elettronico (COM(98)0586) e le chiede di considerare prioritaria la precedenza alla promozione della fiducia dei consumatori tramite la possibilità di risarcimento, la protezione dei dati e l'efficace rappresentanza e consultazione delle associazioni di consumatori;

42. accoglie positivamente l'attività della Commissione nel settore dell'accesso alla giustizia ma la invita a dare immediata attuazione alle misure previste nella sua comunicazione sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (COM(98)0198) e le ricorda il suo obbligo di valutare l'esito della raccomandazione sui criteri extragiudiziali delle controversie e di riferire in merito al modulo per i reclami dei consumatori introdotto di recente, valutandolo in termini di semplicità e accessibilità;

43. propone di studiare l'introduzione di un modello di fattura uniforme in cui figurino in modo sommario indicazioni sugli organismi competenti per la risoluzione di controversie transfrontaliere e condizioni precise di pagamento della transazione;

⁽¹⁾ Causa C-355/96, sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 1998.

Martedì 4 maggio 1999

44. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'accesso e l'educazione alle nuove tecnologie dell'informazione;
45. chiede alla Commissione una normativa vincolante sulla responsabilità dei fornitori di servizi, da applicare solo a determinati settori (installazione e costruzione, servizi medici e tecnologie dell'informazione);
46. invita la Commissione a proporre una modifica della direttiva 97/7/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 1997 riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza ⁽¹⁾ in modo da affrontare la questione del silenzio del consumatore al termine di un periodo di godimento gratuito di un servizio o di beni;
47. chiede alla Commissione di proporre una modifica del regolamento (CEE) n. 295/91 che stabilisce norme comuni relative a un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea ⁽²⁾, in modo da includere una clausola che obblighi gli operatori a informare i passeggeri dei rischi di «overbooking» e da aumentare gli attuali limiti di responsabilità in caso di danno.

*
* *
*

48. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

⁽¹⁾ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 36 dell'8.2.1991, pag. 5.

25. Pari opportunità tra donne e uomini (procedura senza discussione)

A4-0194/99

Risoluzione sulla relazione intermedia della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del Programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (COM(98)0770 – C4-0033/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione intermedia della Commissione (COM(98)0770 – C4-0033/99),
- viste la proposta della Commissione (COM(95)0381) e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo al riguardo del 17 novembre 1995 ⁽¹⁾, nonché la decisione del Consiglio del 22 dicembre 1995 in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) ⁽²⁾,
- viste le relazioni annuali della Commissione per il 1997 e il 1998 sulle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'UE,
- vista la relazione della commissione per i diritti della donna (A4-0194/99),

A. considerando che la politica a favore delle donne continua a rappresentare una necessità impellente, che il quarto Programma d'azione rappresenta lo strumento principale di cui l'UE dispone per attuare gli impegni della piattaforma d'azione di Pechino, e che il modo più efficace per ottenere risultati in questo campo consiste nell'integrazione orizzontale, o *mainstreaming, delle questioni di genere*,

⁽¹⁾ GU C 323 del 4.12.1995, pag. 167.

⁽²⁾ GU L 335 del 30.12.1995, pag. 37.

Martedì 4 maggio 1999

- B. considerando che in materia di occupazione, istruzione e formazione l'esigenza di un sostegno mirato alle donne è talmente forte che è impossibile soddisfarla, anche solo approssimativamente, nel quadro di questo Programma,
- C. considerando che gli articoli 2, 3, 13, 137 e 141 del trattato di Amsterdam hanno posto su basi del tutto nuove il principio della parità tra donne e uomini,
1. si compiace della presentazione della relazione intermedia da parte della Commissione;
 2. critica il fatto che la Commissione non abbia proceduto ad una valutazione dei singoli progetti e della loro utilità per il miglioramento delle pari opportunità nell'ambito del rispettivo obiettivo, e la invita a presentare al Parlamento europeo, nel primo semestre dell'anno 2000, una relazione di valutazione, chiedendole inoltre di riferire annualmente sull'attuazione del Programma alla commissione del Parlamento competente per i diritti della donna;
 3. invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta per un quinto Programma d'azione, e chiede che un pilastro di tale programma sia dedicato al *mainstreaming delle questioni di genere e un altro allo sviluppo delle reti*;
 4. sollecita la Commissione ad informare il Parlamento, nel modo più dettagliato, in merito a tutte le iniziative che intende assumere sulla base degli articoli 2, 3, 13, 137 e 141 del trattato di Amsterdam, ivi compresa la revisione della legislazione vigente;
 5. sottolinea che l'iscrizione in bilancio di uno stanziamento di 30 milioni di euro per un programma d'azione quinquennale di portata europea è del tutto insufficiente a far progredire in misura significativa la parità di opportunità per le donne e gli uomini;
 6. chiede che la quota di cofinanziamento a carico dei promotori dei progetti venga resa più flessibile e che in essa vengano computate anche le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura, in modo da rendere possibile anche alle organizzazioni finanziariamente più deboli la partecipazione al Programma;
 7. ritiene che ogni nuova serie di bandi di gara debba essere tempestivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale, e chiede che la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi abbia luogo in tutte le lingue ufficiali della Comunità, sia mediante i mezzi di comunicazione elettronici che mediante quelli tradizionali;
 8. si rallegra della decisione della Commissione di non rinnovare il contratto con l'organismo esterno cui aveva fatto ricorso per l'assistenza tecnica, e invita la stessa Commissione a gestire in futuro il Programma attraverso i suoi servizi, eventualmente impiegando a tal fine un maggior numero di funzionari, in modo da evitare sprechi di denaro pubblico, ritardi e inefficienze;
 9. sollecita la Commissione ad informare il Parlamento su tutte le misure adottate in seguito alle osservazioni e alle conclusioni formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale sulle politiche in materia di parità;
 10. insiste affinché durante la seconda metà del Programma venga analizzata la situazione giuridica, sociale ed economica delle donne nei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, ai fini di un allineamento di tale situazione a quella esistente nell'UE, e raccomanda che in futuro anche i PECO vengano coinvolti nella promozione delle reti riguardanti le donne, utilizzando a tal fine anche i programmi PHARE e TACIS;
 11. chiede che il sostegno mirato alle donne nel settore dell'occupazione sia attuato in primo luogo nel quadro dei fondi strutturali FSE e FESR e sottolinea che il Parlamento europeo ha chiesto che almeno il 15% delle risorse dell'FSE sia destinato al finanziamento di progetti a favore delle donne;
 12. chiede che i progetti avviati nell'ambito dei programmi LEONARDO e SOCRATE e del quinto Programma quadro di ricerca vengano utilizzati per promuovere la parità delle opportunità;
 13. esorta la Commissione e gli Stati membri a coordinare tali progetti in modo da ottenere le massime sinergie fra i programmi menzionati;
 14. invita tutte le istituzioni a livello europeo, nazionale e regionale ad applicare il *benchmarking* nell'attuazione e nell'ulteriore sviluppo della strategia europea per l'occupazione, in modo che nell'ambito del pilastro «pari opportunità» venga assicurato un sostegno duraturo alle donne e negli altri tre pilastri venga incrementato il *mainstreaming* delle questioni di genere;

Martedì 4 maggio 1999

15. dà mandato alla Commissione di organizzare corsi di sensibilizzazione alle problematiche di genere assicurando che vi partecipino i responsabili delle decisioni, di redigere statistiche disaggregate per sesso in tutti i settori pertinenti, di mettere a punto un «indice di parità» e di indicare in modo trasparente, nella sua relazione annuale sulle pari opportunità per il 1999, la percentuale degli stanziamenti complessivi di ciascuno dei programmi menzionati che è stata destinata a progetti a favore delle donne, mostrando i progressi compiuti in fatto di pari opportunità;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

26. Zuccheri e altri prodotti destinati all'alimentazione umana *

A4-0401/97

I.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0402/96 – 96/0113 (CNS))

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 14 gennaio 1998 ⁽¹⁾ e con la modifica di cui sotto:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso 74) *

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che la Commissione intende proporre quanto prima possibile e comunque entro il 1° luglio 2000 l'inserimento nella direttiva 80/232/CEE ⁽¹⁾ di una gamma di pesi nominali dei prodotti di cui nella presente direttiva;

⁽¹⁾ GU L 51 del 25.2.1980, pag.1.

* (Gli emendamenti 1, 4, 7 e 8 decadono)

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.1998, pag. 84.

(*) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0402/96 – 96/0113 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0722 – 96/0113 (CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0402/96),

⁽¹⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 6.

Martedì 4 maggio 1999

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0401/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

II.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele (COM(95)0722 – C4-0403/96 – 96/0114 (CNS))

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 14 gennaio 1998 ⁽¹⁾ e con le modifiche di cui sotto:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso 75) *

Settimo considerando

considerando che, come segnalato nella comunicazione del 24 giugno 1994 al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione *incoraggia l'elaborazione di metodi di analisi armonizzati che permettano di verificare il rispetto dei requisiti di qualità dei vari tipi di miele, a seconda della loro origine botanica o geografica, allo scopo di prevenire e reprimere le frodi, e che lavori al riguardo sono condotti dal Centro comune di ricerca di Ispra e dai settori professionali interessati;*

considerando che, come segnalato nella comunicazione del 24 giugno 1994 al Parlamento e al Consiglio sulla situazione dell'apicoltura europea, la Commissione **deve assicurare la messa a punto a breve termine di metodi di analisi armonizzati che consentano di garantire il rispetto delle caratteristiche di composizione e la veridicità di qualsiasi indicazione specifica supplementare per qualsiasi tipo di miele commercializzato nell'Unione europea;**

* (L'emendamento 15 decade)

(Emendamento di compromesso 76) *

Articolo 2, paragrafo 2

2. *Per il miele non originario della Comunità, gli Stati membri possono prevedere la menzione dell'indicazione del paese d'origine.*

2. **Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, il paese d'origine deve figurare obbligatoriamente sull'etichetta per il miele originario di un paese terzo.**

* (L'emendamento 19 decade)

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.1998, pag. 86.

(*) JO C 231 del 9.8.1996, pag. 10.

Martedì 4 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al miele (COM(95)0722 – C4-0403/96 – 96/0114 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0722 – 96/0114 (CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0403/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0401/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ JO C 231 del 9.8.1996, pag. 10.

III.**Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0404/96 – 96/0115(CNS))**

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 14 gennaio 1998 ⁽¹⁾ e con le modifiche di cui sotto:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso 77) *

Ottavo considerando

considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti di cui alla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo, in ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato;

considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti di cui alla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo, in ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato; **che per i succhi di frutta cui sono state aggiunte vitamine è opportuno garantire al consumatore un'informazione corretta sulla composizione del prodotto, con un complemento di informazioni sull'etichettatura oltre all'elenco degli ingredienti;**

* (L'emendamento 34 decade)

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.1998, pag. 91.

⁽²⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 10.

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso 78) *

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I.

Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I, **a condizione che sia previsto un complemento di informazioni sull'etichettatura oltre all'elenco degli ingredienti.**

* (Gli emendamenti 36 e 41 decadono)

(Emendamento di compromesso 79) *

Allegato I, sezione II, punto 1, prima del primo trattino, nuovo trattino

— **A norma dell'articolo 2 e secondo le prassi attualmente in vigore in taluni Stati membri, l'aggiunta di vitamine è autorizzata nei prodotti di cui al punto 1, paragrafi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 4, del presente allegato.**

* (L'emendamento 43 decade)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0404/96 – 96/0115(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0722 – 96/0115 (CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0404/96),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0401/97),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ JO C 231 del 9.8.1996, pag. 10.

Martedì 4 maggio 1999

IV.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(95)0722 — C4-0405/96 — 96/0116(CNS))

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 14 gennaio 1998 ⁽¹⁾ e con le modifiche di cui sotto:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento di compromesso 80) *

Ottavo considerando

considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti di cui alla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo in ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato;

considerando che l'aggiunta di vitamine ai prodotti di cui alla presente direttiva è autorizzata in alcuni Stati membri, ma che non si può decidere di estendere tale possibilità a tutta la Comunità; che pertanto gli Stati membri devono poter autorizzare o vietare l'aggiunta di vitamine nelle loro produzioni nazionali, garantendo in ogni caso, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità, conformemente alle norme e ai principi derivanti dal trattato; **che per i prodotti cui sono state aggiunte vitamine è opportuno garantire al consumatore un'informazione corretta sulla loro composizione mediante un complemento di informazioni sull'etichettatura oltre all'elenco degli ingredienti;**

* (L'emendamento 45 decade)

(Emendamento di compromesso 81) *

Articolo 2

Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I.

Gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell'allegato I, **a condizione che sia previsto un complemento di informazioni sull'etichettatura, oltre all'elenco degli ingredienti.**

* (Gli emendamenti 47 e 48 decadono)

(Emendamento di compromesso 82) *

*Allegato I, punto 4 bis (nuovo)***4 bis. Addizioni autorizzate**

A norma dell'articolo 2, l'aggiunta di vitamine è autorizzata secondo le prassi attualmente in vigore in taluni Stati membri per i prodotti ripresi ai punti 1 e 2 del presente allegato.

* (L'emendamento 52 decade)

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.1998, pag. 93.

(*) GU C 231 del 9.8.1996, pag. 14.

Martedì 4 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0405/96 – 96/0116(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0722 – 96/0116(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0405/96),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0401/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 20.

V.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0406/96 – 96/0118(CNS))

La proposta è stata approvata con le modifiche apportate nella seduta del 14 gennaio 1998 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ GU C 34 del 2.2.1998, pag. 95.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (COM(95)0722 – C4-0406/96 – 96/0118(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(95)0722 – 96/0118(CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (attuale articolo 37) del trattato CE (C4-0406/96),

⁽¹⁾ GU C 231 del 9.8.1996, pag. 27.

Martedì 4 maggio 1999

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0401/97),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento,
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

27. Quadro di azione per i servizi finanziari

A4-0175/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione sui servizi finanziari: elaborazione di un quadro di azione (COM(98)0625 — C4-0688/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione COM(98)0625 — C4-0688/98,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0175/99),
- A. considerando che il Consiglio europeo di Cardiff ha chiesto alla Commissione di presentare un quadro di azione al Consiglio europeo di Vienna per migliorare il mercato unico nei servizi finanziari, in particolare esaminando l'efficacia dell'attuazione della legislazione attuale e individuando i punti deboli che possono rendere necessario apportarvi modifiche,
 - B. considerando che il Consiglio europeo di Vienna si è compiaciuto della comunicazione in esame, ha approvato la costituzione di un gruppo di alto livello ed ha chiesto una relazione del Consiglio sulle misure necessarie per la creazione di un mercato finanziario unico da presentare al Consiglio europeo di Colonia,
 - C. considerando che il gruppo di alto livello per i servizi finanziari si è data la priorità di considerare se la vigente legislazione concernente i servizi finanziari presenti incoerenze o lacune, se taluni dispositivi e strumenti giuridici debbano essere adeguati o semplificati e se siano necessarie nuove iniziative legislative,
 - D. considerando l'importanza accordata ai servizi finanziari nel contesto della riforma economica, della lotta alla disoccupazione e degli incentivi dati a questo riguardo nei vertici di Cardiff, di Lussemburgo e di Vienna,
 - E. considerando la rapida evoluzione di questo settore, che si manifesta con la comparsa duratura di nuovi prodotti e servizi, spesso in anticipo sulle regolamentazioni, nonché con l'arrivo sul mercato di nuovi operatori,
 - F. considerando la complessità dei servizi finanziari, in gran parte dovuta alla frammentazione del mercato (mercato all'ingrosso, mercato al dettaglio), nonché alla compartimentazione fra settori specializzati e alle specifiche regolamentazioni (banche, assicurazioni, mercati borsistici),

Martedì 4 maggio 1999

- G. considerando l'arrivo dell'euro e la necessità di sviluppare una strategia coerente con quella del mercato interno per far beneficiare gli utenti di tutti gli effetti positivi della moneta comune,
- H. considerando che il completamento del mercato dei servizi finanziari rafforzerebbe il vantaggio competitivo dell'UE sul mercato globale,
- I. consapevole dei problemi sociali, che nascono in un settore a rapida evoluzione e sottoposto ad una forte concorrenza, quali la delocalizzazione o la liquidazione di imprese, e che fanno sì che la consultazione proposta dalla Commissione comprenda non solo le aziende e i consumatori bensì anche i lavoratori,
- J. consapevole dell'assoluta necessità di garantire la solidità finanziaria dell'UE nonché la tutela degli utenti dei servizi finanziari mediante la regolamentazione ed una strettissima vigilanza,
- K. considerando che esiste la necessità di creare un Mediatore dell'Unione in questo campo e che questa necessità deriva dall'incertezza giuridica dovuta alle diverse interpretazioni del segreto bancario e della protezione dei dati, dalle diverse disposizioni nazionali alla base del diritto contrattuale, dalla mancanza di effettive procedure transfrontaliere o addirittura dalla mancanza di procedure di ricorso e dallo sviluppo di prodotti paneuropei,

1. condivide l'opinione espressa da operatori del settore dei servizi finanziari secondo la quale le attuali restrizioni sui servizi finanziari (ad esempio: base del paese d'origine, mancata attuazione di direttive fondamentali come quella sui valori d'investimento, ambiguità in alcune direttive che consentono un'interpretazione nazionale e lacune nell'ambito di alcune direttive) hanno ostacolato lo sviluppo di prodotti paneuropei e limitato la vendita transfrontaliera di servizi finanziari;

2. si compiace della comunicazione della Commissione sui servizi finanziari, un documento utile che sinteticamente indica i fabbisogni per il completamento del settore UE dei servizi finanziari, il vantaggio competitivo della UE nei confronti dei paesi terzi una volta che siano sviluppati standard UE di prassi ottimali e procedure legislative adeguate, e che auspica un approccio pragmatico nei confronti dei servizi finanziari, nel giusto mezzo rispetto al liberalismo feticista e al cieco dirigismo;

3. è convinto che un mercato finanziario dell'Unione pienamente integrato dovrebbe basarsi su un corpus legislativo coerente ed efficace; che tuttavia il processo di globalizzazione dei mercati finanziari e dei fornitori di prodotti finanziari, il ritmo crescente delle operazioni elettroniche bancarie, della vendita a distanza di servizi finanziari e del commercio elettronico richiederebbero un tipo diverso di regolamentazione e sorveglianza;

4. chiede l'introduzione di un sistema unitario europeo di pagamento per i piccoli pagamenti, onde eliminare gli ostacoli alle transazioni finanziarie transfrontaliere;

5. chiede alla Commissione di riferire in merito all'efficacia delle vigenti norme cautelative applicabili ai servizi finanziari nell'ottica della prevenzione di crisi finanziarie;

6. invita la Commissione, alla luce della crescente dimensione europea dei servizi finanziari, a presentare rapidamente una proposta in materia di adeguata vigilanza sugli istituti finanziari attivi a livello europeo;

7. ritiene che il settore dei servizi finanziari offra un grande potenziale di occupazione, il quale va però misurato in base alle attuali perdite di posti di lavoro nello stesso settore, provocate da nuove tecnologie, fusioni e acquisizioni;

8. i risparmiatori e gli investitori dovrebbero godere della libertà di investire i loro beni senza incontrare ostacoli inadeguati, contrari al mercato interno, giuridici, amministrativi o a livello di informazione;

Per quanto riguarda i mercati all'ingrosso

9. è favorevole ad un'iniziativa mirante a coordinare i mercati borsistici nazionali (attualmente 33 mercati regolamentati nell'UE, controllati da 18 organismi di sorveglianza) e si rallegra del legame di cooperazione che si sviluppa tra le piazze borsistiche; pertanto ritiene che occorra creare un listino di borsa paneuropeo che si sostituisca ai sistemi di quotazione nazionali e che occorra quindi l'abrogazione della direttiva 1989 sui prospetti da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari;

Martedì 4 maggio 1999

10. chiede alla Commissione di esaminare la possibilità di sostituire la norma del controllo da parte del paese ospite o d'origine con una norma UE che assicuri la massima protezione agli investitori non professionisti (cioè i semplici cittadini), norma sulla quale dovrebbe basarsi il passaporto UE e la licenza unica;
11. sottolinea l'importanza di un settore europeo elastico ed efficiente per i capitali di rischio finalizzato allo sviluppo delle PMI, soprattutto per quanto riguarda l'avvio di attività e le imprese innovative nei settori ad alta tecnologia; ritiene che le correnti attività della BEI e del FEI nel quadro degli strumenti di prestito e di investimento lanciati dal Vertice di Lussemburgo dovrebbero essere attentamente esaminate dalla Commissione in ordine alla loro efficacia in termini di creazione ed espansione di imprese nonché di effetti sulla creazione di posti di lavoro, al fine di fornire la base per eventuali iniziative future in tale settore;
12. deplora la frammentazione dei nuovi mercati di azione per le PMI e chiede alla Commissione di esaminare le opportunità di una più ampia sinergia tra questi mercati a livello europeo e di esaminare quotazione e scambi delle PMI in Europa come aspetti di un'industria nascente che necessita di uno status speciale;
13. sottolinea l'importanza di un vero mercato unico dei fondi pensionistici di fronte all'emergere di nuove esigenze da parte di una popolazione che invecchia, nonché della definizione di regole che consentano l'investimento di questi fondi in portafogli diversificati e internazionalizzati nel rispetto dei principi della libera scelta; chiede alla Commissione di elaborare una proposta legislativa all'uopo, tenendo conto degli obiettivi del libero investimento dei fondi pensionistici, della tutela dei beneficiari e delle affiliazioni transfrontaliere;
14. è favorevole a un sistema di certificazione europea delle migliori prassi nel settore della gestione dei fondi di investimento e chiede alla Commissione di elaborare una comunicazione in questo senso;

Per quanto riguarda i mercati al dettaglio

15. ritiene che l'introduzione dell'euro offra una nuova opportunità per lo sviluppo di un mercato interno dei servizi finanziari, specie per il mercato al dettaglio e che i privati abbiano il diritto di aspettarsi di poter comparare e acquistare facilmente i servizi finanziari in un paese diverso dal loro;
16. ribadisce la propria richiesta espressa già nella sua risoluzione del 6 novembre 1997 sulla XXVI relazione della Commissione sulla politica di concorrenza ⁽¹⁾ che siano riunite le condizioni e prese le disposizioni relative all'interesse generale in modo che venga proposta una direttiva UE sulle norme relative al concetto di interesse generale, nella quale sia specificato il contenuto del principio di servizi universali; ritiene che il concetto di interesse generale esista anche per i servizi finanziari e che occorra garantire a tutti gli operatori economici, investitori o semplici consumatori, servizi finanziari di qualità, affidabili e a buon mercato («il diritto alla banca»);
17. chiede che la Commissione proponga una normativa sugli intermediari finanziari per il credito al consumo e il credito ipotecario nonché sugli intermediari assicurativi per proteggere i consumatori nei mercati transfrontalieri;
18. invita la Commissione ad applicare con fermezza gli articoli 85 e 86 del trattato CE, in modo che la creazione di piattaforme di negoziati integrate e di sistemi di regolamento e di pagamento non portino a restringere la concorrenza con una spartizione dei mercati; in tale contesto insiste affinché le iniziative intraprese per l'interoperabilità dei sistemi di moneta elettronica includano gli emittenti bancari e non bancari della moneta elettronica;

Per quanto riguarda il Mediatore UE

19. propone la creazione di un Mediatore UE per i servizi finanziari inclusi i mercati al dettaglio, indipendente da qualunque istituzione comunitaria nazionale e da gruppi di interesse o da specifici comitati e associazioni di banche, di assicurazioni, di fondi pensionistici o azionari;
20. chiede alla Commissione di esaminare la proposta di creare un Mediatore UE per i servizi finanziari e di presentare una relazione al Consiglio e al Parlamento, nei sei mesi successivi all'adozione della presente risoluzione, sui vari aspetti riguardanti i problemi sollevati nei paragrafi precedenti ed eventualmente di presentare a tal fine una proposta legislativa;

⁽¹⁾ GU C 358 del 24.11.1997, pag. 55.

Martedì 4 maggio 1999

Per quanto riguarda procedure legislative accelerate

21. è interessato alla dichiarazione di intenti della Commissione di proporre al Consiglio e al Parlamento, conformemente al trattato e al previsto accordo sulla comitatologia, nuove tecniche legislative che dovrebbero:

- a) rendere più veloce la legislazione nel settore dei servizi finanziari nel quadro della procedura di codecisione del trattato di Amsterdam;
- b) semplificare le proposte legislative volte a contenere gli obiettivi, i mezzi e i criteri di base (cioè legislazione quadro) da presentare insieme a testi interpretativi sotto forma di comunicazioni, raccomandazioni o decisioni della Commissione, riguardanti dettagli tecnici o orientamenti precisi;

22. si interroga, di fronte alle riflessioni della Commissione, in merito all'affidabilità di una legislazione quadro che non fissa i principi e lascia a testi non vincolanti (ad esempio comunicazioni interpretative) il compito di fissare i dettagli, nel timore che la certezza del diritto in un settore in cui questa nozione è indispensabile non sia garantita da questo metodo;

23. è necessario che le istituzioni finanziarie dell'UE siano capaci di rispondere rapidamente alle mutate esigenze regolamentari internazionali, quali le norme stabilite dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria;

24. sostiene la Commissione nella sua intenzione, a proposito delle regole relative ai servizi finanziari, di rimuovere le divergenze d'interpretazione con comunicazioni interpretative;

25. ricorda la posizione assunta nel suo parere del 6 maggio 1999 sulle procedure di comitatologia ⁽¹⁾, la sua risoluzione del 19 novembre 1997 sul trattato di Amsterdam ⁽²⁾, la sua posizione costante e il ripetuto impegno da parte della Commissione che la legislazione nuova o riveduta debba mirare a ridurre il deficit democratico;

26. approva la Commissione quando deplora le lungaggini della procedura legislativa in questo settore, sia al fine di adeguare l'attuale legislazione agli sviluppi del mercato che di creare una nuova legislazione;

27. chiede al Consiglio Ecofin di far prova di maggiore coerenza e volontà per sbloccare testi legislativi essenziali per lo sviluppo dei servizi finanziari; denuncia l'ipocrisia degli Stati membri che, da un canto, esigono iniziative comunitarie mentre, dall'altro, bloccano da anni direttive essenziali come ad esempio quella sullo statuto della società anonima europea;

28. ritiene tuttavia che le lungaggini siano dovute innanzitutto alla mancanza di una forte volontà politica del Consiglio di sviluppare i servizi finanziari europei e che è possibile superarle solo con una presa di coscienza politica a livello del Consiglio;

29. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio e al Parlamento un piano di azione che specifichi le nuove proposte legislative, le proposte di modifica per la codificazione o la revisione della legislazione esistente, i testi interpretativi ed altre iniziative richieste nella presente risoluzione;

30. giudica urgentemente necessario, al fine di completare il mercato unico dei servizi finanziari, che il Consiglio e il Parlamento europeo concludano rapidamente le attuali procedure legislative, che gli Stati membri recepiscano e attuino le direttive esistenti e che la Commissione presenti, in aggiunta, nuove proposte legislative mirate soprattutto alla semplificazione;

*
* *
*

31. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 21.

⁽²⁾ GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99.

Martedì 4 maggio 1999

28. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Féret

A4-0210/99

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Féret

Il Parlamento europeo,

- ricevuta una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare concernente l'on. Daniel Féret, trasmessa dal ministero per gli affari esteri del Belgio in data 8 luglio 1998 e comunicata in Aula il 14 settembre 1998,
 - visto l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1965 nonché l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1976,
 - viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1986 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 59 della Costituzione belga,
 - visto l'articolo 6 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-0210/99),
1. decide di non revocare l'immunità parlamentare;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione, unitamente alla relazione a essa attinente, alle competenti autorità del Regno del Belgio.

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, p. 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1986, p. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

29. Richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz

A4-0262/99

Decisione sulla richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Moniz

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta di revoca dell'immunità dell'on. Fernando Moniz, trasmessa dal Procuratore generale del Portogallo per il tramite del Presidente dell'Assemblea della Repubblica del Portogallo in data 19 ottobre 1998 e comunicata in Aula il 5 novembre 1998,
- visti l'articolo 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dell'8 aprile 1995 e l'articolo 4, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto del 20 settembre 1996,
- viste le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 12 maggio 1964 e del 10 luglio 1996 ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 157 della Costituzione portoghese,

⁽¹⁾ Cfr. Raccolta della giurisprudenza della Corte 1964, pag. 397, causa 101/63 (Wagner/Fohrmann e Krier), e Raccolta 1996, pag. 2403, causa 149/85 (Wybot/Faure).

Martedì 4 maggio 1999

- visto l'articolo 6 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-0262/99),
1. decide di revocare l'immunità dell'on. Moniz;
 2. incarica il suo Presidente di comunicare immediatamente la presente decisione e la relazione a essa attinente all'autorità competente della Repubblica portoghese e chiede a detta autorità di informarlo sulle deliberazioni giudiziarie adottate in seguito alla revoca dell'immunità parlamentare in questione.

30. Modifica del regolamento: Allegato V

A4-0216/99

Testo del regolamento del Parlamento

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento 1)

Allegato V, articolo 2, paragrafo 1

1. Entro i termini fissati dal Regolamento finanziario, il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito *in cui è proposta la concessione, il rinvio o il rifiuto del discarico.*

1. Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito **concernente il discarico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal Regolamento finanziario.**

(Emendamento 2)

Allegato V, articolo 3

Concessione del discarico

1. *La commissione competente per il merito, qualora ritenga opportuno proporre una decisione favorevole, elabora una relazione contenente:*

- a) *una proposta di decisione in cui figurano le cifre che formano oggetto del discarico e che fissa pertanto il risultato finale della gestione di bilancio per l'esercizio finanziario in questione;*
- b) *una proposta di risoluzione in cui figurano le osservazioni che accompagnano la decisione di discarico;*
- c) *una motivazione.*
Se necessario, la motivazione può essere presentata oralmente.

2. *La commissione competente per il merito esprime il proprio parere su ciascun emendamento prima che sia posto in votazione.*

3. *La proposta di decisione è posta in votazione prima della proposta di risoluzione. La procedura per la concessione del discarico si conclude con una votazione sull'insieme della proposta di risoluzione.*

Concessione **o rifiuto** del discarico

La commissione competente per il merito elabora una relazione contenente

- a) una proposta di decisione **sulla concessione o sul rifiuto del discarico;**
- b) una proposta di **decisione che chiude i conti relativi a tutte le entrate, le spese, gli attivi e i passivi della Comunità;**
- c) una proposta di risoluzione in cui figurano le osservazioni che accompagnano la decisione di discarico, **inclusa una valutazione della gestione di bilancio della Commissione in relazione all'esercizio finanziario e osservazioni concernenti l'esecuzione delle spese per il futuro;**
- d) una motivazione.

soppresso**soppresso**

Martedì 4 maggio 1999

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento 4)

Allegato V, articolo 5

Rifiuto del discarico

- 1. La commissione competente per il merito può presentare una proposta di risoluzione per il rifiuto di concedere il discarico. La proposta deve indicare le ragioni del rifiuto.*
- 2. Questa proposta è iscritta all'ordine del giorno della tornata successiva alla data della sua presentazione. Per essere accolta, deve essere approvata a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento.*

Esame in Aula

- 1. Una proposta di risoluzione sul discarico è iscritta all'ordine del giorno della prima tornata successiva alla sua presentazione.**
- 2. Soltanto la proposta di risoluzione che contiene i commenti corredanti la proposta di decisione o che rinvia il discarico può essere oggetto di emendamenti in Aula.**
- 3. L'approvazione della relazione in Aula ha luogo secondo l'ordine di cui all'articolo 3 del presente Allegato.**
- 4. La proposta di decisione che chiude i conti è votata a prescindere dal risultato della votazione sulla concessione o il rifiuto del discarico (articolo 3, paragrafo 1, lettera a)). Se tale proposta non è approvata dall'Assemblea plenaria, la relazione è considerata rinviata in commissione.**
- 5. Il Parlamento decide sulle proposte di decisione a maggioranza dei suffragi espressi, a norma dell'articolo 198 del trattato CE.**

(Emendamento 5)

Allegato V, articolo 6

Articolo 6

Rinvio in commissione

- 1. Qualora una proposta di decisione conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 a), o una proposta di risoluzione conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 b), o dell'articolo 4, paragrafo 1, o dell'articolo 5, paragrafo 1, non ottenga la maggioranza richiesta, o qualora venga approvato un emendamento che modifica le cifre contenute nella proposta di decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 a), la questione si considera rinviata alla commissione competente per il merito, che riferisce al Parlamento nella tornata successiva, tenendo conto della votazione svoltasi in aula.*
- 2. Qualora, a seguito di queta procedura, il Parlamento non sia in grado di accordare il discarico entro i termini stabiliti dal Regolamento finanziario, il Presidente ne informa la Commissione.*

Soppresso

(Emendamento 6)

Allegato V, articolo 7, paragrafo 1

1. Le decisioni o le risoluzioni del Parlamento adottate in conformità degli articoli 3, 4 o 5 sono trasmesse dal Presidente alla Commissione e a tutte le altre istituzioni. Il Presidente provvede a farle pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nella serie riservata agli atti di carattere legislativo.

1. Le decisioni o le risoluzioni del Parlamento adottate in conformità degli articoli 3 o 4 sono trasmesse dal Presidente alla Commissione e a tutte le altre istituzioni. Il Presidente provvede a farle pubblicare sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nella serie riservata agli atti di carattere legislativo.

Martedì 4 maggio 1999

Decisione recante modifica dell'Allegato V al regolamento del Parlamento*Il Parlamento europeo,*

- vista la lettera del suo Presidente in data 4 dicembre 1998,
 - visto l'articolo 162, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0216/99),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche che precedono;
 2. decide che le disposizioni così adottate entrino in vigore immediatamente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

31. Riduzione dell'IVA sui servizi a forte intensità di lavoro *

A4-0207/99

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (COM(99)0062 – C4-0169/99 – 99/0056(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) considerando che questa aliquota IVA ridotta può avere un effetto particolarmente positivo sulle possibilità di occupazione della manodopera non qualificata, realizzando in tal modo uno degli obiettivi degli orientamenti in materia di occupazione;

(Emendamento 2)

Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) considerando che questa aliquota IVA ridotta può avere anche un effetto positivo sulla protezione dell'ambiente;

(Emendamento 3)

Considerando 7

(7) considerando che la natura sperimentale del presente provvedimento esige, da parte degli Stati membri che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza;

(7) considerando che la natura sperimentale del presente provvedimento esige, da parte degli Stati membri che lo mettono in atto, una valutazione precisa delle sue conseguenze sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza, **in quanto disincentivo al lavoro non dichiarato e all'economia sommersa; considerando che la Commissione dovrà comparare le relazioni degli Stati membri al fine di trarne conclusioni valide e, laddove appropriato, promuovere lo scambio di informazioni e la diffusione delle migliori pratiche;**

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1

Articolo 28, paragrafo 6, primo comma (direttiva 77/388/CEE)

6. Il Consiglio, deliberando *all'unanimità* su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare a servizi ad alta intensità di lavoro, obbligatoriamente per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma.

6. Il Consiglio, deliberando **a maggioranza qualificata** su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare a servizi ad alta intensità di lavoro, obbligatoriamente per tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma.

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1

Articolo 28, paragrafo 6, secondo comma, lettera c) (direttiva 77/388/CEE)

c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza;

c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare **significative** distorsioni della concorrenza **né tra gli Stati membri, né tra i diversi settori, né all'interno di uno stesso settore;**

(Emendamento 8)

ARTICOLO 1

Articolo 28, paragrafo 6, comma secondo bis (nuovo) (Direttiva 77/388/CEE)

Gli Stati membri favoriscono in particolare l'estensione dell'aliquota ridotta al settore terziario per quanto riguarda i servizi sociali, culturali, ambientali e di assistenza a domicilio, sempreché i requisiti sopra menzionati alle lettere a), b) e c) siano soddisfatti.

(Emendamento 6)

ARTICOLO 1

Articolo 28, paragrafo 6, sesto comma (direttiva 77/388/CEE)

Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1° ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misura sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza.

Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1° ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misura sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza **nonché dell'effetto disincentivante nei confronti dell'economia sommersa e del lavoro non dichiarato. Questa relazione deve contenere perlomeno dati concreti sugli effetti dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta sui prezzi, sul consumo privato, sull'occupazione nei diversi settori e sul disavanzo pubblico.**

(Emendamento 9)

ARTICOLO 1

Articolo 28, paragrafo 6, sesto comma bis (nuovo) (Direttiva 77/388/CEE)

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione elabora una relazione mettendo a confronto le valutazioni degli Stati membri, onde trarre le conclusioni da tale esperimento, proporre miglioramenti e, laddove appropriato, favorire lo scambio di informazioni e la diffusione delle migliori prassi

Martedì 4 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

tra le amministrazioni nazionali. Nella relazione vengono fornite indicazioni su una proposta concernente misure atte a regolamentare in modo definitivo l'aliquota IVA sui servizi ad alta intensità di lavoro.

(Emendamento 7)

ARTICOLO 2, COMMA SECONDO BIS (nuovo)

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento una relazione di valutazione globale, corredata, se del caso, di una proposta contenente misure adeguate in vista di una regolamentazione definitiva dell'aliquota IVA sui servizi ad alta intensità di lavoro.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla facoltà di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensità di lavoro (COM(99)0062 — C4-0169/99 — 99/0056(CNS))

(Procedura di consultazione)*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(99)0062 — 99/0056(CNS),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 99 (attuale articolo 93) del trattato CE (C4-0169/99),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0207/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Martedì 4 maggio 1999

32. Indirizzi di massima per le politiche economiche — Patto europeo per l'occupazione

a) A4-0222/99

Risoluzione sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità (redatta a norma dell'articolo 103, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea) (COM(99)0143 — C4-0208/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la raccomandazione della Commissione COM(99)0143 — C4-0208/99,
 - vista la risoluzione del Consiglio europeo relativa al Patto di stabilità adottata a Amsterdam il 17 giugno 1997 ⁽¹⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione adottata a Amsterdam il 16 giugno 1997 ⁽²⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche nella terza fase dell'UEM e gli articoli 109 e 109 B del trattato,
 - vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1999 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «L'economia dell'UE all'arrivo dell'euro: promuovere la crescita, l'occupazione e la stabilità» (relazione economica annuale 1999) (COM(99)0007 — C4-0043/99) ⁽³⁾,
 - viste le relazioni sulla stabilità e la convergenza elaborate dagli Stati membri,
 - vista la relazione sul funzionamento dei mercati dei prodotti e dei capitali della Comunità — CARDIFF I — presentata dalla Commissione a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff (COM(99)0010),
 - vista la relazione sulle riforme economiche e strutturali nell'Unione europea — CARDIFF II — presentata dalla Commissione a seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Cardiff (COM(99)0061),
 - vista l'audizione della sua commissione competente con le parti sociali istituzionali del 17 marzo 1999,
 - vista la relazione di sintesi sulle riforme strutturali negli Stati membri elaborata dal comitato di politica economica il 26 febbraio 1999 (EPC/II/168/99),
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0222/99),
- A. ricordando che, se il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria ha rafforzato i legami tra le economie degli Stati membri della zona euro e tale situazione implica una vigilanza e un coordinamento maggiori delle politiche economiche dei paesi interessati, anche gli altri Stati membri dell'Unione europea devono essere integrati nel processo di coordinamento delle politiche economiche onde assicurare l'approfondimento del mercato unico, facilitare la convergenza e preparare l'accesso alla zona euro per quanti lo desiderino,
- B. considerando che la politica macroeconomica deve, da un lato, creare un ambiente quanto più stabile possibile e, dall'altro, assicurare il migliore *policy mix* tra le politiche di bilancio e fiscale e la politica monetaria, onde garantire un livello elevato e sostenibile di crescita e di occupazione,
- C. considerando che una buona combinazione tra tali politiche è indispensabile per assicurare una crescita elevata, un ambiente sano e occupazione con contestuale stabilità dei prezzi,

⁽¹⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 19.

Martedì 4 maggio 1999

- D. considerando che l'impatto della crisi finanziaria internazionale sull'economia dell'Unione europea appare per il momento relativamente limitato e che l'Unione europea dovrebbe trarre profitto dal valore del tasso di cambio euro-dollaro e dal dinamismo dell'economia americana, e sollecitare l'adozione tempestiva di misure volte all'instaurazione di un nuovo assetto finanziario mondiale al fine di scongiurare o limitare nuove crisi finanziarie,
- E. considerando inoltre che tale quadro nasconde le differenze esistenti tra le prestazioni economiche dei vari Stati membri, essendo il tasso di crescita in alcuni dei maggiori Stati membri inferiore,
- F. considerando che le previsioni di crescita in Europa nel 1999, anche se sono meno favorevoli rispetto al 1998 e se registrano un differenziale con gli Stati Uniti, non configurano una recessione, bensì un rallentamento economico nel senso che la crescita è stimata al 2,1% nel 1999 invece del 2,4% inizialmente previsto,
- G. considerando che la BCE ha apportato il massimo contributo sul fronte monetario, riducendo il tasso di interesse dello 0,5%, benché l'offerta di moneta sembri essere conforme ai valori di riferimento stabiliti dalla BCE nel medio termine,
- H. considerando che l'attuale situazione economica non potrebbe, da sola, giustificare un allentamento dello sforzo di bilancio da parte degli Stati membri,
- I. considerando inoltre che il finanziamento delle pensioni comporterà progressivamente, nel giro di alcuni anni, nuove spese di bilancio e sociali,
- J. considerando che il livello della pressione fiscale è in generale elevato negli Stati dell'Unione e che tale ambiente non è affatto favorevole né al consumo, né alla creazione e all'espansione delle imprese, né all'occupazione,
- K. considerando che gli orientamenti per l'occupazione dovrebbero essere esaminati contestualmente con gli indirizzi di massima per le politiche economiche, in particolare per quanto riguarda l'elemento delle riforme economiche,
- L. considerando che la lotta contro la disoccupazione esige sia riforme strutturali che una crescita sostenuta,
- M. considerando che l'attuazione delle riforme strutturali, anche se basata su obiettivi e principi fissati a livello comunitario, dipende anche dalla situazione specifica di ogni singolo Stato membro,
- N. considerando inoltre che i risultati positivi di dette riforme saranno tangibili soltanto a medio termine e quindi risultano necessarie continuità e perseveranza nell'azione politica,
- O. considerando tuttora insufficienti le riforme strutturali attuate in molti Stati membri,
1. sottolinea nuovamente l'importanza politica e istituzionale della raccomandazione della Commissione, la quale imprime ai grandi indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità l'indispensabile dimensione comunitaria;
 2. si rallegra che, malgrado le difficoltà dovute alle sue dimissioni, la Commissione abbia elaborato le sue raccomandazioni, in piena indipendenza, conformemente alle disposizioni del trattato, al fine di non inviare segnali negativi all'insieme degli operatori economici;
 3. approva il carattere determinato della raccomandazione, la quale mette gli Stati membri di fronte alle loro responsabilità in quanto formula valutazioni paese per paese, come il Parlamento europeo ha più volte sollecitato;

in merito alla situazione economica in Europa

4. osserva, a livello dell'economia europea, il contrasto esistente tra le sue potenzialità, in particolare grazie al dinamismo del mercato unico e della domanda interna, e i suoi risultati modesti in termini di crescita e occupazione, in particolare per le principali economie della zona euro (Germania, Italia, Francia);
5. auspica l'attuazione della sua proposta di ripresa, da parte del comitato economico e finanziario, delle competenze del comitato di politica economica, per accentuare l'efficacia delle attività del Consiglio «Ecofin» e il coordinamento delle politiche economiche; invita, nello stesso spirito, il Consiglio e la Commissione ad avanzare proposte utili per l'articolazione e il dialogo da stabilire tra il comitato economico e finanziario e il comitato per l'occupazione;

Martedì 4 maggio 1999

6. esprime la sua inquietudine in merito al clima economico che apparentemente è prevalso, il quale sembra interpretare la percezione della situazione economica e finanziaria internazionale, le anticipazioni concernenti l'evoluzione delle posizioni di bilancio in taluni Stati membri e quelle relative alla dinamica salariale in taluni paesi;
7. accoglie favorevolmente la proposta della Commissione di un Patto europeo per l'occupazione, che a suo avviso dovrebbe basarsi su una dichiarazione politica del Consiglio, della Commissione e del Parlamento europeo, con cui essi assumono un impegno nei confronti di crescita e occupazione, coinvolgendo le parti sociali nel conseguimento di tale obiettivo; è convinto in maniera specifica che il Patto dovrebbe constare dei seguenti elementi:
 - maggiore cooperazione tra i diversi attori economici,
 - discussione simultanea degli indirizzi di massima di politica economica e degli orientamenti per l'occupazione, entrambi adottati ogni anno in giugno,
 - un'iniziativa europea per la Società dell'informazione;
8. invita l'Unione europea e gli Stati membri a stabilire uno stretto coordinamento fra gli indirizzi di massima per le politiche economiche e gli orientamenti per l'occupazione, tenendo conto dell'esigenza di una strategia coerente per l'occupazione, la crescita, la stabilità e le riforme economiche nonché di una procedura migliorata per quanto concerne il suo contenuto, il suo calendario e il rapporto fra i comitati del Consiglio in essa coinvolti;
9. sottolinea la necessità di un *policy mix* equilibrato e adeguato che tenga conto del fatto che l'evoluzione delle retribuzioni dovrebbe essere in linea con l'evoluzione della produttività;
10. concorda con l'analisi della Commissione sull'importanza degli investimenti; sollecita investimenti pubblici/privati per la realizzazione di una moderna infrastruttura di trasporti e telecomunicazioni nell'Unione e invita il Consiglio e la Commissione a decidere una volta per tutte le modalità di finanziamento adeguate, accrescendo ad esempio il ruolo della BEI;
11. invita il settore privato ad assumersi pienamente la responsabilità per la crescita e l'occupazione e ad investire per conseguire una maggiore capacità produttiva, date le condizioni attualmente favorevoli agli investimenti;

in merito alle politiche macroeconomiche degli Stati membri

12. rileva con soddisfazione che il Consiglio ECOFIN ha seguito le raccomandazioni della Commissione nelle sue valutazioni dei programmi di stabilità e di convergenza e prende atto che i programmi di stabilità presentati dagli Stati membri sono tutti conformi ai requisiti del Patto di stabilità e di crescita e riconosce che, invitando gli Stati membri ad avvicinare il loro bilancio ad una situazione di equilibrio o di eccedenza nell'ambito del ciclo economico, l'attuazione del Patto di stabilità e di crescita dovrebbe anche tenere conto del ruolo svolto dagli stabilizzatori automatici;
13. considera tuttavia che secondo le previsioni enunciate nei programmi di stabilità gli obiettivi di bilancio potranno essere conseguiti soltanto ai livelli minimi, con ridotti margini di sicurezza e sostiene comunque che l'attuale periodo di transizione, in cui la situazione di bilancio della maggior parte degli Stati membri non è ancora conforme ai requisiti del Patto, pone particolari problemi di adattamento;
14. prende atto delle osservazioni chiaramente formulate dal Consiglio ECOFIN in merito all'eccessivo ottimismo di taluni programmi di stabilità in materia di previsioni di crescita e all'imprecisione in relazione al controllo della spesa pubblica, in particolare per quanto riguarda l'Italia, la Germania, il Portogallo e in una certa misura la Francia e sottolinea il fatto che la politica fiscale non dovrebbe causare effetti pro-ciclici e che il ritmo di consolidamento di bilancio non dovrebbe ignorare lo stato dell'economia;
15. ritiene che taluni Stati membri non abbiano attribuito a questo primo ciclo del programma di stabilità tutta l'importanza richiesta;
16. osserva che non sempre agli investimenti pubblici viene attribuita la priorità che dovrebbero avere in relazione alle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
17. osserva che il consolidamento di bilancio deve restare prioritario senza aumentare il carico fiscale e gli oneri, anzi meglio, riducendoli, e considera che gli Stati membri debbano garantire la fissazione di un tetto massimo alle loro spese allorché le prospettive economiche saranno migliorate;
18. incoraggia il dialogo tra le parti sociali, non soltanto sulle retribuzioni, ma anche sulle riforme strutturali, sollecitando, da un lato, il decentramento di tale dialogo onde tenere in conto le specificità economiche e sociali locali e regionali e, dall'altro, l'istituzione di un forum annuale di discussione e informazione a livello europeo;

Martedì 4 maggio 1999

19. auspica che i programmi di stabilità e di convergenza, prima della loro adozione da parte degli Stati membri e nel rispetto delle rispettive normative costituzionali, siano al centro di una discussione sul bilancio che garantirebbe l'impegno individuale degli Stati membri nel processo di coordinamento delle politiche economiche;
20. chiede che le raccomandazioni della Commissione in materia di programmi di stabilità e di convergenza siano rese pubbliche al fine di aumentare la trasparenza del dibattito democratico europeo;
21. ritiene che il rispetto dell'indipendenza della Banca centrale europea sia un elemento necessario nell'attuazione di una politica monetaria efficace, fatto salvo il dialogo democratico che la BCE deve instaurare con il Parlamento europeo, e delle valutazioni che possono indurre la Commissione e il Consiglio a tale politica;
22. sottolinea la responsabilità della BCE di mantenere la stabilità dei prezzi e di contribuire al conseguimento di un *policy mix* atto a garantire crescita e occupazione sostenibili ed evidenzia l'importanza dell'obbligo della Banca di sostenere le attività economiche generali ai sensi dell'articolo 105 del trattato;
23. non ritiene tuttavia che l'economia europea sia entrata in una fase di deflazione, però considera inderogabile la vigilanza in materia;

in merito alle riforme strutturali

24. considera che l'efficacia della politica economica risulterà maggiore e quindi la crescita genererà più posti di lavoro nella misura in cui saranno attuate riforme strutturali coerenti;
25. rileva innanzi tutto la necessità di migliorare il funzionamento del mercato unico, soprattutto grazie a un miglior rispetto delle sue regole e sopprimendo o almeno riducendo le incompatibilità tra le misure nazionali e quelle comunitarie;
26. ritiene che, viste le difficoltà incontrate dagli operatori economici per adeguare i loro prodotti o servizi alle diverse specifiche nazionali, il principio del reciproco riconoscimento debba essere generalizzato senza pregiudicare gli elevati livelli di protezione dei consumatori, della salute e dell'ambiente, e che le procedure di normalizzazione vadano concepite meglio;
27. insiste inoltre sulla necessità di migliorare l'integrazione dei mercati in numerosi settori dei servizi, in quanto tali settori sono importanti fonti di creazione di posti di lavoro, favorendo l'insediamento di succursali e filiali in Stati membri diversi da quello di origine e riducendo al minimo gli obblighi in materia di creazione di nuove entità giuridiche;
28. sottolinea che, dopo l'introduzione dell'euro, occorre accelerare l'ulteriore integrazione dei mercati finanziari allo scopo di migliorare l'efficacia del mercato unico ed accrescere pertanto la crescita e l'occupazione, tanto nei settori dei servizi finanziari tradizionali che in quello dei valori mobiliari e dei prodotti derivati;
29. ritiene che le condizioni di accesso delle imprese al finanziamento in tutte le sue forme, segnatamente al capitale di rischio, ad esempio mediante investitori informali per le piccole e medie imprese, promuoverà lo sviluppo economico e darà vita ad un mercato più dinamico e intraprendente;
30. auspica che siano adottate quanto prima misure destinate allo sviluppo di un mercato europeo del commercio e dei servizi elettronici in grado di competere con gli Stati Uniti, vigilando al fine di eliminare ogni restrizione nazionale e garantendo al consumatore meccanismi appropriati di ricorso e di esame dei reclami;
31. sottolinea che un simile sviluppo aiuterebbe notevolmente le piccole e medie imprese a realizzare pienamente il loro potenziale nell'ambito del mercato interno;
32. sottolinea che riforme fiscali che riducano gli oneri sul lavoro e favoriscano gli incentivi a investire e a produrre renderanno più credibile e rafforzeranno l'impatto delle riforme strutturali;
33. chiede agli Stati membri di avviare una modernizzazione dei loro sistemi fiscali basata sulla loro semplificazione e sull'ampliamento delle basi imponibili, auspicando l'applicazione di un tasso IVA ridotto sui servizi a forte intensità di manodopera;
34. auspica che siano proseguiti i lavori relativi al coordinamento fiscale, in particolare in materia di imposizione indiretta, nonché quelli del gruppo di esperti nel quadro del codice di condotta; chiede altresì che le proposte di direttiva sul consolidamento degli utili delle imprese in Europa, così come quelle sui redditi da risparmio, pervengano rapidamente a un accordo in seno al Consiglio;

Martedì 4 maggio 1999

35. approva il metodo adottato dal comitato di politica economica di introdurre nella sua valutazione delle riforme economiche il criterio delle *best practices* e chiede che tale prassi sia seguita sistematicamente per ogni bilancio annuale delle riforme strutturali;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a pubblicare relazioni annuali che riassumano le nuove disposizioni in materia aziendale introdotte negli ultimi dodici mesi, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
37. invita la Commissione e gli Stati membri ad utilizzare pienamente il concetto SLIM (Semplificare la legislazione per il mercato interno) ed auspica migliori iniziative di regolamentazione, onde contribuire al potenziale di crescita di tutte le imprese, ma in particolare di quelle di piccole e medie dimensioni; invita, se del caso, a presentare proposte volte ad abolire la legislazione non più necessaria o che non soddisfa più i suoi obiettivi originari;
38. prende atto della riduzione degli aiuti pubblici a favore dell'industria dall'inizio del decennio, ma ritiene che d'altro canto un sostegno alla ricerca e allo sviluppo tecnologico sarebbe più efficace in termini economici, evitando altresì distorsioni della concorrenza;
39. considera che il risanamento delle finanze pubbliche debba avvenire in particolare attraverso il potenziamento dell'efficacia e della qualità della spesa pubblica, sottolineando in merito l'interesse dell'utilizzazione dei metodi di *benchmarking* nei servizi pubblici, soprattutto nei settori della sanità e dell'istruzione;
40. incoraggia il proseguimento della liberalizzazione nei settori delle telecomunicazioni, dei trasporti e dell'energia, la quale sarà uno stimolo in detti settori e migliorerà sostanzialmente il servizio universale, mantenendo la loro missione di servizio di interesse generale e chiede alla Commissione una valutazione degli effetti di tale liberalizzazione;
41. considera che per aumentare il tasso di partecipazione nel mercato del lavoro («tasso di occupazione»), in particolare per quanto riguarda i giovani, i lavoratori anziani e i disoccupati di lunga durata, le riforme nel mercato del lavoro debbano puntare agli obiettivi seguenti:
- adattare l'organizzazione del lavoro all'evoluzione dei processi di produzione evidenziando l'importanza della flessibilità dell'orario di lavoro negoziata a livello di impresa e scomparto,
 - assicurare la flessibilità dell'orario di lavoro senza nuocere all'inserimento sociale,
 - adattare i sistemi di protezione sociale onde sviluppare incentivi al lavoro;
- e ritiene essenziali gli scambi di pratiche nel settore per ottimizzare le riforme;
42. ritiene che le riforme concernenti i sistemi di istruzione e di formazione professionale debbano svolgere un ruolo centrale nelle politiche nazionali per l'occupazione al fine di adattarle meglio all'incessante evoluzione delle qualifiche e assicurare meglio la transizione tra scuola e mercato del lavoro;
43. invita l'Unione europea e gli Stati membri ad avviare al più presto una riforma dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di renderli più flessibili, efficienti e orientati verso l'occupazione, onde massimizzare il potenziale di creazione di posti di lavoro pur garantendo livelli adeguati di protezione sociale e assicurando la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche di fronte all'invecchiamento della popolazione e la diminuzione dei valori dell'indicatore della povertà umana per i paesi industrializzati, pur preservando il modello sociale europeo;
44. sottolinea che l'interazione tra le diverse riforme economiche rafforza i loro effetti reciproci e che soltanto un insieme coerente di misure consentirà di potenziarne al massimo i benefici economici e sociali;
45. chiede alla Commissione di pubblicare, in occasione della sua prossima raccomandazione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche, un bilancio dell'attuazione degli stessi da parte di ogni Stato membro;

*
* *

46. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

Martedì 4 maggio 1999

b) A4-0239/99**Risoluzione sulla partecipazione del Parlamento europeo al patto europeo per l'occupazione e sulla comunicazione della Commissione relativa alle politiche comunitarie a favore dell'occupazione (ai sensi dell'articolo 127 del trattato CE) (COM(99)0167)***Il Parlamento europeo,*

- vista la comunicazione della Commissione (COM(99)0167),
 - vista la lettera del 15 aprile 1999, del Presidente in carica del Consiglio europeo al Presidente del Parlamento europeo, sulla partecipazione del Parlamento europeo al patto europeo per l'occupazione.
 - vista la sua risoluzione dell'11 marzo 1999 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni dal titolo «L'economia dell'UE all'arrivo dell'euro: promuovere la crescita, l'occupazione e la stabilità (relazione economica annuale 1999) (COM(99)0007 – C4-0043/99) ⁽¹⁾,
 - vista la relazione della Commissione sui tassi di occupazione 1998 – Evoluzione dell'occupazione negli Stati membri (COM(98)0572),
 - visti gli articoli 99, 104, 105 e 127 del trattato CE,
 - visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche ⁽²⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità e di crescita adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997 ⁽³⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio europeo su crescita e occupazione adottata ad Amsterdam il 16 giugno 1997 ⁽⁴⁾,
 - viste le conclusioni della Presidenza al Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo del 20 e 21 novembre 1997, di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 e di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998, sull'occupazione, la crescita economica e la stabilità e in particolare sull'elaborazione di un patto europeo per l'occupazione,
 - vista la risoluzione del Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 1997 sul coordinamento delle politiche economiche durante la terza fase dell'Unione economica e monetaria e gli articoli 109 e 109 B del trattato,
 - vista la sua risoluzione del 18 novembre 1998 sulla comunicazione della Commissione «Proposta di orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 1999» (COM(98)0574 – C4-0587/98) ⁽⁵⁾,
 - vista la risoluzione del Consiglio del 22 febbraio 1999 sugli orientamenti per l'occupazione ⁽⁶⁾,
 - visto l'articolo 148 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0239/99),
- A. considerando che è possibile raggiungere un elevato livello d'occupazione solo se vengono garantite la stabilità monetaria, la crescita e un alto grado di utilizzazione del potenziale produttivo,
- B. considerando che la crescita economica ha certamente contribuito a migliorare le posizioni di bilancio degli Stati membri, ma che gli effetti congiunturali favorevoli devono essere non solo sfruttati per ridurre le percentuali di disavanzo, ma anche per stimolare l'occupazione,
- C. preoccupato per la grave mancanza di posti di lavoro nell'UE,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 19.

⁽²⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 236 del 2.8.1997, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU C 69 del 12.3.1999, pag. 2.

Martedì 4 maggio 1999

- D. considerando l'autonomia delle parti sociali nelle contrattazioni collettive nonché l'autonomia della Banca centrale europea nel garantire la stabilità monetaria,
- E. considerando la tendenza in atto a una polarizzazione dei redditi, la quale spinge all'aumento incessante del numero sia dei ricchi che dei poveri nell'Unione,
- F. facendo presente che un patto per l'occupazione a livello europeo deve contenere decisioni e accordi concreti, che vadano oltre l'attuale situazione,

1. sollecita dal Consiglio europeo di Colonia un valore aggiunto concreto rispetto alle decisioni di Lussemburgo e si oppone pertanto a tutti i tentativi volti a congelare al livello finora raggiunto il coordinamento europeo della politica economica e occupazionale, specialmente a conservare la continuità della politica neoliberale della flessibilità e dei vincoli al lavoro;

2. chiede pertanto che il patto europeo per l'occupazione si basi su una dichiarazione politica dei vari attori in causa, in cui questi si impegnano ad attribuire maggiore priorità alla crescita e all'occupazione, e che si traduca in miglioramenti pratici degli strumenti esistenti quali:

- miglioramento del rapporto tra gli orientamenti economici di massima e gli orientamenti in materia di occupazione per quanto riguarda il contenuto, il calendario e le relazioni tra i comitati del Consiglio coinvolti; ritiene assolutamente necessario elaborare in modo più coincidente e armonizzare meglio, quanto ai contenuti, gli indirizzi di massima per le politiche economiche ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 2 del TCE e gli orientamenti in materia di occupazione ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 2;
- gli attori della politica finanziaria, economica e monetaria dovrebbero incontrarsi regolarmente per una concertazione delle rispettive idee, intenzioni e riflessioni sullo sviluppo economico; in tale contesto, gli orientamenti di massima in materia di economia devono costituire i punti focali per la formulazione per un *policy mix* in materia monetaria, salariale e fiscale onde creare condizioni che stimolino gli investimenti privati e pubblici e consentano di gestire una crescita sostenibile;
- gli orientamenti in materia di occupazione dovrebbero rafforzare le loro priorità e gli obiettivi concreti a livello nazionale ed europeo per un'attiva politica del mercato del lavoro, investimenti nelle risorse umane, formazione lungo tutto l'arco della vita e pari opportunità;
- le parti sociali sono invitate a contribuire con un accordo politico-quadro sulle diverse questioni concernenti la modernizzazione del modello sociale europeo e l'applicazione dei patti nazionali e territoriali in materia di occupazione;
- le politiche interne europee dovrebbero svolgere un ruolo più importante ai fini del miglioramento del potenziale in termini di innovazione e crescita, non soltanto attraverso il lancio di programmi originali più ambiziosi ma anche attraverso un'intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra gli Stati membri delle politiche concernenti le infrastrutture, l'industria, la ricerca e lo sviluppo, l'istruzione e la formazione;

3. ritiene che il Consiglio e gli Stati membri debbano associare il Parlamento europeo, in conformità con l'attuale quadro interistituzionale, all'attuazione del patto europeo per l'occupazione e al dialogo macroeconomico a livello politico nell'ambito di speciali riunioni che potrebbero essere tenute a margine delle riunioni informali del Consiglio;

4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare un'impostazione coerente e logica ai fini della presa in considerazione («mainstreaming») dell'occupazione negli obiettivi delle loro politiche, che dovrebbe servire a rafforzare le sinergie tra i mercati dei beni, dei capitali e dei servizi; chiede in particolare che venga accordata la priorità ai seguenti settori:

- crescita delle PMI, dei servizi e del terzo settore
- riorientamento e sviluppo degli investimenti pubblici e privati
- riequilibrio e coordinamento dell'imposizione fiscale
- potenziamento della R&S
- incoraggiamento alla tutela ambientale
- ammodernamento dei sistemi di sicurezza sociale
- miglioramento dell'istruzione e della formazione
- promozione dell'integrazione sociale e delle pari opportunità,

in tale contesto, il bilancio della Comunità per le politiche strutturali e interne dovrebbe essere integrato dalla Banca europea per gli Investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti nonché da forme diversificate di partenariato pubblico-privato;

Martedì 4 maggio 1999

5. invita pertanto la Commissione a presentare quanto prima proposte concrete volte a integrare il «mainstreaming» nelle politiche occupazionali e sociali sulla base dell'attuale concezione orizzontale delle politiche comunitarie e del loro potenziale contributo all'occupazione;
6. accoglie con favore i progressi conseguiti in termini di parametri comuni economici e politici e invita la Commissione e gli Stati membri a convenire tempestivamente, prima della riunione del Consiglio europeo di Colonia, tutti i parametri pertinenti poiché un controllo e una valutazione efficienti e trasparenti degli obiettivi concordati, a livello sia nazionale che dell'Unione, rivestono un'importanza decisiva e pertanto ribadisce nuovamente la sua richiesta di rendere più facilmente verificabili l'attuazione e i risultati degli orientamenti introducendo obiettivi quantitativi e qualitativi;
 - si attende in particolare che i dati statistici necessari per le proiezioni sullo sviluppo economico, sullo sviluppo dell'occupazione e sullo sviluppo dei sistemi di sicurezza sociale si basino sugli stessi presupposti di base e vengano messi a disposizione degli attori a titolo di parere;
 - chiede l'attuazione coerente degli orientamenti in materia di politica dell'occupazione adottati a livello europeo alla luce di criteri di adempimento basati sui parametri di piena occupazione seguiti dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
7. fa presente che per ottenere una netta riduzione della disoccupazione e centrare al tempo stesso entro un termine definito gli altri obiettivi di politica economica, compresi i criteri di Maastricht sull'indebitamento, occorre un pacchetto di strategie a medio termine di cui si facciano carico congiuntamente il Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo nonché i governi, le parti sociali e la BCE e che infondano, in tutti gli attori economici e gli operatori del mercato del lavoro, fiducia nel successo e quindi nel futuro onde promuovere la capacità dell'Europa di gestire efficacemente il suo policy mix;
8. propone che l'obiettivo prescritto per le misure attive per la promozione delle opportunità occupazionali venga elevato al 25%, in conformità dei principi della promozione concreta degli interessati e della partecipazione volontaria;
9. invita gli Stati membri a dare concreta attuazione, assieme alle rispettive parti sociali, a tutti gli orientamenti europei per l'occupazione e a utilizzare l'imminente riforma del Fondo sociale europeo per dare un sostegno più energico alla strategia dell'occupazione e alla qualificazione delle risorse umane e per attuare la parità di opportunità; si oppone fermamente all'idea della Presidenza del Consiglio di ridurre la dotazione finanziaria del Fondo sociale nel quadro del finanziamento di Agenda 2000; è invece favorevole a una dotazione minima dell'Obiettivo 3 del Fondo sociale di 36 miliardi di euro;
10. sollecita l'intensificazione del dialogo sociale e accoglie con favore la decisione su una riforma del comitato permanente per l'occupazione in quanto base proficua per realizzare tale obiettivo;
11. è dell'avviso che speciali programmi occupazionali per categorie specifiche (giovani, donne, disoccupati di lunga durata, disabili) non possano essere finanziati e attuati prevalentemente a livello dell'UE;
12. accoglie con favore gli sforzi di mobilitazione della Federazione europea dei sindacati e delle marce europee contro la disoccupazione di massa, l'occupazione precaria e l'esclusione sociale nell'imminenza del vertice di Colonia in quanto indispensabile contributo per creare un sostegno pubblico europeo alla politica europea per l'occupazione;
13. raccomanda che nel quadro delle contrattazioni collettive annuali le parti sociali operino in una prospettiva di tendenziale aumento della produttività e si dichiara favorevole ad offrire ai lavoratori, quale compenso di una politica salariale moderata, in primo luogo la garanzia di investimenti in capitale umano e in secondo luogo, in quanto elemento di una politica coordinata dei redditi, la possibilità di partecipare agli utili e al capitale della propria impresa e auspica che le imprese approfittino di accordi salariali moderati per assumere un maggior numero di lavoratori e apprendisti;
14. invita in generale gli Stati membri e le imprese a rafforzare notevolmente i propri investimenti in capitale umano in modo da creare nuove possibilità occupazionali per i disoccupati con livelli di qualificazione sia più bassi che più elevati;
15. sostiene le riflessioni sulle modalità e la portata di accordo tra le parti sociali per stabilire un salario di base onde evitare il dumping sociale;

Martedì 4 maggio 1999

16. ribadisce la sua richiesta di un alleggerimento della tassazione sul lavoro e di un'imposizione più equa dei redditi da impresa e da patrimonio e sottolinea la richiesta della Commissione di convergenza del regime fiscale delle imprese onde prevenire il trasferimento di imprese per ragioni esclusivamente fiscali;
17. ribadisce la sua richiesta di un serio sforzo, a medio termine e non vincolato alla congiuntura, da parte degli Stati membri per risanare le proprie finanze pubbliche;
18. fa presente che il patto di stabilità consente alla Banca centrale europea di ridurre gli interessi in modo da stimolare la propensione agli investimenti;
19. chiede lo smantellamento di regolamentazioni troppo rigide del mercato del lavoro nonché la limitazione degli oneri fiscali e tributari e la riduzione dei costi non salariali ricorrendo ad altre fonti di finanziamento che non comportino oneri supplementari per i lavoratori;
20. sollecita modelli intelligenti di orario di lavoro e la riduzione delle ore di lavoro straordinarie e auspica orari flessibili di lavoro nel pieno rispetto dei regimi di sicurezza sociale;
21. sostiene gli sforzi degli Stati membri volti a realizzare il programma infrastrutturale europeo (TEN) per promuovere la crescita, l'occupazione e la competitività;
22. sottolinea l'importanza dello sviluppo di un efficiente mercato europeo dei capitali di rischio nonché di nuove forme di finanziamento, in particolare per le PMI innovative e le imprese del «terzo settore», e in questo contesto chiede alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti di esaminare se non sia possibile assegnare in tempi più rapidi risorse per transazioni con capitali di rischio e progetti tecnologici e aumentare i massimali;
23. si esprime a favore di una strategia per valorizzare i potenziali sociali a livello di creatività, innovazione, spirito imprenditoriale e disponibilità agli investimenti e all'impegno nella prospettiva degli orientamenti di politica occupazionale;
24. è del parere che anche la mobilità spaziale del fattore lavoro costituisca una condizione importante del buon funzionamento del mercato del lavoro; invita pertanto la Commissione a intraprendere ulteriori sforzi nel senso di una completa libertà di circolazione dei cittadini dell'UE, dei lavoratori e delle loro famiglie all'interno dell'Unione europea, a tener conto nelle sue proposte di altri fattori che costituiscono un ostacolo (p. es. la tassazione delle rendite complementari) e a presentare proposte legislative in questo senso in materia di formazione transfrontaliera e mobilità;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alle parti sociali.

33. Discarichi

a) A4-0196/99

Risoluzione sui conti delle Comunità europee per l'esercizio finanziario 1996

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CECA e in particolare l'articolo 78 ottavo,
- visto il trattato CE e in particolare l'articolo 276,
- visto il trattato CEEA e in particolare l'articolo 180 ter,
- visto il bilancio per l'esercizio finanziario 1996,
- visti i conti di gestione, l'analisi finanziaria nonché il bilancio finanziario dell'Unione europea per l'esercizio 1996 (C4-0196/97),

Martedì 4 maggio 1999

- viste la relazione annuale per il 1996 (C4-0599/97) ⁽¹⁾ e le relazioni speciali della Corte dei conti nonché le risposte delle istituzioni,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 1998 (C4-0168/98),
- vista la sua risoluzione del 31 marzo 1998 con la quale informa la Commissione dei motivi che giustificano il rinvio del discharge in ordine all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1996 ⁽²⁾,
- vista la sua decisione del 17 dicembre 1998 di non concedere il discharge alla Commissione per l'esercizio finanziario 1996 ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 gennaio 1999 sul miglioramento della gestione finanziaria della Commissione ⁽⁴⁾, in seguito al rifiuto di concedere il discharge 1996,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0196/99),

1. ricorda la sua decisione definitiva di non concedere il discharge alla Commissione in ordine all'esercizio finanziario 1996 e i motivi attinenti, votati dal Parlamento il 17 dicembre 1998, riportati in allegato;

2. ritiene di dover ormai prendere atto dei conti del bilancio CE per l'esercizio 1996 perché possano proseguire le attività sui conti degli esercizi successivi;

3. prende atto dei seguenti dati elaborati dalla Commissione ai fini della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario 1996:

	ECU	ECU
a) Entrate: bilancio generale		81 275 072 138,98
— compresi EFTA/SEE	45 258 019,00	
b) Spese		
— pagamenti effettuati per l'esercizio finanziario compresi EFTA/SEE	76 165 594 807,11	
	40 985 655,68	
— stanziamenti riportati al 1997	1 288 466 623,48	
— stanziamenti EFTA/SEE riportati	55 300,00	
		<u>77 454 116 730,59</u>
c) Saldo dell'esercizio 1996		
calcolato nel modo seguente:		
— entrate per l'esercizio	81 275 072 138,98	
— pagamenti imputabili agli stanziamenti dell'esercizio compresi EFTA/SEE	76 165 594 807,11	
	40 985 655,68	
— stanziamenti riportati al 1997	1 288 466 623,48	
— stanziamenti EFTA/SEE riportati	55 300,00	
		<u>- 77 454 116 730,59</u>
— riporti annullati dal 1995 di stanziamenti precedenti	+ 143 860 659,67	
— differenze di cambio nel corso dell'esercizio 1996	+ 423 465 513,01	
— eccedenza su stanziamenti non dissociati riportati		
— Commissione	00,0	
— altre istituzioni	- 241,13	
Saldo dell'esercizio 1996		4 388 281 339,94
Questo saldo rispecchia esclusivamente la situazione contabile e prescinde dalle spese realmente sostenute nel corso dell'esercizio		
d) Utilizzazione degli stanziamenti d'impegno		83 736 599 319,12

⁽¹⁾ GU C 348 del 18.11.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 138 del 4.5.1998, pag. 43.

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte I, punto 7.

⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1.

Martedì 4 maggio 1999

e) **Bilancio finanziario al 31 dicembre 1996**

	ATTIVI (Ecu)	PASSIVI (Ecu)
Valori immobilizzati	11 622 101 713,06	
Valori di esercizio	100 583 209,71	
Valori realizzabili	3 022 732 383,76	
Conti di tesoreria	11 696 726 750,64	
Conti di regolarizzazione	567 563 724,97	
TOTALE	27 009 707 782,14	
Capitale permanente		16 343 779 173,98
Debiti a breve termine		8 776 630 117,35
Conti di tesoreria		1 599 782 123,84
Ratei passivi		289 516 366,97
TOTALE		27 009 707 782,14

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione corredata del suo allegato alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni nonché alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Allegato

Motivi attinenti alla decisione di non concedere il discarico quali votati dal Parlamento il 17 dicembre 1998 (approvati dal Parlamento europeo il 17 dicembre 1998) ⁽¹⁾

Il Parlamento europeo,

1. ricorda che per il terzo anno consecutivo la Corte dei conti europea non ha potuto pronunciarsi in modo positivo e globale sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui si basano i pagamenti dell'esercizio ⁽²⁾,

2. ricorda che il 31 marzo 1998 il Parlamento europeo si è dichiarato profondamente preoccupato per i molti problemi emersi in quasi tutte le categorie del bilancio, così che il numero complessivo dei casi in cui l'esecuzione del bilancio non è stata appropriata risulta inaccettabile, e che ha deciso di rinviare la concessione del discarico in particolare per le seguenti ragioni:

- a) la mancata attuazione delle raccomandazioni della sua commissione d'inchiesta sul regime di transito, in particolare con riferimento al sistema informatizzato di controllo,
- b) la mancanza di responsabilità democratica per quanto riguarda la lotta contro le frodi all'interno delle istituzioni europee,
- c) la mancanza di coerenza e di una corretta gestione finanziaria, responsabili del basso livello di esecuzione di tutti i principali programmi di politica estera, ossia le iniziative a favore della Bosnia-Erzegovina e i programmi PHARE, TACIS e MED,
- d) nel settore agricolo, i ritardi nell'applicazione del sistema di controllo integrato e il numero di raccomandazioni della Commissione sulla ESB cui ancora non è stato dato seguito,
- e) la mancanza di qualsiasi informazione precisa sui risultati delle misure proposte per la creazione di posti di lavoro nelle PMI attraverso i Fondi strutturali;

è stata inoltre sottolineata la necessità, per la Commissione, di ridefinire la propria politica del personale e di rivedere la propria gestione delle risorse umane in funzione delle priorità politiche e, in particolare, dell'abitudine di delegare a terzi prerogative della pubblica amministrazione;

3. sottolinea, con fermezza, che i rari miglioramenti fin qui ottenuti nella lotta contro le frodi al bilancio dell'UE e nel rafforzamento delle procedure di gestione derivano dalle raccomandazioni del Parlamento europeo;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte I, punto 7.

⁽²⁾ Volume II della relazione annuale, pag. 8.

Martedì 4 maggio 1999

4. rileva che la Commissione ha rispettato le seguenti condizioni, definite nella sua succitata risoluzione del 31 marzo 1998:

- a) la Commissione ha fatto registrare progressi nel dar seguito alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta sul regime di transito;
- b) la Commissione ha adottato misure che, dopo i fallimenti degli ultimi due anni, permetteranno di dare effettiva attuazione al programma di ricostruzione dell'ex Jugoslavia;
- c) la Commissione ha cominciato a dare esecuzione all'aumento di personale richiesto dal Parlamento per l'unità competente presso la Commissione per la liquidazione dei conti FEAOG e in tal modo ha rispettato le condizioni per l'approvazione della liquidazione dei conti per il 1992;
- d) la Commissione ha presentato un elenco di tutte le misure volte a fornire aiuti alle piccole e medie imprese nell'ambito dei Fondi strutturali;
- e) la Commissione ha dato garanzie in merito all'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo negli Stati membri, annunciando inoltre le correzioni finanziarie previste per i ritardi;

5. rileva tuttavia che su punti decisivi la Commissione non ha corrisposto affatto o solo in modo insoddisfacente alle richieste del Parlamento e che restano ancora in sospeso tre fra le questioni più importanti, che sono state esemplificate da avvenimenti recenti;

Mancanza di responsabilità democratica

6. rammenta la propria risoluzione del 31 marzo 1998 sul rinvio del discarico, secondo cui non concederà il discarico fintantoché:

- a) non sarà regolarmente presentato e ritenuto sufficiente un elenco di tutte le indagini interne in corso che riguardano presunzione di frode e corruzione da parte di funzionari delle istituzioni comunitarie,
- b) non saranno adottate misure volte ad assicurare che le competenti autorità giudiziarie nazionali siano informate immediatamente e senza eccezioni di tutti i casi di presunte frodi, corruzione o altri reati qualora sussista il sospetto che possano esservi coinvolti funzionari dell'Unione;

7. ricorda di aver dichiarato, nella propria risoluzione del 31 marzo 1998 e precedentemente già nella propria risoluzione del 17 febbraio 1998 sulla condotta della Commissione per quanto riguarda presunte frodi e irregolarità nel settore del turismo ⁽¹⁾, che concederà il discarico alla Commissione soltanto allorché saranno soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6;

8. rileva che

- a) la statistica nel frattempo trasmessa dalla Commissione su casi di frode e corruzione di funzionari dell'UE consente di rilevare che non si è giunti in nessun caso alla condanna di un funzionario, ma non contiene alcuna indicazione sul tipo e sulle dimensioni dei casi su cui si è indagato,
- b) continua a non essere garantito che le autorità giudiziarie nazionali competenti vengano messe a conoscenza senza indugio, completamente e senza alcuna eccezione di qualunque caso di presunta frode, corruzione o altri reati, come ha dimostrato recentemente il caso ECHO, in cui la Commissione, nonostante i moniti degli investigatori dell'UCLAF, ha atteso più di sei mesi prima di sospendere dal servizio il principale sospetto e informare del caso le autorità giudiziarie,
- c) la Commissione non ha accolto la richiesta del Parlamento di presentare una proposta di decisione comune delle istituzioni europee per la creazione di un Ufficio per la lotta contro le frodi (OLAF) e ha invece presentato una proposta di regolamento in base all'articolo 235, che rappresenta un passo indietro in materia, poiché smembra le competenze in materia di lotta contro le frodi e sminuisce il diritto di un'inchiesta autonoma in caso di verifiche interne;

9. rileva che la Commissione non ha dato seguito alle ripetute sollecitazioni da esso formulate affinché nel quadro del caso MED l'intera procedura fosse deferita agli organi giudiziari di Belgio, Francia e Italia benché dalle relazioni della Corte dei conti e dai controlli finanziari interni della Commissione emergano chiari indizi di prassi (interessi convergenti, pressioni indebite sui funzionari, manipolazione di appalti pubblici) che esigono un accertamento penale;

10. prende atto con rammarico e indignazione che gli uffici di assistenza tecnica o i loro proprietari implicati nell'affare MED hanno ottenuto, anche dopo lo scoppio dello scandalo, nuovi contratti diretti o indiretti con la Commissione;

⁽¹⁾ GU C 80 del 16.3.1998, pag. 36.

Martedì 4 maggio 1999

11. rileva che la procedura prescelta dalla Commissione impedisce di pervenire rapidamente a efficaci miglioramenti nella lotta contro le frodi, e che in tal modo la Commissione danneggia gravemente non solo la propria credibilità, ma altresì la credibilità di tutti gli organi dell'Unione europea;

Mancanza di coerenza e di una corretta gestione finanziaria nelle politiche esterne

12. rileva che i gravi errori di gestione e le irregolarità, scoperti nel corso dell'esercizio finanziario 1996 e successivamente, non hanno portato solo a notevoli perdite finanziarie, ma hanno anche arrecato gravi danni all'immagine e alla credibilità dell'Unione europea;

13. rileva che, sebbene siano stati fatti progressi in alcuni punti, nell'insieme la Commissione continua a non essere in grado di applicare in modo efficace le politiche esterne della Comunità, come illustra la recente relazione della Corte dei conti europea sulla gestione di programmi di sicurezza nucleare nel quadro di Phare e Tacis;

14. ricorda di aver preteso dalla Commissione, già nella risoluzione del 10 aprile 1997 sul disarcico 1995 ⁽¹⁾, misure energiche onde eliminare i gravi problemi amministrativi nell'esecuzione dei programmi per la sicurezza nucleare in Europa centrale e orientale; rileva che la Commissione non ha dato seguito alla sua richiesta di istituire senza indugio una task-force al riguardo;

Mancanza di misure efficaci per il miglioramento della gestione amministrativa e di bilancio

15. rileva che la Commissione non ha ancora dato seguito in modo esauriente alla richiesta del Parlamento di ridefinire la propria politica del personale, in particolare presentando all'autorità di bilancio previsioni realistiche quanto alle proprie esigenze, e di rivedere la propria gestione delle risorse umane in funzione delle priorità politiche, e nella fattispecie dell'ampliamento e delle conseguenti necessità di decentramento; ricorda che già nella sua risoluzione del 5 aprile 1995 sugli orientamenti per il bilancio 1996 ⁽²⁾ il Parlamento aveva chiesto una relazione analitica da presentarsi a intervalli regolari;

16. rileva che la mancanza di azione ha permesso che continuassero a verificarsi abusi procedurali nella nomina di funzionari, facendo sì che nelle sue procedure di selezione per il reclutamento del personale la Commissione si dimostrasse incapace di garantire parità di trattamento a tutti i candidati; rileva peraltro che questo problema sembra essere comune a tutte le istituzioni;

17. rileva inoltre che l'alto profilo e i casi recenti che hanno coinvolto taluni membri della Commissione per quanto concerne la nomina di personale stanno danneggiando gravemente la credibilità della Commissione;

18. ricorda che, secondo la Corte dei conti, la prassi di delegare a terzi prerogative della pubblica amministrazione ha assunto dimensioni pericolose e deplorabili e determinato numerose irregolarità, in particolare sovrapposizioni di interessi, nonché un indebolimento del controllo della Commissione sulla regolarità e l'efficacia della spesa;

19. rileva che da queste osservazioni, derivanti dalla nozione centrale secondo cui i difetti nell'organizzazione gestionale hanno portato inevitabilmente a distorsioni operative nell'esecuzione delle politiche (per esempio i «minibilanci»), possono essere tratte le conclusioni in appresso;

Accesso del Parlamento alle informazioni

20. ritiene che, in virtù del diritto di informazione riconosciuto al Parlamento dall'articolo 206, paragrafo 2 del trattato in materia di disarcico, la Commissione sia tenuta a presentargli, nella loro integralità, tutti i documenti che esso consideri necessari all'esercizio di tale responsabilità;

21. ritiene che la Commissione abbia fatto un passo indietro, rispetto alla prassi precedente, rifiutando di mettere a disposizione del Parlamento taluni documenti di base; deplora fortemente che sia stata trasmessa una relazione su ECHO censurata in così tante parti da rendere il documento illeggibile, azione, questa, che molti hanno considerato come una dimostrazione di disprezzo nei confronti del Parlamento;

22. rileva che il Parlamento continua a non essere in grado né di verificare l'entità reale delle irregolarità riguardanti ECHO né di valutare le responsabilità o i provvedimenti adottati per migliorare la gestione dato che la Commissione continua a rifiutarsi di trasmettergli taluni documenti;

⁽¹⁾ GU C 132 del 28.4.1997, pag. 140.

⁽²⁾ GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 46.

Martedì 4 maggio 1999

23. rileva che la sua commissione d'inchiesta sul regime di transito non è stata informata dalla Commissione in merito alle reali dimensioni dei problemi in cui è incorsa con l'informatizzazione delle procedure di transito, ed è stata pertanto indotta a un'analisi errata dei motivi sottesi del rinvio nell'introduzione del sistema;

Responsabilità personale dei Commissari

24. ritiene che i casi emersi nel corso della procedura di discarico abbiano rivelato la reale preoccupazione riguardo al fatto che vengano commesse delle irregolarità senza che i singoli Commissari percepiscano la necessità di assumersi una responsabilità personale per tali azioni;

Debolezze nella struttura della Commissione

25. ritiene che la procedura di discarico abbia dimostrato in molti casi una mancanza di flessibilità nella gestione del personale da cui sono derivati abusi inaccettabili; ritiene altresì che sia necessaria un'azione urgente per modernizzare le strutture in preparazione della nuova Commissione che si costituirà il 1° gennaio 2000.

b) A4-0201/99

Risoluzione intesa a informare la Commissione dei motivi del rinvio della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997

Il Parlamento europeo,

- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativo alle operazioni nel quadro del bilancio 1997 (SEC(98)0519 — C4-0350/98, SEC(98)0520 — C4-0351/98, SEC(98)0522 — C4-0352/98),
- vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1997 ⁽¹⁾ e le relative relazioni speciali,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 1999 (C4-0156/99),
- visto l'articolo 276 del trattato che istituisce la Comunità europea,
- visto l'articolo 89 del regolamento finanziario e in particolare i paragrafi 1 e 4,
- visto l'articolo 86 del suo regolamento,
- vista la prima relazione del comitato di esperti indipendenti sui presunti casi di frode, cattiva gestione e nepotismo in seno alla Commissione europea,
- visto l'allegato documento di lavoro della commissione per il controllo dei bilanci sull'esecuzione del bilancio generale della Comunità europea per l'esercizio 1997,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la politica regionale, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per la pesca e della commissione per i diritti della donna (A4-0201/99),

A. considerando che ai sensi dell'articolo 276 del trattato CE il Parlamento europeo concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio,

B. considerando che il Presidente e i membri della Commissione hanno rassegnato le proprie dimissioni,

⁽¹⁾ GU C 349 del 17.11.1998.

Martedì 4 maggio 1999

1. decide di rinviare la concessione del discarico;
2. prende atto del fatto che il comitato di esperti indipendenti presenterà, entro settembre 1999, una seconda relazione finale (risoluzione del 23 marzo 1999 sulle dimissioni della Commissione e la nomina di una nuova Commissione) ⁽¹⁾ con una panoramica più ampia delle abitudini, delle pratiche e delle procedure della Commissione;
3. osserva che non è possibile concedere il discarico a una Commissione dimissionaria che non è in grado di impegnarsi dinanzi al Parlamento europeo sugli orientamenti futuri; ritiene che il discarico dovrà essere concesso alla nuova Commissione in funzione degli impegni di riforma che essa assumerà entro il 15 ottobre 1999, conformemente all'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento finanziario;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e il documento di lavoro summenzionato della commissione per il controllo dei bilanci alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2.

ALLEGATO

DOCUMENTO DI LAVORO

Rinvio del discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1997

- A. considerando che la procedura di discarico dell'esercizio 1996 ha evidenziato notevoli carenze quanto alla capacità dell'Esecutivo comunitario di realizzare con successo le politiche dell'Unione,
- B. considerando che tali dubbi sono stati confermati dalla relazione del comitato di esperti indipendenti che ha evidenziato che le istituzioni dell'Unione europea devono ancora acquisire una cultura della responsabilità e dotarsi dei mezzi necessari per l'attuazione concreta delle responsabilità,
- C. ritenendo che le gravi critiche che gli esperti indipendenti e l'autorità di discarico hanno formulato nei confronti della gestione finanziaria devono tradursi nella richiesta di misure concrete che consentano di rilanciare l'azione dell'Unione in questa fase cruciale legata all'ampliamento e all'avvio dell'Agenda 2000,
- D. considerando che il Parlamento, in qualità di autorità di discarico, è l'unica istituzione eletta abilitata ad esercitare il controllo della regolarità e dell'efficacia dell'esecuzione di bilancio, ma che è necessario tener conto delle valutazioni del comitato di esperti indipendenti;
- E. Constatando che, da numerosi anni, il Consiglio nelle sue raccomandazioni per il discarico ha assolto alle sue funzioni in modo tale che la sua valutazione dell'esecuzione del bilancio non sembra essere stata fatta in modo approfondito,
- F. ricordando che il 14 gennaio 1999 il Parlamento europeo aveva già chiesto misure concrete concernenti la creazione di un nuovo organo indipendente di lotta contro la frode, la pubblicazione del testo integrale della dichiarazione d'interesse dei membri della Commissione; la trasmissione dei tre codici di condotta relativi ai Commissari e ai loro Gabinetti, ai funzionari e alle relazioni tra queste diverse figure, la costituzione di un accordo formale sulle procedure riservate e la riforma dello statuto del personale, in particolare per quanto concerne la procedura disciplinare,
- G. constatando che l'atto del discarico si presenta come un atto politico di fiducia nei confronti dell'Esecutivo in merito alla gestione corretta ed efficace delle politiche finanziarie dell'Unione; e che tale atto è indissociabile dalla decisione del Parlamento europeo di approvare il saldo contabile dell'esercizio in questione, essendo tale approvazione intrinseca al discarico,
- H. ricordando che l'operato delle amministrazioni degli Stati membri influisce sull'esecuzione della maggior parte delle politiche di bilancio e che la procedura di discarico deve tener conto di questo aspetto senza per questo sminuire la responsabilità istituzionale della Commissione per l'esecuzione del bilancio,
- I. ricordando che la Commissione è obbligata a garantire la trasmissione all'autorità di discarico di qualsiasi informazione richiesta ai sensi dell'articolo 276 del trattato CE,

Martedì 4 maggio 1999

- J. considerando che la crisi che ha caratterizzato la procedura di discarico 1996 derivava soprattutto da una duplice constatazione:
- insufficiente gestione politica, finanziaria e amministrativa della Commissione nel quadro delle molteplici funzioni che essa svolge sia sul piano interno che su quello esterno;
 - malversazioni di taluni membri del personale di fronte alle quali i Commissari troppo spesso hanno reagito con lassismo e con poco dinamismo;
- K. considerando che la politica della Commissione è stata caratterizzata, da un lato, da un'eccessiva centralizzazione delle funzioni e, dall'altro, da un'eccessivo decentramento di poteri a organismi esterni, quali gli Uffici di Assistenza Tecnica, che non sono soggetti a un controllo adeguato,
- L. constatando che il comitato di esperti indipendenti ha messo in relazione le lacune gestionali della Commissione con le carenze dell'organigramma, che, a giudizio del comitato, pregiudicano l'integrità della funzione pubblica europea,
- M. ritenendo che di conseguenza la cultura della Commissione in materia di politica di personale deve adeguarsi alle maggiori responsabilità di gestione che la Commissione già riveste e che stanno diventando sempre più ampie nel quadro dell'Unione, soprattutto in vista dell'ampliamento,
- N. constatando che la Commissione, consapevole di questa sfida ha elaborato un vasto programma di riforma per il personale intra ed extra muros,
- O. sottolineando che a livello comunitario la Commissione è responsabile in ultima istanza dell'operato delle amministrazioni nazionali corresponsabili dell'esecuzione delle politiche nazionali gestite in concertazione; prendendo atto che nel quadro del programma SEM 2000 la Commissione, di concerto con i rappresentanti finanziari degli Stati membri, già dal 1996/97 sviluppa un'iniziativa volta a consolidare e rafforzare la concertazione con le amministrazioni nazionali,
- P. constatando che, alla luce dell'ingente quota di fondi comunitari gestita dagli Stati membri, una proporzione notevole degli errori di gestione è connessa a disfunzioni esistenti nelle amministrazioni nazionali e che pertanto il Consiglio deve assumersi le proprie responsabilità sia per consentire un potenziamento della cooperazione tra amministrazioni nazionali e comunitarie che per coinvolgere maggiormente le amministrazioni nazionali nella procedura di discarico, come previsto peraltro dalla nuova formulazione dell'articolo 205 del trattato CE (futuro articolo 274 del trattato CE),
- Q. considerando pertanto che la cooperazione tra partner nazionali e comunitari deve costituire un elemento centrale di un'integrazione più vasta, basata sulla sussidiarietà, tra livelli comunitari e nazionali e che il controllo esterno delle istituzioni comunitarie e nazionali di controllo rappresenta una componente essenziale di questo quadro d'insieme,
- R. constatando che, nel sistema delle risorse proprie, la risorsa del PNL acquista un'importanza crescente; constatando che per il momento la possibilità di un calcolo corretto è ostacolata dall'evasione fiscale e dall'esistenza di un determinato livello di economia sommersa in tutto il territorio comunitario; prendendo atto che la Commissione ha avviato un'azione tecnica per garantire la completezza dei conti nazionali, ma considerando che il problema è anche di natura politica,
- S. ritenendo che l'assistenza ai Palestinesi, attraverso programmi e progetti attuati dalla Commissione europea abbia svolto e continuerà a svolgere un ruolo economico e politico cruciale nel Medio oriente, nonostante le deteriorate condizioni economiche e sociali,
- T. considerando, infine, che è necessario individuare le priorità sulle quali dovrà incentrarsi il dialogo tra l'autorità di discarico e la nuova Commissione;

I. OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Procedura di discarico

1. ritiene indispensabile una riforma della regolamentazione della procedura di discarico; chiede alla Commissione di proporre l'attuazione nel quadro della revisione del regolamento finanziario, mentre il Parlamento procederà ad una revisione del proprio regolamento interno;

Martedì 4 maggio 1999

2. avvierà negoziati con il Consiglio, la Commissione, la Corte dei conti e gli Stati membri nel quadro del programma SEM 2000 per far sì che la procedura di discarico comporti un dialogo con le amministrazioni nazionali; dichiara a tal fine che un eventuale accordo che troverebbe la sua consacrazione nel quadro della revisione del regolamento finanziario, dovrebbe riguardare:

- l'anticipazione dell'inizio della procedura di discarico e quindi della presentazione della relazione annuale della Corte dei Conti, soprattutto nell'intento di abbreviare la procedura del contraddittorio
- la possibilità che i rappresentanti delle amministrazioni nazionali siano ascoltati dall'Autorità di discarico su richiesta di quest'ultima o su loro iniziativa;
- la comunicazione delle misure che le amministrazioni nazionali hanno adottato sulla base della decisione di discarico;

Informazione dell'autorità di discarico

3. ritiene che il diritto all'informazione riconosciuto dall'articolo 276, paragrafo 2 del trattato CE in relazione al discarico presuppone che la Commissione gli trasmetta, nella loro globalità, tutti i documenti che ritiene necessari per l'esercizio di questa responsabilità;

4. incarica la sua commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità di presentare un emendamento al regolamento mirante a:

- sottolineare la natura specifica del diritto del Parlamento all'informazione nel contesto della procedura di discarico;
- prevedere opportune modalità procedurali confidenziali, a seconda del tipo di documenti e d'informazioni;
- limitare l'esercizio di tali diritti agli obiettivi del controllo di bilancio;

Politica del personale

5. invita la Commissione a basare la riforma della politica del personale, di cui si deve garantire la specificità, sui seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei posti vacanti al 2% dei posti previsti nell'organigramma;
- b) decentramento progressivo verso le autorità nazionali ed i paesi candidati all'adesione delle funzioni di amministrazione di tutela, assicurando una ripartizione adeguata dei controlli tra gli organi comunitari e nazionali;
- c) determinazione dei fabbisogni in termini di personale (quantitativi e funzionali) in funzione delle priorità politiche dell'Unione, sulla base della relazione richiesta alla Commissione dal Parlamento nel quadro delle priorità di bilancio per l'esercizio 2000;
- d) proseguimento della politica di modernizzazione (programma MAP 2000) eventualmente sulla base dell'impulso che una valutazione critica della Corte dei conti potrebbe dare all'evoluzione di tale programma;
- e) apertura dei concorsi alla massima partecipazione su base geografica, in particolare assicurandone la neutralità in relazione alle diversità culturali e professionali esistenti tra uno Stato membro e l'altro; eliminazione delle disfunzioni mediante un maggior ricorso alle tecnologie informatiche e/o al decentramento;
- f) codificazione dei compiti degli esperti nazionali distaccati in funzione delle loro competenze;
- g) regolamentazione delle incompatibilità in materia di assunzione e di esercizio di funzioni di bilancio e amministrative, prevedendo anche le incompatibilità applicabili ai Commissari e ai loro Gabinetti;
- h) limitazione del numero dei membri dei Gabinetti, codificazione dei loro compiti e potenziamento dell'aspetto plurinazionale;

6. ritiene che i gravi problemi di gestione e di controllo derivanti dalla proliferazione del ricorso agli Uffici di assistenza tecnica (UAT) richiedano una risposta urgente e adeguata e invita la Commissione ad attuare senza indugio le misure seguenti:

- a) instaurare un controllo sistematico sul rispetto da parte degli UAT sia delle disposizioni comunitarie in materia di bilancio e amministrativa sia sull'applicazione del diritto nazionale;
- b) fissare le regole di incompatibilità per gli UAT;

Martedì 4 maggio 1999

- c) escludere il ricorso agli UAT per qualsiasi funzione di servizio pubblico europeo (segnatamente, ogni ripartizione discrezionale dei fondi pubblici europei, comprese le attività preparatorie) e definire rigorosamente i casi specifici di questo tipo;
 - d) definire mediante regolamento tutte le disposizioni riguardanti lo statuto del personale, dei Commissari e degli UAT;
7. invita la Corte dei conti a presentargli quanto prima possibile un parere in cui figurino soluzioni alternative per l'assolvimento dei compiti fino ad ora affidati agli Uffici di assistenza tecnica;
8. si rammarica tuttavia che la reazione della Commissione sia stata lacunosa in merito a taluni punti essenziali; auspica che la nuova Commissione riprenda tali punti in modo costruttivo e in uno spirito di cooperazione con il Parlamento europeo;

Conclusioni degli esperti indipendenti, revisione del regolamento finanziario e dello statuto dei funzionari

9. constata che le conclusioni tratte dagli esperti indipendenti nella loro prima relazione e che la commissione per il controllo dei bilanci ha più volte fatto valere, hanno messo in luce carenze nei sistemi di controllo, d'inchiesta e di sanzione all'interno della Commissione; ritiene che già nell'ambito della revisione del regolamento finanziario si possano già prevedere le prime riforme, conformemente alle raccomandazioni adottate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 marzo 1999 sulla necessità di modificare e riformare il sistema delle risorse proprie dell'Unione europea ⁽¹⁾,
- a) la procedura amministrativa e di bilancio che disciplina l'impegno e l'esecuzione della spesa dovrebbe essere resa più fluida, sopprimendo gli intralci burocratici che gravano sull'iter decisionale e rafforzando invece le responsabilità degli ordinatori;
 - b) il visto del controllore finanziario, che troppo spesso è stato apposto su operazioni irregolari, dovrà essere subordinato non soltanto alla regolarità formale dell'atto, ma anche alla legittimità dell'operazione cui presiede;
 - c) sarà necessario tenere distinte le funzioni di controllo a priori (visto) da quelle di audit per evitare che lo stesso organo eserciti attività di natura divergente e spesso incompatibile;
 - d) le inchieste amministrative, che sono troppo numerose e raramente sfociano in inchieste disciplinari, dovrebbero essere limitate mediante una definizione precisa dei casi specifici, dei termini e dell'impiego dei risultati;

Riforma della Commissione

10. ritiene che la Commissione debba attuare riforme istituzionali di carattere più globale che le consentano di adattare meglio la sua cultura di gestione e di controllo alle nuove sfide che si trova a fronteggiare e di migliorare di conseguenza le sue relazioni con i cittadini europei e le organizzazioni esterne;
11. sottolinea l'esigenza di istituire un registro pubblico dei documenti in arrivo e una procedura uniforme e adeguata per gli archivi onde evitare problemi di «documenti persi» e aumentare la trasparenza;
12. invita a tal fine la nuova Commissione a predisporre i seguenti interventi di riforma:
- a) riduzione e razionalizzazione dei portafogli, definendo un numero limitato di funzioni reali e adeguando di conseguenza le strutture e le Direzioni Generali;
 - b) rafforzamento del ruolo di coordinamento del Presidente e del Segretario generale della Commissione, conformemente al trattato di Amsterdam;
 - c) potenziamento delle strutture istituzionali e di gestione della Commissione, per evitare che il decentramento delle funzioni vada a scapito della coesione;

Politiche comunitarie gestite in partenariato

13. prende atto che l'avvio del programma SEM 2000 ha consentito di trovare soluzioni di principio a diversi problemi di esecuzione delle politiche gestite in concertazione con le amministrazioni degli Stati membri, per esempio, in materia di ammissibilità delle azioni strutturali e di correzioni finanziarie in questo settore; si aspetta comunque che questo risultato teorico si traduca in un miglioramento concreto delle condizioni di esecuzione e che tali progressi — già constatati dalla DAS 1997 nel settore del FEAOG — si riflettano anche nelle azioni strutturali; verificherà nel quadro del discharge le modalità di applicazione delle correzioni finanziarie;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2.

Martedì 4 maggio 1999

14. si rammarica che le proposte di riforma dei Fondi strutturali lascino in linea di massima alle disposizioni nazionali la definizione dell'ammissibilità e chiede che la Commissione definisca un nucleo centrale di disposizioni che consentano un'omogeneità d'applicazione negli Stati membri;

15. constata che numerosi problemi di cooperazione aspettano ancora una soluzione anche parziale, ad esempio nei settori del controllo integrato delle operazioni FEAOG e della capacità degli organi di pagamento, della cooperazione doganale, del transito comunitario, della prevenzione delle frodi, dell'adeguamento dei candidati all'adesione ai criteri comunitari in materia di gestione e di controllo;

16. invita gli Stati membri ad utilizzare maggiori risorse per controllare i settori di spesa che rientrano tra le loro responsabilità e a dare piena applicazione all'articolo 280 A del trattato;

17. esorta la Commissione a proseguire il proprio lavoro e le garantisce il proprio sostegno critico; invita a tal fine con urgenza la Commissione ad associare in modo formale il Parlamento, in qualità di osservatore, ai lavori del SEM 2000 per la gestione in concertazione;

Cooperazione tra Corti dei conti

18. lancia un appello alla Corte dei conti europea e alle istituzioni nazionali di controllo, affinché intensifichino la loro cooperazione per giungere gradualmente alla creazione di una concertazione sistematica, utilizzando programmi uniformi e metodi di controllo comparabili, al fine di pervenire a un approccio comune per il controllo della gestione del bilancio comunitario;

II. DISCARICO 1997

Sistema delle risorse proprie

19. sostiene l'iniziativa della Commissione di garantire il carattere esauriente dei conti nazionali, tenendo conto integralmente dell'evasione fiscale e dell'economia sommersa;

20. ritiene che tale iniziativa debba tradursi in una responsabilità istituzionale e politica e che l'Esecutivo, garante della buona esecuzione del bilancio, debba assumere in materia una responsabilità istituzionale e politica;

21. invita quindi la Commissione a far seguire all'accertamento tecnico relativo alla completezza dei conti nazionali una dichiarazione fatta sotto la sua responsabilità politica che attesti che questi conti sono esaurienti e che l'Esecutivo è garante per qualsiasi eventuale contenzioso;

22. si meraviglia che il Consiglio, pur comprendendo l'analisi della Corte e della Commissione sull'opportunità di sostituire il vecchio sistema europeo di contabilità economica integrata con il nuovo sistema del 1995, non ne tragga la logica conclusione e mantenga lo status quo senza fornire spiegazioni;

23. invita la Commissione a fare in ogni modo tutto quanto in suo potere acciocché il nuovo sistema informatizzato di transito (NCTS) diventi operativo quanto prima possibile; deplora gli ingiustificabili ritardi che si sono già registrati a tale riguardo; si attende dalla Commissione che in caso di nuovi ritardi informi senza indugio il Parlamento dei motivi alla loro base e delle azioni da essa di conseguenza intraprese;

24. constata che il problema connesso all'importazione dei prodotti lattieri neozelandesi non è ancora terminata, ma sottolinea che occorre trovare una soluzione concreta per porre fine ad una situazione che rischia di compromettere le relazioni internazionali e di ostacolare il funzionamento del mercato; invita la Commissione:

- a) a sostenere gli sforzi del governo del regno Unito volti a recuperare gli importi dovuti al bilancio comunitario
- b) a valutare nei quattro casi di presunte irregolarità, la gravità dei fatti e delle negligenze;
- c) a verificare in base a detti criteri, per quali casi sia necessaria una sanzione ai sensi del codice doganale, in particolare del suo articolo 239;

Martedì 4 maggio 1999

- d) a tener conto dei pareri di organizzazioni internazionali specializzate, quali l'Organizzazione mondiale del commercio, senza pregiudizio della possibilità di presentare ricorso contro le loro decisioni
- e) ad assicurare che il governo neozelandese assuma un ruolo di monitoraggio nel sistema di certificazione IMA al fine di evitare il conflitto di interessi sorto dal fatto che l'Ufficio lattiero neozelandese è attualmente beneficiario e controllore dell'accordo;
- f) ad emanare disposizioni vincolanti in materia di controlli sulle importazioni nel quadro di contingenti tariffari ad aliquota ridotta e a rivedere nel contempo la procedura attualmente in vigore di certificazioni doganali IMA1;
- g) a sostenere i legittimi interessi di tutti gli importatori comunitari consentendo loro di importare, in sintonia con le regole del libero commercio mondiale, prodotti ad aliquota ridotta alle stesse condizioni accordate agli esportatori dei paesi che beneficiano della normativa sui dazi preferenziali;

FEAOG-garanzia

25. prende atto del fatto che la Commissione si è conformata, sul problema dell'ESB, alla maggior parte delle raccomandazioni formulate dalla commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento europeo, ma chiede, nel quadro della liquidazione dei conti, che essa proceda a recuperare integralmente gli importi versati in violazione dei regolamenti vigenti, che riferisca in dettaglio al Parlamento sullo stato dei recuperi, e che prosegua la sua iniziativa volta a creare un vasto sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini;

26. ribadisce le sue richieste alla Commissione:

- a) di accelerare l'attuazione di un sistema integrato per la gestione finanziaria e di bilancio del FEAOG-orientamento;
- b) che la tecnica di analisi dei rischi venga utilizzata per tutti i controlli doganali dei regimi che incidono sul bilancio comunitario, a livello sia delle esportazioni che delle importazioni;
- c) di accelerare lo sviluppo di un nuovo sistema di transito;
- d) di potenziare il coordinamento tra controllo fisici e a posteriori, previsti dal regolamento del Consiglio n. 4045/89 e di intensificare le analisi di laboratorio dei prodotti agricoli che beneficiano delle restituzioni all'esportazione;

27. rileva che, relativamente alla liquidazione dei conti del FEAOG sezione garanzia per gli esercizi 1993 e 1994, il caso riguardante Flécharde e lo stato dei recuperi richiedono ulteriore chiarificazione;

28. constata, d'intesa con il Consiglio, che le osservazioni della Corte dei conti in materia di frumento duro si riferiscono al testo della regolamentazione esistente e non hanno alcun'incidenza in materia di esecuzione o di irregolarità; che pertanto non è il caso di trarne conclusioni nell'ambito della procedura di scarico; che sarà, tuttavia, opportuno che le autorità legislative e di bilancio si interrogino quanto agli adeguamenti volti a rendere più equa la legislazione;

Politiche strutturali

29. constata che la Corte dei conti, sostenuta dal Consiglio, formula in materia di esecuzione dei Fondi strutturali diverse critiche per lo più relative alla necessità di un migliore inquadramento della legislazione, delle previsioni e dell'esecuzione dei Fondi strutturali; sottolinea a tale riguardo che:

- a) l'autorità di bilancio dovrà vigilare a che gli importi delle prospettive finanziarie iscritti in bilancio siano realistici e assicurare l'iscrizione di stanziamenti di pagamento sufficienti rispetto agli impegni effettivi;
- b) la Commissione dovrà fare il possibile nei confronti degli Stati membri affinché sia informata delle operazioni di esecuzione fino ai beneficiari finali (compresa la costituzione di banche dati);
- c) il legislatore e la Commissione dovranno precisare meglio il concetto di addizionalità, nonché le modalità d'applicazione e le sanzioni in caso di mancato rispetto;
- d) la Commissione e le autorità responsabili degli Stati membri dovranno agire a tutti i livelli (iscrizione di stanziamenti, esecuzione, migliore impiego dei comitati di seguito) per ridurre lo scarto tra la legislazione ed l'esecuzione delle azioni strutturali;

Martedì 4 maggio 1999

e) la riformulazione del regolamento finanziario e la riforma dei fondi strutturali dovrà conferire agli impegni giuridici, contabili e ai pagamenti uno statuto che permetta di riflettere fedelmente l'esecuzione reale delle azioni finanziate;

30. si aspetta di ricevere in proposito dalla Commissione e dalle autorità del SEM 2000 proposte specifiche che tratterà nell'ambito dei lavori di Agenda 2000;

Politiche interne

31. si rammarica che si sia venuta a creare una zona d'ombra nella gestione delle politiche interne e osserva che gli esempi più evidenti si riscontrano per il 1997 nella gestione di un visitatore scientifico e del programma LEONARDO;

32. deplora che la Commissione, nonostante le ripetute richieste, abbia mancato di informare il Parlamento europeo sui problemi di gestione del programma LEONARDO, facendo così votare il Parlamento su LEONARDO II sulla base di presupposti errati;

33. prende atto che la Commissione ha adottato alcune delle misure auspiccate in occasione della discussione presso l'autorità di controllo di bilancio, e cioè:

- una revisione dello statuto dei visitatori che in futuro renderà impossibili le distorsioni nelle assunzioni;
- la risoluzione del contratto con la UAT Agenor, per la gestione del programma LEONARDO;
- la ripresa della gestione del programma da parte della Commissione, che dovrà avvenire senza indugi con l'adozione di misure atte a garantire la buona prosecuzione del programma;

34. invita la Commissione a procedere senza indugio al recupero della totalità degli importi versati all'ospite scientifico nell'ambito dei suoi contratti con la DG XII e il CCR;

35. ritiene che le irregolarità e il favoritismo che hanno caratterizzato la gestione della Commissione sono il sintomo di responsabilità che si situano sia a livello politico che delle autorità di amministrazione e di controllo;

36. ricorda che la Commissione ha assunto le sue responsabilità istituzionali; sottolinea comunque che queste ultime sono imputabili anche alle imperfezioni del sistema, che dovranno essere corrette da misure relative al personale intra ed extra muros;

Settori di politica esterna

a) Palestina

37. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione, ostacolata da fattori estranei, abbia talvolta mancato di attuare e controllare efficacemente i propri programmi e rileva che le sue azioni sono state spesso caratterizzate dalla mancanza di coordinamento il che ha, fra l'altro, portato a forme di erogazione irregolari;

38. deplora che la Commissione si sia imbarcata in progetti ambiziosi, come l'ospedale europeo a Gaza, prestando un'attenzione insufficiente alla loro fattibilità e sostenibilità, e che da ciò risulti un'immagine non rispondente al contributo economico dell'Unione europea;

39. invita la Commissione, all'interno delle sue priorità strategiche, a impegnarsi in progetti vicini alla gente, che dimostrino di essere semplici, visibili ed efficaci;

40. ribadisce l'esigenza che la Commissione europea migliori la preparazione, l'attuazione, e la valutazione dei programmi, rafforzando in modo significativo il coordinamento con il Ministero palestinese per la programmazione ed altre autorità competenti e istituisca un sistema di informazione gestionale per prevenire gravi problemi e ritardi;

b) Sudafrica

41. teme che l'azione positiva svolta dalla delegazione della Commissione in Sudafrica, in circostanze difficili, per dare esecuzione agli aiuti comunitari allo sviluppo, sia ostacolata dalla lentezza e dalla rigidità delle procedure imposte dalla Commissione a Bruxelles e paventa che ciò possa offuscare l'immagine dell'Unione europea;

Martedì 4 maggio 1999

42. prende atto che a più riprese sono stati sollevati problemi in varie relazioni di controllo presentate dalla Corte dei conti, tra i quali la concentrazione di poteri di gestione a Bruxelles, la mancanza di personale competente nella delegazione e in generale l'incapacità di gestire e seguire i progetti in modo tempestivo ed efficace;

43. chiede che sia riconosciuta l'importanza cruciale della Delegazione del Sudafrica e che questa sia oggetto di un'attenzione speciale da parte della Commissione;

c) PHARE, TACIS

44. ritiene che la situazione denunciata dal controllo finanziario della Commissione sulle procedure per l'aggiudicazione degli appalti PHARE e TACIS danneggi l'immagine dell'Unione dinanzi ai paesi beneficiari dell'aiuto; chiede alla Commissione:

- a) di rispettare pienamente il regolamento finanziario e quindi aggiudicare appalti tramite licitazione privata solo in casi eccezionali;
- b) di coinvolgere la CCAM per tutti i contratti che comportino spese di supporto amministrativo;
- c) di proporre migliori disposizioni nel quadro della riformulazione del regolamento finanziario onde far sì che ci sia quanta più concorrenza possibile quando gli appalti sono aggiudicati a organismi o associazioni senza scopo di lucro;
- d) di assicurare una vera e propria competitività fra i prezzi degli offerenti;
- e) di motivare l'inclusione di ogni società nell'elenco di quelle che possono essere invitate a presentare offerte nel quadro delle procedure ristrette;
- f) di assicurare che i documenti relativi all'aggiudicazione degli appalti siano completi, in modo che le procedure stesse possano essere ricostruite;

45. chiede alla Corte dei conti di effettuare una verifica delle procedure di aggiudicazione dei contratti e della tenuta dei fascicoli nel settore di PHARE e TACIS;

d) Gestione degli aiuti esterni

46. constata che il Servizio comune RELEX non ha affrontato il problema più grave cui sono esposti i beneficiari dei programmi Phare e Tacis e cioè i lunghi termini di pagamento per la partecipazione ai progetti; invita detto servizio a presentare senza indugio proposte di modifica delle procedure interne tali da garantire una rapida erogazione dei fondi ai beneficiari da parte della Commissione;

47. ritiene indispensabile attribuire un valore aggiunto reale al Servizio comune RELEX e chiede alla Commissione:

- a) di provvedere rapidamente alla copertura dei posti che costituiscono l'effettivo nominale di tale servizio;
- b) di dotare i servizi incaricati delle relazioni esterne di personale sufficiente per svolgere le mansioni di strategia e di orientamento che spettano loro;
- c) di definire in modo preciso la ripartizione delle mansioni tra i servizi delle relazioni esterne e il RELEX;
- d) di proseguire, secondo un calendario accelerato, il programma di semplificazione e armonizzazione delle procedure dei contratti tipici, che dovranno essere ridotti ad un numero estremamente limitato;
- e) di sopprimere, in accordo con gli Stati partner, tutti gli impegni che non sono più in grado di essere condotti a buon fine;
- f) di orientarsi, di concerto con l'autorità legislativa e di bilancio, verso una vera concentrazione delle azioni prioritarie;
- g) sollecita la Commissione ad abbandonare la sua attuale politica per quanto riguarda la richiesta di garanzie bancarie per le ONG;

48. invita la nuova Commissione a potenziare l'efficacia della gestione dell'aiuto di preadesione, raggruppando in uno stesso servizio l'esecuzione dei fondi relativi all'ampliamento, come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 14 gennaio 1999 (programmi PHARE, ISPA, SAPARD);

Martedì 4 maggio 1999

49. constata che nel frattempo la Commissione ha trasmesso al Parlamento le relazioni interne di audit riguardanti LEONARDO, ma non le undici relazioni di audit sull'esecuzione di determinati contratti nel quadro di ECHO richieste già nell'ottobre 1998 dalla commissione per il controllo dei bilanci;

e) MED

50. è preoccupato per il fatto che il divario tra impegno dei fondi e loro erogazione effettiva per gli aiuti esterni destinati ai paesi in via di sviluppo e ai paesi terzi del bacino del Mediterraneo continua a essere rilevante e che non si registra alcuna stabile inversione di tendenza; che ciò ha luogo nonostante la fissazione delle priorità di bilancio nel quadro di SEM 2000; che il divario tra velleità e realtà per quanto riguarda gli aiuti esterni sta provocando una perdita di credibilità della UE in questo settore;

f) Sicurezza nucleare

51. ritiene che i ritardi e le lacune dell'azione della Commissione nel settore della sicurezza nucleare sottolineino l'inadeguatezza e l'inadattabilità delle risorse della Commissione in rapporto all'importanza del compito;

52. esorta le istituzioni a vegliare a che i mezzi e i compiti attribuiti alla Commissione siano in futuro comparabili e invita la Commissione a non accettare più responsabilità se non dispone dei corrispondenti mezzi e know-how;

AEC

53. deplora con forza il fatto che, per 16 anni, la Commissione non abbia applicato il regolamento 3245/81 sull'Associazione europea di cooperazione, nonostante il fatto che tale regolamento fosse esplicitamente citato nelle osservazioni al bilancio; chiede che la liquidazione dell'Associazione venga effettuata nella più grande trasparenza, in applicazione della legislazione nazionale belga e sotto un stretto controllo della Corte dei conti e del controllore finanziario della Commissione;

Frodi — OLAF

54. si compiace dei progressi realizzati per la creazione di OLAF e si aspetta:

- che il Consiglio finalizzi i risultati del negoziato prima della fine di maggio;
- che la Commissione conferisca all'OLAF tutti i compiti finora svolti dall'UCLAF, nonché tutti i compiti relativi a tutte le attività illecite, anche se da ciò non deriva un danno finanziario diretto;

55. ribadisce la sua domanda di presentare un elenco completo dei casi di presunta frode, di corruzione o di altri atti illeciti perpetrati da funzionari della Commissione;

FEI

56. ricordando che la questione di un audit pubblico e di un controllo trasparenti del FEI è stata sollevata regolarmente in ogni decisione di scarico fin dalla creazione del Fondo, il 14 giugno 1994, invita la Commissione a prendere l'iniziativa e a garantire un rapido accordo tra tutte le parti per concedere alla Corte dei conti pieno accesso al FEI, consentendole così di riferire al Parlamento in merito ai pro e ai contro della gestione FEI del capitale proprio e comunitario;

Agenzie decentrate

57. deplora che i nuovi statuti per le agenzie della seconda generazione che sono stati definiti dalla Commissione e dal Parlamento vengano intralciati dal Consiglio, che impedisce al Parlamento di esercitare i suoi poteri di controllo e scarico;

Martedì 4 maggio 1999

c) A4-0199/99

I.

Decisione che concede il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1997 — Sezione I — Parlamento europeo/allegato Mediatore*Il Parlamento europeo,*

- visto il suo regolamento e in particolare l'articolo 166, paragrafo 3,
- visti l'articolo 77 del regolamento finanziario e l'articolo 13 delle norme interne relative all'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo,
- visti il conto di gestione e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1997 (SEC(98)0521) — C4-0353/98),
- visto l'accordo di cooperazione amministrativa concluso tra il Parlamento europeo e il Mediatore europeo il 22 settembre 1995,
- vista la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 1997 ⁽¹⁾,
- vista la relazione speciale n. 10/98 della Corte dei conti relativa alle spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo, accompagnata dalle risposte del Parlamento europeo ⁽²⁾,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0199/99),

Per quanto riguarda il Parlamento europeo

1. stabilisce le cifre che chiudono i conti del Parlamento europeo per l'esercizio 1997 agli importi seguenti:

Utilizzazione degli stanziamenti in ecu	Stanziamenti propri per l'esercizio 1997	Stanziamenti riportati dall'esercizio 1996	
		Art.7,1b)	Art.7,1a)
Stanziamenti disponibili	887 207 914,00	119 320 854,45	18 616 000,00
Impegni assunti	867 715 417,11	—	—
Pagamenti effettuati	777 174 935,47	76 472 777,50	6 757 580,81
Stanziamenti riportati al 1998: — Art. 7,1b) reg. fin. — Art. 7,1a) reg. fin.	90 540 481,64 4 522 000,00	—	—
Stanziamenti da annullare	14 970 496,89	42 848 076,95	11 858 419,19
Bilancio finanziario al 31 dicembre 1997:	201 427 906		

2. deplora il continuo aumento degli annullamenti degli stanziamenti relativi al 1997 e di quelli riportati dall'esercizio precedente; constata che solo una parte di questi annullamenti può essere attribuita ai ritardi intervenuti nella consegna degli edifici del Parlamento (D3 — Spinelli e IPE IV — Louise Weiss);

3. si aspetta che nel quadro delle rispettive attribuzioni i vari organi del Parlamento europeo tengano sufficientemente conto dei parametri finanziari e di bilancio delle loro decisioni; attende altresì una prima relazione sull'impiego delle risorse umane legato ai loro compiti, nel senso di un «activity based budgeting»;

4. prende atto delle disposizioni adottate dal Segretario generale e volte a garantire l'utilizzazione ottimale degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità con la volontà espressa dall'Autorità di bilancio; attende, anteriormente alla prima lettura del bilancio 2000, una relazione tempestiva sull'impatto reale delle misure adottate per instaurare una programmazione efficace nel settore della stipulazione dei contratti del Parlamento, soprattutto in relazione ai servizi esterni;

⁽¹⁾ GU C 349 del 17.11.1998.

⁽²⁾ GU C 243 del 3.8.1998.

Martedì 4 maggio 1999

5. ricorda che per l'assegnazione dei posti e delle promozioni devono essere rigidamente rispettate e applicate le relative disposizioni;
6. rileva che nel 1997 il Parlamento ha perso sette cause concernenti il personale dinanzi al Tribunale di primo grado e alla Corte di giustizia;
7. chiede che la nuova politica del personale, adottata dall'Ufficio di presidenza il 20 ottobre 1997 ⁽¹⁾, per quanto concerne in particolare le misure riguardanti la mobilità e la riorganizzazione dei servizi, sia utilizzata unicamente per migliorare l'efficacia del funzionamento dell'istituzione;
8. chiede, anteriormente alla prima lettura del bilancio 2000, ulteriori, tempestive informazioni sulle modalità del coordinamento dei compiti della Direzione generale IV e dei collaboratori dello STOA, ivi compresa una tabella dei collaboratori e delle loro mansioni;
9. prende atto delle misure introdotte alla fine del 1996, in seguito a rifiuti di visto successivi, per migliorare la gestione del settore degli interpreti *freelance* (voce 1870); ritiene che l'aumento degli stanziamenti annullati renda necessario un complemento di azioni correttive;
10. conferma l'importanza che annette all'aiuto da fornire ai parlamenti democraticamente eletti dell'Europa centrale e orientale e del bacino mediterraneo; chiede, a tale proposito, che alla commissione per il controllo dei bilanci venga presentata una relazione sulle ragioni per le quali nel 1997 non è stato possibile utilizzare circa il 30% degli stanziamenti iniziali della voce 2995;
11. richiama l'attenzione del Consiglio sulla risoluzione del Parlamento approvata in plenaria il 3 dicembre 1998 sullo statuto unico dei deputati al Parlamento europeo ⁽²⁾; ribadisce la sua posizione espressa nella risoluzione del 23 marzo 1999 sulle dimissioni della Commissione (paragrafo 15) ⁽³⁾, secondo la quale gli Stati membri sono invitati a chiudere tale dossier prima delle prossime elezioni europee;
12. chiede anche al Consiglio di deliberare quanto prima sulla modifica dello statuto applicabile agli altri agenti, affinché venga definito un quadro appropriato per gli assistenti parlamentari;
13. ricorda che la Corte dei conti può controllare, in qualsiasi momento, la conformità dell'impiego degli stanziamenti di bilancio del Parlamento con le disposizioni in vigore, ivi compresi gli stanziamenti assegnati ai gruppi politici;
14. ricorda la sua risoluzione del 10 dicembre 1996 sulla posizione costituzionale dei partiti politici europei ⁽⁴⁾ ed in particolare il paragrafo 2 nel quale si invita l'Unione europea ad emanare un regolamento quadro sulla posizione giuridica dei partiti politici europei e un regolamento sulle condizioni finanziarie dei partiti politici europei; chiede al Consiglio e alla Commissione di svolgere appieno il loro ruolo affinché sia avviata e completata senza indugio la procedura per la formulazione di tali atti in modo tale che il Parlamento europeo e i partiti europei possano tradurre in pratica la loro volontà di trasparenza e di chiarezza nelle questioni finanziarie e di bilancio inerenti alle proprie attività;
15. concede al suo Segretario generale il discarico per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1997.

Per quanto riguarda l'allegato sul Mediatore

16. deplora che nel 1997 il tasso di esecuzione degli stanziamenti (82,10%) abbia ristagnato, anzi sia leggermente diminuito rispetto al 1996, pur riconoscendo che si tratta dei primi esercizi di bilancio;
17. chiede un miglioramento della programmazione dei lavori, in collegamento con le previsioni di bilancio, in modo da contribuire a un'utilizzazione ottimale degli stanziamenti.

*
* *

18. autorizza la concessione del discarico al contabile per l'esercizio 1997;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio.

⁽¹⁾ PE 262.036/Bur.

⁽²⁾ GU C 398 del 21.12.1998, pag. 24.

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2.

⁽⁴⁾ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 29.

Martedì 4 maggio 1999

II.

Decisione che concede il discarico per l'esecuzione di bilancio per l'esercizio 1997 — Sezioni IV — Corte di giustizia, V — Corte dei conti, VI — parte B: Comitato delle regioni*Il Parlamento europeo,*

- visto l'articolo 272, paragrafo 10 del trattato CE,
- visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario,
- visti il conto di gestione del bilancio e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1997 (SEC(98)0521 — C4-0353/98),
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0199/99),

Per quanto riguarda la Corte di giustizia

1. rileva le importanti economie ottenute grazie alla stipulazione di una clausola addizionale al contratto di locazione-acquisto degli edifici annessi al Palais, facente seguito al pagamento anticipato di 50 mecu in occasione dell'esercizio precedente;
2. prende atto dell'impegno del Governo lussemburghese a farsi carico della sistemazione degli occupanti dell'edificio Palais in un edificio sostitutivo adibito a uffici per la durata dei lavori di trasformazione e di ampliamento dell'edificio suddetto nonché delle spese di trasloco verso l'edificio sostitutivo con successivo ritorno al Palais al termine dei lavori;
3. ribadisce la sua richiesta alla Corte di giustizia di migliorare le sue previsioni finanziarie (articolo 270) nonché la gestione delle sue risorse di bilancio (voce 1410);
4. deplora il fatto che, a seguito di uno storno da articolo a articolo, degli stanziamenti destinati al settore informatico siano stati destinati all'acquisto di autovetture, il che dimostra una inefficace programmazione dei lavori nel quadro dell'elaborazione del bilancio;

Per quanto riguarda la Corte dei conti

5. ricorda che il numero globale di nuovi posti autorizzati nel 1997 e 1998 presuppone un organigramma stabile fino al 2001 incluso;
6. ritiene che talune attività (capitolo 15) la cui dotazione di bilancio è stata ritenuta insufficiente dalla Corte dei Conti avrebbero potuto avvantaggiarsi delle cospicue disponibilità emerse in particolare con l'evoluzione favorevole della parità ECU/LUF e contribuire in tal modo alla diminuzione degli stanziamenti annullati;

Per quanto riguarda il Comitato delle regioni

7. esprime la propria riprovazione per la programmazione aleatoria delle attività del CdR, il che ha reso necessario un importante storno di stanziamenti da articolo a articolo proprio all'inizio dell'esercizio 1997,
8. invita il CdR a migliorare sensibilmente la qualità di tali previsioni di bilancio affinché le risorse finanziarie messe a sua disposizione dall'autorità di bilancio possano essere utilizzate in maniera ottimale;
9. ricorda la richiesta presentata alla Corte dei conti di verificare la fondatezza dell'efficacia dell'insieme delle misure prese dal Comitato delle Regioni affinché non si verificano nuovamente le irregolarità constatate nella relazione annuale 1996; chiede alla Corte dei conti di trasmettere una relazione in materia entro il 30 settembre 1999;

*
* *

10. concede il discarico al Cancelliere della Corte di giustizia, ai Segretari generali della Corte dei conti e del Comitato delle regioni in merito all'esecuzione del bilancio delle loro istituzioni per l'esercizio 1997;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione alle Istituzioni e all'organo consultivo interessati e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (serie L).

Martedì 4 maggio 1999

III.

Risoluzione intesa a informare il Comitato economico e sociale delle ragioni del rinvio della decisione di scarico sul bilancio generale dell'Unione europea (Sezione VI — Parte A: Comitato economico e sociale) per l'esercizio 1997

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 272, paragrafo 10 del trattato CE,
 - visto l'articolo 22, paragrafi 2 e 3 del regolamento finanziario,
 - visti il conto di gestione del bilancio e il bilancio finanziario relativi all'esercizio 1997 (SEC(98)0521 — C4-0353/98),
 - vista la raccomandazione del Consiglio del 9 marzo 1998 (C4-0168/98),
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0199/99),
- A. considerando che la gravità delle conclusioni della relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 1996 relative alla gestione degli stanziamenti del CES ha indotto il Parlamento a rinviare la sua decisione sul scarico 1996 ⁽¹⁾;
- B. considerando che una delle condizioni principali stabilite dal Parlamento per accordare il scarico al CES consisteva nel deferimento all'UCLAF «per definire qualsiasi forma di implicazione e di responsabilità amministrativa riguardanti la contabilizzazione, l'impegno, l'ordinazione e la liquidazione delle spese» ⁽²⁾;
- C. considerando che nei suoi commenti del 23 novembre 1998 sulla posizione del Parlamento concernente il scarico 1996 il CES ritiene che non appaia opportuno un deferimento all'UCLAF;
1. decide di rinviare la decisione del scarico a titolo dell'esercizio 1997 fintantoché non disporrà delle conclusioni dell'indagine dell'UCLAF alle condizioni definite nella sua risoluzione sul rinvio della decisione di scarico per il 1996;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e al Comitato economico e sociale.

⁽¹⁾ Risoluzione del 7 ottobre 1998, GU C 328 del 26.10.1998, pag. 115.

⁽²⁾ Idem, paragrafo 2.

d) A4-0198/99

I.

Decisione che concede il scarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE,
- vista la terza Convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾,
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997 (COM(98)0442),
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1997, corredata delle risposte delle istituzioni e le relazioni sulle attività di pertinenza del bilancio generale e sulle attività del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo (C4-0676/98) ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 86 del 31.3.1986.

⁽²⁾ GU C 349 del 17.11.1998.

Martedì 4 maggio 1999

- vista la relazione speciale n. 24/98 della Corte dei conti sulle operazioni su capitali di rischio finanziate con le risorse dei Fondi europei di sviluppo, corredata delle risposte della Commissione ⁽¹⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 25 febbraio 1999 (6321/99 — C4-0185/99),
- viste la dichiarazione del Consiglio e la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sulle attività del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo (6557/99 — C4-0187/99),
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0198/99),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997 sulla base dei seguenti importi:

Bilancio finanziario del sesto FES al 31 dicembre 1997

(in migliaia di Ecu)

ATTIVO	Situazione al 31.12.1997
LUNGO TERMINE	
Dotazione iniziale	7 500 000
Contributo speciale BEI	60 000
CORRENTI	
Anticipo della tesoreria al 7° FES	689 812
Anticipi	17 907
Liquido in banca	421 547
Attivo totale	1 129 267

PASSIVO	Situazione al 31.12.1997
CAPITALE DEL FONDO	
Stanziamiento iniziale	7 500 000
Contributo speciale BEI	60 000
Altre risorse	361 614
SPESE PAGATE	
Spese già impegnate	(6 777 641)
Spese da regolarizzare	(14 730)
CREDITORI	
Entrate da regolarizzare	25
Passivo totale	1 129 267

Impiego delle risorse — sesto FES al 31 dicembre 1997

Ripartizione dei fondi

	Assegnazione Iniziale	Risorse o riduzioni al 31.12.1996	Risorse o riduzioni nel 1997	Nuova situazione
Totale ACP	7 400 000 000,00	416 153 821,96	1 933 663,16	7 818 087 485,12
Totale PTOM	100 000 000,00	3 526 646,39	0,00	103 526 646,39
TOTALE	7 500 000 000,00	419 680 468,35	1 933 633,16	7 921 614 131,51

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

⁽¹⁾ GU C 389 del 14.12.1998.

Martedì 4 maggio 1999

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

II.

Decisione che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE,
- vista la quarta Convenzione ACP-CEE ⁽¹⁾,
- visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997 (COM(98)0442),
- viste la relazione annuale della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 1997, corredata delle risposte delle istituzioni e le relazioni sulle attività di pertinenza del bilancio generale e sulle attività del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo, corredate delle risposte delle istituzioni (C4-0676/98) ⁽²⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 25 febbraio 1999 (6322/99 — C4-0186/98),
- viste la dichiarazione del Consiglio e la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sulle attività del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo (6557/99 — C4-0187/99),
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0198/99),

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997 sulla base dei seguenti importi:

Bilancio finanziario del settimo FES al 31 dicembre 1997

(in migliaia di Ecu)

ATTIVO	Situazione al 31.12.1997
LUNGO TERMINE	
Dotazione iniziale	10 940 000
Contributi ricevuti	(4 999 888)
ATTUALE	
Debitori	0
Liquido in banca	0
Attivo totale	5 940 112

PASSIVO	Situazione al 31.12.1997
CAPITALE DEL FONDO	
Dotazione iniziale	10 940 000
Altre risorse	885 288
SPESE	
Spese già impegnate	(6 574 988)
CREDITORI	
Anticipo della tesoreria dal 6° FES	689 812
Passivo totale	5 940 112

⁽¹⁾ GU L 229 del 17.8.1991.

⁽²⁾ GU C 349 del 17.11.1998.

Martedì 4 maggio 1999

Impiego delle risorse – settimo FES al 31 dicembre 1997
Ripartizione dei fondi

	Assegnazione iniziale	Risorse o riduzioni al 31.12.1996	Risorse o riduzioni nel 1997	Nuova situazione
Totale ACP	10 800 000 000,00	809 806 742,19	9 610 289,25	11 619 417 031,44
Totale PTOM	140 000 000,00	14 800 964,10	0,00	154 800 964,10
Entrate varie	0,00	51 681 247,75	-610 747,96	51 070 499,79
TOTALE	10 940 000 000,00	876 288 954,04	8 999 541,29	11 825 288 495,33

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

III.

Risoluzione recante le osservazioni che costituiscono parte integrante delle decisioni che concedono il discharge alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto e settimo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1997

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 189 e 276 del trattato CE,
- visti gli articoli 73 e 77 dei regolamenti finanziari applicabili rispettivamente al sesto e al settimo FES, a norma dei quali la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dare seguito alle osservazioni che figurano nelle decisioni di discharge,
- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0198/99),

1. si compiace della positiva dichiarazione di affidabilità fornita dalla Corte dei conti; chiede comunque alla Corte dei conti e alla Commissione di affrontare congiuntamente i problemi che, in taluni casi, impediscono alla Corte di esprimere un parere nella dichiarazione di affidabilità.

e) **A4-0132/99**

I.

Decisione che concede il discharge alla Commissione per la gestione della CECA per l'esercizio 1997

Il Parlamento europeo,

- visti gli importi in appresso, desunti dal rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1997 ⁽¹⁾, e la relazione annuale sulla CECA (esercizio 1997) della Corte dei conti, corredata della risposta della Commissione (C4-0055/99) ⁽²⁾ che attesta che tale rendiconto finanziario presenta fedelmente il patrimonio e la situazione finanziaria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1997, nonché il risultato delle operazioni della CECA per l'esercizio chiuso alla stessa data,

⁽¹⁾ GU C 255 del 13.8.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 352 del 18.11.1998, pag. 1.

Martedì 4 maggio 1999

1. concede il discarico alla Commissione per la gestione della CECA sulla base dei seguenti importi relativi all'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1997;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte dei conti e al Comitato consultivo della CECA e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Situazione patrimoniale della ceca al 31 dicembre 1997

ATTIVO

(Importi espressi in ECU)	31.12.1997	31.12.1996
Disponibilità presso banche centrali	555 027	602 921
Crediti verso banche	2 120 510 437	2 917 639 952
Crediti verso clienti	1 925 994 228	2 422 520 347
Obbligazioni/altri titoli a reddito fisso	1 623 506 318	1 447 389 772
Attività materiali e immateriali	2 623 844	3 412 827
Altre attività	87 399 574	20 146 111
Conti di regolarizzazione	169 427 311	198 377 594
TOTALE ATTIVO	5 930 016 739	7 010 089 524
Impegni fuori bilancio	590 786 635	1 684 494 717

PASSIVO

(Importi espressi in ECU)	31.12.1997	31.12.1996
Debiti verso banche	2 277 710 073	2 542 395 630
Debiti rappresentati da titoli	1 359 610 749	2 134 840 697
Altre passività	12 788 060	78 273 662
Conti di regolarizzazione	121 190 289	159 831 193
Accantonamenti per rischi e oneri	87 376 377	75 213 372
Impegni per il bilancio operativo CECA	853 779 193	1 059 928 511
Totale degli impegni verso terzi	4 712 454 741	6 050 483 065
Accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	441 712 926	207 586 988
Accantonamenti per grandi rischi	27 000 000	36 000 000
Riserve	745 678 210	712 716 452
Riserva di rivalutazione	313 119	1 060 011
Utili riportati	537 606	132 487
Utili dell'esercizio	2 320 137	2 110 521
Totale della situazione netta	1 217 561 998	959 606 459
TOTALE PASSIVO	5 930 016 739	7 010 089 524
Impegni fuori bilancio	712 444 915	3 578 156 001

Martedì 4 maggio 1999

**Conto profitti e perdite per l'esercizio chiuso
al 31 dicembre 1997**

COSTI

(Importi espressi in ECU)	31.12.1997	31.12.1996
Interessi e oneri assimilati	331 419 509	580 314 585
Oneri per commissioni	844 743	1 264 272
Perdite su operazioni finanziarie	15 931 380	7 939 476
Spese amministrative	5 000 000	5 000 000
Rettifiche di valore su attività materiali	573 251	777 962
Altri oneri di gestione	382 650	382 568
Rettifiche di valore su crediti, accantonamenti	9 190 689	61 899 378
Totale dei costi operativi	363 342 222	657 578 241
Dotazione della riserva di rivalutazione	0	1 060 011
Oneri straordinari	580 380	4 593 762
Differenze di conversione	746 892	0
Impegni giuridici dell'esercizio	180 869 553	201 176 900
Dotazione degli accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	274 000 000	73 131 189
Dotazione del fondo di garanzia	31 256 356	19 000 000
Totale dei costi	850 795 403	956 540 103
Utile dell'esercizio	2 320 137	2 110 521
TOTALE	853 115 540	958 650 624

RICAVI

(Importi espressi in ECU)	31.12.1997	31.12.1996
Interessi e ricavi assimilati	420 240 962	699 872 042
Proventi di operazioni finanziarie	13 235 896	29 031 637
Recupero di rettifiche di valore su crediti e accantonamenti	46 198 844	22 092 016
Altri proventi gestione	22 507 685	1 544 770
Totale dei ricavi operativi	502 183 387	752 540 465
Differenze di conversione	0	1 060 011
Recupero riserva di rivalutazione	746 892	0
Proventi connessi al bilancio operativo	301 054 072	190 427 105
Recupero su accantonamenti per il finanziamento del bilancio operativo	49 131 189	14 623 043
Recupero su Fondo di garanzia/Riserva straordinaria	0	0
TOTALE DEI RICAVI	853 115 540	958 650 624

Martedì 4 maggio 1999

Esecuzione del bilancio operativo CECA**ESECUZIONE DEL BILANCIO**

(Importi espressi in ECU)	31.12.1997	31.12.1996
USCITE		
Spese amministrative	5 000 000	5 000 000
Impegni giuridici	180 869 553	201 176 900
Finanziamento dei bilanci operativi futuri	274 000 000	0
Totale	459 869 553	206 176 900
ENTRATE		
Prelievo	101 640 567	95 872 589
Ammende	0	0
Bonifici	4 168 145	4 336 252
Varie	0	9 397
Annullamenti di impegni giuridici	195 235 395	89 966 808
Ricupero eccedenza del bilancio precedente	49 131 189	14 623 043
Saldo netto dell'esercizio	109 694 257	50 500 000
Totale	459 869 553	255 308 089
RISULTATO ESECUZIONE DEL BILANCIO	0	49 131 189

DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO

(Importi espressi in ECU)	31.12.1997	31.12.1996
Risultato delle operazioni non di bilancio dopo detrazione del saldo netto destinato al bilancio operativo	33 476 493	45 110 521
Risultato dell'esecuzione del bilancio	0	49 131 189
Totale	33 576 493	94 241 710
Dotazione accantonamenti per il bilancio operativo	0	- 73 131 189
Dotazione fondo di garanzia	- 31 256 356	- 19 000 000
RISULTATO PRIMA DELLA DESTINAZIONE	2 320 137	2 110 521

II.**Risoluzione sul rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1997 e sulla relazione annuale della Corte dei conti sulla CECA per l'esercizio 1997, corredata della risposta della Commissione***Il Parlamento europeo,*

- visto il rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1997 ⁽¹⁾, presentato dalla Commissione, in particolare visti la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite chiuso al 31 dicembre 1997,
- visti la relazione della Corte dei conti europea sul rendiconto finanziario della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 31 dicembre 1997 ⁽²⁾ e la relazione annuale della CECA (esercizio 1997) corredata della risposta della Commissione (C4-0055/99) ⁽³⁾,
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0132/99),

⁽¹⁾ GU C 255 del 13.8.1998, pag. 3.⁽²⁾ GU C 255 del 13.8.1998, pag. 28.⁽³⁾ GU C 352 del 18.11.1998, pag. 1.

Martedì 4 maggio 1999

- A. considerando che la Corte dei conti conclude che il rendiconto finanziario della CECA al 31 dicembre 1997 presenta fedelmente il patrimonio, la situazione finanziaria, nonché il risultato delle operazioni per l'esercizio chiuso in tale data,
- B. considerando che la Corte dei conti dichiara che la legittimità e la regolarità delle operazioni nel loro insieme sono adeguatamente garantite e che essa propone una dichiarazione di affidabilità,
- C. considerando che, stante la prossima scadenza del trattato di Parigi, nel 2002, e la costante diminuzione delle attività della CECA, il coefficiente di solvibilità ha raggiunto il 28,3% alla fine del 1997 ed è dunque risultato più vicino all'obiettivo dichiarato del 100% nel 2002, e che detta evoluzione è dovuta in parte all'aumento del fondo di garanzia e in parte alla riduzione dell'importo dei prestiti in essere,
- D. considerando che si stanno prendendo disposizioni per garantire che, alla scadenza del trattato nel 2002, le entrate derivanti dalla riserva saranno utilizzate per un fondo di ricerca concernente settori collegati all'industria carbo-siderurgica,
1. prende atto delle osservazioni della Corte dei conti e della risposta della Commissione e si compiace del fatto che la Corte dei conti, nella sua relazione, non formuli alcuna critica e presenti una proposta di dichiarazione di affidabilità;
 2. osserva che, mentre la CECA si avvicina al traguardo dei cinquant'anni nel 2002, la Commissione continua ad attuare una gestione finanziariamente accorta, mantenendo in organico personale collaudato e stanziando opportune risorse per garantire sino alla scadenza il controllo di qualità;
 3. prende atto della dichiarazione della Corte dei conti, secondo la quale è opportuno seguire l'evoluzione del coefficiente di solvibilità della CECA sino alla scadenza del trattato di Parigi nonché oltre tale data, al fine di garantire il servizio dei rimanenti prestiti assunti;
 4. prende atto del fatto che la strategia per la cessione degli immobili CECA nelle varie parti del mondo è in fase di attuazione, come dimostra il fatto che il trasferimento dell'immobile di Washington è stato ultimato nel 1997, e chiede che il trasferimento degli immobili di Canberra, Lisbona, Windhoek e Milano sia completato entro breve;
 5. ritiene che nel frattempo siano state affrontate questioni sulle quali si era appuntata l'attenzione in passato, come il prestito erogato per Eurotunnel, i finanziamenti CECA a favore del «Grande Belt» danese, il rispetto delle condizioni fissate per i bonifici di interesse finalizzati alla creazione di posti di lavoro e l'efficacia delle disposizioni in materia di rendiconto e controllo relative ai prestiti globali.

f) **A4-0163/99**

I.

Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del bilancio per l'esercizio finanziario 1997

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
 - vista la relazione della Corte dei conti sul rendiconto finanziario e sulla gestione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Fondazione di Dublino) per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1997, corredata della risposta della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (C4-0054/99) ⁽¹⁾,
 - vista la raccomandazione del Consiglio dell'11 febbraio 1999 (5913/99 – C4-0149/99),
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0163/99),
- A. considerando che, a giudizio della Corte dei conti, il rendiconto per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1997 è affidabile e le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,

⁽¹⁾ GU C 406 del 28.12.1998, pag. 12.

Martedì 4 maggio 1999

1. prende atto dei seguenti importi relativi ai conti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro:

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997		(in migliaia di ECU)
a) Entrate		13 646
1. Sovvenzione della Commissione		13 451
2. Entrate varie		146
3. Entrate per servizi resi contro pagamento		49
b) Spese		13 833
<i>Spese per il personale</i>		
1. Pagamenti dell'esercizio		6 617
2. Stanziamenti riportati		7
<i>Spese di funzionamento amministrativo</i>		
1. Pagamenti dell'esercizio		898
2. Stanziamenti riportati		145
<i>Spese operative</i>		
1. Pagamenti dell'esercizio		2 954
2. Stanziamenti riportati		3 212
Saldo dell'esercizio finanziario		- 24
Risultato dell'esercizio (a) - (b)		- 187
Stanziamenti riportati dall'esercizio precedente da annullare		159
Differenze di cambio dell'esercizio		4

2. riconosce i passi positivi compiuti dalla Fondazione per risolvere i residui problemi tecnici riguardanti la separazione dei compiti tra ordinatore e contabile e l'applicazione di un nuovo sistema finanziario decentrato;

3. accoglie positivamente l'adozione di un memorandum d'intesa volto ad instaurare una cooperazione strutturata tra il Consiglio d'amministrazione della Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e quello dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza;

4. incoraggia gli sforzi compiuti dalla Fondazione per migliorare la gestione corrente della cassa di anticipi grazie all'introduzione di definizioni chiare, l'applicazione di rigorose posizioni per ridurre le spese di missione e miglioramenti delle procedure di fissazione del bilancio annuale per quanto concerne i contratti di studio;

5. concede il discarico al Consiglio di amministrazione della Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1997, sulla base della relazione della Corte dei conti;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

II.

Decisione che concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale relativamente all'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1997

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE, in particolare l'articolo 276,
- vista la relazione sul rendiconto finanziario e sulla gestione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop — Salonicco) per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1997, corredata della risposta del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (C4-0053/99) ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 406 del 28.12.1998, pag. 1.

Martedì 4 maggio 1999

- vista la raccomandazione del Consiglio dell'11 febbraio 1999 (5912/99 — C4-0148/99),
- vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0163/99),

A. considerando che, a giudizio della Corte dei conti, il rendiconto per l'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 1997 è affidabile e le relative operazioni sono, nel complesso, legittime e regolari,

1. prende atto dei seguenti importi relativi ai conti del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale:

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997	<i>(in migliaia di ECU)</i>
a) Entrate	13 808
1. Sovvenzione della Commissione	13 522
2. Entrate varie	152
3. Entrate per servizi resi contro pagamento	134
b) Spese	13 931
<i>Spese per il personale</i>	
1. Pagamenti dell'esercizio	5 579
2. Stanziamenti riportati	541
<i>Spese di funzionamento amministrativo</i>	
1. Pagamenti dell'esercizio	981
2. Stanziamenti riportati	2 067
<i>Spese operative</i>	
1. Pagamenti dell'esercizio	2 544
2. Stanziamenti riportati	2 204
<i>Stanziamenti riportati (artt. 6.3 e 3.2)</i>	15
Saldo dell'esercizio finanziario	0
Risultato dell'esercizio (a) — (b)	– 123
Stanziamenti riportati dall'esercizio precedente da annullare	199
Differenze di cambio dell'esercizio	– 61
Stanziamenti riportati (artt. 6.3 e 3.2)	– 1
Cancellazione di diritti accertati	– 14

2. accoglie positivamente l'introduzione di un nuovo sistema di bilancio e contabile, le misure adottate per ridurre il ricorso alla cassa di anticipi, l'adozione di una nuova politica del personale e la presentazione di relazioni semestrali al Parlamento sui progressi del nuovo edificio che il Centro occuperà nel 1999;

3. concede il discarico al Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per l'esecuzione del suo bilancio per l'esercizio 1997, sulla base della relazione della Corte dei conti;

4. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente decisione al Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Martedì 4 maggio 1999

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 4 maggio 1999**

Hanno firmato:

d' Aboville, Adam, Aelvoet, Ainardi, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, d' Ancona, Andersson, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Avgerinos, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Baldini, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthes-Mayer, Barton, Barzanti, Bazin, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Berès, Berger, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, Breyer, Brinkhorst, Brok, Bru Purón, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zuco, Candal, Cardona, Carlotti, Carlsson, Carnero González, Carniti, Carrère d'Encausse, Carrozzo, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Cellai, Ceyhun, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coates, Coelho, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam, Damião, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, Decourrière, De Esteban Martin, De Giovanni, Delcroix, Dell'Alba, De Luca, Denys, Deprez, Desama, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Escolá Hernando, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Fontaine, Ford, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goedbloed, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Haarder, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hudghton, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klauf, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laignel, Lalumière, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lataillade, Laurila, Le Gallou, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Linser, Löow, Lomas, Lukas, Lulling, McAvan, McCarthy, McGowan, McIntosh, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marinho, Marnet Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad, Metten, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mottola, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Musumeci, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newsen, Newman, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Paillet, Palacio Vallelersundi, Palm, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Parodi, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pettinari, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooi-j-van Gorsel, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pohjamo, Poisson, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posada González, Posselt, Pradier, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Read, Reding, Redondo Jiménez, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübig, Ruffolo, Ryyänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scapagnini, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schifone, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schnellhardt, Schöring, Schröder, Schroeder, Schulz, Schwaiger, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tannert, Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vanhecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wurtz, Wynn, Zimmermann

Martedì 4 maggio 1999

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = favorevoli

(–) = contrari

(O) = astensioni

1. Relazione Thyssen A4-0207/99

Emendamento 4

436

(+) **ARE:** Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, González Triviño, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek**GUE/NGL:** Carnero González, Castellina, Coates, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Miranda, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Ripa di Meana, Sornosa Martínez, Theonas, Vinci**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Angelilli, Farassino, Moretti, Muscardini, Schifone**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterrie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Roving, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hapart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

Martedì 4 maggio 1999

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Orlando, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

61

(—)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Bonde, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Blot, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Linser, Lukas, Mégret, Pinel, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Donnelly Brendan Patrick, Mezzaroma, Stevens

PSE: Blak, Iversen, Jensen Kirsten M., Sindal

UPE: d'Aboville, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Gahrton, Holm, Lindholm, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Voggenhuber

13

(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Mohamed Ali, Querbes, Sierra González, Wurtz

NI: Dillen, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Le Rachinel, Stirbois, Vanhecke

PSE: Theorin

2. Relazione Elles A4-0196/99

Emendamento 4

212

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, González Triviño, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Caligaris, Pohjamo, Rynnänen, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Carnero González, Sornosa Martínez

NI: Angelilli, Moretti, Muscardini, Schifone

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Bernardini, Blak, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereira, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyrizias, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

Martedì 4 maggio 1999

300

(—)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Väyrynen, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, Sandbæk, Striby

NI: Blot, Dillen, Farassino, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Rachinel, Linser, Pinel, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo, Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Berger, Bösch, Swoboda, Wibe

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

3. Relazione Elles A4-0196/99

Emendamento 2

116

(+))

ARE: Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Angelilli, Blot, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Mégret, Muscardini, Pinel, Raschhofer, Schifone, Sichrovsky, Stirbois

PPE: Pimenta

PSE: Wilson

Martedì 4 maggio 1999

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

402

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González

I-EDN: Nicholson

NI: Dillen, Farassino, Moretti, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Moukouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kakkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakiriakis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

Martedì 4 maggio 1999

2

(O)

PSE: Happart, Wibe*4. Relazione Elles A4-0196/99**Emendamento 3*

115

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González**ELDR:** Lindqvist**GUE/NGL:** Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz**I-EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby**NI:** Blot, Dillen, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Moretti, Pinel, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Burenstam Linder**PSE:** Sauquillo Pérez del Arco, Wibe**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner**V:** Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

394

(—)

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Carnero González**I-EDN:** Nicholson**NI:** Angelilli, Farassino, Muscardini, Schifone**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de

Martedì 4 maggio 1999

Rose, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Fitzsimons

V: Orlando

2

(O)

PPE: Fourçans

PSE: Happart

5. Relazione Brinkhorst A4-0201/99

Emendamento 2

117

(+)

ARE: Dary, Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjøstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Angelilli, Blot, Dillen, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Martinez, Mégret, Muscardini, Pinel, Raschhofer, Schifone, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PSE: Paasilinna, Wibe

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

Martedì 4 maggio 1999

400

(—)

ARE: Barthelet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Värynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González

I-EDN: Nicholson

NI: Moretti

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushman, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Koppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Korkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

3

(O)

NI: Lukas

PSE: Happart

UPE: Daskalaki

Martedì 4 maggio 1999

6. Relazione Brinkhorst A4-0201/99

Emendamento 3

116

(+)

ARE: Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González**ELDR:** Lindqvist**GUE/NGL:** Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjøstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz**I-EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby**NI:** Angelilli, Blot, Dillen, Farassino, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Mégret, Muscardini, Pinel, Raschhofer, Schifone, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke**PSE:** Gebhardt, Wibe**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner**V:** Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

404

(-)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek**GUE/NGL:** Carnero González**I-EDN:** Nicholson**NI:** Moretti**PPE:** Anastassopoulos, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

Martedì 4 maggio 1999

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Fitzsimons, Killilea

V: Soltwedel-Schäfer

1

(O)

PSE: Happart

7. Relazione Brinkhorst A4-0201/99

Emendamento 7

115

(+)

ARE: Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González

ELDR: Lindqvist, Väyrynen

GUE/NGL: Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Angelilli, Blot, Dillen, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Linsler, Lukas, Martinez, Mégret, Muscardini, Pinel, Raschhofer, Schifone, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PSE: Wibe

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

Martedì 4 maggio 1999

408

(—)

ARE: Barhet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjer, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Miranda

I-EDN: Nicholson

NI: Farassino, Moretti

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepeel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Avgerinos, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Candal, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Korkkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Fitzsimons, Killilea

1

(O)

PSE: Happart

Martedì 4 maggio 1999

8. Relazione Fabra Valles A4-0199/99

Emendamento 2

52

(+)

ARE: Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González**ELDR:** Lindqvist**GUE/NGL:** Coates, Ephremidis, Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson**I-EDN:** Blokland, Bonde, van Dam, Sandbæk**NI:** Angelilli, Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Moretti, Muscardini, Raschhofer, Schifone, Sichrovsky**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

445

(–)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasöliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Carnero González, Sornosa Martínez**I-EDN:** Berthu, Nicholson, Seillier, Souchet, Striby**NI:** Blot, Dillen, Farassino, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Martinez, Mégret, Pinel, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Kläß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Carozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage,

Martedì 4 maggio 1999

Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

21

(O)

GUE/NGL: Castellina, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: des Places

PSE: Happart

9. Relazione Fabra Valles A4-0199/99

Emendamento 3

105

(+)

ARE: Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Angelilli, Blot, Dillen, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Moretti, Muscardini, Pinel, Raschofer, Schifone, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Brok

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

381

(-)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leparre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Carnero González, Sornosa Martínez

I-EDN: Nicholson

Martedì 4 maggio 1999

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

21

(O)

GUE/NGL: Castellina, Coates, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Theonas, Vinci, Wurtz

PSE: Happart

10. Relazione Fabra Valles A4-0199/99

Emendamento 7

129

(+)

ARE: Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

Martedì 4 maggio 1999

GUE/NGL: Ephremidis, Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Blot, Dillen, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Lukas, Martinez, Mégret, Pinel, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pampidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

364

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Carnero González, Sornosa Martínez

I-EDN: Nicholson

NI: Farassino, Moretti

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushman, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Rosing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Carozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyrizias, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Fitzsimons

Martedì 4 maggio 1999

23

(O)

GUE/NGL: Coates, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Theonas, Vinci, Wurtz

NI: Angelilli, Muscardini, Schifone

PSE: Happart

11. Relazione Fabra Valles A4-0199/99

Emendamento 1

458

(+))

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Escolá Hernando, González Triviño, Hory, Hudghton, Lalumière, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González

I-EDN: Nicholson

NI: Angelilli, Farassino, Féret, Hager, Kronberger, Linser, Lukas, Moretti, Muscardini, Raschhofer, Schifone, Sichrovsky

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawliceck, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt,

Martedì 4 maggio 1999

Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Orlando, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

47

(-)

ARE: Dell'Alba, Dupuis, de Lassus Saint Geniès

ELDR: Lindqvist, Pohjamo, Rynänen, Virrankoski

GUE/NGL: Coates, Ephremidis, Ilivitzky, Moreau, Novo, Papayannakis, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Blot, Dillen, de Gaulle, Gollnisch, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Martinez, Mégret, Pinel, Stirbois, Vanhecke

PPE: Wieland

PSE: Wibe

V: Gahrton, Holm, Lindholm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

18

(O)

ELDR: Väyrynen

GUE/NGL: Castellina, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Vinci, Wurtz

12. Relazione Fabra Valles A4-0199/99

Emendamento 9

92

(+)

ARE: Escolá Hernando, Hudghton, Maes, Posada González

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Blot, Dillen, Féret, de Gaulle, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Linser, Martinez, Mégret, Moretti, Pinel, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

Martedì 4 maggio 1999

422

(—)

ARE: Barthelet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leparre-Verrier, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas, Vinci, Wurtz

I-EDN: Nicholson

NI: Angelilli, Farassino, Muscardini, Schifone

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Baldi, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Decourrière, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Parodi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Røvsing, Rübig, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schnellhardt, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stevens, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bernardini, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bru Purón, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Carrozzo, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Klironomos, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Tittley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

2

(O)

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz

PSE: Happart

Mercoledì 5 maggio 1999

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1999

(1999/C 279/03)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. GIL ROBLES-GIL DELGADO

Presidente

(La seduta è aperta alle 9.05)

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Gli onn. McKenna, Gahler, Marinucci e von Habsburg hanno comunicato di essere stati presenti alla seduta di ieri ma che il loro nome non figura sull'elenco dei presenti.

Intervengono gli onn.

— André-Léonard e Gutiérrez Díaz, per comunicare di essere stati a loro volta presenti alla seduta di ieri ma che il loro nome non figura sull'elenco dei presenti;

— Valdivielso de Cué, il quale — riferendosi a una petizione trasmessa al Parlamento da un'associazione basata nel suo villaggio natale, petizione che, a quanto notificatogli dal gabinetto del Presidente, sarebbe stata annunciata nel verbale della seduta del 3 maggio — fa presente di non aver trovato traccia di tale petizione in detto verbale, né in quello del 4 maggio; chiede che la questione venga esaminata (il Presidente conferma che così sarà fatto);

— Trakatellis, il quale — riferendosi a una sua interrogazione orale sul Kosovo che i servizi competenti non hanno iscritto all'ora delle interrogazioni di oggi dal momento che l'argomento figura già all'ordine del giorno della presente tornata — fa presente che il Consiglio non vi ha fornito una risposta specifica nel corso della discussione sul Kosovo di ieri e chiede quindi che detta interrogazione possa essere iscritta all'ora delle interrogazioni di oggi pomeriggio (il Presidente dà lettura del punto 2 della lettera A dell'Allegato II al regolamento);

— McKenna, la quale, ritornando sul relativo intervento della on. Eriksson del 3 maggio (*vedi verbale della seduta in tale data, punto 3*), chiede per quale motivo la Presidenza abbia vietato la mostra di una artista omosessuale nei locali del Parlamento (il Presidente ricorda di aver applicato una decisione dei Questori, che avevano agito su segnalazione dei servizi competenti),

— Morris, il quale, riallacciandosi al precedente intervento dell'on. Trakatellis, fa presente che all'interrogazione specifica sull'impiego di materiali radioattivi in Serbia il Consiglio non ha risposto (il Presidente ricorda all'oratore che i deputati hanno a disposizione altri mezzi regolamentari per interrogare il Consiglio).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Dichiarazione del Presidente (fine della IV legislatura)

Il Presidente fa una dichiarazione in occasione della fine della IV legislatura del Parlamento.

Intervengono in seguito a tale dichiarazione gli onn. Martens, a nome del gruppo PPE, Green, a nome del gruppo PSE, Cox, a nome del gruppo ELDR, Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, G. Collins, a nome del gruppo UPE, Duhamel, Bonde, a nome del gruppo I-EDN, e Ephremidis.

3. Presentazione di documenti

Il Presidente ha ricevuto dai deputati le seguenti proposte di risoluzione (art. 45 del regolamento):

— Cushnahan sulla lotta contro i reati gravi a sfondo sessuale (B4-0424/99)

deferimento
merito: LIBE
parere: DONN, CULT

— Cushnahan sulla dislocazione della Apple (B4-0425/99)

deferimento
merito: OCCU
parere: ECON, REGI

— Cellai, Amadeo sui medicinali orfani (B4-0426/99)

deferimento
merito: AMBI
parere: RICE

— Cederschiöld su programmi di risarcimento per le vittime di atti di violenza (B4-0427/99)

deferimento
merito: LIBE

4. Preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 — Riforma istituzionale (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, una dichiarazione del Consiglio e della Commissione e due interrogazioni orali.

Il Presidente in carica del Consiglio, Günter Verheugen e il Presidente della Commissione, Jacques Santer, fanno una dichiarazione sulla preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 a Colonia.

Mercoledì 5 maggio 1999

L'on. De Giovanni svolge le interrogazioni orali da lui presentate, a nome della commissione per gli affari istituzionali, al Consiglio (B4-0334/99) e alla Commissione (B4-0335/99) sulla prossima riforma istituzionale.

Interviene l'on. Gollnisch sulla procedura.

Intervengono gli onn. Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, e Brok, a nome del gruppo PPE.

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Spaak, a nome del gruppo ELDR, Cardona, a nome del gruppo UPE, Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, Wolf, a nome del gruppo V, Dell'Alba, a nome del gruppo ARE, Berthu, a nome del gruppo I-EDN, Muscardini, non iscritta, Görlach e Méndez de Vigo.

PRESIDENZA DELL'ON. GERARD COLLINS

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Elmalan, Voggenhuber, Swoboda, Maij-Weggen, Myller, Tindemans, Schäfer, Bianco e Barros Moura e il Presidente Verheugen.

La Presidenza comunica che sono state presentate dai seguenti deputati otto proposte di risoluzione ai sensi degli articoli 37, paragrafo 2, e 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle seguenti proposte di risoluzione:

Preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno

— Green e Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 (B4-0437/99);

— Spaak, Brinkhorst e Frischenschlager, a nome del gruppo ELDR, sulla preparazione della riunione del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 (B4-0438/99);

— Aelvoet, a nome del gruppo V, sul Consiglio europeo di Colonia (B4-0439/99);

— Pasty, a nome del gruppo UPE, sulla preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 a Colonia (B4-0440/99);

— Lalumière, a nome del gruppo ARE, sul Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 (B4-0441/99);

— Martens, Oomen-Ruijten e Brok, a nome del gruppo PPE, sulla preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 a Colonia (B4-0442/99);

— Puerta, a nome del gruppo GUE/NGL, sul Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 a Colonia (B4-0456/99);

Riforma istituzionale

— De Giovanni, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sul metodo e il calendario dell'imminente riforma istituzionale (B4-0428/99).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 29.*

5. Agenda 2000 */*II/* (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, diciannove relazioni e raccomandazioni.

Interviene l'on. Colom i Naval, il quale si chiede perché sia stato deciso di iniziare questo punto con le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione, seguite da interventi dei gruppi politici, e non con l'illustrazione da parte dei relatori delle loro relazioni (la Presidenza risponde che la decisione è stata presa dalla Conferenza dei presidenti).

Il Presidente in carica del Consiglio, Günter Verheugen, e il commissario signora Wulf-Mathies, fanno dichiarazioni.

(Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta; riprenderà alle 15.00) (*vedi successivo punto 21*).

PRESIDENZA DELL'ON. GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Presidente

Interviene l'on Skinner, il quale chiede che la Presidenza intervenga presso la Commissione perché quest'ultima faccia il necessario per evitare ritardi nella firma del documento che ratifica la decisione presa ieri dal Consiglio sul divieto dell'uso di amianto nell'Unione europea (il Presidente risponde che darà seguito alla sua richiesta).

Il Presidente saluta, su invito dell'on. Cox, la presenza in tribuna del sig. Dedaj, presidente del partito liberale del Kosovo.

TURNI DI VOTAZIONI

PER I RISULTATI DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE, VEDI ALLEGATO AL PROCESSO VERBALE

6. Elezione del Presidente della Commissione (votazione)

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0453/99

Con votazione per AN, conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva la risoluzione e approva pertanto la designazione proposta (*parte II, punto 1*).

Il Presidente si congratula con il Presidente eletto della Commissione.

7. Statuto dei deputati europei (votazione)

Relazione Rothley — A4-0267/99

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI DECISIONE

Il Presidente segnala che gli emendamenti 32 e 25 sono stati ritirati ma che l'em. 25 è stato ripreso da 35 deputati.

Intervengono gli onn.

— Fayot, presidente della commissione per il regolamento, il quale, basandosi sull'articolo 125, paragrafo 1, lettera b), del regolamento,

Mercoledì 5 maggio 1999

ritiene che gli emendamenti 2 e 25 siano irricevibili (il Presidente risponde che gli emendamenti in parola sono stati esaminati dai servizi competenti e che, dal momento che sostituiscono solo una parte e non l'insieme del testo, possono essere considerati ricevibili);

— Rothley, relatore, il quale appoggia l'intervento dell'on. Fayot e fa osservare che l'em. 27 — che verte sulla soppressione del par. 1 — è di più ampia portata dell'em. 2 e, pertanto, deve essere posto in votazione per primo (il Presidente dice di condividere l'opinione del relatore al riguardo e precisa che così sarà fatto);

— Martinez, il quale comunica che i deputati francesi, non iscritti, del Fronte nazionale, non parteciperanno alla votazione su tale relazione (il Presidente ne prende atto);

— Lehideux, sulla decisione del Presidente sulla ricevibilità dei suddetti emendamenti.

Emendamenti approvati: 27 con VE (326 favorevoli, 172 contrari, 34 astenuti); 26; 28; 1; 6 e 29; 8, 20 e 30; 31

Emendamenti respinti: 4; 14 con votazione per AN (I-EDN); 5; 16 con votazione per AN (I-EDN); 24; 18 con votazione per AN (I-EDN); 7 e 19; 9 e 21; 22

Emendamenti decaduti: 2, 25, 15, 17

Emendamenti ritirati: 32, 11

Elementi del testo respinti: cons. A, F

Interventi:

— Dopo la votazione sugli emendamenti al paragrafo 5, la on. Palacio Valledersundi è intervenuta sulla procedura di votazione.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 2*).

Interviene il commissario signora Wulf-Mathies, la quale conferma il parere espresso dalla Commissione sulla base dell'articolo 190, paragrafo 5, del trattato CE.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

8. Dimensione ambientale ***I (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0036 — C4-0130/99 — 99/0020(COD) — ex 99/0020(SYN)) (A4-0254/99) (relatrice: on. Van Putten).

(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0036 — C4-0130/99 — 99/0020(COD):

Emendamenti approvati: 1-34; 36-46; 48-53 in blocco; 47

Emendamento non posto in votazione (art. 125, par. 1, lettera e): 35

Votazione distinta: em. 47 (UPE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 3*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 3*).

Intervengono gli onn. Van Putten, relatrice, Nassauer e Duhamel, questi ultimi su un problema di ordine tecnico.

9. Conservazione e gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo ***I

(procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0041 — C4-0129/99 — 99/0015(COD) — ex 99/0015(SYN)) (A4-0237/99) (relatore: on. Pomés Ruiz). (*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0041 — C4-0129/98 — 99/0015(COD):

Emendamenti approvati: 1-29, 32-34 in blocco; 30; 31 per parti separate

Votazione distinta: em. 30 (UPE)

Votazioni per parti separate:

em. 31 (UPE):

prima parte: testo senza i termini «e gli esperti esterni che lavorano nel settore forestale»

seconda parte: tali termini

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 4*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 4*).

10. Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, sulla proposta di regolamento Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(99)0124 — C4-0165/99 — 99/0070(COD) — ex 99/0070(SYN)) (A4-0249/99) (relatore: on. Fassa). (*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0124 — C4-0165/99 — 99/0070(COD):

Emendamenti approvati: 1-4 in blocco; 5 con VE (329 favorevoli, 158 contrari, 8 astenuti); 6

Mercoledì 5 maggio 1999

Votazioni distinte: em. 5, 6 (PPE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 5*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5*).

11. Vendita e garanzie dei beni di consumo ***III (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatrice: on. Kuhn) — A4-0224/99

(*Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione*)

PROGETTO COMUNE 3604/99 — C4-0171/99 — 96/0161(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (*parte II, punto 6*).

12. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ***III (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatrice: on. Sandbæk) — A4-0225/99

(*Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione*)

PROGETTO COMUNE 3607/99 — C4-0154/99 — 94/0076(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (*parte II, punto 7*).

13. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II

Raccomandazione per la seconda lettura Jarzembowski — A4-0245/99

La presidenza comunica che la votazione è aggiornata in attesa del parere del Servizio giuridico del Parlamento sulla consultazione del Comitato delle regioni.

14. Vendita a distanza di servizi finanziari ***I (votazione)

Relazione Oomen-Ruijten — A4-0190/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

L'em. 39 è stato presentato dalla on. Jackson, a nome del gruppo PPE, e non dalla on. Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE.

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(98)0468 — C4-0647/98 — 98/0245(COD):

Emendamenti approvati: 1 (base giuridica); 2, 3, 7, 9, 11, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 35 in blocco; 4 con VE (prima parte) (302 favorevoli, 203 contrari, 3 astenuti); 12; 14; 20 (prima parte); 20 (seconda parte) con VE (251 favorevoli, 233 contrari, 12 astenuti); 26 con VE (316 favorevoli, 173 contrari, 4 astenuti); 31 con VE (300 favorevoli, 178 contrari, 3 astenuti); 34 con VE (284 favorevoli, 205 contrari, 2 astenuti); 36; 42; 10; 57; 43; 40 e 44 in blocco; 45; 46; 21 (par. 1) con VE (303 favorevoli, 185

contrari, 14 astenuti); 21 (par. 2) con VE (322 favorevoli, 180 contrari, 1 astenuto); 38 (frase introduttiva) con VE (265 favorevoli, 230 contrari, 2 astenuti); 39/riv., secondo comma, lettera -a (nuova); 22 e 38 (secondo comma, lettere a) e b)); 48 e 49 (secondo comma, dopo la lettera b)); 22 e 38 (par. 2) con VE (302 favorevoli, 196 contrari, 4 astenuti); 22, 38 e 50 (par. 3); 51; 52 (par. 1); 28 con VE (296 favorevoli, 194 contrari, 3 astenuti)

Emendamenti respinti: 5 con VE (211 favorevoli, 244 contrari, 14 astenuti); 6; 15; 32 con VE (226 favorevoli, 237 contrari, 40 astenuti); 33 con VE (213 favorevoli, 236 contrari, 45 astenuti); 8; 56; 16; 18; 58; 47 (par. 1) con VE (207 favorevoli, 265 contrari, 32 astenuti); 47 (par. 2) con VE (216 favorevoli, 235 contrari, 4 astenuti); 59; 60 (secondo comma, lettere a) e b) con VE (206 favorevoli, 292 contrari, 1 astenuto); 61; 24

Emendamenti decaduti: 17, 48, 49, 22, 39, 60, 54 (par. 1, primo comma), 50 (par. 2), 52 (par. 2) e 55

Emendamento non posto in votazione (art. 125, par. 1, e): 37

Emendamento ritirato: 53

Votazioni distinte: em. 4 (UPE, PPE), 5 (PSE, PPE), 6 (PSE, UPE, PPE), 12, 14 (UPE), 15 (PSE, PPE), 26 (UPE, PPE), 31 (PPE), 32 (PSE, UPE, PPE), 33 (PSE, PPE), 34 (PPE), 36 (UPE)

Votazioni per parti separate:

em. 20 (PPE):

prima parte: fino a «posta elettronica»
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 8*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 8*).

15. Emissioni inquinanti dei trattori agricoli *** I (votazione)

Relazione Fitzsimons — A4-0128/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(98)0472 — C4-0512/98 — 98/0247(COD):

Emendamenti approvati: 1, 3, 4 in blocco; 2

Emendamento respinto: 5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 9*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 9*).

Mercoledì 5 maggio 1999

16. Protezione civile * (votazione)

Relazione González Álvarez — A4-0124/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(98)0768 — C4-0072/99 — 98/0354(CNS):

Emendamenti approvati: 1-15 e 17-23 in blocco, 16 con VE (320 favorevoli, 174 contrari, 1 astenuto)

Emendamento respinto: 24

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 10*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 10*).

17. Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436 e 0452/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0430, 0431, 0433, 0435 e 0452/99:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Erika Mann e Roth-Behrendt, a nome del gruppo PSE
Kittelmann e Böge, a nome del gruppo PPE
Rosado Fernandes e Pasty, a nome del gruppo UPE
Sainjon, Dell'Alba e Maes, a nome del gruppo ARE
(anche gli onn. Plooij-van Gorsel, Mulder e Moorhouse, a nome del gruppo ELDR, e des Places sono firmatari)
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti respinti: 5; 3, 1 in blocco; 4; 2; 6

Elementi del testo approvati con votazione per AN: 17 (PSE)

Elementi del testo respinti: par 16 (seconda parte) con votazione per AN (PSE), par. 16 (quarta parte); par. 18 con VE (237 favorevoli, 254 contrari, 9 astenuti)

Votazioni distinte: par. 4, 7, 10 (GUE/NGL)

Votazioni per parti separate:

par. 16 (PSE, PPE):

prima parte: fino a «trattato con ormoni»
seconda parte: i termini «allo stato attuale delle cose»
terza parte: fino a «alimenti trasformati»
quarta parte: resto

par. 18 (PPE)

prima parte: fino a «risoluzione delle controversie (DSU)»
seconda parte: fino a «Accordo SPS»
terza parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 11*).

(Le proposte di risoluzione B4-0432, 0434 e 0436/99 decadono.)

18. Ruolo dell'Unione nel mondo — Strategia comune nei confronti della Russia (votazione)

Relazioni Spencer — A4-0242/99 e A4-0219/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

a) A4-0242/99

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 12 come aggiunta, dopo il par. 6; 1; 10; 13 e 14 in blocco; 6; 7; 8

Emendamenti respinti: 11; 9 con VE (226 favorevoli, 235 contrari, 11 astenuti); 2; 3; 4; 15; 16; 17 e 18 in blocco; 5

Elementi del testo approvati con votazione per AN: par. 6, seconda parte (232 favorevoli, 221 contrari, 12 astenuti)

Votazioni distinte: em. 11, 12 (PPE); par. 19, 32, 33 (V); em. 16 (ELDR)

Votazione per parti separate:

par. 6 (PSE):

prima parte: fino a «accordo di associazione»
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 a*).

b) A4-0219/99

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco

Emendamenti respinti: 3, 4, 5 e 6 in blocco

Votazione distinta: em. 4 (ELDR)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 12 b*).

19. Bilancio 2000: Stato di previsione del Parlamento e del Mediatore (votazione)

Relazione Müller — A4-0227/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 9; 6; 4

Emendamenti respinti: 1; 5; 7; 2; 8

Emendamento decaduto: 3

Votazioni distinte: em. 6, 7 (PSE, V)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 13*).

Mercoledì 5 maggio 1999

20. Nuova procedura di codecisione (votazione)

Relazione Manzella — A4-0206/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 14*).

*
* *
* *

Essendo questo turno di votazioni l'ultimo che presiede, la Presidenza ringrazia i deputati per la loro collaborazione.

Dichiarazioni di voto:

Elezione del Presidente della Commissione

— *orali*: Berès, a nome dei deputati francesi del gruppo PSE, Lienemann; Ripa di Meana

— *scritte*: Féret; Ilivitzky; Martinez; Mutin; Valverde López; Bernardini; Pailler; Marinho, Lage; Barros Moura; Spiers; Thors; Lindeperg; Papakyriazis; McKenna; Valverde López; Theorin; Bonde, Lis Jensen, Krarup, Lindqvist, Sandbæk; Blak

Relazione Rothley — A4-0267/99

— *orali*: Cox, a nome del gruppo ELDR; Berthu, a nome del gruppo I-EDN; Breyer; McKenna; Brendan P. Donnelly; Fabre-Aubrespy

— *scritte*: Lagendijk; Martinez; Graenitz; Kirsten M. Jensen, Blak, Sindal, Iversen; Alan J. Donnelly; Lindholm; Schörling, Bonde, Eriksson, Lis Jensen, Krarup, Lindqvist, Sandbæk, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Holm; Ryyänen, Virrankoski, Pohjamo; Thyssen; Torres Marques; Marinho, Lage; Thors; Theorin; Andersson, Hulthén, Löow, Palm, Sandberg-Fries

Sono intervenuti dopo la dichiarazione di voto dell'on. Cox: gli onn. Green, su tale dichiarazione, e Cox.

Relazione Kuhn — A4-0224/99

— *orale*: Breyer, a nome del gruppo V

— *scritte*: Jackson; Titley

Relazione Oomen-Ruijten — A4-0190/99

— *scritta*: Lindqvist

Relazione Sandbæk — A4-0225/99

— *scritta*: Breyer, a nome del gruppo V

Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti

— *orali*: Berthu, a nome del gruppo I-EDN; Breyer; Graefe zu Baringdorf

— *scritte*: Kreissl-Dörfler; Berthu; Cuhna; Lienemann; Souchet

Relazione Spencer — A4-0242/99

— *orale*: McKenna

— *scritte*: Lindqvist; Theorin; Caudron

Relazione Spencer — A4-0219/99

— *scritte*: Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Blot

Relazione Müller — A4-0227/99

— *scritta*: Van Dam

*
* *

Correzioni/rettifiche di voto — Deputati che hanno comunicato di non aver votato

Gli onn. Hume e Sturdy erano presenti ma non hanno partecipato a tutte le votazioni per AN.

Elezione del Presidente della Commissione

— risoluzione

Hanno voluto votare a favore: Matikainen-Kallström, Erika Mann, Bernard-Reymond, Hulthén, Pimenta, Trizza, Telkämper, Lataillade, Duhamel, Gallagher, Baggioni

Hanno voluto votare contro: Fabre-Aubrespy, Donnay, Kerr

Ha voluto astenersi: Dupuis

Relazione Rothley — A4-0267/99

I seguenti deputati erano presenti ma non hanno partecipato alle votazioni per AN sugli emendamenti: Lang, Le Rachinel, Antony, Martinez, Pinel, de Gaulle, Stirbois, Le Pen, Blot, Gollnisch e Féret

— par. 1

Ha voluto votare contro: Ferrer

— par. 2

Ha voluto votare contro: Ferrer

— em. 14

Ha voluto votare contro: Ferrer

— em. 16

Ha voluto votare a favore: Goedbloed

— em. 18

Hanno voluto votare a favore: Kinnock, Maes, Plooij-van Gorsel, Balfe e White

— risoluzione nel suo insieme

Hanno voluto votare contro: Gollnisch; Hulthén; Maes

Ha voluto votare a favore: Ferrer

Relazione Oomen-Ruijten A4-0190/99

— em. 35

Ha voluto votare a favore: Elliott

— risoluzione nel suo insieme

Ha voluto votare a favore: Coates

Relazione González Álvarez A4-0124/99

— em. 16

Ha voluto votare a favore: Cederschiöld

Mercoledì 5 maggio 1999

Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti

- par. 17
Ha voluto votare a favore: Schierhuber
- par. 16
Ha voluto astenersi: Soltwedel-Schäfer
- par. 18
Ha voluto astenersi: Soltwedel-Schäfer

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(La seduta è sospesa alle 13.50 e ripresa alle 15.00)

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

21. Agenda 2000 */***II/*** (seguito della discussione)

Intervengono gli onn. Hänsch, a nome del gruppo PSE, Hatzidakis, a nome del gruppo PPE, il quale presenta anche la raccomandazione A4-0264/99, Brinkhorst, a nome del gruppo ELDR, Baggioni, a nome del gruppo UPE, Miranda, a nome del gruppo GUE/NGL, Schroedter, a nome del gruppo V, Barhet-Mayer, a nome del gruppo ARE, e des Places, a nome del gruppo I-EDN.

La on. McCarthy illustra la raccomandazione da lei presentata, insieme all'on. Hatzidakis, a nome della commissione per la politica regionale, sul regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/99 — C4-0189/99 — 98/0090(AVC)) (A4-0264/99).

L'on. G. Collins illustra

- la raccomandazione da lui presentata, a nome della commissione per la politica regionale, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (6958/1/99 — C4-0195/99 — 98/0104(AVC)) (A4-0218/99);
- la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la politica regionale, sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (COM(98)0130 — C4-0312/98 — 98/0118(CNS)) (A4-0228/99).

L'on. Varela Suanzes-Carpegna illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lui presentata, a nome della commissione per la politica regionale, concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (6405/01/99 — C4-0182/99 — 98/0114(COD) — ex 98/0114(SYN)) (A4-0246/99).

Procedura modificata in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam

La on. Jöns illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lei presentata, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento n..../99 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (6406/1/99 — C4-0183/99 — 98/0115(COD) — ex 98/0115(SYN)) (A4-0250/99).

Procedura modificata in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam

L'on. Arias Cañete illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per la pesca, I. sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0131 — C4-0288/98 — 98/0116(CNS)) e II. sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0728 — C4-0101/99 — 98/0347(CNS)) (A4-0244/99).

Relatori per parere (procedura «Hughes») per la prima proposta: onn. Kellett-Bowman (BILA) e Nicholson (REGI).

L'on. Barón Crespo illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, sulla proposta di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione (COM(98)0551 — C4-0606/98 — 98/0094(CNS)) (A4-0191/99).

Relatori per parere (procedura «Hughes»): onn. Müller (BILA), Moniz (RELA) e Rynänen (REGI)

L'on. Sonneveld illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(98)0153 — C4-0244/98 — 98/0100(CNS)) (A4-0214/99)

L'on. Walter illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per la politica regionale, sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (COM(98)0138 — C4-0301/98 — 98/0091(CNS)) (A4-0238/99).

L'on. Tomlinson illustra la relazione complementare da lui presentata, a nome della commissione per i bilanci, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, CEEA) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(98)0168 — C4-0302/98 — 98/0117(CNS)) (A4-0146/99).

L'on. Görlach illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (COM(98)0158 — C4-0297/98 — 98/0102(CNS)) (A4-0229/99).

Mercoledì 5 maggio 1999

L'on. Mulder illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(98)0158 — C4-0298/98 — 98/0112(CNS)) (A4-0213/99).

L'on. Graefe zu Baringdorf illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(98)0158 — C4-0299/98 — 98/0113(CNS)) (A4-0231/99).

L'on. Garot illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(98)0158 — C4-0294/98 — 98/0109(CNS)) (A4-0212/99).

L'on. Goepel illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

- I. sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 — C4-0295/98 — 98/0110(CNS)) e
- II. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 — C4-0296/98 — 98/0111(CNS)) (A4-0232/99).

L'on. Colino Salamanca, in sostituzione del relatore, illustra la seconda relazione presentata dall'on. Fantuzzi, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

- I. sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (COM(98)0158 — C4-0292/98 — 98/0107(CNS)) e
- II. sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(98)0158 — C4-0293/98 — 98/0108(CNS)) (A4-0215/99).

PRESIDENZA DELL'ON. JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente

L'on. P. Martin illustra la seconda relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(98)0370 — C4-0497/98 — 98/0126(CNS)) (A4-0223/99).

L'on. Colom i Naval illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per i bilanci, Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stabilimento di nuove prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 (COM(98)0164 — C4-0304/98) e sulla

relazione sull'attuazione dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(98)0165 — C4-0305/98) (A4-0230/99).

Relatori per parere (procedura «Hughes»): onn. Desama (RICE) e Rack (REGI).

L'on. Kellett-Bowman illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lui presentata, a nome della commissione per i bilanci, sulla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (12254/2/98 — C4-0006/99 — 98/0101(COD) — ex 98/0101(SYN)) (A4-0265/99).

Procedura modificata in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam

Intervengono i commissari signora Wulf-Mathies, Flynn, e Fischler, l'on. Goepel, relatore, per rivolgere una domanda alla Commissione alla quale il commissario Fischler risponde, il commissario Liikanen, l'on. Mulder, relatore, per rivolgere una domanda alla Commissione, alla quale il commissario Liikanen risponde, il commissario Kinnock, l'on. Samland, presidente della commissione per i bilanci, il commissario Kinnock e gli onn. Ghilardotti, Porto, Vallvé e Escolà Hernando.

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

Essendo giunto il momento di dare inizio all'ora delle interrogazioni, la discussione viene qui interrotta. Riprenderà alle 21.00 (*vedi successivo punto 24*).

22. Ora delle interrogazioni (interrogazioni al Consiglio)

Il Parlamento esamina una serie di interrogazioni al Consiglio (B4-0337/99).

L'interrogazione 1 dell'on. Kaklamanis decade, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 2 dell'on. Alavanos: Equo processo per Öcalan

Il Presidente in carica del Consiglio Günter Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Alavanos.

Interviene l'on. Dimitrakopoulos, dapprima per chiedere se le disposizioni concernenti le domande complementari sono tuttora in vigore (la Presidenza risponde di sì) e poi per rivolgere una domanda complementare alla quale il Presidente Verheugen risponde.

Le interrogazioni da 3 a 11 non sono chiamate dal momento che gli argomenti figurano già all'ordine del giorno.

Interviene l'on. Morris sulla discussione sul Kosovo che ha avuto luogo questa mattina (La Presidenza gli revoca la facoltà di parlare).

Mercoledì 5 maggio 1999

Interrogazione n. 12 della on. Pailler: Libera circolazione delle persone nell'UE

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Ripa di Meana e Lis Jensen.

Interrogazione n. 13 dell'on. von Habsburg: Aiuto umanitario alla popolazione dell'Ucraina in stato di bisogno

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. von Habsburg.

L'interrogazione 14 della on. McIntosh decade, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 15 dell'on. Medina Ortega: Evoluzione dell'art. 299, paragrafo 2

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Medina Ortega.

Interrogazione n. 16 dell'on. Lindqvist: Sicurezza degli alimenti

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Lindqvist e Sandbæk; il Presidente Verheugen si impegna a fornire a quest'ultima una risposta scritta.

Interrogazione n. 17 dell'on. Newens: Controversia UE/USA nel settore delle banane

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Newens.

Interrogazione n. 18 della on. Karamanou: Aumento dei decessi e miserabili condizioni di vita in Iraq a causa delle durissime sanzioni economiche

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari degli onn. Karamanou e Newens.

Interrogazione n. 19 della on. Izquierdo Rojo: Elezioni presidenziali in Algeria

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Izquierdo Rojo.

Interrogazione n. 20 della on. Kjer Hansen: Funzionari assunti fuori concorso

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare della on. Kjer Hansen.

Interrogazione n. 21 dell'on. Gallagher: Frodi nel settore della pesca nel sud dell'Europa

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Gallagher. Quest'ultimo chiede poi se gli onn. Fitzsimons e Andrews, autori delle interrogazioni 22 e 23, possono essere autorizzati a ricevere risposte scritte (la Presidenza risponde negativamente riferendosi all'Allegato II, A, paragrafo 9, del regolamento).

Le interrogazioni 22 dell'on. Fitzsimons e **23** dell'on. Andrews decadono poiché gli interroganti sono assenti.

Interrogazione n. 24 dell'on. Hyland: Sostegno a un nuovo programma LEADER III

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Hyland.

Interrogazione n. 25 dell'on. Gerard Collins: Prigionieri di guerra del Kuwait in Iraq

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Gerard Collins.

Interrogazione n. 26 dell'on. Gahrton: Interpretazione al Consiglio

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Gahrton.

L'interrogazione 27 dell'on. Rübzig decade, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 28 della on. Eriksson: Pari opportunità

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e alle domande complementari delle onn. Eriksson e Hautala.

Interrogazione n. 29 dell'on. Sjöstedt: Tutela della libertà d'informazione

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Sjöstedt.

Interrogazione n. 30 dell'on. Posselt: Accordo con la Croazia

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione e a una domanda complementare dell'on. Posselt.

L'interrogazione 31 dell'on. Killilea decade, poiché l'interrogante è assente.

Interrogazione n. 32 dell'on. Crowley: Riserva dell'1% del FES per un Fondo di capitale sociale

Il Presidente Verheugen risponde all'interrogazione.

La Presidenza comunica che le interrogazioni che non hanno ricevuto risposta riceveranno risposta scritta.

La Presidenza dichiara chiusa l'ora delle interrogazioni.

(La seduta è sospesa alle 19.10 e ripresa alle 21.00)

PRESIDENZA DELL'ON.
GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

23. Ordine del giorno

La Presidenza propone di iscrivere all'ordine del giorno di domani la votazione su tredici progetti di risoluzione legislativa recanti conferma della prima lettura e un progetto di decisione recante conferma della seconda lettura del Parlamento europeo.

Mercoledì 5 maggio 1999

(Procedura di cooperazione che diventa procedura di codecisione)

Propone poi di iscrivere all'ordine del giorno della seduta di venerdì, secondo la procedura senza relazione, la votazione sulla proposta di regolamento del Consiglio che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia, e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (COM(99)0133 — C4-0226/99 — 99/0076(CNS)).

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 12.00 di giovedì.

L'Assemblea accoglie le modifiche proposte.

24. Agenda 2000 */*II/***** (seguito della discussione)

Intervengono il Presidente in carica del Consiglio Funke, gli onn. Jové Peres, Van Dam, Amadeo, Izquierdo Collado, Rack, Boogerd-Quaak, Rosado Fernandes, Novo, McKenna, Martinez, Karamanou, Tillich, Rynänen, Pérez Royo, McCartin, Pohjamo, Lage, Fraga Estévez, Lindqvist, Malone, Oostlander, Howitt, Berend, Elles, Izquierdo Rojo, Schröder, Schierhuber, Gillis, Glase, Langen, Otila, Costa Neves, Peijs, Fabra Vallés, Langenhagen, Günther, Schiedermeier, Cunha, Gallagher e Nicholson.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 22.*

25. Modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione * (discussione)

L'on. De Giovanni, che sostituisce la relatrice, illustra la relazione che la on. Aglietta ha presentato, a nome della commissione per gli affari istituzionali, sulla proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(98)0380 — C4-0501/98 — 98/0219(CNS)) (A4-0169/99).

Intervengono gli onn. Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, Corbett, Herman, Langenhagen, relatrice per parere della commissione per la pesca, e Kreissl-Dörfler su un problema tecnico, e il commissario Kinnock.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 27.*

26. Lavoro a tempo determinato (discussione)

L'on. Jöns illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla proposta della Commissione relativa a una direttiva del Consiglio concernente l'accordo quadro CES-UNICE e CEEP sul lavoro a durata determinata (COM(99)0203 — C4-0220/99) (A4-0261/99).

Intervengono gli onn. Hughes, a nome del gruppo PSE, Pronk, a nome del gruppo PPE, Ilivitzky, a nome del gruppo GUE/NGL e Andersson e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 41.*

27. Protezione dei lavoratori contro il rischio di atmosfere esplosive *II** (discussione)

L'on. Pronk illustra la raccomandazione per la seconda lettura da lui presentata, a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, sulla posizione comune (CE) 13/1999 definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (13836/4/98 — C4-0003/99 — 95/0235(COD) — ex 95/0235(SYN)) (A4-0155/99).

Procedura modificata a seguito dell'entrata in vigore del trattato id Amsterdam.

Intervengono gli onn. Hughes, a nome del gruppo PSE e Skinner e il commissario Flynn.

Intervengono l'on. Pronk, sull'intervento del commissario Flynn, e per ringraziare quest'ultimo per il lavoro svolto negli ultimi cinque anni e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 24.*

28. Accordo di partenariato CE/Messico *** (discussione)

La on. Miranda de Lage illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati uniti del Messico, dall'altra (COM(97)0527 — 11618/97 + 11620/97 + COR 1 — C4-0023/98 — 97/0289/(AVC)) (A4-0220/99).

Intervengono gli onn. Salafranca Sánchez-Neyra, relatore per parere della commissione per gli affari esteri, Valdivielso de Cué, relatore per parere della commissione per lo sviluppo, Newens, a nome del gruppo PSE, González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL, Kreissl-Dörfler, a nome del gruppo V, il commissario vicepresidente Marín, e l'on. Salafranca Sánchez-Neyra il quale ringrazia il Vicepresidente Marín per il lavoro svolto in questi ultimi cinque anni.

La Presidenza, dopo essersi associata a queste parole e aver ringraziato a sua volta i colleghi deputati, dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, punto 26.*

Mercoledì 5 maggio 1999

29. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 6 maggio 1999, è stato così fissato:

dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 18.00 alle 20.00

- Interrogazione orale — Schengen
- Relazione Oddy sugli aspetti giuridici del commercio elettronico ***I
- Relazione Gebhardt sul riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali liberalizzate ***III
- Relazione Lulling sulle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ***III

- Relazione Malangré sulle procedure di insolvenza
- Relazione Schmid sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni *

Alle 11.00

- Turno di votazioni

dalle 15.00 alle 17.30

- Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza

alle 17.30

- Votazione

(La seduta è tolta alle 0.35)

Julian PRIESTLEY
Segretario generale

Bertel HAARDER
Vicepresidente

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Elezione del Presidente della Commissione**B4-0453/99****Risoluzione sulla designazione del Presidente della Commissione***Il Parlamento europeo,*

- visti l'articolo 214 del trattato CE e la dichiarazione n. 32 concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione allegata all'Atto finale del trattato di Amsterdam,
- vista la designazione di Romano Prodi alla carica di Presidente della Commissione decisa dai Capi di Stato e di governo al Consiglio europeo di Berlino,
- viste la dichiarazione del Presidente designato della Commissione effettuata dinanzi al Parlamento il 13 aprile 1999 nonché la presentazione dei suoi orientamenti politici avvenuta il 4 maggio 1999,

1. approva la designazione di Romano Prodi alla carica di Presidente della Commissione per la durata restante del mandato;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Presidente designato della Commissione nonché ai governi degli Stati membri.

2. Statuto dei deputati europei**A4-0267/99****Risoluzione sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo***Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 che, depositati tutti gli strumenti di ratifica, è entrato in vigore il 1° maggio 1999,
 - vista la sua risoluzione del 3 dicembre 1998 sul progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 190, paragrafo 5 del trattato CE,
 - visto l'articolo 148 del suo regolamento e in particolare il nuovo paragrafo 2 di detto articolo entrato in vigore il 1° maggio 1999,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0267/99),
- A. considerando che il 3 dicembre 1998 il Parlamento europeo ha approvato il progetto di statuto con 327 voti favorevoli, 120 contrari e 43 astensioni; che esso ha approvato l'allegato al progetto di statuto con 323 voti favorevoli, 96 contrari e 36 astensioni; che ha approvato infine la risoluzione sul progetto di statuto dei deputati con 314 voti favorevoli, 84 contrari e 62 astensioni ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 398 del 21.12.1998, pag. 24.

⁽²⁾ GU C 398 del 21.12.1998, pagg. 11, 16 e 17.

Mercoledì 5 maggio 1999

- B. considerando che il Presidente del Parlamento europeo ha presentato la summenzionata risoluzione del 3 dicembre 1998 al Consiglio europeo di Vienna dell'11/12 dicembre 1998 e che il Consiglio europeo ha invitato le istituzioni interessate ad assicurare il necessario follow-up del fascicolo,
- C. considerando che il Consiglio «Affari generali» del 3/4 marzo 1999 ha conferito al gruppo «Affari generali» un mandato per giungere ad un compromesso sul progetto di statuto approvato il 3 dicembre 1998,
- D. considerando che il gruppo «Affari generali» del Consiglio si è riunito il 5, 16 e 26 marzo nonché il 12, 15, 19, 21, 22 e 26 aprile 1999,
- E. considerando che il gruppo di lavoro del Parlamento europeo si è riunito con la Presidenza del Consiglio il 10 e 25 marzo nonché l'8, il 14 e il 22 aprile 1999,
- F. considerando che il 21 aprile 1999 il Comitato dei rappresentanti permanenti non è stato in grado di pervenire ad un accordo su un progetto modificato di statuto,
- G. considerando che il 26 aprile 1999 il Consiglio «Affari generali» si è occupato nuovamente del progetto di statuto ed è pervenuto ad un accordo su un progetto di statuto dei deputati al Parlamento europeo,
- H. considerando la necessità che, in un futuro quanto più prossimo, i deputati al Parlamento europeo possano contare su uno statuto che ponga fine all'attuale situazione, insoddisfacente sia per gli stessi deputati, che per l'opinione pubblica,
1. conferma la sua risoluzione approvata il 3 dicembre 1998;
 2. constata che sussistono divergenze sostanziali con il Consiglio e ritiene indispensabile che sia sancito in particolare il rispetto del principio dell'uguaglianza dei deputati, che è il principio fondamentale di uno statuto uniforme; constata inoltre che è necessario proseguire i negoziati con il Consiglio, segnatamente sulle questioni relative ai criteri di fissazione dell'indennità parlamentare, al regime pensionistico, alle modalità pratiche per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e alla procedura di revisione dello statuto;
 3. ritiene altresì indispensabile che vengano rispettati i diritti di accesso alla pensione e i diritti pensionistici acquisiti dei deputati e degli ex deputati prima dell'entrata in vigore del futuro statuto sulla base dei regimi nazionali e della regolamentazione del Parlamento;
 4. constata che, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, anche il Consiglio è soggetto ad un obbligo di leale cooperazione ⁽¹⁾;
 5. incarica il gruppo di lavoro istituito con risoluzione del 3 dicembre 1998 (paragrafo 6) di proseguire i negoziati sullo statuto del 3 dicembre 1998; auspica di giungere ad un accordo per poter prendere la decisione prevista all'articolo 190, paragrafo 5 del trattato CE prima della fine dell'anno 1999 e, ove possibile, prima della fine dell'attuale mandato;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ C.G.C.E. del 30.3.1995, Causa C-65/93, Parlamento europeo contro Consiglio, Raccolta I-643, paragrafo 23; C.G.C.E. del 27.9.1988, Causa 204/86, Grecia contro Consiglio, Raccolta E 5323, paragrafo 16.

Mercoledì 5 maggio 1999

3. Dimensione ambientale *I (procedura senza discussione)****A4-0254/99****Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0036 – C4-0130/99 – 99/0020(COD) – ex 99/0020(SYN))**

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Titolo

Proposta di regolamento del Consiglio, concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

Proposta di regolamento del Consiglio, concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale **nelle politiche esterne della Comunità** e nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

(Emendamento 2)

Considerando 1

(1) considerando che lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e il degrado ambientale hanno ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e soprattutto sui mezzi di sussistenza delle comunità locali e vanificano di conseguenza l'alleviamento della povertà perseguito mediante lo sviluppo sostenibile;

(1) considerando che lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e il degrado ambientale hanno ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e soprattutto sui mezzi di sussistenza delle comunità locali **e indigene** e vanificano di conseguenza l'alleviamento della povertà perseguito mediante lo sviluppo sostenibile;

(Emendamento 3)

Considerando 2

(2) considerando che gli attuali modelli di produzione e consumo hanno innegabili conseguenze transfrontaliere e mondiali, soprattutto al livello dell'atmosfera, della idrosfera e della diversità biologica;

(2) considerando che gli attuali modelli di produzione e consumo hanno innegabili conseguenze transfrontaliere e mondiali, soprattutto al livello dell'atmosfera, della idrosfera, **delle condizioni del suolo** e della diversità biologica;

(Emendamento 4)

Considerando 7

(7) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, *in data* 24 settembre 1998, *il riesame* del programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» e hanno invitato a rafforzare il ruolo della Comunità nella cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile;

(7) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio **con decisione del** 24 settembre 1998, hanno adottato **una versione riveduta** del programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» e hanno invitato a rafforzare il ruolo della Comunità nella cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile;

(*) GU C 47 del 20.2.1999, pag. 10.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) considerando che la strategia di base del programma consiste nel realizzare la completa integrazione della politica ambientale in altre politiche, inclusa la politica dello sviluppo; che la decisione sul programma rivisto è vincolante per le istituzioni per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità che sono fissate dal programma; che la decisione riconosce la necessità di obiettivi e misure potenziati ed ancora più avanzati dopo il 2000 per mantenere lo slancio dell'azione comunitaria; che la decisione invita la Commissione a presentare le opportune proposte per attuare gli obiettivi del programma e ricorda che la necessità di integrare considerazioni di carattere ambientale nella politica e nelle azioni comunitarie dev'essere tradotta in termini più concreti; che il presente regolamento offre l'opportunità di attuare gli obiettivi fissati dal programma entro la sfera della politica di sviluppo e di altre politiche esterne;

(Emendamento 6)

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) considerando che la Comunità deve adottare un approccio binario per integrare da una parte la politica dell'ambiente nella sua politica dello sviluppo e nelle altre politiche esterne e dall'altra per incoraggiare i paesi partner con i quali essa coopera ad adottare lo stesso obiettivo di un'integrazione nelle varie politiche a favore dello sviluppo sostenibile; che la Comunità con le sue politiche interne ed esterne deve dare il buon esempio in tale contesto ai paesi con i quali è legata dalla cooperazione allo sviluppo;

(Emendamento 7)

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) considerando che la risoluzione del Consiglio sui popoli indigeni nel quadro della cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri e il documento della Commissione sul sostegno ai popoli indigeni nell'ambito della cooperazione allo sviluppo della Comunità e degli Stati membri sottolineano l'importanza del ruolo dei popoli indigeni per uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente sano, basato sulle priorità di sviluppo di tali popoli e sulla promozione dell'«autosviluppo» delle comunità indigene;

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Considerando 12

(12) considerando che gli strumenti finanziari attualmente a disposizione della Comunità per favorire uno sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo *potrebbero* essere *utilmente* completati;

(12) considerando che gli strumenti finanziari **speciali** attualmente a disposizione della Comunità per favorire uno sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo **dovrebbero** essere completati **mediante uno strumento rivolto ai progetti ambientali esclusivamente nei paesi in via di sviluppo**;

(Emendamento 9)

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) considerando che, a causa delle dimensioni degli imminenti problemi ambientali, è necessaria la concertazione di tutti gli strumenti di finanziamento e delle politiche dell'Unione europea per garantire la sostenibilità;

(Emendamento 10)

Considerando 14

(14) considerando che devono essere presi provvedimenti per finanziare l'azione di cui al presente regolamento;

(14) considerando che devono essere presi provvedimenti per finanziare l'azione di cui al presente regolamento; **che occorre tener conto del successo delle attività svolte nel quadro del regolamento CE n. 722/97; che gli importi finanziari indicati in quel regolamento devono essere considerati un minimo assoluto per l'esecuzione annua del presente regolamento**;

(Emendamento 11)

Considerando 14 bis (nuovo)

(14 bis) considerando che in conformità all'articolo 274 del trattato la Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio;

(Emendamento 12)

Considerando 15

(15) considerando che è opportuno definire le modalità d'esecuzione, e in particolare la forma d'intervento, i beneficiari dell'aiuto e le procedure di decisione;

(15) considerando che è opportuno definire le modalità d'esecuzione, e in particolare la forma d'intervento, i beneficiari dell'aiuto e le procedure di decisione; **che la procedura del comitato consultivo costituisce la soluzione più adatta; che la decisione del Consiglio 87/373/CEE (1) fissa le procedure per l'esercizio dei poteri attribuiti alla Commissione dal Consiglio per l'esecuzione degli atti che esso adotta; che le procedure devono essere rivedute per tener conto dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e di eventuali modifiche degli attuali accordi fissati o con accordo interistituzionale o con decisione 87/373/CEE**;

(1) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un Modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione di taluni atti (1);

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

(Emendamento 14)

*Articolo -1 (nuovo)***Articolo -1**

conformemente al trattato la Comunità attua una politica per la piena integrazione della politica ambientale nella politica dello sviluppo e in altre politiche esterne che hanno un impatto sulle politiche dello sviluppo e dell'ambiente. Questa politica deve essere attuata conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2179/98/CE che definisce un programma comunitario europeo riveduto di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» e di eventuali altre decisioni adottate conformemente all'articolo 175, paragrafo 3 del trattato.

Questa politica si compone di due parti:

- a) una strategia per integrare la politica dell'ambiente nella politica di sviluppo e in altre politiche comunitarie che hanno un impatto sulle politiche dello sviluppo e ambientali;
- b) misure volte a promuovere la piena integrazione della politica ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo.

Queste due componenti sono complementari e vengono perseguite dalla Commissione in parallelo, al fine di garantire che la Comunità dia, per quanto possibile, ai paesi in via di sviluppo l'esempio delle migliori prassi da seguire.

(Emendamento 15)

*Articolo -1 bis (nuovo)***Articolo -1 bis**

Ai fini dell'articolo -1, secondo comma, lettera a), la Commissione svolge un controllo ambientale dell'attuale politica comunitaria dello sviluppo e definisce quali aree di attività debbano essere migliorate o potenziate.

Essa riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2000 sui risultati raggiunti, con una sintesi delle iniziative legislative e di altro tipo che essa intende prendere corredandole di un calendario per la loro adozione. La relazione, in particolare, deve essere corredata da opportune proposte per il riesame e l'estensione del presente regolamento.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

La Commissione garantisce di tenere nel debito conto i criteri fissati dal presente articolo al momento di proporre il suo programma di attività legislativa per il 2002.

(Emendamento 16)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per «sviluppo sostenibile» il miglioramento della qualità della vita umana entro i limiti delle capacità degli ecosistemi di supporto, per sostenere le generazioni attuali e future.

(Emendamento 17)

Articolo 2, paragrafo 1

1. Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento servono ad elaborare e a promuovere politiche, strategie, strumenti e tecnologie intesi al perseguimento di uno sviluppo sostenibile.

1. Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento servono ad elaborare, promuovere **e attuare** politiche, strategie, **programmi e progetti, nonché** strumenti e tecnologie intesi al perseguimento di uno sviluppo sostenibile.

(Emendamento 18)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino

— problemi ambientali che interessano più paesi, in particolare l'inquinamento atmosferico e idrico;

— problemi ambientali che interessano più paesi, in particolare l'inquinamento atmosferico, **del suolo** e idrico;

(Emendamento 19)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino quarto bis (nuovo)

— **inserimento nei progetti di cooperazione allo sviluppo di una componente ambientale che caratterizzi, identifichi e valuti la dimensione sostenibile di tali azioni;**

(Emendamento 20)

Articolo 2, paragrafo 2, quinto trattino

— gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse naturali e ambientali in tutti i settori produttivi dell'economia;

— gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse naturali e ambientali in tutti i settori, **soprattutto i settori** produttivi dell'economia;

(Emendamento 21)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino quinto bis (nuovo)

— **problemi ambientali dovuti a un utilizzo non sostenibile delle risorse dovuto all'indigenza;**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 22)

Articolo 2, paragrafo 2, sesto trattino

— preservazione della diversità biologica, sfruttamento sostenibile delle sue componenti ed equa partecipazione ai benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche;

— preservazione della diversità biologica — **soprattutto attraverso la tutela degli ecosistemi e degli habitat, nonché la conservazione della diversità delle specie**, — sfruttamento sostenibile delle sue componenti — **coinvolgimento dei detentori di conoscenze tradizionali per quanto riguarda l'utilizzazione della diversità biologica** ed equa partecipazione ai benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche;

(Emendamento 23)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino ottavo bis (nuovo)

— **gestione delle aree paludose;**

(Emendamento 24)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino nono bis (nuovo)

— **impatto ambientale di pratiche agricole non sostenibili e sostegno a pratiche agricole sostenibili;**

(Emendamento 25)

Articolo 2, paragrafo 2, decimo trattino

— problemi ambientali urbani quali i rifiuti solidi e liquidi, l'inquinamento atmosferico, il rumore e la qualità dell'acqua potabile;

— problemi **di assetto territoriale, in particolare** ambientali urbani, quali **i trasporti**, i rifiuti solidi, liquidi **e pericolosi**, l'inquinamento atmosferico, il rumore, **le acque reflue** e la qualità dell'acqua potabile;

(Emendamento 26)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino decimo bis (nuovo)

— **problemi ambientali inerenti alle attività industriali;**

(Emendamento 27)

Articolo 2, paragrafo 2, undicesimo trattino

— produzione e uso sostenibili dell'energia;

— produzione e uso sostenibili dell'energia, **soprattutto promozione delle energie rinnovabili, incremento dell'efficacia energetica, risparmi di energia, nonché sostituzione delle energie particolarmente nefaste con altre che lo sono meno;**

(Emendamento 28)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino dodicesimo bis (nuovo)

— **informazione sulle sostanze pericolose, quali i rifiuti tossici e i pesticidi;**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 29)

Articolo 2, paragrafo 2, trattino dodicesimo ter (nuovo)

- **promozione del commercio di prodotti fabbricati con metodi sostenibili;**

(Emendamento 30)

Articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino

- elaborazione di politiche, piani e strategie di sviluppo sostenibile;
- elaborazione di politiche, piani, strategie, **programmi e progetti** di sviluppo sostenibile;

(Emendamento 31)

Articolo 2, paragrafo 3, terzo trattino bis (nuovo)

- **sostegno all'elaborazione delle priorità di sviluppo e delle capacità di autosviluppo delle comunità indigene e locali;**

(Emendamento 32)

Articolo 2, paragrafo 3, quarto trattino

- elaborazione di orientamenti e manuali operativi atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della dimensione ambientale;
- elaborazione di orientamenti, manuali e **strumenti operativi** atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della dimensione ambientale **in particolare sotto forma di basi e banche di dati pubbliche, ad esempio su Internet (accessibili ai cittadini);**

(Emendamento 33)

Articolo 2, paragrafo 3, trattino sesto bis (nuovo)

- **rispetto delle norme ambientali speciali (in particolare marchi e certificazione);**

(Emendamento 34)

Articolo 2, paragrafo 3, settimo trattino

- sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei soggetti chiave del processo di sviluppo e della cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le implicazioni dello sviluppo sostenibile, in particolare attraverso campagne d'informazione e azioni di formazione;
- sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei soggetti chiave del processo di sviluppo e della cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le implicazioni dello sviluppo sostenibile, **con particolare riferimento ai problemi posti dalla crescita demografica, dalla migrazione e dal reinsediamento**, in particolare attraverso campagne d'informazione e azioni di formazione;

(Emendamento 36)

Articolo 2, paragrafo 4, primo trattino

- alla connessione con l'obiettivo generale della **riduzione** della povertà;
- alla connessione con l'obiettivo generale della **eliminazione** della povertà, **tenendo conto dell'interconnessione tra povertà e ambiente a livello sia dell'individuo che della società nel suo insieme, ad esempio nel caso dell'uso sostenibile delle risorse naturali;**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 37)

Articolo 2, paragrafo 4, trattino primo bis (nuovo)

- **alle azioni di carattere regionale o che contribuiscono a rafforzare la cooperazione regionale nel settore dello sviluppo sostenibile;**

(Emendamento 38)

Articolo 2, paragrafo 4, terzo trattino

- al coinvolgimento attivo e al sostegno delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene;
- **all'informazione preventiva**, al coinvolgimento attivo e al sostegno delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene;

(Emendamento 39)

Articolo 2, paragrafo 4, trattino sesto bis (nuovo)

- **alla dinamica delle connessioni tra strumenti internazionali in materia di ambiente e di diritti umani;**

(Emendamento 40)

Articolo 3

Tra i beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione si annovereranno non solo Stati e regioni, ma anche organizzazioni internazionali, servizi decentrati, organismi regionali, agenzie pubbliche, comunità *tradizionali* e locali, operatori e industrie privati, comprese cooperative e ONG e associazioni rappresentative delle popolazioni locali.

Tra i beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione si annovereranno non solo Stati e regioni, ma anche organizzazioni internazionali, servizi decentrati, organismi regionali, agenzie pubbliche, comunità **indigene** e locali, operatori e industrie privati, comprese cooperative e ONG e associazioni rappresentative delle popolazioni locali.

(Emendamento 41)

Articolo 4, paragrafo 1, comma secondo bis (nuovo)

Per i progetti volti a preservare la diversità biologica o la conservazione degli ecosistemi, l'acquisto di beni immobili è consentito nel debito rispetto dei diritti economici, sociali e culturali oltreché territoriali delle popolazioni locali e in particolare dei popoli indigeni.

(Emendamento 42)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Al fine di rafforzare l'efficienza del presente strumento, e laddove opportuno, la Commissione conferisce la priorità ai progetti e programmi orientati sulla domanda, vale a dire i progetti e programmi che rispondono alle esigenze formulate dalle parti dei paesi in via di sviluppo.

Qualora fossero presentati alla Commissione solo pochi progetti orientati sulla domanda, la Commissione può stimolare iniziative che rispondano ai criteri della «domanda», in particolare nei paesi in via di sviluppo.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 43)

Articolo 4, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Al fine di assicurare sufficiente flessibilità nella distribuzione dei fondi tra i temi suscettibili di beneficiare degli aiuti di cui alla scheda finanziaria allegata al presente regolamento, lo scadenziario indicativo viene adeguato tempestivamente se le priorità indicate non sono in linea con le future richieste di finanziamento da parte dei paesi in via di sviluppo.

(Emendamento 44)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera b)

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario, e i rappresentanti degli Stati beneficiari.

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario, i rappresentanti degli Stati beneficiari e i **partner locali (ONG, comunità di base, associazioni).**

(Emendamento 45)

Articolo 4, paragrafo 5, lettera b bis (nuova)

b bis) il coordinamento fra le operazioni finanziate a titolo del presente regolamento e quelle finanziate dall'Unione europea a titolo di altri regolamenti o programmi.

(Emendamento 46)

Articolo 5, secondo comma (nuovo)

A prescindere dalle altre misure che la Commissione prende per proteggere gli interessi finanziari della Comunità non devono essere necessarie garanzie bancarie o finanziarie qualora tale requisito precluda concretamente la partecipazione dei beneficiari e dei partner di cui all'articolo 3.

(Emendamento 47)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 milioni di EURO per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di **5 milioni di EURO per azione, nonché qualsiasi modifica che comporti un superamento di oltre il 20% dell'importo inizialmente convenuto per tale azione**, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a **2 milioni di EUR**. Queste informazioni sono comunicate almeno una settimana prima della decisione.

La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a **5 milioni di EUR**. Queste informazioni sono comunicate almeno una settimana prima della decisione.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 48)

Articolo 6, paragrafo 6

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri *e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad* altri paesi in via di sviluppo.

6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, **dei paesi beneficiari** e di altri paesi in via di sviluppo.

(Emendamento 49)

Articolo 6, paragrafo 7

7. Le forniture *sono originarie degli Stati membri e dello Stato beneficiario o di* altri paesi in via di sviluppo. *In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.*

7. Le forniture **dovrebbero provenire dagli** Stati membri, **dallo** Stato beneficiario o **da** altri paesi in via di sviluppo, **in particolare dai paesi della regione. Eccezioni sono possibili previo accordo con l'autorità competente, in particolare allorché in caso contrario insorgano costi maggiori ovvero un dispendio sproporzionato per gli interessati.**

(Emendamento 50)

Articolo 6, paragrafo 8 bis (nuovo)

8 bis. Il carattere trasversale delle azioni a titolo del presente regolamento comporta l'istituzione di una «unità di vigilanza ecologica», che assicuri le funzioni di coordinamento, di interconnessione e di integrazione delle varie dimensioni dei progetti di cooperazione allo sviluppo al fine di ottimizzarne l'esecuzione e la verifica.

(Emendamento 51)

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

1. *Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.*

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti il carattere e il numero dei progetti finanziati e gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera. Nella relazione è indicato anche il numero delle valutazioni esterne eventualmente effettuate in merito ad azioni specifiche.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 7, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri *che ne fanno richiesta.*

Prima del 1° settembre di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente **l'elenco dei partner delle azioni cofinanziate nonché la percentuale del cofinanziamento**, la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione **in cifre** sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

Tale relazione contiene informazioni sia sulla qualità sia sulla quantità dei progetti finanziati, sui risultati conseguiti nell'ambito dei progetti (o di progetti precedenti), sugli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera e passa in rassegna tutti i progetti presentati e i motivi che hanno determinato la loro selezione.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 7, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, **nonché del Parlamento europeo, qualora ne facciano richiesta.**

La relazione comprende inoltre un riassunto quantificato delle valutazioni esterne effettuate, se del caso, a livello di singole azioni.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 52)

Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il livello di finanziamento indicato nel regolamento (CE) n. 722/97 è considerato come il minimo indicativo di esecuzione annua del presente regolamento. Gli stanziamenti di bilancio possono essere utilizzati per gli aiuti tecnici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, entro i limiti stabiliti dalla decisione annua dell'autorità di bilancio, per coprire costi concernenti gli aiuti tecnici e amministrativi relativi a operazioni diverse dalla normale attività della pubblica amministrazione.

(Emendamento 53)

*Articolo 9 bis (nuovo)***Articolo 9 bis**

9 bis. Al presente regolamento è data attuazione secondo un approccio coerente, che tenga altresì conto dei principi generali enunciati nel regolamento (CEE) n. 443/92 riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia⁽¹⁾ e la cooperazione economica con tali paesi nella Convenzione ACP-CE, nonché gli accordi con i paesi del Mediterraneo meridionale attualmente in vigore, rispettando i criteri comuni a tutte le tappe del ciclo dei progetti, dall'individuazione alla valutazione, criteri orientati verso lo scambio delle conoscenze, l'armonizzazione dei metodi di lavoro e la cooperazione reciproca in tutte le fasi del progetto.

⁽¹⁾ GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0036 — C4-0130/99 — 99/0020(COD) — ex 99/0020(SYN))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam)⁽²⁾,
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(99)0036 — 99/0020(COD))⁽³⁾ confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 47 del 20.2.1999, pag. 10.

Mercoledì 5 maggio 1999

- visti gli articoli 251, paragrafo 2, 175 e 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0130/99),
 - visto l'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0254/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

4. Conservazione e gestione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo ***I (procedura senza discussione)

A4-0237/99

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0041 — C4-0129/99 — 99/0015(COD) — ex 99/0015(SYN))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 2

(2) considerando che, in numerose risoluzioni, il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni della foresta;

(2) considerando che, in numerose risoluzioni, il Parlamento europeo ha espresso la propria preoccupazione per la distruzione delle foreste tropicali e per le conseguenze sulle popolazioni della foresta, **in particolare quelle indigene;**

(Emendamento 2)

Considerando 9

(9) considerando che il 30 novembre 1998 il Consiglio, nella sua comunicazione sul sostegno alle popolazioni indigene nella cooperazione allo sviluppo della Comunità e dei suoi Stati membri, ha riconosciuto il ruolo svolto dalle popolazioni *della foresta* nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo;

(9) considerando che il 30 novembre 1998 il Consiglio, nella sua comunicazione sul sostegno alle popolazioni indigene nella cooperazione allo sviluppo della Comunità e dei suoi Stati membri, ha riconosciuto il ruolo svolto **in particolare** dalle popolazioni **indigene** nella gestione dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle foreste nei paesi in via di sviluppo;

(*) GU C 87 del 29.3.1999, pag. 97.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Considerando 11

(11) considerando che è opportuno adottare disposizioni per finanziare le azioni indicate nel presente regolamento;

(11) considerando che è opportuno adottare disposizioni per finanziare le azioni indicate nel presente regolamento; **che si deve tener conto del successo delle attività svolte ai sensi del regolamento (CE) n. 3062/95; che sono necessarie cospicue risorse finanziarie per un significativo contributo alla protezione delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo e che l'importo finanziario indicato in tale regolamento deve essere considerato un minimo assoluto per l'attuazione annuale del presente regolamento;**

(Emendamento 4)

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) considerando che, in conformità dell'articolo 274 del trattato, la Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio;

(Emendamento 5)

Considerando 12

(12) considerando che devono essere definite norme di esecuzione, in particolare riguardo al tipo di azione, ai beneficiari dell'aiuto e alle procedure di decisione;

(12) considerando che devono essere definite norme di esecuzione, in particolare riguardo al tipo di azione, ai beneficiari dell'aiuto e alle procedure di decisione; **che la procedura del comitato consultivo costituisce la soluzione più adeguata; che la decisione del Consiglio 87/373/CEE (1) stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze conferite alla Commissione dal Consiglio per l'esecuzione degli atti da esso adottati; che le procedure dovranno essere riviste per tener conto dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e delle eventuali modifiche delle disposizioni attuali, stabilite da un accordo interistituzionale o dalla decisione 87/373/CEE;**

(¹) GU L 197 del 18.7.1997, pag. 33.

(Emendamento 6)

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione di taluni atti (1);

(¹) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 7)

Articolo 1

La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza tecnica per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo in funzione delle esigenze di carattere economico, sociale e ambientale sussistenti nei confronti delle foreste a livello locale, nazionale e globale.

L'assistenza finanziaria e la consulenza tecnica in oggetto integrano e rafforzano l'assistenza fornita mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

La Comunità fornisce assistenza finanziaria e consulenza tecnica **o economica** per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo in funzione delle esigenze di carattere economico, sociale e ambientale sussistenti nei confronti delle foreste a livello locale, nazionale e globale.

L'assistenza finanziaria e la consulenza tecnica **o economica** in oggetto integrano e rafforzano l'assistenza fornita mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

(Emendamento 8)

Articolo 2, punto 5

5) per «popolazioni della foresta», i popoli indigeni che abitano la foresta o la considerano la loro dimora e qualsiasi popolazione che viva all'interno o nelle vicinanze della foresta e sia, per tradizione, direttamente e in larga misura dipendente da essa;

5) per «popolazioni della foresta», i popoli indigeni che abitano la foresta o la considerano la loro **tradizionale dimora e qualsiasi popolazione che viva all'interno o nelle vicinanze della foresta e sia, per tradizione, direttamente e in larga misura dipendente da essa;**

(Emendamento 9)

Articolo 3, primo trattino

— accrescere l'importanza attribuita alle foreste nelle politiche nazionali e integrare le politiche forestali nella pianificazione dello sviluppo;

— accrescere l'importanza attribuita alle foreste **e alla gestione sostenibile delle foreste nelle politiche nazionali e integrare le politiche forestali nella pianificazione dello sviluppo;**

(Emendamento 10)

Articolo 3, trattino terzo bis (nuovo)

— **migliorare il coordinamento e il flusso di informazioni fra i progetti della Commissione e degli Stati membri, al fine di sviluppare azioni coerenti in questa regione.**

(Emendamento 11)

Articolo 3, trattino terzo ter (nuovo)

— **assicurare l'attiva partecipazione delle popolazioni della foresta e delle comunità locali allo sviluppo delle politiche forestali nazionali e alla pianificazione dello sviluppo;**

(Emendamento 12)

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

1. Nel fornire assistenza finanziaria e consulenza tecnica per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 la Comunità rivolgerà particolare attenzione alla promozione delle seguenti attività:

1. Nel fornire assistenza finanziaria e consulenza tecnica **o economica** per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 la Comunità rivolgerà particolare attenzione alla promozione delle seguenti attività:

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera (b)

- | | |
|---|--|
| <p>(b) conservazione delle foreste riconosciute di alto valore ecologico e recupero delle aree forestali degradate considerate importanti per i loro effetti locali e globali, quali la protezione dei bacini idrografici, la prevenzione dell'erosione del suolo, le variazioni climatiche e la preservazione della diversità biologica;</p> | <p>(b) conservazione delle foreste riconosciute di alto valore ecologico e recupero delle aree forestali degradate nonché, in altre aree, creazione di foreste e protezione delle superfici forestali considerate importanti per i loro effetti locali e globali, quali la protezione dei bacini idrografici, la prevenzione dell'erosione del suolo, le variazioni climatiche e la preservazione della diversità biologica, previa consultazione delle popolazioni della foresta e con la loro partecipazione, in condizioni di parità, ai processi decisionali; tali attività devono, beninteso, rispettare i diritti economici, sociali e culturali della popolazione locale e svolgersi con la loro piena partecipazione;</p> |
|---|--|

(Emendamento 14)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

- | | |
|---|---|
| <p>(c) gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste in funzione di vantaggi economici, sociali e ambientali; in particolare, certificazione forestale, sfruttamento ecologico delle risorse forestali legnose e non legnose e rigenerazione naturale e assistita delle foreste;</p> | <p>(c) gestione e utilizzazione sostenibile delle foreste in funzione di vantaggi economici, sociali e ambientali; in particolare, certificazione forestale — tenendo conto delle diverse condizioni di gestione per le piccole e per le grandi aree forestali —, sfruttamento ecologico delle risorse forestali legnose e non legnose e rigenerazione naturale e assistita delle foreste;</p> |
|---|---|

(Emendamento 15)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

- | | |
|---|---|
| <p>(d) efficienza economica della gestione sostenibile delle foreste mediante l'utilizzazione più efficace di prodotti forestali e miglioramenti tecnici delle attività a valle del settore forestale, quali lavorazione e commercializzazione su piccola e media scala del legname e dei prodotti forestali non legnosi, l'utilizzazione sostenibile del legname come risorsa energetica e lo sviluppo di alternative alle pratiche agricole basate sul disboscamento;</p> | <p>(d) efficienza economica della gestione sostenibile delle foreste mediante l'utilizzazione più efficace di prodotti forestali e miglioramenti tecnici delle attività a valle del settore forestale, quali lavorazione e commercializzazione su piccola e media scala del legname e dei prodotti forestali non legnosi, l'utilizzazione sostenibile del legname come risorsa energetica e lo sviluppo e l'applicazione di alternative alle pratiche agricole basate sul disboscamento;</p> |
|---|---|

(Emendamento 16)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e) bis (nuova)

- e) bis sviluppo delle capacità delle popolazioni della foresta e delle comunità locali per assicurare la loro adeguata partecipazione ai processi decisionali a livello locale, nazionale e internazionale.**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

Articolo 4, paragrafo 2, prima del primo trattino, nuovo trattino

- **i diritti e gli obiettivi economici, sociali e culturali delle popolazioni della foresta e delle comunità locali;**

(Emendamento 18)

Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino

- le necessità di ciascun paese espresse nelle politiche ambientali e di sviluppo nazionali e regionali attinenti alle foreste, tenendo conto dei piani forestali nazionali;
- le necessità di ciascun paese espresse nelle politiche ambientali e di sviluppo nazionali e regionali attinenti alle foreste, tenendo conto dei piani forestali nazionali e **delle necessità locali;**

(Emendamento 19)

Articolo 4, paragrafo 3, primo trattino

- sviluppo dell'iniziativa privata nella lavorazione e nel sistema di commercializzazione dei prodotti forestali, nel contesto di politiche concordate per lo sviluppo del settore privato e in funzione dei sistemi sociali esistenti e delle attività economiche di comunità;
- sviluppo dell'iniziativa privata **ecologicamente e socialmente responsabile** nella lavorazione e nel sistema di commercializzazione dei prodotti forestali, nel contesto di politiche concordate per lo sviluppo del settore privato e in funzione dei sistemi sociali esistenti e delle attività economiche di comunità, **in particolare delle popolazioni indigene;**

(Emendamento 20)

Articolo 4, paragrafo 3, terzo trattino

- partecipazione delle popolazioni della foresta alle azioni attuate nel quadro del presente regolamento;
- **informazione preventiva** e partecipazione delle popolazioni della foresta alle azioni attuate nel quadro del presente regolamento e **debita considerazione delle loro priorità di sviluppo in relazione a tali azioni;**

(Emendamento 21)

Articolo 4, paragrafo 3, quarto trattino

- sostenibilità di qualsiasi attività proposta, sociale, economica e ambientale.
- sostenibilità di qualsiasi attività proposta, sociale, economica e ambientale; **il finanziamento è escluso qualora esistano seri dubbi sulla sostenibilità ambientale, sociale o socioculturale dell'attività prevista.**

(Emendamento 22)

Articolo 4, paragrafo 3, trattino quarto bis (nuovo)

- **opportuno coordinamento e flussi d'informazione adeguati fra la Commissione e gli Stati membri al fine di assicurare la coerenza delle attività nelle regioni interessate.**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 23)

Articolo 4, paragrafo 4, primo comma

4. Le azioni svolte nel quadro del presente regolamento sono precedute da una valutazione del loro impatto ambientale e *sociale*, nonché da uno studio di fattibilità finanziaria ed economica. Esse sono altresì oggetto di una presentazione preliminare alle popolazioni della foresta e sono subordinate al loro sostegno.

4. Le azioni svolte nel quadro del presente regolamento sono precedute da una valutazione del loro impatto ambientale e **socioculturale, che valuti anche se le azioni previste sono conformi alle priorità di sviluppo delle popolazioni della foresta interessate, nonché da uno studio di fattibilità finanziaria ed economica. Esse sono altresì oggetto di una presentazione preliminare alle popolazioni della foresta e sono subordinate al loro sostegno.**

(Emendamento 24)

Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma

Le azioni svolte saranno valutate con specifici indicatori quantitativi e qualitativi fissati nelle condizioni di riferimento.

Le azioni svolte saranno valutate con specifici indicatori quantitativi e qualitativi fissati nelle condizioni di riferimento; **le valutazioni tengono conto del parere delle popolazioni della foresta.**

(Emendamento 25)

Articolo 4, paragrafo 6

6. Se opportuno, le azioni sono svolte nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione e *rientrano in* una politica globale di conservazione e gestione sostenibile delle foreste.

6. Se opportuno, le azioni sono svolte nell'ambito di organizzazioni regionali e di programmi internazionali di cooperazione, e ci si adopererà affinché esista **una politica globale di conservazione e gestione sostenibile delle foreste nella quale possa iscriversi una politica comunitaria.**

(Emendamento 26)

Articolo 4, paragrafo 7

7. Le azioni *svolte* nel quadro del presente regolamento *si concentrano su* progetti pilota in loco, programmi innovativi, studi e ricerche, i cui risultati consentiranno alla CE di elaborare, adeguare e attuare le sue politiche di cooperazione nel settore forestale.

7. **Per quanto riguarda** le azioni **da finanziare** nel quadro del presente regolamento, **viene data la priorità a** progetti pilota in loco, programmi innovativi, studi e ricerche, i cui risultati consentiranno alla CE di elaborare, adeguare e attuare le sue politiche di cooperazione nel settore forestale.

(Emendamento 27)

Articolo 7, secondo comma (nuovo)

Ferme restando le altre misure che la Commissione prende per tutelare gli interessi finanziari della Comunità, non dovrebbero essere richieste garanzie bancarie o creditizie qualora tale condizione impedisca di fatto la partecipazione dei beneficiari e dei partner di cui all'articolo 5.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 28)

Articolo 8, paragrafo 8, trattino secondo bis (nuovo)

- **opportuno coordinamento e flussi d'informazione adeguati fra i progetti della Commissione e quelli degli Stati membri per assicurare la coerenza dell'azione nelle regioni interessate.**

(Emendamento 29)

Articolo 8, paragrafo 8 bis (nuovo)

- 8 bis. I processi verbali delle riunioni della Commissione in cui viene discussa la scelta di un progetto sono trasmessi al Parlamento europeo.**

(Emendamento 30)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il rappresentante della Commissione, **previa consultazione di esperti esterni**, sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

(Emendamento 31)

Articolo 10

Una volta all'anno ha luogo uno scambio di opinioni sulla base di una presentazione da parte del rappresentante della Commissione degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo, nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 9.

Una volta all'anno ha luogo uno scambio di opinioni sulla base di una presentazione da parte del rappresentante della Commissione degli orientamenti generali per le azioni da attuare nell'anno successivo, nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 9. **A tale presentazione sono invitati i parlamentari e gli esperti esterni che lavorano nel settore forestale.**

(Emendamento 32)

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma

1. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle azioni finanziate nel corso dell'anno e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

1. Dopo ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle azioni finanziate nel corso dell'anno, **accompagnata da un elenco di tutte le azioni e i progetti approvati — con l'indicazione del finanziamento, dei paesi beneficiari e dei partner** — e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

(Emendamento 33)

Articolo 11, paragrafo 2

2. La Commissione effettua una regolare valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle azioni future.

2. La Commissione effettua una regolare valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle azioni future.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Essa presenta al comitato di cui all'articolo 9 una sintesi delle valutazioni effettuate, che, se del caso, possono essere esaminate dal comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione di ogni Stato membro che ne faccia richiesta.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Essa presenta al comitato di cui all'articolo 9 una sintesi delle valutazioni effettuate, che, se del caso, possono essere esaminate dal comitato. Le relazioni di valutazione sono a disposizione di ogni Stato membro che ne faccia richiesta **e del Parlamento europeo.**

(Emendamento 34)

Articolo 11, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Il livello del finanziamento di cui al regolamento (CE) n. 3062/95 è considerato un minimo indicativo per l'applicazione annuale del presente regolamento. Gli stanziamenti di bilancio possono essere utilizzati per l'assistenza tecnica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, entro il limite stabilito dalla decisione annuale dell'autorità di bilancio.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste dei paesi in via di sviluppo (COM(99)0041 — C4-0129/99 — 99/0015(COD) — ex 99/0015(SYN))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(99)0041 — 99/0015(COD)) ⁽²⁾ confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visti gli articoli 251, paragrafo 2, 175, paragrafo 1 e 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0129/99),
 - visto l'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0237/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 87 del 29.3.1999, pag. 97.

Mercoledì 5 maggio 1999

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

5. Cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica ***I (procedura senza discussione)

A4-0249/99

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(99)0124 – C4-0165/99 – 99/0070 (COD) – ex 99/0070(SYN))

La proposta è approvata con i seguenti emendamenti:

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 2

La cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi del presente regolamento si concentra principalmente sui seguenti aspetti:

- sostegno alle politiche, agli strumenti e ai programmi finalizzati alla progressiva integrazione dell'economia sudafricana nell'economia e negli scambi mondiali, alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo del settore privato, alla cooperazione e all'integrazione regionale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, *si dedicherà particolare attenzione al sostegno ai programmi di adeguamento che si svilupperanno nella regione a seguito dell'istituzione dell'area di libero scambio ai sensi dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, in particolare nell'ambito dell'Unione doganale dell'Africa del Sud (South African Customs Union – SACU). Si potrà inoltre vagliare l'opportunità di promuovere la cooperazione finalizzata al reciproco interesse generale tra imprese dell'Unione europea e del Sudafrica;*
- miglioramento delle condizioni di vita e fornitura di servizi sociali di base;
- sostegno alla democratizzazione, alla tutela dei diritti umani, a una pubblica amministrazione efficiente, al rafforzamento delle autorità locali e al coinvolgimento della società civile nel processo di sviluppo.

Si promuoveranno il dialogo e il partenariato tra le autorità e i partner e gli operatori non governativi impegnati nel campo dello sviluppo.

I programmi si concentreranno sulla lotta alla povertà, terranno conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite e prenderanno in considerazione le dimensioni dello sviluppo connesse al genere e all'ambiente.

La cooperazione allo sviluppo attuata ai sensi del presente regolamento si concentra principalmente sui seguenti aspetti:

- miglioramento delle condizioni di vita e fornitura di servizi sociali di base;
- sostegno alla democratizzazione, alla tutela dei diritti umani, a una pubblica amministrazione efficiente, al rafforzamento delle autorità locali e al coinvolgimento della società civile nel processo di sviluppo.

Si promuoveranno il dialogo e il partenariato tra le autorità e i partner e gli operatori non governativi impegnati nel campo dello sviluppo.

I programmi si concentreranno sulla lotta alla povertà, terranno conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite e prenderanno in considerazione le dimensioni dello sviluppo connesse al genere e all'ambiente.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Oltre a tener conto di tali priorità, l'assistenza potrà essere estesa al sostegno alle politiche, agli strumenti e ai programmi finalizzati alla progressiva integrazione dell'economia sudafricana nell'economia e negli scambi mondiali, alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo del settore privato, ivi compresa la promozione della cooperazione di generale e mutuo interesse fra imprese dell'Unione europea e del Sudafrica, alla cooperazione e all'integrazione regionale. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, pur riconoscendo le responsabilità e gli obblighi nei confronti dei membri dell'Unione doganale dell'Africa del Sud (SACU) attraverso l'erogazione di risorse finanziarie supplementari di assistenza ai necessari sforzi di ristrutturazione nei paesi BLNS (Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland), i finanziamenti del Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo potrebbero, ove opportuno, essere utilizzati per fornire assistenza supplementare alla ristrutturazione regionale derivante dall'attuazione dell'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione fra UE e Sudafrica.

(Emendamento 3)

Articolo 4, paragrafo 3

3. In linea di massima, per ciascuna operazione di cooperazione si esige un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo è richiesto sulla base delle disponibilità del partner in questione e tenendo conto della natura di ciascuna operazione e può essere un contributo in natura. In specifici casi in cui il partner è un'organizzazione non governativa o un'organizzazione basata su una comunità locale, tale contributo può non essere richiesto.

3. In linea di massima, per ciascuna operazione di cooperazione si esige un contributo finanziario dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo è richiesto sulla base delle disponibilità del partner in questione e tenendo conto della natura di ciascuna operazione. **Esso sarà particolarmente richiesto nei casi in cui un progetto sia previsto quale avvio di un'attività di durata indeterminata, onde garantire la sostenibilità di tali progetti dopo la cessazione di finanziamenti comunitari.** Esso può essere un contributo in natura. In specifici casi in cui il partner è un'organizzazione non governativa o un'organizzazione basata su una comunità locale, tale contributo può non essere richiesto.

(Emendamento 4)

Articolo 4, paragrafo 6, lettere a) e b)

- a) l'istituzione di un sistema che consenta uno scambio sistematico di informazioni sulle azioni finanziate o per le quali è in programma un finanziamento da parte della Comunità e dagli Stati membri;
- b) il coordinamento in loco di tali azioni tramite periodici incontri e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

- a) l'istituzione di un sistema che consenta uno scambio sistematico di informazioni sulle azioni finanziate o per le quali è in programma un finanziamento da parte della Comunità, dagli Stati membri **e dalla BEI;**
- b) il coordinamento in loco di tali azioni tramite periodici incontri e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione, degli Stati membri **e della BEI** nel paese beneficiario.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Articolo 6, paragrafo 1

1. La programmazione indicativa triennale basata su specifici obiettivi si svolge nel contesto di stretti contatti con il Governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. Tale programmazione dovrebbe portare a una concentrazione degli aiuti ogni anno in un numero limitato di settori individuati tra quelli cui si fa riferimento all'articolo 2.

1. La programmazione indicativa triennale basata su specifici obiettivi si svolge nel contesto di stretti contatti con il Governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7. **Il processo di programmazione indicativa rispetterà pienamente il principio della programmazione basata sul paese beneficiario.**

Tale programmazione dovrebbe portare a una concentrazione degli aiuti ogni anno in un numero limitato di settori individuati tra quelli cui si fa riferimento all'articolo 2. **Ciò nonostante, si riconosce che una serie di settori che godono attualmente di assistenza da parte dell'UE necessiteranno di un approccio a lungo termine (per esempio il programma AIDS) e non potranno facilmente conformarsi a programmi settoriali triennali. Si prevede pertanto, ove opportuno, che tali iniziative possano essere continuate per periodi più lunghi.**

(Emendamento 5)

Articolo 8, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. Tutte le decisioni e i pareri del Comitato sono pubblici.

(Emendamento 6)

Articolo 9, primo, secondo e terzo comma

Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione del presente regolamento. Tale relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti, nonché i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno. La relazione contiene statistiche sulle aggiudicazioni effettuate per l'esecuzione di progetti e programmi.

La Commissione controlla inoltre i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di ciascuna operazione in termini di esiti e risultati, utilizzando indicatori verificabili in maniera obiettiva.

La Commissione valuta periodicamente le operazioni finanziate dalla Comunità per stabilire se gli obiettivi di tali operazioni sono stati raggiunti e fissare orientamenti per migliorare l'efficacia delle operazioni future. Sintesi delle relazioni di valutazione sono trasmesse agli Stati membri. Le relazioni complete sono messe a disposizione degli Stati membri che ne facciano richiesta.

Al termine di ciascun esercizio finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e all'**Assemblea nazionale del Sudafrica** una relazione annuale sull'esecuzione del presente regolamento. Tale relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda gli impegni e i pagamenti, nonché i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno. La relazione contiene statistiche sulle aggiudicazioni effettuate per l'esecuzione di progetti e programmi.

La Commissione controlla inoltre i progressi compiuti rispetto agli obiettivi di ciascuna operazione in termini di esiti e risultati, utilizzando indicatori verificabili in maniera obiettiva.

La Commissione valuta periodicamente le operazioni finanziate dalla Comunità per stabilire se gli obiettivi di tali operazioni sono stati raggiunti e fissare orientamenti per migliorare l'efficacia delle operazioni future. Sintesi delle relazioni di valutazione sono trasmesse agli Stati membri **nonché al Parlamento europeo e all'Assemblea nazionale del Sudafrica**. Le relazioni complete sono messe a disposizione degli Stati membri che ne facciano richiesta **nonché, sempre su richiesta, del Parlamento europeo e dell'Assemblea nazionale del Sudafrica**.

Mercoledì 5 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (COM(99)0124 – C4-0165/99 – 99/0070(COD) – ex 99/0070(SYN))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(99)0124 – 99/0070(COD)) confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
- visti gli articoli 251, paragrafo 2 e 179 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0165/99),
- visto l'articolo 58 del regolamento,
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0249/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

6. Vendita e garanzie dei beni di consumo *III**

A4-0224/99

Decisione concernente il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (3604/99 – C4-0171/99 – 96/0161(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione 3604/99 – C4-0171/99 – 96/0161(COD),
- visto il suo parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(95)0520 e COM(98)0217 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU C 104 del 6.4.1998, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 307 del 16.10.1996, pag. 8 e GU C 148 del 14.5.1998, pag. 12.

Mercoledì 5 maggio 1999

- vista la sua decisione concernente la posizione comune ⁽¹⁾,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune COM(99)0016 — C4-0042/99,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5 del trattato CE,
 - visto l'articolo 77, paragrafo 2 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0224/99),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1 del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pag. 226.

7. Prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare ***III

A4-0225/99

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/398/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (3607/99 — C4-0154/99 — 94/0076(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione 3607/99 — C4-0154/99 — 94/0076(COD),
 - visto il suo parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(94)0097 e COM(95)0588 ⁽²⁾,
 - vista la sua decisione concernente la posizione comune ⁽³⁾,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune COM(98)0069 — C4-0111/98,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5 del trattato CE,
 - visto l'articolo 77, paragrafo 2 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0225/99),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;

⁽¹⁾ GU C 287 del 30.10.1995, pag. 104.

⁽²⁾ GU C 108 del 16.4.1994, pag. 17 e GU C 35 dell'8.2.1996, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 123.

Mercoledì 5 maggio 1999

3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

8. Vendita a distanza di servizi finanziari ***I

A4-0190/99

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (COM(98)0468 – C4-0647/98 – 98/0245(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 A,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, 55, **95 e 153**,

(Emendamento 2)

Considerando 3

(3) considerando che, nell'ambito del mercato interno, è interesse dei consumatori poter accedere senza discriminazione alla gamma quanto più ampia possibile di servizi finanziari disponibili nella Comunità, onde poter scegliere quelli meglio rispondenti ai loro bisogni; che per assicurare la libertà di scelta dei consumatori, loro diritto essenziale, occorre un *certo grado di protezione per rafforzare la loro fiducia nel commercio a distanza*;

(3) considerando che, nell'ambito del mercato interno, è interesse dei consumatori poter accedere senza discriminazione alla gamma quanto più ampia possibile di servizi finanziari disponibili nella Comunità, onde poter scegliere quelli meglio rispondenti ai loro bisogni; che per assicurare la libertà di scelta dei consumatori, loro diritto essenziale, occorre un **elevato livello di protezione dei consumatori per rafforzare la fiducia dei medesimi nel commercio a distanza**;

(Emendamento 3)

Considerando 5

(5) considerando che l'instaurazione di un quadro giuridico applicabile alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari deve *contribuire a promuovere la società dell'informazione e lo sviluppo del commercio elettronico*;

(5) considerando **che i servizi finanziari, dato il loro carattere immateriale, sono particolarmente adatti ad essere conclusi a distanza e che l'instaurazione di un quadro giuridico applicabile alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari deve** stimolare la fiducia del consumatore nell'impiego delle nuove tecniche di acquisto dei servizi finanziari a distanza, quale ad esempio il commercio elettronico;

(¹) GU C 385 dell'11.12.1998, pag. 10.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Considerando 8

(8) considerando che se gli Stati membri adottassero disposizioni divergenti o diverse di protezione dei consumatori in materia di vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori ciò avrebbe un'incidenza negativa sul funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza tra le imprese in esso attive; che è quindi necessario introdurre regole comuni a livello comunitario in tale ambito;

(8) considerando che se gli Stati membri adottassero disposizioni divergenti o diverse di protezione dei consumatori in materia di vendita a distanza dei servizi finanziari ai consumatori ciò avrebbe un'incidenza negativa sul funzionamento del mercato interno e sulla concorrenza tra le imprese in esso attive; che è quindi necessario introdurre regole comuni a livello comunitario in tale ambito, **compatibili con l'esigenza che non vi sia alcuna riduzione della protezione globale dei consumatori in nessuno Stato membro;**

(Emendamento 7)

Considerando 11

(11) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario; *che è necessario ma anche sufficiente prevedere misure che consentano al consumatore di informarsi e di riflettere sulle condizioni contrattuali proposte nonché misure tali da assicurare il rispetto di tali diritti; che occorre inoltre prevedere misure che tutelino il consumatore dalla vendita estorta di servizi finanziari nonché da certi usi non richiesti delle tecniche di comunicazione a distanza; che i consumatori potranno godere pienamente dei diritti conferiti dalla presente soltanto se si prevede un sistema adeguato di composizione delle controversie;*

(11) considerando che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario; che occorre inoltre prevedere misure che tutelino il consumatore dalla vendita estorta di servizi finanziari nonché da certi usi non richiesti delle tecniche di comunicazione a distanza; che i consumatori potranno godere pienamente dei diritti conferiti dalla presente soltanto se si prevede un sistema adeguato di composizione delle controversie;

(Emendamento 42)

Considerando 13

(13) considerando che uno stesso contratto che comporta operazioni successive può ricevere qualificazioni giuridiche diverse nei diversi Stati membri; che occorre però che la direttiva sia applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre considerare che la presente direttiva si applica *alla prima di una serie di prestazioni successive o al primo di altri atti di esecuzione periodica che possono essere considerati come un unico atto negoziale, sia nel caso in cui detta prestazione o serie di prestazioni costituiscano l'oggetto di un contratto singolo, sia nel caso di contratti successivi e distinti;*

(13) considerando che uno stesso contratto che comporta operazioni successive può ricevere qualificazioni giuridiche diverse nei diversi Stati membri; che occorre però che la direttiva sia applicata allo stesso modo in tutti gli Stati membri; che a tal fine occorre considerare che la presente direttiva si applica alla prima **prestazione;**

(Emendamento 9)

Considerando 14

(14) *considerando che riferendosi a un sistema di prestazioni di servizi organizzato dal fornitore di servizi finanziari, la direttiva mira a escludere dal proprio campo di applicazione le prestazioni di servizi effettuate su base puramente occasionale e al di fuori di una struttura commerciale avente l'obiettivo di concludere contratti a distanza;*

Soppresso

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

Considerando 16

(16) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare a una diminuzione indebita dell'informazione fornita al consumatore; che, a fini di chiarezza, la presente direttiva fissa requisiti volti ad assicurare un livello adeguato di informazione del consumatore sia prima che dopo la conclusione del contratto; che il consumatore *deve ricevere, prima della conclusione di un contratto, le condizioni contrattuali per poter valutare opportunamente l'offerta fattagli e quindi scegliere con cognizione di causa; che tali condizioni contrattuali non possono essere modificate unilateralmente per un periodo di 14 giorni onde assicurare al consumatore un periodo di riflessione;*

(16) considerando che l'impiego di tecniche di comunicazione a distanza non deve portare a una diminuzione indebita dell'informazione fornita al consumatore; che, a fini di chiarezza, la presente direttiva fissa requisiti volti ad assicurare un livello adeguato di informazione del consumatore sia prima che dopo la conclusione del contratto; che il consumatore **dovrebbe ricevere, prima della conclusione di un contratto, le condizioni contrattuali ed una sintesi delle condizioni contrattuali più importanti, per poter valutare opportunamente l'offerta fattagli e quindi scegliere con cognizione di causa; che il fornitore deve specificare la durata della validità dell'offerta da lui presentata;**

(Emendamento 11)

Considerando 17

(17) considerando che occorre prevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di fornire un giusto motivo, *da un lato allorché il contratto è stato concluso dal consumatore senza che questi abbia avuto a propria disposizione, al momento della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali che vi si applicavano, e dell'altro quando il consumatore è stato indotto in modo sleale a concludere il contratto durante il periodo di riflessione concessogli dalla presente direttiva;*

(17) considerando che occorre prevedere un diritto di recesso **da parte del consumatore, senza penali e senza obbligo di fornire un giusto motivo;**

(Emendamento 12)

Considerando 18

(18) *considerando che occorre rafforzare il diritto di recesso dei consumatori per i contratti aventi per oggetto il credito ipotecario, le assicurazioni e le integrazioni di pensione;*

Soppresso

(Emendamento 13)

Considerando 19

(19) considerando che il consumatore dev'essere tutelato *dalle vendite non sollecitate; che il consumatore dev'essere sollevato da qualsiasi obbligo nel caso di forniture non richieste e che l'assenza di risposta non implica consenso da parte sua; che tale regola non pregiudica tuttavia la possibilità del tacito rinnovo dei contratti conclusi validamente tra le parti;*

(19) considerando che il consumatore dev'essere tutelato **dalle prestazioni di servizi non sollecitate; che il consumatore dev'essere sollevato da qualsiasi obbligo nel caso di prestazioni di servizi non richieste e che l'assenza di risposta non implica consenso da parte sua; che tale regola non pregiudica tuttavia la possibilità del tacito rinnovo dei contratti conclusi validamente tra le parti;**

(Emendamento 14)

Considerando 26 bis (nuovo)

(26 bis) considerando che, ai fini della tutela ottimale del consumatore, è importante che questi sia sufficientemente informato delle disposizioni della presente direttiva ed eventualmente dei codici di condotta esistenti in questo settore;

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 57)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 BIS (nuovo)

1 bis. Al fine di promuovere la vendita a distanza transfrontaliera di servizi finanziari e tutelare i consumatori negli acquisti transfrontalieri di servizi finanziari, nei settori armonizzati dalla presente direttiva gli Stati membri non possono adottare disposizioni diverse da quelle stabilite nella medesima.

(Emendamento 43)

ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari ad esecuzione continuata o che comportano distinti atti di esecuzione differita, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente al primo atto di esecuzione, *indipendentemente dal fatto che tali prestazioni, ai sensi della legislazione nazionale, costituiscano l'oggetto di un contratto unico ovvero di più contratti separati.*

2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari ad esecuzione continuata o che comportano distinti atti di esecuzione differita, le disposizioni della presente direttiva si applicano esclusivamente al primo atto di esecuzione.

(Emendamenti 40 e 44)

ARTICOLO 1 PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Le disposizioni degli articoli 3-11 della presente direttiva non si applicano ai contratti nel cui ambito la dichiarazione del consumatore sia stata rilasciata con il concorso di un notaio.

(Emendamento 45)

ARTICOLO 2, LETTERA a)

a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, stipulato tra un fornitore e un consumatore *nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;*

a) «contratto a distanza»: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, stipulato tra un fornitore e un consumatore, **qualora il fornitore, per tale contratto, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;**

(Emendamento 46)

ARTICOLO 2, LETTERA b)

b) «servizi finanziari»: qualsiasi servizio relativo alle attività degli istituti di credito, delle società di assicurazione e delle società di investimento contemplati dalle direttive 89/646/CEE, 93/22/CEE, 72/239/CEE e 79/267 CEE; l'allegato contiene l'elenco indicativo di tali servizi;

b) «servizi finanziari»: qualsiasi servizio relativo alle attività degli istituti di credito, delle società di assicurazione e delle società di investimento contemplati dalle direttive **85/611/CEE ⁽¹⁾, 89/646/CEE, 93/22/CEE, 72/239/CEE e 79/267 CEE e le relative modifiche; l'allegato contiene l'elenco indicativo di tali servizi;**

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 19)

ARTICOLO 2, LETTERA d)

d) «consumatore»: qualunque persona fisica *residente sul territorio della Comunità europea che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale o professionale;*

d) «consumatore»: qualunque persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale o professionale;

(Emendamento 20)

ARTICOLO 2, LETTERA f)

f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che consenta al consumatore di conservare informazioni, senza che egli sia tenuto a procedere personalmente alla registrazione di tali informazioni, in particolare i dischetti informatici, i CD-ROM ed anche il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica;

f) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che consenta al consumatore di conservare **e/o stampare, senza che egli** sia tenuto a procedere personalmente alla registrazione di tali informazioni, in particolare i dischetti informatici, i CD-ROM ed anche il disco fisso del computer del consumatore che tiene in memoria messaggi di posta elettronica; **il supporto deve essere tale da consentire al consumatore di stampare le informazioni registrate e conservarle in forma permanente; il supporto durevole può essere utilizzato soltanto se si può dimostrare che è al sicuro da ogni forma di manipolazione, in particolare per quanto riguarda il contenuto e le parti contraenti;**

(Emendamento 21)

ARTICOLO 3, TITOLO e PARAGRAFI 1 e 2

Periodo di riflessione prima della conclusione del contratto

1. Prima della conclusione di un contratto a distanza il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali per iscritto, o su supporto durevole di cui questi disponga o cui abbia accesso. *Il fornitore non può modificare unilateralmente tali condizioni per un periodo di 14 giorni.*

Le parti possono concordare un periodo più lungo.

Il consumatore può concludere il contratto prima che scada il periodo di cui al primo comma oppure quello concordato.

Tale sintesi comprende le seguenti informazioni:

Comunicazione delle condizioni contrattuali

1. Prima della conclusione di un contratto a distanza il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali per iscritto, o, **se il consumatore è d'accordo, su supporto durevole di cui questi disponga o cui abbia accesso.**

Una sintesi delle più importanti condizioni contrattuali, redatta in un linguaggio facilmente comprensibile dal consumatore, è allegata alle condizioni contrattuali.

Il silenzio del consumatore al termine del periodo di riflessione non può essere interpretato quale consenso del consumatore stesso.

- a) l'identità e l'indirizzo del fornitore;
- b) le principali caratteristiche del servizio finanziario;
- c) il prezzo del servizio finanziario, comprese tutte le imposte;
- d) le condizioni di pagamento, consegna o esecuzione del contratto;
- e) l'esistenza e la durata di un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 4;
- f) il costo dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza, qualora sia calcolato in modo diverso che alla tariffa di base;
- g) la durata della validità dell'offerta o del prezzo;

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

2. I periodi di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali per iscritto, o su supporto durevole a sua disposizione e cui abbia accesso.

- h) se del caso, la durata minima del contratto nel caso di servizi finanziari da prestare per una durata indeterminata o periodicamente;
- i) informazioni sulla rescissione del contratto;
- j) la legislazione e la procedura di reclamo e ricorso applicabili, compreso l'indirizzo dell'autorità di controllo alla quale il consumatore può trasmettere eventuali reclami;
- k) l'indirizzo del punto di contatto istituito nello Stato membro del consumatore ai sensi della direttiva.../.../... relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno, da cui i consumatori e i fornitori di servizi possono ottenere informazioni sui loro diritti e obblighi contrattuali nonché ricevere assistenza in caso di controversie.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, il cui scopo commerciale deve essere precisato, sono fornite in maniera chiara e comprensibile in un qualsiasi modo adeguato ai mezzi di comunicazione a distanza utilizzati, nel debito rispetto, in particolare, dei principi della buona fede nelle transazioni commerciali nonché dei principi che, ai sensi delle legislazioni degli Stati membri, disciplinano la tutela di coloro che non sono in grado di dare il proprio consenso, come i minori.

2 bis. Il silenzio da parte del consumatore non deve essere interpretato come una manifestazione di consenso.

(Emendamenti 38, 39/riv., 22, 48, 49 e 50)

ARTICOLO 4, TITOLO e PARAGRAFI 1-3

Diritto di recesso dopo la conclusione del contratto

1. Quando il contratto è concluso su domanda del consumatore prima che le condizioni contrattuali gli siano comunicate dal fornitore, quest'ultimo comunica al consumatore il contratto per iscritto, o su supporto durevole a disposizione del consumatore e cui il consumatore ha accesso, non appena avvenuta la conclusione del contratto.

Per un periodo di 14 giorni il consumatore dispone di un diritto di recesso, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Tale periodo è di 30 giorni per i contratti aventi per oggetto il credito ipotecario, le assicurazioni sulla vita e le integrazioni di pensione.

Il termine per esercitare il diritto di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali.

Il diritto di recesso non si applica ai contratti riguardanti:

Diritto di recesso

1. Il consumatore può recedere dal contratto senza doverne indicare il motivo e senza dover pagare penali contrattuali, entro 30 giorni a partire:

- a) dalla conclusione del contratto, oppure
- b) fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3, quando il contratto è concluso, su specifica richiesta del consumatore, prima che questi riceva le condizioni contrattuali in forma durevole, le disposizioni del presente articolo relative al diritto incondizionato di recesso si considerano applicabili dalla data in cui le riceve.

Il diritto di recesso non si applica:

- a) ai servizi finanziari di cui al punto 2 dell'allegato, se il consumatore ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 3 e tutte le condizioni contrattuali prima della conclusione del contratto;

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- a) i servizi finanziari di cui ai punti 5 e 7 dell'allegato, *il cui prezzo dipende dalle fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;*
- b) *le assicurazioni non vita di durata inferiore a un mese.*

2. Se il contratto è concluso dal consumatore *durante il periodo di riflessione previsto all'articolo 3 essendone indotto in modo sleale dal fornitore, il consumatore dispone di un periodo di 14 giorni per esercitare il diritto di recesso, senza spese né penali e salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.*

Ai sensi della presente disposizione non si considera incitamento sleale il fatto che il fornitore comunichi al consumatore informazioni oggettive relative a variazioni del prezzo del servizio finanziario collegate a fluttuazioni del mercato.

Il termine per esercitare il diritto di recesso decorre dalla data di conclusione del contratto.

3. Il consumatore esercita il suo diritto di recesso dandone comunicazione al fornitore per iscritto, *o su supporto durevole di cui il fornitore disponga e cui abbia accesso.*

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- a) **ai contratti relativi ai servizi finanziari di cui ai punti 5 e 7 dell'allegato, i cui prezzi sono soggetti a fluttuazioni su cui il fornitore non ha alcun controllo;**
- b) **ai contratti di assicurazione non vita di validità inferiore a un mese, a meno che il consumatore non riceva le condizioni contrattuali soltanto dopo la conclusione del contratto.**
- b) bis alla fornitura di servizi finanziari la cui attuazione sia iniziata con il consenso del consumatore prima dello scadere del termine di cui al primo comma.**

2. Se il contratto è concluso dal consumatore essendone indotto in modo sleale dal fornitore, **il contratto può essere annullato con tutte le conseguenze giuridiche del caso conformemente al diritto applicabile a tale contratto e salvo il diritto del consumatore di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito.**

Ai sensi della presente disposizione non si considera incitamento sleale il fatto che il fornitore comunichi al consumatore informazioni oggettive relative a variazioni del prezzo del servizio finanziario collegate a fluttuazioni del mercato.

3. Il consumatore esercita il suo diritto di recesso dandone comunicazione al fornitore per iscritto.

(Emendamento 23)

ARTICOLO 5

1. Il consumatore che eserciti il diritto di recesso conferitogli dall'articolo 4, paragrafo 1 può essere tenuto esclusivamente a pagare quanto prima:

- a) il prezzo del servizio finanziario effettivamente fornito, se il prezzo può essere determinato dal fornitore prima della conclusione del contratto;
- b) una parte del prezzo totale del servizio finanziario oggetto del contratto, commisurata al periodo compreso tra il giorno in cui il contratto è stato concluso e il giorno in cui il consumatore esercita il diritto di recesso, se il prezzo non può essere determinato dal fornitore prima della conclusione del contratto.

2. Il fornitore comunica al consumatore, prima della conclusione del contratto, con mezzi adeguati in relazione alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, il prezzo, o l'importo che funge da base per calcolare il prezzo, che il consumatore dovrà corrispondere ai sensi del paragrafo 1, nel caso in cui eserciti il suo diritto di recesso.

1. Il consumatore che eserciti il diritto di recesso conferitogli dall'articolo 4, paragrafo 1 può essere tenuto esclusivamente a pagare quanto prima, **o:**

- a) il prezzo del servizio finanziario effettivamente fornito, se il prezzo può essere determinato dal fornitore prima della conclusione del contratto; **o**
- b) una parte del prezzo totale del servizio finanziario oggetto del contratto, commisurata al periodo compreso tra il giorno in cui il contratto è stato concluso e il giorno in cui il consumatore esercita il diritto di recesso, se il prezzo non può essere determinato dal fornitore prima della conclusione del contratto.

Sia nel caso di cui alla lettera a) che nel caso di cui alla lettera b), l'importo da pagare non deve essere tale da poter essere interpretato come una penalità.

2. Il fornitore comunica al consumatore, prima della conclusione del contratto, con mezzi adeguati in relazione alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, **nel caso di cui alla lettera a), il prezzo, o, nel caso di cui alla lettera b), l'importo** che funge da base per calcolare il prezzo, che il consumatore dovrà corrispondere ai sensi del paragrafo 1, nel caso in cui eserciti il suo diritto di recesso.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Se non è in grado di fornire la prova del fatto che il consumatore è stato debitamente informato del prezzo, il fornitore non può esigere alcun importo dal consumatore allorché questi esercita il proprio diritto di recesso.

3. Il fornitore è tenuto a rimborsare quanto prima al consumatore tutti gli importi da questo versatigli in occasione della conclusione del contratto a distanza, ad eccezione degli importi di cui al paragrafo 1.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Se non è in grado di fornire la prova del fatto che il consumatore è stato debitamente informato del prezzo, il fornitore non può esigere alcun importo dal consumatore allorché questi esercita il proprio diritto di recesso.

3. Il fornitore è tenuto a rimborsare quanto prima, **ed entro e non oltre 14 giorni, al consumatore tutti gli importi da questo versatigli in occasione della conclusione del contratto a distanza, ad eccezione degli importi di cui al paragrafo 1.**

(Emendamento 51)

ARTICOLO 7

La comunicazione delle condizioni contrattuali prevista agli articoli 3 e 4 *può avvenire per iscritto o su supporto durevole a disposizione del consumatore e cui egli abbia accesso, senza tener conto di eventuali altre disposizioni che ne impongano la comunicazione esclusivamente per iscritto.*

La comunicazione delle condizioni contrattuali prevista agli articoli 3 e 4 **deve avvenire per iscritto o, se il consumatore è d'accordo, tali condizioni contrattuali sono fornite su supporto durevole, redatte in modo chiaro e comprensibile, in maniera che siano facilmente disponibili e leggibili per il consumatore.**

(Emendamento 25)

ARTICOLO 8

1. In caso di indisponibilità parziale o totale del servizio finanziario oggetto del contratto, il fornitore deve informare *quanto prima il consumatore di tale indisponibilità.*

1. In caso di indisponibilità parziale o totale del servizio finanziario oggetto del contratto, il fornitore deve informare **senza indugio il consumatore di tale indisponibilità.**

2. In caso di indisponibilità totale del servizio finanziario, il fornitore è tenuto a rimborsare *quanto prima al consumatore gli importi da esso pagati.*

2. In caso di indisponibilità totale del servizio finanziario, il fornitore è tenuto a rimborsare **il prima possibile e al più tardi entro 14 giorni al consumatore gli importi da esso pagati.**

3. In caso di indisponibilità parziale del servizio finanziario, il contratto può essere eseguito *esclusivamente con l'accordo esplicito del consumatore e del fornitore.*

3. In caso di indisponibilità parziale del servizio finanziario, il contratto può essere eseguito con l'accordo esplicito del consumatore e del fornitore.

In assenza di accordo, il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore gli importi da questo pagati.

In assenza di accordo **esplicito, il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore gli importi da questo pagati il prima possibile e al più tardi entro 14 giorni.**

Se il servizio è eseguito solo parzialmente, il fornitore rimborsa al consumatore tutti gli importi relativi alla parte di servizio non eseguita.

Se il servizio è eseguito solo parzialmente, il fornitore rimborsa al consumatore tutti gli importi relativi alla parte di servizio non eseguita **il prima possibile e al più tardi entro 14 giorni.**

3 bis. Gli Stati membri assicurano l'esistenza di disposizioni volte a garantire che il consumatore:

- **possa richiedere l'annullamento di un pagamento in caso di utilizzo fraudolento della sua carta di addebito/credito nel quadro di operazioni contemplate dalla presente direttiva;**
- **sia rimborsato nel caso di utilizzo fraudolento del pagamento.**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 26)

ARTICOLO 8 BIS (nuovo)

Articolo 8 bis

Qualora il consumatore eserciti i diritti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o nei casi previsti all'articolo 8, e al fine di evitare un utilizzo fraudolento del contratto, il consumatore deve restituire quanto prima al fornitore tutti i documenti contrattuali trasmessigli alla conclusione del contratto.

(Emendamento 27)

ARTICOLO 9

1. *Salva l'applicazione delle norme degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti, non è ammessa la fornitura a distanza di servizi finanziari ad un consumatore senza che questi ne abbia fatta previa richiesta.*

Salva l'applicazione delle norme degli Stati membri relative al tacito rinnovo dei contratti **il consumatore è esonerato da qualsiasi controprestazione nei casi di offerta non richiesta, poichè il fatto che egli non abbia risposto non implica un suo consenso.**

2. *Il consumatore non assume alcuna obbligazione in caso di fornitura non richiesta, l'assenza di risposta non implicando consenso.*

(Emendamenti 52 e 28)

ARTICOLO 10, PARAGRAFI 1 e 2, PRIMO COMMA

1. L'impiego di *sistemi* automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata) o di fax (telecopia) a fini di vendita a distanza di servizi finanziari può essere autorizzato esclusivamente se i consumatori hanno previamente manifestato il loro consenso.

1. L'impiego di **telefono, posta elettronica e di sistemi** automatizzati di chiamata senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata) o di fax (telecopia) a fini di vendita a distanza di servizi finanziari può essere autorizzato esclusivamente se i consumatori hanno previamente manifestato il loro consenso.

2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per far sì che le comunicazioni non richieste dai consumatori ed effettuate a fini di vendita a distanza di servizi finanziari con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1,

2. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per far sì che le comunicazioni non richieste dai consumatori ed effettuate a fini di vendita a distanza di servizi finanziari con mezzi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 **possano essere impiegate esclusivamente in assenza di una precisa obiezione da parte del consumatore.**

a) *non siano autorizzate se non con il consenso previo dei consumatori interessati, o*

b) *possano essere impiegate esclusivamente in assenza di un'opposizione manifesta del consumatore*

Gli Stati membri sanciscono nelle rispettive legislazioni che i fornitori di servizi devono fornire mezzi efficaci, gratuiti, di facile accesso e ben pubblicizzati per consentire ai consumatori di scegliere di non ricevere comunicazioni commerciali non richieste. Gli Stati membri garantiscono che il funzionamento e l'applicazione di tali efficaci sistemi di «opt-out» per i servizi di comunicazioni transfrontaliere non richieste siano compatibili con i principi del trattato e siano disciplinati da un codice di condotta concordato a livello comunitario che deve essere applicato entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Inoltre, nel caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e la finalità commerciale della chiamata devono essere chiarite espressamente all'inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore.

(Emendamento 29)

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano poste in atto procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso al fine della composizione delle controversie tra fornitori e consumatori, *se del caso utilizzando i sistemi esistenti.*

1. Gli Stati membri vigilano affinché siano poste in atto procedure adeguate ed efficaci di reclamo e di ricorso al fine della composizione delle controversie tra fornitori e consumatori, **utilizzando i sistemi eventualmente esistenti.**

(Emendamento 30)

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3

3. Gli Stati membri *esortano gli organismi pubblici o privati preposti alla composizione stragiudiziale delle controversie a cooperare fra loro ai fine della composizione delle controversie fra contraenti di Stati diversi.*

3. Gli Stati membri **vegliono a che gli organismi pubblici o privati o i servizi di mediazione preposti alla composizione stragiudiziale delle controversie cooperino fra loro ai fine della composizione delle controversie fra contraenti di Stati diversi.**

(Emendamento 31)

ARTICOLO 12, PARAGRAFO 4 BIS (nuovo)

4 bis. Fatte salve le disposizioni specifiche della Convenzione di Bruxelles che disciplina le assicurazioni, le azioni intentate dai consumatori ai sensi della presente direttiva contro qualsiasi altra parte contraente possono essere intentate dinanzi agli organi giudiziari dello Stato nel cui territorio è domiciliata detta parte, o dinanzi agli organi giudiziari dello Stato nel cui territorio è domiciliato il consumatore, a scelta del consumatore stesso.

Le azioni legali contro i consumatori possono essere intentate esclusivamente dinanzi agli organi giudiziari dello Stato membro nel cui territorio essi sono domiciliati.

Deroghe alle disposizioni di cui al primo e al secondo comma sono possibili esclusivamente nel caso di convenzioni adottate dopo il sorgere della controversia, o di convenzioni che consentano ai consumatori di intentare azioni legali dinanzi a giurisdizioni diverse da quelle previste al primo comma.

(Emendamento 34)

ARTICOLO 13 BIS (nuovo)

Articolo 13 bis

Il diritto privato degli Stati membri rimane applicabile, tranne i casi in cui la presente direttiva prevede espressamente deroghe.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 35)

ARTICOLO 17, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno **2001**. Essi ne informano **immediatamente la Commissione**.

(Emendamento 36)

ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2 BIS (nuovo)

2 bis. Entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, se del caso accompagnata da una proposta di modifica della stessa.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la vendita a distanza di servizi finanziari ai consumatori che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (COM(98)0468 – C4-0647/98 – 98/0245 (COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0468 – 98/0245 (COD) ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 189 B (ora articolo 251), paragrafo 2, 57 (ora articolo 47), paragrafo 2, 66 (ora articolo 55) e 100 A (ora articolo 95) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0647/98),
 - visto che la base giuridica proposta è insufficiente e che occorre completarla facendo riferimento anche all'articolo 153 del trattato CE,
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0190/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 385 dell'11.12.1998, pag. 10.

Mercoledì 5 maggio 1999

9. Emissioni inquinanti dei trattori agricoli *I****A4-0128/99**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (COM(98)0472 — C4-0512/98- 98/0247(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 8 bis (nuovo)

8 bis. considerando il **modus vivendi concluso il 20 dicembre 1994 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato CE** ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

(Emendamento 2)

ARTICOLO 6

Se del caso, su proposta della Commissione, da presentare entro la fine del 2004, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, entro la fine dell'anno 2006, un abbassamento dei valori limite delle emissioni. La proposta della Commissione, elaborata in base a ricerche e studi di valutazione del rapporto costi/benefici derivante dall'applicazione di valori limite più restrittivi, riguarderà misure proporzionali e ragionevoli rispetto agli obiettivi perseguiti, nelle quali si prenderà in considerazione la disponibilità globale delle tecniche di controllo delle emissioni inquinanti dell'aria provenienti dai motori e l'integrazione dei nuovi sistemi di motori e di accessori dei trattori, nonché lo

Su proposta della Commissione, da presentare entro la fine del **2002, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono, entro la fine dell'anno 2005, un abbassamento dei valori limite delle emissioni. Tale proposta è elaborata sulla base dei risultati in termini costi/benefici delle norme comunitarie in materia di qualità dell'aria stabilite nella direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente** ⁽¹⁾ e nella direttiva 99/.../CE sui valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo ⁽²⁾, e nelle direttive derivate ed è coerente con le misure individuate sulla base della revisione delle norme in materia stato di inquinamento atmosferico di emissioni e di qualità del carburante agli articoli 3 e 4 della direttiva 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore ⁽³⁾ nonché agli articoli da 3 a 9 della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 296, del 21.11.1996, pag. 55.

⁽²⁾ GU L ...

⁽³⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.

(Emendamento 3)

ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3

3. La Commissione è informata *in tempo utile* dei progetti intesi a istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al paragrafo 1, affinché possa presentare le proprie osservazioni.

3. La Commissione è informata **appena possibile** dei progetti intesi a istituire o a modificare gli incentivi fiscali di cui al paragrafo 1, affinché possa presentare le proprie osservazioni.

(*) GU C 303 del 2.10.1998, pag. 9.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

ARTICOLO 8, COMMA UNICO bis (nuovo)
Articolo 13, paragrafi 2 e 3 (direttiva 74/150/CEE)

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 13 sono sostituiti dal testo seguente:

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascun Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3 bis. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particelle inquinanti prodotte dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio — (COM(98)0472 — C4-0512/98 — 98/0247(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0472 — 98/0247(COD) ⁽¹⁾,
- visti gli articoli 189 B (attuale articolo 251), paragrafo 2 e 100 A (attuale articolo 95) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0512/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0128/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche da essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 303 del 2.10.1998, pag. 9.

Mercoledì 5 maggio 1999

10. Protezione civile *

A4-0124/99

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (COM(98)0768 -C4-0072/99 – 98/0354(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Primo considerando

considerando che l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 in questo settore *ha consentito di instaurare progressivamente una cooperazione tra gli Stati membri; che le risoluzioni adottate dal 1987 in poi e la decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, costituiscono il fondamento di tale cooperazione;*

considerando che è **necessario continuare e intensificare l'azione comunitaria condotta a partire dal 1985 per consentire uno sviluppo più ampio, più efficace e più progressivo della cooperazione tra gli Stati membri; che le risoluzioni adottate dal 1987 in poi e la decisione del Consiglio del 19 dicembre 1997, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile, costituiscono il fondamento di tale cooperazione;**

(Emendamento 2)

Secondo considerando

considerando che le singole azioni intraprese dalla Comunità in attuazione del programma contribuiscono alla protezione delle persone, alla tutela dell'ambiente *ed alla salvaguardia dei beni materiali in caso di calamità naturali o di catastrofi tecnologiche;*

considerando che le singole azioni intraprese dalla Comunità in attuazione del programma contribuiscono alla protezione delle persone, alla tutela dell'ambiente, **alla salvaguardia dei beni materiali in caso di calamità naturali o di catastrofi tecnologiche e a una relazione più intelligente con la natura che consenta, in futuro, di evitare numerose catastrofi, tra cui le inondazioni;**

(Emendamento 3)

Quarto considerando

considerando che il prolungamento del programma d'azione comunitario permetterebbe di approfondire e perfezionare ulteriormente la cooperazione in questo settore; che esso dovrebbe basarsi in larga misura sull'esperienza già acquisita in materia;

considerando che il prolungamento del programma d'azione comunitario permetterebbe di approfondire e perfezionare ulteriormente la cooperazione in questo settore; che esso dovrebbe basarsi in larga misura sull'esperienza già acquisita in materia **e continuare a svilupparla;**

(Emendamento 4)

Quinto considerando

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la funzione della cooperazione comunitaria è quella di sostenere e integrare le politiche nazionali in materia di protezione civile in modo da potenziarne l'efficacia; che mediante lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza è possibile contenere il numero di vittime e feriti ed arginare i danni economici ed ecologici nell'insieme della Comunità;

considerando che, conformemente al principio di sussidiarietà, la funzione della cooperazione comunitaria è quella di sostenere e integrare le politiche nazionali in materia di protezione civile in modo da potenziarne l'efficacia; che mediante lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza è possibile contenere il numero di vittime e feriti **e le perdite materiali ed arginare i danni economici ed ecologici nell'insieme della Comunità, rendendo più tangibili gli obiettivi di coesione sociale, solidarietà e cittadinanza europea;**

(*) GU C 28 del 3.2.1999, pag. 29.

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 5)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che le regioni isolate e ultraperiferiche dell'Unione hanno alcune caratteristiche specifiche dovute a fattori condizionanti geografici, orografici, sociali ed economici che compromettono e ostacolano il trasporto di aiuti e mezzi di intervento in caso di grave pericolo;

(Emendamento 6)

Considerando quinto ter (nuovo)

considerando che le catastrofi e le situazioni di emergenza nei paesi terzi limitrofi si ripercuotono sugli Stati membri e viceversa e che sono necessarie azioni volte a migliorare la cooperazione con i paesi limitrofi che partecipano ai programmi PHARE, TACIS e MEDA;

(Emendamento 7)

Considerando quinto quater (nuovo)

considerando che tali paesi devono normalmente farsi direttamente carico dei costi derivanti dalla loro partecipazione, ma che, in casi specifici, la Comunità può decidere di integrare il contributo nazionale del paese interessato nell'ambito dei programmi PHARE, TACIS e MEDA;

(Emendamento 8)

Considerando quinto quinquies (nuovo)

considerando che le entrate provenienti da paesi terzi costituiscono risorse assegnate in via preliminare al programma e sono iscritte alla linea di spesa corrispondente;

(Emendamento 9)

Ottavo considerando

considerando che è altresì importante intraprendere iniziative rivolte all'intera popolazione e finalizzate a *mettere i cittadini europei in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia;*

considerando che è altresì importante intraprendere iniziative rivolte all'intera popolazione e finalizzate a far sì che i cittadini europei si autoproteggano con maggiore efficacia, si rendano conto che questo compito è una responsabilità condivisa e si sentano sensibilizzati ai problemi sanitari e di protezione dell'ambiente;

(Emendamento 10)

Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un programma d'azione comunitario (qui di seguito denominato «programma») a favore della protezione civile, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.

1. È istituito un programma d'azione comunitario (qui di seguito denominato «programma») a favore della protezione civile, **includere le situazioni di emergenza ambientale, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2004.**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 11)

Articolo 1, paragrafo 2

2. Il programma è volto a sostenere e integrare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale ai fini della protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni materiali in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.

2. Il programma è volto a sostenere, **integrare e aumentare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, sovraregionale, regionale e locale ai fini della prevenzione e della protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni materiali in caso di pericolo o di vera e propria calamità naturale o catastrofe tecnologica. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione, lo scambio di esperienze e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore.**

(Emendamento 12)

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I paesi limitrofi associati ai programmi PHARE, TACIS e MEDA possono partecipare alle azioni realizzate nell'ambito del programma. È ammesso un cofinanziamento comunitario, in conformità delle pertinenti disposizioni dei regolamenti PHARE, TACIS e MEDA.

(Emendamento 13)

Articolo 1, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. La ripartizione annua degli stanziamenti destinati da detti paesi al cofinanziamento del programma è pubblicata nella sezione III, parte B, allegato IV del bilancio generale.

(Emendamento 14)

Articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e c)

b) devono contribuire a potenziare il livello di preparazione delle squadre di protezione civile negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza;

b) devono contribuire a potenziare il livello di preparazione **dei primi responsabili e più direttamente implicati nella protezione civile a tutti i livelli negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza;**

c) devono contribuire a perfezionare tecniche e metodologie di reazione e riabilitazione successiva alle emergenze;

b bis) devono individuare e studiare le cause immediate e profonde delle calamità e delle catastrofi e pubblicare le conclusioni di questo studio;

c) devono contribuire a perfezionare **mezzi e metodi di previsione, tecniche e procedure di reazione e riabilitazione successiva alle emergenze, per mezzo di progetti pilota;**

(Emendamento 15)

Articolo 3, paragrafo 4

4. Ove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma devono cercare di incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri.

4. Ove possibile, le azioni condotte ai sensi del presente programma devono cercare di incorporare gli obiettivi di protezione civile nelle altre politiche ed azioni della Comunità e degli Stati membri e **segnatamente in sede di valutazione dell'impatto ambientale sugli impianti e le attività.**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 16)

Articolo 4, dal secondo al quinto comma

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

La Commissione può consultare il comitato anche per altre questioni attinenti alla protezione civile.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure **di portata generale da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.**

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere, **rispettando la procedura stabilita nei paragrafi precedenti.**

La Commissione può consultare il comitato anche per altre questioni attinenti alla protezione civile.

Le riunioni del comitato sono pubbliche. Gli ordini del giorno sono pubblicati due settimane prima delle riunioni. Il comitato pubblica i processi verbali delle riunioni e istituisce un registro pubblico delle dichiarazioni di interesse dei suoi membri.

(Emendamento 17)

Allegato, sezione A, colonna «Azione», parte introduttiva

Progetti di ampio respiro e di interesse generale per tutti o per più Stati membri, vertenti sui metodi per potenziare la capacità della protezione civile di far fronte alle catastrofi per quanto riguarda alcuni aspetti significativi, cioè:

Progetti di ampio respiro e di interesse generale per tutti o per più Stati membri **o per uno Stato membro e un paese dell'Europa centrale e orientale e/o per uno Stato membro e un paese del Mediterraneo, vertenti sui metodi per potenziare la capacità della protezione civile di far fronte alle catastrofi per quanto riguarda alcuni aspetti significativi, cioè:**

(Emendamento 18)

Allegato, sezione B, colonna «Azione», punto 1, parte introduttiva

Organizzazione di workshop o corsi di formazione che riuniscono eminenti esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri per il reciproco scambio di esperienze in ciascuna disciplina, mediante discussione approfondita di metodi, tecniche e mezzi usati, nell'intento di:

Organizzazione di workshop o corsi di formazione che riuniscono eminenti esperti, specialisti e tecnici degli Stati membri, **a livello locale, regionale o sovranazionale, per il reciproco rigoroso** scambio di esperienze in ciascuna disciplina, mediante discussione approfondita di metodi, tecniche e mezzi usati, nell'intento di:

(Emendamento 19)

Allegato, sezione B, colonna «Azione», punto 2, primo comma

Distacco di esperti presso i servizi di pronto intervento di un altro Stato membro, con il compito di acquisire esperienza, osservare le diverse tecniche applicate o l'impostazione adottata in altri servizi di pronto intervento o organismi simili.

Distacco di esperti presso i servizi di pronto intervento di un altro Stato membro, con il compito di acquisire esperienza, osservare le diverse tecniche applicate o l'impostazione adottata in altri servizi di pronto intervento o organismi simili, **quali le organizzazioni non governative con competenze specialistiche nella gestione di situazioni di emergenza.**

Mercoledì 5 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

Allegato, sezione C, punto 1

Progetti volti a potenziare la capacità e la rapidità di reazione immediata nelle diverse regioni degli Stati membri. Mirano principalmente a migliorare mezzi, tecniche e procedure da utilizzare nelle regioni isolate ed ultraperiferiche. Il loro campo di applicazione deve essere tale da interessare tutti o numerosi Stati membri e da fornire il massimo livello di dimostrazione e diffusione in tutta l'Unione ai fini della loro attuazione.

Devono essere privilegiati in assoluto i progetti multinazionali.

Contributo finanziario comunitario massimo: 50% del costo totale di ciascun progetto pilota, con un massimale di 200 000 ECU per progetto.

Progetti volti a potenziare la capacità e la rapidità di reazione immediata nelle diverse regioni degli Stati membri. Mirano principalmente a migliorare mezzi, tecniche e procedure da utilizzare nelle regioni isolate ed ultraperiferiche. Il loro campo di applicazione deve essere tale da interessare tutti o numerosi Stati membri **o uno di essi e un paese dell'Europa centrale e orientale o del Mediterraneo e da fornire il massimo livello di dimostrazione e diffusione in tutta l'Unione ai fini della loro attuazione.**

Devono essere privilegiati in assoluto i progetti multinazionali.

Contributo finanziario comunitario massimo: 50% del costo totale di ciascun progetto pilota, **ad eccezione delle regioni isolate e ultraperiferiche che possono ottenere fino al 100%**, con un massimale di 200 000 ECU per progetto.

(Emendamento 21)

Allegato, sezione C, colonna «Azione», punto 3

Conferenze ed altre manifestazioni di protezione civile aperte ad un ampio pubblico in cui vengono coinvolti più Stati membri.

Conferenze ed altre manifestazioni di protezione civile aperte ad un ampio pubblico in cui vengono coinvolti più Stati membri **o uno Stato membro e un paese dell'Europa centrale e orientale o del Mediterraneo.**

(Emendamento 22)

Allegato, sezione C, colonna «Azione», punto 4

Divulgazione di informazioni, distribuzione di pubblicazioni e produzione di materiale divulgativo sulla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile. Altre azioni volte ad una migliore analisi dei risultati delle attività di protezione civile, quali analisi statistiche ed economiche. *Valutazione del programma.*

Divulgazione di informazioni, distribuzione di pubblicazioni e produzione di materiale divulgativo sulla cooperazione comunitaria in materia di protezione civile. Altre azioni volte ad una migliore analisi dei risultati delle attività di protezione civile, quali analisi statistiche ed economiche **nonché partecipazione ad altre azioni di esposizione e distribuzione di materiale che accordino particolare attenzione alla prevenzione, all'importanza della conservazione delle risorse naturali, all'applicazione di norme di sicurezza, all'allarme in situazioni potenziali di rischio, ai piani di soccorso e alle situazioni di emergenza.**

(Emendamento 23)

Allegato, sezione D, colonna «Azione»

Mobilizzazione di esperti per intervenire in situazioni d'emergenza a rinforzo dei dispositivi instaurati dalle autorità di uno Stato membro o di paesi terzi in cui si sono verificate calamità naturali o catastrofi tecnologiche.

Mobilizzazione di esperti per intervenire in situazioni d'emergenza a rinforzo dei dispositivi instaurati dalle autorità **e le ONG di uno Stato membro o di paesi terzi in cui si sono verificate calamità naturali o catastrofi tecnologiche o ambientali.**

Mercoledì 5 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (COM(98)0768 -C4-0072/99 – 98/0354(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0768 — 98/0354(CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 (ora articolo 308) del trattato CE (C4-0072/99),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci (A4-0124/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 28 del 3.2.1999, pag. 29.

11. Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti

B4-0430, 0431, 0433 e 0435/99

Risoluzione sulla Partnership economica transatlantica e le controversie commerciali UE-USA, in particolare quelle relative agli ormoni, alle banane e ai dispositivi antirumore per i velivoli

Il Parlamento europeo,

- visti la Dichiarazione sulla Nuova Agenda transatlantica (NTA) adottata a Madrid il 3 dicembre 1995 e il relativo Piano d'azione comune UE-USA,
- visti i risultati dei vertici UE-USA, del 16 dicembre 1996, 28 maggio 1997 e 5 dicembre 1997, 18 maggio 1998 e 18 dicembre 1998, e le precedenti relazioni del Gruppo ad alto livello,
- viste le relazioni del panel OMC del 18 agosto 1997 sulle misure comunitarie relative alla carne e ai prodotti a base di carne (ormoni) ⁽¹⁾ nonché le conclusioni dell'organismo di ricorso dell'OMC sui due reclami ⁽²⁾,
- vista la relazione del panel OMC del 12 aprile 1999 sul regime UE per l'importazione, la vendita e la distribuzione di banane,
- vista l'«Intesa sulle norme e procedure in materia di risoluzione delle controversie», allegata all'Atto finale recante i risultati delle trattative sul commercio internazionale nel quadro dell'Uruguay Round,
- vista la proposta di regolamento della Commissione su alcuni tipi di aerei subsonici civili modificati (COM(98)0098),

⁽¹⁾ WT/DS26/R/USA sul ricorso degli USA e WT/DS48/R/CAN sul ricorso del Canada.

⁽²⁾ WT/DS26/AB/R e WT/DS48/AB/R, adottati dall'organismo di ricorso in data 13.2.1998.

Mercoledì 5 maggio 1999

- viste le proprie risoluzioni, del 18 novembre 1998 sul «Partenariato economico transatlantico» tra l'Unione europea e gli Stati Uniti ⁽¹⁾, e dell'11 febbraio 1999, sulla controversia euro-americana per il regime applicabile alle banane ⁽²⁾,

Per quanto riguarda la Partnership Economica Transatlantica (PET)

1. esprime profondo rammarico per il fatto che le dispute fra gli Stati Uniti e l'Unione europea non siano state risolte nel quadro dei loro rapporti privilegiati, e che sia stato necessario portarle dinanzi al comitato arbitrale dell'OMC (Dispute Settlement Body);
2. osserva che le controversie commerciali riguardano una quota trascurabile (ca. il 2%) degli scambi economici transatlantici e che esse non dovrebbero pertanto oscurare gli aspetti positivi di tale cooperazione;
3. sottolinea l'importanza di compiere rapidi progressi nell'attuazione dei nuovi orientamenti definiti nella dichiarazione sulla PET e nel Piano d'azione; rammenta che, secondo quest'ultimo documento, l'UE e gli USA si impegnano a intensificare gli sforzi per risolvere i problemi e le controversie commerciali bilaterali nel quadro del processo di fiducia previsto nella Nuova agenda transatlantica del 1995;
4. rammenta la summenzionata risoluzione del 18 novembre 1998 che, in vista di nuovi negoziati nel quadro dell'OMC, ha rilevato la necessità di ricercare nuovi approcci UE-USA che prevedano in particolare un dialogo specifico sulla composizione delle controversie, lo standstill generale, l'attuazione degli accordi OMC, i servizi, l'agricoltura, le agevolazioni commerciali, le tariffe industriali, gli ostacoli tecnici agli scambi, la proprietà intellettuale, gli investimenti, la concorrenza, gli appalti pubblici, il commercio e l'ambiente, l'adesione all'OMC, i paesi in via di sviluppo, il commercio elettronico e le norme fondamentali in materia di lavoro; ciò senza pregiudizio per le conclusioni dei prossimi negoziati con tutti i membri dell'OMC.
5. ritiene che, soprattutto dopo le recenti controversie, sia assolutamente prioritaria una precisazione delle procedure nel quadro dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie (Disputes Settlement Understanding), tanto nel contesto dei rapporti bilaterali UE-USA quanto nell'ambito del nuovo Round dell'OMC;
6. richiama l'attenzione sul fatto che, su entrambe le sponde dell'Atlantico, giocano un ruolo significativo determinate sensibilità e tradizioni per quanto attiene agli interessi e alle preferenze dei consumatori, ivi compresi elementi di tipo culturale e sociale, e che tali aspetti devono essere presi in considerazione dai nuovi negoziati commerciali multilaterali; invita inoltre la Commissione ad inserire fra i punti delle prossime trattative OMC la previsione di standard minimi in materia di lavoro e di ambiente;
7. chiede alla Commissione di riferire sui risultati del Piano d'azione PET, con specifico riguardo al sistema di «monitoraggio precoce» proposto nel campo della sicurezza alimentare;
8. invita la Commissione a preparare una conferenza di lavoro su temi alimentari e sanitari, con la partecipazione delle autorità politiche e delle comunità scientifiche delle due sponde dell'Atlantico;
9. chiede alla Commissione di accelerare al massimo gli studi in corso sulla possibilità di istituire, mediante un fondo di compensazione, un sistema di indennizzo delle imprese europee colpite da contenziosi commerciali in altri settori economici che non hanno alcun rapporto con le loro attività, e di proporre al Consiglio e al Parlamento di adottare misure concrete in tal senso;
10. insiste sulla necessità di intensificare notevolmente la cooperazione interparlamentare tra il Parlamento europeo e il Congresso USA, procedendo dall'esperienza dell'attuale Delegazione interparlamentare UE-USA e del «Dialogo legislativo transatlantico», che prevede più intensi contatti tra le commissioni parlamentari specializzate;
11. insiste sull'illegalità di un'applicazione retroattiva delle sanzioni americane e sostiene le azioni della Commissione che ha presentato ricorso in sede OMC contro le sanzioni imposte unilateralmente dagli Stati Uniti e contro la Sezione 301 della legge americana sul commercio;

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 94.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 19.

Mercoledì 5 maggio 1999

12. sottolinea pertanto la necessità di associare il Parlamento con idonee procedure alla preparazione del vertice UE-USA del giugno 1999 e di informarlo adeguatamente sulla riunione preparatoria del Gruppo ad alto livello;

Per quanto riguarda la controversia sugli ormoni

13. rileva che, nella sua comunicazione sulle decisioni dell'OMC relativamente alla messa al bando degli ormoni nella CE, la Commissione ha illustrato i provvedimenti provvisori adottabili nel periodo fra il 13 maggio 1999 e il momento in cui potrà essere presa una decisione definitiva basata sulle analisi di rischio;

14. sottolinea i principi chiave su cui dovrebbe basarsi qualunque soluzione accettabile del problema, e precisamente

- un livello di sicurezza alimentare quanto più elevato possibile per i consumatori europei;
- adempimento da parte dell'UE dei suoi obblighi internazionali nel quadro dell'OMC;

15. chiede una totale trasparenza e la pubblicazione delle deliberazioni scientifiche adottate in sede OMC, compresa la trasmissione di tutti i dati informativi disponibili alla Commissione e alla Federal Drug Administration; insiste, visti i risultati insoddisfacenti dei test condotti sulle carni importate, per la stretta osservanza della legislazione comunitaria e per una procedura di riscontro del sistema americano di controllo;

16. invita la Commissione a mantenere il divieto sulle carni trattate con ormoni e si oppone fermamente a una soluzione del problema mediante l'introduzione di un sistema di etichette, che non garantirebbe un'adeguata informazione del consumatore, specie per gli alimenti trasformati;

17. sottolinea che il principio di cautela rappresenta un elemento chiave delle politiche nei settori alimentare e sanitario e, soprattutto, che l'UE ha il diritto di determinare la tutela sanitaria al livello più alto possibile;

18. ritiene che la Commissione debba avviare colloqui con i ricorrenti in modo da vagliare la possibilità di compensazioni ex articolo 22 dell'Intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU); considera che tali compensazioni devono in ogni caso essere riesaminate alla luce dei risultati delle analisi di rischio attualmente condotte e non debbano pregiudicare le future decisioni in materia;

19. ritiene che l'attuazione degli MRA debba tenere debito conto della posizione di quelle parti contraenti che, sulla base di solide prove scientifiche, nutrono reali preoccupazioni per la sanità pubblica e per i consumatori;

Per quanto attiene alla controversia sul regime applicabile alle banane

20. rileva che, in data 19 aprile 1999, il comitato arbitrale dell'OMC ha autorizzato sanzioni da parte degli USA («ritiro di concessioni») in relazione al regime UE per le banane; ritiene peraltro che gli USA non abbiano il diritto di applicare le sanzioni retroattivamente e che le «trattenute» decretate dagli USA il 3 marzo 1999 siano un atto unilaterale che l'UE ha legittimamente impugnato in sede OMC;

21. chiede alla Commissione di sottoporre al più presto possibile una valutazione delle ipotesi di revisione del regime bananiero UE, in modo da tenere conto delle conclusioni dell'OMC; ritiene che tale analisi debba in particolare esaminare le opzioni menzionate nella relazione del panel e la loro compatibilità con la politica agricola comune, tenendo conto di tutte le opzioni disponibili in ambito OMC;

22. sottolinea che l'UE deve continuare a rispettare i propri impegni verso i partner ACP quali sanciti dalla Convenzione di Lomé, nonché verso le proprie regioni ultraperiferiche; rileva che la relazione del panel ha riconosciuto come l'UE abbia la facoltà di accordare un trattamento preferenziale ai propri partner ACP;

23. insiste sul fatto che l'attuale regime bananiero ACP-UE deve essere inteso come parte integrante e strumento delle politiche UE di cooperazione allo sviluppo;

24. è dell'avviso che l'UE dovrà vigilare, mediante la scelta della formula di un nuovo regime di importazione delle banane, a che non siano compromesse le economie delle regioni ultraperiferiche dei paesi ACP produttori di banane, dipendenti in ampia misura dal mercato comunitario per quanto attiene alle loro esportazioni, e che siano tutelati, nella misura del possibile, gli interessi dei loro produttori;

Mercoledì 5 maggio 1999

Per quanto riguarda i silenziatori per aeromobili

25. sottolinea l'importanza degli sforzi compiuti dall'UE per migliorare la performance ambientale dei velivoli in termini di riduzione delle emissioni sonore, uso efficiente del combustibile e inquinamento, con particolare riferimento alla summenzionata proposta di regolamento (COM(98)0098), che è stata approvata dal Parlamento il 10 febbraio 1999 ⁽¹⁾; ritiene che le regioni ad alta densità demografica dell'UE pongano sotto tale profilo problemi specifici;

26. osserva che il provvedimento UE non è discriminatorio e che gli standard di certificazione dell'ICAO per le emissioni sonore risalgono al 1977, per cui necessitano urgentemente di una revisione;

27. esprime profonda insoddisfazione per il fatto che la decisione di ritardare l'entrata in vigore della direttiva sui silenziatori per aeromobili sia stata presa dal Consiglio senza consultare il Parlamento e ritiene che tale condotta non debba assolutamente costituire un precedente per future procedure legislative;

*
* *
*

28. incarica il proprio Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri nonché al Congresso e al governo degli Stati Uniti d'America.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2.

12. Ruolo dell'Unione nel mondo — Strategia comune nei confronti della Russia

a) **A4-0242/99**

Risoluzione sul ruolo dell'Unione nel mondo: Attuazione della politica estera e di sicurezza comune nel 1998

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 21 (ex articolo J.11) del trattato sull'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle disposizioni relative al finanziamento della politica estera e di sicurezza comune ⁽¹⁾,
 - visti gli articoli 92, paragrafo 4, e 148 del suo regolamento,
 - vista la sua risoluzione del 28 maggio 1998 sulla relazione annuale dello scorso anno concernente i progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune (gennaio 1997 — aprile 1998) ⁽²⁾,
 - visto il documento del Consiglio presentato al Parlamento il 3 maggio 1999 sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC (7051/99 — C4-0213/99),
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4-0242/99),
- A. considerando che, a norma dell'articolo 21 (ex articolo J.11), secondo comma, del trattato sull'Unione europea, il Parlamento deve procedere ogni anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune,

⁽¹⁾ GU C 286 del 22.9.1997, pag. 80.

⁽²⁾ GU C 195 del 22.6.1998, pag. 35.

Mercoledì 5 maggio 1999

- B. visti gli obiettivi di tale politica enunciati all'articolo 11 (ex articolo J.1) del trattato sull'Unione europea e le disposizioni dell'articolo 3 relative alla coerenza dell'azione esterna dell'Unione e alla responsabilità del Consiglio e della Commissione per tale vasta sfera d'azione,
- C. considerando l'uso che il Consiglio europeo e il Consiglio hanno fatto degli strumenti previsti dal TUE, in particolare le azioni comuni e le posizioni comuni, e viste le disposizioni dell'articolo 17 (ex articolo J.7), paragrafo 1, sulla futura politica di sicurezza comune,
- D. rilevando che gli strumenti effettivi della PESC, cioè le azioni comuni e le posizioni comuni, vengono usati in misura crescente nei confronti delle aree di conflitto, come mostra il fatto che un terzo delle 22 posizioni comuni ha introdotto sanzioni contro la Repubblica di Jugoslavia (Serbia) e metà delle 20 azioni comuni hanno riguardato l'ex Jugoslavia o l'Albania,
- E. osservando con soddisfazione che con l'introduzione dell'euro, avvenuta il 1° gennaio 1999, l'UE diventa un attore globale in termini monetari,
- F. deplorando tuttavia che dal punto di vista della politica estera, di sicurezza e di difesa comune il ruolo dell'Europa non è all'altezza del suo peso economico,
- G. ricordando l'obbligo, quale risulta dall'articolo 11 (ex articolo J.1) del Trattato, che le relazioni esterne dell'UE siano coerenti con i valori su cui l'Unione stessa è stata fondata, al fine di consolidare la democrazia, accrescere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle minoranze e promuovere lo Stato di diritto,
- H. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam obbliga attualmente le tre istituzioni, Commissione, Consiglio e Parlamento, ad intraprendere sforzi di riforma per adattare al nuovo trattato la loro organizzazione interna, i loro metodi di lavoro e i loro meccanismi decisionali,
- I. considerando che deve costantemente rivedere il proprio ruolo e la propria condotta per quanto riguarda la PESC, al fine di potenziare la sua capacità di proposta e di rafforzare il controllo democratico della stessa,
- J. considerando che l'Unione dovrebbe prestare particolare attenzione alla prevenzione delle crisi e dei conflitti nei paesi in via di sviluppo;
- K. considerando che spetterà al Parlamento europeo, insieme ai parlamenti nazionali, assicurare la partecipazione dell'opinione pubblica europea alle decisioni sempre più difficili che l'UE deve assumere in caso di missioni umanitarie, gestione di crisi e azioni di mantenimento della pace, e conferire un'adeguata legittimazione democratica alle iniziative intraprese nell'ambito della politica estera e di sicurezza,

Tendenze della PESC nel 1998/99

1. reputa l'instaurazione di una PESC realmente funzionante, nell'anno che vede la nascita dell'euro, un elemento essenziale per il mantenimento della stabilità transatlantica e globale allo scopo di migliorare il profilo politico dell'UE e accrescere le sue responsabilità sulla scena mondiale;
2. osserva che, tendenzialmente, sembra emergere una crescente disponibilità dei governi europei ad addossarsi la loro responsabilità politica per la pace e la sicurezza nel continente europeo;
3. ritiene che l'anno scorso l'UE abbia dato una risposta inadeguata alla crisi in Russia, alla situazione di stallo del processo di pace in Medio Oriente e al conflitto nel Kosovo, e invita il Consiglio a uno sforzo concertato per adottare chiare strategie politiche e svolgere un ruolo più attivo;
4. si compiace del progredire del processo di ampliamento e dell'avvio dei negoziati di adesione con cinque paesi dell'Europa centrale e orientale e con Cipro; considera l'allargamento ad Est parte di un approccio europeo complessivo volto a mantenere la pace prevenendo l'instabilità al di là dei confini dell'Unione europea attuale;
5. ritiene che l'UE debba inoltre sviluppare la cooperazione, a livello sia politico che economico, con i paesi dell'Europa centrale e orientale non ancora candidati all'adesione, nella fattispecie con i paesi dell'Europa Sud-orientale;

Mercoledì 5 maggio 1999

6. si compiace da questo punto di vista della presa di coscienza, ancorché tardiva, da parte del Consiglio circa l'importanza di accelerare il processo di integrazione del FYROM all'Unione europea e chiede pertanto al Consiglio di concludere rapidamente l'accordo di associazione e di rimuovere ogni ostacolo, formale e informale, a un'adesione piena e completa del FYROM all'Unione europea;
7. si congratula con il governo del primo ministro albanese Pandeli Majko per il lavoro svolto fino ad oggi, per quanto riguarda tanto la stabilizzazione e la pacificazione dell'Albania, quanto l'accoglimento dei deportati del Kosovo, e chiede al Consiglio e alla Commissione di procedere senza indugio all'istituzione di un vero e proprio Piano Marshall per l'Albania e all'apertura di negoziati in vista di un accordo d'associazione UE-Albania;
8. si rallegra, in tale contesto, che l'iter della domanda di adesione di Malta sia ripreso e che la Commissione, nel suo parere aggiornato, abbia risposto positivamente;
9. deplora che nel 1998 siano scoppiati o perdurino conflitti armati, guerre, guerre civili in tutta una serie di paesi in via di sviluppo che, in molti casi, hanno annientato o reso più difficili gli interventi dell'UE nel settore degli aiuti allo sviluppo; deplora inoltre il limitato effetto della PESC;

Questioni strategiche

10. incoraggia il Consiglio a preparare quanto prima possibile le quattro strategie comuni sulla Russia, l'Ucraina, la regione mediterranea e i Balcani occidentali — come deciso dal Consiglio europeo di Vienna del dicembre 1998 — in vista della loro adozione da parte del Consiglio europeo;
11. considera il nuovo strumento delle strategie comuni una cornice utile per trovare risposte strategiche alle crisi che si verificano nelle immediate vicinanze e per accrescere l'efficacia dell'azione dell'Unione consentendo decisioni a maggioranza;
12. ribadisce la richiesta di essere consultato dal Consiglio sui contenuti delle strategie comuni e propone che il proprio Presidente presenti le raccomandazioni del Parlamento al Consiglio europeo;
13. ritiene che le strategie comuni debbano rispecchiare gli interessi comuni dell'Unione, debbano essere sufficientemente ampie da coprire le misure che rientrano nel secondo pilastro oltre a quelle di competenza del primo e del terzo, e debbano pertanto definire chiaramente un valore aggiunto;
14. ritiene, per quanto riguarda la Russia, che la strategia comune debba fondarsi sul riconoscimento del fatto che l'UE ha molto da guadagnare dalla presenza in Russia di condizioni di stabilità politica, di una crescita dell'economia e di un miglioramento delle condizioni di vita, e molto da perdere in caso di indebolimento dello Stato;
15. sottolinea che la strategia comune deve andare al di là dell'attuale accordo di partenariato e cooperazione e del programma TACIS, incorporando nelle relazioni strategiche con la Russia valori fondamentali per l'Unione quali la democrazia e i diritti dell'uomo e delle minoranze e il principio delle relazioni amichevoli con i paesi vicini;
16. sottolinea, per quanto riguarda i Balcani occidentali, che una soluzione del conflitto nel Kosovo capace di assicurare una pace duratura potrà essere raggiunta solo nel quadro di una strategia regionale che sfoci in un patto di stabilità, nell'ambito del quale affrontare tutte le controversie territoriali e tutti i problemi delle minoranze;
17. sottolinea che lo stabilimento della democrazia in Serbia costituisce una condizione indispensabile per assicurare la stabilità nell'insieme della regione;
18. critica fortemente il Consiglio per la mancanza di iniziative adeguate dell'Unione europea per il Kosovo, a livello di UE, prima dello scoppio delle ostilità militari nella primavera 1998, sebbene già nel gennaio dello stesso anno il Parlamento avesse richiamato l'attenzione sulla pericolosità del conflitto e avesse invocato l'adozione, sotto gli auspici dell'UE, di misure volte ad instaurare un clima di fiducia, misure che avrebbero potuto evitare l'ulteriore *escalation* del conflitto e gli elevati costi umanitari ed economici che le parti in conflitto e gli Stati membri dell'UE devono ora pagare e dovranno pagare in futuro;
19. riconosce tuttavia i recenti sforzi europei, a livello di UE e di Gruppo di contatto, per raggiungere un accordo di pace negoziato sul Kosovo;

Mercoledì 5 maggio 1999

20. deplora che, a causa dell'opposizione radicale di Milosevic, tali sforzi di negoziazione politica non abbiano potuto evitare il ricorso alla forza; ritiene che per questo motivo l'intervento militare approvato dall'insieme degli Stati membri dell'Unione sia inevitabile se si vuole porre fine al processo di pulizia etnica posto in essere da Milosevic e fare accettare una soluzione duratura di tale conflitto;
21. osserva che la situazione in Bosnia-Erzegovina non ha registrato alcun effettivo miglioramento e che il ruolo dell'Alto rappresentante delle Nazioni Unite sta diventando sempre più cruciale ai fini del buon funzionamento delle istituzioni; sottolinea la necessità di una presenza più diretta dell'UE;
22. esorta la Commissione ad accelerare l'istituzione e il finanziamento del progetto di una Fondazione per la democrazia in Bosnia-Erzegovina, così come proposto dal Parlamento europeo, per rafforzare la società civile, sostenere le istituzioni democratiche e potenziare il profilo dell'UE nella regione;
23. sottolinea, per quanto riguarda la regione mediterranea, che le relazioni strategiche create dal processo di Barcellona potranno essere ulteriormente sviluppate solo se sarà superato il punto morto in cui si trova il processo di pace in Medio Oriente; invita pertanto l'Unione europea a svolgere un ruolo politico di maggior peso nella ricerca di un accordo e sollecita il governo israeliano ad applicare il memorandum di Wye River senza imporre ulteriori condizioni unilaterali; riconosce il diritto dell'Autorità palestinese di proclamare l'indipendenza, ai sensi dell'accordo di Oslo, ma la esorta ad astenersi da atti unilaterali che potrebbero compromettere il prosieguo del processo di pace;
24. riconosce l'importanza strategica delle relazioni fra l'UE e la Turchia; deplora tuttavia il fatto che a partire dal Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998, e nonostante le proposte della Commissione in merito ad una strategia per lo sviluppo delle relazioni tra Turchia e UE, non siano stati realizzati progressi;
25. ritiene che i recenti eventi in relazione all'arresto di Abdullah Öcalan abbiano dimostrato che la questione curda in Turchia ha una dimensione internazionale;
26. prende atto con soddisfazione del fatto che nel prossimo mese di giugno si svolgerà a Rio un vertice dei Capi di Stato e di governo dell'Unione europea, dell'America latina e dei Caraibi; chiede al Consiglio e alla Commissione che questa opportunità storica venga utilizzata per inquadrare in una prospettiva globale le relazioni tra le due aree geografiche in questione e per definire un'agenda politica biregionale che contempra il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo e il potenziamento di un'associazione economica e commerciale di grande respiro, nonché una maggior collaborazione in settori come quelli dell'istruzione, della cultura, della tutela dell'ambiente, della lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, del debito estero e della tutela dei diritti umani;
27. invita il Consiglio a collegare, nel quadro di un approccio integrato, la PESC agli strumenti della politica di sviluppo a beneficio dei paesi in via di sviluppo;

Diritti dell'uomo e costruzione della democrazia

28. ritiene che nell'era della globalizzazione i diritti dell'uomo abbiano un'importanza politica ed economica, oltre e al di là dell'aspetto umanitario, e che lo sviluppo di liberi mercati possa essere durevole solo se è parte integrante di un'ampia cultura della libertà basata sui diritti dell'uomo, la separazione dei poteri, lo Stato di diritto e sull'esistenza di partiti democratici, di sindacati indipendenti, di una stampa libera e di un'opinione pubblica critica; esorta perciò il Consiglio a cooperare col Parlamento al rafforzamento del profilo dell'UE in materia di diritti dell'uomo e di democrazia;
29. osserva che, per essere il più possibile forte e credibile, la politica dell'Unione in materia di promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia deve essere applicata in modo coerente ai diversi paesi, siano essi grandi o piccoli, potenti o no; reclama l'introduzione effettiva, contrariamente alla prassi invalsa, di clausole relative ai diritti dell'uomo negli accordi conclusi dall'Unione europea con i Paesi terzi in presenza di persistenti violazioni dei diritti umani;
30. considera essenziale che l'UE, così come i suoi singoli Stati membri, resista alle minacce di paesi terzi di reagire alle eventuali critiche circa il loro comportamento in materia di diritti dell'uomo con ritorsioni contro gli esportatori o creando ostacoli agli investitori e favorendo concorrenti di altri paesi;

Mercoledì 5 maggio 1999

31. ritiene che la promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia, sia essa perseguita mediante una diplomazia discreta o praticata apertamente, debba essere soggetta ad un continuo riesame alla luce dei risultati ottenuti; attende perciò con vivo interesse di ricevere dal Consiglio la prima relazione dell'UE sui diritti dell'uomo annunciata dalla Presidenza tedesca;
32. ritiene che le risoluzioni sull'abolizione della pena di morte adottate dalla commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite nel 1997 e 1998 costituiscano, con il sostanziale aumento del numero dei paesi abolizionisti nel corso degli ultimi dieci anni, una premessa sufficiente a far sì che l'Unione promuova, nel corso della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, un'iniziativa volta a istituire una moratoria universale delle esecuzioni capitali;
33. si compiace del ruolo svolto dall'Unione, e in particolare dall'Italia, paese ospite della Conferenza diplomatica che ha istituito il Tribunale penale internazionale, e invita gli Stati membri a ratificare al più presto lo statuto di detto Tribunale;
34. invita il Consiglio e la Commissione a redigere annualmente una relazione sui diritti dell'uomo nei paesi con cui l'UE ha degli accordi, come suggerito nella dichiarazione del Consiglio europeo di Vienna del 10 dicembre 1998;
35. valuta positivamente la posizione comune del Consiglio del 25 maggio 1998 sui diritti umani, i principi democratici, lo Stato di diritto e il buon governo in Africa e sottolinea nel contesto che riconosce esplicitamente il diritto di un paese a stabilire le proprie regole costituzionali e amministrative tenendo conto della sua storia, della sua cultura e della sua situazione etnica e sociale;

Verso un'identità europea in materia di sicurezza

36. appoggia gli sforzi dell'Unione di sviluppare le proprie capacità di gestire le crisi militari, nell'ambito delle missioni di Petersberg, nel caso in cui l'UE/UEO ritenga necessaria un'azione e i partner nordamericani desiderino evitare un proprio coinvolgimento;
37. esorta il Consiglio ad approfittare del nuovo impulso dato alla creazione di un'identità europea in materia di sicurezza dall'iniziativa britannica di Pörschach e dalla dichiarazione franco-britannica di Saint Malo; ritiene che debba essere rapidamente chiarita la futura posizione dell'UEO;
38. sostiene l'iniziativa della propria commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa di tenere riunioni congiunte con la commissione politica dell'Assemblea dell'UEO, come ha fatto il 17 marzo 1999, ed appoggia l'intensificazione delle sue relazioni con l'Assemblea dell'Atlantico del Nord e le sue commissioni permanenti;
39. invita il Consiglio e la Commissione a presentare entro la fine del 1999 lo studio di fattibilità su un corpo di pace civile europeo richiesto dal Parlamento nella sua raccomandazione al Consiglio del 10 febbraio 1999 sull'istituzione di un Corpo di pace civile europeo ⁽¹⁾;

Il silenzio europeo

40. ritiene necessario che la PESC, da cooperazione fra Stati membri, in buona parte ad hoc, su questioni specifiche, si sviluppi nel senso di un'organica politica estera e di sicurezza dell'Unione dotata di obiettivi strategici, il che presuppone che l'UE non rimanga in silenzio quando si verificano conflitti che toccano interessi europei e valori che l'UE si è impegnata a difendere;
41. invoca nuovi tentativi dell'UE di concorrere a far cessare l'orrendo conflitto in corso in Algeria, in particolare nel contesto dei negoziati in corso per la conclusione dell'accordo di partenariato euromediterraneo;
42. si rammarica del fatto che gli Stati membri non abbiano messo a punto un'impostazione comune di fronte alla crisi provocata dal rifiuto dell'Iraq di cooperare con gli ispettori delle Nazioni Unite incaricati di verifiche in materia di armamenti, e invita il Consiglio a definire una posizione comune sull'Iraq;
43. ritiene che l'UE debba rispondere in modo più attivo ai recenti successi ottenuti da forze più moderate all'interno del gruppo dirigente in Iran e al maggior senso di responsabilità con cui l'Iran sta già operando sulla scena internazionale;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, Parte II, punto 7.

Mercoledì 5 maggio 1999

44. chiede un consistente contributo dell'UE, in aggiunta a quelli già promessi da Portogallo e Australia, ai tentativi volti a porre fine all'occupazione indonesiana di Timor Orientale — evitando ulteriori esplosioni di violenza — soprattutto attraverso il dialogo politico e il finanziamento di progetti miranti a facilitare l'emergere, a Timor Orientale, di un nuovo ordine politico, sociale ed economico praticabile;

Relazioni interistituzionali dopo Amsterdam

45. deplora che la Presidenza del Consiglio, per il secondo anno consecutivo, non abbia presentato tempestivamente al Parlamento la sua relazione annuale sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della PESC, ivi comprese le conseguenze finanziarie per il bilancio comunitario, conformemente all'impegno stabilito dal protocollo sull'articolo 21 (ex articolo J.11) del trattato sull'Unione europea;

46. ritiene necessario, tenendo conto dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam — in particolare degli articoli 12 (ex articolo J.2), 17 (ex articolo J.7) e 28 (ex articolo J.18) del trattato — riconsiderare il finanziamento della PESC, specialmente per quanto riguarda le misure connesse con le strategie comuni, le missioni di Petersberg e l'inserimento della ECMM (missione di vigilanza della Comunità europea) nel bilancio comunitario;

47. rileva che mentre la Commissione ha adempiuto in modo più o meno soddisfacente all'obbligo, previsto dal Trattato all'articolo 21 (ex articolo J. 11) del trattato, di informare regolarmente il Parlamento in merito allo sviluppo della politica estera e di sicurezza dell'Unione, non si può dire altrettanto del Consiglio e della sua Presidenza, che non hanno compiuto alcuno sforzo visibile per costruire feconde relazioni col Parlamento su una base di continuità;

48. spera che con la nomina dell'Alto rappresentante per la PESC miglioreranno la visibilità dell'Unione e la sua capacità di assumere iniziative nel campo della politica estera, il che presuppone tuttavia che la persona nominata a tale incarico abbia peso politico e capacità di farsi valere;

49. auspica che il futuro Alto rappresentante sviluppi relazioni di lavoro permanenti e strutturate col Parlamento e lo informi almeno con cadenza trimestrale sui problemi di attualità della PESC;

50. insiste affinché, prima dell'assunzione formale delle funzioni da parte dell'Alto rappresentante, si proceda ad un'audizione di conferma da parte della commissione per gli affari esteri; considera tale audizione un presupposto necessario per lo sviluppo di relazioni strette e costruttive fra il Parlamento e l'Alto rappresentante;

51. ritiene che, al fine di sviluppare relazioni più strette con tutti gli attori della politica estera dell'esecutivo, la stessa procedura dovrebbe applicarsi alla designazione degli inviati speciali dell'Unione e di importanti capi di delegazioni o ambasciatori dell'UE, come la commissione per gli affari esteri ha già fatto nel giugno 1998 nel caso del nuovo capo della delegazione a Sarajevo.

52. rinnova la propria proposta, formulata nella relazione dello scorso anno, di creare una vera diplomazia comune europea, trasformando le rappresentanze della Commissione in vere e proprie rappresentanze diplomatiche dell'Unione nei paesi in cui la maggioranza degli Stati membri non sono pienamente rappresentati;

53. propone di creare, in preparazione di tale diplomazia comune europea, un «Istituto superiore di diplomazia» dell'Unione europea;

54. spera che la «cellula di pianificazione politica e tempestivo allarme», recentemente istituita in seno al Consiglio con il compito di contribuire ad individuare le crisi in Europa ad uno stadio precoce e, se necessario, a gestirle in modo più risoluto ed efficace, assicurerà la coerenza della PESC cui si fa riferimento nell'articolo 13 (ex articolo J.3) del trattato;

55. suggerisce al Consiglio e al suo Segretario generale/Alto rappresentante di creare un legame fra tale «cellula di pianificazione politica e tempestivo allarme» del Consiglio e la «rete per la prevenzione dei conflitti» (RPC), il che rafforzerà l'indipendenza delle perizie della RPC;

56. riconosce l'utile contributo al rafforzamento delle capacità di analisi e di pianificazione del Parlamento fornito dalla «rete per la prevenzione dei conflitti (RPC)», le cui analisi, studi e documenti informativi sono utilizzati congiuntamente dal Parlamento e della Commissione;

57. riconosce la necessità di una prospettiva a lungo termine per la RPC e raccomanda che nell'ambito della procedura annuale di bilancio siano messi a disposizione della RPC mezzi finanziari adeguati, al fine di garantire le risorse necessarie a soddisfare le crescenti richieste del Parlamento;

Mercoledì 5 maggio 1999

58. intende fare miglior uso dello strumento delle raccomandazioni al Consiglio, specialmente nei casi urgenti; prevede, a tal fine, di semplificare le proprie procedure interne;
59. raccomanda che le questioni urgenti siano iscritte anche all'ordine del giorno delle tornate a Bruxelles, e non siano discusse unicamente a Strasburgo;
60. raccomanda al proprio Ufficio di presidenza e al proprio Segretario generale di assicurare una cooperazione più stretta, a livello politico ed anche amministrativo, fra la commissione per gli affari esteri e le delegazioni del Parlamento;
61. raccomanda inoltre che la commissione per gli affari esteri e la commissione per lo sviluppo e la cooperazione comunichino e cooperino fra loro nel modo più stretto possibile, nel pieno rispetto della loro reciproca autonomia;
62. richiama pertanto l'attenzione sul fatto che il modo più semplice per migliorare tale cooperazione consisterebbe nel ravvicinamento delle amministrazioni delle due commissioni all'inizio della prossima legislatura;
63. raccomanda di prendere in esame tutte le possibilità di migliorare il coordinamento fra il lavoro delle commissioni, l'Aula e le discussioni di attualità e urgenti, in modo da aumentare la visibilità del Parlamento ed elevarne il profilo nel campo della politica estera;

*
* *

64. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri dell'UE.

b) A4-0219/99

Raccomandazione sulla strategia comune nei confronti della Federazione russa

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione al Consiglio presentata dall'on. Spencer e altri 32 deputati sulla strategia comune nei confronti della Federazione russa (B4-0321/99),
- visti gli articoli 13 e 21 del trattato sull'Unione europea,
- visto l'articolo 46, paragrafo 3 del suo regolamento,
- visti il suo parere conforme del 30 novembre 1995 sulla proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Russia, dall'altra, nonché l'accordo stesso (COM(94)0257 — 7630/94 — C4-0191/95 — 6101/95 — C4-0358/95 — 94/0151(AVC)) ⁽¹⁾,
- visti la sua risoluzione del 2 aprile 1998 sulla comunicazione della Commissione «Relazioni future con la Russia» e il piano d'azione «L'Unione europea e la Russia: rapporti futuri» (COM(95)0223 — C4-0217/95 — 6440/96 — C4-0415/96) ⁽²⁾,
- visto l'Atto fondatore delle relazioni NATO/Russia, adottato a Parigi il 27 maggio 1997 ⁽³⁾,
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa (A4-0219/99),

⁽¹⁾ GU C 339 del 18.12.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU C 138 del 4.5.1998, p. 166.

⁽³⁾ Cfr. comunicazione ai membri PE 223.084.

Mercoledì 5 maggio 1999

- A. considerando che il Consiglio europeo di Vienna ha incaricato il Consiglio di elaborare una strategia comune nei confronti della Federazione russa, in modo da consentirne l'adozione nel prossimo mese di giugno a Colonia, conformemente all'articolo 13 del trattato sull'Unione europea,
- B. considerando che la Federazione russa deve far fronte a una grave crisi economica e sociale e che è importante aiutarla a realizzare la sua transizione politica ed economica, il che richiede il consolidamento dello Stato di diritto e della democrazia in questo paese,
- C. considerando che è nell'interesse dell'Unione europea sviluppare il partenariato con la Federazione russa in tutti i suoi aspetti,
- D. considerando che scopo della strategia comune dovrebbe essere valorizzare maggiormente il partenariato esistente nonché garantire la coerenza e la logica delle relazioni dell'Unione europea con la Federazione russa, sia all'interno di ciascun pilastro di attività dell'Unione europea che tra di essi («approccio trans-pilastri»),
- E. considerando che la strategia comune stabilirà i settori prioritari per lo sviluppo del partenariato dell'Unione europea con la Federazione russa per i prossimi anni, in particolare nel contesto dell'accordo sull'Agenda 2000 concluso nel vertice di Berlino e alla luce della prossima revisione della regolamentazione del programma TACIS,
- F. considerando che l'adozione di una strategia comune implicherà che tutte le decisioni di applicazione, a prescindere dal pilastro in cui rientrano, dovranno essere adottate a maggioranza qualificata in seno al Consiglio,
- G. considerando che la strategia comune nei confronti della Federazione russa costituirà un precedente per le future strategie comuni, in particolare per quella nei confronti dell'Ucraina,
- H. considerando il ruolo insostituibile della Federazione russa nell'architettura europea della sicurezza e l'interesse dell'Unione europea e della Federazione russa a superare le attuali difficoltà connesse alla crisi nei Balcani occidentali per instaurare un dialogo continuo sulle questioni di sicurezza e di difesa, in modo da preservare la pace e la stabilità nel continente europeo,
- I. considerando particolarmente preoccupante il mediocre bilancio in materia di sicurezza degli impianti nucleari russi e l'elevato livello di degrado ambientale nelle zone circostanti, segnatamente nella parte nordoccidentale del paese; considerando che la strategia comune dovrebbe riservare particolare attenzione a questa questione,
- J. considerando che la dimensione settentrionale costituisce un aspetto essenziale della politica dell'Unione europea nei confronti della Federazione russa,
1. chiede che il Consiglio consulti ufficialmente il Parlamento europeo sulle strategie comuni, ivi compresa la strategia comune nei confronti della Federazione russa, in quanto opzione fondamentale della PESC;
 2. ritiene inoltre che la strategia comune proposta nei confronti della Russia debba basarsi fermamente sulle istituzioni democratiche, sul buon governo e sul rispetto dei diritti umani;
 3. chiede che la consultazione del Parlamento europeo sulle strategie comuni sia oggetto di un accordo interistituzionale che precisi le responsabilità e gli impegni rispettivi del Parlamento, della Commissione e del Consiglio (in particolare della sua Presidenza e dell'Alto Rappresentante per la PESC), affinché questo strumento sia nel contempo democratico ed efficace;
 4. ritiene, in generale, che:
 - i) la qualità della strategia comune sia più importante che la sua rapida adozione,
 - ii) l'esistenza di nuove istituzioni per la PESC, segnatamente l'Alto Rappresentante e l'Unità di pianificazione, rafforzerà la capacità decisionale e porterà a una migliore strategia comune;
 5. riconosce che nell'attuale congiuntura internazionale sarebbe inutile tramettere un segnale che potrebbe essere interpretato negativamente dalle autorità russe tentando di rinviare la decisione sulla strategia comune, vista l'imminente riunione del consiglio di cooperazione UE-Russia il 17 maggio 1999, tuttavia ritiene che per poter essere accolta seriamente la strategia comune debba contenere una prospettiva adeguata a medio e lungo termine per le relazioni UE-Russia, in particolare dato il contesto del futuro ampliamento dell'UE e l'esigenza di andare oltre gli attuali parametri dell'accordo di partenariato e cooperazione e il piano d'azione per la Russia;

Mercoledì 5 maggio 1999

6. sostiene il principio di una strategia comune nei confronti della Federazione russa che testimoni, da parte dell'Unione, un impegno chiaro di politica estera relativamente a questo paese e costituisca, nel contempo, il quadro politico ed economico del partenariato da sviluppare tra le due parti a livello dei tre pilastri di attività dell'Unione europea;
 7. invita il Consiglio a tener conto della summenzionata risoluzione del Parlamento che contiene elementi essenziali da inserire nel quadro di questa strategia comune;
 8. auspica che l'Unione europea e la Federazione russa attuino una cooperazione rafforzata che tenga conto, nel contempo, del ruolo delle regioni nell'ottica di una maggiore efficacia dell'assistenza tecnica, il tutto nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Federazione russa;
 9. raccomanda al Consiglio, allorché sottoporrà formalmente al Consiglio europeo la strategia comune, di inserirvi i seguenti punti:
 - l'Unione europea e la Federazione russa affronteranno, nel quadro del dialogo politico ad alto livello previsto nell'accordo di partenariato e di cooperazione, le questioni inerenti alla sicurezza, alla difesa e al disarmo, in modo da rafforzare la pace e la sicurezza nel continente europeo; l'Unione europea si sforzerà di associare la Federazione russa a iniziative politiche di interesse comune al fine di consolidare la pace e la sicurezza là dove sono minacciate;
 - l'Unione europea sosterrà gli sforzi delle autorità russe intesi a ristabilire l'autorità dello Stato, nel rispetto dei principi dello Stato di diritto; contribuirà, in cooperazione con il Consiglio d'Europa e l'OSCE, allo sviluppo parallelo della società civile nella Federazione russa, al fine di consolidarvi durevolmente la democrazia per mezzo della diffusione di una cultura politica democratica;
 - l'Unione europea si adopererà nell'ottica della modernizzazione e dello sviluppo dell'economia russa; esaminerà, congiuntamente con le autorità russe, le istituzioni finanziarie internazionali e gli altri donatori, la questione del debito, di modo che il servizio dello stesso non sia di ostacolo alle riforme;
 - l'Unione europea e la Federazione russa dedicheranno particolare attenzione alle questioni inerenti alla sicurezza nucleare, alla protezione dell'ambiente, allo sviluppo e alla liberalizzazione della politica commerciale, all'agricoltura, all'energia e alla soppressione degli ostacoli e strozzature nel sistema dei trasporti e delle comunicazioni, ivi comprese le infrastrutture, che collegano la Federazione russa all'Unione europea; intensificheranno la cooperazione nei settori che rientrano nel terzo pilastro nonché in materia di cultura e di salute pubblica; promuoveranno la cooperazione scientifica e tecnica di reciproco interesse nonché progetti comuni, il cui finanziamento e la cui gestione saranno garantiti congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione europea e dalla Federazione russa.
 - l'Unione europea adotterà misure destinate a combattere il riciclaggio del denaro sporco e ad aiutare le autorità russe ad arginare il flusso illegale di denaro dalla Federazione russa verso gli Stati membri dell'Unione europea; l'Unione europea esprime preoccupazione per l'aumento della criminalità internazionale e invita le autorità russe ad accordare priorità alla prevenzione congiunta del crimine;
 10. invita l'Unione europea a continuare ad adempiere ai suoi impegni nei confronti dei gruppi minoritari in seno alla Federazione russa e, in particolare, a migliorare la situazione negli orfanotrofi e nelle carceri; a tal fine, dovrebbe sottolineare i diritti e gli obblighi che derivano alla Federazione russa dal fatto di essere membro del Consiglio d'Europa e dell'OSCE;
 11. invita l'Unione europea a intensificare il suo dialogo sulle questioni economiche con le autorità russe per superare la crisi in cui versa attualmente la Federazione russa, ivi compreso il suo impatto negativo sugli altri paesi della CSI; le azioni dell'Unione europea dovrebbero essere strettamente coordinate con le istituzioni finanziarie internazionali;
 12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento russi.
-

13. Esercizio 2000: stato di previsione del Parlamento e del Mediatore

A4-0227/99

Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento nonché sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Mediatore per l'esercizio finanziario 2000

Il Parlamento europeo,

- vista la sua risoluzione del 23 marzo 1999 sugli orientamenti per la procedura di bilancio 2000 ⁽¹⁾,
- vista la relazione del Segretario generale destinata all'Ufficio di presidenza sul progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario 2000,
- visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 23 marzo 1999 ai sensi degli articoli 22, paragrafi 5 e 6, e 165, paragrafo 1 del regolamento,
- viste le disposizioni del Regolamento finanziario, la dichiarazione sulla presentazione di un bilancio analitico nonché le conclusioni interistituzionali sulla razionalizzazione delle spese amministrative ⁽²⁾,
- viste l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e le relative implicazioni per l'attività legislativa del Parlamento,
- vista la relazione del comitato di esperti indipendenti, istituito sulla base della sua risoluzione del 14 gennaio 1999 sul miglioramento della gestione finanziaria della Commissione ⁽³⁾ e incaricato di esaminare il modo in cui la Commissione individua e affronta i casi di frodi, cattiva gestione e nepotismo,
- vista la sua decisione del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore e in particolare l'articolo 11 ⁽⁴⁾,
- visto che la procedura per il bilancio generale per l'esercizio 2000 sarà basata sull'articolo 272 (ex articolo 203) del trattato CE,
- vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0227/99),

Aspetti economici e di altra natura

- A. considerando che le previsioni economiche, in base alle quali sono calcolati i bilanci futuri, indicano una crescita dell'economia dell'Unione del 2,5% annuo nei prossimi anni, una stima che il Parlamento giudica ottimistica, nonché livelli inferiori di crescita dei bilanci nazionali pari a circa l'1,7% annuo con bassi livelli di inflazione; considerando che tali previsioni giustificano un approccio rigoroso ai bilanci amministrativi dell'Unione e che pertanto il bilancio del Parlamento per l'esercizio 2000 non potrà superare il 20% della rubrica 5 delle prospettive finanziarie (nella misura in cui siano adottate per l'anno prossimo);
- B. considerando che il Parlamento dovrà assumersi maggiori responsabilità in virtù dell'estensione della procedura di codecisione prevista dal trattato di Amsterdam, e dovrà prepararsi all'ampliamento dell'Unione nel corso dei prossimi anni;
- C. considerando che la cooperazione interistituzionale dovrebbe essere rafforzata al fine di sfruttare le sinergie e utilizzare meglio il denaro dei contribuenti in settori quali gli appalti pubblici di forniture e i bandi di gara, in servizi come le telecomunicazioni e l'informatica, la formazione, l'utilizzazione degli edifici ed altre strutture, quali asili nido, impianti sportivi, l'accesso ai servizi di biblioteca e alle banche dati, i servizi medici nonché l'impiego dei servizi di traduzione e di interpretazione;
- D. considerando che il Parlamento può trarre insegnamenti dalla succitata relazione del comitato di esperti indipendenti per la propria gestione,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 10 b).

⁽²⁾ GU C 308 del 20.11.1995, pag. 127.

⁽³⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU L 113 del 4.5.1994.

Mercoledì 5 maggio 1999

Deputati

1. invita il Consiglio ad adottare quanto prima lo statuto dei deputati e lo statuto degli assistenti dei deputati; rileva che l'iscrizione nel bilancio delle remunerazioni dei deputati del Parlamento comporta un importo aggiuntivo di circa 60 milioni (6,15% del bilancio totale), che deve essere provvisoriamente iscritto nella riserva, ma che tale importo sarà detratto dai bilanci degli Stati membri;

Personale

2. sottoscrive i principi della nuova politica del personale del Segretario generale che mira ad accrescere la motivazione mediante promozioni basate sulla continuità del merito e prevede un ciclo di promozione di 5 anni in media; accetta, sulla scorta di ciò, di mettere a disposizione le risorse finanziarie per la rivalutazione di 490 posti, per le altre rivalutazioni di posti permanenti e temporanei e per tre promozioni «ad personam» (una da A3 ad A2 e due da C1 a B3);

3. può accogliere le rivalutazioni per i gruppi politici richieste dai segretariati generali;

4. invita il Segretario generale ad elaborare un codice di condotta concernente la nomina di alti funzionari e a presentarlo anteriormente alla prima lettura del Parlamento;

5. plaude alla riassegnazione di posti per l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam e la preparazione dell'ampliamento; decide di iscrivere nella riserva un importo massimo di 500 000 per la creazione di nuovi posti per l'assunzione di personale per i nuovi compiti tecnici legati all'attuazione dello Statuto dei deputati se quest'ultimo entrerà in vigore nel 2000 (nonché alla gestione del nuovo edificio a Strasburgo), ma sottolinea che qualsiasi richiesta di liberare stanziamenti dalla riserva dovrà essere debitamente motivata e che il relativo aumento di posti in seno al Parlamento deve essere coerente, nel medio periodo, con quello presso le altre istituzioni, in base alle esigenze fondamentali previste;

6. approva la creazione di due posti temporanei A per un massimo di due anni presso la Direzione generale dell'Amministrazione, come previsto nella riserva di nuovi posti di cui al paragrafo 5, per trattare determinate questioni inerenti agli edifici del Parlamento; approva la proroga al 30 giugno 2000 del contratto con il consigliere speciale del Segretario generale per la politica immobiliare, nel rispetto dell'articolo 82 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (Statuto del personale);

7. incarica il suo Segretario generale di insistere sull'istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale per la riforma urgente del regime pensionistico per il personale dell'UE e di iscrivere in bilancio i contributi del datore di lavoro e dei dipendenti, nonché i pagamenti destinati al personale del Parlamento in pensione;

Politica immobiliare

8. rammenta il parallelismo stabilito per gli acquisti immobiliari del Parlamento a Strasburgo e Bruxelles; nota pertanto che le autorità francesi offrono al Parlamento europeo, per l'acquisto del terreno su cui viene costruito l'edificio Louise Weiss (IPE IV) e i relativi costi di sistemazione, condizioni analoghe a quelle offerte dalle autorità belghe per l'edificio Altiero Spinelli di Bruxelles (D3), oltre al consueto esonero dall'IVA e da altre imposizioni e oneri;

9. sottolinea che gli edifici del Parlamento dovrebbero essere pagati nel più breve tempo possibile per ridurre al massimo l'onere degli interessi rispetto al periodo complessivo di pagamento; è favorevole a fissare il periodo di pagamento per l'edificio Louise Weiss (IPE IV) a 10 anni;

10. ritiene che debba essere possibile realizzare ulteriori economie in taluni settori (quali telecomunicazioni, informatica, tipografia e pubblicazioni); sollecita vivamente il Segretario generale del Parlamento a migliorare i risultati e a ridurre le spese in tali settori;

Varie

11. esprime apprezzamento per il decentramento della gestione finanziaria mediante la delega delle assegnazioni di bilancio ai principali centri di spesa amministrativa; rileva che tale provvedimento ha determinato un rallentamento nel ritmo di incremento delle spese per missioni ed ore straordinarie;

Mercoledì 5 maggio 1999

12. ritiene che non sia nell'interesse dei contribuenti europei, né nell'interesse degli esercenti locali di Bruxelles finanziare la costruzione di un supermercato nei locali del Parlamento attraverso sovvenzioni dirette a titolo del bilancio dell'istituzione; considera che tale iniziativa dovrebbe essere finanziata direttamente dal promotore o dall'impresario che si aggiudichi il progetto nell'ambito di un bando di gara aperto e che il personale comunitario non dovrebbe partecipare all'organizzazione e alla gestione del progetto;

13. ritiene che occorra evitare le sovvenzioni dirette destinate ai servizi di ristorazione e che possano essere coperte soltanto le spese indirette (ad esempio, mobili, elettricità ed acqua); considera tuttavia che la dispersione delle attività del Parlamento su tre luoghi di lavoro non dovrebbe portare a una maggiorazione dei prezzi, ma che eventuali spese supplementari derivanti da tale situazione dovrebbero essere coperte dal bilancio del Parlamento;

14. ricorda la propria risoluzione del 10 dicembre 1996 sulla posizione costituzionale dei partiti politici europei ⁽¹⁾ (voce di bilancio 3710), al cui paragrafo 2 si invita la Commissione e il Consiglio a emanare un regolamento quadro sulla posizione giuridica dei partiti politici europei e un regolamento sulle condizioni finanziarie dei partiti politici europei; chiede che la procedura di elaborazione di questi atti giuridici venga avviata immediatamente e portata a conclusione, affinché il Parlamento europeo e i partiti politici europei possano, conformemente alla loro volontà e nei rispettivi ambiti, assicurare la trasparenza e la chiarezza per quanto attiene agli aspetti finanziari e di bilancio;

15. decide di fissare lo stato di previsione del Parlamento europeo per l'esercizio 2000 a 562 863 ⁽²⁾, pari a un aumento del 5,63% rispetto al bilancio 1999, e di destinare a una riserva generale un importo pari all'1% del bilancio totale;

16. prende atto con favore dello stato di previsione del Mediatore europeo;

*
* *

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Mediatore nonché alle altre istituzioni e ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 29.

⁽²⁾ Cfr. allegato al processo verbale.

14. Nuova procedura di codecisione

A4-0206/99

Risoluzione sulla dichiarazione comune concernente le modalità pratiche per la nuova procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 251 (ex articolo 189 B) del trattato CE e le revisioni corrispondenti apportate dal Trattato di Amsterdam,
- visto l'accordo interistituzionale del 1993 sull'articolo 189 B del trattato CE concernente la fase anteriore all'adozione della posizione comune da parte del Consiglio e le modalità di svolgimento dei lavori del Comitato di conciliazione previsto dall'art. 189 B ⁽¹⁾,
- visti la sua risoluzione del 16 luglio 1998 sulla nuova procedura di codecisione dopo il trattato di Amsterdam ⁽²⁾, nonché i suoi inviti a rivedere l'accordo interistituzionale del 1993,
- vista la dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione (art. 251 del trattato CE) concordata dai negoziatori del Consiglio, della Commissione e del Parlamento,

⁽¹⁾ GU C 329 del 6.12.1993, pag. 141.

⁽²⁾ GU C 292 del 21.9.1998, pag. 140.

Mercoledì 5 maggio 1999

- vito l'articolo 148 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari istituzionali (A4-0206/99),
- A. considerando che l'accordo interistituzionale succitato, che ha in generale dato buone prove, richiede un adattamento per eliminare disposizioni obsolete e per consolidare una prassi che si è andata sviluppando nel corso degli anni nei quali si è applicata la codecisione,
- B. ricordando che il trattato di Amsterdam ha non solo notevolmente ampliato il campo di applicazione della procedura di codecisione, ma anche apportato modifiche sostanziali al suo funzionamento, rendendo possibile la conclusione della procedura nella fase di prima lettura e semplificando le fasi finali della codecisione,
- C. considerando che l'ampliamento della procedura di codecisione e le parallele riforme del suo funzionamento comportano automaticamente una modifica della natura delle relazioni interistituzionali tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione,
- D. ricordando che nella sua risoluzione summenzionata avanzava una serie di proposte volte a sfruttare pienamente la nuova procedura di codecisione prevista dal trattato,
- E. considerando che la Dichiarazione comune tiene conto di una serie di queste proposte e garantisce i necessari miglioramenti della prassi attuale;
1. approva la Dichiarazione comune allegata;
 2. chiede che la Dichiarazione comune sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, nei volumi della raccolta dei trattati, nonché nell'allegato al regolamento del Parlamento europeo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la sua risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO

Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione (articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Preambolo

il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in seguito denominati «le istituzioni», constatano che l'attuale prassi dei contatti tra la presidenza del Consiglio, la Commissione e i presidenti delle commissioni competenti o i relatori del Parlamento europeo nonché tra i copresidenti del comitato di conciliazione si è dimostrata valida. Le istituzioni confermano che tale prassi dovrà applicarsi in tutte le fasi della procedura di codecisione. Le istituzioni si impegnano ad esaminare i loro metodi di lavoro al fine di utilizzare efficacemente tutte le possibilità offerte dalla nuova procedura di codecisione.

Le istituzioni, nel rispetto dei propri regolamenti interni, si adoperano per favorire l'informazione reciproca sui lavori di codecisione.

I. Prima lettura

1. Le istituzioni cooperano lealmente al fine di ravvicinare al massimo le loro posizioni affinché, per quanto possibile, l'atto possa essere adottato in prima lettura.
2. Le istituzioni vegliano a che i rispettivi calendari di lavoro siano, per quanto possibile, coordinati al fine di agevolare lo svolgimento dei lavori di prima lettura in maniera coerente e convergente in seno al Parlamento europeo e al Consiglio. Esse stabiliscono opportuni contatti per seguire l'evoluzione dei lavori e analizzarne il grado di convergenza.
3. La Commissione si adopera per favorire i contatti ed esercita il proprio diritto di iniziativa in modo costruttivo, al fine di agevolare il ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

Mercoledì 5 maggio 1999

II. Seconda lettura

1. Nella relazione illustrativa il Consiglio espone il più chiaramente possibile i motivi che l'hanno indotto a adottare la sua posizione comune. In seconda lettura il Parlamento europeo tiene nella massima considerazione detti motivi nonché il parere della Commissione.
2. Al fine di comprendere meglio le rispettive posizioni e di consentire che l'iter legislativo si concluda il più rapidamente possibile, possono essere stabiliti opportuni contatti.
3. La Commissione si adopera per favorire i contatti ed esprime il proprio parere al fine di facilitare un ravvicinamento delle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, nel rispetto dell'equilibrio interistituzionale e del ruolo che le conferisce il trattato.

III. Conciliazione

1. Il comitato di conciliazione è convocato dal presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo e nel rispetto delle disposizioni del trattato.
2. La Commissione partecipa ai lavori di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali iniziative possono consistere in particolare in progetti di testi di compromesso, viste le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio e nel rispetto del ruolo che il trattato conferisce alla Commissione.
3. La presidenza del Comitato è esercitata congiuntamente dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

Le riunioni del comitato sono presiedute a turno da ciascuno dei copresidenti.

Le date di riunione del comitato e i relativi ordini del giorno sono fissati dai copresidenti di comune accordo. La Commissione è consultata sulle date previste. Il Parlamento europeo e il Consiglio riservano, a titolo indicativo, date idonee per i lavori di conciliazione e ne informano la Commissione.

Nel rispetto delle disposizioni del trattato relative ai termini il Parlamento europeo e il Consiglio tengono conto, per quanto possibile, delle esigenze di calendario, in particolare di quelle connesse ai periodi di interruzione dell'attività delle istituzioni nonché alle elezioni del Parlamento europeo. In ogni caso, l'interruzione dei lavori deve essere il più breve possibile.

Il comitato si riunisce alternativamente nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. Il comitato dispone della proposta della Commissione, della posizione comune del Consiglio, degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, del parere della Commissione su questi ultimi e di un documento di lavoro comune delle delegazioni del Parlamento europeo e del Consiglio. Di regola, la Commissione presenta il proprio parere entro due settimane dalla ricezione ufficiale del risultato del voto del Parlamento europeo e non oltre l'inizio dei lavori di conciliazione.
5. I copresidenti possono sottoporre testi all'approvazione del comitato.
6. I particolari delle votazioni e, all'occorrenza, i relativi chiarimenti in seno a ciascuna delegazione del comitato di conciliazione, sono trasmessi al comitato.
7. L'accordo sul progetto comune è constatato nel corso di una riunione del comitato di conciliazione, oppure, successivamente, tramite uno scambio di lettere tra i copresidenti. Copia delle lettere è trasmessa alla Commissione.
8. Qualora il comitato pervenga ad un accordo su un progetto comune, il testo di quest'ultimo, dopo essere stato messo a punto da parte dei giuristi-linguisti, è sottoposto all'approvazione dei copresidenti.
9. I copresidenti trasmettono il progetto comune così approvato ai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Qualora il Comitato di conciliazione non possa esprimere il proprio accordo su un progetto comune, i copresidenti ne informano i presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio tramite lettera firmata congiuntamente. Queste lettere fungono da processo verbale. Copia di tali lettere è trasmessa alla Commissione per informazione.
10. I compiti di segreteria del comitato sono svolti congiuntamente dal segretariato generale del Consiglio e dal segretariato generale del Parlamento europeo, associandovi il segretariato generale della Commissione.

Mercoledì 5 maggio 1999

IV. Disposizioni generali

1. Se il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono assolutamente necessario prorogare i termini di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, ne informano il Presidente dell'altra istituzione e la Commissione.

2. La messa a punto dei testi viene eseguita in stretta cooperazione e di comune accordo dai giuristi-linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. Dopo l'adozione dell'atto legislativo in codecisione dal Parlamento europeo e dal Consiglio, il testo è presentato alla firma del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il testo così firmato congiuntamente è trasmesso all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee per essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale, se possibile entro un mese e, comunque, al più presto.

4. Qualora un'istituzione rilevi un errore materiale in un testo (o in una delle versioni linguistiche), ne informa immediatamente le altre istituzioni. Se tale errore riguarda un atto non ancora adottato, i servizi giuristico-linguistici del Parlamento europeo e del Consiglio preparano in stretta collaborazione l'errata correzione necessaria. Se l'errore riguarda un atto già adottato o eventualmente già pubblicato, il Parlamento europeo e il Consiglio adottano di comune accordo una rettifica redatta secondo le rispettive procedure.

Mercoledì 5 maggio 1999

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 5 maggio 1999**

Hanno firmato:

d' Aboville, Adam, Aelvoet, Ainardi, Alavanos, Aldo, Amadeo, Anastassopoulos, d' Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Angelilli, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Augias, Azzolini, Baggioni, Baldarelli, Baldi, Baldini, Balfe, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthes-Mayer, Barton, Barzanti, Bazin, Bébéar, Bennisar Tous, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bernardini, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Blak, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Botz, Bourlanges, Bowe, Breyer, Brinkhorst, Brok, Bru Purón, Buffetaut, Burenstam Linder, Burtone, Cabezón Alonso, Cabrol, Caligaris, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Candal, Cardona, Carlotti, Carnero González, Carniti, Carrère d' Encausse, Carrozzo, Cars, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castellina, Castricum, Caudron, Cellai, Ceyhun, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coates, Coelho, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crowley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam, Damião, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, De Clercq, De Coene, De Esteban Martin, De Giovanni, Delcroix, Dell' Alba, De Luca, Denys, Deprez, Desama, Dillen, Dimitrakopoulos, Di Prima, Donnay, Donnelly Alan John, Donnelly Brendan Patrick, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Escolá Hernando, Escudero, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Ferber, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Formentini, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goedbloed, Goepel, Goerens, Görlach, Gollnisch, Gomolka, González Álvarez, González Triviño, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hudghton, Hughes, Hulthén, Hume, Hyland, Ilaskivi, Ilivitzky, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jansen van Raay, Jarzembowski, Jean-Pierre, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kerr, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Klironomos, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laignel, Lumière, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Genès, Lataillade, Laurila, Le Chevallier, Le Gallou, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Lepage-Verrier, Le Rachinel, Lienemann, Liese, Ligabue, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Löow, Lomas, Lukas, Lulling, McAvan, McCarthy, McCartin, McGowan, McIntosh, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Marselet Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mather, Matikainen-Kallström, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mégret, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad, Mezzaroma, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Moreau, Moretti, Morgan, Morris, Mottola, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Nencini, Newens, Newman, Neyts-Uytbroeck, Nicholson, Nordmann, Novo, Oddy, Olsson, Oomen-Ruijten, Oostlander, Orlando, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Paillet, Palacio Vallelersundi, Palm, Panagopoulos, Papakyriazis, Papayannakis, Pasty, Peijs, Pérez Royo, Perry, Peter, Pex, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pohjamo, Pollack, Pomés Ruiz, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posada González, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Rovsing, Rübzig, Ruffolo, Ryynänen, Sainjon, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafraña Sánchez-Neyra, Samland, Sandberg-Fries, Sandbæk, Santini, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schifone, Schlechter, Schleicher, Schlüter, Schmid, Schmidbauer, Schörling, Schröder, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjöstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stevens, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Sturdy, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Theonas, Theorin, Thomas, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Tsatsos, Ullmann, Väyrynen, Valdiveiso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann

Mercoledì 5 maggio 1999

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = contrari

(O) = astensioni

1. B4-0453/99

Elezione del Presidente della Commissione

392

(+)

ARE: Dary, Escolá Hernando, Hudghton, Lalumière, Maes, Posada González, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Carnero González, Castellina, Manisco**NI:** Amadeo, Cellai, Farassino, Muscardini**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Argyros, Arias Cañete, Azzolini, Baldi, Baldini, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bianco, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Liese, Ligabue, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Verwaerde, Viola, Virgin, von Wogau**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Crawley, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Evans, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Hughes, Hume, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Lange, Linkohr, Löow, McAvan, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Moniz, Murphy, Myller, Napoletano, Newman, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** d'Aboville, Aldo, Andrews, Bazin, Cabrol, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Hermange, Hyland, Killilea, Marin, Martin Philippe-Armand, Pasty, Pompidou, Schaffner**V:** Bloch von Blottnitz, Ceyhun, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Orlando, Soltwedel-Schäfer, Ullmann

Mercoledì 5 maggio 1999

72

(—)

ARE: Hory, Sainjon**ELDR:** De Luca, Lindqvist**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, Miranda, Moreau, Pailler, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Theonas, Vinci**I-EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby**NI:** Antony, Blot, Dillen, Féret, de Gaulle, Hager, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Pinel, Raschhofer, Vanhecke**PSE:** Bernardini, Blak, Cottigny, Falconer, Frutos Gama, García Arias, Hindley, Hulthén, Laignel, Lienemann, Lomas, Megahy, Morris, Mutin, Schlechter, Smith, Van Lancker, White, Wibe**UPE:** Cardona, Janssen van Raay, Rosado Fernandes**V:** Gahrton, Holm, Lindholm, McKenna, Schörling, Tamino

41

(O)

ARE: Castagnède, Dell'Alba, de Lassus Saint Geniès, Pradier**ELDR:** Dybkjær, Moorhouse**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Maset Campos, Papayannakis, Puerta**PPE:** Chichester, Corrie, Jackson, McIntosh, McMillan-Scott, Perry, Provan, Sturdy**PSE:** Colom i Naval, Cunningham, Lindeperg, Needle, Newens, Oddy, Roth-Behrendt, Seal, Thomas, Torres Marques**UPE:** van Bladel, Guinebertière**V:** Aelvoet, Breyer, Kerr, Lannoye, Schroedter, Voggenhuber, Wolf*2. Relazione Rothley A4-0267/99**Emendamento 14*

65

(+))

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**I-EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby**NI:** Dillen, Hager, Raschhofer, Vanhecke**PPE:** Donnelly Brendan Patrick, Ferrer, Kristoffersen, Rovsing, Schlüter, Thyssen**PSE:** Campos, Correia, De Coene, Izquierdo Rojo, Lage, Marinho, Medina Ortega, Pérez Royo

439

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, González Triviño, Hory, Hudghton, Lalmière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, De Luca, Nordmann**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas

Mercoledì 5 maggio 1999

NI: Amadeo, Antony, Cellai, Muscardini

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Baldini, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klafß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Liese, Ligabue, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Verwaerde, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Candal, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, De Giovanni, Denys, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Ullmann, Voggenhuber, Wolf

28

(O)

ELDR: Kofoed, Väyrynen

GUE/NGL: Castellina, Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Vinci

NI: Féret

PPE: Ilaskivi, Matikainen-Kallström, Otila

PSE: Barros Moura, Delcroix, Graenitz, Happart, Megahy, Mendiluce Pereiro, Smith, Torres Marques, Wibe

UPE: Marin, Martin Philippe-Armand

V: Gahrton, Holm, Lindholm, Schörling

Mercoledì 5 maggio 1999

3. Relazione Rothley A4-0267/99

Emendamento 16

74

(+)

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Dillen, Farassino, Hager, Raschhofer, Vanhecke

PPE: Donnelly Brendan Patrick, Rovsing, Thyssen

PSE: Blak, De Coene, Iversen, Jensen Kirsten M., Lage, Marinho, Moniz, Myller, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Sandberg-Fries, Sindal, Van Lancker, Wibe, Willockx

V: Gahrton, Hautala, Holm, Lindholm, Schörling, Soltwedel-Schäfer

419

(-)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, González Triviño, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, De Luca, Goedbloed, Larive, Nordmann

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Coates, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Maset Campos, Mohamed Ali, Moreau, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ripa di Meana, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Amadeo, Cellai, Muscardini, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Baldini, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zuco, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Dankert, Darras, De Giovanni, Denys, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morris, Murphy, Mutin, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Palm, Papakyrizias, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard,

Mercoledì 5 maggio 1999

Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Bloch von Blottnitz, Ceyhun, Graefe zu Baringdorf, Kerr, Kreissl-Dörfler, Müller, Schroedter, Telkämper, Ullmann

36

(O)

ARE: Maes

ELDR: Kofoed, Väyrynen

GUE/NGL: Alavanos, Castellina, Eriksson, Ilivitzky, Miranda, Novo, Ribeiro, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Vinci

NI: Féret, Le Gallou

PPE: Otila

PSE: Barros Moura, Delcroix, Graenitz, Happart, Mendiluce Pereiro, Smith, Torres Marques

UPE: Donnay, Marin, Martin Philippe-Armand

V: Aelvoet, Breyer, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Orlando, Tamino, Voggenhuber, Wolf

4. Relazione Rothley A4-0267/99

Emendamento 18

139

(+)

ARE: Escolá Hernando, Hudghton

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasõliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Olsson, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Dillen, Hager, Raschhofer, Vanhecke

PPE: Donnelly Brendan Patrick, Ilaskivi, Matikainen-Kallström, Thyssen

PSE: Adam, Andersson, Barros Moura, Barton, Billingham, Blak, Bowe, Campos, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Crawley, Cunningham, De Coene, Donnelly Alan John, Elliott, Evans, Fantuzzi, Ford, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Howitt, Hughes, Iversen, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Lage, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Miranda de Lage, Murphy, Myller, Needle, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, van Putten, Read, Sandberg-Fries, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tappin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Van Lancker, Waddington, Watts, Whitehead, Wibe, Willockx, Wilson, Wynn

V: Aelvoet, Breyer, Hautala, Kerr, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Orlando, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Wolf

358

(-)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Hory, de Lassus Saint Geniès, Posada González, Pradier, Weber

ELDR: André-Léonard, De Clercq, De Luca, Goerens, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel

Mercoledì 5 maggio 1999

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Coates, Elmalan, Ephremidis, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Amadeo, Cellai, Farassino, Muscardini, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Baldini, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cushnahan, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Liese, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: d'Ancona, Augias, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Bösch, Bontempi, Botz, Bru Purón, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Cottigny, Crampton, Dankert, Darras, De Giovanni, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Falconer, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Gröner, Hänsch, Haug, Hawlicek, Hoff, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Korkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, McGowan, Mann Erika, Marinucci, Megahy, Mendiluce Pereiro, Moniz, Morris, Mutin, Napoletano, Newens, Palm, Papakyriazis, Peter, Piecyk, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Speciale, Stockmann, Tannert, Terrón i Cusí, Theorin, Tsatsos, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Wiersma, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Bloch von Blottnitz, Ceyhun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lindholm, Müller, Schörling, Telkämper, Ullmann

35

(O)

ARE: Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Lalumière, Leperre-Verrier, Sainjon, Saint-Pierre

ELDR: Caligaris, Kofoed, Spaak, Väyrynen

GUE/NGL: Alavanos, Castellina, Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson, Vinci

I-EDN: Krarup

NI: Féret

PPE: Otila

PSE: Aparicio Sánchez, Delcroix, Graenitz, Happart, Izquierdo Collado, Pollack, Ramírez Heredia, Smith, Torres Marques

UPE: Marin, Martin Philippe-Armand

V: Voggenhuber

Mercoledì 5 maggio 1999

5. Relazione Rothley A4-0267/99

Risoluzione

376

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Maes, Pradier

ELDR: André-Léonard, Nordmann

GUE/NGL: Carnero González, Gutiérrez Díaz, Herzog, Pailler, Sornosa Martínez, Theonas

NI: Amadeo, Cellai, Muscardini, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Baldini, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martín, Deprez, Dimitrakopoulos, Di Prima, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Liese, Ligabue, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, Aparicio Sánchez, Augias, Baldarelli, Balfe, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Caudron, Colajanni, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Cot, Crampton, Crawley, Cunningham, Darras, De Giovanni, Denys, Desama, Donnelly Alan John, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Rojo, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Miller, Morris, Murphy, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasio, Papakyriazis, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Samland, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Truscott, Tsatsos, Vecchi, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Carrère d'Encausse, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Gallagher, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Hyland, Janssen van Raay, Killilea, Lataillade, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Bloch von Blottnitz, Ceyhun, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Müller, Telkämper, Ullmann

140

(-)

ARE: Posada González, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasóliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynnänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Coates, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Ilivitzky, Jové Peres, Marsed Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Puerta, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson

Mercoledì 5 maggio 1999

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Souchet, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Farassino, de Gaulle, Hager, Lang, Le Gallou, Le Rachinel, Martinez, Pinel, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Donnelly Brendan Patrick, Ilaskivi, Kristoffersen, Matikainen-Kallström, Rovsing, Schlüter, Thyssen

PSE: d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Blak, Campos, Castricum, Colino Salamanca, Correia, Cottigny, Dankert, De Coene, Happart, Iversen, Jensen Kirsten M., Lage, Lööw, Marinho, Mendiluce Pereiro, Metten, Miranda de Lage, Moniz, Mutin, Myller, Paasilinna, Pérez Royo, van Putten, Sanz Fernández, Sindal, Van Lancker, van Velzen Wim, Wibe, Wiersma, Willockx

V: Aelvoet, Breyer, Gahrton, Hautala, Holm, Kerr, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Orlando, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber, Wolf

31

(O)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, González Triviño, Hory, Hudghton, Leperre-Verrier, Sainjon, Saint-Pierre

ELDR: Caligaris, Kofoed, Väyrynen

GUE/NGL: Ainardi, Castellina, Elmalan, Manisco, Papayannakis, Querbes, Vinci

NI: Féret

PPE: Otila

PSE: Delcroix, Graenitz, Izquierdo Collado, Junker, Palm, Ramírez Heredia, Sandberg-Fries, Smith, Torres Marques

UPE: Cardona, Marin

6. Risoluzione Comune — Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti

Paragrafo 16, Prima parte

525

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, González Triviño, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijjn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Farassino, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Pinel, Raschhofer, Stirbois, Trizza, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourcans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête,

Mercoledì 5 maggio 1999

Günther, Gahler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Ligabue, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lööw, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Pasty, Poisson, Pempidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

7. Risoluzione Comune — Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti

Paragrafo 16, Seconda parte

257

(+)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Castellina

I-EDN: Berthu, Bonde, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Farassino, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Pinel, Raschhofer, Stirbois, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo,

Mercoledì 5 maggio 1999

García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gähler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland

PSE: Blak, Dankert

UPE: Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

262

(—)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, González Triviño, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marsset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci

I-EDN: Blokland, van Dam

PPE: Pimenta

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

4

(O)

NI: Dillen, Vanhecke

PPE: Böge, Schierhuber

Mercoledì 5 maggio 1999

8. Risoluzione Comune – Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti

Paragrafo 16, Terza parte

300

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, González Triviño, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Fassa, Lindqvist

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Souchet, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Gollnisch, Hager, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Pinel, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Argyros, Banotti, Bébéar, Colombo Svevo, von Habsburg, Pimenta, Schierhuber

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Augias, Balfe, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bösch, Bontempi, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Ruffolo, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Tsatsos, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Orlando, Schörling, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

225

(–)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelij-n-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uytenbroeck, Olsson, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

NI: Amadeo, Cellai, Farassino, Muscardini, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, Brok, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterrie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushman, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Elles, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen,

Mercoledì 5 maggio 1999

Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Røvsing, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schlüter, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland

UPE: Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

2

(O)

ELDR: Nordmann

PPE: Ferber

9. Risoluzione Comune – Controversia tra l'Unione europea e gli Stati Uniti

Paragrafo 17

509

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, González Triviño, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Sainjon, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Caligaris, Cars, Cox, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasóliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Nordmann, Olsson, Plooi-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Castellina, Coates, Elmalan, Ephremidis, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Moreau, Novo, Paillet, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Svensson, Theonas, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Souchet, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Cellai, Dillen, Féret, Gollnisch, Kronberger, Lang, Le Gallou, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Muscardini, Pinel, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Argyros, Arias Cañete, Arroni, Azzolini, Baldi, Banotti, Bardong, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bianco, Böge, Bourlanges, Burenstam Linder, Burtone, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Carlsson, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Chichester, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Deprez, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan Patrick, Ebner, Escudero, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferber, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourcans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gähler, von Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Ligabue, Lulling, McCartin, McIntosh, McMillan-Scott, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Matikainen-Kallström, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mezzaroma, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Perry, Pex, Pimenta, Pirker, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pomés Ruiz, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Røvsing, Rübzig, Salafranca Sánchez-Neyra, Santini, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schlüter, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Sturdy, Theato, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Verwaerde, Viola, Virgin, Wieland

Mercoledì 5 maggio 1999

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bernardini, Billingham, Blak, Bösch, Botz, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Frutos Gama, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lange, Lienemann, Lindeperg, Linkohr, Lööw, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Newman, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Papakyriazis, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roubatis, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Smith, Speciale, Spiers, Stockmann, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Theorin, Thomas, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Aldo, Andrews, Baggioni, Bazin, van Bladel, Cabrol, Cardona, Carrère d'Encausse, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Pasty, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kerr, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Schörling, Schroedter, Tamino, Telkämper, Ullmann, Wolf

2

(—)

PPE: Brok

PSE: Balfe

Giovedì 6 maggio 1999

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MAGGIO 1999

(1999/ 279/04)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. BERTEL HAARDER

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.00)*

L'on. Spencer, presidente della commissione affari esteri, intervenendo sulla notizia dell'arrivo a Roma di Ibrahim Rugova, invita la Presidenza a chiedere al Presidente del Parlamento, da un lato, di trasmettere al dr. Rugova e alla sua famiglia gli auguri del Parlamento e, dall'altro, di invitarlo alla riunione della commissione affari esteri prevista per il 21 e 22 giugno (la Presidenza assicura che così sarà fatto).

Sulla stessa questione intervengono gli onn.

— Soulier, il quale si associa a quanto detto dall'oratore precedente;

— Imbeni, il quale, associatosi a sua volta, afferma che sarebbe anche opportuno che il Presidente del Parlamento esaminasse, insieme al presidente della commissione affari esteri, l'opportunità di inviare nei prossimi giorni una piccola delegazione del Parlamento a Roma per incontrarvi il dr. Rugova (la Presidenza risponde che trasmetterà immediatamente questa richiesta al Presidente del Parlamento, in modo che una decisione in merito possa essere presa entro domani);

— Pack, presidente della delegazione per le relazioni con l'Europa sud-orientale, la quale insiste sulla necessità di incontrare il dr. Rugova il prima possibile;

— Bianco, il quale si associa a quanto detto dai due oratori precedenti.

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

La on. Poisson ha comunicato di essere stata presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti.

Intervengono gli onn.

— Sarlis, il quale comunica di essere stato presente alla seduta di ieri ma che il suo nome non figura sull'elenco dei presenti;

— Maes sulla votazione sulla relazione Rothley (*parte I, punto 7*);

— Fabre-Aubrespy, il quale, riferendosi alla votazione di cui al punto 6 della parte I, contesta il termine di «elezione» utilizzato per la conferma di Romano Prodi alla presidenza della Commissione (la Presidenza risponde che la terminologia impiegata nel caso di specie riflette la terminologia impiegata nel regolamento);

— Elles, il quale — riferendosi alla votazione sulle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 (relazione Colom i Naval — A4-0230/99), prevista per il turno di votazioni di oggi alle 11.00 — precisa che, constatato che ne è prevista l'approvazione a maggioranza semplice, la commissione bilanci ha scritto al Presidente del Parlamento per fargli rilevare che, a suo giudizio, la maggioranza richiesta è quella qualificata; chiede che, prima della votazione, il Presidente distribuisca ai deputati una nota che illustri le ragioni per le quali la maggioranza richiesta è, a suo giudizio, quella semplice (la Presidenza risponde che il Presidente del Parlamento, al quale trasmetterà il punto di vista dell'oratore, presiederà la votazione in parola e prenderà sicuramente a quel punto la decisione del caso);

— Palacio Vallelersundi, la quale, riferendosi alla stessa questione, ricorda che essa è già stata risolta per via giurisprudenziale, in particolare sulla base del principio iscritto nel trattato secondo il quale il Parlamento decide a maggioranza semplice, salvo contrarie disposizioni del trattato stesso (la Presidenza assicura che riferirà anche questo punto di vista al Presidente del Parlamento).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto dai deputati una proposta di risoluzione (articolo 45 del regolamento):

— Muscardini, sull'armonizzazione delle norme burocratiche (B4-0513/99)

deferimento
merito: ECON
parere: OCCU

3. Storni di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 3/99 (SEC(99)0574 — C4-0205/99) riguardante spese non obbligatorie e relativa alle linee di bilancio B5-900 Riserva per le agenzie decentralizzate, B3-1025 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, B3-4311 Agenzia europea per la sicurezza e l'igiene sul lavoro, B3-441 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, B4-3101 Sovvenzioni all'agenzia europea dell'ambiente.

Giovedì 6 maggio 1999

A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di autorizzare il trasferimento di una parte della riserva iscritta all'articolo B5-900 Riserva per le agenzie decentralizzate:

(a titolo della linea B5-900 Riserva per le agenzie decentralizzate) per un importo di:

SI	- 450 000 euro
SP	- 450 000 euro

alla linea B3-441 Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per un importo di

SI	450 000 euro
SP	450 000 euro

Viene invece respinto il resto dello storno di stanziamenti.

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 4/99 (SEC(99)0510 — C4-0196/99) relativa a spese non obbligatorie e concernente le linee di bilancio B3-2001 Caleidoscopio, B3-2002 Arianna, B3-4304 Salute e benessere, B5-336 Azione contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet, B5-600 Politica d'informazione statistica, inclusi i dati dei paesi terzi e B7-611 Integrazione della tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo.

Essa ha deciso di autorizzare, conformemente all'articolo 26, par. 5, lettera b) del regolamento finanziario, il trasferimento di una parte della riserva iscritta al capitolo B0-40: Stanziamenti accantonati:

(a titolo della linea B3-2001 — Caleidoscopio)

per un importo di

SI	- 10 200 000 euro
----	-------------------

(a titolo della linea B3-2002 — Arianna)

per un importo di

SI	- 4 100 000 euro
----	------------------

(a titolo della linea B3-4304 — Salute e benessere)

per un importo di

SI	- 5 400 000 euro
SP	- 3 300 000 euro

(a titolo della linea B5-336 — Azione contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet)

per un importo di

SI	- 5 500 000 euro
SP	- 1 000 000 euro

(a titolo della linea B5-600 — Politica d'informazione statistica, inclusi i dati dei paesi terzi)

per un importo di

SI	- 8 000 000 euro
SP	- 3 000 000 euro

(a titolo della linea B7-611 — Integrazione della tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo)

per un importo di

SI	- 3 300 000 euro
SP	- 250 000 euro

alla linea B3-2001 — Caleidoscopio per un importo di

SI	10 200 000 euro
----	-----------------

alla linea B3-200 — Arianna

per un importo di

SI	4 100 000 euro
----	----------------

alla linea B3-4304 — Salute e benessere

per un importo di

SI	5 400 000 euro
SP	3 300 000 euro

alla linea B5-336 — Azioni contro le informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet

per un importo di

SI	5 500 000 euro
SP	1 000 000 euro

alla linea B5-600 — Politica d'informazione statistica, inclusi dati dei paesi terzi

per un importo di

SI	8 000 000 euro
SP	3 000 000 euro

alla linea B7-611 — Integrazione della tematica uomo-donna nella cooperazione allo sviluppo

per un importo di

SI	3 300 000 euro
SP	250 000 euro

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 5/99 (SEC(99)519 — C4-0199/99) concernente le linee di bilancio B0-230 Riserva per prestiti e garanzie di prestiti a favore di e nei paesi terzi e B0-240 Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni — spese obbligatorie.

Tale richiesta di storno è disciplinata dalla procedura di cui all'articolo 15 dell'Accordo interistituzionale del 1993.

Conformemente all'articolo 26 del regolamento finanziario, la commissione si è pronunciata a favore del trasferimento di una parte della riserva iscritta:

al capitolo B0-23: Riserva per garanzie (a titolo della linea B0-230)

per un importo di

SND	- 229 089 000 euro
-----	--------------------

a favore della linea B0-240 — Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni

per un importo di

SND	229 089 000 euro
-----	------------------

Qualora il Consiglio adottasse una decisione diversa da quella del Parlamento, dovrebbe essere convocato un dialogo a tre ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo interistituzionale del 1993.

*
* *

Giovedì 6 maggio 1999

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 6/99 (SEC(99)0483 — C4-0177/99) e ha constatato che tale proposta riguarda il trasferimento a partire dal capitolo C-100 di uno stanziamento globale di 598.000 di euro verso gli articoli: C-1110 («Agenti ausiliari»), C-130 («Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie»), C-1820 («Perfezionamento professionale, riconversione e informazione del personale»), C-1840 («Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense»), C-1880 («Spese varie per l'assunzione»), C-214 («Lavori di ingegneria informatica e progetti speciali affidati a terzi»), C-2203 («Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici»), C-2210 («Attrezzatura iniziale per mobilio»), C-2211 («Rinnovo di mobilio») e C-241 («Telefono, telegrafo, telex, televisione»).

La commissione per i bilanci ha autorizzato i seguenti importi

C-1110	(«Agenti ausiliari»)	100 000 euro
C-130	(«Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie»)	30 000 euro
C-1820	(«Perfezionamento professionale, riconversione e informazione del personale»)	30 000 euro
C-1840	(«Spese di funzionamento corrente dei ristoranti e delle mense»)	8 000 euro
C-1880	(«Spese varie per l'assunzione»)	10 000 euro
C-214	(«Lavori di ingegneria informatica e progetti speciali affidati a terzi»)	100 000 euro
C-2203	(«Manutenzione, uso e riparazioni di materiale e impianti tecnici»)	150 000 euro
C-2210	(«Attrezzatura iniziale per mobilio»)	30 000 euro
C-2211	(«Rinnovo di mobilio»)	60 000 euro
C-241	(«Telefono, telegrafo, telex, televisione»)	30 000 euro
	per un totale di	548 000 euro

Il resto dello storno è invece respinto.

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 7/99 (SEC(99)0521 — C4-0202/99) e ha constatato che tale proposta riguarda il trasferimento a

partire dal capitolo 100 di uno stanziamento globale di 502.000 di euro a titolo delle voci 1100 Stipendi base 1110 Agenti ausiliari e 1891 Altri interpreti indipendenti.

La commissione per i bilanci ha approvato integralmente lo storno di stanziamenti:

1100	Stipendi base	252 000 euro
1110	Agenti ausiliari	150 000 euro
1891	Altri interpreti indipendenti	<u>100 000 euro</u>
	per un importo totale di	502 000 euro

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 8/99 (SEC(99)0500 — C4-0197/99) e ha constatato che tale proposta riguarda il trasferimento a partire dal capitolo B-100 di uno stanziamento globale di 475.000 di euro a titolo dell'articolo B-250 Riunioni e convocazioni in generale.

La commissione per i bilanci ha approvato integralmente lo storno di stanziamenti.

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 10/99 (SEC(99)0562 — C4-0203/99) e ha constatato che tale proposta riguarda il trasferimento a partire dal capitolo C-102 di uno stanziamento globale di 27.000.000 di euro verso gli articoli: C-200 («Affitti») e C-208 («Altre spese»).

La commissione per i bilanci ha autorizzato i seguenti importi:

C-200	(«Affitti»)	900 000 euro
C-208	(«Altre spese»)	<u>100.000 euro</u>
	per un totale di	1 000 000 euro

Il resto dello storno è invece respinto.

*
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 11/99 (SEC(99)0563 — C4-0206/99) e ha constatato che tale proposta mira a trasferire, dal capitolo A-100, uno stanziamento globale pari a 1.813.582 di euro alle voci: A-1003 («Indennità di rappresentanza»), A-130 («Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie»), A-1880 («Spese varie per l'assunzione»), A-250 («Riunioni e convocazioni in generale»), A-255 («Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni») e A-272 («Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche»).

Giovedì 6 maggio 1999

La commissione per i bilanci ha autorizzato gli importi seguenti:

A-130	Spese per missioni, trasferte e altre spese accessorie	116 082 euro
A-1003	Indennità di rappresentanza	12 500 euro
A-250	Riunioni e convocazioni in generale	1 245 000 euro
A-255	Spese varie per l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, congressi e riunioni	40 000 euro
A-272	Spese per l'informazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche	30 000 euro
	per un totale di	1 443 582 euro

Il resto dello storno è per contro respinto.

* *
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 12/99 (SEC(99)0573 — C4-0207/99) concernente le linee di bilancio A-100 Stanziamenti accantonati, A-7003 Funzionari nazionali e internazionali e agenti del settore privato temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione, A-701 Spese per missioni e trasferte e altre spese accessorie, A-7030 Riunioni e convocazioni in generale, A-7031 Spese di riunioni dei comitati la cui consultazione si iscrive obbligatoriamente nella procedura di formazione degli atti comunitari, A-7032 Spese di riunioni dei comitati la cui consultazione non costituisce un elemento obbligatorio della procedura di formazione degli atti comunitari e A-7033 Altre commissioni funzionanti nel quadro della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, la commissione per i bilanci ha deciso di respingere la proposta di storno presentata dalla Commissione, stanti le insufficienti motivazioni addotte rispetto alle condizioni stabilite dall'Autorità di bilancio.

Essa è tuttavia disposta a riesaminare, nella riunione del 21-22 giugno 1999, una nuova proposta di storno sempre che vengano soddisfatte le condizioni richieste.

* *
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 14/99 (SEC(99)0570 — C4-0204/99) concernente la linea di bilancio B7-6600 — Azioni esterne di cooperazione.

Essa ha deciso di respingere, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, il trasferimento di una parte della riserva iscritta al capitolo B0-40: Stanziamenti accantonati:

(a titolo della linea B7-6600: Azioni esterne di cooperazione)
per un importo di

SI - 10 000 000 euro
SP - 10 000 000 euro

alla linea B7-6600: Azioni esterne di cooperazione
per un importo di

SI 10 000 000 euro
SP 10 000 000 euro

* *
* *

La commissione per i bilanci ha esaminato la proposta di storno di stanziamenti n. 15/99 (SEC(99)0648 — C4-0222/99) concernente la linea di bilancio B5-803 — Fondo europeo per i profughi.

Essa ha deciso di respingere, conformemente all'articolo 26, paragrafo 5, lettera b) del regolamento finanziario, il trasferimento di una parte della riserva iscritta al capitolo B0-40: Stanziamenti accantonati:

(a titolo della linea B5-803: Fondo europeo per i rifugiati)
per un importo di

SI - 5 100 000 euro
SP - 100 000 euro

alla linea B5-803: Fondo europeo per i rifugiati
per un importo di

SI 5 100 000 euro
SP 100 000 euro

4. Schengen (discussione)

L'on. Voggenhuber svolge l'interrogazione orale da lui presentata, insieme all'on. Andersson, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, al Consiglio, su Schengen (B4-0336/99).

Claus Schapper a nome del Consiglio, risponde all'interrogazione.

Intervengono gli onn. Van Lancker, a nome del gruppo PSE, Cederschiöld, a nome del gruppo PPE, Wiebenga, a nome del gruppo ELDR, Pradier, a nome del gruppo ARE, Krarup, a nome del gruppo I-EDN, Andersson, Palacio Vallelersundi e d'Ancona e Claus Schapper.

* *
* *

Giovedì 6 maggio 1999

La Presidenza comunica che è stata presentata una proposta di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte della on.

— d'Ancona, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, sull'acquis di Schengen (B4-0429/99/riv).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 40.*

PRESIDENZA DELL'ON. JEAN-PIERRE COT

Vicepresidente

5. Aspetti giuridici del commercio elettronico ***I (discussione)

La on. Oddy illustra la relazione da lei presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (COM(98)0586 — C4-0020/99 — 98/0325(COD)) (A4-0248/99).

Relatore per parere (procedura «Hughes»): onn. Hoppenstedt (ECON) e Whitehead (AMBI).

Intervengono gli onn. Whitehead, relatore per parere della commissione per l'ambiente, Hoppenstedt, relatore per parere della commissione economica, Heinisch, relatrice per parere della commissione per la cultura, Barzanti, a nome del gruppo PSE, Palacio Vallelersundi, a nome del gruppo PPE, Thors, a nome del gruppo ELDR, Sandbæk, a nome del gruppo I-EDN, Hager, non iscritto, Medina Ortega, Cassidy, Watson, Blokkland, Paasilinna, Lulling, Plooij-van Gorsel, Bru Purón, Cederschiöld, Herman, Garosci e Klauf e il commissario Liikanen.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 25.*

PRESIDENZA DELL'ON. GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Presidente

Intervengono gli onn.

— Gebhardt, la quale protesta contro il fatto che la sua relazione sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali (A4-0253/99), che è un dossier di codecisione in terza lettura, sarà discussa questa sera e posta in votazione domani (il Presidente risponde che la seduta del venerdì è una seduta come le altre e che, sin dall'inizio, la Conferenza dei presidenti aveva deciso che tale relazione sarebbe stata esaminata questa sera);

— Medina Ortega, il quale, a nome del gruppo PSE, chiede che la relazione McCarthy-Hatzidakis, sulle disposizioni generali sui Fondi strutturali (A4-0264/99), che è un documento di orientamento globale, sia posta in votazione prima degli altri dossier «Agenda 2000» (il Presidente risponde che nel caso di specie l'ordine di votazione abituale per i vari tipi di documenti legislativi è rispettato);

— Lulling, la quale protesta a sua volta contro il fatto che la sua relazione sulle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (A4-0226/99), altro dossier di codecisione in terza lettura, sarà posta in votazione venerdì, giorno in cui, a suo avviso, la maggioranza necessaria per un'eventuale reiezione del progetto comune, non potrà essere raggiunta (il Presidente le ricorda che per approvare un progetto comune è sufficiente la maggioranza semplice);

— Pack, la quale, ritornando sugli interventi in apertura di seduta (*prima del punto 1*) sull'invio di una delegazione ridotta del Parlamento a Roma per incontrare Ibrahim Rugova, chiede che, se la richiesta di tale autorizzazione verrà accolta, questa sia concessa quanto prima (il Presidente risponde che sottoporrà la richiesta alla Conferenza dei presidenti, che si riunirà questa sera, raccomandandone l'approvazione);

— Falconer, per chiedere se i fotografi professionisti muniti di teleobiettivo possano scattare fotografie dalla tribuna del pubblico (il Presidente risponde che il fotografo al quale si fa riferimento ha ricevuto un'autorizzazione ufficiale);

— McCarthy, per appoggiare la richiesta dell'on. Medina Ortega, dal momento che, a suo giudizio, il regolamento quadro deve essere esaminato prima del regolamento di esecuzione (il Presidente decide di accogliere tale richiesta).

TURNO DI VOTAZIONI

PER I RISULTATI DELLE VOTAZIONI PER APPELLO NOMINALE, VEDI ALLEGATO AL PROCESSO VERBALE

6. Zoonosi ***I (votazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (COM(99)0004 — C4-0068/99 — 99/0003(COD) — ex 99/0003(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 1*)

Giovedì 6 maggio 1999

7. IDA ***I/***II (votazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 — C4-0067/98 — 97/0341(COD) — ex 97/3415(SYN)) e decisione sulla posizione comune (CE) 9/99 definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (13491/2/98 — C4-0012/99 — 97/0341(COD) ex 97/3415(SYN))

*Conferma della prima e seconda lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 2*)

8. ALTENER II ***I (votazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità — ALTENER II (1998-2002) (COM(97)0550 — C4-0071/98 — 97/0370(COD) — ex 97/0370(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 3*)

9. Efficienza energetica ***I (votazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (1998-2002) (COM(97)0550 — C4-0072/98 — 97/0371(COD) — ex 97/0371(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 4*)

10. Orario di lavoro ***I (votazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 93/104/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e attività esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva (COM(98)0662 — C4-0715/98 — 98/0318(COD) — ex 98/0318(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5*)

11. Orario di lavoro del personale viaggiante ***I (votazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autosportatori autonomi (COM(98) 0662 — C4-0716/98 — 98/0319(COD) — ex 98/0319(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 6*)

12. Orario di lavoro della gente di mare ***I (votazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dell'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che usano i porti della Comunità (COM(98)0662 — C4-0717/98 — 98/0321(COD) — ex 98/0321(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 7*)

13. Marchio ecologico ***I (votazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (COM(96)0603 — C4-157/97 — 96/0312(COD) — ex 96/0312(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 8*)

14. Veicoli fuori uso ***I (votazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (COM(97)0358 — C4-0639/97 — 97/0194(COD) — ex 97/0194(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 9*)

Giovedì 6 maggio 1999

15. Consumo di carburante *I (votazione)**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM(98)0489 — C4-0569/98 — 98/0272 (COD) — ex 98/0272 (SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 10*)

16. Incenerimento dei rifiuti *I (votazione)**

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (COM(98)0558 — C4-0668/98 — 98/0289(COD) — ex 98/0289(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 11*)

17. Sistema di ecogestione e audit *I (votazione)**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (COM(98)0622- C4-0683/98 — 98/0303(COD) — ex 98/0303(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 12*)

18. LIFE *I (votazione)**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento finanziario per l'ambiente (Life) (COM(98)0720 — C4-0074/99 — 98/0336(COD) — ex 98/0336(SYN)).

*Conferma della prima lettura
(Richiesta la maggioranza semplice)*

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 13*)

19. IVA applicabile ai servizi di telecomunicazioni * (procedura senza discussione) (votazione)

Seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni (COM(97)0004 — C4-0100/97 — 97/0030(CNS) (A4-0266/99) (relatore: on. Cox).

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(97)0004 — C4-0100/97 — 97/0030(CNS):

Emendamenti approvati: 1-9 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 14*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 14*).

20. Ufficio per la lotta antifrode: accordo interistituzionale (procedura senza discussione) (votazione)

Relazione della commissione per il controllo dei bilanci, sul progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 — C4-0184/99) (A4-0263/99) (relatore: on. Bösch).

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 15*).

21. Ufficio per la lotta antifrode *I (votazione)**

Relazione Bösch — A4-0240/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0140 — C4-0180/99 — 98/0329(CNS):

Emendamenti approvati: 6-31 e 33 in blocco; 34

Emendamento decaduto: 32

Emendamenti ritirati: 1-5

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 16*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 16*).

Giovedì 6 maggio 1999

22. Agenda 2000 (votazione)

- a) *Disposizioni generali sui Fondi strutturali* ***
Raccomandazione McCarthy, Hatzidakis — A4-0264/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI DECISIONE (procedura del parere conforme)

Con votazione per AN (PSE), il Parlamento approva la decisione ed esprime quindi parere conforme sul progetto di regolamento del Consiglio (*parte II, punto 17a*)).

- b) *FESR* ***II
Raccomandazione per la seconda lettura Varela Suanzes-Carpegna — A4-0246/99
(Richiesta la maggioranza qualificata)

Interviene l'on. Varela Suanzes-Carpegna, relatore, per segnalare che in caso di approvazione dell'em. di compromesso 4 sarà necessario un adeguamento tecnico dell'articolo 3, paragrafo 1, del progetto di regolamento.

Il Presidente, conformemente all'articolo 72, par. 5, del regolamento, chiede alla Commissione di precisare la sua posizione sugli emendamenti e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

Intervengono il commissario signora Wulf-Mathies, che si dichiara d'accordo con gli emendamenti del Parlamento, e il rappresentante della Presidenza del Consiglio Pohnert.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 6405/1/99 — C4-0182/99 — 98/0114(COD) — ex 98/0114(SYN):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco; 3 con votazione per AN (PSE); 4 con votazione per AN (PSE)

Emendamento respinto: 5

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 17b*)).

- c) *FSE* *** II
Raccomandazione per la seconda lettura Jöns — A4-0250/99
(Richiesta la maggioranza qualificata)

Il Presidente, conformemente all'articolo 72, par. 5, del regolamento, chiede alla Commissione di precisare la sua posizione sugli emendamenti e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

Intervengono il commissario signora Wulf-Mathies, che si dichiara d'accordo con gli emendamenti del Parlamento, e il rappresentante della Presidenza del Consiglio Pohnert.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 6406/01/99 — C4-0183/99 — 98/0115(COD) ex 98/0115(SYN):

Emendamenti approvati: 8 con votazione per AN (PSE); 9 con votazione per AN (PSE); 10 con votazione per AN (PSE)

Emendamenti respinti: 5 e 6 in blocco; 1, 2, 3, 4

Emendamento ritirato: 7

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 17c*)).

- d) *Contributo finanziario nel settore delle reti transeuropee* ***II
Raccomandazione per la seconda lettura Kellett-Bowman — A4-0265/99
(Richiesta la maggioranza qualificata)

Il Presidente, conformemente all'articolo 72, par. 5, del regolamento, chiede alla Commissione di precisare la sua posizione sugli emendamenti e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

Intervengono il commissario Liikanen, che si dichiara d'accordo con gli emendamenti del Parlamento, e il rappresentante della Presidenza del Consiglio Oehl.

Intervengono gli onn. Samland, presidente della commissione per i bilanci, per segnalare che in occasione della concertazione con il Consiglio, si è convenuto di sostituire, negli em. 1 e 2, i termini «può essere aumentato al 2%» con i termini «può essere aumentato fino al 2%»; l'on. Kellett-Bowman, relatore, manifesta il suo assenso in merito.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO C4-0006/99 — 98/0101(COD) ex 98/0101(SYN):

Emendamenti approvati: 1-21 in blocco

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 17d*)).

- e) *Prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006*
Relazione Colom i Naval — A4-0230/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

Interviene l'on. Samland, presidente della commissione per i bilanci, il quale fa rilevare che lunedì la commissione per i bilanci si è espressa in favore della votazione a maggioranza qualificata della relazione Colom i Naval, sulla base dell'articolo 272, par. 9, quarto e quinto comma, del trattato CE;

Il Presidente risponde che, dopo aver esaminato la questione e chiesto il parere del servizio giuridico, è emerso che nessuna disposizione del trattato né del regolamento impone tale maggioranza. Per quanto riguarda la maggioranza prevista all'articolo 272 del trattato, questa è applicabile solo al bilancio. In materia di accordi interistituzionali, tale maggioranza non si applica e pertanto verrà applicata la maggioranza semplice.

Intervengono gli onn. Palacio Vallelersundi, per appoggiare la posizione del Presidente, Dell'Alba, Müller, Colom i Naval, relatore, e Bourlanges, per appoggiare la posizione dell'on. Samland.

Il Presidente decide di mantenere la votazione a maggioranza semplice.

Giovedì 6 maggio 1999

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 15-22, 24 e 26 in blocco con VE (265 favorevoli, 141 contrari, 30 astenuti); 23; 25 con VE (246 favorevoli, 168 contrari, 35 astenuti); 27/riv. con VE (281 favorevoli, 110 contrari, 63 astenuti)

Emendamenti respinti: 2- 6, 8-13, 28 e 14 in blocco; 1; 7; 29 con VE (133 favorevoli, 306 contrari, 13 astenuti)

Interventi:

— prima della votazione sull'em. 27/riv., l'on. Fabre-Aubrespy ha messo in dubbio la ricevibilità di tale emendamento la cui approvazione avrebbe comportato l'adozione di un accordo interistituzionale, e l'on. Samland, ha ricordato che l'emendamento in oggetto era stato presentato nel rispetto delle disposizioni del regolamento.

— Prima della votazione finale, l'on. Fabre-Aubrespy ha chiesto, a nome del gruppo I-EDN e conformemente all'articolo 129 del regolamento, il rinvio in commissione della relazione.

Sono intervenuti su tale richiesta gli onn. Samland e Elles.

Il Parlamento ha respinto la richiesta di rinvio in commissione.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 17e*)).

- f) *Fondo di coesione* ***
Raccomandazione Gerard Collins — A4-0218/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI DECISIONE (procedura del parere conforme)

Il Parlamento approva la decisione ed esprime quindi parere conforme sulla proposta di regolamento del Consiglio (*parte II, punto 17 f*)).

- g) *Fondo di coesione (Allegato II)* *
Relazione Gerard Collins — A4-0228/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0130 — C4-0194/99 — 98/0118(CNS):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco

Emendamenti respinti: 3 e 4 in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 g*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 g*)).

- h) *Modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca* *
Seconda relazione Arias Cañete — A4-0244/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0131 — C4-0288/98 — 98/0116(CNS):

Emendamenti approvati: 1- 3 e 5-7 in blocco; 4 per parti separate

Votazioni per parti separate:

em. 4 (ELDR):

prima parte: testo senza il punto 4
seconda parte: punto 4

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 h*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 h*)).

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0728 — C4-0101/99 — 98/0347(CNS):

Emendamenti approvati: 8 e 9, 11-36 e 38-45 in blocco; 10; 37

Votazioni distinte: em. 10, 37 (ELDR)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 h*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 h*)).

- i) *Preadesione: coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati* *
Seconda relazione Barón Crespo — A4-0191/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0551 — C4-0606/98 — 98/0094(CNS):

Emendamenti approvati: 1-10 (compromesso) in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 i*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 i*)).

- j) *Preadesione: sostegno a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale* *
Seconda relazione Sonneveld — A4-0214/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 j*)).

- k) *Strumento per le politiche strutturali di preadesione* *
Seconda relazione Walter — A4-0238/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0138 — C4-0301/98 — 98/0091(CNS):

Emendamenti approvati: 1-36 (compromesso) in blocco

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 k*)).

Giovedì 6 maggio 1999

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 k*)).

- l) *Fondo di garanzia per le azioni esterne* *
Relazione complementare Tomlinson — A4-0146/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 l*)).

- m) *Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG* *
Seconda relazione Görlach — A4-0229/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0158 — C4-0297/98 — 98/0102(CNS):

Emendamenti approvati: 1 (compromesso); 2 (compromesso); 3 (compromesso); 4 (compromesso)

Votazioni distinte: em. 2, 3, 4 (ELDR)

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 m*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 m*)).

- n) *Finanziamento della PAC* *
Seconda relazione Mulder — A4-0213/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 n*)).

- o) *regimi di sostegno diretto nell'ambito della PAC* *
Seconda relazione Graefe zu Baringdorf — A4-0231/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 o*)).

- p) *OCM nel settore della carne bovina* *
Seconda relazione Garot — A4-0212/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0158 — C4-0294/98 — 98/0109(CNS):

Emendamento approvato: 1 (compromesso)

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 p*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 p*)).

- q) *OCM nel settore del latte* *
Seconda relazione Goepel — A4-0232/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0158 — C4-0295/98 — 98/0110(CNS):

Emendamento approvato: 1 (compromesso)

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 q*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 q*)).

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0158 — C4-0296/98 — 98/0111(CNS):

Emendamento approvato: 2 (compromesso)

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 q*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 q*)).

- r) *OCM nel settore dei cereali* *
Seconda relazione Fantuzzi — A4-0215/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

I. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0158 — C4-0292/98 — 98/0107(CNS):

Con votazione per AN (I-EDN), il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 17 r*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 r*)).

II. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0158 — C4-0293/98 — 98/0108(CNS):

Emendamenti approvati: 1 (compromesso) (prima parte) con votazione per AN (ELDR, PPE); 2 (compromesso) con votazione per AN (UPE)

Emendamento respinto: 1 (compromesso) (seconda parte) con votazione per AN (ELDR, PPE)

Votazioni per parti separate:

em. 1 (PPE, ELDR):

prima parte: par. 1

seconda parte: par. 2

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 r*)).

Giovedì 6 maggio 1999

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (GUE/NGL, UPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 r*)).

- s) *OCM del settore vitivinicolo* *
Seconda relazione Philippe-Armand Martin — A4-0223/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(98)0370 — C4-0497/98 — 98/0126(CNS):

Emendamenti approvati: 1 (compromesso) con votazione per AN (UPE); 2 (compromesso) con votazione per AN (UPE)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 17 s*)).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Con votazione per AN (UPE), Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 17 s*)).

23. Tassazione degli autoveicoli pesanti *II**

Raccomandazione per la seconda lettura Jarzembowski — A4-0245/99

Interviene l'on. Jarzembowski, relatore, per chiedere l'aggiornamento della votazione a una prossima tornata o a domani, a condizione tuttavia che la versione aggiornata della sua raccomandazione sia disponibile, ciò che, a suo giudizio, non sarà il caso.

Intervengono sulla richiesta gli onn. Swoboda, Wijsenbeek e Hoff.

Il Presidente, dopo aver fatto rilevare che il Comitato delle regioni potrebbe esprimere il suo parere per domani, decide, in attesa di tale parere, di aggiornare la votazione a domani.

24. Protezione dei lavoratori contro il rischio di atmosfere esplosive *II (votazione)**

Raccomandazione per la seconda lettura Pronk — A4-0155/99
(*Richiesta la maggioranza qualificata*)

Il Presidente chiede, conformemente all'articolo 72, par. 5, del regolamento, alla Commissione di far conoscere la sua posizione sugli emendamenti e al Consiglio di formulare le sue osservazioni.

Interviene l'on. Pronk, relatore, per segnalare che ieri, durante la discussione, il commissario Flynn ha fatto presente che la Commissione era favorevole a tutti gli emendamenti del Parlamento. Aggiunge che non è necessario, all'ora attuale, di ascoltare le osservazioni del Consiglio.

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 13836/4/98 — C4-0003/99 — 95/0235(COD) ex 98/0235(SYN):

Emendamenti approvati: 2; 3; 6 e 8 in blocco; 4; 5; 7

Emendamento non posto in votazione (art. 125, par. 1, e): 1

Votazioni distinte: em. 4, 5 (UPE); 7 (PSE)

Il Presidente dichiara approvata la posizione comune così modificata (*parte II, punto 18*)).

25. Aspetti giuridici del commercio elettronico *I (votazione)**

Relazione Oddy — A4-0248/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI DIRETTIVA COM(98)0586 — C4-0020/99 — 98/0325(COD):

Emendamenti approvati: 1-3, 5-8, 10-13, 16-20, 22-25, 28-30, 32-34, 37, 39, 40, 43, 49, 55-59, 62 e 64-67 (in blocco); 4; 9; 14 con VE (217 favorevoli, 176 contrari, 15 astenuti); 15; 21; 26; 27 con VE (256 favorevoli, 152 contrari, 4 astenuti); 45 con VE (206 favorevoli, 193 contrari, 1 astenuto); 46 con VE (192 favorevoli, 174 contrari, 43 astenuti); 47; 53 con VE (235 favorevoli, 186 contrari, 1 astenuto); 54 con VE (237 favorevoli, 184 contrari, 1 astenuto); 60; 61; 63 (prima parte) con VE (221 favorevoli, 199 contrari, 3 astenuti); 38; 42 (par. 1); 73 con VE (216 favorevoli, 181 contrari, 10 astenuti); 48 con VE (220 favorevoli, 175 contrari, 3 astenuti); 68

Emendamenti respinti: 36 con VE (176 favorevoli, 204 contrari, 28 astenuti); 44 (prima parte) con VE (202 favorevoli, 207 contrari, 4 astenuti), 44 (seconda parte); 50 con VE (204 favorevoli, 208 contrari, 1 astenuto); 51; 52; 63 (seconda parte) con VE (74 favorevoli, 334 contrari, 12 astenuti); 70 e 76; 69 per parti separate; 72; 75; 74 con VE (155 favorevoli, 259 contrari, 2 astenuti)

Emendamento decaduto: 42 (par. 2)

Emendamenti non posti in votazione (art. 125, par. 1, e): 31; 41.

Emendamenti annullati: 35; 66 (ripresi rispettivamente nel testo degli em. 34 e 65)

Emendamenti ritirati: 71

Interventi:

— l'on. Kuhne, all'inizio della votazione, ha segnalato un errore in alcune versioni linguistiche dell'em. 63;

— l'on. Watson ha ritenuto inaccettabile la posizione contraria della Commissione sugli emendamenti 70 e 76 (il Presidente gli ha revocato la facoltà di parlare ritenendo che l'oratore riapriva così la discussione).

Votazioni distinte: am 4, 9 (UPE), 14 (PPE), 15 (UPE), 21 (PSE, UPE), 26, 27 (PPE), 36 (UPE, ELDR, PPE), 45 (PSE, ELDR, PPE), 46 (ELDR, PPE), 47 (PPE), 50 (PSE, ELDR, PPE), 51, 52, 53 (PPE), 54 (ELDR, PPE), 60 (PPE), 61 (PSE), allegato II, trattino 6 (PSE)

Votazioni per parti separate:

em. 44 (PSE):

prima parte: i termini «non sia perseguito e» e «né incondizionatamente né per condotta colposa»

seconda parte: resto del testo

Giovedì 6 maggio 1999

em. 63 (V, PSE):

prima parte: testo fino a «radiofonici»
seconda parte: resto

em. 69 (ELDR):

prima parte: par. 1 e 2
seconda parte: par. 3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 19*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 19*).

26. Accordo di partenariato CE/Messico *** (votazione)

Raccomandazione Miranda de Lage — A4-0220/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

Interviene l'on. Kreissl-Dörfler, il quale, a nome del gruppo V, chiede, sulla base dell'articolo 129 del regolamento, il rinvio in commissione della raccomandazione.

Con VE (166 favorevoli, 247 contrari, 7 astenuti), il Parlamento respinge la richiesta.

PROGETTO DI DECISIONE (procedura del parere conforme)

Con votazione per AN (V), il Parlamento approva la decisione ed esprime quindi parere conforme sul progetto di accordo (*parte II, punto 20*).

27. Modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione * (votazione)

Relazione Aglietta — A4-0169/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTA DI DECISIONE COM(98)0380 — C4-0501/98 — 98/0219(CNS):

Emendamenti approvati: 1-8, 15, 17, 23, 24 e 26 in blocco; 9-11 in blocco; 12-14 in blocco; 16, 18-22 e 25 in blocco; 27 con votazione per AN (UPE); 28 con votazione per AN (UPE); 29-31 in blocco; 35; 33

Emendamento decaduto: 32

Emendamento ritirato: 34

Votazioni distinte: em. 9, 10, 11 in blocco (UPE); 12, 13, 14 in blocco (I-EDN); 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25 in blocco (UPE); 29, 30, 31 in blocco (I-EDN)

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte II, punto 21*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Emendamento approvato: 36

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 21*).

28. Situazione in Kosovo (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0443, 0444, 0445, 0454, 0471, 0472 e 0485/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0443, 0444, 0445, 0454 e 0485/99:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Wiersma, Imbeni, Barón Crespo, Titley e Swoboda, a nome del gruppo PSE
Pack, Oostlander e von Habsburg, a nome del gruppo PPE
Pasty, a nome del gruppo UPE
Cars, a nome del gruppo ELDR
Dupuis e Dell'Alba, a nome del gruppo ARE
Carnero González

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 1 con VE (200 favorevoli, 195 contrari, 13 astenuti); 2 con VE (205 favorevoli, 183 contrari, 12 astenuti); 5 con votazione per AN (ELDR); 7 con VE (188 favorevoli, 183 contrari, 29 astenuti)

Emendamenti respinti: 8; 9; 3 con votazione per AN (ELDR); 4 con votazione per AN (ELDR); 10; 6 con VE (179 favorevoli, 190 contrari, 21 astenuti); 11, 14, 15, 12 e 13 in blocco

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 22*).

(Le proposte di risoluzione B4-0471 e 0472/99 decadono.)

29. Preparazione del Consiglio europeo — Riforma istituzionale (votazione)

a) *Preparazione del Consiglio europeo*

Proposte di risoluzione B4-0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442 e 0456/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0437, 0438, 0440, 0441 e 0442/99:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Green e Medina Ortega, a nome del gruppo PSE
Martens, Oomen-Ruijten e Brok, a nome del gruppo PPE
Pasty, a nome del gruppo UPE
Lalumière, a nome del gruppo ARE
Spaak, a nome del gruppo ELDR

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti respinti: 1 e 2 in blocco

Elementi di testo approvati con votazione per AN: par. 6 (prima e seconda parte) (ELDR)

Elementi di testo respinti con votazioni distinte: par. 14, 15 (PPE)

Giovedì 6 maggio 1999

Votazioni per parti separate:

par. 6 (ELDR):

prima parte: i termini «nella salvaguardia dei settori e delle professioni in difficoltà, bensì anche»

seconda parte: resto del testo

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 23 a*)).

(Le proposte di risoluzione B4-0439 e 0456/99 decadono).

*b) Riforma istituzionale*PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0428/99
(*Richiesta la maggioranza semplice*)*Emendamenti approvati:* 4; 1; 2 con VE (176 favorevoli, 147 contrari, 5 astenuti); 3 con VE (177 favorevoli, 173 contrari, 7 astenuti)*Emendamenti respinti:* 5 e 6 in blocco*Elementi di testo approvati:* par. 4 (prima parte); par. 4 (seconda parte) con VE (181 favorevoli, 168 contrari, 4 astenuti); par. 7 con votazione per AN (UPE); par. 8 (prima parte); par. 8 (seconda parte) con votazione per AN (UPE); par. 18 con votazione per AN (UPE); par. 19 (prima parte), (seconda parte) con votazione per AN (UPE), (terza parte), (quarta parte)*Votazioni distinte:* em. 4, 1 (PSE)*Votazioni per parti separate:*

par. 4 (PSE):

prima parte: il termine «designato»

seconda parte: resto del testo

par. 8 (UPE):

prima parte: fino a «di popoli e di Stati»

seconda parte: resto

par. 19 (UPE):

prima parte: fino a «per tutti i cittadini»

seconda parte: fino a «sistema comunitario»

terza parte: fino a «di sicurezza e di giustizia»

quarta parte: resto

Con votazione per AN (UPE), il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 23 b*)).*
* *

Il Presidente, vista l'ora, decide di aggiornare i due rimanenti punti della votazione al turno di votazioni di questa sera, dopo la votazione sui problemi di attualità e urgenti.

Interviene l'on. Fabre-Aubrespy per fatto personale a seguito dell'intervento dell'on. Samland al momento della votazione sulla relazione Colom i Naval.

*
* **Dichiarazioni di voto*

Relazione Bösch — A4-0240/99

— *scritte:* Hyland; Titley

Raccomandazione McCarthy, Hatzidakis — A4-0264/99

— *scritte:* Schroedter, a nome del gruppo V; des Places, a nome del gruppo I-EDN; Caudron; Napoletano; Klaß; Titley; Trizza; Costa Neves; Darras; Cunha

Relazione Colom i Naval — A4-0230/99

— *orali:* Bourlanges, Fabre-Aubrespy— *scritte:* des Places, a nome del gruppo I-EDN; Sandberg-Fries, Palm, Hulthén, Andersson, Lööw; Cederschiöld, Virgin; Willockx

Interviene l'on. Fabre-Aubrespy, il quale, riferendosi alla votazione sulla raccomandazione McCarthy, Hatzidakis (A4-0264/99), ritiene che quest'ultima non avrebbe dovuto essere posta in votazione dal momento che il parere del comitato delle regioni non è disponibile (il Presidente risponde che non era stata presentata alcuna richiesta in tal senso e che nessuno aveva indicato che tale parere sarebbe stato necessario).

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

raccomandazione Gerard Collins — A4-0218/99

— *scritta:* des Places, a nome del gruppo I-EDN; Schroedter

seconda relazione Arias Cañete — A4-0244/99

— *scritta:* des Places, a nome del gruppo I-EDN

seconda relazione Sonneveld — A4-0214/99

— *scritta:* des Places, a nome del gruppo I-EDN

seconda relazione Görlach — A4-0229/99

— *scritte:* des Places, a nome del gruppo I-EDN; Querbes

secondo relazioni Görlach, Graefe zu Baringdorf, Garot, Goepel, Fantuzzi, Philippe-Armand Martin — A4-0229, 0231, 0212, 0232, 0215, 0223/99

— *scritte:* Gahrton, Schörling, Holm

seconda relazione Mulder — A4-0213/99

— *scritta:* des Places, a nome del gruppo I-EDN

secondo relazioni Görlach, Mulder, Graefe zu Baringdorf, Garot, Goepel, Fantuzzi, Philippe-Armand Martin — A4-0229, 0213, 0231, 0212, 0232, 0215, 0223/99

— *scritta:* Barthet-Mayer

seconda relazione Graefe zu Baringdorf — A4-0231/99

— *scritta:* des Places, a nome del gruppo I-EDN

seconda relazione Garot — A4-0212/99

— *scritte:* des Places, a nome del gruppo I-EDN; Cushnahan

Giovedì 6 maggio 1999

seconda relazione Goepel — A4-0232/99

— *scritta*: des Places, a nome del gruppo I-EDN

seconda relazione Fantuzzi — A4-0215/99

— *scritta*: des Places, a nome del gruppo I-EDN

seconda relazione Philippe-Armand Martin — A4-0223/99

— *scritte*: des Places, a nome del gruppo I-EDN; Lulling; Kläß

raccomandazione per la seconda lettura Pronk — A4-0155/99

— *scritta*: Skinner

relazione Oddy — A4-0248/99

— *scritte*: Kirsten Jensen, Sindal, Iversen

raccomandazione Miranda de Lage — A4-0220/99

— *scritte*: Van Dam, a nome del gruppo I-EDN; Howitt; Bonde, Lis Jensen, Krarup, Sandbæk,

relazione Aglietta — A4-0169/99

— *scritte*: Bonde, a nome del gruppo I-EDN; Berthu

Kosovo

— *orali*: des Places, a nome del gruppo I-EDN; Ripa di Meana

— *scritte*: Papakyriazis; Sjöstedt, Svensson, Eriksson; Castagnetti,

Consiglio europeo

— *scritte*: Wolf, a nome del gruppo V; Bonde, a nome del gruppo I-EDN; Berthu; Palm

Riforma istituzionale

— *orale*: Berthu, a nome del gruppo I-EDN

— *scritta*: Delcroix; Willockx

* * *

Correzioni/rettifiche di voto — Deputati che hanno comunicato di non aver votato

L'on. De Luca ha comunicato di non aver partecipato alle votazioni fino alla relazione Colom i Naval (A4-0230/99).

L'on. Lehne ha comunicato che era presente ma che non avrebbe partecipato a tutte le votazioni per AN.

Raccomandazione McCarthy, Hatzidakis — A4-0264/99

— progetto di decisione
Hanno voluto votare a favore: Schroedter, Anastassopoulos
Ha voluto votare contro: Costa Neves
Era presente senza aver votato: Rübìg

Raccomandazione per la seconda lettura Varela Suanzes-Carpegna — A4-0246/99

— em. 3
Hanno voluto votare a favore: Brok, Buffetaut, Killilea
Era presente senza aver votato: Rübìg

— em. 4
Hanno voluto votare a favore: Pompidou, Killilea
Era presente senza aver votato: Rübìg

Raccomandazione per la seconda lettura Jöns — A4-0250/99

— em. 8
Ha voluto astenersi: Cederschiöld

Seconda relazione Görlach — A4-0229/99

— proposta della Commissione
Hanno voluto votare a favore: Cederschiöld, Brok, Chanterie

— progetto di risoluzione legislativa:
Ha voluto votare a favore: Brok

Seconda relazione Mulder — A4-0213/99

— progetto di risoluzione legislativa:
Ha voluto votare contro: Donnay

Seconda relazione Garot — A4-0212/99

— proposta della Commissione
Ha voluto votare a favore: Donnay

— progetto di risoluzione legislativa:
Ha voluto votare a favore: Donnay

Seconda relazione Fantuzzi — A4-0215/99

— primo progetto di risoluzione legislativa:
Ha voluto votare a favore: Malerba

— em. 1 prima parte
Era presente senza aver votato: Soltwedel-Schäfer

— em. 1 seconda parte
Era presente senza aver votato: Soltwedel-Schäfer

— em. 2
Era presente senza aver votato: Soltwedel-Schäfer

— seconda proposta della Commissione
Ha voluto votare contro: Galeote Quecedo

— secondo progetto di risoluzione legislativa
Ha voluto votare a favore: Malerba

Seconda relazione Philippe-Armand Martin — A4-0223/99

— em. 1
Era presente senza aver votato: Soltwedel-Schäfer

Kosovo

— em. 3
Hanno voluto votare contro: Schroedter, Malone, Bonde, Sandbæk, Krarup, Lis Jensen

— em. 4
Hanno voluto votare contro: Bonde, Sandbæk, Krarup, Lis Jensen

— em. 5
Hanno voluto votare a favore: Cederschiöld, Müller
Hanno voluto votare contro: Bonde, Sandbæk, Krarup, Lis Jensen

Consiglio europeo

— par. 6 prima parte
Ha voluto votare contro: Cederschiöld

Giovedì 6 maggio 1999

Riforma istituzionale

— par. 18

Ha voluto votare a favore: Dybkjær

*FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**(La seduta è sospesa alle 13.30 e ripresa alle 15.00)*

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

Intervengono le onn. Oddy, la quale comunica di essere stata sospesa dal partito laburista britannico (la Presidenza ne prende atto), e Pailler, sul caso della signora Daure-Serfaty in Marocco (la Presidenza ricorda all'oratrice le disposizioni in vigore per le discussioni su problemi di attualità).

DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, *vedi processo verbale della seduta di martedì 4 maggio 1999, parte I, punto 5*).

30. Timor orientale (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B4-0459, 0467, 0470, 0474, 0478, 0494 e 0510/99).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Newens, Girão Pereira, Ribeiro, Bertens, Mendes Bota, Hautala e Maes.

Intervengono gli onn. Barros Moura, a nome del gruppo PSE, Van Bladel, a nome del gruppo UPE, e Barros Moura, su quest'ultimo intervento, il commissario vicepresidente Marín, e la on. Maes, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Marín risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 35*.

31. Processo di pace in Medio Oriente (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sei proposte di risoluzione (B4-0460, 0479, 0486, 0488, 0495 e 0503/99).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Colajanni, Bertens, Van Bladel, Elmalan, von Habsburg e Gahrton.

Intervengono gli onn. Swoboda, a nome del gruppo PSE, e Vallvé, a nome del gruppo ELDR, e il commissario vicepresidente Marín.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 36*.

32. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 27 proposte di risoluzione (B4-0461, 0473, 0475, 0480, 0496, 0502, 0465, 0481, 0490, 0493, 0509, 0462, 0491, 0506, 0463, 0468, 0477, 0482, 0497, 0504, 0466, 0469, 0476, 0483, 0492, 0498 e 0501/99)

Pena di morte

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Imbeni e Dupuis.

PRESIDENZA DELL'ON. RENZO IMBENI

Vicepresidente

Intervengono per illustrare altre proposte di risoluzione gli onn. Cars, Lenz, Holm e Pailler.

Curdi

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Swoboda, Bertens, Papayannakis, Van Bladel e Ceyhun.

Malesia

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Holm e Ford.

Gibuti

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Vecchi, Maes, Fassa e Lehideux.

Tribunale penale internazionale

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Barros Moura, Sierra González, Cars, Habsburg-Lothringen, Holm e Dell'Alba.

Interviene l'on. Rübzig, a nome del gruppo PPE.

Interviene il commissario vicepresidente Marín sull'insieme del punto «diritti dell'uomo».

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 37*.

33. Situazione nelle Isole Comore (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tre proposte di risoluzione (B4-0487, 0507 e 0508/99)

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Lehideux e Hory.

Intervengono gli onn. Vecchi, a nome del gruppo PSE, e Fassa, a nome del gruppo ELDR, il commissario vicepresidente Marín e l'on. Hory.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 38*.

Giovedì 6 maggio 1999

34. Centrale nucleare di Temelín (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, 8 proposte di risoluzione (B4-0457, 0458, 0464, 0484, 0489, 0499, 0500 e 0505/99)

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Flemming, Graenitz, Eisma, Mombaur, Weber e Voggenhuber.

Intervengono gli onn. Oostlander, a nome del gruppo PPE, Amadeo, non iscritto, e Sichrovsky e il commissario vicepresidente Marín.

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID W. MARTIN

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 39.*

VOTAZIONI

(Richiesta la maggioranza semplice)

Interviene l'on. Katiforis, il quale si domanda in che modo il Parlamento potrebbe tener conto dei recenti avvenimenti in Kosovo.

35. Timor orientale (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0459, 0467, 0470, 0474, 0478, 0494 e 0510/99:

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0459, 0467, 0470, 0474, 0478, 0494 e 0510/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Newens e Barros Moura, a nome del gruppo PSE
Cunha, Costa Neves, Coelho, Porto e Mendes Bota, a nome del gruppo PPE
Pasty, Rosado Fernandes, Van Bladel, Girão Pereira, Cardona e Janssen van Raay, a nome del gruppo UPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Miranda, Ribeiro, Novo, Sierra González, Ainardi, Svensson e Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL
Hautala, Telkämper e McKenna, a nome del gruppo V
Maes e Dupuis, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Emendamenti approvati: 2 con votazione per AN (UPE)

Emendamenti respinti: 1 con votazione per AN (UPE); 3

Interventi:

- la Presidenza, prima di passare alla votazione sull'em. 3, ha segnalato un errore nella versione francese dell'emendamento dove occorreva far riferimento alla NATO e non all'ONU.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 24*).

36. Processo di pace in Medio Oriente (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0460, 0479, 0486, 0488, 0495 e 0503/99

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0460, 0479, 0486, 0488, 0495 e 0503/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Colajanni, Swoboda e Terrón i Cusí, a nome del gruppo PSE
von Habsburg, Oostlander e Dimitrakopoulos, a nome del gruppo PPE
Pasty, a nome del gruppo UPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Wurtz, Vinci, Alavanos, Carnero González, Sjöstedt e Seppänen, a nome del gruppo GUE/NGL
Gahrton, Aelvoet, Cohn-Bendit e Tamino, a nome del gruppo V
Pradier, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 25*).

37. Diritti dell'uomo (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0461, 0473, 0475, 0480, 0496, 0502, 0465, 0481, 0490, 0493, 0509, 0462, 0491, 0506, 0463, 0468, 0477, 0482, 0497, 0504, 0466, 0469, 0476, 0483, 0492, 0498 e 0501/99

Pena di morte

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0461, 0473, 0475, 0480, 0496 e 0502/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Swoboda, Barros Moura e Titley, a nome del gruppo PSE
Lenz e Soulier, a nome del gruppo PPE
Cars, a nome del gruppo ELDR
Manisco, Paillier, Ilivitzky, Papayannakis, Jové Peres e Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL
Aglietta e Orlando, a nome del gruppo V
Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interventi:

- l'on. Dupuis ha presentato un emendamento orale al cons. E volto a sopprimere la parte di frase «— contrariamente alle risoluzioni già adottate dalla Commissione per i diritti dell'uomo —». La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione dell'emendamento orale.

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 26 a*).

Giovedì 6 maggio 1999

Curdi

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0465, 0481, 0490, 0493, 0509/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Swoboda, a nome del gruppo PSE
Pasty e Van Bladel, a nome del gruppo UPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Vinci, Marset Campos, Ripa di Meana, Ephremidis, Alavanos, Miranda e Eriksson, a nome del gruppo GUE/NGL
Ceyhun, Aelvoet e Tamino, a nome del gruppo V

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 26 b*).

Malesia

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0462, 0491 e 0506/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Harrison, a nome del gruppo PSE
Van Bladel e Pasty, a nome del gruppo UPE
Bertens, a nome del gruppo ELDR
Vinci e González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL
Telkämper e McKenna, a nome del gruppo V
Maes, a nome del gruppo ARE

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 26 c*).

Gibuti

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0463, 0468, 0477, 0482, 0497 e 0504/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Berès e Vecchi, a nome del gruppo PSE
Lehideux, a nome del gruppo PPE
Fassa, a nome del gruppo ELDR
Wurtz e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL
Telkämper e Aelvoet, a nome del gruppo V
Pradier e Hory, a nome del gruppo ARE

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 26 d*).

Tribunale penale internazionale

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0466, 0469, 0476, 0483, 0498 e 0501/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Swoboda, Barros Moura e Titley, a nome del gruppo PSE
Oostlander e Habsburg-Lothringen, a nome del gruppo PPE
Van Bladel e Pasty, a nome del gruppo UPE

Cars e Fassa, a nome del gruppo ELDR

Sierra González, Papayannakis, Eriksson, Seppänen e Carnero González, a nome del gruppo GUE/NGL
Aglietta, Schroedter, Ullmann e Müller, a nome del gruppo V

Dupuis, Dell'Alba e Hory, a nome del gruppo ARE
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 26 e*).

(La proposta di risoluzione B4-0492/99 decade)

38. Situazione nelle Isole Comore (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0487, 0507 e 0508/99

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0487, 0507 e 0508/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Vecchi, a nome del gruppo PSE
Corrie, a nome del gruppo PPE
Pasty, Aldo e Girão Pereira, a nome del gruppo UPE
Fassa, a nome del gruppo ELDR
Sierra González, a nome del gruppo GUE/NGL
Telkämper e Aelvoet, a nome del gruppo V
Hory, a nome del gruppo ARE

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 27*).

39. Centrale nucleare di Temelín (votazione)

Proposte di risoluzione B4-0457, 0458, 0464, 0484, 0489, 0499, 0500 e 0505/99

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B4-0457, 0464, 0484, 0489, 0499, 0500 e 0505/99:

- proposta di risoluzione comune presentata dagli onn.: Graenitz, Swoboda e Berger, a nome del gruppo PSE
Rovsing, Mombauer e Quisthoudt-Rowohl, a nome del gruppo PPE
Frischenschlager e Eisma, a nome del gruppo ELDR
Marset Campos, Manisco e González Álvarez, a nome del gruppo GUE/NGL
Voggenhuber, Bloch von Blottnitz, Ahern, Lannoye e Breyer, a nome del gruppo V
Weber e Hudghton, a nome del gruppo ARE
Stenzel, Flemming e altri

volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il par. 4 è stato approvato con votazione per AN (V).

Interventi:

- l'on. Swoboda ha proposto un emendamento orale al par. 5 volto a inserire, prima dei termini «cooperare» il termine «continuare a». La Presidenza ha constatato che non vi erano obiezioni alla presa in considerazione dell'emendamento orale;

Giovedì 6 maggio 1999

— l'on. Provan ha chiesto delle votazioni distinte sui par. 7, 8 e 9 (la Presidenza non ha accolto la richiesta essendo questa stata presentata fuori termine)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 28*).

(La proposta di risoluzione B4-0458/99 decade).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITA'

TURNO DI VOTAZIONI

La Presidenza comunica ai deputati che questa sera, prima di uscire dall'Aula, essi dovranno lasciare la loro tessera magnetica nel dispositivo di voto elettronico.

Intervengono su tale comunicazione gli onn. Kellett-Bowman e Rübzig.

40. Schengen (votazione)

Proposta di risoluzione B4-0429/99/riv.
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE:

Emendamenti approvati: 19, 6, 7, 9, 21, 10- 14 e 17 in blocco; 8, 15 e 16 in blocco; 18; 4 con VE (105 favorevoli, 66 contrari, 3 astenuti); 20

Emendamenti respinti: 1; 3

Emendamento decaduto: 5

Emendamento ritirato: 2

Votazioni distinte: em. 1, 3, 4 (PSE); cons. da B a E, sottotitolo e par. da 2 a 8 in blocco (PPE)

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 29*).

41. Lavoro a tempo determinato (votazione)

Relazione Jöns — A4-0261/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Parti di testo approvati con VE: cons. U (seconda parte) (103 favorevoli, 63 contrari, 1 astenuto)

Interventi:

— la Presidenza ha comunicato all'inizio della votazione che la on. Jöns, relatrice, ha segnalato un errore al par. 21 che deve essere modificato sopprimendo i termini «o le condizioni di accesso di detti lavoratori a adeguate opportunità di formazione professionale»

Votazioni distinte: par. 8, 15 in blocco (UPE); 10, 18, 20 (PPE); 24, 25 in blocco (UPE)

Votazioni per parti separate:

cons. U (UPE):

prima parte: fino a «dirette o indirette»
seconda parte: resto

par. 16 (PPE):

prima parte: fino a «quantitative»
seconda parte: resto

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 30*).

*
* * *

Dichiarazioni di voto:

Relazione Jöns — A4-0261/99

— *scritta:* Wolf

Correzioni/rettifiche di voto

Raccomandazione Miranda de Lage A4-0220/99

— votazione finale
Ha voluto votare contro: Palm

Timor orientale

— em. 1 e 2
Ha voluto votare a favore: Donnay

Centrale nucleare di Temelín

— par. 4
Ha voluto votare contro: Flemming

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

42. Riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali liberalizzate ***III (discussione)

L'on. Gerhardt illustra la relazione da lui presentata, a nome della delegazione del parlamento al comitato di conciliazione, sul progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali disciplinate da direttive di liberalizzazione e di transizione, e completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi (3612/99 — C4-0209/99 — 96/0031(COD)) (A4-0253/99).

Intervengono gli onn. Caudron, a nome del gruppo PSE, e Malangré, a nome del gruppo PPE, e il commissario vicepresidente Marín.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi processo verbale della seduta del 7 maggio 1999, parte I, punto 7.*

Giovedì 6 maggio 1999

43. Statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ***III (discussione)

La on. Lulling illustra la relazione da lei presentata, a nome della delegazione del parlamento al comitato di conciliazione, sul progetto comune adottato dal Comitato di conciliazione di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (3608/99 — C4-0172/99 — 97/0155(COD)) (A4-0226/99)

Intervengono gli onn. Paasilinna, a nome del gruppo PSE, e Rübzig, a nome del gruppo PPE, il commissario vicepresidente Marín, la on. Lulling, relatrice, la quale protesta ancora una volta per il fatto che la sua relazione, che rientra nell'ambito della procedura di codesione in terza lettura, sia posta in votazione venerdì mattina (la Presidenza risponde che comunque per questo tipo di votazione è sufficiente la maggioranza semplice e che nel caso di specie essa non fa che applicare il regolamento).

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 7 maggio 1999, parte I, punto 8.

44. Procedure di insolvenza (discussione)

L'on. Malangré illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, sulla convenzione del 23 novembre 1995 relativa alle procedure di insolvenza (A4-0234/99).

Intervengono gli onn. Oddy, a nome del gruppo PSE, e Wijsenbeek, a nome del gruppo ELDR, il commissario vicepresidente Marín, e l'on. Wijsenbeek, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Marin risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 7 maggio 1999, parte I, punto 10.

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

Vicepresidente

45. Intercettazione legale delle telecomunicazioni * (discussione)

L'on. Schulz, in sostituzione dell'on. Schmid, relatore, illustra la relazione da questi presentata, a nome della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, sul progetto di risoluzione del Consiglio sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni con riferimento alle nuove tecnologie (10951/2/98 — C4-0052/99 — 99/0906(CNS)) (A4-0243/99).

Intervengono gli onn. Cederschiöld, a nome del gruppo PPE, McKenna, a nome del gruppo V, Nassauer, Schulz, quest'ultimo per fatto personale a seguito dell'intervento della on. McKenna, la on. McKenna, su tale intervento, e il commissario vicepresidente Marín.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: vedi processo verbale della seduta del 7 maggio 1999, parte I, punto 9.

46. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 7 maggio 1999, è stato così fissato:

Alle 9.00

- Turno di votazioni
- Fecola di patate * (procedura senza relazione) ⁽¹⁾
- Relazione Hoppenstedt su «Hannover 2000» ⁽¹⁾
- Interrogazioni orali sul mercato dei tessili ⁽¹⁾

(La seduta è tolta alle 19.00)

⁽¹⁾ La votazione si svolgerà alla fine della discussione.

Julian PRIESTLEY
Segretario generale

Ursula SCHLEICHER
Vicepresidente

Giovedì 6 maggio 1999

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Zoonosi *I**

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (COM(99)0004 – C4-0068/99 – 99/0003(COD) – ex 99/0003(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (COM(99)0004 – C4-0068/99 – 99/0003(COD) ex 99/0003(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 13 aprile 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (COM(99)0004 – C4-0068/99 – 99/0003(COD));
 2. invita il Consiglio ad approvare definitivamente l'atto;
 3. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

2. IDA ***I/**II

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 – C4-0067/98 – 97/0341(COD) – ex 97/0341(SYN)) e che conferma la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (13491/2/98 – C4-0012/99 – 97/0341(COD) – ex 97/0341(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima e della seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 – C4-0067/98 – 97/0341(COD) ex 97/0341(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - vista la posizione comune del Consiglio (CE) n. 9/1999 definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (13491/2/98 – C4-0012/99 – 97/0341(COD) ex 97/0341(SYN)), confermata dal Consiglio il 4 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 18 novembre 1998 ⁽²⁾ sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (COM(97)0661 – C4-0067/98 – 97/0341(COD));
 2. conferma come seconda lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 13 aprile 1999 ⁽³⁾ sulla posizione comune (CE) 9/1999 definita dal Consiglio in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (13491/2/98 – C4-0012/99 – 97/0341(COD)),
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 74.

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 18.

Giovedì 6 maggio 1999

3. ALTENER II ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità ALTENER II (COM(97)0550 — C4-0071/98 — 97/0370(COD) — ex 97/0370(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità ALTENER II (COM(97)0550 — C4-0071/98 — 97/0370(COD) — ex 97/0370(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione dell'11 marzo 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità ALTENER II (COM(97)0550 — C4-0071/98 — 97/0370(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento ogni modifica che essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 11 a).

4. Efficienza energetica ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (1998-2002) (COM(97)0550 — C4-0072/98 — 97/0371(COD) — ex 97/0371(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,

Giovedì 6 maggio 1999

- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (1998-2002) (COM(97)0550 — C4-0072/98 — 97/0371(COD) — ex 97/0371(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione dell'11 marzo 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per la promozione dell'efficienza energetica (1998-2002) (COM(97)0550 — C4-0072/98 — 97/0371(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento ogni modifica che essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 11 b).

5. Orario di lavoro ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/104/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e attività esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva (COM(98)0662 — C4-0715/98 — 98/0318(COD) — ex 98/0318(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/104/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e attività esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva (COM(98)0662 — C4-0715/98 — 98/0318(COD) — ex 98/0318(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

Giovedì 6 maggio 1999

1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 14 aprile 1999 ⁽¹⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 93/104/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro nei settori e attività esclusi dal campo d'applicazione di tale direttiva (COM(98)0662 – C4-0715/98 – 98/0318(COD));
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento ogni modifica che essa intenda apportare alla propria proposta;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 29 a).

6. Orario di lavoro del personale viaggiante ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autosportatori autonomi (COM(98) 0662-C4-0716/98 – 98/0319(COD) – ex 98/0319(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autosportatori autonomi (COM(98) 0662-C4-0716/98 – 98/0319(COD) – ex 98/0319(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 14 aprile 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro del personale viaggiante che effettua operazioni di autotrasporto e degli autosportatori autonomi (COM(98) 0662-C4-0716/98 – 98/0319(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento ogni modifica che essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 29 b) I.

Giovedì 6 maggio 1999

7. Orario di lavoro della gente di mare ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione dell'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che usano i porti della Comunità (COM(98)0662 — C4-0717/98 — 98/0321(COD) — ex 98/0321(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione dell'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che usano i porti della Comunità (COM(98)0662 — C4-0717/98 — 98/0321(COD) — ex 98/0321(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 14 aprile 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'applicazione dell'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che usano i porti della Comunità (COM(98)0662 — C4-0717/98 — 98/0321(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento ogni modifica che essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 29 b) II.

8. Marchio di qualità ecologica ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (COM(96)0603 — C4-157/97 — 96/0312(COD) — ex 96/0312(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

Giovedì 6 maggio 1999

- vista la proposta di regolamento del Consiglio relativo al sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (COM(96)0603 — C4-157/97 — 96/0312 (COD) — ex 96/0312(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 13 maggio 1998 ⁽¹⁾ sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (COM(96)0603 — C4-157/97 — 96/0312 (COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 118.

9. Veicoli fuori uso ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (COM(97)0358 — C4-0639/97 — 97/0194(COD) — ex 97/0194(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (COM(97)0358 — C4-0639/97 — 97/0194(COD) — ex 97/0194(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro delle procedura di codecisione, la votazione dell'11 febbraio 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (COM(97)0358 — C4-0639/97 — 97/0194(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 14.

Giovedì 6 maggio 1999

4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

10. Consumo di carburante ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM(98)0489 — C4-0569/98 — 98/0272(COD) — ex 98/0272 (SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM(98)0489 — C4-0569/98 — 98/0272 (COD) — ex 98/0272 (SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 17 dicembre 1998 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (COM(98)0489 — C4-0569/98 — 98/0272 (COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pag. 252.

Giovedì 6 maggio 1999

11. Incenerimento dei rifiuti ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (COM(98)0558 — C4-0668/98 — 98/0289(COD) — ex 98/0289(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (COM(98)0558 — C4-0668/98 — 98/0289(COD) — ex 98/0289(SYN)), confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 14 aprile 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'incenerimento dei rifiuti (COM(98)0558 — C4-0668/98 — 98/0289(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 31.

12. Sistema di ecogestione e audit ***I

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (COM(98)0622 — C4-0683/98 — 98/0303(COD) — ex 98/0303(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

Giovedì 6 maggio 1999

- vista la proposta di direttiva del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (COM(98)0622- C4-0683/98 — 98/0303(COD) — ex 98/0303(SYN)),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 15 aprile 1998 ⁽¹⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (COM(98)0622- C4-0683/98 — 98/0303(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 3.

13. LIFE *I**

Risoluzione legislativa che conferma il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente lo strumento finanziario per l'ambiente (Life) (COM(98)0720 — C4-0074/99 — 98/0336(COD) — ex 98/0336(SYN))

(Procedura di codecisione: conferma della prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta di direttiva del Consiglio concernente lo strumento finanziario per l'ambiente (Life) (COM(98)0720 — C4-0074/99 — 98/0336(COD) — ex 98/0336(SYN)),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
1. conferma come prima lettura, nel quadro della procedura di codecisione, la votazione del 14 aprile 1999 ⁽²⁾ sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente lo strumento finanziario per l'ambiente (Life) (COM(98)0720 — C4-0074/99 — 98/0336(COD));
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, conformemente all'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare l'atto così modificato;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 32.

Giovedì 6 maggio 1999

4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

14. Iva applicabile ai servizi di telecomunicazioni * (procedura senza discussione)

A4-0266/99

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazione (COM(97)0004 – C4-0100/97 – 97/0030(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che una modifica della sesta direttiva IVA che comporta lo spostamento del luogo di imposizione al luogo di stabilimento del destinatario del servizio richiede un sistema efficiente di rimborso dell'IVA; considerando che l'ottava direttiva IVA non fornisce una soluzione efficiente per il recupero dell'IVA a causa della complessità e del costo dei suoi meccanismi; considerando che non è stata ancora adottata la proposta di direttiva che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda le norme che disciplinano il diritto a detrarre l'imposta sul valore aggiunto;

(Emendamento 2)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione creerà nuove forze competitive e darà adito a nuove forme di cooperazione e a nuove strutture per gli operatori delle telecomunicazioni,

(Emendamento 3)

Considerando sesto ter (nuovo)

considerando che le condizioni necessarie per il passaggio agli accordi definitivi non saranno realizzate a breve termine; che è quindi opportuno adottare una deroga alle norme di tassazione proposte in base a cui i servizi prestati ad un soggetto passivo da un fornitore stabilito in un altro paese vengano tassati nel luogo di stabilimento del cliente.

(*) GU C 78 del 12.3.1997, pag. 22.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Considerando sesto quater (nuovo)

considerando che i servizi della società dell'informazione definiti all'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del Consiglio in data 21 luglio 1998 non vanno considerati come servizi di telecomunicazione nell'accezione della presente direttiva;

(Emendamento 5)

*ARTICOLO 1, PUNTO 1**Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), terzo comma (Direttiva 77/388/CEE)*

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni e informazioni di qualsiasi natura per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici ivi comprese la cessione e la concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione.

Sono considerati come servizi di telecomunicazione i servizi aventi ad oggetto la trasmissione, emissione e ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni e informazioni di qualsiasi natura per filo, per radio, per mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici ivi comprese la cessione e la concessione di un diritto di utilizzazione dei mezzi per una tale trasmissione, emissione o ricezione. **I servizi di telecomunicazione che rientrano nell'ambito della presente disposizione includono anche la fornitura dell'accesso alle reti di informazione globale.**

(Emendamento 6)

*ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)**Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 77/388/CEE)*

1 bis. All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

3 bis. Nel caso di servizi di telecomunicazione di cui al paragrafo 2 lettera e) forniti da un soggetto passivo stabilito al di fuori della Comunità a persone non soggette a imposta stabilite all'interno della Comunità, gli Stati membri applicano il paragrafo 3, lettera b).

(Emendamento 7)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2 bis (nuovo)**Articolo 21, paragrafo 1, lettera b) (Direttiva 77/388/CEE)*

2 bis. All'articolo 21, paragrafo 1, la lettera b) è così redatta:

b) soggetti passivi ai quali vengono forniti i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) e le persone che vengono individuate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito del territorio del paese cui vengono forniti i servizi in base all'articolo 28 ter) (C), (D), (E) e (F), se i servizi vengono prestati da una soggetto passivo stabilito all'estero; tuttavia, gli Stati membri possono chiedere che il fornitore dei servizi sia considerato solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta.»

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

*ARTICOLO 1, PUNTO 2 ter (nuovo)**Articolo 28, paragrafo 5 bis (nuovo) (Direttiva 77/388/CEE)***2 ter.** All'articolo 28 è aggiunto il seguente paragrafo 5 bis:

- 5 bis. a)** Mediante deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera f) e per un periodo transitorio che va fino all'adozione definitiva del regime IVA, il luogo di fornitura dei servizi di telecomunicazione prestati a soggetti passivi stabiliti nell'ambito della Comunità ma al di fuori del paese del fornitore dei servizi è il luogo in cui il cliente ha stabilito i suoi affari o dispone di un centro di attività stabile al quale viene fornito il servizio ovvero, in assenza di un tale luogo di affari o centro di attività stabile, il luogo in cui ha il suo domicilio o risiede abitualmente nell'ambito della Comunità.
- b)** Mediante deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), modificato dall'articolo 28 octies e per un periodo transitorio che va fino all'adozione definitiva del regime IVA, la persona tenuta a pagare l'imposta sul valore aggiunto è la persona cui vengono forniti i servizi di cui alla lettera a).»

(Emendamento 9)

ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1999. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento *all'atto* della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 2000. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un tale riferimento **in occasione** della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di telecomunicazioni (COM(97)0004 — C4-0100/97 — 97/0030(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(97)0004 — 97/0030(CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 99 (attuale articolo 93) del trattato CE (C4-0100/97),

⁽¹⁾ GU C 78 del 12.3.97, pag. 22.

Giovedì 6 maggio 1999

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0376/97),
 - visti la seconda relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0266/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

15. Ufficio per la lotta antifrode: accordo interistituzionale (procedura senza discussione)

A4-0263/99**Risoluzione sul progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 — C4-0184/99)***Il Parlamento europeo,*

- visti i trattati e in particolare l'articolo 199 del trattato CE,
 - visti i lavori del gruppo di alto livello di rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione per la rapida istituzione di un nuovo Ufficio per la lotta antifrode ⁽¹⁾,
 - visto il progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode, elaborato sulla base della proposta della Commissione (COM(99)0140 — C4-0184/99),
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0263/99),
1. approva il progetto di accordo interistituzionale relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode ⁽²⁾,
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 9, primo trattino, della sua risoluzione del 14 gennaio 1999 sul miglioramento dell'esecuzione del bilancio della Commissione europea, processo verbale in pari data, parte II, punto 1.

⁽²⁾ Per l'accordo interistituzionale, firmato il 25.5.1999, cfr. GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

Giovedì 6 maggio 1999

16. Ufficio per la lotta antifrode *I**

A4-0240/99

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 – C4-0180/99 – 98/0329(COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO (**)

(Emendamento 6)

Considerando 1

1. considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari comunitari; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 209 A del trattato CE e dall'articolo 183 A del trattato CEEA;

1. considerando che le istituzioni e gli Stati membri attribuiscono grande importanza alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità ed alla lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari comunitari; **che la responsabilità della Commissione a tale riguardo è strettamente connessa alla sua missione di esecuzione del bilancio in virtù dell'articolo 274 del trattato CE**; che l'importanza di tale azione è confermata dall'articolo 280 del trattato CE;

(Emendamento 7)

Considerando 1 bis (nuovo)

1 bis. considerando che la tutela degli interessi finanziari delle Comunità non riguarda solo la gestione degli stanziamenti di bilancio ma si estende anche a qualsiasi misura che incida o possa incidere sul loro patrimonio;

(Emendamento 8)

Considerando 3

3. considerando che, per potenziare i mezzi di lotta contro le frodi, la Commissione, con decisione 1999/.../CE, CECA, Euratom, ha istituito al proprio interno l'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'ufficio») incaricato di svolgere le indagini amministrative contro le frodi; che essa ha dotato tale ufficio di piena indipendenza *nello svolgimento dei compiti di controllo e di verifica sul posto nell'ambito del diritto comunitario*;

3. considerando che, per potenziare i mezzi di lotta contro le frodi, la Commissione, **nel rispetto del principio dell'autonomia di organizzazione interna di ciascuna istituzione, ha istituito al proprio interno** con decisione 1999/.../CE, CECA, Euratom l'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'ufficio») incaricato di svolgere le indagini amministrative contro le frodi; che essa ha dotato tale ufficio di piena indipendenza nell'esercizio **della sua funzione di indagine**;

(Emendamento 9)

Considerando 3 bis (nuovo)

3 bis. considerando che la responsabilità dell'Ufficio per la lotta antifrode quale quella attuata dalla Commissione riguarda, oltre la protezione degli interessi finanziari, l'insieme delle attività dell'Ufficio connesse alla salvaguardia di interessi comunitari contro comportamenti irregolari passibili di essere perseguiti a livello amministrativo o penale;

(*) Riferimento agli articoli del trattato CE nella loro precedente versione.

(**) Riferimento agli articoli del trattato CE così come sono stati modificati dal trattato di Amsterdam.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

Considerando 5 bis (nuovo)

5 bis. considerando che occorre prevedere che la collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, ai fini della protezione degli interessi finanziari delle Comunità prevista dall'articolo 280 del trattato, sia assicurata dall'Ufficio;

(Emendamento 11)

Considerando 6

6. considerando che, tenuto conto della necessità di potenziare la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità, l'Ufficio deve poter svolgere le indagini interne *nelle istituzioni e negli organismi* istituiti dai trattati CE e CEEA o sulla base dei medesimi (in prosieguo: «le istituzioni e gli organismi»)

6. considerando che, tenuto conto della necessità di potenziare la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità, l'Ufficio deve poter svolgere le indagini interne **in tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi** istituiti dal trattato CE o sulla base del medesimo (in prosieguo: «istituzioni, **organi** e organismi»);

Questa modifica si applica analogamente a tutti i considerando.

(Emendamento 12)

Considerando 7

7. considerando che *le* indagini devono essere condotte nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed in particolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta a pronunciarsi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che a tal fine le istituzioni e gli organi devono determinare le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; che occorrerà modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto») al fine di definire i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti nell'ambito delle indagini interne;

7. considerando che **queste** indagini devono essere condotte **conformemente al trattato, e in particolare al protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità, nel rispetto dello statuto dei funzionari delle Comunità e del regime applicabile agli altri agenti, nonché** nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ed in particolare del principio dell'equità, del diritto della persona coinvolta a pronunciarsi sui fatti che la riguardano e del diritto a che la conclusione dell'indagine si fondi unicamente su elementi aventi valore probatorio; che a tal fine le istituzioni e gli organi devono determinare le condizioni e le modalità secondo le quali devono svolgersi le indagini interne; **che di conseguenza** occorrerà modificare lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (in prosieguo: «lo statuto») al fine di definire i diritti e gli obblighi dei funzionari e degli altri agenti nell'ambito delle indagini interne;

(Emendamento 13)

Considerando 8

8. considerando che le indagini interne possono essere condotte solo se all'ufficio viene garantito l'accesso a tutti i locali delle istituzioni e degli organismi nonché a qualsiasi informazione o documento in loro possesso;

8. considerando che le indagini interne possono essere condotte solo se all'ufficio viene garantito l'accesso a tutti i locali delle istituzioni, **degli organi** e degli organismi nonché a qualsiasi informazione o documento in loro possesso;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

Considerando 9

9. considerando che, per garantire l'indipendenza dell'ufficio nell'esecuzione dei suoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere di avviare le indagini di propria iniziativa oppure su richiesta di uno Stato membro o, se del caso, di un'istituzione o di un organismo;

9. considerando che, per garantire l'indipendenza dell'ufficio nell'esecuzione dei suoi compiti, è opportuno attribuire al suo direttore il potere di avviare le indagini di propria iniziativa;

(Emendamento 15)

Considerando 10

10. considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni ed agli organismi, decidere, in base alla relazione redatta dall'ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; *che, per intensificare la lotta contro le frodi, è opportuno autorizzare il direttore dell'ufficio a trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie interessate, qualora lo ritenga opportuno, qualsiasi informazione sulle indagini in corso;*

10. considerando che spetta alle autorità competenti nazionali, o eventualmente alle istituzioni ed agli organismi, decidere, in base alla relazione redatta dall'ufficio, sui provvedimenti da prendere a seguito delle indagini; **che occorre tuttavia prevedere l'obbligo per il direttore dell'Ufficio di trasmettere direttamente alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni che l'Ufficio ha raccolto in occasione delle indagini interne su fatti passibili di azioni penali;**

(Emendamento 16)

Considerando 14

14. considerando che l'ufficio deve godere d'indipendenza per l'assolvimento dei proprio compiti; *che nondimeno deve poter avvalersi del parere di esperti nella lotta contro le frodi; che a tal fine è opportuno che l'ufficio sia assistito da un comitato di vigilanza composto da personalità indipendenti, esperte nella materia di competenza dell'ufficio;*

14. considerando che l'Ufficio deve godere d'indipendenza **nell'assolvimento dei proprio compiti; che, per rafforzare questa indipendenza, l'Ufficio è soggetto al controllo regolare della funzione di indagine da parte di un comitato di vigilanza composto da personalità esterne indipendenti, particolarmente qualificate nei settori di competenza dell'Ufficio; che esso avrà anche la missione di assistere il direttore dell'Ufficio nello svolgimento dei suoi compiti;**

(Emendamento 17)

Considerando 16

16. considerando *che il conferimento all'ufficio del compito di svolgere indagini amministrative per tutelare gli interessi finanziari delle Comunità non può avere l'effetto di ridurre la tutela giuridica delle persone interessate, soprattutto per quanto riguarda la tutela dei dati personali e il rispetto della riservatezza delle informazioni raccolte mediante tali indagini; che si deve inoltre garantire ai funzionari e altri agenti delle Comunità una tutela giuridica equivalente a quella prevista dagli articoli 90 e 91 dello statuto;*

16. considerando **che spetta al direttore dell'Ufficio assicurare** la tutela dei dati personali e il rispetto della riservatezza delle informazioni raccolte mediante le indagini; che si deve inoltre garantire ai funzionari e altri agenti delle Comunità una tutela giuridica equivalente a quella prevista dagli articoli 90 e 91 dello statuto;

(Emendamento 18)

Considerando 19

19. considerando che, ai fini dell'adozione del presente regolamento, i soli poteri d'azione previsti dal trattato CE sono quelli dell'articolo 235 e che i soli poteri d'azione previsti dal trattato CEEA sono quelli dell'articolo 203,

Soppresso

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 19)

Articolo 1

Al fine di potenziare la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'Ufficio per la lotta antifrode (in prosieguo: «l'ufficio»), svolge indagini amministrative negli Stati membri nonché all'interno delle istituzioni e degli organismi istituiti dai trattati istitutivi di tali Comunità o in base a questi stessi trattati (in prosieguo: «istituzioni ed organismi»).

1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, **la corruzione** e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari della Comunità europea l'Ufficio per la lotta antifrode, **creato con decisione della Commissione del.../99 (in prosieguo denominato: «l'Ufficio»)** esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione con regolamento comunitario e dagli accordi vigenti in questi settori.

2. L'Ufficio apporta il concorso della Commissione agli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisce alla concezione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro qualsiasi altra attività che rechi pregiudizio agli interessi finanziari della Comunità europea.

All'interno delle istituzioni, organi, organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (in prosieguo: «istituzioni, organi e organismi»), l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a:

- lottare contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari della Comunità europea;
- ricercare a tal fine i fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che possano costituire una mancanza agli obblighi dei funzionari e agenti delle Comunità, e passibili di azioni disciplinari e ove opportuno penali o una mancanza agli obblighi analoghi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, organi e organismi non soggetti allo statuto applicabile ai funzionari e altri agenti delle Comunità europee;

(Emendamento 20)

*Articolo 2**Definizione*

Ai fini del presente regolamento si intende per «indagine»: l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle iniziative che gli agenti dell'Ufficio svolgono nell'esercizio delle loro funzioni per la lotta contro le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità e, se del caso, per l'accertamento della natura irregolare di tali attività.

Indagini amministrative

Ai sensi del presente regolamento si intende per «indagini amministrative»: (in prosieguo: «indagini») l'insieme dei controlli, delle verifiche e delle iniziative che gli agenti dell'Ufficio svolgono nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente agli articoli 3 e 4 in appresso, al fine di raggiungere gli obiettivi definiti, all'articolo 1 di cui sopra e di accertare, ove opportuno, il carattere irregolare delle attività controllate. Queste indagini non incidono nella competenza degli Stati membri in materia di azioni penali.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 21)

Articolo 3

L'ufficio esercita la competenza ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'ufficio *può esercitare la competenza ad eseguire* i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, del regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95.

Tali controlli e verifiche (in prosieguo: «le indagini esterne») sono eseguiti secondo le condizioni e modalità previste dal presente regolamento e dagli atti che conferiscono alla Commissione la competenza ad eseguire indagini esterne.

L'ufficio esercita la competenza conferita alla Commissione dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, ad eseguire controlli e verifiche sul posto negli Stati membri, **e, conformemente agli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.**

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio **effettua** i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, **paragrafo 1** del regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95, **e ai regolamenti settoriali di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del medesimo regolamento, negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.**

(Emendamento 22)

Articolo 4

1. L'ufficio svolge indagini amministrative all'interno delle istituzioni e degli organismi *al fine di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità.*

Tali indagini amministrative (in prosieguo: «le indagini interne»), sono svolte secondo le condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento nonché, *sino alla modificazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (in prosieguo: «lo statuto»)*, dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire mediante tali decisioni.

L'ufficio ha accesso a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni o degli organismi nonché ai locali dei medesimi. Le istituzioni e gli organismi vengono informati quando gli agenti dell'ufficio svolgono un'indagine nei loro locali o consultano un documento od un'informazione in loro possesso. L'ufficio può riprodurre qualsiasi documento *od informazione* in possesso delle istituzioni o degli organismi ed all'occorrenza *prenderne possesso* per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

1. **Nei settori di cui all'articolo 1**, l'Ufficio svolge le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, **degli organi** e degli organismi.

Tali indagini amministrative (in prosieguo: «le indagini interne»), sono svolte **nel rispetto delle regole dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e le immunità, nonché dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità**, secondo le condizioni e modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione od organismo. Le istituzioni si concertano sulla disciplina da istituire mediante tali decisioni.

2. **Nella misura in cui le disposizioni di cui al paragrafo 1 sono rispettate:**

— L'Ufficio ha accesso **senza preavviso e senza indugio** a qualsiasi informazione in possesso delle istituzioni, **degli organi** o degli organismi nonché ai locali dei medesimi. **L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi.** L'Ufficio può riprodurre **e ottenere estratti** di qualsiasi documento e **del contenuto di informazioni sotto qualsiasi forma** in possesso delle istituzioni, **degli organi** e degli organismi ed all'occorrenza **prendere possesso di questi documenti o informazioni** per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

— **L'Ufficio può chiedere informazioni orali ai membri delle istituzioni ed organi, ai dirigenti degli organismi, nonché ai membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi.**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Qualora emerga la possibilità di un coinvolgimento personale di un funzionario od agente, **l'avvio o il proseguimento dell'indagine interna nei suoi confronti** vengono comunicati all'istituzione o all'organismo di appartenenza.

2. *Le condizioni e modalità delle indagini interne recano norme riguardanti in particolare quanto segue:*

- a) l'obbligo *dei* funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organismi di cooperare con gli agenti dell'ufficio e di informarli;
- b) *l'obbligo d'informazione preliminare che incombe all'ufficio in caso di accesso alle informazioni ed ai locali delle istituzioni e degli organismi nonché di avvio o prosecuzione di un'indagine relativa a un funzionario o agente personalmente coinvolto;*
- c) *le regole di procedura* che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone implicate in un'indagine interna.

3. **Alle condizioni e secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, l'Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici interessati per avere accesso alle informazioni relative a eventuali irregolarità che questi operatori potrebbero detenere.**

D'altra parte l'Ufficio può chiedere a qualsiasi persona interessata le informazioni che ritenga utili ai fini delle proprie indagini.

4. Le istituzioni, **gli organi** e gli organismi vengono informati quando agenti dell'Ufficio svolgono un'indagine nei loro locali o consultano un documento o **chiedono** un'informazione in loro possesso.

5. **Qualora le indagini indichino** la possibilità di un coinvolgimento personale **di un membro, di un dirigente**, di un funzionario od agente, l'istituzione, l'organo o l'organismo di appartenenza **ne sono informati.**

Nei casi che necessitino il mantenimento di un segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi d'investigazione che rientrino nelle competenze di un'autorità giudiziaria nazionale, questa informazione può essere differita.

6. **Fatte salve le norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e le immunità, nonché le disposizioni dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità, la decisione che adotta ogni istituzione ed organo, di cui al paragrafo 1, reca norme riguardanti in particolare:**

- a) l'obbligo **per i membri**, funzionari ed agenti delle istituzioni e degli organismi, **nonché per i dirigenti, funzionari e agenti degli organi**, di cooperare con gli agenti dell'Ufficio e di informarli;
- b) **le procedure** che gli agenti dell'Ufficio devono osservare nell'esecuzione delle indagini interne nonché le garanzie dei diritti delle persone implicate in un'indagine interna.

(Emendamento 23)

Articolo 5

1. Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell'ufficio, su iniziativa di questi o su richiesta di uno Stato membro.

2. Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell'ufficio, su iniziativa di questi o su richiesta dell'istituzione o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

1. Le indagini esterne sono avviate con decisione del direttore dell'ufficio, su iniziativa di questi o su richiesta di uno Stato membro **interessato.**

2. Le indagini interne sono avviate con decisione del direttore dell'ufficio, su iniziativa di questi o su richiesta dell'istituzione, **dell'organo** o dell'organismo in cui dovranno svolgersi.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 24)

Articolo 6, paragrafi 3, 4, 5 e 6

3. Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore, indicante l'oggetto *e lo scopo* della medesima.

4. Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto, il comportamento degli agenti dell'ufficio è conforme alle regole e agli usi vigenti per i funzionari dello Stato membro interessato, *e, se del caso, allo statuto* nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.

5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo proporzionale alle circostanze ed alla complessità del caso. *Qualora un'indagine sia in corso da oltre dodici mesi, il direttore informa il comitato di vigilanza di cui all'articolo 11 sulle ragioni che impediscono la conclusione dell'inchiesta e sul periodo di tempo necessario per la sua chiusura.*

6. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti cooperino con gli agenti dell'ufficio per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti.

3. Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore, indicante l'oggetto della medesima.

4. Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto, il comportamento degli agenti dell'ufficio è conforme alle regole e agli usi vigenti per i funzionari dello Stato membro interessato, **allo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee**, nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma.

5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo **che deve essere** proporzionale alle circostanze ed alla complessità del caso.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti **conformemente alle disposizioni nazionali** cooperino con gli agenti dell'ufficio per quanto necessario all'esecuzione dei loro compiti. **Le istituzioni e gli organismi provvedono affinché i loro membri e il loro personale, e gli organi provvedono affinché i loro dirigenti e il loro personale, diano la cooperazione necessaria agli agenti dell'Ufficio per lo svolgimento della loro missione.**

(Emendamento 25)

*Articolo 7**Informazione reciproca*

Le istituzioni e gli organismi, nonché gli Stati membri per quanto consentito dal diritto interno, trasmettono *all'ufficio, a sua richiesta* o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, *necessari per le indagini* in corso.

Essi trasmettono inoltre all'ufficio ogni documento e informazione in loro possesso *che ritengano utile, in linea generale, per la lotta contro le frodi* e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità.

Obbligo di informare l'ufficio

1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o a qualsiasi altra attività illecita.

2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri per quanto consentito dal diritto interno, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi a una indagine interna in corso.

Gli Stati membri trasmettono i documenti e le informazioni relative alle indagini esterne conformemente alle disposizioni ad esse afferenti.

3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi nonché gli Stati membri, per quanto consentito dal diritto interno, trasmettono inoltre all'Ufficio ogni documento e informazione in loro possesso, giudicati pertinenti per quanto riguarda la lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari delle Comunità.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 26)

Articolo 8

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito d'indagini esterne *ed interne* sono *coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela prevista per le informazioni analoghe dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale tali informazioni sono state raccolte e dall'omologa normativa vigente per le istituzioni e gli organismi comunitarie.*

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni **od organismi comunitari** ovvero negli Stati membri, sono tenuti a conoscerle a motivo delle loro funzioni e possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi e le altre attività illecite **che ledono gli interessi finanziari delle Comunità soltanto previo consenso dello Stato membro in cui sono state raccolte oppure dell'istituzione od organismo interessato.**

2. Il direttore provvede affinché gli agenti dell'ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

1. Le informazioni ottenute in qualsiasi forma nell'ambito d'indagini esterne sono **protette dalle relative disposizioni.**

2. Le informazioni comunicate o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini interne sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata dalla normativa vigente per le istituzioni della Comunità.

In particolare, tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni **delle Comunità europee**, ovvero degli Stati membri, sono tenuti a conoscerle a motivo delle loro funzioni e **non** possono essere utilizzate per fini diversi dalla lotta contro le frodi, **contro la corruzione e contro** le altre attività illecite.

3. Il direttore provvede affinché gli agenti dell'ufficio e tutti coloro che agiscono sotto la sua autorità rispettino le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

4. Il direttore dell'Ufficio e i membri del comitato di vigilanza di cui all'articolo 11 vegliano all'applicazione delle disposizioni del presente articolo nonché degli articoli 286 e 287 del trattato che istituisce la Comunità europea.

(Emendamento 27)

Articolo 9

Relazione sulle indagini

1. Al termine di un'indagine, l'ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione *finale*, che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine.

2. *Le relazioni finali* sono redatte tenendo conto delle modalità procedurali previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali, le relazioni *in oggetto* costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario

Relazione sulle indagini e provvedimenti consequenziali alle indagini

1. Al termine di un'indagine, l'Ufficio redige sotto l'autorità del direttore una relazione che contiene in particolare i fatti accertati, l'eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell'indagine, **includere le raccomandazioni del direttore dell'Ufficio sui provvedimenti che occorre prendere.**

2. **Queste** relazioni sono redatte tenendo conto delle modalità procedurali previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali, le relazioni **così elaborate** costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

avvalersene. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e hanno valore identico rispetto ad esse.

3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente vengono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente vengono trasmessi all'istituzione o all'organismo *interessato*.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

avvalersene. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione riguardanti le relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali e hanno valore identico rispetto ad esse.

3. La relazione redatta in seguito a un'indagine esterna ed ogni documento utile ad essa pertinente vengono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati **conforme-
mente alla regolamentazione relativa alle indagini esterne.**

4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente vengono trasmessi all'istituzione, **all'organo**, o all'organismo **interessato**. **Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito, in particolare disciplinare e giudiziario, richiesto dalle risultanze ottenute ed informano il direttore dell'Ufficio entro la scadenza fissata da quest'ultimo nelle conclusioni della sua relazione, del seguito dato alle indagini.**

(Emendamento 28)

Articolo 10

Provvedimenti consequenziali alle indagini

1. Salvo il disposto degli articoli 8 e 9, l'ufficio può, *se lo ritiene opportuno*, trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne *nonché, all'istituzione interessata o all'organismo interessato, le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne. In quest'ultimo caso, l'ufficio informa direttamente le autorità giudiziarie dello Stato membro interessato qualora ne ravvisi la necessità in considerazione della gravità delle informazioni ottenute. Esso ne informa il comitato di vigilanza.*

2. *Nel caso delle indagini interne, l'istituzione o l'organismo decide sui provvedimenti consequenziali da prendere in base alla relazione dell'ufficio.*

Trasmissione di informazioni da parte dell'ufficio

1. Salvo il disposto degli articoli 8, 9 e **11 del presente regolamento e delle disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio**, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento alle autorità competenti degli Stati membri interessati le informazioni ottenute nel corso delle indagini esterne.

2. **Salvo il disposto degli articoli 8, 9 e 11 del presente regolamento, il direttore dell'Ufficio trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio in occasione di indagini interne su fatti passibili di azioni penali. Fatte salve le necessità delle indagini, ne informa simultaneamente lo Stato membro interessato.**

3. **Salvo il disposto degli articoli 8 e 9 del presente regolamento, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini interne.**

(Emendamento 29)

Articolo 11

1. **Il comitato di vigilanza, mediante il controllo regolare che esso esercita sull'esecuzione della funzione di indagine, garantisce l'indipendenza dell'Ufficio.**

Su richiesta del direttore o di propria iniziativa il comitato formula pareri all'attenzione del direttore in merito alle attività dell'Ufficio, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

1. *L'ufficio è assistito da un comitato di vigilanza* composto da cinque personalità indipendenti in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali, di alte funzioni di controllo o dell'insegnamento del diritto pubblico o penale a livello universitario. Dette personalità sono nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione di comune accordo.

2. Il mandato dei membri ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile.

Allo scadere del mandato, essi restano in funzione finché non si sia provveduto al rinnovo del mandato oppure alla loro sostituzione.

3. Nell'adempimento dei loro doveri, *i membri* non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione od organismo.

4. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno.

5. *Su domanda del direttore dell'ufficio o di propria iniziativa, il comitato di vigilanza trasmette al direttore pareri sulle attività dell'ufficio, senza interferire sulle indagini in corso. Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle indagini.*

6. Il comitato di vigilanza adotta *ogni anno un rapporto d'attività*, che trasmette alle istituzioni.

2. **Esso** è composto da cinque personalità **esterne** indipendenti, in possesso nei rispettivi paesi dei requisiti necessari per l'esercizio di alte funzioni **in rapporto col settore di attività dell'Ufficio**. Esse sono nominate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione di comune accordo.

3. Il mandato dei membri ha una durata di tre anni. Esso è rinnovabile **una sola volta**.

4. Allo scadere del mandato, essi restano in funzione finché non si sia provveduto al rinnovo del mandato oppure alla loro sostituzione.

5. Nell'adempimento dei loro doveri, **essi** non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, **organo** od organismo.

6. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno. **Esso svolge almeno dieci riunioni all'anno. Esso prende le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretariato è assicurato dall'Ufficio.**

7. **Il direttore trasmette ogni anno al comitato di vigilanza il programma delle attività dell'Ufficio di cui all'articolo 1 del presente regolamento. Il direttore tiene regolarmente informato il comitato delle attività dell'ufficio, delle sue indagini, dei loro risultati e dei provvedimenti consequenziali alle indagini. Nei casi in cui l'indagine sia in corso da più di nove mesi il direttore informa il comitato di vigilanza delle ragioni che non permettono ancora di concludere l'indagine e del prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla. Il direttore informa il comitato dei casi in cui l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato non hanno dato seguito alle raccomandazioni che egli ha formulato. Il direttore informa il comitato dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.**

8. Il comitato di vigilanza adotta **almeno un rapporto d'attività all'anno** che trasmette alle istituzioni. **Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e i provvedimenti consequenziali alle indagini svolte dall'Ufficio.**

(Emendamento 30)

Articolo 12

L'ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, *di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio*, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

1. L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore nominato dalla Commissione, per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Ai fini della sua nomina, la Commissione, previo parere favorevole del comitato di vigilanza, forma *un elenco di vari* candidati aventi i requisiti necessari, in seguito ad un invito a presentare candidature che, se del caso, viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione *od* organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni *finali* redatte in esito a tali indagini.

Esso riferisce regolarmente al Parlamento europeo *ed* al Consiglio sui risultati delle indagini svolte dall'ufficio, rispettando la riservatezza delle medesime nonché i diritti *fondamentali* delle persone interessate e, *in pendenza di procedimenti giudiziari* le norme nazionali relative a *detti* procedimenti.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. Ai fini della sua nomina, in seguito ad un invito a presentare candidature che, se dal caso, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, previo parere favorevole del comitato di vigilanza, la Commissione forma **l'elenco dei** candidati aventi i requisiti necessari. **Di concerto con il Parlamento europeo e il Consiglio, la Commissione designa il direttore.**

3. Il direttore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, **organo** *od* organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni redatte in esito a tali indagini. **Qualora il direttore ritenga che una misura presa dalla Commissione comprometta la propria indipendenza può presentare ricorso contro la propria istituzione davanti alla Corte di giustizia.**

4. Esso riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, **alla Commissione e alla Corte dei conti** sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, rispettando la riservatezza delle medesime nonché i diritti **legittimi** delle persone interessate e, **ove opportuno, le** norme nazionali relative ai procedimenti **giudiziari.**

Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di pendenza di procedimenti giudiziari, del rispetto di tutte le norme nazionali applicabili a detti procedimenti.

5. **Prima di pronunciare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore, la Commissione consulta il comitato di vigilanza. Inoltre le misure relative alle sanzioni disciplinari riguardanti il direttore dell'Ufficio devono essere oggetto di decisioni motivate che sono comunicate per informazione al Parlamento europeo e al Consiglio.**

(Emendamento 31)

*Articolo 13, titolo e primo comma**Bilancio*

Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della parte «A» della sezione del bilancio generale *delle Comunità europee* relativa alla Commissione, sono esposti dettagliatamente in un allegato a detta parte.

Finanziamento

Gli stanziamenti dell'Ufficio, il cui importo globale è iscritto in una linea di bilancio particolare all'interno della parte «A» della sezione del bilancio generale **dell'Unione** relativa alla Commissione, sono esposti dettagliatamente in un allegato a detta parte.

(Emendamento 34)

Articolo 14

Sino alla modificazione dello statuto, ogni funzionario e altro agente delle Comunità può presentare al direttore dell'ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto, un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall'ufficio nell'ambito di un'indagine interna. L'articolo 91 dello statuto si applica alle decisioni prese su tali reclami.

In attesa della modificazione dello statuto, ogni funzionario e altro agente delle Comunità può presentare al direttore dell'ufficio, secondo le modalità di cui all'articolo 90, paragrafo 2 dello statuto, un reclamo contro un atto che gli arrechi pregiudizio, compiuto dall'ufficio nell'ambito di un'indagine interna. L'articolo 91 dello statuto si applica alle decisioni prese su tali reclami. **Dette disposizioni si applicano per analogia al personale degli organi e organismi non soggetti allo statuto.**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 33)

Articolo 15

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle attività dell'Ufficio, corredata eventualmente di proposte intese a modificarne o ampliarne i compiti.

Nel corso del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione delle attività dell'Ufficio, **accompagnata dal parere del comitato di vigilanza** e corredata eventualmente di proposte intese a modificarne o ampliarne i compiti.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (COM(99)0140 -C4-0180/99 – 98/0329(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco di proposte della Commissione all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
 - vista la proposta modificata della Commissione al Consiglio COM(99)0140 – 98/0329(CNS) confermata dalla Commissione il 3 maggio 1999,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la Commissione ha presentato la proposta,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 203 del trattato CEEA (C4-0180/99),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini nonché della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0240/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE nonché dell'articolo 119, secondo comma del trattato CEEA;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

Giovedì 6 maggio 1999

17. Agenda 2000 ***/**II/*

a) A4-0264/99

Decisione sul progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/1/99/RIV 1 – C4-0215/99 – 98/0090(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (6959/1/99/RIV 1 – 98/0090(AVC)),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 130 D, primo comma (attuale articolo 161, primo comma), del trattato CE (C4-0215/99),
- visto l'articolo 80, paragrafi 1 e 3, del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 19 novembre 1998 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali ⁽¹⁾ (COM(98)0131 – C4-0285/98),
- visti la raccomandazione della commissione per la politica regionale e il parere della commissione per la pesca (A4-0264/99),

1. esprime il suo parere conforme sul progetto di regolamento del Consiglio (6959/1/99/RIV1);
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 164.

b) A4-0246/99

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (6405/01/99 – C4-0182/99 – 98/0114(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la posizione comune del Consiglio C4-0182/99), confermata dal Consiglio il 4 maggio 1999,
- visto il suo parere in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0131 ⁽³⁾, confermata nella seduta del 4 maggio 1999,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(99)0018) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 193.

⁽³⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU C 52 del 23.2.1999, pag. 12.

Giovedì 6 maggio 1999

- visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 72 del regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per la politica regionale (A4-0246/99),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamato a formulare a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 9

9) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n..../99; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato;

9) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n..../99; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni periferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme, **anche in connessione con la gestione del territorio**, apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato;

(Emendamento 2)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia;

i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia **tenendo conto della necessità di collegare con le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità**;

(Emendamento 3)

Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) bis (nuova)

c) bis. lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi;

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Articolo 3, paragrafo 1

1. In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n..../99, il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 21 del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dello spazio comunitario nel suo insieme («INTERREG»).

1. In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n..../99, il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 21 del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dello spazio comunitario nel suo insieme («INTERREG») **nonché all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di rigenerazione economica e sociale delle città e periferie in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo («URBAN»).**

(si applica per analogia al considerando 2 della posizione comune)

c) **A4-0250/99**

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo (6406/1/99 — C4-0183/99 — 98/0115(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)*Il Parlamento europeo,*

- visto l'elenco di proposte della Commissione all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0183/99), confermata dal Consiglio il 4 maggio 1999,
- visto il suo parere in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0131 ⁽³⁾, confermata nella seduta del 4 maggio 1999,
- vista la proposta modificata della Commissione (COM(99)0044) ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE,
- visto l'articolo 72 del suo regolamento,
- vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0250/99),

1. modifica come segue la posizione comune;
2. invita la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 193.

⁽³⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU C 74 del 18.3.1999, pag. 7.

Giovedì 6 maggio 1999

3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 1

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo («Fondo») dall'articolo 123 del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo 130 B del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. /99, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane al fin di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

Nell'ambito dei compiti assegnati al Fondo sociale europeo («Fondo») dall'articolo **146 (ex articolo 123)** del trattato nonché di quelli assegnati ai fondi strutturali a norma dell'articolo **159 (ex articolo 130 B)** del trattato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. /99, il Fondo fornisce il proprio sostegno a misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione nonché a sviluppare le risorse umane **e l'integrazione sociale nel mercato del lavoro** al fin di promuovere un livello elevato di occupazione, la parità tra uomini e donne, uno sviluppo duraturo e la coesione economica e sociale. In particolare, il Fondo contribuisce alle azioni intraprese nell'ambito della strategia europea per l'occupazione e degli orientamenti annuali sull'occupazione.

(Emendamento 8)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, *in particolare* nel settore dell'imprenditoria sociale.

d) sviluppo di nuove fonti di occupazione, **anche** nel settore dell'imprenditoria sociale (**terzo settore**).

(Emendamento 9)

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

1. In relazione alle priorità nazionali, definite in particolare dai piani di azione nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti. Al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall'articolo 2, paragrafo 1 sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.

1. In relazione alle priorità nazionali, definite in particolare dai piani di azione nazionali per l'occupazione, nonché alla valutazione ex ante, è stabilita una strategia che tiene conto di tutti i settori politici pertinenti e **riserva un'attenzione particolare agli ambiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere d) ed e)**. Al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato dal Fondo, gli interventi attuati nel quadro di tale strategia e tenendo conto dei settori prioritari definiti dall'articolo 2, paragrafo 1 sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci.

(Emendamento 10)

Articolo 4, paragrafo 2

2. La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento *di cui trattasi* sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n..../99, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali.

2. La programmazione degli interventi del Fondo prevede che un importo ragionevole degli stanziamenti del Fondo destinati all'intervento **a titolo degli obiettivi 1 e 3** sia disponibile, a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n..../99, sotto forma di piccoli sussidi, accompagnati da disposizioni speciali di ammissibilità per le organizzazioni non governative e i raggruppamenti locali. **Gli Stati membri possono decidere di dare attuazione al presente paragrafo secondo le disposizioni in materia di finanziamento dell'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n....**

Giovedì 6 maggio 1999

d) A4-0265/99

Decisione relativa alla posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (12254/2/98 — C4-0006/99 — 98/0101(COD) — ex 98/0101(SYN))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione in sospeso al 1° maggio 1999, per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento della base giuridica e/o di procedura,
 - vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 ⁽¹⁾ sulle implicazioni dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti presso il Consiglio al 1° maggio 1999, che specifica la nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam),
 - vista la posizione comune del Consiglio (C4-0006/99), confermata da quest'ultimo con lettera del 4 maggio 1999,
 - visto il suo parere in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0172 ⁽³⁾, confermato il 4 maggio 1999 ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i bilanci (A4-0265/99),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. invita la Commissione a pronunciarsi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamata a formulare a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c), del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.⁽²⁾ GU L 379 del 7.12.1998, pag. 186.⁽³⁾ GU C 175 dell'8.6.1998, pag. 7.⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 10.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 4

(4) considerando che è opportuno *limitare* all'1% dell'importo di riferimento finanziario per il periodo 2000-2006 le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale nuova forma di finanziamento; che occorrerà esaminare l'eventuale futura estensione della stessa *alla luce della relazione globale che la Commissione presenterà prima della fine del 2006 sull'esperienza maturata con l'applicazione dei meccanismi previsti da presente regolamento;*

(4) considerando che è opportuno **consentire**, sino all'1% dell'importo **totale** per il periodo 2000-2006, le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale nuova forma di finanziamento; **che tale limite potrà essere aumentato fino al 2% a seguito di un riesame del funzionamento di tale strumento;** che occorrerà **inoltre** esaminare l'eventuale futura estensione della stessa;

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 18)

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)*Articolo 2, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 2236/95)***- 1) L'articolo 2, paragrafo 2 è soppresso;**

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 2*Articolo 4, paragrafo 1, lettera e), primo comma (Regolamento (CE) n. 2236/95)*

e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio *non può superare l'1% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.*

e) partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per altri organismi finanziari comparabili che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee e che comportano considerevoli investimenti del settore privato; tale partecipazione al capitale di rischio **non supera l'1% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18. In conformità con le procedure di cui all'articolo 17, tale limite può essere aumentato fino al 2% a partire dal 2003, alla luce di un riesame del funzionamento di tale strumento presentato dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.**

(Emendamento 3)

ARTICOLO 1, PUNTO 2*Articolo 4, paragrafo 1, lettera f) (Regolamento (CE) n. 2236/95)*

f) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) a d) sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.

f) se del caso, i contributi comunitari di cui alle lettere da a) a **e)** sono cumulati per rendere massimo l'incentivo fornito dalle risorse di bilancio mobilitate, che devono essere utilizzate nel modo economicamente più vantaggioso.

(Emendamento 4)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)*Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2236/95)***2 bis) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:**

2 bis. Gli stanziamenti previsti per progetti di infrastrutture di trasporto, per l'intero periodo di cui all'articolo 18, dovrebbero essere utilizzati in modo da attribuire almeno il 55% ai progetti su rotaia — compresi i trasporti combinati — e non oltre il 25% ai progetti su strada.

(Emendamento 5)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)*Articolo 4, paragrafo 2 ter (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2236/95)***2 ter) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 2 ter:**

2 ter. La Commissione promuove in modo mirato il ricorso alle fonti private di finanziamento per i progetti finanziati in forza del presente regolamento là dove sia possibile massimizzare l'effetto moltiplicatore degli strumenti finanziari comunitari nel quadro di partenariati tra pubblico e privato. In questo contesto occorre

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

procedere a una valutazione per caso da parte della Commissione tenendo conto, se del caso, di una possibile alternativa basata interamente su finanziamenti pubblici. Per ciascun progetto è richiesto il sostegno di tutti gli Stati membri interessati, in conformità del trattato.

(Emendamento 6)

ARTICOLO 1, PUNTO 2 QUATER (nuovo)*Articolo 5, paragrafo 3, nuovo comma (Regolamento (CE) n. 2236/95)*

2 quater) All'articolo 5, paragrafo 3, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Eccezionalmente, nel caso di progetti che riguardano i sistemi di posizionamento e di navigazione satellitari, come sancito all'articolo 17 della decisione n. 1692/96/CE⁽¹⁾, l'importo totale del contributo comunitario in forza del presente regolamento può arrivare al 20% del costo totale dell'investimento, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in seguito a revisione.»

⁽¹⁾ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1.

(Emendamento 7)

ARTICOLO 1, PUNTO 3*Articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 (Regolamento (CE) n. 2236/95)*

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 17, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale *per la concessione delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18* (in appresso denominato «programma») sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato. Il programma si *basa* sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.

2. Un programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.

3. Per ciascun progetto o gruppi di progetti di cui al paragrafo 2 il programma *fissa*, per la durata del medesimo, gli importi complessivi indicativi e i programmi *complessivi* indicativi e *i programmi finanziari, compresi i previsti importi annuali* per la concessione del contributo finanziario *per la durata del programma*. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non *può essere* utilizzato più del 75% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 6 e al fine di migliorare l'efficacia dell'azione comunitaria, la Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 17, può elaborare per settore un programma indicativo pluriennale (in appresso denominato «programma») sulla base degli orientamenti di cui all'articolo 129 C del trattato. Il programma si **baserà** sulla presentazione delle domande di contributo finanziario ai sensi dell'articolo 8 e tiene conto, tra l'altro, delle informazioni fornite dagli Stati membri, in particolare delle informazioni di cui all'articolo 9.

2. Un programma è composto esclusivamente di progetti di interesse comune e/o di gruppi coerenti di progetti di interesse comune preventivamente individuati nel quadro degli orientamenti di cui all'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato, in campi specifici caratterizzati da un rilevante fabbisogno finanziario per un lungo periodo.

3. Per ciascun progetto o gruppi di progetti di cui al paragrafo 2 il programma **fisserà** gli importi indicativi per la concessione del contributo finanziario **in base alle decisioni annuali dell'autorità di bilancio**. Ai fini dei programmi indicativi pluriennali non **sarà** utilizzato più del 75% delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18.

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano *le risorse di bilancio di cui all'articolo 18* entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 17 in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione *delle risorse di bilancio di cui all'articolo 18*.

Il programma è riesaminato almeno a metà periodo *e nel 2005* o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 17. *Nel suo parere su un programma il comitato si pronuncia altresì sui parametri di ciascun riesame. La revisione di metà periodo include una valutazione del corretto funzionamento del programma, in particolare in relazione al ruolo del comitato di cui all'articolo 17.*

4. Il programma serve da riferimento per le decisioni annuali che assegnano **contributi comunitari ai progetti** entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali. La Commissione informa regolarmente il comitato di cui all'articolo 17 in merito all'andamento dei programmi e di qualsiasi decisione da essa adottata riguardo all'assegnazione **di contributi comunitari ai progetti. I documenti giustificativi che accompagnano il progetto preliminare di bilancio della Commissione includono una relazione sui progressi dell'attuazione di ciascun programma indicativo pluriennale, a norma del regolamento finanziario.**

Il programma **deve essere** riesaminato almeno a metà periodo o alla luce del reale avanzamento dei progetti o dei gruppi di progetti e, se necessario, riveduto, secondo la procedura di cui all'articolo 17.

(Emendamento 8)

ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)

Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2236/95)

3 bis) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

1 bis) Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione assicura la conformità delle sue decisioni in materia di concessione di contributi comunitari con le priorità fissate negli orientamenti per i diversi settori, definite a norma dell'articolo 129 C, paragrafo 1 del trattato. Ciò include la loro rispondenza a tutti i requisiti che possono essere fissati in tali orientamenti in termini di percentuali del contributo comunitario totale.

(Emendamento 9)

ARTICOLO 1, PUNTO 3 TER (nuovo)

Articolo 8 (Regolamento n. (CE) 2236/95)

3 ter) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Articolo 8**Presentazione delle domande di contributo**

Le domande di contributo sono presentate alla Commissione dallo Stato membro o da più Stati membri interessati oppure, con l'accordo dello Stato membro o di più Stati membri interessati, dalle imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati. La Commissione si accerta dell'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 10 (Regolamento (CE) n. 2236/95)

La Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, in conformità della valutazione da essa effettuata delle domande in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 bis, la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli stanziamenti finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso di altri progetti *le decisioni di concessione del contributo sono prese* secondo la procedura di cui all'articolo 17. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.

In conformità dell'articolo 274 del trattato, la Commissione decide la concessione del contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, in conformità della valutazione da essa effettuata delle domande in base ai criteri di selezione. Nel caso dei progetti individuati nel pertinente programma indicativo pluriennale stabilito a norma dell'articolo 5 bis, la Commissione prende le decisioni annuali relative alla concessione del contributo nei limiti degli importi finanziari indicativi previsti dal programma in questione. Nel caso di altri progetti **sono adottate misure** secondo la procedura di cui all'articolo 17. La Commissione notifica la sua decisione direttamente ai beneficiari e agli Stati membri.

(Emendamento 11)

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 11, paragrafo 7 (Regolamento (CE) n. 2236/95)

7. La Commissione *stabilisce*, secondo le modalità di cui all'articolo 17, le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi, delle sovvenzioni alle commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di sovvenzioni o di partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili volti prioritariamente a fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.

7. Secondo le modalità di cui all'articolo 17, la Commissione **stabilisce un quadro per** le procedure, il calendario e l'importo dei versamenti delle agevolazioni in conto interessi e delle sovvenzioni alle commissioni di garanzia e del sostegno, sotto forma di sovvenzioni o di partecipazione al capitale di rischio per i fondi di investimento o per organismi finanziari comparabili volti prioritariamente a fornire capitale di rischio per progetti di reti transeuropee.

(Emendamento 17)

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 1, terzo trattino (Regolamento (CE) n. 2236/95)

8 bis) L'articolo 12, paragrafo 1, terzo trattino è sostituito dal seguente testo:

- **recuperare i fondi perduti a causa di irregolarità, compresi gli interessi di mora, secondo le norme adottate dalla Commissione. Se lo Stato membro e/o l'autorità pubblica responsabile dell'esecuzione non provano che l'irregolarità non è ad essi imputabile, lo Stato membro è responsabile in via sussidiaria delle restituzioni delle somme indebitamente versate.**

(Emendamento 19)

ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 6 (Regolamento (CE) n. 2236/95)

8 ter) L'articolo 12, paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

- 6. In caso di contributo comunitario concesso ad imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, le misure di controllo sono attuate dalla Commissione che coopera con gli Stati membri nella forma che risulti adeguata.**

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUATER (nuovo)

Articolo 12, paragrafo 7 (Regolamento (CE) n. 2236/95)

8 quater) L'articolo 12, paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:**7. Gli organismi e le autorità responsabili, nonché imprese od organismi pubblici o privati direttamente interessati, tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese inerenti a un progetto per cinque anni dall'ultimo pagamento relativo al progetto stesso.**

(Emendamento 12)

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 2236/95)

2 bis. Tranne in casi debitamente motivati *al comitato di cui all'articolo 17 dalla* Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a studi che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo.2 bis. Tranne in casi debitamente motivati **alla** Commissione, quest'ultima revoca i contributi concessi a studi che non vengono iniziati nei due anni successivi alla data di avvio prevista nella decisione di concessione del contributo.

(Emendamento 13)

ARTICOLO 1, PUNTO 12 BIS (nuovo)

Nuovo considerando (Articolo 17) (Regolamento (CE) n. 2236/95)

12 bis) È inserito il seguente considerando per spiegare le procedure del comitato di cui all'articolo 17:**considerando che la decisione 87/373/CEE del Consiglio stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal Consiglio per l'attuazione di atti da esso adottati; che le procedure fissate nel presente regolamento devono tener conto di eventuali modifiche delle disposizioni esistenti definite in base ad accordi interistituzionali o alla decisione 87/373/CEE;**

(Emendamento 14)

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 18, primo comma (Regolamento (CE) n. 2236/95)

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di *un euro*.**La dotazione finanziaria** per l'attuazione del presente regolamento per il periodo 2000-2006 è di **4.600 milioni di euro**.

(Emendamento 15)

ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 19 (Regolamento (CE) n. 2236/95)

Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento, in particolare con *il meccanismo* di cui all'articolo 4, *paragrafo 1, lettera e*); il Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 129D, *terzo comma* del trattato, *decide se ed*Entro la fine del 2006 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione globale sull'esperienza maturata con i meccanismi previsti dal presente regolamento **per la concessione del contributo comunitario**, in particolare con **i meccanismi e le disposizioni** di cui all'articolo 4. **Il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano secondo la**

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO
in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.	procedura di cui all'articolo 156, primo comma , del trattato, decidono se ed in quali condizioni le misure previste dal presente regolamento saranno mantenute o modificate dopo la fine del periodo di cui all'articolo 18.

(Emendamento 21)

Allegato, punto 1, secondo comma, secondo trattino

- | | |
|---|------------------|
| — <i>finanziati almeno parzialmente dallo Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento.</i> | soppresso |
|---|------------------|

(Emendamento 16)

Allegato, punto 1, terzo comma

Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo *in parallelo con* quello di altri investitori nel fondo.

Il contributo comunitario per i fondi di investimento o altri organismi finanziari comparabili, se concesso sotto forma di partecipazione al capitale di rischio, è concesso in linea di massima solo **se è paragonabile, in termini di rischio**, a quello di altri investitori nel fondo.

(Emendamento 22)

Allegato, punto 2, primo comma

I contributi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del regolamento non superano l'1% *degli stanziamenti di bilancio complessivi per le reti transeuropee fino alla fine del 2006.*

I contributi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e) del regolamento non superano l'1% **dell'importo totale per il periodo di cui all'articolo 18. Tale limite può essere tuttavia aumentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).**

e) **A4-0230/99**

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stabilimento di nuove prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 (COM(98)0164 – C4-0304/98) e sulla relazione della Commissione sull'attuazione dell'Accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio (COM(98)0165 – C4-0305/98)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo (COM(98)0164 – C4-0304/98) e la relazione della Commissione (COM(98)0165 – C4-0305/98),
- visto il documento di lavoro della Commissione concernente l'Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della disciplina di bilancio – progetto (SEC(98)0698 – C4-0272/98),

Giovedì 6 maggio 1999

- vista la sua risoluzione su «Agenda 2000: il quadro finanziario dell'Unione 2000-2006, il sistema di finanziamento futuro» del 4 dicembre 1997 ⁽¹⁾,
 - vista la posizione comune espressa dal Consiglio europeo riunitosi a Berlino il 24-25 marzo 1999,
 - vista la sua risoluzione del 14 aprile 1999 sui risultati del Consiglio europeo straordinario di Berlino del 24-25 marzo 1999 ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci, nonché i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la politica regionale, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione, della commissione per lo sviluppo e la cooperazione, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per la pesca (A4-0230/99),
- A. considerando che per rinnovare il quadro finanziario è necessario un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio,
- B. considerando che lo stabilimento delle prospettive finanziarie costituisce esclusivamente un quadro di riferimento e non un quadro per l'adozione dei bilanci annuali nel corso del periodo e che il Consiglio ha respinto a due riprese l'inclusione del principio della pianificazione finanziaria nella redazione dei trattati di Maastricht e Amsterdam,
- C. considerando che l'esperienza delle prospettive finanziarie per il periodo 1988-1999 è stata globalmente positiva, avendo permesso, tra le altre cose:
- a) uno svolgimento armonioso della procedura di bilancio;
 - b) un aumento delle spese non obbligatorie largamente superiore al tasso d'aumento statistico (TMA) delle SNO;
 - c) l'adozione di bilanci rigorosi largamente inferiori al massimale delle risorse proprie, più di 110 miliardi di ecu, sulla totalità del periodo;
- D. considerando che l'esperienza del 1988 e del 1993 ha dimostrato l'utilità di disporre di un quadro finanziario all'interno del quale deve iscriversi la procedura di bilancio annuale,
1. prende nota che è stato avviato un accordo politico in seno al Consiglio sui principi:
 - a) della riforma della PAC;
 - b) di una nuova legislazione in materia di fondi strutturali e per il fondo di coesione;
 - c) degli strumenti finanziari di pre-adesione,
 2. ricorda che l'accordo concluso nel settore legislativo è compatibile con i massimali delle rubriche 1, 2 e 7 delle prospettive finanziarie sui quali ha espresso il suo parere favorevole nelle risoluzioni approvate il 6 maggio 1999;
 3. ricorda che nella sua risoluzione del 4 dicembre 1997 aveva posto un determinato numero di condizioni, segnatamente l'introduzione nelle nuove prospettive finanziarie di uno strumento di flessibilità e che un accordo di principio era stato concluso con il Consiglio Bilancio in una dichiarazione congiunta dell'8 dicembre 1998;
 4. ricorda che le prospettive finanziarie dovrebbero permettere una prospettiva di sviluppo delle politiche europee, condividendo l'obiettivo di rigore auspicato dal Consiglio per proseguire, nel corso dei prossimi sette anni, l'obiettivo dell'ampliamento;
 5. sottolinea che, tenendo conto della lunghezza del periodo di programmazione, è indispensabile creare uno strumento di flessibilità che possa essere mobilitato qualora i massimali delle rubriche si rivelassero insufficienti;

⁽¹⁾ GU C 388 del 22.12.1997, pag. 31.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 23.

Giovedì 6 maggio 1999

6. ricorda che, sinora, le prospettive finanziarie hanno fatto parte di un accordo interistituzionale globale che ha migliorato lo svolgimento della procedura di bilancio e che tale accordo non può essere rinnovato se non in un clima di reciproca fiducia tra le istituzioni;

7. ritiene che le condizioni per prorogare le prospettive finanziarie 1999, di cui all'articolo 25 dell'accordo del 29 ottobre 1993, non siano soddisfatte;

Sulle prospettive finanziarie

Rubrica 1

8. si congratula per il fatto che il Consiglio abbia seguito la sua proposta di fissare il massimale della rubrica 1 ad un livello inferiore alla linea direttrice; si compiace altresì per il fatto che l'accordo classifichi definitivamente le misure strutturali e le misure di accompagnamento come spese non obbligatorie, mettendo così fine a un conflitto che continuava nonostante gli «accordi» del 1982;

Rubrica 2

9. si congratula per il fatto che il Consiglio abbia condiviso la posizione del Parlamento confermando il carattere di obiettivo di spesa per gli stanziamenti destinati alla politica di coesione e accettando la possibilità di destinare stanziamenti supplementari in rapporto all'importo deciso dal Consiglio europeo di Berlino, per coprire le misure innovatrici e compensare la riduzione intervenuta nel finanziamento del programma URBAN;

Rubrica 3

10. prende atto con soddisfazione che il Consiglio del 26 aprile 1999 ha aumentato i massimali annuali per un totale di 1480 milioni di euro, il che consente di coprire le decisioni legislative già adottate, nonché di mantenere le altre politiche interne al livello attuale;

Rubrica 4

11. rileva che il massimale di tale rubrica non permette il finanziamento del trasferimento della riserva dell'aiuto umanitario (146 milioni di euro, prezzi 1999);

12. si compiace per il fatto che il Consiglio del 26 aprile 1999 abbia sottoscritto una domanda di revisione dei massimali della rubrica 4, non appena saranno precisate le esigenze finanziarie relative all'impegno dell'Unione nella regione dei Balcani; ricorda che le necessità di tale rubrica derivano spesso dalle decisioni del Consiglio e che il ruolo potenziato dell'Unione dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam potrebbe determinare necessità supplementari, a condizione che gli importi siano disponibili per la PESC, le situazioni d'urgenza e i PVS più bisognosi;

13. deplora il fatto che il Consiglio europeo abbia nuovamente ommesso di integrare il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio comunitario, quando tale integrazione appare sempre più urgente per ragioni di trasparenza e di controllo;

Rubrica 5

14. ritiene positivo il fatto che il Consiglio abbia accettato di aumentare il massimale di tale rubrica, come definito dal Consiglio europeo di Berlino, di 1.100 milioni di euro per l'intero periodo, il che consente di garantire un funzionamento normale delle Istituzioni; riafferma che una maggiore efficienza del funzionamento delle Istituzioni dovrebbe prevedere misure di ristrutturazione e, eventualmente, una crescita molto limitata nel corso dei prossimi anni;

15. ritiene che il nuovo massimale della rubrica 5 dovrebbe imperativamente tener conto delle necessità delle pensioni dei funzionari, nonché dei costi dell'adozione dello statuto dei membri che determinerà un trasferimento di spese dai bilanci nazionali verso il bilancio europeo;

Rubrica 6

16. potrebbe condividere l'approccio del Consiglio solo se la riduzione della riserva di aiuto d'urgenza corrispondesse un trasferimento dello stesso importo alla rubrica 4, come proposto dalla Commissione;

17. rileva inoltre che la riduzione della riserva monetaria per l'agricoltura è meno giustificata in conseguenza della riduzione del massimale della rubrica 1;

Giovedì 6 maggio 1999

Rubrica 7

18. si congratula per il fatto che il Consiglio abbia accettato la creazione di una rubrica separata per la pre-adesione; ritiene tuttavia che, tenuto conto delle grandi incertezze legate al processo di ampliamento, il massimale di tale rubrica potrebbe rivelarsi insufficiente rispetto alle necessità dei paesi candidati;

Tabella B

19. rileva che il Consiglio propone, in una tabella B per un ipotetico EUR 21, allegato all'AII e separato dalle PF, di creare una rubrica 8 per riservare gli stanziamenti non utilizzati per l'ampliamento, condivide il parere del Consiglio di disporre di una tabella indicativa senza per questo vietarsi, fin dall'inizio, l'impiego di stanziamenti considerando che la data, le condizioni dell'ampliamento, nonché l'evoluzione macroeconomica sono incerte;

Lo strumento della flessibilità

20. si congratula per il fatto che il Consiglio abbia accettato elementi della procedura proposta per mobilitare lo strumento di flessibilità nonché un progressivo aumento dell'importo; spera che il Consiglio darà prova di leale cooperazione nell'attuazione delle procedure e che lo strumento così definito potrà costituire un elemento chiave delle future programmazioni finanziarie;

I principi del futuro Accordo interistituzionale

21. si compiace per il fatto che il nuovo Accordo interistituzionale abbia consolidato gli acquis del miglioramento della procedura di bilancio e formalizzato segnatamente un accordo sui punti seguenti:

- a) la classificazione in SNO delle misure strutturali e d'accompagnamento nonché dell'insieme delle spese di pre-adesione;
- b) la procedura di mobilitazione dello strumento della flessibilità;
- c) una nuova procedura di conciliazione sull'insieme del bilancio che spenga ogni conflitto di classificazione e che possa gettare le basi per una revisione a termine della procedura di bilancio;
- d) una clausola di revisione automatica delle prospettive finanziarie in occasione di ogni ampliamento, nonché una clausola generale di riesame dell'accordo, comprese le prospettive finanziarie, su richiesta di ciascun ramo dell'autorità di bilancio;
- e) la soppressione di ogni riferimento, nella tabella delle prospettive finanziarie, a sottomassimali vincolanti;

22. ricorda che, ancor più che in passato, l'ordinato svolgimento della procedura di bilancio è basato sulla leale cooperazione tra i due rami dell'autorità di bilancio, essa stessa fondata su un rapporto paritario tra le Istituzioni; avverte il Consiglio che, se tale spirito dovesse venir meno, questo Parlamento potrebbe denunciare in ogni momento e unilateralmente l'accordo;

23. constata che i pareri delle commissioni sono sostanzialmente accolti nella presente risoluzione;

24. invita il Consiglio e la Commissione, sulla base di tali considerazioni, a esplorare ogni possibilità di giungere a nuovi massimali per le varie rubriche, nonché a inserire i principi sopraindicati nell'Accordo interistituzionale;

25. approva il testo dell'accordo interistituzionale allegato alla presente risoluzione;

*
* *

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e alle altre Istituzioni.

Giovedì 6 maggio 1999

ALLEGATO

TESTO PROVVISORIO**ACCORDO INTERISTITUZIONALE
del 6.5.1999****sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio**

1. Il presente accordo concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione — qui di seguito denominati «istituzioni» — ha lo scopo di dare applicazione alla disciplina di bilancio, migliorando lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale nel settore di bilancio.
2. La disciplina di bilancio, nel quadro del presente accordo, è globale; essa si applica a tutte le spese e impegna tutte le istituzioni associate alla sua attuazione, per tutta la durata del presente accordo.
3. L'accordo non incide sulle rispettive competenze di bilancio delle diverse istituzioni, quali sono definite nei trattati.
4. Per qualsiasi modifica delle disposizioni del presente accordo è necessaria l'approvazione di tutte le istituzioni che vi partecipano. Le modifiche apportate alla tabella delle prospettive finanziarie devono seguire le procedure previste a tal fine nell'accordo.
5. Il presente accordo si compone di due parti:
 - la parte I contiene la definizione e le modalità d'applicazione delle prospettive finanziarie 2000-2006 ed è d'applicazione per tutta la durata delle suddette prospettive finanziarie;
 - la parte II riguarda il miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio.
6. La Commissione presenterà, ogni volta che lo riterrà necessario e in ogni caso simultaneamente a ogni proposta per nuove prospettive finanziarie presentata a norma del paragrafo 26, una relazione sull'attuazione del presente accordo, accompagnata se necessario da proposte di modifiche.
7. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2000. Annulla e sostituisce, con effetto alla stessa data:
 - la dichiarazione comune del 30 giugno 1982 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente varie disposizioni volte a migliorare la procedura di bilancio;
 - l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio;
 - la dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi;
 - la dichiarazione comune del 12 dicembre 1996 concernente il miglioramento dell'informazione dell'autorità di bilancio sugli accordi di pesca;
 - l'accordo interistituzionale del 17 luglio 1997 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulle disposizioni relative al finanziamento della politica estera e di sicurezza comune;
 - l'accordo interistituzionale del 13 ottobre 1998 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle basi giuridiche e l'esecuzione del bilancio.

Parte I — Prospettive finanziarie 2000-2006: definizione e modalità d'applicazione**A. Contenuto e portata delle prospettive finanziarie**

8. La tabella delle prospettive finanziarie 2000-2006, figurante all'allegato I, è parte integrante del presente accordo. Essa costituisce il quadro di riferimento della disciplina di bilancio interistituzionale. Il contenuto è conforme alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino.

Giovedì 6 maggio 1999

9. Le prospettive finanziarie mirano ad assicurare, a medio termine, un'evoluzione ordinata, per grandi categorie, delle spese della Comunità, nei limiti delle risorse proprie che le vengono attribuite.

10. Le prospettive finanziarie 2000-2006 stabiliscono, per ognuno degli esercizi e per ogni rubrica o sottorubrica, importi di spesa in stanziamenti d'impegni. Sono indicati in stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti anche gli importi globali annui di spesa. Vengono peraltro distinti gli importi in stanziamenti per pagamenti che, in previsione dell'allargamento, sono lasciati disponibili per essere utilizzati conformemente al punto 25, secondo comma.

Tutti questi importi sono espressi ai prezzi del 1999, tranne la riserva monetaria che è stabilita a prezzi correnti.

Le prospettive finanziarie non tengono conto delle linee di bilancio finanziate con entrate assegnate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento finanziario.

Il finanziamento di voci specifiche di spesa può essere effettuato soltanto entro i limiti del massimale appositamente previsto e fatto salvo il punto 11, secondo comma qui di seguito.

Le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale delle Comunità europee, nonché l'evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie della Comunità, sono presentate a titolo indicativo in tabelle separate. Le informazioni sono aggiornate annualmente al momento dell'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie.

La linea direttrice agricola resta invariata. Sarà riesaminata, sulla base di una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio, prima del primo allargamento dell'Unione, per apportare gli adeguamenti giudicati necessari.

11. Le istituzioni riconoscono che ciascuno degli importi stabiliti in valore assoluto dalle prospettive finanziarie 2000-2006 rappresenta un massimale annuo di spesa per la Comunità. Fatte salve le eventuali modifiche di questi massimali apportate conformemente alle disposizioni previste nel presente accordo, le istituzioni si impegnano ad esercitare le rispettive competenze in modo da rispettare i diversi massimali annui di spesa nel corso di ciascuna delle corrispondenti procedure di bilancio e nel corso dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato.

Tuttavia, i massimali indicati nella rubrica 7 hanno carattere indicativo, poiché i due rami dell'autorità di bilancio possono decidere di comune accordo, nel corso della procedura di bilancio, di modificarne la ripartizione.

12. I due rami dell'autorità di bilancio decidono di accettare, per la durata delle prospettive finanziarie 2000-2006, i tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie che deriveranno dai bilanci stabiliti entro il limite dei massimali delle prospettive finanziarie.

Tranne che per la rubrica 2, e in vista di una buona gestione finanziaria, le istituzioni, in occasione della procedura di bilancio e dell'adozione del bilancio, fanno in modo da lasciare, per quanto possibile, dei margini disponibili sufficienti all'interno dei massimali delle varie rubriche.

All'interno dei tassi massimi di aumento delle spese non obbligatorie, definiti al primo comma, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a rispettare le dotazioni in stanziamenti d'impegno previste nelle prospettive finanziarie per le azioni strutturali.

13. L'attuazione finanziaria di ogni decisione del Consiglio e di ogni codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che supera gli stanziamenti disponibili in bilancio o le dotazioni delle prospettive finanziarie previste al punto 11, può aver luogo soltanto quando il bilancio è stato modificato e, eventualmente, le prospettive finanziarie sono state riesaminate in modo adeguato secondo la procedura prevista per ciascun caso.

14. Per ognuno degli esercizi coperti dalle prospettive finanziarie, il totale degli stanziamenti per pagamenti necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adattamenti e revisioni intervenuti, non può portare ad un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per queste stesse risorse.

Se necessario, i due rami dell'autorità di bilancio decidono, su proposta della Commissione e secondo le regole di maggioranza di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato, le necessarie riduzioni dei massimali delle prospettive finanziarie per garantire il rispetto del massimale di risorse proprie stabilito.

Giovedì 6 maggio 1999

B. Adeguamento e adattamento annuali delle prospettive finanziarie

Adeguamenti tecnici

15. Ogni anno, la Commissione, a monte della procedura di bilancio dell'esercizio $n + 1$, procede al calcolo della linea direttrice agricola e ai seguenti adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, in funzione dell'evoluzione del prodotto nazionale lordo e dei prezzi:

- a) rivalutazione ai prezzi dell'anno $n+1$ dei massimali e degli importi degli stanziamenti per impegni e degli stanziamenti per pagamenti, fatta eccezione per la riserva monetaria.
- b) calcolo del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie.

La Commissione procede ai suddetti adeguamenti tecnici sulla base dei dati e delle previsioni economiche più recenti di cui dispone. Tuttavia, l'adeguamento tecnico del massimale della rubrica 1 (Agricoltura) sarà realizzato mediante un deflatore annuo del 2%. L'adeguamento tecnico del massimale dei «Fondi strutturali» sarà effettuato sulla base del deflatore adottato forfettariamente nella regolamentazione sui fondi strutturali per fissare la programmazione degli interventi corrispondenti. La base per l'indicizzazione delle dotazioni previste per il periodo 2004 – 2006 sarà riveduta, se necessario, entro il 31 dicembre 2003 dalla Commissione a titolo di adeguamento tecnico sulla base delle ultime informazioni disponibili. Non si procederà ad un adeguamento *a posteriori* delle dotazioni per gli anni passati.

I risultati di tali adeguamenti e le previsioni economiche di base vengono comunicati ai due rami dell'autorità di bilancio.

Per l'esercizio considerato non si procederà a ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'esercizio, né, a titolo di correzioni *a posteriori*, nel corso degli esercizi successivi.

Adattamenti inerenti alle condizioni d'esecuzione

16. Unitamente alla comunicazione degli adeguamenti tecnici delle prospettive finanziarie, la Commissione sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio le proposte di adattamento dell'importo totale degli stanziamenti per pagamenti che essa giudica necessarie, tenuto conto delle condizioni d'esecuzione, per garantire un'evoluzione ordinata rispetto agli stanziamenti per impegni.

17. Al momento dell'adeguamento cui si procederà nel 2001 e in caso di ritardo nell'adozione dei programmi relativi alle azioni strutturali, i due rami dell'autorità di bilancio si impegnano ad autorizzare, su proposta della Commissione, il trasferimento agli esercizi successivi, in aggiunta ai corrispondenti massimali di spesa, delle dotazioni non utilizzate nel corso dell'esercizio 2000.

18. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano, entro il 1° maggio dell'anno n , su queste proposte conformemente alle regole di maggioranza di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato.

C. Revisione delle prospettive finanziarie

19. Indipendentemente dalle operazioni periodiche di adeguamento tecnico e di adattamento alle condizioni d'esecuzione, le prospettive finanziarie possono essere rivedute, su proposta della Commissione, per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie.

20. In linea di principio, la proposta di revisione deve essere presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi interessati dalla revisione in questione.

La revisione delle prospettive finanziarie fino allo 0,03% del PNL dell'UE nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio che deliberano conformemente alle norme di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato.

Qualsiasi revisione delle prospettive finanziarie a partire dalla soglia dello 0,03% del PNL dell'UE nel margine per imprevisti è adottata con decisione comune dei due rami dell'autorità di bilancio; il Consiglio delibera all'unanimità.

21. Tranne che per le spese della rubrica 2, le istituzioni esaminano le possibilità di una redistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica interessata dalla revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. L'obiettivo dovrebbe essere quello di costituire, sotto il massimale della rubrica interessata, un importo significativo sia in valore assoluto che in percentuale della nuova spesa prevista.

Giovedì 6 maggio 1999

Le istituzioni esaminano inoltre, le possibilità di compensare l'aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un'altra rubrica.

Gli importi disponibili ai punti 1 — 6 non possono, in nessun momento, essere utilizzati per l'assistenza di preadesione (rubrica 7), mentre gli stanziamenti in riserva per l'assistenza preadesione non possono essere utilizzati per i punti 1 — 6.

Gli importi disponibili per l'adesione possono essere utilizzati soltanto per coprire le spese che sono conseguenza diretta dell'ampliamento, e non possono coprire le spese impreviste ai punti 1 — 7. Inoltre, gli stanziamenti previsti per i punti 1 — 7 non possono essere utilizzati per completare il costo di nuove adesioni.

Qualsiasi revisione delle prospettive finanziarie a titolo delle spese obbligatorie non può comportare una riduzione dell'importo disponibile per le spese non obbligatorie.

Qualsiasi revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti.

D. Conseguenze dell'assenza di decisione comune delle istituzioni sull'adeguamento o la revisione delle prospettive finanziarie

22. In mancanza di una decisione comune delle istituzioni su ogni adeguamento o revisione delle prospettive finanziarie, proposti dalla Commissione, rimangono applicabili, come massimali di spese, per l'esercizio in questione, gli obiettivi determinati in precedenza dopo l'adeguamento tecnico annuale.

E. Riserve

23. Le tre riserve previste dalla rubrica 6 delle prospettive finanziarie sono iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee. Le risorse necessarie vengono richieste soltanto al momento del ricorso alle riserve stesse:

- a) la riserva monetaria è destinata a coprire, nel corso del periodo 2000-2002, le incidenze sulle spese agricole di bilancio dei movimenti significativi e imprevisti della parità euro/dollaro degli Stati Uniti rispetto alla parità utilizzata nel bilancio;
- b) la riserva per la garanzia dei prestiti a paesi terzi è destinata alle linee di bilancio relative all'alimentazione del Fondo di garanzia e agli eventuali pagamenti complementari da effettuare in caso di inadempienza di un debitore;
- c) la riserva per aiuti d'urgenza ha lo scopo di consentire una risposta rapida a necessità specifiche di aiuto a paesi terzi, a seguito di avvenimenti non prevedibili al momento della preparazione del bilancio, in via prioritaria per azioni di carattere umanitario.

La Commissione, quando ritiene necessario attingere a tali riserve, sottopone ai due rami dell'autorità di bilancio una proposta di storno.

Tuttavia, qualsiasi proposta della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva per gli aiuti d'urgenza dev'essere preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.

Contemporaneamente alla proposta di storno, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre, eventualmente in forma semplificata, per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di un ricorso alle riserve e sull'importo necessario.

Se la proposta della Commissione non ottiene l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio e se non è possibile giungere ad una posizione comune, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dalla decisione sulla proposta di storno della Commissione.

F. Strumento di flessibilità

24. Lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni di EUR, è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche.

La parte non utilizzata dell'importo annuale può essere riportata fino all'anno n+2. In caso di mobilitazione dello strumento, sono utilizzati in primo luogo gli importi riportati, quindi gli altri per ordine di anzianità. La parte dell'importo annuale dell'anno n che non viene utilizzata nel corso dell'anno n+2 è annullata.

Giovedì 6 maggio 1999

Lo strumento di flessibilità non dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo stesso fabbisogno a titolo di due esercizi consecutivi.

Il ricorso allo strumento di flessibilità è proposto dalla Commissione, dopo esame di tutte le possibilità di redistribuzione degli stanziamenti nella rubrica interessata dalle spese supplementari.

La proposta comporta il principio di un ricorso a questo strumento, l'identificazione del fabbisogno da soddisfare e l'importo necessario. Può essere presentata, per l'esercizio finanziario interessato, nel corso della procedura annuale di bilancio. La proposta della Commissione è inclusa nel progetto preliminare di bilancio o accompagnata, conformemente al regolamento finanziario, dallo strumento di bilancio pertinente.

La decisione di ricorrere allo strumento di flessibilità è presa di comune accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio secondo le norme di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma del trattato. Quest'accordo interviene nell'ambito della procedura di concertazione prevista alla parte II, Sezione A e all'allegato III del presente accordo.

G. Adattamento delle prospettive finanziarie in funzione dell'allargamento

25. In occasione dell'allargamento della Comunità a nuovi Stati membri nel corso del periodo coperto dalle prospettive finanziarie, il Parlamento europeo e il Consiglio, che deliberano su proposta della Commissione e secondo le norme di voto di cui all'articolo 272, paragrafo 9, quinto comma, del trattato, adatteranno congiuntamente le prospettive finanziarie a tenere conto delle spese necessarie a seguito dell'allargamento.

Fatti salvi i risultati dei negoziati d'adesione, la modifica delle rubriche interessate non dovrebbe superare gli importi che figurano nel quadro finanziario indicativo riportato nell'allegato II, basato sull'ipotesi di una Comunità allargata a sei nuovi Stati membri a partire dal 2002.

La copertura del fabbisogno supplementare sarà garantita dalle disponibilità riservate a tale scopo nelle prospettive finanziarie e, nella misura necessaria, dall'utilizzazione delle risorse proprie supplementari derivanti dall'aumento del PNL dell'Unione a seguito dell'allargamento.

H. Durata delle prospettive finanziarie e conseguenze dell'assenza di prospettive finanziarie

26. Entro il 1° luglio 2005, la Commissione presenterà le proposte per nuove prospettive finanziarie sul successivo periodo a medio termine.

Qualora non venga concluso un accordo per nuove prospettive finanziarie e salvo denuncia espressa delle prospettive finanziarie in vigore ad opera di una delle parti del presente accordo, i massimali per l'ultimo anno coperto dalle prospettive finanziarie in vigore saranno adeguati a norma del punto 15 del presente accordo, applicando a questi importi il tasso d'aumento medio constatato sul periodo precedente, esclusi gli adeguamenti operati a seguito di un allargamento della Comunità. Questo tasso d'aumento non può comunque superare il tasso di crescita del PNL della Comunità previsto per l'anno interessato.

Parte II – Miglioramento della collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

A. La procedura di collaborazione interistituzionale

27. Le istituzioni decidono di instaurare una procedura di collaborazione interistituzionale in materia di bilancio. Le modalità di questa collaborazione sono definite all'allegato III che è parte integrante del presente accordo.

B. Stabilimento del bilancio

28. La Commissione presenta, ogni anno, un progetto preliminare di bilancio che corrisponde al fabbisogno effettivo di finanziamento della Comunità.

Essa tiene conto:

- della capacità d'esecuzione degli stanziamenti, adoperandosi per garantire una stretta relazione tra stanziamenti per impegni e stanziamenti per pagamenti,

Giovedì 6 maggio 1999

- della possibilità di avviare politiche nuove attraverso progetti pilota e/o azioni preparatorie nuove o proseguire azioni pluriennali venute a scadenza, dopo avere valutato le condizioni per ottenere un atto di base,
- della necessità di garantire un'evoluzione delle spese rispetto all'esercizio precedente conforme agli imperativi della disciplina di bilancio.

29. Le istituzioni fanno in modo di evitare, per quanto possibile, che vengano iscritte in bilancio linee di spese operative per importi non significativi.

I due rami dell'autorità di bilancio si impegnano anche a tenere conto della valutazione delle possibilità di esecuzione del bilancio, fatta dalla Commissione sia nei suoi progetti preliminari che nel quadro dell'esecuzione del bilancio in corso.

C. Classificazione delle spese

30. Le istituzioni reputano che costituiscono spese obbligatorie le spese che l'autorità di bilancio è tenuta ad iscrivere in bilancio in virtù di un impegno giuridico assunto a norma del trattato o di un atto adottato a norma di questo.

31. Il progetto preliminare di bilancio comporta una proposta di classificazione per le linee di bilancio nuove o per quelle la cui base giuridica è stata modificata.

Qualora non accettino la classificazione proposta nel progetto preliminare di bilancio, il Parlamento europeo e il Consiglio esamineranno la classificazione della linea di bilancio interessata, basandosi sull'allegato IV che è parte integrante del presente accordo. L'accordo sarà raggiunto nel quadro della concertazione prevista all'allegato III.

D. Tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di prospettive finanziarie

32. Fatto salvo il punto 12, primo comma, le istituzioni decidono le disposizioni seguenti:

- a) il «margine di manovra» autonomo del Parlamento, come definito all'articolo 272, paragrafo 9, quarto comma del trattato, la cui entità corrisponde almeno alla metà del tasso massimo, si applica a partire dal progetto di bilancio, fissato dal Consiglio in prima lettura e tenendo conto di eventuali lettere rettificative.

Il rispetto del tasso massimo si impone al bilancio annuale, comprendendo il (o i) bilancio (i) rettificativo (i) e/o suppletivo (i). Fatta salva la fissazione di un nuovo tasso, la parte eventualmente rimasta inutilizzata del tasso massimo resta disponibile per una sua eventuale utilizzazione nell'ambito dell'esame di un progetto di bilancio rettificativo e/o suppletivo.

- b) fatta salva la lettera a), quando emerga, durante la procedura di bilancio, che per portare a termine tale procedura potrebbe essere necessario fissare, di comune accordo, per l'aumento delle spese non obbligatorie, un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti di pagamento e/o un nuovo tasso applicabile agli stanziamenti d'impegno — il secondo tasso può essere fissato a livello diverso dal primo — le istituzioni cercano di giungere ad un accordo definitivo tra i due rami dell'autorità di bilancio in occasione della concertazione prevista all'allegato III.

E. Iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi

33. Gli atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati in codecisione comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione finanziaria del programma per tutta la sua durata.

Tale importo costituisce, per l'autorità di bilancio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale.

L'autorità di bilancio e la Commissione, quando presenta il suo progetto preliminare di bilancio (PPB), si impegnano a non discostarsi da quest'importo, salvo in caso di nuove circostanze oggettive e durature, espresse in una motivazione esplicita e precisa, che considera i risultati raggiunti nell'attuazione del programma e basata in particolare su valutazioni.

34. Gli atti legislativi che riguardano programmi pluriennali non soggetti a codecisione non comportano «un importo ritenuto necessario».

Giovedì 6 maggio 1999

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato. In ciascuno degli atti contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata questa disposizione.

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, esso sarà considerato un importo di riferimento ai sensi del punto 33.

35. La scheda finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento finanziario traduce in termini finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata del programma. Essa è riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del progetto preliminare di bilancio, tenendo conto dello stato di esecuzione del programma.

La scheda riveduta è trasmessa all'autorità di bilancio in occasione della presentazione del progetto preliminare di bilancio e dopo l'adozione del bilancio.

F. Basi giuridiche

36. In virtù del sistema del trattato, per l'esecuzione degli stanziamenti iscritti in bilancio relativi a qualsiasi azione comunitaria è necessaria l'adozione preliminare di un atto di base.

Un «atto di base» è un atto legislativo di diritto derivato che costituisce il fondamento giuridico di un'azione comunitaria e dell'esecuzione della corrispondente spesa iscritta in bilancio. L'atto di base deve avere la forma di un regolamento, di una direttiva o di una decisione (*Entscheidung* o *Beschluß*). Le raccomandazioni e i pareri, così come le risoluzioni e dichiarazioni, non costituiscono atti di base.

37. Possono tuttavia essere posti in esecuzione senza atto di base, nella misura in cui le azioni al cui finanziamento sono destinati rientrano nelle competenze della Comunità:

- a) i) gli stanziamenti relativi a progetti pilota di natura sperimentale volti a verificare la fattibilità di un'azione e la sua utilità. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio soltanto per due esercizi finanziari. Il loro importo totale non può superare 32 milioni di euro;
- ii) gli stanziamenti relativi ad azioni preparatorie, destinate a preparare proposte in vista dell'adozione di future azioni comunitarie. Le azioni preparatorie obbediscono ad un'impostazione coerente e possono rivestire forme diverse. I relativi stanziamenti d'impegno possono essere iscritti in bilancio solo per tre esercizi finanziari al massimo. Il procedimento legislativo dovrebbe concludersi prima della scadenza del terzo esercizio. Nel corso del procedimento legislativo, l'impegno degli stanziamenti deve rispettare le caratteristiche proprie dell'azione preparatoria quanto alle attività previste, agli obiettivi perseguiti e ai beneficiari.

Di conseguenza, i mezzi posti in atto non possono corrispondere, in volume, a quelli previsti per il finanziamento dell'azione definitiva in quanto tale. L'importo totale delle nuove linee considerate non può superare un importo di 30 milioni di euro per esercizio finanziario e l'importo totale degli stanziamenti effettivamente impegnati in virtù di azioni preparatorie non può superare 75 milioni di euro.

All'atto della presentazione del progetto preliminare di bilancio (PPB), la Commissione presenterà una relazione sulle azioni contemplate ai punti i) e ii), in cui sono esposti l'obiettivo dell'azione, la valutazione dei risultati e il seguito previsto;

- b) gli stanziamenti relativi alle azioni di natura puntuale, o anche permanente, svolte dalla Commissione in virtù di compiti risultanti da sue prerogative a livello istituzionale diverse dal diritto di iniziativa legislativa di cui alla lettera a), nonché in virtù di competenze specifiche conferitele direttamente dal trattato. Un elenco figura nell'allegato V al presente documento. Esso potrà eventualmente essere completato nella presentazione del PPB, indicando gli articoli pertinenti e i relativi importi;
- c) gli stanziamenti destinati al funzionamento di ciascuna istituzione in virtù della sua autonomia amministrativa.

G. Spese relative agli accordi di pesca

38. Le istituzioni decidono che le spese relative agli accordi di pesca siano finanziate conformemente alle disposizioni figuranti nell'allegato VI, che è parte integrante del presente accordo.

Giovedì 6 maggio 1999

H. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune

39. Per le spese della PESC imputate nel bilancio generale ai sensi dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, le istituzioni cercano di giungere ogni anno, nel quadro della procedura di concertazione prevista all'allegato III e sulla base del progetto preliminare di bilancio elaborato dalla Commissione, ad un accordo sull'importo delle spese operative da imputare al bilancio delle Comunità e sulla ripartizione di tale importo tra gli articoli del capitolo «PESC» del bilancio come suggerito al quarto comma. In caso di mancato accordo, resta inteso che il Parlamento europeo e il Consiglio iscriveranno nel bilancio l'importo contenuto nel bilancio precedente o quello proposto nel progetto preliminare di bilancio, se quest'ultimo è inferiore.

L'importo totale delle spese operative della PESC è iscritto interamente nello stesso capitolo del bilancio («PESC»), ripartito tra gli articoli di detto capitolo come suggerito al quarto comma. Tale importo comprende le effettive necessità e un ragionevole margine per azioni imprevedute. Nessun fondo sarà iscritto in riserva. Ciascun articolo copre le strategie comuni e le azioni comuni già adottate, le misure che sono previste ma non ancora adottate e tutte le azioni future, vale a dire imprevedute, che il Consiglio adotterà nel corso durante l'esercizio in questione.

Poiché, in conformità con il regolamento finanziario, nel quadro di un'azione per la PESC la Commissione è competente ad effettuare autonomamente storni di stanziamenti da articolo ad articolo all'interno di un capitolo di bilancio, vale a dire la dotazione PESC, sarà assicurata la flessibilità ritenuta necessaria per una rapida attuazione delle azioni PESC. Qualora l'importo di bilancio per la PESC durante un esercizio finanziario si riveli insufficiente a coprire le spese necessarie, il Parlamento europeo e il Consiglio decidono di trovare una soluzione con procedura urgente, su proposta della Commissione.

All'interno del capitolo di bilancio «PESC», gli articoli in cui devono essere iscritte le azioni PESC potrebbero essere formulati secondo le seguenti linee:

- osservazione e organizzazione di elezioni/partecipazione a processi di transizione democratica,
- inviati dell'Unione europea,
- prevenzione di conflitti/processi di pace e sicurezza,
- assistenza finanziaria a processi di disarmo,
- contributi a conferenze internazionali,
- azioni urgenti.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che l'importo per le azioni iscritte nell'articolo di cui al sesto trattino non può superare il 20 % dell'importo globale del capitolo di bilancio PESC.

40. La presidenza del Consiglio consulta ogni anno il Parlamento europeo su un documento preparato dal Consiglio relativo agli aspetti principali e alle scelte di base della PESC, comprese le implicazioni finanziarie per il bilancio delle Comunità. Inoltre, la presidenza informa regolarmente il Parlamento europeo sugli sviluppi e sull'attuazione delle azioni PESC.

Quando adotta una decisione nel settore della PESC che comporti spese, il Consiglio comunica immediatamente e in ciascun caso al Parlamento europeo una stima dei costi previsti (scheda finanziaria), in particolare di quelli relativi ai tempi, al personale impiegato, all'uso di locali e di altre infrastrutture, alle attrezzature di trasporto, alle esigenze di formazione e alle disposizioni in materia di sicurezza.

Ogni tre mesi la Commissione informa l'autorità di bilancio dell'esecuzione delle azioni PESC e delle previsioni finanziarie per il restante periodo dell'esercizio.

Giovedì 6 maggio 1999

ALLEGATO I

TABELLA A: PROSPETTIVE FINANZIARIE PER L'UE A 15

milioni di euro – prezzi 1999 – Stanziamenti d'impegno	2 000	2 001	2 002	2 003	2 004	2 005	2 006
1. AGRICOLTURA	40 920	42 800	43 900	43 770	42 760	41 930	41 660
Spese PAC (escluso sviluppo rurale)	36 620	38 480	39 570	39 430	38 410	37 570	37 290
Sviluppo rurale e misure d'accompagnamento	4 300	4 320	4 330	4 340	4 350	4 360	4 370
2. AZIONI STRUTTURALI	32 045	31 455	30 865	30 285	29 595	29 595	29 170
Fondi strutturali	20 430	28 840	28 250	27 670	27 080	27 080	26 660
Fondo di coesione	2 615	2 615	2 615	2 615	2 515	2 515	2 510
3. POLITICHE INTERNE	5 930	6 040	6 150	6 260	6 370	6 480	6 600
4. AZIONI ESTERNE	4 550	4 560	4 570	4 580	4 590	4 600	4 610
5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾	4 560	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100
6. RISERVE	900	900	650	400	400	400	400
Riserva monetaria	500	500	250	0	0	0	0
Riserva per aiuti d'urgenza	200	200	200	200	200	200	200
Riserva per garanzia dei prestiti 500	200	200	200	200	200	200	200
7. AIUTO PREADESIONE	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Agricoltura	520	520	520	520	520	520	520
Strumenti strutturali di preadesione	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
PHARE (paese candidati)	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
TOTALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO	92 025	93 475	93 955	93 215	91 735	91 125	90 660
TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	89 600	91 110	94 220	94 880	91 910	90 160	89 620
Stanziamenti di pagamento in % del PNL	1,13 %	1,12 %	1,13 %	1,11 %	1,05 %	1,00 %	0,97 %
DISPONIBILE PER ADESIONE (stanziamenti di pagamento)			4 140	6 710	8 890	11 440	14 220
Agricoltura			1 600	2 030	2 450	2 930	3 400
Altre spese			2 540	4 680	6 440	8 510	10 820
MASSIMALE DEGLI STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	89 600	91 110	98 360	101 590	100 800	101 600	103 840
Massimale degli stanziamenti di pagamento in % del PNL	1,13 %	1,12 %	1,18 %	1,19 %	1,15 %	1,13 %	1,13 %
Margine per imprevisti	0,14 %	0,15 %	0,09 %	0,08 %	0,12 %	0,14 %	0,14 %
Massimale delle risorse proprie	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %

⁽¹⁾ La spesa per le pensioni inclusa nei massimali di questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al regime pertinente, entro il limite di 1 100 milioni di euro ai prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Giovedì 6 maggio 1999

ALLEGATO II

TABELLA B: QUADRO FINANZIARIO PER L'UE A 21

milioni di euro – prezzi 1999 – Stanziamenti d'impegno	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1. AGRICOLTURA	40 920	42 800	43 900	43 770	42 760	41 930	41 660
Spese PAC (escluso sviluppo rurale)	36 620	38 480	39 570	39 430	38 410	37 570	37 290
Sviluppo rurale e misure d'accompagnamento	4 300	4 320	4 330	4 340	4 350	4 360	4 370
2. AZIONI STRUTTURALI	32 045	31 455	30 865	30 285	29 595	29 595	29 170
Fondi strutturali	29 430	28 840	28 250	27 670	27 080	27 080	26 660
Fondo di coesione	2 615	2 615	2 615	2 615	2 515	2 515	2 510
3. POLITICHE INTERNE	5 930	6 040	6 150	6 260	6 370	6 480	6 600
4. AZIONI ESTERNE	4 550	4 560	4 570	4 580	4 590	4 600	4 610
5. AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾	4 560	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100
6. RISERVE	900	900	650	400	400	400	400
Riserva monetaria	500	500	250	0	0	0	0
Riserva per aiuti d'urgenza	200	200	200	200	200	200	200
Riserva per garanzia dei prestiti	200	200	200	200	200	200	200
7. AIUTO PREADESIONE	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120	3 120
Agricoltura	520	520	520	520	520	520	520
Strumenti strutturali di preadesione	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040	1 040
PHARE (paesi candidati)	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
8. ALLARGAMENTO			6 450	9 030	11 610	14 200	16 780
Agricoltura			1 600	2 030	2 450	2 930	3 400
Azioni strutturali			3 750	5 830	7 920	10 000	12 080
Politiche interne			730	760	790	820	850
Amministrazione			370	410	450	450	450
TOTALE DEGLI STANZIAMENTI D'IMPEGNO	92025	93 475	100 405	102 245	103 345	105 325	107 440
TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI PAGAMENTO di cui allargamento	89 600	91 110	98 360 4 140	101 590 6 710	100 800 8 890	101 600 11 440	103 840 14 220
Stanziamenti di pagamento in % del PNL	1,13 %	1,12 %	1,14 %	1,15 %	1,11 %	1,09 %	1,09 %
Margine per imprevisti	0,14 %	0,15 %	0,13 %	0,12 %	0,16 %	0,18 %	0,18 %
Massimale delle risorse proprie	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %	1,27 %

⁽¹⁾ La spesa per le pensioni inclusa nei massimali di questa rubrica è calcolata al netto dei contributi del personale al regime pertinente, entro il limite di 1 100 milioni di euro ai prezzi 1999 per il periodo 2000-2006.

Giovedì 6 maggio 1999

ALLEGATO III

Concernente la collaborazione interistituzionale in materia di bilancio

- A. Dopo l'adeguamento tecnico delle prospettive finanziarie per l'esercizio di bilancio successivo e prima della decisione della Commissione sul progetto preliminare di bilancio, viene convocata una riunione a tre per discutere, nel rispetto delle competenze delle istituzioni, le priorità da stabilire per il bilancio di tale esercizio.
- B. 1. È istituita una procedura di concertazione per tutte le spese.
2. Per le spese obbligatorie, la Commissione specifica nella presentazione del suo progetto preliminare di bilancio:
- gli stanziamenti vincolati a disposizioni legislative nuove o previste;
 - gli stanziamenti che derivano dall'applicazione della legislazione esistente al momento dell'adozione del bilancio precedente.

La Commissione procede ad una stima rigorosa delle implicazioni finanziarie degli obblighi della Comunità basati sulla regolamentazione. Se necessario, essa attualizza le stime nel corso della procedura di bilancio. Tiene a disposizione dell'autorità di bilancio tutti gli elementi giustificativi necessari.

Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può presentare all'autorità di bilancio una lettera rettificativa ad hoc per attualizzare i dati sui quali era stata basata la stima delle spese agricole iscritte nel progetto preliminare di bilancio e/o per correggere, sulla base delle ultime informazioni disponibili sugli accordi di pesca che saranno in vigore al 1° gennaio dell'esercizio interessato, la ripartizione tra gli stanziamenti iscritti sulla linea operativa relativa agli accordi internazionali in materia di pesca e quelli iscritti nella riserva.

Tale lettera rettificativa dovrà essere trasmessa all'autorità di bilancio entro la fine di ottobre.

Se la presentazione al Consiglio avviene meno di un mese prima della prima lettura del Parlamento europeo, di norma il Consiglio delibererà sulla lettera rettificativa ad hoc in occasione della sua seconda lettura del progetto di bilancio.

Di conseguenza, i due rami dell'autorità di bilancio cercheranno di stabilire, prima della seconda lettura del progetto di bilancio da parte del Consiglio, le condizioni che permettono di deliberare sulla lettera rettificativa con una sola lettura da parte di ciascuna istituzione.

3. L'obiettivo di questa concertazione è:
- proseguire il dibattito sull'evoluzione globale delle spese e, in questo contesto, sui grandi orientamenti da prendere in considerazione per il bilancio dell'esercizio successivo, alla luce del progetto preliminare di bilancio della Commissione;
 - ricercare un accordo tra i due rami dell'autorità di bilancio riguardo:
 - agli stanziamenti di cui ai punti 2 a) e 2 b), compresi quelli proposti nella lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2 che precede,
 - agli stanziamenti da iscrivere nel bilancio a titolo delle spese non obbligatorie, nel rispetto del punto 12, terzo comma, dell'accordo,
 - e, in particolare, alle questioni per le quali è fatto riferimento a questa procedura nel presente accordo.
4. La procedura inizia con una riunione a tre convocata in tempo utile perché le istituzioni possano ricercare un accordo al più tardi al momento stabilito dal Consiglio per compilare il proprio progetto di bilancio.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una concertazione tra il Consiglio e una delegazione del Parlamento europeo, con la partecipazione della Commissione.

La riunione di concertazione viene tenuta, salvo decisione diversa presa nel corso della riunione a tre, in occasione dell'incontro tradizionale fra gli stessi partecipanti nel giorno fissato dal Consiglio per stabilire il progetto di bilancio.

5. Una nuova riunione a tre è convocata prima della prima lettura del Parlamento europeo, per permettere alle istituzioni di identificare i programmi sui quali deve concentrarsi la futura concertazione per un accordo sulle rispettive dotazioni. Nel corso di questa riunione a tre, le istituzioni hanno tengono anche uno scambio di opinioni sullo stato di esecuzione del bilancio in corso, in previsione della discussione sullo storno globale o di un eventuale bilancio rettificativo e suppletivo.

Giovedì 6 maggio 1999

6. Le istituzioni proseguono la concertazione dopo la prima lettura del bilancio con ciascuno dei due rami dell'autorità di bilancio, per cercare un accordo sulle spese non obbligatorie e obbligatorie, e in particolare per discutere della lettera rettificativa ad hoc di cui al punto 2 che precede.

A tale scopo, una riunione a tre è convocata dopo la prima lettura del Parlamento europeo.

I risultati di questa riunione a tre sono oggetto di una seconda riunione di concertazione, che si svolge, il giorno che precede la seconda lettura del Consiglio.

Se necessario, le istituzioni proseguono le loro discussioni sulle spese non obbligatorie dopo la seconda lettura del Consiglio.

7. Nell'ambito delle riunioni a tre, le delegazioni delle istituzioni sono guidate rispettivamente dal presidente del Consiglio «Bilanci», dal presidente della commissione per i bilanci del Parlamento europeo e dal membro della Commissione responsabile del bilancio.
8. Ciascun ramo dell'autorità di bilancio prende le disposizioni necessarie affinché i risultati che potranno essere ottenuti in sede di concertazione siano rispettati nel corso di tutta la procedura di bilancio in atto.

ALLEGATO IV

Concernente la classificazione delle spese

Rubrica 1 — Spese della politica agricola comune e spese veterinarie e fitosanitarie — Sviluppo rurale e misure d'accompagnamento	SO SNO
Rubrica 2	SNO
Rubrica 3	SNO
Rubrica 4 — Spese risultanti da accordi internazionali conclusi dall'Unione o dalla Comunità con terzi, compresi gli accordi di pesca — Partecipazioni a organizzazioni o istituzioni internazionali — Altre linee della rubrica 4 delle prospettive finanziarie	SO SO SNO
Rubrica 5 — Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio — Pensioni e indennità di cessazione dal servizio — Spese di contenzioso — Danni e interessi — Compensazioni — Altre linee della rubrica 5 delle prospettive finanziarie	SO SO SO SO SO SNO
Rubrica 6 — Riserva monetaria — Riserva per garanzia dei prestiti — Riserva per aiuti d'urgenza	SO SO SNO
Rubrica 7 — Agricoltura (sviluppo rurale e misure d'accompagnamento) — Strumento strutturale di preadesione — PHARE (paesi candidati)	SNO SNO SNO

Giovedì 6 maggio 1999

ALLEGATO V

Elenco degli articoli dei trattati CE e CEEA che attribuiscono direttamente alla Commissione competenze specifiche e che possono avere implicazioni finanziarie nella parte B (stanziamenti operativi) della sezione III – Commissione – del bilancio

I. TRATTATO CE

Articolo 118	Studi, pareri, consultazioni nel campo sociale
Articolo 118 B	Dialogo sociale
Articolo 122	Relazioni speciali nel settore sociale
Articolo 129, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento in materia di protezione della salute
Articolo 129 C, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento in materia di reti transeuropee
Articolo 130, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento nel settore industriale
Articolo 130 B, secondo comma	Relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale
Articolo 130 H, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento in materia di ricerca e sviluppo tecnologico
Articolo 130 P	Relazione sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico
Articolo 130 X, paragrafo 2	Iniziative volte a promuovere il coordinamento delle politiche in materia di cooperazione allo sviluppo

II. TRATTATO CEEA

Capo 6 Sezione 5 Articolo 70	Politica d'approvvigionamento Interventi finanziari, nei limiti previsti dal bilancio, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri
Capitolo 7 Articoli 77 e seguenti	Controllo di sicurezza

ALLEGATO VI

Concernente il finanziamento delle spese derivanti dagli accordi di pesca

- A. Le spese relative agli accordi di pesca sono finanziate da due linee (riferimento alla nomenclatura del bilancio 1998):
- a) Accordi internazionali in materia di pesca (B7-8000)
 - b) Partecipazione alle organizzazioni internazionali (B7-8001).
- Tutti gli importi che si riferiscono agli accordi e ai loro protocolli che saranno in vigore il 1° gennaio dell'esercizio interessato saranno iscritti alla linea B7-8000. Gli importi che si riferiscono a tutti gli accordi nuovi o rinnovabili, che entreranno in vigore posteriormente al 1° gennaio dell'esercizio interessato, saranno assegnati alla voce B7-8000, ma iscritti nella riserva B0-40.
- B. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio cercheranno di fissare di comune accordo, nel quadro della procedura di concertazione prevista all'allegato III, l'importo da iscrivere sulle linee di bilancio e nella riserva (B0-40).
- C. La Commissione si impegna a tenere il Parlamento europeo regolarmente informato sulla preparazione e sullo svolgimento dei negoziati, comprese le implicazioni di bilancio.

Nel quadro dello svolgimento del processo legislativo relativo agli accordi di pesca, le istituzioni si impegnano a fare in modo che le procedure si svolgano in tempi brevi.

Giovedì 6 maggio 1999

Se gli stanziamenti relativi agli accordi sulla pesca, compresa la riserva, risultano insufficienti, la Commissione fornisce all'autorità di bilancio le informazioni utili per uno scambio di opinioni sotto forma di dialogo a tre, eventualmente semplificato, sulle cause di questa situazione e sulle possibili misure da adottare secondo le procedure stabilite. Se necessario, la Commissione proporrà le misure adeguate.

Ogni trimestre, la Commissione presenterà all'autorità di bilancio informazioni dettagliate sull'esecuzione degli accordi in corso e sulle previsioni finanziarie per il resto dell'anno.

DICHIARAZIONI

Dichiarazione concernente l'adeguamento delle dotazioni dei fondi strutturali alle condizioni d'esecuzione

Le istituzioni decidono che in caso di significativo ritardo nell'adozione della nuova regolamentazione dei fondi strutturali, la possibilità di reinscrizione in bilancio potrebbe essere estesa agli stanziamenti non utilizzati durante i primi due anni delle prospettive finanziarie.

Dichiarazione concernente la procedura di concertazione applicabile agli atti legislativi aventi implicazioni finanziarie considerevoli

Le istituzioni confermano il loro accordo sulla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 4 marzo 1975, relativa all'istituzione di una procedura di concertazione, che resta interamente in vigore.

Dichiarazione concernente i principi e i meccanismi della linea direttrice agricola

Conformemente alla decisione sulla disciplina di bilancio, le istituzioni confermano i principi e i meccanismi della linea direttrice agricola.

Dichiarazione della Commissione riguardante il punto 37, a), ii)

La Commissione dichiara che si riserva di proporre il superamento del massimale di 30 milioni di euro in caso di circostanze esterne eccezionali.

Dichiarazione del Parlamento europeo concernente l'Allegato VI

Il Parlamento europeo ritiene che, per quanto possibile, sarà deciso negli accordi di pesca un termine di sei mesi tra la sigla dell'accordo e il pagamento della prima compensazione finanziaria, per permettere al Parlamento europeo di emettere il suo parere.

Dichiarazione concernente la rubrica 2

Vista la riduzione dell'importo totale assegnato alle misure innovative relative all'iniziativa URBAN, le istituzioni decidono di esaminare la possibilità di attribuire fino a euro 200 milioni a tal fine utilizzando lo strumento di flessibilità nel periodo 2000 -2006.

Dichiarazione concernente la rubrica 4

Visti gli sviluppi della situazione nei Balcani, soprattutto nel Kosovo, i due rami dell'autorità di bilancio chiedono alla Commissione, ove queste esigenze siano state accertate e valutate, di presentare le necessarie proposte di bilancio, inclusa, ove opportuno, una proposta di revisione della prospettiva finanziaria.

Dichiarazione della Commissione riguardante il punto 6

Nel caso del punto 6 del IIA la Commissione afferma che terrà conto di eventuali richieste da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio al momento di valutare la necessità di presentare la relazione di cui al punto in parola.

Giovedì 6 maggio 1999

f) **A4-0218/99**

Decisione sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (6958/1/99 – C4-0195/99 – 98/0104(AVC))

(Procedura del parere conforme)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (6958/1/99 – 98/0104(AVC)),
- vista la domanda di parere conforme presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 130 D, paragrafo 2 (attuale articolo 161, paragrafo 2), del trattato CE (C4-0195/99),
- visto l'articolo 80, paragrafo 1 del suo regolamento,
- vista la sua risoluzione del 19 novembre 1998 ⁽¹⁾ sulla proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (COM(98)0130 – C4-0289/98),
- vista la raccomandazione della commissione per la politica regionale (A4-0218/99),

1. esprime il suo parere conforme sulla proposta di Regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (6958/1/99 – 98/0104(AVC));
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.98, pag. 123.

g) **A4-0228/99**

Proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (COM(98)0130 – C4-0312/98 – 98/0118(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA -a) (nuova)

Allegato II, articolo F, paragrafo 3, secondo comma (regolamento (CE) n. 1164/94)

- a) **Al paragrafo 3, secondo comma, dopo i termini «Stato membro» sono inseriti i termini «incluse le autorità giuridicamente competenti in materia ambientale».**

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 6, LETTERA a)

Allegato II, articolo F, paragrafo 4, secondo comma, lettera a) (regolamento (CE) n. 1164/94)

- | | |
|--|--|
| <p>a) descrizione dei lavori realizzati, con corredo di indicatori fisici, quantificazione delle spese per categoria di lavori e misure eventualmente adottate in riferimento alle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione del contributo;</p> | <p>a) descrizione dei lavori realizzati, con corredo di indicatori fisici e ambientali, quantificazione delle spese per categoria di lavori e misure eventualmente adottate in riferimento alle clausole specifiche che figurano nella decisione di concessione del contributo;</p> |
|--|--|

⁽¹⁾ GU C 159, 26.5.1998, pag. 11.

Giovedì 6 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modificazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 che istituisce un Fondo di coesione (COM(98)0130 — C4-0312/98 — 98/0118(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0130 — 98/0118(CNS)) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio (C4-0312/98)
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la sua risoluzione del 19 novembre 1998 sulla proposta della Commissione ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione per la politica regionale (A4-0228/99)
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 159 del 26.5.1998, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 174.

h) A4-0244/99

I.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0131 — C4-0288/98 — 98/0116(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche adottate il 19 novembre 1998 ⁽¹⁾ e con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) considerando che, per garantire la coerenza della politica comune della pesca, il Consiglio dovrebbe decidere entro il 30 giugno 1999, previa consultazione del Parlamento europeo, le modalità e le condizioni della partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni strutturali nel settore, attualmente disciplinate dal regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 25/97 del 20 dicembre 1996 (2);

⁽¹⁾ GU L 346 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 6 del 10.1.1997, pag. 7.

(L'emendamento 3, approvato il 19 novembre 1998, decade)

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 203.

(*) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 44.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Considerando 7

(7) considerando inoltre che la Comunità deve poter intervenire finanziariamente anche al di fuori delle regioni e zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2, per l'insieme delle azioni strutturali del settore; che è altresì opportuno assegnare a tali interventi risorse provenienti dal FEAOG, sezione «garanzia»;

(7) considerando che nei prossimi anni il settore della pesca dovrà adeguarsi a nuove realtà e ad ulteriori cambiamenti per quanto riguarda l'evoluzione del mercato, la politica che lo disciplina e le norme commerciali, le esigenze e preferenze del consumatore, e il prossimo ampliamento della Comunità; che tali cambiamenti influenzeranno non soltanto i mercati, ma anche l'economia locale delle regioni dipendenti dalla pesca; che una politica strutturale dev'essere finalizzata a ricostituire e rafforzare la competitività delle regioni dipendenti dalla pesca, contribuendo in tal modo a mantenere e a creare posti di lavoro in queste regioni, senza tuttavia minare gli sforzi comunitari volti a limitare la capacità della flotta di pesca e gli altri programmi di conservazione delle risorse;

(L'emendamento 7, approvato il 19 novembre 1998, decade)

(Emendamento 3)

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) considerando che gli aiuti comunitari agli investimenti sono finalizzati ad incoraggiare gli investimenti materiali nei settori dell'acquacoltura, della sistemazione di zone marine costiere, dell'attrezzatura dei porti da pesca e della trasformazione e commercializzazione; che essi devono altresì sostenere gli investimenti per il rinnovo e l'ammodernamento delle flotte da pesca, al fine di garantire la continuità economica delle imprese di pesca nonché la sicurezza dei pescatori imbarcati;

(L'emendamento 17, approvato il 19 novembre 1998, decade)

(Emendamento 4)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

Le azioni strutturali nel settore della pesca di cui all'articolo 1 sono intraprese per mezzo delle seguenti misure:

1. arresto definitivo dell'attività delle navi da pesca;
2. società miste;
3. arresto temporaneo delle attività di pesca;
4. associazioni temporanee di imprese;
5. progetti pilota, azioni innovative e di assistenza tecnica;
6. rinnovo delle navi da pesca;
7. ammodernamento delle navi da pesca;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

8. investimenti nell'acquacoltura;
9. incoraggiamento della protezione di zone marine costiere, ivi compresi i siti di Natura 2000 ed altre zone marine protette;
10. attrezzatura dei porti da pesca;
11. investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
12. promozione dei mercati della pesca;
13. misure socioeconomiche;
14. misure di ordine finanziario;
15. misure specifiche;
16. incentivi economici intesi a migliorare la selettività delle attrezzature e a ridurre il pescato occasionale;
17. sviluppo e riorientamento verso attrezzature e pratiche di pesca selettive;
18. diversificazione ed integrazione delle attività di pesca;
19. finanziamento dell'assistenza tecnica per la valutazione e il controllo in materia ambientale;
20. misure complementari per la piccola pesca costiera;
21. azioni realizzate dagli operatori del settore.

(Emendamento 5)

Articolo 2

1. È istituito uno strumento finanziario di orientamento della pesca, in appresso denominato «SFOP».

2. Le azioni intraprese con la partecipazione finanziaria dello SFOP *si inquadrano negli obiettivi n. 1 e n. 2* dei Fondi strutturali. *Esse comprendono tutte le azioni strutturali del settore, ad eccezione di quelle contemplate dall'articolo 3.*

3. Inoltre, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n....../.. lo SFOP partecipa al finanziamento di quanto segue:

- a) *azioni innovatrici* comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e di collegamento in rete degli operatori del settore e delle zone litorali dipendenti dalla pesca;
- b) misure di assistenza tecnica.

1. È istituito uno strumento finanziario di orientamento della pesca, in appresso denominato «SFOP».

2. Le azioni intraprese con la partecipazione finanziaria dello SFOP **nell'ambito dell'obiettivo 1** dei Fondi strutturali **si inquadrano nella programmazione di tale obiettivo.**

Le azioni intraprese con la partecipazione dello SFOP al di fuori dell'obiettivo n. 1 sono oggetto di un documento unico di programmazione in ciascuno Stato membro interessato.

Gli Stati membri assicurano a livello nazionale che le azioni di ristrutturazione della flotta di pesca sostenute a titolo dello SFOP siano coerenti con i loro obblighi derivanti dalla politica comune della pesca e, in particolare, con i programmi di orientamento pluriennali.

3. Inoltre, conformemente agli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n....../.. lo SFOP partecipa al finanziamento di quanto segue:

- a) **progetti innovativi** comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e di collegamento in rete degli operatori del settore e delle zone litorali dipendenti dalla pesca;
- b) misure di assistenza tecnica **e di servizi alle imprese.**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n..../..., il campo d'applicazione di cui al primo comma, lettera a), è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate in forza dei regolamenti del Consiglio (CE) n..../98 (FESR), (CE) n..../98 (FSE) e (CE) n..../98 e (FEAOG) per attuare tutte le misure previste dalle azioni innovatrici di cui trattasi.

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n..../..., il campo d'applicazione di cui al primo comma, lettera a), è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate in forza dei regolamenti del Consiglio (CE) n..../98 (FESR), (CE) n..../98 (FSE) e (CE) n..../98 e (FEAOG) per attuare tutte le misure previste dalle azioni innovatrici di cui trattasi.

(Emendamento 6)

*Articolo 3**Articolo 3***Soppresso**

Il FEAOG, sezione «garanzia», partecipa al finanziamento di quanto segue:

- a) le misure di accompagnamento della ristrutturazione delle flotte da pesca, nelle regioni che non rientrano nell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali,*
- b) tutte le azioni strutturali del settore, nelle regioni che non rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 dei Fondi strutturali.*

(Emendamento 7)

Articolo 5

Salvo il disposto dell'articolo 6, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 43 del trattato, decide entro il... le modalità e le condizioni della partecipazione finanziaria comunitaria alle azioni strutturali di cui *agli articoli 2 e 3.*

Salvo il disposto dell'articolo 6, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 37 del trattato, decide entro il **30 giugno 1999** le modalità e le condizioni della partecipazione finanziaria comunitaria alle azioni strutturali di cui **all'articolo 1 bis.**

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0131 – C4-0288/98 – 98/0116(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0131 – 98/0116(CNS)) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0288/98),
- visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾,
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la politica regionale e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0406/99),

⁽¹⁾ GU C 176 del 9.6.1998, pag. 44.

⁽²⁾ GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

Giovedì 6 maggio 1999

- visti la seconda relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale (A4-0244/99),
 - considerando che le modifiche apportate dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999 seguono la stessa linea degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo nella seduta del 19 novembre 1998 ⁽¹⁾,
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 203.

II.

Proposta di regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0728 – C4-0101/99 – 98/0347(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Considerando 2

(2) *considerando che il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, in appresso denominato «FEAOG garanzia», contribuisce anche alla ristrutturazione del settore, integrando gli interventi dei Fondi strutturali; che il Consiglio deve precisare le modalità di ricorso a tale strumento finanziario, tenuto conto in particolare del regolamento (CE) n.../.. del Consiglio, del..., relativo al finanziamento della politica agricola comune;*

Soppresso

(Emendamento 9)

Considerando 4

(4) *considerando che, inoltre, il regolamento (CE) n.../.. del Consiglio, del... relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, stabilisce le missioni specifiche delle azioni strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in appresso denominato «settore»; che ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento il Consiglio deve decidere entro il... le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP e del FEAOG garanzia per la ristrutturazione del settore, affinché tale ristrutturazione consegua gli obiettivi perseguiti;*

(4) *considerando che, inoltre, il regolamento (CE) n.../.. del Consiglio, del... relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, stabilisce le missioni specifiche delle azioni strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, in appresso denominato «settore»; che ai sensi dell'articolo 5 del suddetto regolamento il Consiglio deve decidere entro il **30 giugno 1999** le modalità e le condizioni del contributo dello SFOP per la ristrutturazione del settore, affinché tale ristrutturazione consegua gli obiettivi perseguiti;*

(*) GU C 16 del 21.1.1999, pag. 12.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 10)

Considerando 7

(7) considerando che occorre precisare le disposizioni relative alla sorveglianza e alla realizzazione dei programmi di orientamento pluriennali, in particolare per quanto concerne il regime delle entrate e delle uscite dalla flotta e la disciplina degli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta, per l'ammodernamento delle navi e per la costituzione di società miste;

(7) considerando che occorre precisare le disposizioni relative alla sorveglianza e alla realizzazione dei programmi di orientamento pluriennali, in particolare per quanto concerne il regime delle entrate e delle uscite dalla flotta e la disciplina degli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta, per l'ammodernamento delle navi e per la costituzione di società miste **e di associazioni temporanee**;

(Emendamento 11)

Articolo 1, paragrafo 2

2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare e ad accelerare la ristrutturazione dello stesso. Essa comprende azioni riguardanti l'adeguamento delle capacità, il rinnovo, la razionalizzazione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo, ed altre azioni di effetto durevole che contribuiscano all'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n....../. [relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca].

2. La politica strutturale nel settore è volta ad orientare e ad accelerare la ristrutturazione dello stesso. Essa comprende azioni riguardanti l'adeguamento delle capacità, il rinnovo, la razionalizzazione e l'ammodernamento dell'apparato produttivo, ed altre azioni di effetto durevole che contribuiscano all'esecuzione delle missioni di cui all'articolo 1, paragrafo **4** del regolamento (CE) n....../. [relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca].

(Emendamento 12)

Articolo 2

1. Nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e nei limiti del campo d'applicazione della politica comune della pesca definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo SFOP e il FEAOG garanzia possono contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento, *conformemente alle modalità di seguito precisate.*

1. Nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e nei limiti del campo d'applicazione della politica comune della pesca definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo SFOP **può** contribuire all'esecuzione delle azioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento.

a) *Nelle regioni dell'obiettivo 1, comprese quelle interessate dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n....../. [generale dei Fondi], tutte le azioni possono essere cofinanziate esclusivamente dallo SFOP e devono rispettare le modalità indicate nel regolamento in parola.*

b) *Nelle zone dell'obiettivo 2, escluse quelle di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CE) n....../. [generale dei Fondi], tutte le azioni, ad eccezione di quelle che formano oggetto del titolo II del presente regolamento e, ove del caso, di alcune azioni che esulano dal livello regionale e che formano oggetto dei titoli III e IV del presente regolamento, possono essere cofinanziate esclusivamente dallo SFOP e devono rispettare le modalità indicate nel regolamento (CE) n....../. [generale dei Fondi].*

c) *Le azioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo possono essere cofinanziate esclusivamente dal FEAOG garanzia e devono rispettare le modalità indicate nel regolamento (CE) n....../. [relativo al finanziamento della politica agricola comune] e le disposizioni adottate ai fini della sua applicazione, salvo disposizione contraria del presente regolamento.*

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. *Il FEAOG garanzia può finanziare azioni innovative e di assistenza tecnica, nel rispetto delle condizioni e procedure di cui agli articoli 21, 22 e 23 del regolamento (CE) n.../.. [generale dei Fondi]. Tuttavia, le percentuali dello 0,7% e dello 0,3% sono sostituite da una percentuale globale del 2%.*

(Emendamento 13)

Articolo 3

1. *Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n... [generale dei Fondi].*

2. *La programmazione si conforma agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni dei programmi di orientamento pluriennali per le flotte da pesca di cui all'articolo 5. A tal fine potrà essere se necessario riveduta, in particolare alla conclusione di ciascun periodo di applicazione dei programmi di orientamento pluriennali.*

La programmazione riguarda tutti gli aspetti di cui ai titoli II, III e IV.

3. *I piani dimostrano che gli aiuti pubblici sono necessari al conseguimento degli obiettivi perseguiti, che, in particolare, senza tali aiuti le flotte da pesca di cui trattasi sarebbero nell'incapacità di rinnovarsi o di modernizzarsi e che le previste misure non mettono in pericolo l'equilibrio durevole delle risorse aliquote.*

Il contenuto dei piani è precisato nell'allegato I.

4. *Per il restante periodo di programmazione non ancora contemplato da un programma di orientamento pluriennale approvato dalla Commissione, gli elementi di programmazione sono puramente indicativi; essi vengono precisati dagli Stati membri al momento dell'approvazione del nuovo programma di orientamento pluriennale in funzione degli obiettivi.*

1. **I piani di sviluppo sono redatti al livello geografico ritenuto più opportuno dallo Stato membro. Essi sono preparati dalle autorità competenti designate dallo Stato membro e presentati dallo Stato membro alla Commissione, previa consultazione delle autorità e delle organizzazioni competenti all'adeguato livello territoriale, entro quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.**

2. **Le misure di sostegno al settore della pesca da applicare in una determinata zona sono comprese, ove possibile, in un unico piano. Qualora sia necessario redigere diversi piani, viene indicata la relazione tra le misure previste da tali piani e viene garantita la loro compatibilità e coerenza.**

3. **I piani di sviluppo si estendono su un periodo di sette anni a decorrere dal 1° gennaio 2000.**

4. **La Commissione esamina i piani presentati per valutare la conformità al presente regolamento e approva i documenti di programmazione per lo sviluppo della pesca conformemente alla procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n... [regolamento generale dei Fondi strutturali] entro quattro mesi dalla presentazione dei piani stessi.**

4 bis. **Il piano di sviluppo del settore della pesca comprende:**

- **una descrizione quantificata della situazione attuale, che indichi le disparità, le carenze e il potenziale di sviluppo, le risorse finanziarie impiegate e i principali risultati delle azioni intraprese nel precedente periodo di programmazione, in base ai risultati delle valutazioni disponibili,**
- **una descrizione della strategia proposta, i suoi obiettivi quantificati, i progetti di sviluppo della pesca selezionati e la zona geografica interessata,**
- **una valutazione preventiva dettagliata, che indichi gli effetti previsti dal punto di vista economico, ambientale e sociale, compreso l'impatto sull'occupazione, e l'impatto sulle risorse mirate, le altre specie marine e l'habitat bentico,**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- una tabella finanziaria generale indicativa, in cui figurino, per anno, le risorse finanziarie nazionali e comunitarie impiegate e corrispondenti a ognuno degli obiettivi prioritari di sviluppo preventivo previsti dal piano,
- una descrizione delle misure previste in ciascun obiettivo prioritario del piano e dei relativi regimi di aiuto,
- l'indicazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili del piano,
- dati concernenti la regolamentazione del controllo e la valutazione, indicatori di impatto, controlli, sanzioni e livello di pubblicità,
- dati relativi alle consultazioni effettuate con i partner e gli interlocutori economici e sociali.

(Emendamento 14)

*Articolo 4**Articolo 4***Soppresso**

Disposizioni specifiche relative alle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia

1. *Per la programmazione ci si attiene alle modalità di seguito indicate.*

a) *Ogni Stato membro presenta alla Commissione un piano comprendente l'insieme delle azioni previste.*

Il piano riguarda un periodo di sette anni che decorre dal 1° gennaio 2000.

Il piano è predisposto dall'autorità a tal fine designata dallo Stato membro e viene presentato da quest'ultimo alla Commissione, previo parere dei partner di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n.../.. [generale dei Fondi]. Ogni partner formula il proprio parere entro un termine che consenta di rispettare la scadenza di cui al quarto comma.

Il piano dev'essere presentato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

b) *La Commissione valuta il piano proposto in base alla conformità con il presente regolamento e con gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n.../.. [generale dei Fondi]. Basandosi su tale piano e di concerto con lo Stato membro interessato, essa predispone il documento unico di programmazione. Decide altresì in merito alla partecipazione del FEAOG garanzia, secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n.../.. [generale dei Fondi], entro sei mesi dalla presentazione del piano, sempre che quest'ultimo contenga tutti gli elementi di cui all'allegato I.*

La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. *L'autorità o l'organismo designato dallo Stato membro per la gestione dell'intervento, denominato «autorità di gestione» ai fini del presente regolamento, è responsabile dell'efficienza e della regolarità della gestione e della realizzazione delle azioni di cui trattasi.*

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Per la sorveglianza e la valutazione delle azioni ci si attiene ai principi di cui agli articoli da 33 a 36 e da 39 a 42 del regolamento (CE) n..../.. [generale dei Fondi].

3. *Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n..../.. [generale dei Fondi].*

Esse definiscono in particolare:

- a) *la presentazione dei piani;*
- b) *la revisione dei documenti di programmazione;*
- c) *la pianificazione finanziaria, in particolare per garantire la disciplina di bilancio e la partecipazione al finanziamento;*
- d) *la sorveglianza e la valutazione.*

(Emendamento 15)

Articolo 5

1. In base agli obiettivi e alle modalità di ristrutturazione del settore della pesca, stabiliti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, secondo la procedura di cui all'articolo 18 *del medesimo regolamento*, la Commissione adotta i programmi di orientamento pluriennali per ogni Stato membro.

2. *La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 stabilisce* una serie di obiettivi, corredati di un inventario dei mezzi necessari per il loro conseguimento, che consenta di gestire lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura.

3. *Gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro il 1° gennaio 2000 le informazioni di cui all'allegato II, che servono ad elaborare i programmi di orientamento pluriennali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2006.*

1. **Ai sensi del presente regolamento s'intende per «programma di orientamento pluriennale per le flotte da pesca»** una serie di obiettivi, corredati di un inventario dei mezzi necessari per il loro conseguimento, che consenta di orientare lo sforzo di pesca secondo una prospettiva globale e duratura.

2. In base agli obiettivi e alle modalità **pluriennali** di ristrutturazione del settore della pesca stabiliti dal Consiglio in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92, la Commissione, agendo conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 **del regolamento (CEE) n. 3760/92, approva** i programmi di orientamento pluriennali per ogni Stato membro, **con la partecipazione delle regioni alla programmazione dei POP in ciascuno Stato.**

3. **I programmi d'orientamento pluriennali adottati per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2001 sono applicabili fino alla loro scadenza.**

(Emendamento 16)

Articolo 6

Controllo dei programmi di orientamento pluriennali

1. Per consentire il controllo dei progressi conseguiti nell'attuare i programmi di orientamento pluriennali, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, anteriormente al 1° aprile, un documento di sintesi sullo stato d'avanzamento del proprio programma di orientamento pluriennale. Nei tre mesi successivi a tale scadenza, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione dei programmi di orientamento pluriennali per tutti gli Stati membri.

Controllo dei programmi di orientamento pluriennali **e disposizioni comuni**

1. Per consentire il controllo dei progressi conseguiti nell'attuare i programmi di orientamento pluriennali, gli Stati membri trasmettono annualmente alla Commissione, anteriormente al 1° aprile, un documento di sintesi sullo stato d'avanzamento del proprio programma di orientamento pluriennale. Nei tre mesi successivi a tale scadenza, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'esecuzione dei programmi di orientamento pluriennali per tutti gli Stati membri.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

2. *Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative alle caratteristiche fisiche delle navi da pesca e al controllo dello sforzo di pesca per segmento della flotta e per zona di pesca, in particolare con riferimento all'evoluzione delle capacità e delle corrispondenti attività di pesca, conformemente alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca⁽¹⁾, e (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali⁽²⁾.*

⁽¹⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 36.

3. *Di propria iniziativa, o su richiesta dello Stato membro interessato, oppure in applicazione delle disposizioni previste dai programmi di orientamento pluriennali, la Commissione può riesaminare e adeguare ciascun programma di orientamento pluriennale.*

4. *La Commissione decide in merito all'approvazione degli adeguamenti di cui al paragrafo 3 secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.*

5. *Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli Stati membri si attengono alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2847/93.*

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. **Nei casi in cui lo Stato membro non abbia conseguito gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per ciascun comparto della flotta, la Commissione rifiuta il finanziamento per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi fintantoché gli obiettivi non saranno stati conseguiti.**

3. **Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni relative al controllo degli sforzi di pesca per comparto della flotta, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione delle capacità e attività di pesca corrispondenti, conformemente alle procedure attuate dalla Commissione.**

4. **La Commissione, che dispone a tal fine di uno schedario comunitario delle navi da pesca adatto alla gestione dello sforzo di pesca, adotta le disposizioni relative a detto schedario secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.**

5. **Su richiesta dello Stato membro interessato o della Commissione, oppure in applicazione delle disposizioni previste dai programmi d'orientamento pluriennali, ciascun programma d'orientamento pluriennale già adottato può essere riesaminato ed eventualmente adeguato.**

5 bis. **La Commissione decide in merito all'approvazione degli adeguamenti di cui al paragrafo 5 secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.**

5 ter. **Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli Stati membri si attengono in particolare alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2847/93.**

5 quater. **Al termine del programma di orientamento pluriennale, se, per un determinato comparto della flotta di uno Stato membro, le riduzioni di capacità finanziate esclusivamente con aiuti pubblici fanno sì che vengano superati gli obiettivi di tale comparto, la nuova situazione dovuta esclusivamente a detti aiuti non potrà essere invocata per mettere in servizio nuove capacità.**

Dette disposizioni non si applicano nel caso particolare delle flotte da pesca costiera d'interesse locale, composte di navi di meno di 220 kW, per cui non sono fissati contingenti di pesca a livello comunitario.

Per tali flotte gli Stati membri possono finanziare, con i soli aiuti di Stato e entro i premi e i tassi massimali degli aiuti pubblici di cui agli allegati, le capacità corrispondenti al superamento.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

5 quinquies. Ogni anno, per ciascun comparto della flotta, lo Stato membro adotta disposizioni amministrative che garantiscano che gli aiuti all'ammodernamento e alla costruzione non comportino un aumento delle attività di pesca.

(Emendamento 17)

Articolo 7

Articolo 7

Soppresso

Rinnovo della flotta e ammodernamento delle navi da pesca

1. Il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca sono organizzati secondo le modalità di cui al presente articolo e agli articoli da 8 a 13.

- a) Ogni Stato membro presenta alla Commissione, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92, un regime permanente di controllo del rinnovo della flotta. Tale regime deve garantire che la capacità di pesca sia mantenuta o, se del caso, gradualmente ridotta, fino al raggiungimento gli obiettivi intermedi e finali stabiliti dal programma di orientamento pluriennale.
- b) Il regime comprende misure che consentano:
- i) di determinare, per ogni entrata di nuova capacità nella flotta, la corrispondente capacità da ritirare a titolo definitivo; l'ammodernamento che comporta un aumento della capacità è assimilato ad una nuova capacità;
 - ii) di garantire che ogni decisione con la quale si autorizzi la costruzione o l'ammodernamento di una nave da pesca, compresa la sostituzione di navi perse a causa di incidenti o naufragi, non determini un aumento dello sforzo di pesca;
 - iii) di garantire che per il segmento delle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri, escluse quelle da traino, le decisioni che autorizzano la costruzione o l'ammodernamento non determinino un aumento della capacità aggregata di tale segmento.
- c) Gli indicatori quantificati relativi alla flotta da pesca che figurano nei piani, come previsto all'allegato I, punto 2, lettera d), devono essere stabiliti conformemente al regime.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le navi ritirate siano dichiarate radiate dai registri d'immatricolazione delle navi da pesca e dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Essi provvedono inoltre affinché le navi dichiarate radiate siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.

La capacità ritirata correlativamente all'entrata di una nuova capacità ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto i) non può essere trasferita né verso un altro Stato membro, né verso un paese terzo.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 18)

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5.

Ove necessario, gli Stati membri adottano misure di arresto definitivo o di limitazione delle attività di pesca delle navi, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'allegato III.

2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono *concernere esclusivamente navi di età superiore ai quindici anni*. Possono comprendere in particolare:

- a) la demolizione della nave;
- b) il trasferimento definitivo della nave verso un paese terzo, *previo accordo delle autorità competenti dello stesso*, purché tale trasferimento non contravvenga al diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche o ad altri obiettivi della politica comune della pesca; *in tale contesto, l'aiuto pubblico può essere escluso per il trasferimento verso determinati paesi terzi; a tal fine gli Stati membri indicano, nei piani di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, l'elenco dei paesi terzi nei quali prevedono di trasferire navi da pesca;*
- c) l'assegnazione definitiva della nave di cui trattasi, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca.

La capacità delle navi che formano oggetto di una misura di arresto definitivo dell'attività ai sensi del presente paragrafo non può essere in alcun caso sostituita. Alle navi di cui trattasi si applicano le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma.

3. *Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo versati ai beneficiari non possono oltrepassare gli importi seguenti:*

- a) *premi per la demolizione*
 - i) *navi di quindici anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato IV;*
 - ii) *navi di età compresa tra quindici e ventinove anni: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2 diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai quindici anni;*
 - iii) *navi di trent'anni e più: i massimali che figurano nelle tabelle 1 e 2, diminuiti del 22,5%;*
- b) *premi per trasferimento definitivo verso un paese terzo: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 25 TSL o 27 GT, oppure di età superiore a trent'anni, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma;*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per adeguare lo sforzo di pesca in modo che siano conseguiti **almeno** gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali di cui all'articolo 5.

Ove necessario, gli Stati membri adottano misure di arresto definitivo o di limitazione delle attività di pesca delle navi.

2. Le misure di arresto definitivo delle attività di pesca delle navi possono comprendere in particolare:

- a) la demolizione;
- b) il trasferimento definitivo verso un paese terzo, purché tale trasferimento non contravvenga al diritto internazionale e non arrechi pregiudizio alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche;
- c) l'assegnazione definitiva della nave di cui trattasi, nelle acque della Comunità, a fini diversi dalla pesca.

Per le navi con una stazza lorda inferiore a 27 tonnellate lorde (GT), solamente la demolizione della nave può beneficiare di aiuti pubblici ai sensi del presente articolo.

Gli Stati membri provvedono affinché le navi interessate da queste misure siano radiate dai registri d'immatricolazione delle navi da pesca e dallo schedario comunitario delle navi da pesca. Essi provvedono inoltre affinché le navi radiate siano definitivamente escluse dall'esercizio della pesca nelle acque comunitarie.

3. Il contributo finanziario comunitario è conforme agli importi massimi e alle condizioni stabilite nell'allegato 1.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- c) *premi per altri casi di arresto definitivo dell'attività di pesca: importi massimi dei premi per la demolizione di cui alla lettera a), diminuiti del 50%; nessun aiuto pubblico può essere tuttavia concesso a questo titolo per navi di stazza inferiore a 25 TSL o 27 GT, salvo ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma.*

In deroga alle lettere b) e c), qualora la nave venga definitivamente destinata alla conservazione del patrimonio storico nel territorio di uno Stato membro, ad attività di ricerca alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici sotto bandiera di uno Stato membro, oppure al controllo delle attività di pesca, in particolare da parte di un paese terzo, l'aiuto pubblico è concesso conformemente alle condizioni di cui alla lettera a).

4. *Fermo restando l'articolo 17, le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo. Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici.*

4. **Le misure di limitazione delle attività di pesca possono consistere anche nel limitare i giorni di pesca o i giorni in mare autorizzati per un determinato periodo.**

(Emendamento 19)

(Articolo 9)

Società miste

1. *Un premio complementare al premio per il trasferimento definitivo di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), può essere concesso per la realizzazione di un progetto di società commerciale con uno o più soci del paese terzo di immatricolazione della nave, in appresso denominata «società mista».*

2. *Oltre alle condizioni previste dall'articolo 8 e dall'allegato III per la concessione di un premio per il trasferimento definitivo, si applicano le condizioni seguenti:*

- a) *creazione e registrazione, conformemente alla legislazione del paese terzo, di una società commerciale, o assunzione di partecipazione nel capitale sociale di una società già registrata, il cui oggetto sia un'attività commerciale nel settore della pesca in acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione del paese terzo; la partecipazione del socio comunitario dev'essere significativa e, di norma, compresa tra il 25 % e il 75 % del capitale sociale; almeno la metà dell'importo del premio complementare di cui al paragrafo 1 dev'essere conferita quale investimento liquido al capitale sociale della società mista;*

**Nuovi orientamenti per le attività di pesca
Associazioni temporanee d'impres e società miste**

1. **Gli Stati membri possono prendere misure destinate a riorientare le attività di pesca, incoraggiando la creazione di associazioni temporanee di impres e/o di società miste.**

2. **Società miste**

- a) **oltre alle condizioni richieste per il trasferimento definitivo di una nave verso un paese terzo ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato 2, la nave deve soddisfare le seguenti condizioni:**
- i) **essere in attività, almeno da cinque anni, sotto bandiera di uno Stato membro della Comunità;**
 - ii) **essere dotata, entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione dell'aiuto, di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo; essere conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata, come stabilito dall'autorità di gestione;**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

b) *trasferimento della proprietà della nave esportata alla società mista nel paese terzo; per un periodo di cinque anni la nave non può essere utilizzata per attività diverse da quelle autorizzate dalle autorità competenti del paese terzo, né da altri armatori.*

b) **all'atto della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario deve fornire all'autorità di gestione i seguenti raggugli:**

i) **descrizione della nave, che indichi in particolare il numero interno, l'immatricolazione, la stazza e la potenza, nonché l'anno di entrata in servizio;**

ii) **relativamente agli ultimi cinque anni: servizio e attività della nave (e condizioni per l'esercizio dell'attività); indicazione delle zone di pesca (acque comunitarie/altre acque); eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale;**

iii) **dimostrazione della redditività economica del progetto, comprendente in particolare**

— **un piano finanziario, che indichi i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità; livello di partecipazione dei partner comunitari o del paese terzo;**

— **un piano di attività per un periodo di almeno cinque anni, che indichi in particolare le previsioni relative alle zone di pesca, alle zone di sbarco e alla destinazione finale delle catture;**

iv) **una copia del contratto di assicurazione;**

c) **per un periodo di cinque anni a decorrere dal conferimento della nave all'associazione temporanea, il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni:**

i) **qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave (in particolare un cambiamento di partner, una modifica del capitale sociale della società mista, un cambiamento di bandiera), nel quadro delle condizioni di cui al presente regolamento, è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione;**

ii) **una nave persa a seguito di un naufragio dev'essere sostituita da una nave equivalente entro un anno a decorrere dal pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione in seguito al sinistro;**

d) **ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4 e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n.... [regolamento generale dei Fondi], l'autorità di gestione procede a una rettifica finanziaria nei seguenti casi:**

i) **qualora il beneficiario notifichi all'autorità di gestione un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale da determinare l'inosservanza delle condizioni di cui al presente regolamento (comprese le ipotesi di vendita della nave o di ritiro dell'armatore comunitario dall'associazione temporanea), si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo dell'aiuto; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

3. *I premi complementari per la costituzione di società miste sono concessi secondo le seguenti modalità:*

a) *qualora con il paese terzo interessato esista un accordo di pesca che contempli l'ipotesi della costituzione di società miste, l'importo del premio complementare non può superare il 60 % dell'importo massimo del premio per il trasferimento definitivo di cui al paragrafo 1; l'intero ammontare del premio complementare è imputato al bilancio della Comunità europea, ma non rientra tra i mezzi finanziari di cui all'articolo 2;*

b) *in assenza di un accordo di pesca con il paese terzo interessato, o di una decisione del Consiglio che autorizzi la Commissione a negoziare un tale accordo, l'importo del premio complementare non può superare il 30 % dell'importo massimo del premio per il trasferimento definitivo di cui al paragrafo 1; diversamente da quanto previsto alla lettera a), il premio complementare è cofinanziato dal bilancio della Comunità europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 2;*

ii) **qualora, all'atto di un controllo, le condizioni di cui al presente regolamento e alla lettera c) del presente punto non risultino rispettate, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari all'importo dell'aiuto;**

iii) **qualora il beneficiario non presenti le relazioni annuali sull'attività di cui al presente regolamento, dopo un'ingiunzione indirizzatagli dall'autorità di gestione, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo dell'aiuto; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni;**

iv) **in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari al valore assicurato.**

3. **Associazioni temporanee**

a) **La nave deve soddisfare le seguenti condizioni:**

i) **essere in attività, almeno da cinque anni, sotto bandiera di uno Stato membro della Comunità;**

ii) **essere dotata, entro sei mesi a decorrere dalla decisione relativa alla concessione dell'aiuto, di attrezzature tecniche che permettano di operare nelle acque del paese terzo alle condizioni indicate nell'autorizzazione a svolgere attività di pesca rilasciata dalle autorità del paese terzo; essere conforme ai requisiti comunitari in materia di sicurezza e adeguatamente assicurata, come stabilito dall'autorità di gestione;**

b) **all'atto della presentazione di una domanda di aiuto, il beneficiario deve fornire all'autorità di gestione i seguenti ragguagli:**

i) **descrizione della nave, che indichi in particolare il numero interno, l'immatricolazione, la stazza e la potenza, nonché l'anno di entrata in servizio;**

ii) **relativamente agli ultimi cinque anni: servizio e attività della nave (e condizioni per l'esercizio dell'attività); indicazione delle zone di pesca (acque comunitarie/altre acque); eventuali aiuti ottenuti in precedenza a livello comunitario e/o nazionale o regionale;**

iii) **dimostrazione della redditività economica del progetto, comprendente in particolare**

— **un piano finanziario, che indichi i contributi dei vari azionisti in natura o in liquidità; livello di partecipazione dei partner comunitari o del paese terzo;**

— **un piano di attività, che indichi in particolare le previsioni relative alle zone di pesca, alle zone di sbarco e alla destinazione finale delle catture;**

iv) **una copia del contratto di assicurazione;**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

c) *qualora esista un accordo di pesca con il paese terzo interessato che non contempli l'ipotesi della costituzione di società miste la concessione di premi complementari è sospesa fino al momento in cui tale accordo non venga modificato in modo da prevedere la costituzione di società miste; a partire da tale momento si applicano le modalità di cui alla lettera a); se l'accordo di pesca non viene modificato nel senso di cui sopra entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda di premio complementare, si applicano le modalità di cui alla lettera b);*

d) *qualora, pur in assenza di un accordo di pesca con il paese terzo interessato, esista una decisione del Consiglio in virtù della quale la Commissione sia autorizzata a negoziare un accordo di pesca che contempli l'ipotesi della costituzione di società miste, la concessione di premi complementari è sospesa fino al momento in cui tale accordo venga concluso; a partire da tale momento si applicano le modalità di cui alla lettera a); se l'accordo di pesca non è concluso entro diciotto mesi dalla presentazione della domanda di premio complementare, si applicano le modalità di cui alla lettera b).*

4. *L'autorità di gestione versa al richiedente il 50 % dell'importo del premio complementare al momento del conferimento della nave alla società mista, previa presentazione della prova che il richiedente ha costituito una garanzia bancaria di importo pari a tale versamento iniziale, aumentato del 5 %.*

5. *Per cinque anni consecutivi a partire dalla data di costituzione della società mista o di assunzione di una partecipazione da parte del socio comunitario nel capitale della società, il richiedente presenta annualmente all'autorità di gestione una relazione sull'esecuzione del piano di attività, corredata del bilancio e dello stato patrimoniale della società stessa. L'autorità di gestione trasmette la relazione alla Commissione per informazione.*

c) **per un periodo di cinque anni a decorrere dal conferimento della nave all'associazione temporanea, il beneficiario deve rispettare le seguenti condizioni:**

- i) **qualsiasi cambiamento delle condizioni di utilizzo della nave è soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità di gestione;**
- ii) **una nave persa a seguito di un naufragio dev'essere sostituita da una nave equivalente entro un anno a decorrere dal pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicurazione in seguito al sinistro;**

d) **ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 4 e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n.... [regolamento generale dei Fondi], l'autorità di gestione procede a una rettifica finanziaria nei seguenti casi:**

- i) **qualora il beneficiario notifichi all'autorità di gestione un cambiamento delle condizioni di utilizzo tale da determinare l'inosservanza delle condizioni di cui al presente regolamento (comprese le ipotesi di vendita della nave o di ritiro dell'armatore comunitario dall'associazione temporanea), si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo dell'aiuto;**
- ii) **qualora, all'atto di un controllo, le condizioni di cui al presente regolamento e alla lettera c) del presente punto non risultino rispettate, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari all'importo dell'aiuto;**
- iii) **qualora il beneficiario non presenti le relazioni annuali sull'attività di cui al presente regolamento, dopo un'ingiunzione indirizzata dall'autorità di gestione, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari ad una parte dell'importo dell'aiuto;**
- iv) **in caso di perdita e mancata sostituzione della nave, si procede a una rettifica finanziaria di entità pari al valore assicurato.**

4. **Il contributo finanziario comunitario è conforme agli importi massimi e alle condizioni stabilite agli allegati 2 e 3.**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Il saldo del premio complementare è versato al richiedente dopo due anni di attività e dopo che siano pervenute le prime due relazioni.

La garanzia è svincolata, se tutte le condizioni sono soddisfatte, al momento dell'approvazione della quinta relazione.

6. *Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n.... [generale dei Fondi].*

5. Ove necessario, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n.... **[regolamento generale dei Fondi strutturali], le condizioni di applicazione del presente articolo.**

(Emendamento 20)

Articolo 10

Aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi

Rinnovo delle flotte e ammodernamento delle navi **da pesca**

1. *Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e per l'ammodernamento delle navi sono autorizzati soltanto qualora siano rispettate le condizioni seguenti e quelle di cui all'allegato III:*

- a) *se gli obiettivi globali annuali del programma di orientamento pluriennale sono rispettati, e nei segmenti in cui gli obiettivi annuali sono anche rispettati, uno Stato membro può concedere un aiuto pubblico all'entrata di una nuova capacità di pesca, purché, per ogni singolo progetto, la capacità ritirata correlativamente all'entrata della nuova capacità superi almeno del 30 % quest'ultima, in termini sia di stazza che di potenza;*
- b) *se gli obiettivi annuali nel segmento del programma di orientamento pluriennale comprendente le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri, escluse quelle da traino, sono rispettati, uno Stato membro può concedere aiuti pubblici all'entrata di nuove capacità di pesca in tale segmento, purché le capacità ritirate, contabilizzate in modo aggregato, siano almeno pari alle nuove capacità, in termini sia di stazza che di potenza.*

Può essere in particolare considerato alla stregua di nuove capacità di pesca l'ammodernamento di navi destinato a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e/o la qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo.

2. *Le spese ammissibili a titolo degli aiuti pubblici di cui al paragrafo 1 non possono superare gli importi seguenti:*

- a) *costruzione di navi da pesca: massimali di cui alla tabella 1 dell'allegato IV, aumentati del 92,5 %; tuttavia, per le navi il cui scafo non è né in acciaio, né in fibra di vetro, il coefficiente d'aumento è del 37,5 %;*

1. Gli Stati membri possono adottare misure a favore della costruzione di navi da pesca purché rispettino, entro i termini previsti, gli obiettivi intermedi globali annuali e finali dei programmi d'orientamento pluriennali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente a qualsiasi progetto di aiuto in materia, le disposizioni adottate per garantire il rispetto di tale condizione.

2. Gli Stati membri possono adottare misure a favore dell'ammodernamento delle navi da pesca. Tali misure sono soggette alle condizioni di cui al paragrafo 1, qualora gli investimenti in questione rischino di causare un aumento dello sforzo di pesca.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

b) ammodernamento di navi da pesca, compreso, ove del caso, il costo della nuova misurazione della stazza conformemente all'allegato I della Convenzione del 1969 ⁽¹⁾: 50 % delle spese ammissibili a titolo degli aiuti per la costruzione di cui alla lettera a).

⁽¹⁾ Convenzione internazionale sulla misurazione della stazza delle navi, firmata a Londra nel 1969 sotto l'egida dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI).

3. Nessun aiuto pubblico può essere concesso per la capacità ritirata correlativamente all'entrata di una nuova capacità.

3. Se gli obiettivi annuali nel segmento del programma di orientamento pluriennale comprendente le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a dodici metri, escluse quelle da traino, sono rispettati, uno Stato membro può concedere aiuti pubblici all'entrata di nuove capacità di pesca in tale segmento, purché le capacità ritirate, contabilizzate in modo aggregato, siano almeno pari alle nuove capacità, in termini sia di stazza che di potenza.

Può essere in particolare considerato alla stregua di nuove capacità di pesca l'ammodernamento di navi destinato a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro e/o la qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo.

3 bis. Il contributo finanziario comunitario è conforme agli importi massimi e alle condizioni stabilite negli allegati 4 e 5.

(Emendamento 21)

Articolo 11

Articolo 11

Soppresso*Disposizioni comuni relative alle flotte da pesca*

1. L'aiuto pubblico per il rinnovo della flotta da pesca e per l'ammodernamento delle navi e la concessione di licenze per l'entrata di nuove navi non sono ammessi se, entro i termini previsti, lo Stato membro:

- a) non ha comunicato le informazioni di cui all'articolo 6;
- b) non ha adottato adeguate misure per conformarsi al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, che definisce le caratteristiche dei pescherecci ⁽¹⁾;
- c) non ha adottato adeguate misure, necessarie per conformarsi agli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali, provvedendo a predisporre e ad applicare il regime di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

⁽¹⁾ GU L 274 del 25.9.1986, pag. 1 Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 (GU L 339 del 29.12.1994, pag. 11).

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare le opportune misure tra cui, in particolare:

- a) adeguare, sulla base delle informazioni disponibili, gli obiettivi di capacità del programma di orientamento pluriennale,
- b) sospendere la presentazione, nei paesi terzi, di domande di licenze nell'ambito degli accordi di pesca con tali paesi, per i quali il bilancio comunitario prevede un contributo finanziario.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

3. *In ordine al cumulo degli aiuti pubblici alla flotta, si applicano le disposizioni seguenti:*

- a) *nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, gli aiuti all'ammodernamento della stessa non sono ammissibili;*
- b) *i premi all'arresto definitivo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 e i premi complementari per la costituzione di società miste ai sensi dell'articolo 9 non sono cumulabili con un altro aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti (CEE) n. 2908/83 ⁽²⁾, (CEE) n. 4028/86 ⁽³⁾ e (CE) n. 3699/93; tali premi sono diminuiti:*
- i) *di una parte dell'importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto per l'ammodernamento e/o di premio ad un'associazione temporanea di imprese; tale parte è calcolata pro rata temporis del periodo di cinque anni precedente l'arresto definitivo o la costituzione della società mista;*
- ii) *dell'intero importo precedentemente riscosso, in caso di aiuto all'arresto temporaneo dell'attività ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del presente regolamento e ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 3699/93, versato nei due anni che hanno preceduto l'arresto definitivo o la costituzione della società mista.*

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2908/83 del Consiglio, del 4 ottobre 1983, che istituisce un'azione comune di ristrutturazione, ammodernamento e sviluppo del settore della pesca e di sviluppo del settore dell'acquicoltura (GU L 290 del 22.10.1983, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3733/85 (GU L 361 del 31.12.1985, pag. 78).

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3946/92 (GU L 401 del 31.12.1992, pag. 1).

(Emendamento 22)

*Articolo 13***Incentivi all'adeguamento e allo sviluppo delle zone dipendenti dalla pesca e dall'acquicoltura**

E' concesso un sostegno che consente agli operatori del settore della pesca di attuare delle misure nell'ambito della ricerca di nuovi orientamenti, nuove forme di sviluppo e nuove azioni che associno i diversi partner interessati.

Le misure ammissibili possono appartenere ad una delle seguenti categorie:

Misure di carattere socioeconomico

1. *Ai fini del presente articolo, per «pescatore» si intende qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.*

A. Misure di carattere socioeconomico

1. Può beneficiare delle disposizioni del seguente articolo qualsiasi persona che eserciti la propria attività professionale principale a bordo di una nave da pesca marittima in attività.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

2. Gli Stati membri possono adottare, a favore *dei pescatori*, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore della pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

3. Il contributo finanziario dello SFOP o del FEAOG *garanzia* può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:

- a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) al momento dell'arresto definitivo delle attività della nave l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre 10 anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro, oppure i beneficiari hanno almeno 55 anni di età;
 - ii) i beneficiari dimostrano di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP o del FEAOG *garanzia*.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero di beneficiari non può essere superiore al numero di posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 8;

- b) concessione di premi forfettari individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno sei mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 euro per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale sono imbarcati i beneficiari della misura sia oggetto di un arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 8;
- c) concessione di premi forfettari individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno sei mesi la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività, fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 euro per singolo beneficiario; uno stesso pescatore può cumulare tale premio con quello di cui alla lettera b); l'autorità di gestione adegua l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario.
4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie:
- a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a) abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
 - b) affinché uno stesso pescatore non possa cumulare i benefici della misura di cui al paragrafo 3, lettera a) e di una delle misure di cui al paragrafo 3, lettere b) e c);

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

2. Gli Stati membri possono adottare, a favore **di tali persone**, misure di carattere socioeconomico connesse alle misure di ristrutturazione del settore della pesca ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

3. Il contributo finanziario dello SFOP può intervenire soltanto con riguardo alle misure seguenti:

- a) cofinanziamento di regimi nazionali di aiuto al prepensionamento dei pescatori, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) al momento dell'arresto definitivo delle attività della nave l'età dei beneficiari della misura non deve essere inferiore di oltre 10 anni all'età pensionabile a norma della legislazione vigente nello Stato membro, oppure i beneficiari hanno almeno 55 anni di età;
 - ii) i beneficiari dimostrano di esercitare da almeno 10 anni la professione di pescatore.

I contributi al regime normale di pensionamento dei pescatori durante il periodo di prepensionamento non sono tuttavia ammissibili alla partecipazione finanziaria dello SFOP.

In ciascuno Stato membro e per tutto il periodo di programmazione, il numero di beneficiari non può essere superiore al numero di posti di lavoro soppressi a bordo di navi da pesca a motivo dell'arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 8;

- b) concessione di premi forfettari individuali ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno sei mesi la professione di pescatore, sulla base di un costo ammissibile limitato a 10.000 euro per singolo beneficiario e a condizione che la nave da pesca sulla quale sono imbarcati i beneficiari della misura sia oggetto di un arresto definitivo delle attività di pesca a norma dell'articolo 8;
- c) concessione di premi forfettari individuali non rinnovabili ai pescatori che dimostrano di esercitare da almeno sei mesi la professione di pescatore, in previsione della loro riconversione o della diversificazione delle loro attività, fuori dal settore della pesca marittima, nel quadro di un piano sociale individuale o collettivo, sulla base di un costo ammissibile limitato a 50.000 euro per singolo beneficiario; uno stesso pescatore può cumulare tale premio con quello di cui alla lettera b); l'autorità di gestione adegua l'ammontare individuale in funzione della portata del progetto di riconversione e di diversificazione e dell'impegno finanziario assunto dal beneficiario.
4. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie:
- a) affinché i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera a) abbandonino definitivamente la professione di pescatore;
 - b) affinché uno stesso pescatore non possa cumulare i benefici della misura di cui al paragrafo 3, lettera a) e di una delle misure di cui al paragrafo 3, lettere b) e c);

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- c) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera b) sia rimborsato *pro rata temporis* nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento del premio a suo favore;
- d) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera c) sia rimborsato *pro rata temporis* nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento del premio a suo favore;
- e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c) esercitino effettivamente una nuova attività.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- c) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera b) sia rimborsato **pro rata temporis** nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che sia trascorso un anno dal versamento del premio a suo favore;
- d) affinché il premio di cui al paragrafo 3, lettera c) sia rimborsato **pro rata temporis** nel caso in cui il beneficiario riprenda la professione di pescatore prima che siano trascorsi cinque anni dal versamento del premio a suo favore;
- e) per accertare che i beneficiari della misura di cui al paragrafo 3, lettera c) esercitino effettivamente una nuova attività.

B. Misure di ordine finanziario

- **accesso al mercato dei capitali e concessione di garanzie e partecipazioni;**
- **finanziamento di regimi a tasso agevolato.**

Il contributo finanziario comunitario per le misure descritte nelle sezioni A e B del presente articolo è conforme agli importi massimi e alle condizioni stabilite negli allegati 9 e 11.

(Emendamento 23)

Articolo 14, paragrafi 1 e 2, parte introduttiva

1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite *all'allegato III*, misure volte ad incentivare gli investimenti materiali nei seguenti settori:

- a) *protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere,*
- b) acquacoltura,
- c) attrezzatura dei porti di pesca
- d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

2. Il contributo dello SFOP o del FEAOG garanzia può essere concesso soltanto ai progetti che:

1. Gli Stati membri possono adottare, secondo le condizioni stabilite **agli allegati 6 e 7**, misure volte ad incoraggiare gli investimenti materiali nei seguenti settori:

- a) **acquacoltura marina e continentale**
- b) **protezione e sviluppo delle risorse alieutiche nelle zone marine costiere, in particolare mediante l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a delimitare delle zone sottomarine protette e altre misure di sistemazione di zone marine costiere,**
- b bis) **creazione e conservazione di zone marine protette,**
- c) attrezzatura dei porti di pesca,
- d) trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e **dell'acquacoltura marina e continentale.**

1 bis. Gli Stati membri possono inoltre adottare misure volte ad incoraggiare la progettazione e l'applicazione di sistemi per il miglioramento ed il controllo della qualità, delle norme sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto sull'ambiente, nonché di iniziative di ricerca e di formazione nelle imprese.

I costi corrispondenti, ad eccezione delle spese di funzionamento dei beneficiari, possono usufruire di un contributo dello SFOP, purché siano direttamente legati agli investimenti di cui al paragrafo 1.

2. Il contributo dello SFOP può essere concesso soltanto ai progetti che:

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 24)

Articolo 15

1. Gli Stati membri possono adottare, *alle condizioni di cui all'allegato III*, misure a favore di iniziative *collettive* di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:

- a) operazioni di certificazione della qualità, di etichettatura, *di razionalizzazione delle denominazioni e di normalizzazione* dei prodotti,
- b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità,
- c) indagini *ed* iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo,
- d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni,
- e) organizzazione di missioni di studio o commerciali,
- f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi,
- g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione,
- h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di grossisti e dettaglianti.

2. Sono privilegiate le azioni:

2. Sono privilegiate le azioni:

- b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;
- c) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.

3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o *zona geografica* particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

1. Gli Stati membri possono adottare misure a favore di iniziative di promozione e di ricerca di nuovi sbocchi per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed in particolare di:

- a) operazioni di certificazione della qualità e di etichettatura dei prodotti;
- b) campagne di promozione, comprese quelle destinate a valorizzare la qualità,
- c) indagini **tra i consumatori**,
- c bis)** iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo,
- d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni,
- e) organizzazione di missioni di studio o commerciali,
- f) studi di mercato e sondaggi, compresi quelli aventi per oggetto le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi,
- g) campagne di miglioramento delle condizioni di commercializzazione,
- h) consulenze e assistenza in materia di vendita, nonché servizi a favore di produttori, grossisti e dettaglianti,

h bis) piani generali di marketing a favore di imprese di produzione, finalizzate alla valorizzazione del prodotto.

a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;

a) volte a garantire lo smaltimento di specie eccedentarie o insufficientemente sfruttate;

b) realizzate da organizzazioni che hanno beneficiato di un riconoscimento ufficiale ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92;

c) volte a promuovere una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

d) volte a promuovere i prodotti ottenuti secondo metodi rispettosi dell'ambiente.

3. Le misure non possono essere orientate in funzione di determinate marche commerciali e non possono riferirsi ad alcun paese o **regione** particolare, salvo nel caso specifico in cui il riconoscimento ufficiale dell'origine geografica di un prodotto o di un processo di produzione sia concesso a norma del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari. Il riferimento è ammesso unicamente a decorrere dalla data in cui la denominazione è iscritta nel registro previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25)

Articolo 16

1. Gli Stati membri possono incentivare la costituzione ed agevolare il funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 3759/92.

a) un aiuto può essere concesso, nei tre anni successivi alla data di riconoscimento, alle organizzazioni di produttori costituite dopo il 1° gennaio 2000. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente:

- i) il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione commercializzata nell'ambito dell'organizzazione di produttori;
- ii) il 60 %, il 40 % e il 20 % delle spese di gestione dell'organizzazione di produttori.

b) Fermi restando gli aiuti di cui alla lettera a), un aiuto può essere concesso alle organizzazioni di produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento specifico di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92, nei tre anni successivi alla data di tale riconoscimento specifico, per agevolare l'attuazione del loro piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione della produzione. L'importo di tale aiuto non può eccedere, nel primo, nel secondo e nel terzo anno rispettivamente:

- i) il 3 %, il 2 % e l'1 % del valore della produzione dei prodotti interessati dal piano e commercializzati dall'organizzazione di produttori beneficiaria;
- ii) il 60 %, il 50 % e il 40 % delle spese destinate dall'organizzazione all'attuazione del piano.

c) Gli aiuti di cui alle lettere a) e b) sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.

2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:

- a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
- b) gestione dello sforzo di pesca;
- c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
- d) applicazione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
- e) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;

1. Gli Stati membri possono adottare misure a favore di azioni realizzate dagli operatori del settore e considerate dalle autorità competenti degli Stati membri quali iniziative d'interesse collettivo di durata limitata, purché tali azioni contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

1 bis. Le misure alle quali si riferisce il primo comma comprendono inoltre gli aiuti agli organismi di produttori ai sensi degli articoli 7 e 7 ter del regolamento (CEE) n. 3759/92.

Gli aiuti sono versati ai beneficiari finali nell'anno che segue quello per il quale l'aiuto è stato concesso e al più tardi il 31 dicembre 2008.

2. Gli Stati membri possono incentivare azioni di interesse collettivo di durata limitata, che esulino dalle normali iniziative delle imprese private, realizzate con la fattiva partecipazione di addetti del settore e tali da contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca.

Le azioni ammissibili riguardano in particolare gli aspetti seguenti:

- a) gestione e controllo delle condizioni di accesso a talune zone di pesca e gestione dei contingenti;
- b) gestione dello sforzo di pesca;
- c) promozione dell'uso di attrezzi o metodi che l'autorità di gestione riconosce come più selettivi;
- d) applicazione di misure tecniche di conservazione delle risorse;
- e) attrezzature collettive per l'acquacoltura, ristrutturazione o sistemazione di impianti di acquacoltura, trattamento collettivo degli effluenti dell'allevamento acquicolo;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
<p>f) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;</p> <p>g) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;</p> <p>h) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;</p> <p>i) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;</p> <p>j) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;</p> <p>k) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale.</p>	<p>f) eliminazione dei rischi patologici connessi alle attività di allevamento o dei parassiti presenti in bacini idrografici o ecosistemi litoranei;</p> <p>g) raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura, ai fini dell'approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;</p> <p>h) organizzazione del commercio elettronico e del ricorso ad altre tecnologie dell'informazione, ai fini della diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;</p> <p>i) costituzione di vivai di imprese del settore e/o poli di centralizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;</p> <p>j) accesso alla formazione, in particolare a quella riguardante la qualità, e diffusione delle conoscenze a bordo delle navi e a terra;</p> <p>k) definizione e applicazione di sistemi per il miglioramento e il controllo della qualità, delle condizioni sanitarie, degli strumenti statistici e dell'impatto ambientale.</p>
<p>Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.</p>	<p>Le spese riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo nelle aziende non sono ammissibili ai fini del presente paragrafo.</p>
<p>3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n.../.. [regolamento generale dei Fondi].</p>	<p>3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n.../.. [regolamento generale dei Fondi].</p>

(Emendamento 26)

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma

3. Il contributo finanziario dello SFOP e del FEAOG *garanzia* alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per tutti i programmi dell'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di euro o il 3% del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.

3. Il contributo finanziario dello SFOP alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non può eccedere, per ciascuno Stato membro e per tutti i programmi dell'intero periodo 2000-2006, il maggiore dei due limiti seguenti: un milione di euro o il 3% del contributo finanziario comunitario assegnato al settore nello Stato membro di cui trattasi.

(Emendamento 27)

Articolo 18

1. Gli Stati membri prevedono, nei piani di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, i mezzi finanziari necessari all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione, assistenza tecnica, scambio di esperienze e pubblicità, connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione.

1. Gli Stati membri prevedono, nei piani, i mezzi finanziari necessari all'esecuzione di studi, progetti pilota e dimostrativi ed azioni di formazione, assistenza tecnica, scambio di esperienze e pubblicità, connessi alla preparazione, all'attuazione, al controllo, alla valutazione o all'adeguamento dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione.

2. Per progetto pilota si intende un progetto realizzato da un operatore economico o da un organismo scientifico e destinato a dimostrare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire, e successivamente diffondere, conoscenze tecniche e/o economiche relative alla tecnologia sperimentata. Ad esso è sempre associata una forma di controllo scientifico di intensità e durata

2. Per progetto pilota si intende un progetto realizzato da un operatore economico o da un organismo scientifico e destinato a dimostrare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica e/o l'interesse economico di una tecnologia innovatrice, allo scopo di acquisire, e successivamente diffondere, conoscenze tecniche e/o economiche relative alla tecnologia sperimentata. Ad esso è sempre associata una forma di controllo scientifico di intensità e durata

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

sufficienti per consentire il raggiungimento di risultati significativi; forma inoltre obbligatoriamente oggetto di relazioni scientifiche da presentare all'autorità di gestione. Quest'ultima trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione, per informazione.

I progetti di pesca sperimentale possono essere presi in considerazione a questo titolo, purché siano connessi ad un obiettivo di conservazione delle risorse alieutiche e prevedano l'impiego di tecniche più selettive.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono concernere, in particolare, gli aspetti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, a condizione che siano realizzate su iniziativa di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi a tal fine designati dall'autorità di gestione.

Esse possono altresì comprendere la costruzione o la trasformazione di navi, a condizione che queste ultime siano esclusivamente destinate ad attività di ricerca alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici, sotto bandiera di uno Stato membro.

4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono inoltre riguardare la promozione delle pari opportunità occupazionali tra uomini e donne che operano nel settore.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

sufficienti per consentire il raggiungimento di risultati significativi; forma inoltre obbligatoriamente oggetto di relazioni scientifiche da presentare all'autorità di gestione. Quest'ultima trasmette senza indugio tali relazioni alla Commissione, per informazione.

Gli Stati membri possono adottare misure a favore di azioni pilota di pesca sperimentale, che devono includere una valutazione dell'impatto della pesca sperimentale sulla risorsa o le risorse mirate, sulle specie pescate incidentalmente o sull'habitat bentico.

3. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono concernere, in particolare, gli aspetti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, a condizione che siano realizzate su iniziativa di organismi pubblici o parapubblici o di altri organismi a tal fine designati dall'autorità di gestione.

Esse possono altresì comprendere la costruzione o la trasformazione di navi, a condizione che queste ultime siano esclusivamente destinate ad attività di ricerca alieutica svolte da organismi pubblici o parapubblici, sotto bandiera di uno Stato membro.

4. Le azioni di cui al paragrafo 1 possono inoltre riguardare la promozione delle pari opportunità occupazionali tra uomini e donne che operano nel settore.

4 bis. Il contributo finanziario comunitario è conforme agli importi massimi e alle condizioni stabilite nell'allegato 9.

(Emendamento 28)

Articolo 19

L'autorità di gestione provvede affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui all'allegato III.

Essa accerta altresì la capacità tecnica dei beneficiari e la solidità economica delle imprese prima della concessione degli aiuti.

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni specifiche d'intervento di cui ai relativi allegati.

2. In occasione della domanda di versamento del saldo di ciascuna quota annua, gli Stati membri forniscono alla Commissione la prova di aver verificato il rispetto delle condizioni d'intervento stabilite dal presente regolamento. Ciò comprende il rispetto degli obiettivi intermedi del comparto flotta ai sensi del programma di orientamento pluriennale e l'assenza di un duplice finanziamento proveniente da altre fonti per lo stesso progetto.

3. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione procede ad un adeguato esame del caso nel quadro della partnership, chiedendo tra l'altro allo Stato membro o alle autorità designate da quest'ultimo per mettere in atto l'azione, di presentare le proprie osservazioni entro un determinato termine.

In seguito a questo esame, la Commissione può sospendere, ridurre o annullare il contributo dello SFOP nel settore d'intervento interessato ai sensi dei relativi allegati, se l'esame conferma il mancato rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 2.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 29)

Articolo 22

Articolo 22

Disposizioni specifiche relative alle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia

1. *Il sostegno comunitario a favore delle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia è soggetto a una pianificazione e a una contabilità finanziaria su base annua. La pianificazione finanziaria rientra nell'ambito della programmazione.*

2. *La Commissione stabilisce la dotazione iniziale assegnata agli Stati membri, ripartita su base annua, in funzione di criteri oggettivi e tenendo conto delle situazioni particolari, delle esigenze e dell'entità dell'impegno richiesto, in particolare con riguardo alla ristrutturazione della flotta.*

3. *La dotazione iniziale è adeguata in considerazione delle spese effettivamente sostenute e delle previsioni di spesa rivedute sottoposte dagli Stati membri, tenuto conto degli obiettivi dei programmi e della disponibilità di risorse, rispettando l'intensità dell'aiuto stabilita dal presente regolamento.*

4. *La partecipazione finanziaria della Comunità alle azioni cofinanziate dal FEAOG garanzia è conforme ai principi definiti agli articoli 28, 29, 37 e 38 del regolamento (CE) n.... /.. [generale dei Fondi]. Tuttavia,*

- a) *la partecipazione della Comunità ammonta al massimo al 50% del costo totale ammissibile e, di norma, almeno al 25% della spesa pubblica ammissibile;*
- b) *si applicano i tassi di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), punti ii) e iii) e lettera b), punti ii) e iii) del regolamento (CE) n.... /.. [generale dei Fondi].*

5. *Ai pagamenti si applica il disposto dell'articolo 31, paragrafo 1, quinto comma del regolamento (CE) n.... /.. [generale dei Fondi].*

6. *Il contributo finanziario del FEAOG garanzia può assumere la forma di anticipi per la realizzazione del programma o di pagamenti riferiti alle spese effettivamente sostenute.*

Soppresso

(Emendamento 30)

Articolo 23

Le modalità di applicazione del presente titolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 50 del regolamento (CE) n.... [regolamento generale dei Fondi strutturali].

Tali modalità possono definire, in particolare, le informazioni relative

- **alla presentazione di piani,**
- **alla revisione dei programmi operativi dell'obiettivo n. 1 e i documenti unici di programmazione degli obiettivi n. 2 e n. 3,**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

La forma dei consuntivi di spesa e delle relazioni annuali di esecuzione è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n..../.. [generale dei Fondi].

- **alla programmazione finanziaria, in particolare al fine di garantire la disciplina di bilancio e la partecipazione al finanziamento,**
- **al controllo e alla valutazione.**

La forma dei consuntivi di spesa e delle relazioni annuali di esecuzione è stabilita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 50 del regolamento (CE) n..../.. [generale dei Fondi].

(Emendamento 31)

Allegato I

L'allegato è soppresso.

(Emendamento 32)

Allegato II

L'allegato è soppresso.

(Emendamento 33)

Allegato III

L'allegato è soppresso.

(Emendamento 34)

Allegato IV

L'allegato è soppresso.

(Emendamento 35)

Allegato 1 (nuovo)

Allegato 1

Arresto definitivo delle navi da pesca

Definizione

Si intende per «arresto definitivo delle navi» la sospensione di qualsiasi attività di pesca effettuata dalle stesse. Questo arresto può avvenire per mezzo di demolizione o affondamento, mediante trasferimento definitivo verso un paese terzo ovvero mediante assegnazione definitiva in acque comunitarie, a fini diversi dalla pesca.

Requisiti

1. Navi di oltre dieci anni.
2. Navi che abbiano esercitato l'attività di pesca per almeno settantacinque giorni all'anno nei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.
3. Per le navi con una stazza inferiore alle 27 tonnellate lorde (GT), solamente la demolizione della nave può beneficiare di aiuti per l'arresto definitivo.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Massimali**

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Euro
0,2 a 10	9.675/GT + 1.428
10 a 25	4.879/GT + 49.388
25 a 100	4.189/GT + 66.638
100 a 300	2.794/GT + 206.138
300 a 500	2.275/GT + 361.838
500 e oltre	1.244/GT + 877.338
Categorie di navi classificate in base al tonnellaggio di stazza lorda (tsl)	Euro
0 < 25	7.396/trb
25 < 50	6.051/trb + 33.625
50 < 100	5.379/trb + 67.225
100 < 250	2.689/trb + 336.225

a) I premi per la demolizione non possono oltrepassare i seguenti importi:

1. navi di 10 anni: i massimali che figurano nella tabella;
2. navi con oltre 10 anni: i massimali che figurano nella tabella diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 10 anni;
3. e fino a 30 anni, età al di là della quale gli importi dei premi restano al livello di quelli fissati per le navi di 30 anni.

b) I premi versati ai beneficiari per il trasferimento definitivo verso un paese terzo o i premi per l'assegnazione definitiva, nelle acque comunitarie, a fini diversi dalla pesca non possono oltrepassare gli importi massimali dei premi per la demolizione di cui al precedente punto a), diminuiti del 50%.

Limiti del contributo finanziario**Regioni dell'obiettivo n. 1:**

50 % ≤ UE ≤ 75 %
Stato membro ≥ 25 %

Altre regioni:

25 % ≤ UE ≤ 50 %
Stato membro ≥ 50 %

(Emendamento 36)

*Allegato 2 (nuovo)***Allegato 2****Società miste****Definizione**

Si intende per «società mista» una società di diritto privato costituita da uno o più armatori dell'Unione europea e da uno o più partner di paesi terzi, costituita nell'ambito delle relazioni formali fra l'Unione europea e i paesi terzi e avente come obiettivo lo sfruttamento e l'eventuale valorizzazione delle risorse ittiche situate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tali paesi terzi, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato dell'Unione europea.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

La costituzione di una società mista è accompagnata dal trasferimento di una o più navi verso il paese terzo interessato, a due condizioni:

- a) trasferimento della nave o delle navi, senza possibilità di ritorno nelle acque comunitarie, nel cui caso l'aiuto è finanziato al 100%;
- b) trasferimento temporaneo (esportazione temporanea) della nave o delle navi e cambio di bandiera, con un finanziamento pari al 50% dell'aiuto per quattro anni e decrescente
 - 1° anno 40%
 - 2° anno 30%
 - 3° anno 20%
 - 4° anno 10%.

In caso di trasferimento definitivo, si tiene conto degli aiuti ricevuti in virtù del regime temporaneo.

Requisiti

1. I progetti di società mista possono ricevere aiuti quando riguardano l'esportazione di una o più navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Le navi destinate a progetti di società miste devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) aver almeno 27 GT di stazza;
 - b) essere provviste della tecnologia adeguata;
 - c) essere incluse nello schedario comunitario delle navi da pesca.
 - d) rispettare le condizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Massimali

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Euro
27 < 100	4.189/GT + 66.638
100 < 300	2.794/GT + 206.138
300 < 500	2.275/GT + 361.838
500 e oltre	1.244/GT + 877.338

I premi per la costituzione di società miste versati ai beneficiari non possono oltrepassare i seguenti importi:

1. navi con meno di 10 anni: i massimali che figurano nella tabella aumentati dell'1,5% per ogni anno in meno rispetto ai 10 anni;
2. navi con oltre 10 anni: i massimali che figurano nella tabella diminuiti dell'1,5% per ogni anno in più rispetto ai 10 anni;
3. a partire dai 30 anni gli importi dei premi restano al livello di quelli fissati per le navi di 30 anni.

Limiti del contributo finanziario

Regioni dell'obiettivo n. 1:

50% ≤ UE ≤ 75%
Stato membro ≥ 25%

Altre regioni:

25% ≤ UE ≤ 50%
Stato membro ≥ 50%

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Osservazioni**

Possono altresì essere concessi aiuti alle società miste create nell'ambito di accordi internazionali di pesca della seconda generazione.

(Emendamento 37)

*Allegato 3 (nuovo)***Allegato 3****Associazioni temporanee di imprese****Definizione**

Si intende per «associazione temporanea di imprese» l'associazione, fondata su un accordo contrattuale limitato nel tempo tra armatori dell'Unione europea e persone fisiche o giuridiche, ONG, cooperative e associazioni, di uno o più paesi terzi con i quali la Comunità intrattiene delle relazioni, destinata a sfruttare ed eventualmente valorizzare in comune risorse di pesca e marittime, ambientali e umane di questo o di quei paesi terzi, e intrapresa congiuntamente in una prospettiva di approvvigionamento prioritario del mercato comunitario e internazionale, considerando gli obblighi di rispetto dell'ambiente e puntando allo sviluppo dei paesi terzi.

Requisiti

1. Far riferimento alle operazioni di cattura e, ove opportuno, alla trasformazione o alla commercializzazione delle specie in questione, alla valorizzazione dell'ambiente e alla promozione dell'occupazione e della formazione delle PMI e delle attività artigianali locali.
2. Battere bandiera comunitaria o dei paesi terzi per tutta la durata dell'associazione temporanea di imprese.
3. Effettuare operazioni di pesca, di valorizzazione e protezione delle risorse umane, marittime e ambientali di una durata compresa fra sei mesi e un anno.
4. Sarà accordato un massimo di due proroghe.
5. Le navi destinate a progetti di associazione temporanea di imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) aver almeno 27 GT di stazza;
 - b) essere provviste della tecnologia adeguata;
 - c) essere incluse nello schedario comunitario delle navi da pesca.
 - d) rispettare le condizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Limiti del contributo finanziario****Regioni dell'obiettivo n. 1:****50% ≤ UE ≤ 75%****Stato membro ≥ 25%****Altre regioni:****25% ≤ UE ≤ 50%****Stato membro ≥ 50%****Massimali**

Categorie di navi classificate in base alla stazza (GT)	Euro
27 a 50	3.8/GT + 65
50 a 100	3.0/GT + 107
100 a 250	2.4/GT + 167
250 a 500	1.8/GT + 315
500 a 1.500	1.3/GT + 553
1.500 a 2.500	1.1/GT + 910
2.500 e oltre	0.8/GT + 1.595

Osservazioni

Possono essere accordati aiuti ad associazioni temporanee che rientrino nel quadro degli accordi internazionali di pesca di seconda generazione.

Le associazioni temporanee che sono trasformate in società miste beneficiano del contributo finanziario previsto per queste ultime, compreso l'aiuto per il trasferimento definitivo della nave in un paese terzo.

(Emendamento 38)

*Allegato 4 (nuovo)***Allegato 4****Rinnovo della flotta da pesca****Definizione**

- Costruzione di navi da pesca nel rispetto dei regolamenti e delle direttive vigenti in materia di igiene e di sicurezza, nonché delle disposizioni comunitarie sulla misurazione delle navi. Esse vengono introdotte nell'appropriata sezione dello schedario comunitario.
- Per la concessione del contributo finanziario vengono privilegiate le navi che utilizzano gli attrezzi e metodi di pesca selettivi.

Requisiti

Gli Stati membri possono adottare misure a favore della costruzione di navi da pesca purché rispettino, entro i termini previsti, gli obiettivi intermedi globali annuali e finali dei programmi d'orientamento pluriennali.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Massimali**

Gli aiuti sono concessi in funzione del costo totale ammissibile calcolato sulla base del costo reale della nave.

Limiti del contributo**Regioni dell'obiettivo n. 1:**

UE <40%

5% <Stato membro

Armatore > 50%

Altre regioni:

UE <25% del costo ammissibile

5% <Stato membro

Armatore > 50%

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE ⁽¹⁾ i tassi di intervento dell'UE possono essere aumentati in funzione dell'utilizzo di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

⁽¹⁾ GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(Emendamento 39)

*Allegato 5 (nuovo)***Allegato 5****Ammodernamento delle navi da pesca****Definizione**

Lavori e acquisizione di attrezzature per navi da pesca riguardanti:

- la razionalizzazione delle operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego di attrezzi e metodi più selettivi, la riduzione del consumo di carburante e/o;
- il miglioramento della qualità dei prodotti pescati e conservati a bordo, mediante l'impiego di migliori tecniche di pesca e di conservazione delle catture e l'applicazione di determinate disposizioni sanitarie e regolamentari,
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza,
- l'attrezzatura di controllo delle operazioni di pesca che si trova a bordo delle navi.

Requisiti

Le operazioni possono riguardare solamente navi con meno di 30 anni e non debbono tradursi in un aumento dello sforzo di pesca. Questo limite non si applica se gli investimenti riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e/o le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca imbarcate.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Massimali**

Gli aiuti sono concessi in funzione del costo totale ammissibile calcolato sulla base del costo reale del lavoro o dell'acquisizione realizzata per la nave.

Limiti del contributo**Regioni dell'obiettivo n. 1:**

UE <40% del costo ammissibile

5% <Stato membro

Armatore > 50%

Altre regioni:

UE <25% del costo ammissibile

5% <Stato membro

Armatore > 50% del valore dei lavori

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE i tassi di intervento dell'UE possono essere aumentati in funzione dell'utilizzo di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

(Emendamento 40)

*Allegato 6 (nuovo)***Allegato 6****Acquacoltura e zone marine costiere****Disposizioni generali**

I progetti concernenti le imprese possono riguardare investimenti materiali destinati alla produzione e alla gestione (costruzione, attrezzatura e ammodernamento degli impianti).

Il trasferimento di proprietà di beni legati all'attività produttiva non dà diritto ad un aiuto comunitario.

Acquacoltura

Sono ammissibili gli investimenti che riguardano i lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle imprese acquicole e sulle imbarcazioni di servizio.

Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente.

Limiti del contributo finanziario**Regioni dell'obiettivo n. 1:**

UE <35%

5% <Stato membro

Beneficiario privato > 40%

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Altre regioni: UE**

<15%

5% <Stato membro

Beneficiario privato > 40%

In deroga a tali disposizioni, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati può essere limitata al 30% delle spese ammissibili, invece che al 40%.

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE i tassi di intervento dell'UE possono essere aumentati in funzione dell'utilizzo di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

Zone marine costiere

Le spese ammissibili al contributo dello SFOP riguardano esclusivamente l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a delimitare le zone sottomarine protette, nonché la sorveglianza scientifica dei progetti; questi ultimi devono

- a) presentare un interesse collettivo;
- b) essere realizzati da organismi pubblici o parapubblici, da organizzazioni professionali riconosciute o da altri organismi designati a tal fine dall'autorità di gestione;
- c) non esercitare effetti negativi sull'ambiente marino.

Ogni progetto deve prevedere una sorveglianza scientifica dell'azione per un periodo almeno quinquennale, compresa in particolare la valutazione e il controllo dell'evoluzione delle risorse alieutiche della zona marina interessata. Ogni anno l'autorità di gestione trasmette alla Commissione, per informazione, le relazioni sulla sorveglianza scientifica.

Criteri di ammissibilità**Disposizioni comuni**

- a) **Gli investimenti devono:**
 - contribuire, quale effetto economico duraturo, al miglioramento strutturale previsto;
 - offrire garanzie sufficienti di fattibilità tecnica ed economica, evitando in particolare il rischio di creare capacità di produzione eccedentarie.
- b) Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni in materia di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- c) **Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti l'acquisto di terreni, la copertura di spese di carattere generale oltre il 12% dei costi e gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.**

Limiti del contributo finanziario**Regioni dell'obiettivo n. 1:**

**50% < UE < 75 %
Stato membro > 25 %**

Altre regioni:

**25% < UE < 50 %
Stato membro > 50 %**

(Emendamento 41)

*Allegato 7 (nuovo)***Allegato 7**

Attrezzatura dei porti da pesca e commercializzazione e trasformazione di prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Criteri generali di ammissibilità degli investimenti**Gli investimenti devono:**

- contribuire, quale effetto economico duraturo, al miglioramento strutturale previsto;
- offrire garanzie sufficienti di fattibilità tecnica ed economica.

Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni in materia di igiene e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente;

Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti l'acquisto di terreni, la copertura di spese di carattere generale oltre il 12% dei costi e gli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Attrezzatura dei porti da pesca

Gli investimenti devono presentare un interesse per l'intera comunità di pescatori del porto e contribuire allo sviluppo generale dello stesso e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori. Tali investimenti devono riguardare in particolare impianti e attrezzature destinati a

- a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzino dei prodotti della pesca nei porti;
- b) coadiuvare le attività delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca);
- c) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco o dello sbarco dei prodotti.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente.

Trasformazione e commercializzazione

Ai fini del presente regolamento, per trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco e la fase del prodotto finale.

Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:

- i) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura nonché di catture della pesca nelle acque interne e della pesca nelle acque costiere di tipo salmastro;
- ii) il commercio al dettaglio, salvo qualora si tratti di imprese del settore della pesca che commercializzano esse stesse prevalentemente prodotti della pesca e derivati della pesca. Il volume d'affari totale del richiedente non deve superare i 5 milioni di euro.

Sono ammissibili gli investimenti materiali volti a migliorare le condizioni di igiene o di salute dell'uomo o degli animali e la qualità dei prodotti o a ridurre i danni all'ambiente.

In deroga a tali disposizioni, qualora gli investimenti riguardino l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente, la partecipazione dei beneficiari privati può essere limitata al 30% delle spese ammissibili, invece che al 40%.

Investimenti nelle imprese

Regioni dell'obiettivo n. 1:

UE <35%
5% < Stato membro
Beneficiario privato > 40%

Altre regioni:

UE <15%
5% < Stato membro
Beneficiario privato > 40%

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE i tassi di intervento dell'UE possono essere aumentati in funzione dell'utilizzo di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Investimenti nelle infrastrutture pubbliche****Regioni dell'obiettivo n. 1:**

50% <UE <35%

Stato membro > 25%

Altre regioni:

25% <UE <50%

Stato membro > 50%

Possibilità di aumentare la percentuale dell'UE per le regioni dell'obiettivo n.1 e in uno Stato membro beneficiario dei Fondi di coesione di un massimo del 10%.

A può essere altresì aumentato di un massimo del 10% con altre forme di finanziamento.

(Emendamento 42)

*Allegato 8 (nuovo)***Allegato 8****Arresto temporaneo delle attività di pesca****Definizione**

Aiuti destinati a compensare parzialmente le perdite di entrate connesse ad un'operazione di arresto temporaneo dell'attività di pesca motivato da eventi non prevedibili e non ripetitivi dovuti segnatamente a motivi biologici, al mancato rinnovo di un accordo di pesca o all'introduzione di un piano di recupero di una risorsa minacciata di estinzione.

Misure per compensare il reddito degli equipaggi imbarcati su navi sottoposte ad arresto temporaneo dell'attività, per eventi prevedibili o non prevedibili.

Requisiti

Immobilizzazione delle navi per un periodo di tempo determinato.

Massimali

Categorie di navi classificate alla stazza (GT)	Importo massimo del premio per una nave al giorno (in euro)
0 a 10	6,2/GT + 24
10 a 25	5,1/GT + 36
25 a 50	3,8/GT + 65
50 a 100	3,0/GT + 107
100 a 250	2,4/GT + 167
250 a 500	1,8/GT + 315
500 a 1.500	1,3/GT + 553
1.500 a 2.500	1,1/GT + 910
2.500 e oltre	0,8/GT + 1.595

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Gli aiuti possono essere concessi per un massimo di sei mesi, con una riduzione mensile del 12%, fino ad un minimo del 40%.

Misure per compensare il reddito degli equipaggi: importo massimo: 100 euro/giorno/persona.

Limiti del contributo**Regioni dell'obiettivo n. 1****50% <UE <75%****Stato membro > 25%****Altre regioni:****25% <UE <50%****Stato membro > 50%**

(Emendamento 43)

*Allegato 9 (nuovo)***Allegato 9**

Azioni innovative e di assistenza tecnica, misure di carattere socioeconomico, azioni realizzate dagli operatori del settore e piccola pesca costiera

Massimale

Gli aiuti sono concessi in funzione del costo totale ammissibile calcolato sulla base del costo reale dell'azione.

Limiti di contributo al finanziamento**Regioni dell'obiettivo n. 1****50% <UE <75%****Stato membro > 25%****Altre regioni:****25% <UE <50%****Stato membro > 50%**

(Emendamento 44)

*Allegato 10 (nuovo)***Allegato 10****Promozione dei mercati della pesca****Definizione**

Rientrano nella definizione «promozione dei mercati della pesca» le azioni volte a favorire la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare delle specie eccedentarie o poco sfruttate, nonché le azioni che incoraggiano una più intensa politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Nella medesima considerazione si tengono le campagne istituzionali che si prefiggono la protezione degli immaturi.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Requisiti**

Per accedere agli aiuti destinati alla promozione dei mercati della pesca, i beneficiari devono orientare le azioni promozionali ad una o più delle seguenti attività:

- a) operazioni di certificazione della qualità e di assegnazione di marchi di qualità;
- b) campagne promozionali, comprese quelle destinate a valorizzare il fattore qualità;
- c) indagini e iniziative di tipo sperimentale in materia di consumo;
- d) organizzazione e partecipazione a fiere, saloni ed esposizioni;
- e) organizzazione di missioni di studio o commerciali;
- f) studi di mercato, compresi quelli concernenti le prospettive di commercializzazione di prodotti comunitari in paesi terzi, e sondaggi;
- g) campagne volte a migliorare le condizioni di commercializzazione, e campagne destinate alla protezione degli immaturi.

Nessuna delle azioni intese a promuovere il consumo può essere orientata in funzione di marchi commerciali, né menzionare un paese o una regione determinati.

Limiti di contributo**1. Senza contributo di beneficiari privati**

Regioni dell'obiettivo n. 1
50% <UE <75%
Stato membro > 25%

Altre regioni:
25% <UE <50%
Stato membro > 50%

2. Con contributo di beneficiari privati

Regioni dell'obiettivo n. 1
UE <35%
5% <Stato membro
Beneficiario privato > 40%

Altre regioni:
UE <15%
5% < Stato membro
Beneficiario privato > 40%

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE i tassi di intervento dell'UE possono essere aumentati in funzione dell'utilizzo di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 45)

*Allegato 11 (nuovo)***Allegato 11****Misure di ingegneria finanziaria**

Al fine di beneficiare integralmente dei possibili aumenti di finanziamento previsti all'articolo 28 paragrafo 4 del regolamento generale dei Fondi strutturali, gli Stati membri possono attuare misure di ingegneria finanziaria, in particolare:

- lo SFOP può cofinanziare la partecipazione degli Stati membri e, se del caso, dei beneficiari privati alla costituzione o all'incremento di fondi di garanzia di prestiti bancari o di società di mutua garanzia;
- lo SFOP può cofinanziare la partecipazione degli Stati membri e, se del caso, dei beneficiari privati alla costituzione o all'incremento di fondi di capitale a rischio;
- lo SFOP può inoltre cofinanziare altri tipi di misure di ingegneria finanziaria che siano considerate ammissibili dalla Commissione.

Le norme di ammissibilità per ciascuno Stato membro sono adottate mediante decisioni della Commissione, previa consultazione del comitato di gestione per le strutture agricole e lo sviluppo rurale, del comitato di gestione permanente per le strutture della pesca, del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato di cui all'articolo 147 del trattato.

Fintantoché questa decisione non sia stata adottata, rimangono in vigore le norme di ammissibilità adottate con la decisione della Commissione del 23 aprile 1997.

Massimali

Gli aiuti sono concessi in base al costo totale sovvenzionabile, calcolato a partire dal costo reale dell'azione intrapresa.

Limiti del contributo**I. Azioni senza contributo finanziario del beneficiario privato.****Regioni dell'obiettivo n. 1** $50\% \leq UE \leq 75\%$ Stato membro $\geq 25\%$ **Altre regioni:** $25\% \leq UE \leq 50\%$ Stato membro $\geq 50\%$ **II. Azioni con contributo finanziario del beneficiario privato.****Regioni dell'obiettivo n. 1** $UE \leq 35\%$ $5\% \leq \text{Stato membro} \leq 15\%$ Imprese $\geq 40\%$

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO**Altre regioni:****UE ≤15%****5% ≤ Stato membro ≤25%****Imprese ≥40%**

Nel caso di azioni promozionali realizzate da associazioni o organizzazioni appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura, il contributo finanziario dell'UE può aumentare fino al 10% del costo totale sovvenzionabile, utilizzando altre forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti.

Nel caso di investimenti nelle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione 96/280/CE i tassi di intervento dell'UE possono essere aumentati in funzione dell'utilizzo di forme di finanziamento diverse dagli aiuti diretti, purché tale aumento non superi il 10% del costo totale ammissibile. La partecipazione del beneficiario privato è ridotta in misura corrispondente.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (COM(98)0728 – C4-0101/99 – 98/0347(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0728 – 98/0347(CNS)) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma degli articoli 42 (nuovo articolo 36) e 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0101/99),
- visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾,
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale (A4-0244/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 16 del 21.1.1999, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1.

Giovedì 6 maggio 1999

i) A4-0191/99

Proposta modificata di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza in favore dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione (COM(98)0551 – C4-0606/98 – 98/0094(CNS))

La proposta modificata è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 1, comma unico bis (nuovo)

Inoltre, l'assistenza concessa ai paesi candidati dovrà essere armonizzata riguardo alla cooperazione transfrontaliera e transnazionale (Takis, Interreg), affinché gli interventi costituiscano un insieme coordinato.

(Emendamento 2)

Articolo 3, trattino secondo bis (nuovo)

– **misure nel settore della formazione e della riqualificazione professionale per quelle aree e quei settori nei quali i paesi beneficiari devono adottare misure di riconversione e ristrutturazione di taluni settori industriali per conformarsi agli obiettivi dei partenariati per l'adesione.**

(Emendamento 3)

Articolo 4

1. I finanziamenti del programma Phare si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dai due strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Phare può tuttavia finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.

1. I finanziamenti del programma Phare si concentrano sulle priorità di base connesse al recepimento dell'acquis comunitario, vale a dire **l'instaurazione dello Stato di diritto e della democrazia, con particolare riferimento al rigoroso rispetto delle garanzie individuali, all'imparzialità e rapidità di giudizio, alla cooperazione giudiziaria e di polizia, soprattutto nel quadro della lotta contro la criminalità organizzata e del controllo delle frontiere esterne**, il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale dei paesi candidati all'adesione, **prestando adeguata attenzione alle amministrazioni locali e regionali**, e gli investimenti, ad eccezione di quelli coperti dai due strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Phare può tuttavia finanziare le misure in materia di ambiente, trasporto e sviluppo agricolo e rurale, che rappresentano una parte indispensabile dei programmi integrati di ristrutturazione industriale o di sviluppo regionale.

2 bis. L'assistenza per una maggiore sicurezza nucleare è concessa a titolo del regolamento Phare.

(¹) GU C 329 del 27.10.1998, pag. 13.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Articolo 7

Gli Stati beneficiari partecipano al finanziamento degli investimenti.

Al fine di assicurare un migliore impatto economico degli interventi comunitari attuati nel quadro dei tre strumenti previsti dal presente regolamento, si esige la partecipazione sistematica degli Stati beneficiari al finanziamento degli investimenti.

(Emendamento 5)

Articolo 9

1. La Commissione è responsabile del coordinamento degli interventi attuati a titolo dei tre strumenti, in particolare gli orientamenti per paese dell'assistenza preadesione. Essa è assistita in questo compito dal comitato previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 753/96, secondo la seguente procedura.

Il compito di coordinare le azioni di cui al presente regolamento è affidato al comitato previsto all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

(Emendamento 6)

Articolo 10

La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza degli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, nonché di quelli della Banca europea per gli investimenti, degli altri strumenti finanziari comunitari e delle istituzioni finanziarie internazionali.

La Commissione assicura il coordinamento e la coerenza degli interventi attuati nel quadro del presente regolamento a titolo del bilancio comunitario, **di quelli degli Stati membri**, nonché di quelli della Banca europea per gli investimenti, degli altri strumenti finanziari comunitari e delle istituzioni finanziarie internazionali.

(Emendamento 7)

Articolo 11, paragrafo 2

2. L'assistenza preadesione copre anche le spese di controllo e di valutazione degli interventi.

2. L'assistenza preadesione copre anche le spese di controllo e di valutazione degli interventi, **entro i limiti stabiliti nelle decisioni di bilancio.**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Articolo 11, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Il Consiglio e il Parlamento sono destinatari delle relazioni annuali, delle relazioni specifiche di controllo o di valutazione e sono informati, se necessario, in merito alle attività del comitato di coordinamento (comitatologia).

(Emendamento 9)

Articolo 12, paragrafo 3

3. Le modalità di controllo e valutazione sono stabilite dalla Commissione.

3. Le modalità di controllo e valutazione sono stabilite dalla Commissione **in cooperazione con l'autorità di bilancio.**

(Emendamento 10)

Articolo 13

Ogni *due anni*, la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione per paese riguardante l'assistenza globale preadesione.

Ogni **anno** la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione per paese riguardante l'assistenza globale preadesione.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza in favore dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione (COM(98)0551 – C4-0606/98 – 98/0094 (CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0150) ⁽¹⁾ e la proposta modificata della Commissione (COM(98)0551 – 98/0094 (CNS)) ⁽²⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 (attuale articolo 308) del trattato CE (C4-0273/98 + C4-0606/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visto il suo parere del 19 novembre 1998 sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio sul coordinamento dell'assistenza in favore dei paesi candidati nell'ambito della strategia di preadesione COM(98)0551 – C4-0606/98 – 98/0094(CNS) ⁽³⁾,
- vista la seconda relazione della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la politica regionale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0191/99),

⁽¹⁾ GU C 140 del 5.5.1998, pag. 26.

⁽²⁾ GU C 329 del 27.10.1998, pag. 13.

⁽³⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 139.

Giovedì 6 maggio 1999

1. approva la proposta modificata della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare de conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. invita al Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

j) **A4-0214/99**

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(98)0153 – C4-0244/98 – 98/0100(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche approvate il 19 novembre 1998 ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 156.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (COM(98)0153 – C4-0244/98 – 98/0100(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0153 – 98/0100(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE (C4-0244/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per la politica regionale, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (A4-0383/98),
 - vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0214/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 150 del 16.5.1998, pag. 14.

Giovedì 6 maggio 1999

k) A4-0238/99

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (COM(98)0138 – C4-0301/98 – 98/0091(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che tutti gli altri paesi inclusi nel processo di adesione dovrebbero anch'essi beneficiare di programmi analoghi nell'ambito giuridico e contrattuale delle loro relazioni con l'Unione europea;

(Emendamento 2)

Settimo considerando

considerando che è necessario salvaguardare un adeguato equilibrio fra il finanziamento di misure nel settore delle infrastrutture di trasporto e il finanziamento di misure in materia di ambiente;

considerando che è necessario salvaguardare un adeguato equilibrio fra il finanziamento di misure nel settore delle infrastrutture di trasporto e il finanziamento di misure in materia di ambiente, **tenendo conto della situazione di partenza di ciascun paese candidato; che fino al 2006 la quota corrispondente alle misure per l'ambiente dovrebbe ammontare al 50% dei fondi complessivi;**

(Emendamento 3)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che, nel quadro dell'assistenza offerta dalla Comunità a titolo dello SSPA, le autorità locali e regionali devono svolgere un ruolo più attivo per facilitare lo svolgersi del processo di adeguamento;

(Emendamento 4)

Considerando dodicesimo bis (nuovo)

considerando che gli obblighi imposti ai paesi candidati in materia di sorveglianza e valutazione (cfr. allegato III) non devono andare al di là di quelli cui soggiacciono gli attuali Stati membri;

(Emendamento 5)

Tredicesimo considerando

considerando che, ai fini di una corretta gestione dei contributi comunitari nell'ambito dello SSPA, occorre prevedere il ricorso a metodi efficienti di valutazione ex ante ed ex post, di sorveglianza e di controllo degli interventi, precisando sia i principi cui attenersi per la valutazione, sia la natura e le modalità della sorveglianza e prevedendo le misure da adottare in caso di irregolarità o d'inosservanza di una delle condizioni previste nell'atto di concessione del contributo dello SSPA;

considerando che, ai fini di una corretta gestione dei contributi comunitari nell'ambito dello SSPA, occorre prevedere il ricorso a metodi efficienti di valutazione ex ante ed ex post, di sorveglianza e di controllo degli interventi, precisando sia i principi cui attenersi per la valutazione, sia la natura e le modalità della sorveglianza e prevedendo le misure da adottare in caso di irregolarità o d'inosservanza di una delle condizioni previste nell'atto di concessione del contributo dello SSPA, **in particolare in caso di incapacità di rispettare le priorità strategiche o soddisfare le esigenze dello sviluppo sostenibili.**

(*) GU C 164 del 29.5.1998, pag. 4.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 6)

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che la Commissione deve tenere pienamente conto (cfr. allegato III, punto E) dello sviluppo e delle esigenze dei paesi candidati, il che richiede flessibilità e massima trasparenza e comporta inoltre che il Parlamento europeo e la Corte dei conti siano informati in dettaglio; che, alla stregua di tutte le altre misure di politica strutturale, anche lo SSPA deve riflettere il principio enunciato nel quarto programma d'azione in materia di pari opportunità e tener conto dell'integrazione della politica di parità fra i sessi in tutti i settori e le attività dell'Unione europea e degli Stati membri; che le donne devono essere associate attivamente all'intero processo decisionale;

(Emendamento 7)

Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma

Lo SSPA fornisce assistenza allo scopo di contribuire a preparare all'adesione all'Unione europea *nell'ambito* della coesione economica e sociale, in particolare per quanto riguarda le politiche dell'ambiente e *dei trasporti*, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia (in prosieguo: «i paesi beneficiari»).

Lo SSPA fornisce assistenza allo scopo di contribuire a preparare all'adesione all'Unione europea **con l'obiettivo primario** della coesione economica e sociale **e della promozione di uno sviluppo ecologicamente sostenibile**, in particolare per quanto riguarda le politiche dell'ambiente e **della mobilità**, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, i seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia (in prosieguo: «i paesi beneficiari»).

(Emendamento 8)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

a) misure nel settore dell'ambiente, che consentano ai paesi beneficiari di rispettare i requisiti del diritto, delle prassi e delle politiche comunitarie in materia di ambiente e gli obiettivi dei partenariati di adesione;

a) misure nel settore dell'ambiente, che consentano ai paesi beneficiari di rispettare i requisiti del diritto, delle prassi e delle politiche comunitarie in materia di ambiente e gli obiettivi dei partenariati di adesione. **Tali misure si basano su un esame approfondito della situazione dell'ambiente in ciascun paese e riguardano prioritariamente:**

- la lotta contro l'inquinamento idrico e atmosferico,
- la gestione dei rifiuti,
- il progressivo ravvicinamento delle normative ambientali al diritto, alle prassi e alle politiche comunitarie,
- la conformità di tutti i nuovi investimenti al diritto, alle prassi e alle politiche comunitarie, in modo da garantire in questo campo il rispetto del principio di precauzione,
- le misure preventive volte a evitare nuovo inquinamento ambientale,
- la conservazione e il ripristino della biodiversità,
- le misure relative all'approvvigionamento energetico in grado di favorire uno sviluppo basato sul rispetto dell'ambiente e sul risparmio delle risorse,
- la protezione della natura;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 9)

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

- b) misure relative alle infrastrutture dei trasporti destinate a promuovere una mobilità sostenibile, in particolare quelle che costituiscono progetti di comune interesse basati sui criteri della decisione n. 1692/96/CE e quelle che consentono ai paesi beneficiari di rispettare gli obiettivi dei partenariati di adesione; tali misure riguardano, fra l'altro, *l'interconnessione e l'interfunzionalità delle reti nazionali e tra queste e le reti transeuropee, nonché l'accesso a queste ultime.*
- b) misure relative alle infrastrutture dei trasporti destinate a promuovere una mobilità sostenibile **e rispettosa dell'ambiente**, in particolare:
- i) **le misure** che costituiscono progetti di comune interesse basati sui criteri della decisione n. 1692/96/CE;
 - ii) **i progetti volti a migliorare l'interoperabilità, l'intermodalità e la coesione interregionale, nonché a diminuire e a stabilizzare la domanda di mobilità;**
 - iii) **l'accesso ai corridoi e a ciascuno dei settori nell'ambito della politica paneuropea dei trasporti;**
 - iv) **le misure che consentono ai paesi beneficiari una più agevole applicazione del diritto, delle prassi e delle politiche comunitarie in materia di trasporti.**

(Emendamento 10)

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Le misure devono avere dimensioni tali da ottenere un effetto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti di infrastrutture di trasporto. Il costo totale di ogni misura *non può*, di norma, *essere* inferiore a 5 milioni di euro.

Le misure devono avere dimensioni tali da ottenere un effetto significativo nel campo della tutela dell'ambiente o del miglioramento delle reti di infrastrutture di trasporto. Il costo totale di ogni misura **non è**, di norma, inferiore a 5 milioni di euro, **salvo deroghe debitamente motivate.**

(Emendamento 11)

Articolo 2, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. La Comunità presta la massima attenzione al fine di evitare che l'assistenza si concentri eccessivamente su progetti riguardanti il trasporto su strada a scapito degli altri modi di trasporto;

(Emendamento 12)

Articolo 3, secondo comma

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle previsioni finanziarie, **nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria stabiliti all'articolo 2 del regolamento finanziario.**

(Emendamento 13)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Le misure finanziate dalla Comunità tramite lo SSPA devono essere conformi agli accordi europei, comprese le modalità di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, e devono contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie, in particolare di quelle che riguardano la tutela e il miglioramento dell'ambiente, i trasporti e le reti transeuropee.

1. Le misure finanziate dalla Comunità tramite lo SSPA devono essere conformi agli accordi europei, comprese le modalità di applicazione della normativa sugli aiuti di Stato **e la legislazione comunitaria relativa agli appalti pubblici**, e devono contribuire all'attuazione delle politiche comunitarie, in particolare di quelle che riguardano la tutela e il miglioramento dell'ambiente, i trasporti e le reti transeuropee.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

Articolo 5, paragrafo 3

3. La Commissione si adopera per assicurare il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese nei paesi beneficiari in virtù del presente regolamento e gli interventi della Banca europea per la riconversione e lo sviluppo (BERS), della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie analoghe.

3. La Commissione si adopera per assicurare il coordinamento e la coerenza fra le misure intraprese nei paesi beneficiari in virtù del presente regolamento e gli interventi **bilaterali degli Stati membri**, della Banca europea per la riconversione e lo sviluppo (BERS), della Banca mondiale e di altre istituzioni finanziarie analoghe.

(Emendamento 15)

Articolo 6, paragrafo 4, primo comma

4. Gli studi preliminari e le misure di assistenza tecnica possono essere finanziati, a titolo eccezionale, fino a concorrenza del 100% del costo totale.

4. Gli studi preliminari e le misure di assistenza tecnica **riguardanti i progetti sovvenzionabili, nonché l'assistenza tecnica generale fornita alle amministrazioni nazionali, regionali e locali dei paesi candidati, ivi comprese le autorità preposte all'ambiente** possono essere finanziati, a titolo eccezionale, fino a concorrenza del 100% del costo totale.

(Emendamento 16)

Articolo 7, paragrafo 2

2. I paesi beneficiari presentano le domande di contributo alla Commissione. Questa, tuttavia, può concedere di sua iniziativa un contributo in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4.

2. I paesi beneficiari presentano le domande di contributo alla Commissione. Questa, tuttavia, può concedere di sua iniziativa un contributo in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, **ove esista un interesse comunitario predominante.**

(Emendamento 17)

Articolo 8, paragrafo 3, comma primo bis, ter e quater (nuovi)

Quando il pagamento viene versato sotto forma di anticipo, quest'ultimo è rimborsato dall'autorità di pagamento se non viene presentata una domanda di pagamento alla Commissione entro 18 mesi dalla decisione.

La responsabilità di perseguire le irregolarità, di trarre le conseguenze di qualsiasi modifica importante che incida sulla natura o le condizioni di esecuzione o di controllo di un intervento e di effettuare le necessarie rettifiche finanziarie incombe in primo luogo ai paesi beneficiari, senza escludere la responsabilità della Commissione.

Se la Commissione ritiene che un paese beneficiario non si sia conformato agli obblighi che gli incombono, sospende i pagamenti intermedi e chiede al paese in questione di presentare le sue osservazioni entro uno specifico termine. Alla scadenza del termine e in assenza di rettifiche da parte del paese beneficiario, la Commissione deve ridurre l'anticipo o sopprimere in tutto o in parte il contributo in questione.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 18)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

b) a verificare con regolarità la corretta esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità;

b) a verificare con regolarità la corretta esecuzione delle misure finanziate dalla Comunità, **nonché l'attuazione delle misure interne in conformità con i principi di sana gestione;**

(Emendamento 19)

*Articolo 9, paragrafo 1, lettera d bis) (nuova)***d bis) a controllare regolarmente che le azioni finanziate dalla Comunità contribuiscano allo sviluppo della regione e non a consolidare strutture inefficienti e dannose per l'ambiente.**

(Emendamento 20)

*Articolo 9, paragrafo 1, lettera d ter) (nuova)***d ter) a presentare una relazione annuale di valutazione.**

(Emendamento 21)

Articolo 9, paragrafo 4

4. La convenzione di finanziamento contiene anche disposizioni relative alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione dei contributi qualora la realizzazione di una misura non giustifichi, in tutto o in parte, la sovvenzione assegnata.

4. La convenzione di finanziamento contiene anche disposizioni relative alla riduzione, alla sospensione e alla soppressione dei contributi qualora la realizzazione di una misura non giustifichi, in tutto o in parte, la sovvenzione assegnata, **specialmente se i paesi candidati non hanno tenuto debito conto delle priorità strategiche e se, soprattutto per quanto riguarda il risparmio delle risorse e le esigenze di uno sviluppo sostenibile, non è stata assicurata la stretta coerenza dei progetti, in particolare se non sono stati introdotti sistemi efficaci di gestione, controllo, sorveglianza e valutazione.**

(Emendamento 22)

*Articolo 12, secondo comma*Il Parlamento europeo si pronuncia *quanto prima* in merito alla relazione. La Commissione riferisce sul modo in cui ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo.Il Parlamento europeo si pronuncia in merito alla relazione **entro tre mesi**. La Commissione riferisce sul modo in cui ha tenuto conto del parere del Parlamento europeo.

(Emendamento 23)

*Articolo 12, comma secondo bis) (nuovo)***Nella relazione d'attività dell'anno successivo, la Commissione indica in che modo ha tenuto conto di tale parere.**

(Emendamento 24)

*Articolo 12, comma secondo ter) (nuovo)***Nel 2003, la Commissione redige un bilancio intermedio dell'applicazione dello SSPA, presentando contestualmente, se del caso, una proposta di modifica delle disposizioni vigenti che sottopone per parere al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25)

articolo 14, primo comma

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La Banca europea per gli investimenti nomina un rappresentante senza diritto di voto.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. La Banca europea per gli investimenti nomina un rappresentante senza diritto di voto. **I paesi beneficiari vengono regolarmente informati sui lavori del comitato.**

(Emendamento 26)

Allegato I, punto 4

4. analisi dei costi e dei benefici, compresa una valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione;

4. analisi dei costi e dei benefici, compresa una valutazione degli effetti diretti ed indiretti sull'occupazione, **possibilmente da quantificare;**

(Emendamento 27)

Allegato I, punto 6

6. informazioni sul ruolo e sull'importanza della misura nell'ambito della strategia nazionale in materia di ambiente prevista nel programma nazionale per l'adozione del diritto, delle prassi e delle politiche comunitarie;

6. informazioni sul ruolo e sull'importanza della misura nell'ambito della strategia nazionale in materia di ambiente prevista nel programma nazionale per l'adozione del diritto, delle prassi e delle politiche comunitarie, **nonché sulla partecipazione delle donne in tutte le fasi del processo decisionale;**

(Emendamento 28)

Allegato I, punto 7

7. informazioni sulla strategia nazionale in materia di trasporti e sul ruolo e l'importanza della misura nell'ambito di tale strategia;

7. informazioni sulla strategia nazionale in materia di trasporti, sul ruolo e l'importanza della misura nell'ambito di tale strategia, **compreso il grado di coerenza con gli orientamenti delle reti transeuropee e con la politica paneuropea dei trasporti;**

(Emendamento 29)

Allegato I, punto 8 bis (nuovo)

8 bis. indicazioni sul rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori e sulla considerazione accordata ai gruppi particolarmente svantaggiati sotto il profilo sociale;

(Emendamento 30)

Allegato II, parte A, punto 1

1. vantaggi economici e sociali, compreso l'effetto di leva nei confronti dei finanziamenti privati, che devono essere commisurati alle risorse impiegate; sarà effettuata una valutazione in base all'analisi dei costi e dei benefici;

1. vantaggi economici, **occupazionali** e sociali, compreso l'effetto di leva nei confronti dei finanziamenti privati, che devono essere commisurati alle risorse impiegate; sarà effettuata una valutazione in base all'analisi dei costi e dei benefici;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 31)

*Allegato III, parte D, punto 4, lettera e bis) (nuova)***e bis) l'incidenza delle misure in termini di creazione di posti di lavoro.**

(Emendamento 32)

Allegato III, parte F

F. La valutazione ex post verte sull'uso delle risorse, sull'efficacia e l'efficienza del contributo e sul suo impatto. Essa prende in considerazione i fattori che contribuiscono al successo o all'insuccesso delle misure ed i loro risultati. Una volta ultimate le misure, la Commissione e i paesi beneficiari ne valutano le modalità di realizzazione, comprese l'efficienza e l'efficacia con cui sono state utilizzate le risorse. Viene inoltre valutato l'impatto effettivo della misura, per accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti. La valutazione riguarda, fra l'altro, il contributo apportato dalle misure alla realizzazione delle politiche comunitarie relative all'ambiente, ovvero alle reti transeuropee e ai trasporti, nonché l'impatto delle misure stesse sull'ambiente.

F. La valutazione ex post verte sull'uso delle risorse, sull'efficacia e l'efficienza del contributo e sul suo impatto. Essa prende in considerazione i fattori che contribuiscono al successo o all'insuccesso delle misure ed i loro risultati. Una volta ultimate le misure, la Commissione e i paesi beneficiari ne valutano le modalità di realizzazione, comprese l'efficienza e l'efficacia con cui sono state utilizzate le risorse. Viene inoltre valutato l'impatto effettivo della misura, per accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti. La valutazione riguarda, fra l'altro, il contributo apportato dalle misure alla realizzazione delle politiche comunitarie relative all'ambiente, ovvero alle reti transeuropee e ai trasporti, nonché l'impatto **a breve e lungo termine** delle misure stesse **sulla politica sociale e dell'occupazione** e sull'ambiente.

(Emendamento 33)

Allegato IV, punto 2

2. contributo del sovvenzionamento comunitario nell'ambito dello SSPA all'azione svolta dai paesi beneficiari per attuare la politica comunitaria in materia di ambiente *e per potenziare le reti transeuropee di infrastrutture di trasporto*; equilibrio tra le misure riguardanti l'ambiente e quelle relative alle infrastrutture di trasporto;

2. contributo del sovvenzionamento comunitario nell'ambito dello SSPA all'azione svolta dai paesi beneficiari per attuare la politica comunitaria in materia di ambiente, **la politica comune dei trasporti e la politica delle reti transeuropee**; equilibrio tra le misure riguardanti l'ambiente e quelle relative alle infrastrutture di trasporto;

(Emendamento 34)

*Allegato IV, punto 2 bis (nuovo)***2 bis. incidenza sull'occupazione delle misure finanziate;**

(Emendamento 35)

Allegato IV, punto 3

3. valutazione della compatibilità tra interventi comunitari nell'ambito dello SSPA e politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, ai trasporti, alla concorrenza e agli appalti pubblici;

3. valutazione della compatibilità tra interventi comunitari nell'ambito dello SSPA e politiche comunitarie, comprese quelle relative alla tutela dell'ambiente, ai trasporti, alla concorrenza, **all'occupazione, agli aspetti sociali** e agli appalti pubblici;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 36)

*Allegato IV, punto 3 bis (nuovo)***3 bis. una ripartizione delle misure nel settore infrastrutturale secondo il modo di trasporto;****Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (COM(98)0138 — C4-0301/98 — 98/0091(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0138 — 98/0091(CNS)) ⁽¹⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sull'Agenda 2000: strumento per le politiche strutturali di preadesione (SSPA), assistenza ai paesi candidati (COM(98)0182,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 (nuovo articolo 308) del trattato CE (C4-0301/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, nonché della commissione per i diritti della donna (A4-0382/98),
 - visto che le modifiche apportate dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999 vanno nel senso degli emendamenti approvati del Parlamento europeo nella votazione del 19 novembre 1998,
 - vista la seconda relazione della commissione per la politica regionale (A4-0238/99)
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 164 del 29.5.1998, pag. 4.**I) A4-0146/99****Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE/Euratom) n. 2728/94 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(98)0168 — C4-0302/98 — 98/0117(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(98)0168 — 98/0117(CNS)), nella forma su cui è stato raggiunto un accordo politico in seno al Consiglio,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 235 del trattato CE e dell'articolo 203 del trattato CECA (C4-0302/98),

Giovedì 6 maggio 1999

- vista la relazione su Agenda 2000 presentata dal Consiglio al Consiglio europeo riunitosi a Vienna l'11 e 12 dicembre 1998 ⁽¹⁾,
 - visti gli emendamenti approvati dal Parlamento nella seduta del 19 novembre 1998 ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A4-0388/98),
 - vista la relazione complementare della commissione per i bilanci (A4-0146/99),
1. approva la proposta della Commissione nella forma su cui è stato raggiunto un accordo politico in seno al Consiglio;
 2. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 3. ritiene che non sia necessario convocare il comitato di concertazione in considerazione del fatto che il Consiglio ha tenuto conto degli emendamenti del Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ Documento 13621/98, Addendum 5, del 7.12.1998.

⁽²⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 155.

m) A4-0229/99

Proposta di regolamento del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (COM(98)0158 – C4-0297/98 – 98/0102(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche adottate il 19 novembre 1998 ⁽¹⁾ e con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 2, frase introduttiva

Il sostegno allo sviluppo rurale, legato alle attività agricole e alla riconversione, può riguardare:

Il sostegno allo sviluppo rurale, legato **soprattutto** alle attività **dell'azienda agricola plurifunzionale** e alla riconversione, può riguardare:

(Gli emendamenti 8 e 133, approvati il 19 novembre 1998, decadono)

(Emendamento 2)

Allegato, tabella, articolo 8, paragrafo 2

Articolo	Oggetto	Ecu
Articolo 8 Paragrafo 2	Aiuti all'avviamento	25 000

Articolo	Oggetto	Ecu
Articolo 8 Paragrafo 2	Aiuti all'avviamento	30 000

(L'emendamento 111, approvato il 19 novembre 1998, decade)

⁽¹⁾ GU C 379 del 7.12.1998, pag. 241.

(*) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 67.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Allegato, tabella, articolo 15, paragrafo 3

Articolo	Oggetto	Ecu	
Articolo 15 paragrafo 3	Indennità compensativa minima	40	per ettaro
	Indennità compensativa massima	200	per ettaro

Articolo	Oggetto	Ecu	
Articolo 15 paragrafo 3	Indennità compensativa minima	100	per ettaro
	Indennità compensativa massima	400	per ettaro
		300	per ettaro qualora si tratti di superfici destinate all'alimentazione delle mandrie

(L'emendamento 112, approvato il 19 novembre 1998, decade)

(Emendamento 4)

Allegato, tabella, articolo 30, paragrafo 2

Articolo	Oggetto	Ecu	
Articolo 30 paragrafo 2	Pagamento compensativo minimo	40	per ettaro
	Pagamento compensativo massimo	120	per ettaro

Articolo	Oggetto	Ecu	
Articolo 30 paragrafo 2	Pagamento compensativo minimo	60	per ettaro
	Pagamento compensatorio massimo	150	per ettaro

*(L'emendamento 113, approvato il 19 novembre 1998, decade)***Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (COM(98)0158 – C4-0297/98 – 98/0102(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0158 – 98/0102(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0297/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per la politica regionale, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la pesca e della commissione per i diritti della donna (A4-0405/98),
 - vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0229/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 67.

Giovedì 6 maggio 1999

n) A4-0213/99

Proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(98)0158 – C4-0298/98 – 98/0112(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche approvate il 28 gennaio 1999 ⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune (COM(98)0158 – C4-0298/98 – 98/0112(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0158 – 98/0112(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0298/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la politica regionale (A4-0444/98),
 - vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0213/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 85.

o) A4-0231/99

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(98)0158 – C4-0299/98 – 98/0113(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche approvate il 28 gennaio 1999 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1 b).

Giovedì 6 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (COM(98)0158 – C4-0299/98 – 98/0113(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98) 0158 – 98/0113(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0299/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale nonché i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per la politica regionale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e della commissione per il controllo dei bilanci (A4-0480/98),
 - vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0231/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 93.

p) A4-0212/99

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(98)0158 – C4-0294/98 – 98/0109(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche adottate il 28 gennaio 1999 ⁽¹⁾ e con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 24 bis (nuovo)

Articolo 24 bis

1. Le misure d'intervento adottate per evitare o mitigare una forte caduta dei prezzi consistono in acquisti effettuati dagli organismi d'intervento.

Queste misure d'intervento possono essere adottate per i bovini adulti nonché per le carni fresche o refrigerate di tali animali presentate in carcasse, mezzene, quarti compensati, quarti anteriori o quarti posteriori, classificate secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini di cui al regolamento (CEE) n. 1208/81.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1.

(*) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 13.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

2. Nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 3 si può decidere, nel quadro di gare con procedura aperta, di procedere all'acquisto, da parte degli organismi d'intervento, in uno o vari Stati membri o in una regione di uno Stato membro, di una o varie categorie, qualità o gruppi di qualità da determinarsi di carne fresca o refrigerata dei codici NC 0201 10 00 e 0201 20 20 a 0201 20 50, originaria della Comunità, al fine di garantire un sostegno sufficiente al mercato, tenendo conto dell'evoluzione stagionale delle macellazioni.

Tali acquisti non possono eccedere, per ciascun anno e in tutta la Comunità, le 350.000 tonnellate.

Su proposta della Commissione, il Consiglio può modificare tale quantità a maggioranza qualificata.

3. Per ciascuna qualità o gruppo di qualità che può essere oggetto dell'intervento, le gare possono essere bandite secondo la procedura prevista al paragrafo 8, allorché in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro le due seguenti condizioni siano simultaneamente soddisfatte durante un periodo di due settimane consecutive:

- il prezzo medio del mercato comunitario constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti è inferiore all'84% del premio d'intervento;
- il prezzo medio del mercato constatato sulla base di detta tabella nello o negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro sia inferiore all'80% del prezzo d'intervento.

Il prezzo d'intervento è fissato a:

- 3.475 euro per tonnellata dal 1^o gennaio al 30 giugno 2000;
- 3.301,24 euro per tonnellata dal 1^o luglio 2000 al 30 giugno 2002.

4. Le gare relative a una o varie qualità o gruppi di qualità sono sospese qualora ci si trovi in una delle seguenti situazioni:

- cessino di verificarsi simultaneamente, per due settimane consecutive, le due condizioni menzionate al paragrafo 3;
- non risultino più adeguati gli acquisti d'intervento in base ai criteri di cui al paragrafo 2.

5. Si dà corso all'intervento anche qualora, per due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario per i maschi giovani non castrati di età inferiore a due anni o di maschi castrati, registrato secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, sia inferiore al 78% del prezzo d'intervento, e qualora, in uno Stato membro o in talune regioni di uno Stato membro, il prezzo medio di mercato dei maschi giovani non castrati di età inferiore a due anni o dei maschi castrati, registrato secondo la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, sia inferiore al 60% del prezzo d'intervento; in tal caso gli acquisti vengono realizzati per le categorie in questione negli Stati membri o nelle regioni di uno Stato membro i cui livelli di prezzo siano inferiori a tale limite.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Per quanto riguarda tali acquisti e fatto salvo il disposto del paragrafo 6, si accettano tutte le offerte.

Le quantità acquistate in conformità con il presente paragrafo non vengono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dei massimali di acquisto di cui al paragrafo 2.

6. Possono essere accettate a carico dei regimi di acquisto di cui ai paragrafi 2 e 5 unicamente le offerte pari o inferiori al prezzo medio di mercato registrato in uno Stato membro o in una determinata regione di uno Stato membro, aumentate di un importo da determinarsi sulla base di criteri oggettivi.

7. I prezzi di acquisto e le quantità accettate nell'intervento di ciascuna qualità o gruppo di qualità che possono essere oggetto d'intervento sono stabiliti nel quadro delle gare e possono, in particolari circostanze, essere definiti dallo Stato membro o dalla regione di uno Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato registrati. Le gare devono garantire la parità di accesso di tutti gli interessati e sono aperte sulla base di una serie di condizioni da determinarsi tenendo conto, nella misura necessaria, delle strutture commerciali.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 39:

- sono determinati le categorie, le qualità o i gruppi di qualità dei prodotti ammessi all'intervento,
- sono decise l'apertura o la riapertura delle gare e la loro sospensione nel caso di cui al paragrafo 4, secondo trattino,
- sono fissati i prezzi di acquisto e i quantitativi accettati all'intervento,
- viene determinato l'importo della maggiorazione di cui al paragrafo 6,
- sono adottate le modalità di applicazione del presente articolo, e in particolare quelle volte a evitare una tendenza al ribasso dei prezzi del di mercato,
- sono adottate, se del caso, le norme transitorie necessarie all'applicazione del presente regime.

La Commissione decide in merito a:

- l'apertura degli acquisti di cui al paragrafo 5 nonché la loro sospensione nel caso in cui non sia più soddisfatta una o più condizioni previste da detto paragrafo,
- la sospensione degli acquisti, di cui al paragrafo 4, primo trattino.

A partire dal 1/1^o luglio 2002 sarà instaurato un sistema d'intervento automatico, detto «rete di sicurezza». Se il prezzo medio del mercato per i tori e i manzi in uno Stato membro (o in una regione di uno Stato membro) è inferiore a 2000 euro/t, la Commissione bandirà nello Stato membro interessato gare per l'acquisto attraverso la procedura del comitato di gestione.

(Gli emendamenti 92, 93, 114 e 118, approvati il 28 gennaio 1999, decadono)

Giovedì 6 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (COM(98)0158 – C4-0294/98 – 98/0109(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0158 – 98/0109(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0294/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0494/98),
 - vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0212/99),
1. approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999,
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 13.

q) **A4-0232/99**

I.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 – C4-0295/98 – 98/0110(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche approvate il 28 gennaio 1999 ⁽¹⁾ e con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 24 bis (nuovo)

Articolo 24 bis

Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Essa presenta

- **proposte che consentono di fissare nuovamente ogni anno, per il periodo successivo di 12 mesi, la percentuale relativa al prezzo indicativo del latte per il prelievo da versare in caso di superamento della quota lattiera individuale (carattere flessibile del superprelievo), nonché**
- **proposte per la messa a punto dell'OCM del latte quanto prima possibile in relazione al regime delle quote,**

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1 d).

(*) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 38.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- **inoltre, proposte di adeguamento alla situazione del mercato e dell'ammasso dei prodotti lattiero-caseari.**

(L'emendamento 45, approvato il 28 gennaio 1999, decade)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 — C4-0295/98 — 98/0110(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0158 — 98/0110(CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0295/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0446/98),
- vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0232/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 38.

II.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 — C4-0296/98 — 98/0111(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche approvate il 28 gennaio 1999 ⁽¹⁾ e con le modifiche seguenti:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 1, secondo comma (regolamento (CEE) n. 3950/92)

- 1 bis. L'articolo 1, secondo comma, è sostituito dal seguente testo:**

«Il prelievo è fissato al 115% del prezzo indicativo del latte. In deroga a quanto sopra il suo importo può

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1 d).

^(*) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 60.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

essere nuovamente fissato dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, a partire dalla campagna 2003/2004, all'inizio del periodo di 12 mesi di cui trattasi (1° aprile), in funzione dell'andamento del mercato.»

(L'emendamento 7, approvato il 28 gennaio 1999, decade)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3950/92 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(98)0158 – C4-0296/98 – 98/0111(CNS))

Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0158 – 98/0111(CNS) (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0296/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0446/98),
- vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0232/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 60.

r) A4-0215/99

I.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (COM(98)0158 – C4-0292/98 – 98/0107(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche approvate nella seduta del 28 gennaio 1999 (1):

(1) Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1 e).

Giovedì 6 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1766/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e che abroga il regolamento (CEE) n. 2731/75 che fissa la qualità tipo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del frumento duro (COM(98)0158 – C4-0292/98 – 98/0107(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0158 – 98/0107(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0292/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0496/98),
 - vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0215/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 1.

II.

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(98)0158 – C4-0293/98 – 98/0108(CNS))

La proposta è approvata con le modifiche approvate nella seduta del 28 gennaio 1999 ⁽¹⁾ e con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

1. Per i semi oleosi, il pagamento per superficie è ridotto al livello di base dei pagamenti per ettaro per i cereali in 4 fasi successive:

- 86,43 Euro/t per il raccolto 2000
- 78,62 Euro/t per il raccolto 2001
- 70,81 Euro/t per il raccolto 2002
- 63,00 Euro/t a partire dal raccolto 2003.

(L'emendamento 28, paragrafo 1, approvato il 28 gennaio 1999, decade)

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 1 e).

^(*) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 4.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

*Articolo 4 ter (nuovo)***Articolo 4 ter****Per i semi di lino, il pagamento per superficie è ridotto al livello di base dei pagamenti per ettaro per i cereali in quattro fasi consecutive:**

- **94,57 Euro/t per il raccolto 2000**
- **84,04 Euro/t per il raccolto 2001**
- **73,52 Euro/t per il raccolto 2002**
- **63,00 Euro/t a partire dal raccolto 2003**

(L'emendamento 28, paragrafo 2, approvato il 28 gennaio 1999, decade)

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (COM(98)0158 – C4-0293/98 – 98/0108(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0158 – 98/0108(CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell' articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0293/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione dei bilanci nonché della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia (A4-0496/98),
- vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0215/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 170 del 4.6.1998, pag. 4.

Giovedì 6 maggio 1999

s) A4-0223/99

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(COM(98)0370 – C4-0497/98 – 98/0126(CNS))**

La proposta è approvata con le modifiche approvate l'11 febbraio 1999 ⁽¹⁾ e le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Titolo III bis e articolo 38 bis (nuovo)

TITOLO III bis

AZIONI «PRODOTTI DELLA VITE E SALUTE»

Articolo 38 bis

1. Il programma d'azione «Prodotti della vite e salute» si compone di:

- ricerca sugli effetti del consumo di vino e degli altri prodotti della vite nell'alimentazione umana,
- informazione dei consumatori mediante la diffusione di messaggi basati su dati scientifici sul vino; questa informazione riguarda modalità e tipologia del consumo del vino in modo da mettere in rilievo i suoi effetti positivi,
- azioni per promuovere un consumo moderato nonché l'apprezzamento e la ricerca della qualità,
- meccanismi che forniscano in ogni momento ai vari mezzi di comunicazione informazioni tecniche esatte sul settore del vino in modo da evitare messaggi errati e la loro diffusione negativa.

2. Le spese derivanti dall'esecuzione delle azioni di cui al paragrafo 1 sono considerate misure di intervento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

(Gli emendamenti 147, 148 e 149, approvati l'11 febbraio 1999, decadono)

(Emendamento 2)

Allegato III, punto 1

1. La zona viticola A comprende:

- a) in Germania: le superfici vitate non comprese nella zona viticola B;
- b) in Belgio: l'area viticola belga;
- c) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
- d) nei Paesi Bassi: l'area viticola olandese;
- e) nel Regno Unito: l'area viticola britannica.

1. La zona viticola A, **che non potrà venire estesa ad altri Stati membri**, comprende:

- a) in Germania: le superfici vitate non comprese nella zona viticola B;
- b) in Belgio: l'area viticola belga;
- c) in Lussemburgo: la regione viticola lussemburghese;
- d) nei Paesi Bassi: l'area viticola olandese;
- e) nel Regno Unito: l'area viticola britannica.

⁽¹⁾ PV della seduta in tale data, parte II, punto 2.

^(*) GU C 271 del 31.8.1998, pag. 21.

Giovedì 6 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (COM(98)0370 – C4-0497/98 – 98/0126(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0370 – 98/0126(CNS) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 43 (nuovo articolo 37) del trattato CE (C4-0497/98),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A4-0046/99),
 - vista la seconda relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A4-0223/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. prende atto delle modifiche apportate alla proposta della Commissione dal Consiglio europeo del 24-26 marzo 1999;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 271 del 31.8.1998, pag. 21.

18. Protezione dei lavoratori contro il rischio di atmosfere esplosive *II**

A4-0155/99

Decisione concernente la posizione comune (CE) n. 13/99 del Parlamento europeo e del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa alla prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (Quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (13836/4/98 – C4-0003/99 – 95/0235(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco di proposte della Commissione all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative all'esame del Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la posizione comune (CE) n. 13/99 del Parlamento europeo e del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa alla prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (Quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (13836/4/98 – C4-0003/99 – 95/0235(COD)) ⁽²⁾, confermata dal Consiglio il 4 maggio 1999,
- visto il suo parere in prima lettura ⁽³⁾ sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(95)0310) ⁽⁴⁾ confermato nella seduta del 4 maggio 1999,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 55 del 25.2.1999, pag. 45.

⁽³⁾ GU C 198 dell'8.7.1996, pag. 177.

⁽⁴⁾ GU C 332 del 9.12.1995, pag. 10.

Giovedì 6 maggio 1999

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(97)0123) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 72 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0155/99),
1. modifica come segue la posizione comune;
 2. invita la Commissione a esprimersi favorevolmente sugli emendamenti del Parlamento nel parere che è chiamato a formulare a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, lettera c) del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 184 del 17.6.1997, pag. 1.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Articolo 4 bis (nuovo)

Articolo 4 bis

Obblighi generali

Al fine di salvaguardare la sicurezza e di tutelare la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 3, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

- laddove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere ai lavoratori di espletare le mansioni loro affidate senza pericolo per la sicurezza e la salute proprie o altrui;
- negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, ad esempio mediante l'utilizzo di strumenti di sorveglianza e di mezzi tecnici moderni.

Fatto salvo l'articolo 5, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro assicura un adeguato controllo dei suoi lavoratori e uno dei datori di lavoro è designato quale supervisore generale.

(Emendamento 3)

Articolo 7, secondo comma, trattini quarto bis e ter (nuovi)

- **che i luoghi di lavoro e le attrezzature, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza secondo criteri di sicurezza,**
- **che sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro a norma della direttiva 89/655/CEE.**

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

*Articolo 9 bis (nuovo)***Articolo 9 bis****Vademecum**

La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE, redige un vademecum che definisce gli orientamenti per possibili modi di ottemperare alle prescrizioni minime contenute nella presente direttiva. Modifiche e integrazioni al vademecum verranno apportate secondo la medesima procedura.

(Emendamento 5)

*Articolo 9 ter (nuovo)***Articolo 9 ter****Informazioni alle imprese**

Gli Stati membri garantiscono l'adozione di misure intese a informare sulle disposizioni della direttiva le imprese, in particolare piccole e medie, che potrebbero essere interessate. In tale contesto gli Stati membri garantiscono inoltre che il vademecum redatto a norma dell'articolo 9 bis goda di ampia diffusione.

(Emendamento 6)

Allegato II, punto 2, sottopunto -1 (nuovo)

2.-1. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili e/o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

(Emendamento 7)

Allegato II, punto 2, sottopunti 7 bis, ter e quater (nuovi)

2.7 bis. Gli apparecchi e sistemi di protezione che in caso di interruzione dell'alimentazione possono dar luogo a una estensione del pericolo devono poter essere mantenuti in condizioni sicure di funzionamento indipendentemente dal resto degli impianti.

2.7 ter. Gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza.

Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale qualificato.

Giovedì 6 maggio 1999

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2.7 quater. In caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata o isolata nel modo più rapido e sicuro possibile in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

(Emendamento 8)

Allegato III, Segnale di avvertimento

Ex

EX

19. Aspetti giuridici del commercio elettronico *I**

A4-0248/99

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (COM(98)0586 – C4-0020/99 – 98/0325 (COD))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 2

(2) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese; che esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione;

(2) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico nella società dell'informazione offre grandi opportunità per l'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese; che esso faciliterà la crescita delle imprese europee, nonché gli investimenti nell'innovazione **e che esso è tale da rafforzare la competitività dell'industria europea a condizione che Internet sia accessibile a tutti;**

(Emendamento 2)

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) considerando che il diritto comunitario e le caratteristiche dell'assetto giuridico comunitario costituiscono un atout essenziale affinché i cittadini e gli operatori europei possano usufruire appieno e al di là delle frontiere delle opportunità offerte dal commercio elettronico; che la presente direttiva si prefigge pertanto di garantire un elevato livello di integrazione giuridica comunitaria al fine di instaurare un vero e proprio spazio senza frontiere interne per i servizi della società dell'informazione.

(¹) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 4.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 3)

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) considerando che per raggiungere l'obiettivo della certezza del diritto e suscitare la fiducia dei consumatori, la presente direttiva deve assolutamente introdurre regole chiare, uniformi e generali, le stesse del mercato interno, per tutti gli aspetti giuridici del commercio elettronico,

(Emendamento 4)

Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) considerando che è importante assicurare che il commercio elettronico benefici pienamente del mercato interno e pertanto che, così come con la direttiva sulla televisione senza frontiere, venga raggiunto un alto livello di integrazione comunitaria;

(Emendamento 5)

Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) considerando che, nonostante la natura globale delle comunicazioni elettroniche, il coordinamento delle misure nazionali di regolamentazione a livello europeo è necessario allo scopo di evitare la frammentazione del mercato interno, di istituire un idoneo contesto regolamentare europeo e disporre una forte posizione comune di negoziato presso le istituzioni internazionali;

(Emendamento 6)

Considerando 5 quater (nuovo)

(5 quater) considerando che per assicurare uno sviluppo senza ostacoli del commercio elettronico, la normativa deve avere assolutamente caratteristiche di semplicità, essenzialità e prevedibilità e deve essere compatibile con le regole valide a livello internazionale, in modo da non pregiudicare la competitività dell'industria europea e da non impedire l'adozione di misure innovative in questo settore,

(Emendamento 7)

Considerando 6

(6) considerando che, in conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno; che la presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come la tutela del consumatore e della sanità pubblica; che secondo l'articolo 129 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità; che la presente direttiva non mette in causa la disciplina della fornitura dei beni propriamente detta né quella relativa alle prestazioni di servizi che non costituiscono servizi della società dell'informazione;

(6) considerando che, in conformità con il principio di proporzionalità, le misure previste dalla presente direttiva si limitano al minimo necessario per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del mercato interno; che la presente direttiva, nei casi in cui si deve intervenire a livello comunitario per far sì che lo spazio interno sia veramente libero da frontiere per il commercio elettronico, deve garantire un alto livello di tutela degli obiettivi di interesse generale, come **la protezione dei minori e della dignità umana**, la tutela del consumatore e della sanità pubblica; che secondo l'articolo 152 del trattato la tutela della salute è una componente essenziale delle altre politiche della Comunità; che la presente direttiva non mette in causa la disciplina della fornitura dei beni propriamente detta né quella relativa alle prestazioni di servizi che non costituiscono servizi della società dell'informazione;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) considerando che l'evoluzione tecnologica ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento; che il quadro giuridico dei servizi della società dell'informazione non dovrebbe divergere eccessivamente dalla normativa in vigore per le altre modalità di sfruttamento delle opere onde evitare distorsioni della concorrenza;

(Emendamento 9)

Considerando 7

(7) considerando che, con la presente direttiva, non vengono introdotte regole speciali di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi e giurisdizioni e che pertanto sono fatte salve le convenzioni internazionali ad essi afferenti;

(7) considerando che, con la presente direttiva, non vengono introdotte regole speciali di diritto internazionale privato sui conflitti di leggi e giurisdizioni;

(Emendamento 10)

Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) considerando che è necessario che, nel rispetto del diritto comunitario ed in particolare delle direttive 95/46/CE ⁽¹⁾ e 97/66/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri nelle loro legislazioni prescrivano ai prestatori di servizi della società dell'informazione di essere in grado di dare tutte le informazioni utili alla ricerca e alla identificazione dei fornitori di contenuti illeciti.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(Emendamento 11)

Considerando 11

(11) considerando che l'articolo 10, paragrafo 10 della direttiva 97/7/CE e l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni affrontano la questione del consenso del destinatario in taluni casi di comunicazione commerciale non sollecitata e devono applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione;

(11) considerando che l'invio di comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica potrebbe risultare molesto per i consumatori e per i prestatori di servizi Internet e potrebbe disturbare il buon funzionamento di Internet; che la questione del consenso dei destinatari di talune forme di comunicazione commerciale non sollecitata è affrontata nella direttiva 97/7/CE e nella direttiva 97/66/CE; considerando che tali direttive fissano norme minime di protezione contro l'invio di comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica e sono pienamente applicabili ai servizi della società dell'informazione; considerando che tali direttive prevedono, come minimo, che le comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica non possano essere trasmesse se il destinatario vi si oppone; che dovrebbero essere incoraggiate e agevolate iniziative di filtraggio da parte delle imprese, come gli «elenchi Robinson»; che, inoltre, è necessario che, in ogni

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

caso, le comunicazioni commerciali non sollecitate siano chiaramente identificabili in quanto tali al fine di promuovere la trasparenza ed agevolare il funzionamento di tali iniziative industriali; che le comunicazioni commerciali non sollecitate per posta elettronica non dovrebbero tradursi in costi supplementari per il destinatario;

(Emendamento 12)

Considerando 14

(14) considerando che in particolare la direttiva 93/13/CEE del Consiglio sulle clausole abusive, e la direttiva 97/7/CE costituiscono un'acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e che esse devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione; che fa anche parte delle acquisizioni comunitarie la direttiva 84/450/CEE del Consiglio sulla pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; che la presente direttiva deve far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE, adottata nell'ambito del mercato interno e delle altre direttive sulla protezione della sanità pubblica;

(14) considerando che in particolare la direttiva 93/13/CEE del Consiglio sulle clausole abusive, e la direttiva 97/7/CE costituiscono un'acquisizione essenziale per la tutela del consumatore in materia contrattuale e che esse devono continuare ad applicarsi integralmente ai servizi della società dell'informazione; che fa anche parte delle acquisizioni comunitarie la direttiva 84/450/CEE del Consiglio sulla pubblicità ingannevole, modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 87/102/CEE del Consiglio in materia di credito al consumo, modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; che la presente direttiva deve far salvo il disposto della direttiva 98/43/CE, adottata nell'ambito del mercato interno e delle altre direttive sulla protezione della sanità pubblica, **in particolare della direttiva 92/28/CEE del Consiglio concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano** (1);

(1) G U L 113 del 30.4.1992, pag. 13.

(Emendamento 13)

Considerando 15

(15) considerando che la riservatezza dei messaggi elettronici è assicurata dall'articolo 15 della direttiva 97/66/CE; che, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza dei messaggi elettronici da parte di chi non sia il mittente o il destinatario;

(15) considerando che la riservatezza dei messaggi elettronici è assicurata dall'articolo 15 della direttiva 97/66/CE; che, in base a tale direttiva, gli Stati membri devono vietare qualsiasi forma di intercettazione o di sorveglianza dei messaggi elettronici da parte di chi non sia il mittente o il destinatario **e astenersi dal proibire o limitare l'impiego di metodi o di strumenti crittografici per proteggere la confidenzialità o assicurare l'autenticità delle informazioni trasmesse o memorizzate;**

(Emendamento 14)

Considerando 16

(16) considerando che la divergenza delle normative e delle giurisprudenze nazionali, esistenti o emergenti, nel campo della responsabilità civile e penale dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impedisce il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei

(16) considerando che la divergenza delle normative e delle giurisprudenze nazionali, esistenti o emergenti, nel campo della responsabilità civile e penale dei prestatori di servizi che agiscono come intermediari, impedisce il buon funzionamento del mercato interno, soprattutto ostacolando lo sviluppo dei

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza; che, *in taluni casi*, i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali; che il disposto della presente direttiva deve costituire la base adeguata per l'elaborazione di sistemi rapidi e affidabili idonei a ritirare le informazioni illecite e a renderle inaccessibili; che è opportuno che tali sistemi siano pattuiti tra tutte le parti interessate; che è nell'interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell'informazione istituire e applicare tali sistemi; che quanto disposto dalla presente direttiva sulla responsabilità non deve ostacolare lo sviluppo e l'uso effettivo, da parte dei vari interessati, di sistemi tecnici di protezione e di identificazione;

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

servizi transnazionali e introducendo distorsioni della concorrenza; che i prestatori di servizi hanno il dovere di agire per evitare o per porre fine alle attività illegali; che il disposto della presente direttiva deve costituire la base adeguata per l'elaborazione di sistemi rapidi e affidabili idonei a ritirare le informazioni illecite e a renderle inaccessibili; che è opportuno che tali sistemi siano pattuiti tra tutte le parti interessate e **siano incoraggiati dagli Stati membri**; che è nell'interesse di tutte le parti attive nella prestazione di servizi della società dell'informazione istituire e applicare tali sistemi; che quanto disposto dalla presente direttiva sulla responsabilità non deve ostacolare lo sviluppo e l'uso effettivo **da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione di adeguati strumenti tecnici di sorveglianza grazie alle tecniche digitali**, né lo sviluppo e l'uso effettivo, da parte dei vari interessati, di sistemi tecnici di protezione e di identificazione;

(Emendamento 15)

Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) considerando che la direttiva sul diritto d'autore nella società dell'informazione dovrebbe entrare in vigore secondo un calendario analogo a quella della presente direttiva per assicurare che il problema della responsabilità degli intermediari per le violazioni dei diritti d'autore sia affrontato a livello comunitario in modo soddisfacente;

(Emendamento 16)

Considerando 16 ter (nuovo)

(16 ter) considerando che l'esercizio effettivo delle libertà del mercato interno rende necessario garantire alle vittime un accesso efficace alla soluzione delle vertenze; che i danni che possono verificarsi nell'ambito dei servizi della società dell'informazione sono caratterizzati sia dalla loro rapidità che dalla loro estensione geografica; che, stanti questa peculiarità oltre che la necessità di vigilare affinché le autorità nazionali non rimettano in questione la mutua fiducia che esse devono accordarsi reciprocamente, la direttiva definisce le condizioni giuridiche atte a far sì che i ricorsi giurisdizionali o extragiudiziali possano essere esperiti al di là delle frontiere e per via elettronica;

(Emendamento 17)

Considerando 16 quater (nuovo)

(16 quater) considerando che la definizione di destinatario di servizi copre ogni tipo di impiego dei servizi della società dell'informazione, sia da parte delle persone che forniscono informazioni su Internet, che da parte delle persone che cercano informazioni su Internet per motivi privati o professionali;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 18)

Considerando 16 quinquies (nuovo)

(16 quinquies) considerando che la direttiva rappresenta un equilibrio tra i vari interessi in gioco e istituisce principi su cui possono essere basati gli accordi e gli standard di tale settore;

(Emendamento 19)

Considerando 16 sexies (nuovo)

(16 sexies) considerando che il funzionamento effettivo del mercato per via elettronica in un contesto di mondializzazione esige la concertazione tra l'Unione europea e i grandi spazi non europei al fine di rendere compatibili le legislazioni e le procedure;

(Emendamento 20)

Considerando 16 septies (nuovo)

(16 septies) considerando che gli Stati membri dispongono, con il commercio elettronico, di una via eccellente per prestare servizi pubblici nei campi della cultura, dell'istruzione e della linguistica;

(Emendamento 21)

Considerando 19

(19) considerando che, per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo;

(19) considerando che, per quanto riguarda la deroga prevista dalla presente direttiva per le obbligazioni derivanti da contratti conclusi dai consumatori, queste devono essere interpretate come inclusive delle informazioni sugli elementi essenziali del contenuto del contratto, compresi i diritti dei consumatori, che influiscono in modo determinante sulla decisione di sottoscriverlo; **che la suddetta deroga deve riguardare unicamente le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori che non sono stati armonizzati a livello comunitario;**

(Emendamento 22)

Considerando 20 bis (nuovo)

(20 bis) considerando che in materia di commercio elettronico andrebbe rafforzata la cooperazione con paesi terzi, in particolare con i paesi candidati all'adesione e con i partner transatlantici dell'Unione europea;

(Emendamento 23)

Considerando 22

(22) considerando che l'adozione della presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all'avvento della società dell'informazione, *né ostacolare le misure di politica culturale*

(22) considerando che l'adozione della presente direttiva non deve impedire agli Stati membri di tener conto delle varie implicazioni socioculturali inerenti all'avvento della società dell'informazione, **in particolare non deve ostacolare le**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONE

passibili di essere adottate, soprattutto in campo audiovisivo, dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, tenuto conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale; che lo sviluppo della società dell'informazione dovrà garantire in ogni caso l'accesso dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in un ambiente digitale;

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

misure di politica interna passibili di essere adottate dagli Stati membri in conformità del diritto comunitario **per raggiungere obiettivi sociali, culturali e democratici**, tenuto conto delle loro diversità linguistiche, delle specificità nazionali e regionali e del loro patrimonio culturale, **nonché per garantire e mantenere l'accesso del pubblico alla più ampia gamma possibile di servizi della società dell'informazione**; che lo sviluppo della società dell'informazione dovrà garantire in ogni caso l'accesso dei cittadini europei al patrimonio culturale europeo fornito in un ambiente digitale;

(Emendamento 24)

Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) considerando che la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione può in numerosi casi riflettere specificamente nella legislazione comunitaria un principio più generale, e cioè la libertà di espressione prevista all'articolo 10, paragrafo 1 della Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che è stato ratificato da tutti gli Stati membri; considerando, per questo motivo, che le direttive che si riferiscono alla prestazione di servizi della società dell'informazione devono assicurare che questa attività possa essere svolta liberamente alla luce di tale articolo, sottoposta soltanto alle restrizioni di cui al paragrafo 2 di tale articolo e all'articolo 46, paragrafo 1 del trattato;

(Emendamento 25)

Considerando 22 ter (nuovo)

(22 ter) considerando che, nonostante la norma sul controllo alla fonte dei servizi della società dell'informazione, sembrerebbe legittimo, in alcune circostanze, che gli Stati membri adottino misure per limitare la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione; considerando tuttavia che tali misure devono essere adottate tenendo conto delle norme comunitarie e devono pertanto essere necessarie per raggiungere almeno uno dei seguenti obiettivi politici: norme di interesse pubblico, in particolare la tutela dei minorenni, lotta contro l'incitamento all'odio per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità; protezione della salute pubblica, la sicurezza pubblica e tutela dei consumatori;

(Emendamento 26)

Considerando 22 quater (nuovo)

(22 quater) considerando che la protezione del diritto d'autore e dei diritti affini è essenziale allo sviluppo delle transazioni elettroniche e che la presente direttiva prevede una deroga all'applicazione della clausola del «paese d'origine» di cui all'allegato II per tener conto della specificità di tali diritti;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 27)

Considerando 24 bis (nuovo)

(24 bis) considerando che la presente direttiva non pregiudica la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 concernente il coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri concernenti le attività di trasmissione televisiva ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/36/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio o eventuali future modifiche;

⁽¹⁾ GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 202 del 30.7.1997, pag. 1.

(Emendamento 28)

Articolo 1, paragrafo 3

3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell'informazione facendo salvo l'attuale livello di tutela della sanità pubblica e dei consumatori, garantiti dagli strumenti comunitari, compresi quelli adottati ai fini del funzionamento del mercato interno.

3. La presente direttiva completa il diritto comunitario relativo ai servizi della società dell'informazione facendo salvo l'attuale livello di tutela della sanità pubblica e dei consumatori, garantiti dagli strumenti comunitari, compresi quelli adottati ai fini del funzionamento del mercato interno. **La presente direttiva si applica parimenti nel rispetto delle norme specifiche che presiedono alle attività regolate.**

(Emendamento 29)

Articolo 2, lettera a)

a) «servizi della società dell'informazione»: *qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi;*

ai fini della presente definizione, si intende per:

- «a distanza»: *un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti presenti,*
- «per via elettronica»: *un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante filo, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici,*
- «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: *un servizio prestato mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;*

a) «servizi della società dell'informazione»: **i servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2 della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ⁽¹⁾**

⁽¹⁾ GU L 109 del 26.4.1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/48/CE del 20.7.1998, GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 30)

Articolo 2, lettera c)

c) «prestatore stabilito»: prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un'attività *economica* mediante un'installazione stabile. La presenza o l'uso di mezzi tecnici e di tecnologie per effettuare il servizio non costituiscono uno stabilimento del prestatore;

c) «prestatore stabilito»: prestatore che esercita effettivamente e a tempo indeterminato **la sua** attività mediante un'installazione stabile. La presenza o l'uso di mezzi tecnici e di tecnologie per effettuare il servizio non costituiscono uno stabilimento del prestatore;

(Emendamento 32)

Articolo 2, lettera f) bis (nuova)

f bis) «consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisca a fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

(Emendamento 33)

Articolo 5, paragrafo 1, parte introduttiva

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i servizi della società dell'informazione consentano al destinatario e alle competenti autorità un accesso facile, diretto e permanente alle seguenti informazioni:

1. **Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla direttiva 97/7/CE**, gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i servizi della società dell'informazione consentano al destinatario e alle competenti autorità un accesso facile, diretto e permanente alle seguenti informazioni:

(Emendamento 34)

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che i prezzi dei servizi della società dell'informazione siano indicati in modo preciso ed inequivocabile.

2. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che, **ogni qualvolta i servizi della società dell'informazione facciano riferimento ai prezzi e ad altri termini e condizioni essenziali**, i prezzi dei servizi della società dell'informazione siano indicati in modo preciso ed inequivocabile **e includano tutte le spese supplementari.**

(Emendamento 37)

Articolo 6

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale rispetti le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione commerciale deve essere chiaramente identificabile come tale;
- b) deve essere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale;
- c) qualora siano autorizzate offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso e inequivocabile;

Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla direttiva 97/7/CE, gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale rispetti le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione commerciale deve essere chiaramente identificabile come tale;
- b) deve essere chiaramente identificabile la persona fisica o giuridica per conto della quale viene effettuata la comunicazione commerciale;
- c) qualora siano autorizzate **dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore** offerte promozionali, come ribassi, premi od omaggi devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni per beneficiarne devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso e inequivocabile;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

d) qualora siano autorizzati concorsi o giochi promozionali devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso ed inequivocabile.

d) qualora siano autorizzati **dallo Stato membro in cui è stabilito il prestatore**, concorsi o giochi promozionali devono essere chiaramente identificabili come tali; le condizioni di partecipazione devono essere facilmente accessibili e presentate in modo preciso ed inequivocabile.

(Emendamento 38)

Articolo 7

Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale non sollecitata per posta elettronica sia identificata come tale, in modo chiaro e inequivocabile, *fin dal momento in cui il destinatario la riceve*;

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione che la comunicazione commerciale non sollecitata per posta elettronica sia identificata come tale, in modo chiaro e inequivocabile.

2. **Gli Stati membri adottano provvedimenti tesi a garantire che i consumatori possano iscriversi nel registro «opt-out» che i fornitori di servizio sono tenuti a controllare regolarmente.**

3. **Gli Stati membri fanno obbligo nella loro legislazione ai fornitori di servizi di informare i propri clienti sulla protezione dei dati ai sensi delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.**

(Emendamento 39)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione sulla comunicazione commerciale delle professioni regolate che la prestazione di servizi della società dell'informazione sia autorizzata nel rispetto delle regole professionali sull'indipendenza, la dignità, l'onore della professione, il segreto professionale e la lealtà verso clienti e colleghi.

1. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione sulla comunicazione commerciale delle professioni regolate che la prestazione di servizi della società dell'informazione sia autorizzata nel rispetto delle regole professionali sull'indipendenza, la dignità, l'onore della professione, il segreto professionale/**prerogative legali professionali** e la lealtà verso clienti e colleghi.

(Emendamento 40)

Articolo 9, paragrafo 3

3. L'elenco delle categorie di contratti previsto dal paragrafo 2 può essere modificato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 23.

Soppresso

(Emendamento 42)

Articolo 11, paragrafo 1

1. Gli Stati membri prevedono che, qualora si chieda al destinatario del servizio di manifestare il suo consenso usando mezzi tecnici, come cliccare su un'icona, per accettare l'offerta di un fornitore, si applichino i seguenti principi, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti:

- a) il contratto è concluso quando il destinatario del servizio:
- ha ricevuto dal prestatore, per via elettronica, la ricevuta di ritorno dell'accettazione del destinatario del servizio, e
 - *ha confermato il ricevimento di tale ricevuta*;

1. Gli Stati membri prevedono che, qualora si chieda al destinatario del servizio di manifestare il suo consenso usando mezzi tecnici, come cliccare su un'icona, per accettare l'offerta di un fornitore, si applichino i seguenti principi, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti:

- a) il contratto è concluso quando il destinatario del servizio ha ricevuto dal prestatore, per via elettronica, la ricevuta di ritorno dell'accettazione del destinatario del servizio;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- b) il ricevimento della ricevuta di ritorno *e la conferma del suo ricevimento* si considerano avvenuti quando le parti cui sono destinati possono accedervi;
- c) la ricevuta di ritorno del prestatore *e la conferma del destinatario sono inviate* quanto prima.

- b) **l'accettazione dell'offerta e** il ricevimento della ricevuta di ritorno si considerano avvenuti quando le parti cui sono destinati possono accedervi;
- c) la ricevuta di ritorno del prestatore **è inviata** quanto prima.

(Emendamento 73)

Articolo 11, paragrafo 2

2. Gli Stati membri prevedono che il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio mezzi adeguati che gli consentano di riconoscere e correggere i propri errori di manipolazione, salvo che sia pattuito altrimenti da parti che siano professionisti.

2. Gli Stati membri prevedono, **in sede di transazione fra imprese**, che il prestatore metta a disposizione del destinatario del servizio mezzi adeguati **efficaci e accessibili** che gli consentano di riconoscere e correggere i propri errori di manipolazione, salvo che sia pattuito altrimenti. **Il destinatario deve poter stampare e riprodurre in una forma permanente il contratto nonché qualsiasi informazione ad esso connesso.**

(Emendamento 43)

*Sezione 4, titolo*Responsabilità *degli* intermediariResponsabilità **dei prestatori** intermediari

(Emendamento 45)

Articolo 12, paragrafo 1 lettera c) bis (nuova)

c) bis) permetta mezzi di sorveglianza da rendere operativi in base a disposizioni di legge o a norme di codici di condotta.

(Emendamento 46)

Articolo 12, paragrafo 2

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione **e che vengano prese tutte le misure necessarie affinché la memorizzazione non risulti accessibile a persone diverse dal destinatario previsto.**

(Emendamento 47)

Articolo 13, lettera d)

d) non interferisca con la tecnologia, coerente con le norme industriali, usata per ottenere dati sull'impiego dell'informazione, e

d) non interferisca con la tecnologia, coerente con le norme industriali, usata per ottenere dati sull'impiego dell'informazione, **o per proteggere dalle violazioni, e**

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 48)

Articolo 14, paragrafo 1

Memorizzazione

1. Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile, se non in caso di provvedimenti *inibitori*, delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a) *non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività è illecita e, riguardo un'azione di risarcimento, non sia al corrente di fatti o di circostanze in base ai quali l'illegalità dell'attività è apparente, o*
- b) non appena al corrente *di tali fatti*, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per renderne impossibile l'accesso.

Accesso e memorizzazione

1. Gli Stati membri prevedono che, in caso di prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente **nella fornitura di un accesso alla rete di comunicazione o** nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile, se non in caso di provvedimenti **ai sensi dell'articolo 18**, delle informazioni **rese accessibili o** memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a) **non sappia o non sia stato in grado di sapere che l'attività è illegale,**
- b) non appena al corrente **che un'attività è illegale**, agisca immediatamente per ritirare le informazioni o per renderne impossibile l'accesso,
- b bis) non sia all'origine della trasmissione e non selezioni né modifichi le informazioni oggetto della trasmissione,**
- b ter) provi di aver rispettato gli obblighi a suo carico circa l'informazione del destinatario sull'obbligo di osservare le disposizioni legali con specifico riferimento ai contenuti illegali, ai diritti della personalità, al diritto d'autore e ad altri diritti di proprietà intellettuale.**

(Emendamento 49)

Articolo 14, paragrafo 2

2. *Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.*

2. **Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.**

(Emendamento 53)

Articolo 15, paragrafo 2, comma unico bis (nuovo)

Sono fatte salve tutte le misure tecnicamente possibili e adeguate miranti ad impedire l'utilizzo dei contenuti offerti illecitamente.

(Emendamento 54)

Articolo 15, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Il paragrafo 1 è applicabile a condizione che, nel rispetto del diritto comunitario e in particolare delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'operatore interessato adotti tutte le misure ragionevolmente necessarie per conformarsi e non interferire con gli standard accettati dall'industria utilizzati per l'identificazione e la protezione del materiale trasmesso.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 55)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a)

- | | |
|--|---|
| <p>a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15,</p> | <p>a) l'elaborazione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e unioni di consumatori, di codici di condotta a livello comunitario volti a contribuire all'efficace applicazione degli articoli da 5 a 15,</p> |
|--|---|

(Emendamento 56)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d)

- | | |
|--|---|
| <p>d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali, della valutazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.</p> | <p>d) la comunicazione agli Stati membri e alla Commissione, da parte di associazioni o organizzazioni professionali e unioni di consumatori, della valutazione dei codici di condotta e del loro impatto sulle pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.</p> |
|--|---|

(Emendamento 57)

Articolo 16, paragrafo 1, lettera d) bis (nuova)

d bis) l'elaborazione di codici di condotta riguardanti la protezione dei minori e della dignità umana.

(Emendamento 58)

Articolo 16, paragrafo 2

- | | |
|---|--|
| <p>2. Per le materie che possono riguardarle, le associazioni dei consumatori sono coinvolte nel processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a).</p> | <p>2. Per le materie che possono riguardarle, le associazioni dei consumatori e le organizzazioni rappresentative dei titolari di diritti di proprietà letteraria e artistica sono coinvolte nel processo di elaborazione e di applicazione dei codici di condotta di cui al paragrafo 1, lettera a).</p> |
|---|--|

(Emendamento 59)

Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri nella loro legislazione devono permettere l'utilizzazione effettiva di procedure di notificazione e di cancellazione, anche attraverso gli strumenti elettronici appropriati.

(Emendamento 61)

Articolo 18, paragrafo 2

- | | |
|--|--|
| <p>2. <i>Gli atti contrari alle norme nazionali di attuazione degli articoli da 5 a 15 e che ledono gli interessi dei consumatori costituiscono infrazioni ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.</i></p> | <p>2. Gli Stati membri vigilano affinché i ricorsi di cui al paragrafo 1 non risultino irricevibili perché gli atti per i quali è stato adito l'organo giurisdizionale sia stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inoltrato tramite canali elettronici ovvero – redatto in una lingua della Comunità diversa da quella dello Stato membro dell'organo giurisdizionale. |
|--|--|

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 60)

*Articolo 18 bis (nuovo)***Articolo 18 bis**

Gli Stati membri assicurano che siano effettivamente disponibili i rimedi appropriati adattando le loro procedure per far fronte ai comportamenti illegali e per comporre le dispute su Internet, nonché fornendo l'accesso a tali procedure sulle reti elettroniche.

(Emendamento 62)

Articolo 22, paragrafo 1, lettera b)

b) alla materia disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

b) alla materia disciplinata dalle direttive 95/46/CE e 97/66/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Emendamento 63)

Articolo 22, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c bis) ai servizi televisivi ai sensi della direttiva 89/552/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 97/36/CE, ai servizi radiotelevisivi e affini.

(Emendamento 64)

Articolo 22, paragrafo 3, lettera a), punto i), primo trattino

— ordine pubblico, come la tutela dei minori o la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso od etnico,

— ordine pubblico, come la tutela dei minori **e della dignità umana** o la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso od etnico,

(Emendamento 65)

Articolo 24

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se necessario, da proposte per adeguarla all'evoluzione dei servizi della società dell'informazione.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, **contenente risultati statistici** e accompagnata, se necessario, da proposte per adeguarla all'evoluzione **nel settore delle tecnologie digitali** e dei servizi della società dell'informazione.

(Emendamento 67)

Articolo 24, secondo comma (nuovo)

Tale relazione esamina la necessità di adeguamento, alla luce degli sviluppi tecnici ed economici e della giurisprudenza emergente negli Stati membri. La relazione analizza, segnatamente, la necessità di proposte relative alla responsabilità dei prestatori di ipercollegamenti e strumenti di localizzazione, i requisiti di notifica e l'attribuzione della responsabilità a seguito del ritiro del contenuto;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 68)

Allegato II, quinto trattino

- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori;
- le obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai consumatori **non armonizzate a livello comunitario**,

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici del commercio elettronico nel mercato interno (COM(98)0586 – C4-0020/99 – 98/0325 (COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(98)0586 – 98/0325 (COD) ⁽¹⁾,
 - visti l'articolo 189 B, (nuovo articolo 251) paragrafo 2 e gli articoli 57, 66 e 100 A (nuovi articolo 47, 55 e 95) del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C4-0020/99),
 - visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori nonché della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione (A4-0248/99),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad approvare tutti gli emendamenti del Parlamento e ad adottare definitivamente l'atto così emendato;
 4. ricorda che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento qualsiasi modifica essa intenda apportare alla propria proposta, quale modificata da quest'ultimo;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 30 del 5.2.1999, pag. 4.

Giovedì 6 maggio 1999

20. Accordo di partenariato CE-Messico ***

A4-0220/99

Decisione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (COM(97)0527 — 11618/97+11620/97+COR 1 — C4-0023/98 — 97/0289(AVC))

(Procedura del parere conforme)*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(97)0527 — 97/0289(AVC))⁽¹⁾,
 - visti il progetto di accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, nonché le dichiarazioni congiunte adottate,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 228 (attuale articolo 300), paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE (11618/97+11620/97+COR 1 — C4-0023/98)
 - visto l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,
 - visti la raccomandazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa e della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A4- 0220/99),
1. esprime parere conforme sulla conclusione dell'accordo,
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai Parlamenti degli Stati membri e degli Stati Uniti del Messico.

⁽¹⁾ GU C 350 del 19.11.1997, pag. 6.

21. Modalità di esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione *

A4-0169/99

Proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(98)0380 — C4-0501/98 — 98/0219(CNS))

La proposta è approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 145, terzo trattino,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202 terzo trattino **per quanto riguarda gli atti adottati dal Consiglio,**

(*) GU C 279 dell'8.9.1998, pag. 5.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 2)

Visto primo bis (nuovo)

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 251 per quanto riguarda gli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo,

(Emendamento 3)

Primo considerando

considerando che, a norma dell'articolo 145 del trattato, il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; che il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità *e che può anche riservarsi, in casi specifici debitamente motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;*

considerando che, a norma dell'articolo **202** il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; che il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità; **considerando che gli stessi principi derivanti dal trattato sono applicati per la delega delle competenze di esecuzione degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio;**

(Emendamento 4)

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che gli articoli 274 e 276 del trattato CE attribuiscono alla Commissione una competenza diretta di esecuzione in materia di bilancio e al Parlamento europeo il potere di valutare con la procedura di scarico la responsabilità della Commissione nell'esercizio di tale funzione esecutiva;

(Emendamento 5)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che il trattato di Amsterdam ha esteso il campo di applicazione della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE e ha altresì sancito la parità tra il Parlamento europeo e il Consiglio;

(Emendamento 6)

Quarto considerando

considerando che le modificazioni da apportare mirano in primo luogo a *precisare i criteri sulla base dei quali devono essere scelte le procedure previste per l'adozione delle misure di esecuzione;*

considerando che le modificazioni da apportare mirano in primo luogo a **fissare le procedure sulla base delle quali l'autorità legislativa deve assumere la competenza in materia di delega dei poteri di esecuzione alla Commissione e il controllo dell'attività esecutiva;**

(Emendamento 7)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che le misure di esecuzione non devono modificare le norme di base (allegati compresi) e che queste non possono essere modificate quando il Consiglio rivendica una competenza di esecuzione in qualità di unica autorità legislativa;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 8)

Considerando quarto ter (nuovo)

considerando che il fine dei comitati che possono essere costituiti in base a queste procedure è assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite; che la natura delle procedure non deve ostacolare la Commissione nell'esercizio di tali competenze o impedire che siano prese decisioni necessarie per l'effettiva attuazione di norme fissate dal Parlamento e dal Consiglio;

(Emendamento 9)

Quinto considerando

considerando al riguardo che le misure di attuazione e di gestione devono essere adottate secondo una procedura che garantisca l'assunzione di decisioni in tempi adeguati;

Soppresso

(Emendamento 10)

Sesto considerando

considerando che le misure generali aventi lo scopo di applicare, adeguare o aggiornare gli elementi essenziali di atti legislativi di base devono essere adottate secondo una procedura che permetta l'intervento del legislatore, vale a dire del Consiglio oppure del Parlamento europeo e del Consiglio;

considerando che le misure di esecuzione devono essere adottate secondo una procedura che garantisca l'adozione di decisioni entro termini appropriati e permetta, se del caso, l'intervento dell'autorità legislativa;

(Emendamento 11)

Settimo considerando

considerando che conviene seguire la procedura consultiva quando la procedura di gestione o di regolamentazione non è necessaria o ha cessato di essere considerata tale; che è opportuno tener conto, al riguardo, dell'esperienza acquisita nell'esecuzione degli atti di cui trattasi;

considerando che conviene seguire la procedura consultiva per le misure di attuazione di programmi con incidenza di bilancio, nonché per quelle attinenti ai criteri di erogazione di sostegni finanziari e alla procedura di gestione per le misure di portata generale;

(Emendamento 12)

Ottavo considerando

considerando che le modificazioni da apportare mirano, in secondo luogo, a semplificare il complesso delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; che è opportuno, a tale scopo, ridurne il numero e adattarle tenendo conto delle competenze rispettive di ciascuna istituzione;

considerando che le modificazioni da apportare mirano, in secondo luogo, a semplificare il complesso delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione; che è opportuno, a tale scopo, ridurne il numero e adattarle tenendo conto delle competenze rispettive di ciascuna istituzione; che è essenziale migliorare la trasparenza delle procedure;

(Emendamento 13)

Nono considerando

considerando, in tale contesto, che il Parlamento europeo deve essere regolarmente informato dei lavori dei comitati;

considerando, in tale contesto, che il Parlamento europeo deve essere regolarmente e pienamente informato dei lavori dei comitati;

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 14)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando le norme e i principi di trasparenza e di accesso ai documenti di cui agli articoli 1 del trattato UE e 207 e 255 del trattato CE e alle dichiarazioni 35 e 41 allegate all'Atto finale del trattato d'Amsterdam;

(Emendamento 15)

Undicesimo considerando

considerando che talune disposizioni della normativa comunitaria, in particolare quelle relative alla tutela della salute, esigono una decisione in termini brevi; *che in tali casi è pertanto necessario prevedere il ricorso ad una procedura che consenta di rispettare gli scopi fondamentali di detta normativa;*

considerando che talune disposizioni della normativa comunitaria, in particolare quelle relative alla tutela della salute, esigono una decisione in termini brevi;

(Emendamento 16)

Dodicesimo considerando

considerando che la presente decisione non si applica ai comitati istituiti dal Consiglio al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 145, terzo trattino; che ciò vale altresì per le procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'applicazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati;

Soppresso

(Emendamento 17)

Articolo 1, primo comma

Salvi casi specifici debitamente motivati nei quali il Consiglio si riserva di esercitare direttamente competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle apposite disposizioni dell'atto di base.

Salvi casi specifici debitamente motivati nei quali il Consiglio si riserva di esercitare direttamente competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle apposite disposizioni dell'atto di base **dall'autorità legislativa (il Consiglio o il Parlamento europeo e il Consiglio).**

(Emendamento 18)

Articolo 1, secondo comma

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, *queste* sono conformi alle procedure previste agli articoli da 3 a 6, e sono determinate secondo i criteri precisati all'articolo 2.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, **le misure d'esecuzione** sono conformi alle procedure previste agli articoli 3 e 4 e sono determinate secondo i criteri precisati all'articolo 2.

(Emendamento 19)

Articolo 2, primo comma

Le misure di applicazione e di gestione, segnatamente quelle relative all'esecuzione delle politiche comuni come la politica agricola comune, *quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, e quelle relative alla concessione di contributi finanziari importanti* sono adottate secondo la procedura di gestione.

Le misure **di portata generale intese a dare esecuzione agli atti di base e le misure** relative all'esecuzione delle politiche comuni, come la politica agricola comune, sono adottate secondo la procedura di gestione.

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 20)

Articolo 2, secondo comma

Le misure di portata generale intese a dare applicazione agli elementi essenziali di un atto di base, ad aggiornarli o ad adeguarli sono adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Tutte le altre misure, soprattutto quelle attuative di programmi aventi implicazioni di bilancio e quelle relative ai criteri per la concessione di un'assistenza finanziaria sono decise secondo la procedura consultiva.

(Emendamento 21)

Articolo 2, terzo comma

Si applica la procedura consultiva quando il ricorso ad una procedura di gestione o di regolamentazione non sia necessario o abbia cessato di essere considerato tale.

Soppresso

(Emendamento 22)

Articolo 2, quarto comma

Può essere seguita la procedura di salvaguardia quando alla Commissione è conferito il potere di decidere su misure di tale natura.

Soppresso

(Emendamento 23)

Articolo 3, comma terzo bis (nuovo)

La Commissione può adottare misure applicabili allo scadere di un termine massimo di (due) mesi dalla data di notifica della decisione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sono d'applicazione le disposizioni dell'articolo 7 bis (nel quadro della codecisione) e dell'articolo 7 ter (al di fuori della codecisione).

(Emendamento 24)

Articolo 4, terzo comma

La Commissione può adottare misure che sono d'applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

La Commissione può adottare misure che sono d'applicazione **allo scadere di un termine massimo di (due) mesi dalla data di notifica della decisione al Parlamento europeo e al Consiglio.** Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente **al Parlamento europeo e al Consiglio.** In quest'ultimo caso, la Commissione può differire di (...) mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

(Emendamento 25)

Articolo 4, quarto comma

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al terzo comma.

Soppresso

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 26)

*Articolo 4, comma quarto bis (nuovo)***Sono d'applicazione le disposizioni dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter.**

(Emendamento 27)

*Articolo 5**Articolo 5***Soppresso***Procedura di regolamento*

La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione può adottare le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, ovvero in assenza di parere, la Commissione non adotta le misure previste. In questo caso, può presentare una proposta relativa alle misure da adottare, conformemente alle disposizioni del trattato.

(Emendamento 28)

*Articolo 6**Articolo 6***Soppresso***Procedura di salvaguardia*

La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di cui trattasi.

Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di cui trattasi.

(Emendamento 29)

Articolo 7, primo comma

Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente.

Sulla base di un regolamento quadro redatto dalla Commissione e che terrà conto delle norme e dei principi di

Giovedì 6 maggio 1999

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

trasparenza e di accesso ai documenti, previsti dagli articoli A, 151 e 191 A (futuri articoli 1 del trattato UE, 207 e 255 del trattato CE) e dalle dichiarazioni nn. 35 e 41 allegate all'Atto finale del trattato di Amsterdam, ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente e **lo tiene a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.**

(Emendamento 30)

Articolo 7, secondo comma

Il Parlamento europeo viene regolarmente informato dei lavori dei comitati. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione *degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato* nonché il risultato delle votazioni. È parimenti tenuto informato circa la trasmissione da parte della Commissione al Consiglio di misure o di proposte relative alle misure da adottare.

Il Parlamento europeo viene regolarmente e **pienamente** informato dei lavori dei comitati **allo stesso tempo e alle stesse condizioni riservate a questi ultimi.** A tale scopo riceve gli ordini del giorno e i **resoconti** delle riunioni, **l'elenco di presenza**, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione, **il loro calendario previsionale** nonché il risultato delle votazioni. È parimenti tenuto informato circa la trasmissione da parte della Commissione al Consiglio di misure o di proposte relative alle misure da adottare.

(Emendamento 31)

Articolo 7, comma secondo bis (nuovo)

Tranne nei casi in cui sia richiesta la riservatezza, tutti i documenti sono pubblici e accessibili per via telematica.

(Emendamento 35)

*Articolo 7 bis (nuovo)***Articolo 7 bis**

Nei casi in cui il Parlamento europeo contesta una misura o un progetto definitivo di misura di esecuzione deciso in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura dell'articolo 251, in particolare quando la misura o il progetto di misura oltrepassano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base, esso ne informa la Commissione. La Commissione riesamina su tale base il progetto o la misura e adotta le misure opportune. La Commissione motiva la sua decisione.

(Emendamento 33)

*Articolo 7 ter (nuovo)***Articolo 7 ter**

Quando non si applica la procedura di codecisione, il Consiglio dispone del potere di proteggere il settore legislativo (previsto all'articolo 7 bis). Qualora ritenga che una misura di esecuzione o un progetto di misura di esecuzione, adottato in virtù di un atto di base vada al di là del potere di esecuzione, il Parlamento europeo chiede alla Commissione di presentare entro due mesi una proposta legislativa, e la Commissione si impegna a tenere conto scrupolosamente di questa posizione.

Giovedì 6 maggio 1999

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(98)0380 – C4-0501/98 – 98/0219(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(98)0380 – 98/0219(CNS) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 145 (attuale articolo 202) del trattato CE (C4-0501/98),
- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e i pareri della commissione per gli affari esteri, la sicurezza e la politica di difesa, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'energia, della commissione per le relazioni economiche esterne, della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per la pesca e della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (A4-0169/99),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE;
3. constata che i negoziati hanno registrato un progresso su taluni punti (come la trasparenza, l'armonizzazione delle procedure, il ruolo del Parlamento europeo), ma osserva che, per quanto concerne la semplificazione, l'eventuale mantenimento dei comitati di regolamentazione potrebbe essere accettato solo se venisse abbandonata la cosiddetta procedura del «contre-filet», garantendo allo stesso tempo l'efficacia delle procedure decisionali ed evitando un sistema che comporta il rischio che non vengano prese decisioni;
4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento e chiede in tal caso l'apertura della procedura di concertazione;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 279 dell'8.9.1998, pag. 5.

22. Situazione in Kosovo

B4-0443, 0444, 0445, 0454 e 0485/99

Risoluzione sul Kosovo

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Kosovo e nella ex Jugoslavia, in particolare la sua risoluzione del 15 aprile 1999 ⁽¹⁾,
- visti l'esito della riunione informale dei Capi di Stato o di governo del 14 aprile 1999 e le conclusioni della riunione del Consiglio Affari generali del 26 e 27 aprile 1999,
- viste le risoluzioni nn. 1160 (1998), 1199 (1998) e 1203 (1998) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4.

Giovedì 6 maggio 1999

- A. considerando che la violenza contro gli Albanesi in Kosovo è andata continuamente aumentando, in particolare dal febbraio 1998, e che la NATO ha reagito con attacchi aerei contro obiettivi militari nell'ex Repubblica di Jugoslavia, dal 24 marzo 1999, dopo che tutti gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto erano falliti,
 - B. profondamente turbato dalla sempre maggiore brutalità del processo di pulizia etnica nel Kosovo e dalla sempre più grave tragedia umanitaria che sta avendo luogo nella regione come conseguenza di tale processo,
 - C. profondamente turbato dalle sempre più frequenti notizie circa l'intensità degli atti di violenza e delle atrocità perpetrate nel quadro di tale processo, soprattutto per le notizie di esecuzioni sommarie di massa e individuali in tutto il Kosovo e non da ultimo per le notizie di stupri tanto organizzati che sporadici di donne di etnia albanese da parte delle forze di sicurezza e di forze paramilitari serbe,
 - D. rilevando con la massima preoccupazione il persistente rifiuto da parte del Presidente Milošević e delle autorità serbe e iugoslave di accettare una soluzione pacifica e negoziata al barbaro conflitto nel Kosovo,
 - E. plaudendo pertanto agli sforzi determinati della comunità internazionale volti a mettere fine all'aggressione condotta dal regime di Belgrado contro la popolazione del Kosovo,
 - F. osservando con grande rammarico che, nonostante gli sforzi della NATO volti a limitare le vittime tra la popolazione civile, le sue incursioni aeree contro obiettivi militari nella Repubblica federale di Jugoslavia hanno anche mietuto una serie di vittime tra la popolazione civile,
 - G. esprimendo il suo massimo rammarico per il fatto che la politica, ormai di lunga data, di nazionalismo estremo portata avanti dal Presidente Milošević abbia causato grandi sofferenze alla popolazione dei Balcani meridionali, compresa la gente del suo stesso paese,
 - H. considerando che i diritti politici e civili della popolazione serba sono stati sempre più limitati nel corso degli ultimi anni e sono ora praticamente inesistenti in base all'attuale regime di legge marziale,
 - I. considerando che le misure contro la Serbia danneggiano anche l'economia del Montenegro e degli Stati confinanti (Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Romania),
 - J. deplorando le crescenti minacce che incombono sulla società multietnica di Montenegro, Sandjak e Vojvodina,
 - K. considerando che la situazione dei deportati rifugiatisi fuori del Kosovo continua ad essere preoccupante malgrado l'impegno delle organizzazioni internazionali, dell'Unione europea, degli Stati membri e delle ONG, e che diverse centinaia di migliaia di persone deportate sono tuttora bloccate all'interno del territorio del Kosovo sotto la costante minaccia di aggressioni da parte dell'esercito o delle milizie serbi e si trovano in condizioni sanitarie estremamente preoccupanti,
 - L. sottolineando che l'UNHCR ha chiesto che, quale misura straordinaria e temporanea, un maggior numero di profughi venga accolto e assistito negli Stati membri dell'Unione,
 - M. considerando che, alla luce dell'acutizzarsi della crisi dei profughi, è imperativo rafforzare la cooperazione e la ripartizione dell'onere tra gli Stati membri dell'Unione europea,
 - N. sottolineando che occorre dare priorità alla necessità di iniziative politiche a lungo termine per tutto l'insieme dei Balcani meridionali, inclusa una più stretta cooperazione tra i paesi della regione e l'Unione europea; prendendo atto a questo proposito delle proposte di concludere accordi di associazione con la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e con l'Albania,
 - O. considerando il ruolo sempre più importante che è chiamato a svolgere il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, che potrà affrontare l'enorme mole di lavoro costituita dalla raccolta delle prove e dall'istruzione dei fascicoli contro i responsabili di crimini di guerra e di crimini contro l'umanità nel Kosovo solo se la Comunità internazionale in generale e l'Unione europea in particolare metteranno a sua disposizione nuovi e cospicui strumenti finanziari e logistici,
1. condanna con la massima veemenza la strategia di terrore e la crudele pulizia etnica perpetrate dalle unità speciali di polizia serbe dell'esercito iugoslavo e dalle forze paramilitari iugoslave contro la popolazione del Kosovo;

Giovedì 6 maggio 1999

2. esorta il Presidente Milošević e le autorità serbe e iugoslave a reagire positivamente alle iniziative del Segretario generale dell'ONU Kofi Annan e del Consiglio europeo e ad evitare ulteriori sofferenze dei civili,
 - ponendo immediatamente fine alla campagna di intimidazione e di espulsione della popolazione civile nel Kosovo,
 - cessando tutte le attività delle forze militari e paramilitari nel Kosovo e ritirando tali forze,
 - accettando incondizionatamente il ritorno di tutti i profughi e sfollati alle loro case,
 - accettando il dispiegamento di una forza militare internazionale volta a garantire un contesto sicuro per il ritorno dei profughi e la fornitura senza ostacoli di aiuti umanitari e
 - consentendo alla comunità internazionale di verificare l'ottemperanza a tali impegni;
3. esprime il suo pieno appoggio al Segretario generale dell'ONU Kofi Annan per la sua iniziativa di mediare un accordo di pace per il Kosovo e lo invita a proseguire tale sforzo,
4. esige l'integrità territoriale del Kosovo e si oppone ad ogni tentativo di dividerne il territorio;
5. invita il Consiglio ad intensificare gli sforzi dell'Unione europea volti ad alleviare la critica situazione dei profughi e degli sfollati nella regione ripartendo l'onere di accoglienza dei profughi e fornendo un cospicuo contributo al finanziamento dell'aiuto umanitario in Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Albania attraverso il fondo dell'Unione europea e l'UNHCR;
6. esorta gli Stati membri ad accogliere, quale misura eccezionale e temporanea, un maggior numero di rifugiati della regione e a preparare su ampia scala i ponti aerei che potranno rendersi necessari per trasportare grandi numeri di persone temporaneamente fuori dalla regione;
7. invita Commissione e Consiglio ad assicurare che il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) organizzi al più presto possibile, attraverso le agenzie umanitarie, aiuti e assistenza medica e psicologica per le donne vittime di atti di violenza e di stupri in Kosovo;
8. esorta Commissione e Consiglio a prendere iniziative volte a evitare delle epidemie nella regione e ad assicurare la tutela della salute pubblica;
9. si compiace della decisione adottata dal Consiglio europeo di convocare una Conferenza sull'Europa sud-orientale, incaricata di decidere in merito ad ulteriori misure di ampia portata per la stabilizzazione a lungo termine, la sicurezza, la democratizzazione e la ricostruzione economica della regione nel suo insieme, tra l'altro migliorando gli strumenti e le possibilità, per gli Stati confinanti con il Kosovo, di rafforzare le proprie relazioni commerciali con l'Unione europea e riducendo le barriere nei confronti delle importazioni provenienti da tali Stati verso l'Unione europea;
10. riconosce l'urgente necessità di una soluzione adeguata ai problemi di coordinamento tra le organizzazioni umanitarie;
11. chiede all'Unione di inserire con la massima urgenza nella sua strategia di aiuto umanitario un programma di registrazione sistematica dei deportati per contrastare l'operazione di distruzione dei documenti anagrafici condotta dal regime di Belgrado;
12. invita il Consiglio a sostenere l'autonomia del Montenegro;
13. invita gli Stati membri a concedere ai disertori dall'esercito della ex Repubblica di Iugoslavia e agli obiettori di coscienza una residenza temporanea nell'Unione europea;
14. sottolinea che un ulteriore approfondimento dei rapporti tra l'Unione europea e la Federazione russa è essenziale per instaurare pace e stabilità sul continente europeo nel suo insieme e nei Balcani in particolare; invita pertanto il governo russo a continuare a cooperare con l'Unione europea negli sforzi volti a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto del Kosovo e ad aumentare la stabilità nella regione;
15. esorta il Consiglio e gli Stati membri a fornire la massima cooperazione alle indagini che il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia sta attualmente svolgendo sulle atrocità e i crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo, allo scopo di processarne i responsabili;

Giovedì 6 maggio 1999

16. ritiene che la deportazione in massa di centinaia di migliaia di kosovari costituisca, al di là delle tante angherie commesse, una base sufficiente — conformemente allo statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia e soprattutto in virtù dei suoi articoli 2, 3, 4, 5 e 7 — per incriminare immediatamente le più alte autorità politiche di Belgrado, cominciando da Slobodan Milošević;

17. plaude alla decisione del governo americano di fornire un aiuto finanziario straordinario al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia e chiede al Consiglio e alla Commissione di accordare anch'essi a tale Tribunale un aiuto finanziario straordinario, affinché esso possa svolgere bene l'enorme lavoro di indagine, raccolta delle prove e istruzione dei fascicoli contro i responsabili dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo;

18. deplora che i dirigenti iugoslavi abbiano scelto di rendere il loro paese un paria a livello internazionale e auspica che questo isolamento auto-imposto possa cessare con un mutamento politico improntato alla democratizzazione e a relazioni di buon vicinato;

19. invita la Commissione e il Consiglio a fornire fattivamente sostegno a coloro che all'interno della Repubblica federale di Jugoslavia sono disposti a ricercare una soluzione negoziata al conflitto e a instaurare un processo di riforme democratiche in tale paese; invita pertanto Consiglio e Commissione a moltiplicare le iniziative di informazione in direzione delle popolazioni della Serbia e del Montenegro, soprattutto attraverso programmi in lingua serba;

20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, alla NATO, alle Nazioni Unite, ai governi di Albania, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, Montenegro e Serbia, nonché al Dr. Ibrahim Rugova.

23. Preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno a Colonia — Riforma istituzionale

a) **B4-0437, 0440 e 0442/99**

Risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo del 3 e 4 giugno 1999 a Colonia

Il Parlamento europeo,

- viste le conclusioni del Consiglio europeo di Lussemburgo, del Consiglio europeo di Cardiff e del Consiglio europeo di Vienna,
- viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla preparazione del Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulla raccomandazione della Commissione relativa agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulla comunicazione della Commissione sulle politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (articolo 127) e sulla relazione del Consiglio concernente il Patto europeo per l'occupazione ⁽²⁾,

1. si compiace di alcuni segnali che vanno in direzione di un rafforzamento dell'Unione europea; ritiene essenziale che il nuovo Presidente assicuri alla Commissione un ruolo di forte impulso politico; incoraggia il Presidente designato ad insediare un'équipe compatta ed efficace utilizzando, sin da ora, le opportunità che gli offre il trattato di Amsterdam; chiede vivamente al nuovo Presidente di procedere ad una riforma radicale della sua amministrazione, onde garantire a quest'ultima più efficacia e trasparenza;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 32 a).

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 32 b).

Giovedì 6 maggio 1999

Patto europeo per l'occupazione

2. accoglie con favore l'appello lanciato dal Consiglio europeo per un Patto europeo per l'occupazione e sottolinea che tale patto dovrebbe essere basato su un vero consenso politico fra gli artefici della politica economica, monetaria e del lavoro che li impegni a promuovere la crescita e l'occupazione;
3. rileva che, se si vuole ridurre in maniera significativa la disoccupazione ed altresì conseguire — entro un periodo di tempo ragionevolmente breve — gli altri obiettivi economici, tra cui la soddisfazione dei criteri di Maastricht relativi all'indebitamento, si deve disporre di un pacchetto di strategie a medio termine attuate a livello nazionale ed europeo che godano del sostegno congiunto dei governi, del Parlamento europeo, delle parti dei contratti collettivi e della BCE, e che offrano a tutti gli operatori economici la sicurezza del successo e pertanto la fiducia nel futuro;
4. esorta gli Stati membri e i datori di lavoro ad aumentare considerevolmente i loro investimenti nel capitale umano, al fine di creare nuove opportunità di occupazione tanto per i lavoratori non qualificati quanto per le persone più altamente qualificate attraverso la formazione, i salari, la fiscalità, gli oneri sociali e i trasferimenti;
5. ricorda l'importanza di creare un mercato europeo funzionante dei capitali di rischio nonché di istituire nuove forme di finanziamento — in particolare per le PMI — ed in tale contesto invita la Banca europea per gli investimenti ad esaminare se non si possano assegnare più celermente le risorse per le transazioni di capitali di rischio, i progetti tecnologici e la ricerca e se non si possano aumentare i massimali;
6. ritiene che per l'Unione europea la priorità in materia di occupazione non consista soltanto nella salvaguardia dei settori e delle professioni in difficoltà, bensì anche nella promozione della creazione di valori economici e sociali mediante lo sviluppo di nuove professioni;
7. deplora che il quadro di dialogo proposto per lo scambio di idee e la definizione di requisiti per la realizzazione di un pacchetto di misure finalizzate al conseguimento della crescita e dell'occupazione escluda il Parlamento europeo; chiede quindi una stretta cooperazione fra il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e le parti sociali all'interno del quadro interistituzionale vigente;

Politica estera e di sicurezza

8. invita il Consiglio a non attendere oltre la riunione del Consiglio europeo di Colonia per procedere alla nomina dell'Alto Rappresentante per la PESC dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze imposte dall'attuale situazione politica; chiede che tale procedura sia completata il più presto possibile in conformità delle norme procedurali del Consiglio; invita il Consiglio a nominare una persona che abbia la capacità di svolgere un importante ruolo politico nel rendere la PESC efficace e a fornirle gli strumenti per farlo;
9. invita il Consiglio a chiarire il ruolo dell'Alto rappresentante e della nuova «Cellula di programmazione politica e tempestivo allarme» in relazione alle altre istituzioni, soprattutto in relazione alla Commissione;
10. invita il candidato che sarà designato alla carica di Alto Rappresentante per la PESC a comparire dinanzi alla sua commissione per gli affari esteri, in modo che il Parlamento possa formulare una raccomandazione di approvazione (articolo 90 ter, paragrafo 2 del regolamento);
11. invita il Consiglio e la Commissione a stabilire relazioni istituzionali più strette con l'Unione dell'Europa occidentale (UEO), come il trattato di Amsterdam li incoraggia a fare alla luce delle iniziative adottate a Pörschach e a St. Malo;
12. sostiene l'iniziativa del Consiglio volta ad elaborare una strategia comune concreta per le relazioni dell'UE con la Russia; ritiene che questa prima strategia comune nel campo della politica estera e di sicurezza comune rivesta particolare importanza, in quanto illustra il significato che l'UE attribuisce alle relazioni a lungo termine con la Federazione russa e sottolinea l'importante ruolo che la Russia svolge per l'architettura di sicurezza europea nel suo insieme; si attende che il Consiglio lo consulti sulla strategia, conformemente all'articolo 21 del trattato UE, in quanto deve essere considerata una scelta di fondo in materia di PESC;
13. sollecita una tempestiva iniziativa da parte della Commissione concernente un programma globale per la ricostruzione, la democrazia, lo sviluppo e l'integrazione nell'Unione dell'Europa sudorientale;

Giovedì 6 maggio 1999

In merito all'indebitamento dei paesi in via di sviluppo

14. invita il Consiglio europeo ad adottare una strategia globale nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali, allo scopo di ottenere la cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo più poveri; sollecita in tale contesto un allentamento dei criteri dell'iniziativa HIPC («Highly Indebted Poor Countries», a favore dei paesi poveri fortemente indebitati) lanciata nel 1996 dall'FMI e dalla Banca mondiale, nonché l'estensione di tale iniziativa a tutti i paesi candidati, in particolare quelli che si stanno riprendendo da una grave crisi o da un conflitto interno;

*
* *

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.

b) B4-0428/99

Risoluzione sul metodo e il calendario dell'imminente riforma istituzionale

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre 1997 e il protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'ampliamento dell'Unione,
 - vista l'affermazione della Presidenza tedesca secondo cui verrebbe riaperto, al Consiglio europeo di Colonia, il processo di riforma istituzionale affrontando in primo luogo il metodo ed il calendario della prossima Conferenza intergovernativa (CIG),
 - visti le priorità e gli obiettivi politici definiti nelle sue risoluzioni del 13 marzo 1996 ⁽¹⁾, del 19 novembre 1997 ⁽²⁾, del 22 ottobre 1998 ⁽³⁾, del 13 gennaio 1999 ⁽⁴⁾ e dell'11 febbraio 1999 ⁽⁵⁾,
- A. considerando la necessità che il Parlamento europeo prenda posizione in materia, dal momento che si stanno verificando importanti cambiamenti nell'equilibrio tra le istituzioni;
- B. considerando, in particolare, l'attuale indebolimento del ruolo politico della Commissione e la rimessa in questione del suo ruolo da parte di varie autorità politiche importanti;
- C. prendendo atto che il calendario politico dell'Unione comporterà, nei prossimi mesi e durante la preparazione e lo svolgimento della CIG, diverse scadenze politiche connesse con l'attuazione del Trattato di Amsterdam e con l'ampliamento:
- la conclusione dei negoziati dell'Agenda 2000, per quanto riguarda in particolare le nuove prospettive finanziarie dopo il 1999, nonché la revisione della decisione sulle risorse proprie;
 - l'investitura del Presidente della Commissione e dei membri del collegio di commissari nel 1999;
 - la determinazione del ruolo affidato all'Alto Rappresentante della PESC che dovrebbe essere designato dagli Stati membri in occasione del Consiglio europeo di Colonia, conformemente al trattato di Amsterdam;
 - la definizione di un equilibrio opportuno nelle relazioni istituzionali tra la BCE, il Consiglio ECOFIN e il Parlamento europeo;
 - l'adozione delle misure relative alla definizione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia;
- D. constatando che la coincidenza tra tali avvenimenti e la preparazione e lo svolgimento della CIG influenzerà necessariamente il calendario politico di quest'ultima;

⁽¹⁾ GU C 96 dell'1.4.1996, pag. 77.

⁽²⁾ GU C 371 dell'8.12.1997, pag. 99.

⁽³⁾ GU C 341 del 9.11.1998, pag. 128.

⁽⁴⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 59.

⁽⁵⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 4.

Giovedì 6 maggio 1999

- E. sottolineando che, in tali condizioni, la prossima CIG non potrà limitarsi ad adottare determinate riforme rimaste pendenti ad Amsterdam ma che essa dovrà procedere a riforme radicali;

Obiettivi e calendario

1. ritiene che l'imminente riforma istituzionale debba permettere di far avanzare il processo di consolidamento democratico nell'Unione e migliorare l'efficacia dei meccanismi decisionali in vista dell'ampliamento;
2. ritiene che, in tali condizioni, il calendario per la preparazione e lo svolgimento della CIG potrebbe configurarsi come segue:
 - inizio e svolgimento dei lavori preparatori durante l'anno 2000,
 - convocazione della CIG nel 2001,
 - conclusione della Conferenza entro la fine dell'anno 2001, in modo che l'entrata in vigore del nuovo trattato possa avvenire anteriormente al primo ampliamento;

Investitura della Commissione

3. sottolinea che l'investitura della Commissione costituisce un momento determinante per l'avvenire dell'Europa; ritiene, in particolare, che tra le priorità del programma presentato all'approvazione del Parlamento europeo dovrebbe figurare l'impegno di contribuire in maniera decisiva alla riforma istituzionale e di proporre le necessarie modifiche;
4. ritiene che, come già sottolineato nella summenzionata risoluzione del 13 gennaio 1999, la sua votazione di approvazione della Commissione dovrebbe effettuarsi anche in base ad impegni sottoscritti dal Presidente designato circa gli orientamenti politici che contraddistinguono il suo mandato, la qualità delle relazioni interistituzionali, i criteri di designazione dei membri della Commissione, nonché il calendario e il metodo che devono consentire di realizzare la riforma istituzionale prima dell'ampliamento;
5. chiede in tale prospettiva che la Commissione svolga un forte ruolo di incitazione politica e che assicuri la coerenza del progetto politico europeo — funzione che soltanto essa può assumere — allo scopo di riequilibrarlo dal punto di vista istituzionale;

Metodo

6. ritiene che le lacune della riforma istituzionale emerse ad Amsterdam dimostrino chiaramente l'insufficienza del metodo intergovernativo seguito nella preparazione e nello svolgimento di detta CIG; deplora il carattere diplomatico che l'ha contraddistinta in maniera preponderante ed osserva che vari Stati membri hanno sottolineato gli evidenti limiti di tale metodo;
7. ritiene in particolare che il fatto che ogni modifica del trattato debba essere approvata all'unanimità rappresenti uno dei motivi principali dei risultati estremamente modesti della CIG di Amsterdam; ritiene per contro che, sino a quando l'articolo 48 del trattato UE (ex articolo N) non sarà stato modificato, occorra mantenere il requisito dell'unanimità unicamente per il risultato finale dei negoziati;
8. constata che il metodo di elaborazione del trattato deve fare emergere il duplice carattere della costruzione europea quale unione di popoli e di Stati, associando da un lato gli Stati membri e dall'altro l'emanazione del suffragio universale e istituisce quindi un potere costituente specifico;
9. è convinto che, come ha già sottolineato nella sua risoluzione succitata del 19 novembre 1997, nel contesto dell'applicazione dell'articolo 48 del trattato UE (ex articolo N), con il mantenimento dell'unanimità e l'applicazione del metodo comunitario, durante la preparazione della CIG, può garantire, prima ancora di apportare le relative modifiche al trattato, un maggior risultato innovativo e che tale metodo è conforme alla lettera e allo spirito del trattato in vigore;
10. ritiene quindi che spetti alla Commissione avviare tale processo e che di conseguenza, sia suo compito elaborare un primo documento preparatorio;
11. ritiene che, per adempiere a tale compito, la Commissione possa ricorrere ad un gruppo di alte personalità indipendenti e di esperti (secondo la formula utilizzata per il Comitato Delors), purché sia chiaro che la responsabilità politica continua ad essere della Commissione durante tutto il processo preparatorio;

Giovedì 6 maggio 1999

12. ritiene che la natura comunitaria del metodo comporti il ricorso ad una concertazione istituzionale, in particolare tra il Parlamento e la Commissione, in modo che il documento finale scaturisca da un'intesa tra le due istituzioni;
13. è convinto che, per assicurare la piena efficacia democratica di tale lavoro preparatorio, sia opportuno organizzare un quanto più ampio processo di consultazione che coinvolga i parlamenti nazionali;
14. ritiene che, nell'ambito di tale processo, si dovrà incoraggiare anche l'espressione dei partiti politici, delle autorità regionali e locali, delle organizzazioni della società civile, nonché dell'opinione pubblica europea, anche ricorrendo alle moderne tecnologie di comunicazione;
15. chiede che il Presidente della Commissione informi regolarmente la Presidenza del Consiglio e gli Stati membri di tale lavoro preparatorio e che detta informazione permetta già di iniziare un dialogo politico;
16. chiede che questi progetti di riforma istituzionale costituiscano la base dei negoziati della CIG; è convinto che tali proposte ampiamente dibattute permetteranno di concludere la CIG raggiungendo un elevato livello di risultati; rileva che la sua buona preparazione faciliterà anche il processo di ratifica;
17. giudica indispensabile, vista l'importanza della legittimazione democratica da garantire a livello dell'Unione, la definizione di una nuova formula di partecipazione del Parlamento europeo che permetta ai suoi rappresentanti, contrariamente alla precedente prassi, di prendere parte a tutte le riunioni, con il diritto di intervenire;
18. chiede che venga gli attribuito il diritto di ratificare qualsiasi nuovo trattato e ritiene che tale diritto debba essergli accordato, attraverso una formula ad hoc, già con la prossima riforma;
19. sottolinea, come ha già fatto il Presidente in carica del Consiglio nel suo discorso del 12 gennaio 1999, la necessità politica di avviare a livello dell'Unione un processo di tipo costituzionale che comprenda l'elaborazione di una Carta dei diritti e delle libertà fondamentali;
20. considera indispensabile, in tale prospettiva, definire nei trattati alcuni principi semplici e comprensibili, per tutti i cittadini, in modo da segnare una nuova tappa significativa nel processo di costituzionalizzazione del sistema comunitario, tenuto anche conto delle implicazioni dell'Unione monetaria e della definizione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, in cui si esercita una cittadinanza europea pienamente garantita;

*
* *
*

21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché alla Commissione e alle altre istituzioni comunitarie.

24. Timor Orientale

B4-0459, 0467, 0470, 0474, 0478, 0494, 0510/99

Risoluzione sulla situazione in Timor orientale

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Indonesia e il Timor orientale, in particolare quelle del 14 gennaio 1999 ⁽¹⁾, dell'11 marzo 1999 ⁽²⁾ e del 15 aprile 1999 ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 110.

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7 c).

⁽³⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 6.

Giovedì 6 maggio 1999

- A. rilevando con profonda preoccupazione i ripetuti massacri perpetrati dai miliziani, armati dai militari indonesiani, contro la popolazione e soprattutto contro i militanti indipendentisti, tali massacri, secondo le informazioni disponibili, avrebbero provocato oltre 150 morti e migliaia di sfollati, malgrado la firma di un accordo per porre fine alle ostilità tra i dirigenti favorevoli e contrari all'indipendenza nel Timor Orientale,
- B. accogliendo con favore l'accordo negoziato sotto l'egida dell'ONU tra l'Indonesia e il Portogallo sul futuro del Timor orientale, firmato il 5 maggio 1999, il quale prevede che l'8 agosto 1999 si svolga un referendum sullo statuto futuro di Timor orientale il quale, se respinto dalla popolazione, dovrebbe avviare il processo di indipendenza del territorio,
- C. esprimendo profonda preoccupazione per l'aggravamento delle tensioni nel Timor orientale negli ultimi mesi, le quali potrebbero mettere a repentaglio la pace e la sicurezza necessaria per un corretto svolgimento di detta consultazione,
- D. considerando il perdurante aggravamento della situazione, gli eccidi di Ainaro, Maliana, Zumalai, Liquicá e Dili, il mancato rispetto, da parte delle milizie filoindonesiane, dei servizi segreti e dei militari indonesiani, dell'accordo di pace interno recentemente firmato e reso pubblico, la persistente insicurezza, le ripetute affermazioni di qualificati osservatori internazionali sul fatto che la situazione resta fuori controllo e si inasprisce il clima di coercizione contro la libera autodeterminazione dei timorini,
- E. accogliendo con favore l'iniziativa diplomatica australiana e l'offerta di fondi e personale per un contingente ONU in Timor orientale,
1. condanna energicamente i massacri e le azioni criminose commessi dai gruppi paramilitari filoindonesiani, in collusione con la polizia e l'esercito indonesiani, che già hanno provocato la morte di un numero indeterminato di persone;
 2. chiede alle autorità indonesiane di porre immediata fine al sostegno militare e logistico ai gruppi paramilitari, di procedere al loro disarmo e dissoluzione e di ridurre drasticamente la propria presenza militare nel territorio di Timor orientale, in quanto premessa necessaria per la realizzazione di una qualsiasi consultazione popolare e per attuare un processo di autodeterminazione pacifico e giusto;
 3. riafferma pertanto che la libertà effettiva in cui la consultazione viene organizzata e realizzata è più importante del suo svolgimento formale, vale a dire il clima di sicurezza e di pace deve essere effettivamente garantito con ampio anticipo prima del momento del voto; più importante della data della consultazione popolare è la data in cui a Timor viene ripristinata la pace, la tranquillità e la fiducia in condizioni durature e tale data deve essere ora — questo è l'impegno assunto dall'Unione europea;
 4. insiste affinché le autorità indonesiane assicurino lo svolgimento corretto di indagini sui massacri e sulle intimidazioni esercitate e affinché tutti i presunti responsabili siano deferiti alla giustizia;
 5. sollecita il Presidente Habibie a attuare misure per mantenere le sue precedenti promesse in materia di rispetto e protezione dei diritti dell'uomo;
 6. invita tutte le parti interessate ad adoperarsi per assicurare che il diritto all'autodeterminazione del popolo del Timor orientale sia rispettato e il referendum si svolga in condizioni corrette e libere;
 7. invita il Consiglio, tutti gli Stati membri dell'Unione europea e dell'ONU a operare affinché un contingente di polizia dell'ONU sia inviato immediatamente nel Timor orientale e una missione ONU riceva il mandato di assistere alla preparazione e al monitoraggio del referendum;
 8. esige nuovamente la liberazione immediata e incondizionata di tutti i prigionieri politici e in particolare di Xanana Gusmão, che attualmente si trova in residenza sorvegliata a Giacarta;
 9. esprime profonda preoccupazione perché la violenza si sta diffondendo nell'intera regione;
 10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri, al governo dell'Indonesia, al governo dell'Australia, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'ASEAN e al dirigente del Movimento di resistenza timorino Xanana Gusmão.

Giovedì 6 maggio 1999

25. Processo di pace in Medio Oriente

B4-0460, 0479, 0486, 0488, 0495, 0503/99

Risoluzione sul processo di pace in Medio Oriente e la scadenza del 4 maggio 1999

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul processo di pace in Medio Oriente,
 - viste le risoluzioni 242, 338 e 425 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
 - vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Berlino del 25 marzo 1999 sul processo di pace in Medio Oriente,
- A. considerando che nel quadro dell'Accordo di Oslo le parti interessate avevano concordato un periodo transitorio fino al 4 maggio 1999 per giungere ad un accordo sullo status definitivo,
- B. ricordando che subito dopo le elezioni generali in Israele tutti i negoziati già avviati tra israeliani e palestinesi dovranno riprendere e si dovrà dare senza indugio applicazione al memorandum di Wye Plantation,
- C. considerando che sia l'Unione europea che gli Stati Uniti hanno rivolto alle parti un invito a riprendere prontamente i negoziati sullo status definitivo nella prospettiva di concluderli entro un anno,
- D. considerando che le autorità palestinesi hanno deciso di accettare una proroga del periodo transitorio oltre la scadenza del 4 maggio 1999,
- E. constatando con soddisfazione che i ministri degli affari esteri che hanno partecipato alla Conferenza euromediterranea a Stoccarda hanno ribadito il loro fermo impegno nei confronti dei principi di base del processo di pace,
1. si compiace della dichiarazione del Consiglio europeo di Berlino riguardante il processo di pace, in particolare con riferimento al diritto senza riserve dei palestinesi all'autodeterminazione, compreso il diritto di creare uno Stato di cui l'UE è disposta a prevedere il riconoscimento a tempo debito, e gli impegni assunti dall'UE per quanto concerne la futura soluzione del conflitto;
 2. ribadisce il convincimento che l'esito finale dell'attuale processo sarà l'instaurazione di uno Stato palestinese indipendente e il riconoscimento dell'esistenza dello Stato di Israele e del suo diritto alla sicurezza;
 3. accoglie favorevolmente la decisione delle autorità palestinesi di accettare una proroga del periodo transitorio oltre la scadenza del 4 maggio 1999;
 4. invita le parti interessate a riprendere i negoziati sullo status definitivo nella prospettiva di pervenire ad una conclusione in tempi brevi e ad astenersi da azioni e dichiarazioni unilaterali su questioni che costituiscono oggetto di tali negoziati (le frontiere, l'acqua, le colonie, i profughi, lo status definitivo dei palestinesi e Gerusalemme);
 5. invita la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e l'Inviato speciale dell'Unione europea a compiere ogni sforzo per promuovere la ripresa dei negoziati e chiede inoltre che riprendano anche i negoziati sulle componenti siriana e libanese del processo di pace;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Inviato speciale dell'Unione europea, al governo e al parlamento di Israele nonché all'Autorità nazionale e al Consiglio legislativo palestinesi.
-

26. Diritti dell'uomo

a) **B4-0461, 0473, 0475, 0480, 0496 e 0502/99**

Risoluzione sulla questione della pena di morte e la proclamazione di una moratoria universale delle esecuzioni capitali

Il Parlamento europeo,

— viste le sue precedenti risoluzioni sulla pena di morte,

- A. ricordando la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1994 sulla proclamazione di una moratoria universale della pena di morte, respinta per soli 8 voti,
 - B. ricordando la risoluzione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1997 (E/CN.4/1997/L.20) secondo cui l'abolizione della pena di morte contribuisce al rafforzamento della dignità umana e all'ampliamento progressivo dei diritti fondamentali,
 - C. ricordando la risoluzione della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 3 aprile 1998 (E/CN.4/1998/L.12) che chiede la proclamazione di una moratoria universale delle esecuzioni capitali,
 - D. accogliendo con favore la circostanza che la risoluzione sulla questione della pena di morte presentata quest'anno alla Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite sia il frutto di un'iniziativa dell'Unione in quanto tale, che essa è stata patrocinata da 72 Stati ed è stata approvata il 28 aprile 1999 con 30 voti a favore, 11 contrari e 12 astensioni,
 - E. deplorando tuttavia che il testo della risoluzione adottata non faccia riferimento esplicito alla presentazione, nel corso della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite, di una risoluzione con la richiesta di proclamare una moratoria universale delle esecuzioni capitali,
1. accoglie con favore l'adozione, su iniziativa dell'Unione, della risoluzione sull'abolizione della pena di morte da parte della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite;
 2. ribadisce l'esistenza di una consapevolezza umana contemporanea dei popoli dell'Unione europea, la quale insiste sulla dignità di ogni essere umano nel senso che la dignità della vittima dell'offesa e quella dell'autore dell'offesa devono essere pari e insiste che la domanda di giustizia e l'esecuzione della giustizia devono essere esenti da parzialità;
 3. sottolinea che l'approvazione, per il terzo anno consecutivo, di una risoluzione mirante all'abolizione della pena di morte da parte della Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e il suo sostegno da parte di un numero crescente di paesi rappresentano le premesse per la proclamazione di un principio di diritto internazionale che deve essere ora affermato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
 4. ribadisce pertanto la sua richiesta al Consiglio e in particolare alla Presidenza tedesca di avviare tutti i passi necessari affinché nel corso del Consiglio europeo di Colonia questi decida di chiedere, in quanto Unione, l'iscrizione della questione della moratoria all'ordine del giorno della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite;
 5. chiede al Consiglio di affidare alla prossima Presidenza finlandese il compito di depositare a nome dell'Unione entro il 20 agosto 1999 prossimo una domanda ufficiale di iscrivere all'ordine del giorno della prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite il problema della moratoria universale delle esecuzioni capitali e di prendere ogni iniziativa in questo senso;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 6 maggio 1999

b) B4-0465, 0481, 0490, 0493 e 0509/99

Risoluzione sul processo a Abdullah Öcalan e il futuro della questione curda in Turchia

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla Turchia e la questione curda, in particolare quella del 25 febbraio 1999 ⁽¹⁾,
 - viste le elezioni legislative e comunali tenutesi in Turchia il 18 aprile 1999,
 - viste le discussioni tenutesi in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 27 aprile 1999,
- A. considerando che il Tribunale di sicurezza dello Stato di Ankara ha messo a punto l'atto d'accusa nei confronti del leader del PKK Abdullah Öcalan e che l'inizio del processo è previsto per il 31 maggio 1999,
- B. considerando che il procuratore dello Stato a Ankara ha richiesto la pena di morte per Abdullah Öcalan,
- C. considerando che i legali di Abdullah Öcalan hanno presentato un ricorso alle autorità giudiziarie con riferimento a violazioni del diritto a un processo equo previsto dal diritto turco e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, di cui la Turchia è firmataria,
- D. considerando che tali presunte violazioni comprendono le limitazioni imposte all'accesso dei legali al loro assistito, una politica di isolamento del detenuto e la non neutralità del tribunale, e considerando che recentemente si sono verificati diversi episodi di gravi vessazioni nei confronti dei legali,
- E. considerando che la Corte di giustizia per i diritti dell'uomo ha sospeso in varie occasioni le sentenze di tale Tribunale di sicurezza dello Stato, in quanto la formazione e la competenza di questi tribunali eccezionali non garantiscono una procedura di giudizio legale,
- F. considerando che il Presidente dell'Associazione per i diritti dell'uomo, Akin Birdal, e l'editore Muzaffer İlhan Erdost, sono stati condannati e successivamente incarcerati a norma dell'articolo 8 della legge contro il terrorismo,
- G. considerando che nelle elezioni turche il Partito della Sinistra democratica (DSP) e il Partito del Movimento nazionalista (MHP) hanno riportato significativi successi a livello nazionale,
- H. considerando che anche il Partito della Democrazia popolare (HADEP) ha aumentato la propria quota nazionale dei suffragi e ha ottenuto 41 sindaci nelle elezioni locali, nonostante molti dirigenti e attivisti siano stati fatti mira di azioni vessatorie ed anche incarcerati e nonostante le forze di sicurezza regionali abbiano impedito le attività di campagna elettorale,
- I. considerando che tutti gli Stati candidati all'adesione all'Unione devono soddisfare i criteri di Copenaghen, che esigono che venga raggiunta «una stabilità istituzionale che garantisca la democrazia, il principio di legalità, i diritti umani, il rispetto e la protezione delle minoranze»,
1. ribadisce la sua aspettativa che le autorità turche forniscano garanzie quanto al trattamento umanitario di Abdullah Öcalan e assicurino lo svolgimento di un processo pubblico ed equo in conformità degli obblighi che incombono alla Turchia in base al diritto europeo e internazionale;
 2. ribadisce la sua ferma opposizione alla pena di morte;
 3. esprime preoccupazione per le gravi restrizioni imposte ai legali di Abdullah Öcalan per quanto concerne l'accesso al loro assistito e per le costanti vessazioni cui sono sottoposti, e invita le autorità turche a garantire la loro sicurezza;
 4. sottolinea la sua preoccupazione per il fatto che nel processo Öcalan si ricorra a un Tribunale di sicurezza dello Stato, in quanto la partecipazione di giudici militari compromette l'indipendenza del processo;
 5. chiede alle autorità turche di ammettere la presenza al processo di osservatori dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 8.

Giovedì 6 maggio 1999

6. invita il Consiglio e la Commissione a informare regolarmente e dettagliatamente il Parlamento in merito al processo di Abdullah Öcalan;
7. chiede al governo che verrà formato in Turchia di affrontare le cause del conflitto nel paese promuovendo sia le tanto necessarie riforme del sistema politico e legale che lo sviluppo economico e sociale nelle regioni curde della Turchia;
8. prende atto in tale contesto della dichiarazione del Presidente della Corte costituzionale, che chiede riforme costituzionali e giuridiche che garantiscano il diritto fondamentale alla libertà di espressione;
9. invita il Consiglio e la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per contribuire alla promozione di un siffatto programma di riforme;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle Nazioni Unite, al governo turco, all'Assemblea nazionale turca e all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

c) **B4-0462, 0491 e 0506/99**

Risoluzione sulla strumentalizzazione politica dei processi nella vita politica della Malaysia.

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione politica in Malaysia,
- A. considerando che in Malaysia si organizzano regolarmente proteste antigovernative invocanti riforme politiche nonché il rilascio di prigionieri che sono vittime di processi dubbi, in particolare nel caso di Anwar Ibrahim e Lim Guan Eng,
 - B. profondamente preoccupato per la sentenza emessa contro Datuk Seri Anwar Ibrahim, ex vice primo ministro della Malaysia e per la sua condanna a 6 anni di reclusione sotto l'accusa di corruzione; inquieto altresì per l'annuncio di un ulteriore processo, previsto per il prossimo mese, per pratiche sessuali illecite,
 - C. considerando che il sistema giuridico della Malaysia è sottoposto attualmente ad un'indagine giudiziaria internazionale,
 - D. preoccupato per le numerose irregolarità riscontrate nello svolgimento del processo summenzionato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati della Malaysia, che rappresenta 8 000 avvocati, irregolarità sintomatiche delle deficienze del sistema giuridico malese,
 - E. preoccupato per le indagini condotte dalla Commissione regia d'inchiesta dalle quali risulta che l'allora Ispettore Generale di polizia Rahim Noor si è reso colpevole di aggressione e lesioni nei confronti di Anwar Ibrahim ma che è stato rilasciato senza cauzione,
 - F. prendendo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del Consiglio del 16 aprile 1999 che sollecitano un ricorso nel caso di Anwar Ibrahim ma che esprimono al tempo stesso sfiducia nelle possibilità di successo dei ricorsi concernenti altri casi precedenti quali, ad esempio, quello di Lim Guan Eng,
1. chiede al governo malese di sospendere le sue azioni repressive, politicamente motivate, nei confronti dei sostenitori del movimento di riforma, dei partiti di opposizione o degli attivisti delle ONG;
 2. sollecita le autorità malesi a prendere immediati provvedimenti per porre fine all'uso eccessivo della forza da parte della polizia e per consegnare alla giustizia i responsabili di atti violenti;
 3. invita il governo della Malaysia ad adottare le misure necessarie per promuovere una revisione del sistema giuridico e in particolare del codice penale che punisce gli atti omosessuali tra adulti consenzienti con la fustigazione e con una pena detentiva fino a 20 anni; ritiene che le accuse contro i detenuti basate su tali leggi costituiscano una forma particolarmente crudele di persecuzione;

Giovedì 6 maggio 1999

4. rinnova il suo appello per l'abolizione o la modifica della Legge sulla sicurezza interna nella sua formulazione attuale, la quale, oltre che agire in contrasto con le convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, con lo stato di diritto e con la prassi democratica, consente di arrestare e imprigionare quanti esprimono in modo pacifico convinzioni religiose o politiche e nega il diritto a una tutela giuridica e una difesa adeguate e ad un processo corretto in udienza pubblica;
5. sollecita la Commissione e il Consiglio a subordinare l'ulteriore sviluppo della cooperazione politica tra l'Unione europea e la Malaysia alla volontà di quest'ultima di prestare la più urgente attenzione al rispetto dei diritti umani fondamentali entro i suoi confini;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio nonché al governo e al parlamento della Malaysia.

d) **B4-0463, 0468, 0477, 0482, 0497 e 0504/99**

Risoluzione sulla situazione dei diritti dell'uomo a Gibuti

Il Parlamento europeo,

- vista la sua precedente risoluzione del 18 dicembre 1997 su tale argomento ⁽¹⁾,
- A. allarmato per la situazione dei diritti dell'uomo a Gibuti e, segnatamente, per le violenze esercitate nei confronti degli oppositori al regime e dei difensori dei diritti dell'uomo,
 - B. particolarmente preoccupato per la sorte di una quarantina di oppositori politici gibutiani, detenuti nella prigione di Gabodé in condizioni estremamente difficili,
 - C. ricordando che, nel corso degli ultimi mesi, due prigionieri sono morti durante la detenzione per non aver ricevuto le cure che il loro stato di salute necessitava,
 - D. ricordando che i principali esponenti dell'opposizione Afar, tra cui Mohamed Kadamy, rappresentante del Fronte per il ripristino dell'unità a Gibuti in Europa, e numerosi dei suoi collaboratori, nonché i membri delle loro famiglie, sono stati arrestati in Etiopia e nello Yemen, per poi essere estradati a Gibuti dove sono tuttora detenuti;
 - E. ricordando che nessuno di tali detenuti ha potuto, sinora, beneficiare di un processo equo, né dell'assistenza di un avvocato, anche se taluni di essi sono detenuti da più di 18 mesi,
 - F. ricordando l'entità del flusso di rifugiati e di sfollati, in particolare di etnia Afar, che sono a tutt'oggi privati della possibilità di rientrare nella loro regione di origine,
 - G. ricordando che Gibuti è firmataria della Convenzione di Lomé, che prevede, al suo articolo 5, che l'aiuto allo sviluppo sia profondamente connesso con il rispetto e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo,
1. condanna le violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate nella Repubblica di Gibuti e chiede al governo di tale paese di rispettare pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente le libertà di opinione, la libertà di espressione o ancora il diritto ad un processo equo,
 2. condanna fermamente il trattamento che viene oggi riservato ai detenuti nelle prigioni di Gibuti, segnatamente quella di Gabodé, chiede che ai malati e ai feriti imprigionati vengano somministrate con urgenza le cure necessarie e che vengano garantite dalle autorità di Gibuti condizioni di detenzione accettabili,
 3. chiede con insistenza al governo gibutiano di liberare tutti i prigionieri politici e di garantire agli altri detenuti lo svolgimento, quanto prima possibile, di un processo giusto ed equo,
 4. chiede, in particolare, al Presidente, recentemente eletto, signor Guelleh, di adottare tutte le misure necessarie per garantire i diritti dell'uomo e lo stato di diritto nel suo paese, in conformità delle sue promesse elettorali,

⁽¹⁾ GU C 14 del 19.1.1998, pag. 207.

Giovedì 6 maggio 1999

5. invita le autorità di Gibuti a rilanciare il dialogo politico necessario al ripristino di un clima di fiducia nel paese,
6. invita il governo gibutiano ad adottare ogni provvedimento per favorire il ritorno delle popolazioni sfollate o rifugiate, in particolare della popolazione Afar, garantendo segnatamente la restituzione delle loro abitazioni;
7. invita, a tale riguardo, la Commissione e il Consiglio a seguire con attenzione la situazione dei diritti dell'uomo a Gibuti e a vigilare affinché l'articolo 5 della Convenzione di Lomé che prevede che l'aiuto allo sviluppo sia profondamente connesso con il rispetto e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo sia rispettato;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'Assemblea paritetica ACP-UE, all'OUA, nonché ai governi di Gibuti, Etiopia e Yemen.

e) **B4-0466, 0469, 0476, 0483, 0498 e 0501/99**

Risoluzione sulla ratifica dello statuto del Tribunale penale internazionale

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Tribunale penale internazionale,
- A. rammentando che, il 18 luglio 1998, la Conferenza diplomatica di Roma ha adottato lo statuto del Tribunale penale internazionale permanente,
 - B. rammentando che, ai fini dell'istituzione del Tribunale penale internazionale, è necessaria la ratifica dello statuto da parte di almeno 60 paesi,
 - C. considerando che, a tutt'oggi, 82 paesi hanno firmato lo statuto, ma soltanto tre, il Senegal, Trinidad e Tobago e San Marino, l'hanno ratificato,
 - D. sottolineando che, ai fini dell'instaurazione di una giurisdizione internazionale efficace e sicura, è estremamente importante che il Tribunale penale internazionale sia istituito e possa essere operativo quanto prima e, ad ogni modo, entro la fine dell'anno 2000,
 - E. avendo profondamente apprezzato le dichiarazioni fatte dal Consiglio dinanzi alla Commissione per i diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra in cui si manifestava la volontà di un forte impegno dell'Unione a favore di una ratifica e di un rapido insediamento del Tribunale penale internazionale,
 - F. sottolineando che, in alcuni Stati membri dell'Unione, e segnatamente in Italia, Francia, Belgio e Finlandia, sono già stati realizzati progressi sostanziali nel processo di ratifica dello statuto del Tribunale penale internazionale, sebbene, a tutt'oggi, nessuno Stato membro dell'Unione lo abbia ancora ratificato,
1. si congratula con i governi e i parlamenti del Senegal, di Trinidad e Tobago e di San Marino per aver già ratificato lo statuto del Tribunale penale internazionale;
 2. ribadisce il suo pressante appello ai governi e ai parlamenti degli Stati membri affinché compiano tutti i passi necessari per ratificare lo statuto del Tribunale penale internazionale;
 3. raccomanda agli Stati membri di non ricorrere all'articolo 124 («opt out») che consente loro di escludere i crimini di guerra dalle competenze del Tribunale durante un periodo transitorio di sette anni;
 4. invita il Consiglio ad adottare tutte le iniziative necessarie per far sì che i parlamenti dei quindici Stati membri dell'Unione possano ratificare quanto prima lo statuto del Tribunale penale internazionale;
 5. invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a incentivare una rapida ratifica di tale statuto da parte di ciascuno dei paesi candidati all'adesione;

Giovedì 6 maggio 1999

6. chiede al Consiglio e alla Commissione di fare della firma e/o della ratifica dello statuto del Tribunale penale internazionale un punto essenziale nella negoziazione di futuri accordi con i paesi terzi;
7. invita il Consiglio e la Commissione a compiere tutti i passi necessari affinché i paesi terzi che hanno concluso accordi di partenariato e di cooperazione con l'Unione firmino e/o ratifichino tale statuto;
8. chiede al Consiglio e alla Commissione di fissare come obiettivo politico dell'Unione la ratifica dello statuto del Tribunale penale internazionale da parte di almeno 60 paesi entro la fine dell'anno 2000 e rivolge un appello al Consiglio affinché tale obiettivo sia discusso nel prossimo Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999, affinché l'Unione possa assumere un ruolo attivo e determinante nelle riunioni dei comitati preparatori che si terranno a luglio e nel prossimo autunno;
9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale delle Nazioni Unite.

27. Situazione nelle Isole Comore

B4-0487, 0507 e 0508/99

Risoluzione sul colpo di stato alle isole Comore

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che l'esercito, guidato dal suo Capo di Stato maggiore, colonnello Azali Assoumani, ha preso il potere nelle isole Comore durante la notte tra il 29 e il 30 aprile 1999 ed ha dichiarato «disciolte» la Costituzione e le istituzioni comoriane; considerando che tale paese subisce il suo diciottesimo colpo di stato o tentativo di colpo di stato dalla sua indipendenza, il 6 luglio 1975,
- B. ricordando la crisi aperta dalla secessione dell'isola di Anjouan nell'agosto 1997, che ha causato uno scontro militare tra le isole che ha fatto molte vittime tra la popolazione civile,
- C. ricordando, inoltre, le lotte armate che hanno opposto le fazioni secessioniste di Anjouan dall'ottobre 1998 al febbraio 1999,
- D. considerando la Conferenza tra le diverse isole realizzata dal 19 al 23 aprile 1999 a Antananarivo, sotto l'egida dell'Organizzazione dell'Unità africana, per tentare di trovare una soluzione pacifica alla crisi,
- E. considerando che tale Conferenza ha permesso di definire un accordo-quadro, che ponesse le basi di una nuova costruzione statale — denominata Unione comoriana — tra le tre isole delle Comore, a cui hanno aderito immediatamente Grande Comore e Mohéli, senza la firma della delegazione di Anjouan che desiderava consultare la popolazione dell'isola,
- F. considerando le manifestazioni anti-Anjouan che si sono tenute a Grande Comore, fornendo all'esercito il pretesto per assumere il potere,
- G. deplorando la mancanza di coordinamento e il livello di improvvisazione degli sforzi di mediazione condotti dai responsabili europei,
- H. preoccupato per le conseguenze che determina tale colpo di stato, segnatamente dal punto di vista finanziario, poiché i principali finanziatori subordinano la concessione di un aiuto finanziario al ripristino della normalità nella Repubblica islamica delle Comore,
- I. deplorando che tale paese, caratterizzato da un'estrema povertà e notevoli disuguaglianze sociali, continua a soffrire di un lungo periodo di instabilità politica che impedisce ogni sviluppo economico e progresso sociale,
- J. rilevando che dal 1997 la crisi comoriana provoca un flusso massiccio e artificiale di profughi e immigrati clandestini nella collettività territoriale francese di Mayotte,
1. condanna il colpo di Stato militare perpetrato alle Comore e chiede il ripristino immediato dell'ordine costituzionale, nonché di tutte le istituzioni sospese durante il colpo di Stato;

Giovedì 6 maggio 1999

2. deplora che le autorità civili comoriane non abbiano saputo fornire in tempo alle popolazioni di Anjouan e di Mohéli garanzie sufficienti per permettere la riunificazione politica delle tre isole e che l'intransigenza dimostrata dai dirigenti secessionisti abbia impedito la conclusione definitiva dell'accordo di Antananarivo;
3. invita l'insieme delle parti a non rimettere in questione i risultati della Conferenza tra le isole e invita i cittadini di Anjouan ad aderire all'accordo-quadro negoziato sotto l'egida dell'OUA per trovare una soluzione costituzionale duratura ed equa alla crisi attuale;
4. auspica che l'Unione europea si impegni a fianco dell'Organizzazione dell'Unità africana e degli Stati membri coinvolti nell'elaborazione di una soluzione istituzionale duratura ed equa e chiede, a tal fine, alla Commissione di preparare un'iniziativa diplomatica dell'Unione europea a favore della pace, del ritorno ad un potere civile transitorio e della creazione di istituzioni federali equilibrate;
5. chiede, inoltre, alla Commissione di elaborare un programma umanitario e, fatto salvo il ripristino della legalità costituzionale, di preparare un programma di aiuto economico d'urgenza a favore delle Comore e, in particolare, della popolazione civile di Anjouan che è vittima da un anno e mezzo dell'embargo;
6. deplora che i colpi di Stato, le ribellioni armate o le guerre restino un modo troppo frequente di composizione dei conflitti o delle opposizioni sul continente africano e constata, con inquietudine, la responsabilità di numerose forze armate africane nell'indebolimento dei processi democratici e dello Stato di diritto;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-UE, al Segretario generale dell'OUA, nonché alle autorità delle tre isole Comore.

28. Centrale nucleare di Temelin

B4-0457, 0464, 0484, 0489, 0499, 0500 e 0505/99

Risoluzione sulla centrale nucleare ceca di Temelin (Repubblica ceca)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione relativa a azioni nel settore nucleare a favore dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale e dei nuovi Stati indipendenti (COM(98)0134 — C4-0314/98),
 - viste le conclusioni del Consiglio sulla sicurezza nucleare nel contesto dell'ampliamento dell'Unione europea del 7 dicembre 1998,
 - vista la relazione speciale della Corte dei conti n. 25/98 sulle operazioni dell'Unione europea nel settore della sicurezza nucleare in Europa centrale ed orientale (PECO) e nei Nuovi Stati Indipendenti (NSI) (periodo 1990-1997),
 - visto l'accordo che taluni PECO e NSI hanno concluso con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nel quadro del conto per la sicurezza nucleare (ASN) al quale la Comunità partecipa come donatore,
 - vista la direttiva sulla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica nell'Unione europea,
- A. considerando che il governo della Repubblica ceca entro la fine di maggio 1999 adotterà una importante decisione sul futuro dei reattori di tipo sovietico VVER 1000 in costruzione a Temelin,
- B. considerando che la relazione finale del marzo 1999 della commissione internazionale istituita dal governo ceco nell'ottobre 1998 mette in dubbio la redditività del completamento della centrale nucleare di Temelin,

Giovedì 6 maggio 1999

- C. considerando che attualmente nella Repubblica ceca vengono esaminate alternative per gli approvvigionamenti energetici in cooperazione con Stati membri dell'UE,
- D. considerando che nel caso della centrale di Temelin il raggiungimento dei livelli di massima sicurezza richiesti ai candidati all'adesione in materia di centrali nucleari potrebbe essere connesso a ulteriori ostacoli tecnici e finanziari visto il suo carattere di prototipo,
- E. considerando che non è disponibile alcuna soluzione sicura per lo smaltimento dei rifiuti altamente radioattivi prodotti dalla centrale atomica in funzionamento,
- F. considerando che nella Repubblica ceca potrebbero essere sfruttati ancora notevoli potenziali a livello dell'efficienza energetica,
- G. considerando che per la protezione della popolazione dell'Europa risultano necessari standard di massima sicurezza nucleare in tutte le centrali nucleari,
1. ribadisce nuovamente quanto espresso al paragrafo 17 della sua risoluzione del 15 aprile 1999 sulla relazione periodica della Commissione sui progressi della Repubblica ceca verso l'adesione ⁽¹⁾;
 2. sollecita la Commissione a elaborare, congiuntamente con rappresentanti della Repubblica ceca, con la partecipazione della rappresentanza regionale e di organizzazioni non governative, una strategia energetica tale da comprendere misure attinenti sia allo smaltimento, sia ai consumatori;
 3. rileva che dalla relazione della Banca mondiale risulta che, tra il 1995 e il 2010, non ci sarà un aumento della domanda di elettricità in Europa; sottolinea che, nel 1998, le esportazioni ceche di elettricità hanno superato le importazioni e che, pertanto, tale centrale nucleare non è attualmente necessaria per gli approvvigionamenti di energia nazionale;
 4. ribadisce la posizione, espressa nella sua risoluzione dell'11 marzo 1999 ⁽²⁾, che gli Stati sovrani hanno il diritto di determinare le proprie opzioni energetiche, compresa l'opzione nucleare;
 5. chiede al governo ceco e, in generale, alle autorità di tale paese, alla luce della imminente adesione della Repubblica ceca all'Unione europea, di dimostrare il più profondo rispetto per i criteri di sicurezza e di cooperare con l'AIEA prima di adottare la decisione definitiva sul futuro della centrale nucleare di Temelin;
 6. ricorda la relazione WENRA (Western European Nuclear Regulators Association) che ha espresso dubbi quanto all'eventualità o meno che la centrale di Temelin possa soddisfare i criteri occidentali, poiché ciò richiederebbe costi eccessivamente elevati;
 7. ritiene che i costi tecnici e finanziari per completare e mettere in funzione l'impianto di Temelin nel rispetto degli standard di massima sicurezza sarebbero tanto elevati da imporre la priorità della realizzazione di soluzioni non nucleari onde prevenire rischi per la popolazione;
 8. auspica che nella realizzazione delle soluzioni alternative siano attuati adeguati programmi dell'Unione europea a livello del sostegno finanziario;
 9. sollecita la Commissione a sostenere, su richiesta, la Repubblica ceca nella realizzazione delle opzioni non nucleari;
 10. sollecita che il comitato interparlamentare misto PE-Repubblica ceca si occupi ulteriormente di questioni quali l'energia e la sicurezza nucleare;
 11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo della Repubblica ceca.

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 15 d).

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 16).

29. Schengen

B4-0429/99/riv.

Risoluzione sull'*acquis* di Schengen

Il Parlamento europeo,

- visto il protocollo sulla cooperazione Schengen, allegato al trattato di Amsterdam entrato in vigore il 1° maggio 1999,
 - vista la sua raccomandazione al Consiglio, in data 14 gennaio 1999, sul programma di lavoro nell'ambito della cooperazione Schengen fino al giugno 1999 ⁽¹⁾,
 - vista la situazione quanto all'inserimento dell'*acquis* di Schengen nel quadro dell'Unione europea,
- A. avendo preso atto del fatto che, a decorrere dal 1° maggio 1999, il Comitato esecutivo Schengen è sostituito dal Consiglio dell'Unione europea,
- B. considerando che, grazie alla legislazione adottata nel quadro della cooperazione di Schengen, il nuovo titolo IV del trattato CE potrà disporre di una solida base sulla quale costruire i successivi sviluppi,
- C. considerando inoltre che, per quanto riguarda la cooperazione di polizia nel quadro del terzo pilastro, l'inserimento dell'*acquis* di Schengen consentirà inoltre una maggiore efficacia e trasparenza, nell'interesse dei cittadini degli Stati membri,
- D. considerando inoltre che le recenti dichiarazioni del Regno Unito e dell'Irlanda, miranti ad un'ampia integrazione di questi paesi negli ambiti di cooperazione rafforzata che riuniscono gli altri Stati membri nel sistema di Schengen, aprono prospettive promettenti al fine di evitare una cooperazione a diverse velocità,

*Per quanto riguarda le decisioni sull'*acquis* di Schengen*

1. si congratula con la Presidenza tedesca per gli sforzi da essa compiuti affinché si concretizzi uno dei principali progressi del trattato;
2. esorta il Consiglio a rispettare scrupolosamente le prerogative del Parlamento e a riconoscere la competenza della Corte di giustizia, in particolare per quanto riguarda l'ambito dell'*acquis* di Schengen trasferito al primo pilastro;
3. denuncia in primo luogo il fatto che, nonostante le sue ripetute richieste, la Presidenza del Consiglio non solo non l'ha consultato in merito ai progetti di decisione che definiscono l'*acquis* di Schengen, che ripartiscono le basi giuridiche fra il primo e il terzo pilastro e che stabiliscono le modalità di associazione della Norvegia e dell'Islanda, ma non l'ha nemmeno informato, nonostante gli impegni contratti nel marzo 1998;
4. rileva che gli attuali controlli sui viaggiatori tra l'Islanda/la Norvegia e gli Stati di Schengen potranno essere soppressi soltanto quando l'Islanda e la Norvegia avranno ottemperato alle norme vigenti per la tutela delle frontiere esterne dell'area di Schengen, al fine di proteggere i cittadini dalla criminalità e garantire la libera circolazione;
5. reputa inaccettabile, conformemente a quanto affermato in precedenti risoluzioni, che il diritto della Comunità e dell'Unione europea nasca mediante un atto unilaterale del Consiglio (senza che sia consultato il Parlamento); ritiene che siano in pericolo le proprie prerogative e chiede agli organi competenti di esaminare la possibilità di presentare un ricorso contro la mancata consultazione del Parlamento;
6. si riserva di procedere ad un esame politico e giuridico delle decisioni, quando tali testi nonché tutti gli atti che vi sono citati saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale e, fin d'ora:
 - per quanto riguarda la decisione sulla ripartizione delle basi giuridiche tra il primo e il terzo pilastro (doc. 6816/8/98 riv. 8), deplora che non sia stato possibile adottare una decisione chiara in merito al Sistema d'informazione di Schengen (SIS) e contesta lo status ambiguo della commissione permanente per l'applicazione degli accordi di Schengen, che, nel quadro del primo pilastro, si trova in concorrenza con la Commissione;

⁽¹⁾ GU C 104 del 14.4.1999, pag. 143.

Giovedì 6 maggio 1999

- per quanto riguarda la decisione sulle modalità di associazione della Norvegia e dell'Islanda (doc. 6611/3/99 riv. 3) nonché il funzionamento del comitato esecutivo preposto all'accordo di associazione (doc. 5339/3/99 riv. 3), chiede di essere pienamente informato in merito all'evoluzione di tale associazione, non soltanto al momento della definizione degli atti che estendono l'*acquis*, ma anche in occasione delle riunioni periodiche delle delegazioni interparlamentari con questi due paesi;
7. auspica, per quanto riguarda la definizione dell'*acquis* di Schengen (doc. 5619/4/99 riv. 4), che il Consiglio pubblichi a titolo d'informazione anche tutti i testi che, pur non avendo più forza vincolante, permettono di conoscere la legislazione originale di Schengen (ad esempio il testo completo della Convenzione del 19 giugno 1990); auspica inoltre di conoscere la sorte della Convenzione sulle ammende firmata il 28 aprile 1999;
8. insiste sul fatto di essere pienamente informato in merito alle modalità con cui il segretariato di Schengen sarà integrato nel seno dei servizi del Consiglio;

Per quanto riguarda le prospettive della cooperazione Schengen

9. invita la Commissione e il Consiglio a definire quanto prima un programma di sviluppo coerente e ambizioso sulla base dell'*acquis* di Schengen, che comprenda tutti gli aspetti dei titoli IV e VI del trattato; in tale prospettiva, invita la Commissione e il Consiglio:
- a sviluppare ulteriormente la politica in materia di visti e la politica in materia di asilo;
 - a potenziare i metodi di rilevazione e segnalazione delle presunte violazioni dei diritti fondamentali;
10. ritiene che, nel quadro di un'armonizzazione della legislazione sul rilascio dei visti nonché sulla verifica degli eventuali abusi, si potrebbe prevedere la realizzazione di una rete transeuropea destinata alla fine a sostituire il Sistema d'informazione di Schengen come già indicato nella sua succitata raccomandazione del 14 gennaio 1999;
11. invita l'Autorità comune di controllo di Schengen (ACC) a portare avanti il proprio lavoro e a rafforzare la sua azione in materia di controllo dei dati, nell'interesse sia dei cittadini sia dell'efficienza dell'amministrazione; invita al riguardo la Commissione a presentare una proposta basata sull'articolo 286 del trattato; chiede inoltre un'elevata protezione dei dati interessati dalla cooperazione di polizia;
12. invita il Consiglio europeo ad esaminare, in occasione delle sue riunioni a Colonia e a Tampere il 15 ottobre 1999, un programma ambizioso di sviluppo dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, compresa la cooperazione di polizia;

*
* *

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo in occasione del vertice di Colonia, nonché al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

30. Lavoro a tempo determinato

A4-0261/99

Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (COM(99)0203 — C4-0220/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(99)0203 — C4-0220/99),
- visto l'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo n. 14 sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 3, paragrafo 4, e 4, paragrafo 2 (ora articoli 138, paragrafo 4 e 139, paragrafo 2) del trattato CE,

Giovedì 6 maggio 1999

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo riguardante l'attuazione del Protocollo sulla politica sociale (COM(93)0600 — C3-0008/94),
 - vista la dichiarazione del Consiglio europeo di Dublino nel dicembre 1996 sull'occupazione,
 - visto il Libro verde della Commissione sul partenariato per una nuova organizzazione del lavoro COM(97)0128 — C4-0187/97),
 - visto l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sottoscritto il 18 marzo 1999 dalle parti sociali europee UNICE, CEEP e CES,
 - vista la decisione di tali parti sociali di invitare la Commissione a trasmettere al Consiglio il succitato accordo in vista della sua attuazione,
 - viste le sue risoluzioni del 10 luglio 1990 su un progetto di proposta di direttiva concernente i contratti e i rapporti di lavoro atipici ⁽¹⁾, del 3 maggio 1994 riguardante l'attuazione del Protocollo sulla politica sociale ⁽²⁾, del 18 settembre 1996 sulla riduzione e la ristrutturazione dell'orario di lavoro ⁽³⁾, del 18 luglio 1997 sulla comunicazione della Commissione sull'andamento e il futuro del dialogo sociale a livello comunitario ⁽⁴⁾, e del 6 novembre 1997 sulla comunicazione della Commissione «Modernizzare e migliorare la protezione sociale nell'Unione europea» ⁽⁵⁾,
 - vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A4-0261/99),
- A. considerando che nuove forme di rapporti di lavoro flessibili (atipici), tra cui il lavoro a tempo determinato, stanno acquisendo importanza sui mercati del lavoro degli Stati membri dell'Unione europea nell'ottica della flessibilizzazione del mercato del lavoro,
- B. considerando che le normative nazionali del diritto del lavoro e previdenziale non tengono il passo con tale evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le pensioni di vecchiaia, in quanto nell'elaborazione dei regimi nazionali continuano a basarsi quale norma sui rapporti di lavoro di durata indeterminata,
- C. considerando che coloro che svolgono lavori atipici risultano discriminati rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato per quanto riguarda le condizioni di lavoro (protezione contro il licenziamento, retribuzione, congedo annuale pagato, versamento continuato del salario in caso di malattia, congedo di paternità/maternità, aggiornamento professionale) e l'assicurazione sociale (assicurazione contro la disoccupazione, per la vecchiaia, contro la malattia),
- D. considerando che le diverse normative nazionali portano a distorsioni concorrenziali nel mercato interno e che l'accordo non fissa requisiti minimi europei uniformi a carattere vincolante,
- E. considerando di aver sempre chiesto che venissero eliminate tutte le discriminazioni ai termini del diritto del lavoro e previdenziale nei confronti dei lavoratori atipici e che la Commissione ha fatto propria tale posizione nella sua iniziativa in occasione della seconda fase della consultazione delle parti sociali,
- F. considerando che le parti sociali constatano che rapporti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono e continueranno a costituire la regola, e rapporti di lavoro a tempo determinato l'eccezione,
- G. considerando che le parti sociali riconoscono che occorre migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato in Europa e che bisogna por fine al ricorso abusivo ai rapporti di lavoro a tempo determinato,
- H. considerando che può essere ritenuto razionale escludere dal campo di applicazione di tale accordo soltanto la formazione professionale iniziale e l'apprendistato nonché i rapporti di lavoro definiti nel quadro di programmi specifici pubblici, o beneficiari di contributi pubblici, di formazione, inserimento e riqualificazione e che conformemente all'accordo delle parti sociali sul lavoro a tempo parziale ciò può essere valutato come un passo nella giusta direzione,

⁽¹⁾ GU C 231 del 17.9.1990, pag. 32.

⁽²⁾ GU C 205 del 25.7.1994, pag. 116.

⁽³⁾ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 97.

⁽⁴⁾ GU C 286 del 22.9.1997, pag. 338.

⁽⁵⁾ GU C 358 del 24.11.1997, pag. 51.

Giovedì 6 maggio 1999

- I. considerando che le parti sociali riconoscono quale modo per prevenire gli abusi il basare i rapporti di lavoro a tempo determinato su ragioni obiettive,
- J. considerando che l'accordo non riporta un elenco definitivo di ragioni obiettive in base alle quali possano essere conclusi rapporti di lavoro a tempo determinato,
- K. considerando che in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea è possibile fare appello a ragioni obiettive a giustificazione di deroghe, dall'effetto discriminante, all'imperativo della non discriminazione solo qualora sia possibile dimostrare,
 - che l'obiettivo perseguito è legittimo (ad esempio, è accettabile in generale e da tutelare) ed è prioritario rispetto al principio della non discriminazione, e
 - che non è possibile raggiungere l'obiettivo prefissato in altro modo (non o meno discriminante), il che significa in particolare che le misure prescelte sono adeguate e necessarie,
- L. considerando che le parti sociali riconoscono la necessità di apportare delle innovazioni nei regimi aziendali di previdenza sociale, in particolare nella trasferibilità dei diritti dei lavoratori, onde adattarli alle attuali condizioni del mercato del lavoro,
- M. considerando che l'accordo consente di discriminare i lavoratori a tempo determinato nei confronti dei lavoratori a tempo indeterminato per ragioni obiettive, ascrivibili alla diversa anzianità di servizio o durata dell'impiego, per quanto riguarda i fondi pensione aziendali o l'aggiornamento professionale, e che dette discriminazioni vanno ridotte quanto più possibile;
- N. considerando che, per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato (contratti a catena), gli Stati membri e/o le parti sociali possono scegliere tra tre opzioni, di cui tuttavia nella maggior parte degli Stati membri almeno una è già soddisfatta, cosicché soltanto due Stati membri devono emanare una nuova regolamentazione, sulla cui qualità non vengono tuttavia avanzate richieste, in quanto l'accordo non cita né ragioni obiettive né una durata massima o un numero massimo di proroghe,
- O. considerando che sono gli Stati membri e/o le parti sociali a definire cosa si intenda per «successione» di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato e a partire da quando essi debbano essere considerati a tempo indeterminato,
- P. considerando che continueranno a sussistere normative nazionali divergenti riguardo ai lavori a tempo determinato e che parallelamente possono essere previste normative settoriali e normative speciali applicabili a determinati gruppi di lavoratori e che in tal modo non viene definito alcun requisito minimo europeo uniforme, il che fa sì che l'accordo non sopprima le distorsioni concorrenziali,
- Q. considerando che nell'Unione europea 14 milioni di persone lavorano in base a contratti a tempo determinato,
- R. considerando che la metà dei lavoratori a tempo determinato è di sesso femminile,
- S. considerando che ampie sezioni dell'accordo quadro hanno un carattere puramente dichiarativo e che pertanto esso può fornire solo un piccolo contributo alla creazione di strumenti giuridici di ampia portata per la soppressione delle discriminazioni vigenti nei confronti di tutti i lavoratori atipici su scala dell'UE,
- T. considerando che nell'ottica delle sue succitate risoluzioni si delineano dei progressi che vanno nella direzione di un coinvolgimento adeguato delle altre parti sociali rappresentative nei negoziati futuri nel quadro del protocollo sociale,
- U. considerando che l'accordo deve contribuire a superare la segregazione sul mercato del lavoro basata sul sesso e non può giustificare alcuna discriminazione diretta o indiretta fondata su sesso, razza, appartenenza etnica, religione e ideologia, handicap, età od orientamento sessuale,
- V. considerando che la procedura basata sugli articoli 3 e 4 dell'accordo sulla politica sociale (ora articoli 138 e 139 del trattato CE) può essere utile in alcuni casi — in particolare per superare un blocco in seno al Consiglio — ma che in nessun caso può costituire una sostituzione sistematica dell'abituale processo legislativo,

Giovedì 6 maggio 1999

- W. considerando che il protocollo sociale può portare soltanto a un'intesa delle parti sociali su base consensuale, mentre il Parlamento europeo e il Consiglio avrebbero potuto decidere a maggioranza (qualificata) sull'oggetto del presente accordo,
- X. considerando che il Parlamento europeo nella sua dichiarazione di Dublino sull'occupazione ha constatato che occorre in particolare elaborare sistemi di protezione sociale più favorevoli all'occupazione e che questi devono essere ulteriormente sviluppati in modo da adattarsi a nuovi tipi di lavoro e da fornire un'adeguata protezione sociale alle persone impegnate in tali lavori,
- Y. considerando che l'accordo delle parti sociali è stato concluso solo tre anni e mezzo dopo la prima e tre anni dopo la seconda consultazione ad opera della Commissione (e che i negoziati si sono protratti per oltre dodici mesi),
1. si compiace che le parti sociali riconoscano la necessità sia di migliorare la qualità dell'occupazione a tempo determinato in Europa sia di far cessare lo smodato ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato;
 2. si compiace che nell'accordo sia stato fissato il principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
 3. si compiace che dalla sfera di applicazione di tale accordo possano essere esclusi soltanto la formazione professionale iniziale e l'apprendistato nonché i rapporti di lavoro definiti nel quadro di programmi specifici pubblici, o beneficiari di contributi pubblici, di formazione, inserimento e di qualificazione e, conformemente all'accordo delle parti sociali sul lavoro a tempo parziale, valuta ciò come un passo nella giusta direzione;
 4. si compiace che l'accordo rilevi che «il contratto di assunzione a tempo indeterminato costituisce la forma tipica di assunzione e contribuisce a promuovere la qualità di vita dei prestatori d'opera nonché ad aumentare il rendimento»;
 5. invita il Consiglio ad approvare l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES;
 6. constata che l'accordo ammette che i lavoratori a tempo determinato possano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato in base a motivazioni obiettive senza che queste ultime vengano definite e insiste affinché queste discriminazioni siano ridotte quanto più possibile;
 7. constata che l'accordo concluso dalle parti sociali si limita unicamente al lavoro a tempo determinato e invita la Commissione a presentare senza indugio proposte di direttiva sull'equiparazione delle forme finora non regolamentate di rapporti di lavoro atipici con rapporti di lavoro a tempo pieno di durata indeterminata, con specifico riferimento al lavoro temporaneo (tramite agenzie) ed al telelavoro;
 8. rileva che l'accordo si estende unicamente alle condizioni di lavoro ed esclude i problemi di sicurezza sociale che vanno regolamentati per legge e invita pertanto la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva complementare tesa ad includere il settore della protezione sociale in modo da garantire che i lavoratori non siano discriminati in funzione della forma di prestazione lavorativa;
 9. invita le parti sociali a negoziare sulle innovazioni da apportare ai regimi aziendali di sicurezza sociale nel precipuo intento di garantire la trasferibilità dei diritti dei lavoratori onde adeguarli alle attuali condizioni del mercato del lavoro;
 10. chiede che i futuri accordi stipulati fra le parti sociali, sanciscano il principio della non discriminazione con riferimento non solo agli aspetti delle condizioni occupazionali e della previdenza sociale aziendale, bensì anche al regime legale di previdenza sociale ed alla protezione sociale;
 11. invita la Commissione e le parti sociali a proporre, in futuro, normative atte ad affrancare le forme di lavoro flessibili dalla valenza negativa loro attribuita definendo una serie di obiettivi concreti finalizzati al miglioramento della situazione dei lavoratori atipici;
 12. si compiace che le parti sociali riconoscano che i rapporti di lavoro a tempo determinato costituiscono l'eccezione, e che quelli a tempo indeterminato rappresentano la regola, e deplora pertanto che nell'accordo non sia stata adottata alcuna misura concreta per arginare la diffusione del lavoro a tempo determinato;
 13. si compiace che le parti sociali riconoscano che la subordinazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato a motivi obiettivi costituisce uno strumento teso ad evitare abusi;

Giovedì 6 maggio 1999

14. critica il fatto che l'accordo disciplini soltanto le successioni di rapporti di lavoro a tempo determinato;
15. accoglie positivamente il fatto che l'accordo introduce quanto meno in due Stati membri nuove normative per le successioni di contratti di lavoro a tempo determinato, e si augura un miglioramento delle regolamentazioni già in vigore in altri Stati membri;
16. deplora che le norme volte a impedire l'abuso derivante dall'utilizzo di una successione di lavori non comportino requisiti qualitativi e quantitativi, cosicché l'accordo stesso non si traduce automaticamente in un miglioramento effettivo della situazione dei lavoratori a tempo determinato, che deve allora avvenire tramite il recepimento dell'accordo nelle normative nazionali;
17. rileva che con l'accordo non viene fissato un requisito minimo europeo uniforme per le successioni di contratti di lavoro a tempo determinato, dato che gli Stati membri possono scegliere tra tre opzioni e per di più vengono ammesse diverse definizioni settoriali di cosa siano i contratti di lavoro a catena;
18. invita le parti sociali a puntualizzare in sede di futuri negoziati che — in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea — si possono invocare i motivi obiettivi per giustificare deroghe al principio di non discriminazione aventi effetti discriminatori soltanto se risulta dimostrabile che, in primo luogo, la finalità perseguita è legittima (per esempio generalmente accettata e degna di essere salvaguardata) e che detta finalità risulta prioritaria rispetto al principio di non discriminazione e che, in secondo luogo, non è possibile raggiungere l'obiettivo stabilito con mezzi diversi (non discriminatori e/o meno discriminatori), il che implica in particolare che le misure scelte siano adeguate e necessarie;
19. chiede, sia per la trasposizione di tale accordo nella normativa nazionale sia per le future regolamentazioni relative a forme di lavoro flessibili, che una disparità di trattamento non possa essere giustificata soltanto con il fatto che l'attività lavorativa viene esercitata in un quadro di flessibilità;
20. constata che l'accordo realizzerà il suo obiettivo di eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e garantire una prevenzione del ricorso abusivo al lavoro a tempo determinato soltanto se verranno adottati provvedimenti in tal senso in sede di recepimento nelle normative nazionali;
21. deplora che l'accordo di cui trattasi non preveda disposizioni concernenti l'accesso prioritario dei lavoratori con contratto a tempo determinato agli eventuali posti di lavoro creati;
22. si riserva in futuro il diritto di promuovere iniziative a livello parlamentare qualora la Commissione non presenti proposte che contemplino tutti gli aspetti non ancora disciplinati;
23. critica la procedura ai sensi degli articoli 3 e 4 del Protocollo sulla politica sociale ovvero degli articoli 138 e 139 del trattato di Amsterdam poiché richiede troppo tempo ed è estremamente laboriosa e comporta a suo avviso una limitazione dei suoi diritti;
24. deplora quindi nuovamente l'inclusione quasi senza modifiche del Protocollo sulla politica sociale nel trattato di Amsterdam e sollecita un diritto di codecisione del Parlamento europeo nel quadro della procedura legislativa ai sensi degli articoli 138 e 139 del trattato CE analogo a quello riconosciuto al Consiglio, cioè sotto forma di un diritto di respingere o accettare in blocco;
25. ribadisce pertanto la sua richiesta di un accordo interistituzionale sulla regolamentazione comune dell'applicazione pratica degli articoli 138 e 139 del trattato CE e invita energicamente la Commissione e il Consiglio ad avviare con lui un serio dialogo in modo da pervenire a una soluzione soddisfacente;
26. invita il Consiglio a dare attuazione alla dichiarazione di Dublino sull'occupazione, in particolare a elaborare i sistemi di protezione sociale in maniera più favorevole all'occupazione e a svilupparli in modo tale che si adattino ai nuovi tipi di lavoro e forniscano alle persone impegnate in tali lavori un'adeguata protezione sociale;
27. invita gli Stati membri e/o le parti sociali a mettere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie affinché questa possa riferire, nel quadro della sua relazione annuale di attività, sull'ulteriore sviluppo del lavoro a tempo determinato nell'Unione;
28. invita gli Stati membri e le loro parti sociali a migliorare concretamente, ai sensi dell'accordo quadro, la qualità dei rapporti di lavoro a tempo determinato, a impedire gli abusi e a uniformare la protezione sociale ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, all'UNICE, al CEEP e alla CES.

Giovedì 6 maggio 1999

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 6 maggio 1999**

Hanno firmato:

d'Aboville, Adam, Aelvoet, Ainardi, Alavanos, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Andersson, André-Léonard, Andrews, Añoveros Trias de Bes, Antony, Aparicio Sánchez, Areitio Toledo, Arias Cañete, Arroni, Baggioni, Baldi, Baldini, Banotti, Bardong, Barón Crespo, Barros Moura, Barthet-Mayer, Barton, Barzanti, Bébéar, Bennasar Tous, Berend, Berès, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, Bianco, Billingham, van Bladel, Bloch von Blottnitz, Blokland, Blot, Böge, Bösch, Bonde, Bontempi, Boogerd-Quaak, Bourlanges, Breyer, Brinkhorst, Brok, Bru Purón, Buffetaut, Burtone, Cabezón Alonso, Camisón Asensio, Campos, Campoy Zueco, Cardona, Carlotti, Carnero González, Carniti, Cars, Casini Carlo, Cassidy, Castagnède, Castagnetti, Castricum, Caudron, Cederschiöld, Ceyhun, Chanterie, Christodoulou, Coates, Coelho, Cohn-Bendit, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Gerard, Collins Kenneth D., Colombo Svevo, Colom i Naval, Corbett, Cornelissen, Correia, Corrie, Costa Neves, Cot, Cottigny, Cox, Crampton, Crawley, Crowley, Cunha, Cunningham, Cushnahan, van Dam, Damião, Dankert, Darras, Dary, Daskalaki, De Esteban Martin, De Giovanni, Delcroix, Dell'Alba, De Luca, Desama, Dillen, Dimitrakopoulos, Donnay, Donnelly Alan John, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Dupuis, Dybkjær, Ebner, Eisma, Elchlepp, Elles, Elliott, Elmalan, Eriksson, Escolá Hernandez, Estevan Bolea, Evans, Fabra Vallés, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fantuzzi, Farassino, Fassa, Fayot, Féret, Fernández-Albor, Fernández Martín, Ferrer, Ferri, Filippi, Fitzsimons, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Ford, Fraga Estévez, Friedrich, Frischenschlager, Frutos Gama, Funk, Gähler, Gahrton, Galeote Quecedo, Gallagher, García Arias, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garot, Garriga Polledo, Gasóliba i Böhm, Gebhardt, Ghilardotti, Giansily, Gillis, Gil-Robles Gil-Delgado, Girão Pereira, Glante, Glase, Goedbloed, Goepel, Goerens, Görlach, Gomolka, González Álvarez, Graefe zu Baringdorf, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grosch, Grossetête, Günther, Guinebertière, Gutiérrez Díaz, Haarder, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hänsch, Hager, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hatzidakis, Haug, Hautala, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hermange, Hernandez Mollar, Herzog, Hindley, Hoff, Holm, Hoppenstedt, Hory, Howitt, Hudgton, Hughes, Hulthén, Hyland, Ilaskivi, Iivitzky, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jarzembowski, Jensen Kirsten M., Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kestelijn-Sierens, Killilea, Kindermann, Kinnock, Kittelmann, Kjer Hansen, Klauf, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristoffersen, Kronberger, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lagendijk, Laignel, Lambraki, Lambrias, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, Lannoye, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lataillade, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Leopardi, Le Pen, Leperre-Verrier, Le Rachinel, Liese, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linkohr, Löow, Lomas, Lukas, Lulling, McAvan, McCarthy, McCartin, McGowan, McKenna, McMahon, McMillan-Scott, McNally, Maes, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Malone, Manisco, Mann Erika, Mann Thomas, Marin, Marinho, Marinucci, Marset Campos, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mayer, Medina Ortega, Megahy, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menrad, Metten, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Moorhouse, Moreau, Morgan, Morris, Mottola, Mouskouri, Müller, Mulder, Murphy, Muscardini, Mutin, Myller, Napoletano, Nassauer, Needle, Newens, Neyts-Uytbroeck, Nicholson, Nordmann, Oddy, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Paasilinna, Paasio, Pack, Pailler, Palacio Vallelersundi, Palm, Papakyriazis, Papayannakis, Peijs, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pimenta, Pinel, Pirker, des Places, Plooij-van Gorsel, Plumb, Poettering, Pohjamo, Poisson, Pollack, Pompidou, Pons Grau, Porto, Posada González, Posselt, Pradier, Pronk, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Raschhofer, Rauti, Read, Reding, Rehder, Ribeiro, Riis-Jørgensen, Rinsche, Ripa di Meana, Robles Piquer, Rocard, Rosado Fernandes, de Rose, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Roving, Rübig, Rynänen, Saint-Pierre, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Samland, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanz Fernández, Sarlis, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi, Schäfer, Schaffner, Schiedermeier, Schierhuber, Schifone, Schlechter, Schleicher, Schmid, Schmidbauer, Schörling, Schröder, Schroedter, Schulz, Schwaiger, Seal, Secchi, Seillier, Seppänen, Sichrovsky, Sierra González, Simpson, Sindal, Sisó Cruellas, Sjøstedt, Skinner, Smith, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Soulier, Spaak, Speciale, Spencer, Spiers, Stenzel, Stewart-Clark, Stirbois, Stockmann, Striby, Svensson, Swoboda, Tamino, Tannert, Tappin, Telkämper, Terrón i Cusí, Teverson, Theato, Thors, Thyssen, Tillich, Tindemans, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Torres Marques, Trakatellis, Trizza, Truscott, Väyrynen, Valdivielso de Cué, Vallvé, Valverde López, Vanhecke, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, van Velzen W.G., van Velzen Wim, Verde i Aldea, Verwaerde, Vinci, Viola, Virgin, Virrankoski, Voggenhuber, Waddington, Walter, Watson, Watts, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wiersma, Wijsenbeek, Willockx, Wilson, von Wogau, Wolf, Wynn, Zimmermann

Giovedì 6 maggio 1999

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+)= favorevoli

(-)= contrari

(O)= astensioni

1. Raccomandazione McCarthy/Hatzidakis A4-0264/99

Decisione

402

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, Gutiérrez Díaz, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson, Sandbæk

NI: Amadeo, Farassino, Trizza

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Røvsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusi, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

Giovedì 6 maggio 1999

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Lindholm, McKenna, Müller, Schörling, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

18

(—)

ARE: Escolá Hernando, Maes, Posada González

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, des Places, Seillier, Striby

NI: Blot, Hager, Kronberger, Le Pen, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Anastassopoulos, Liese

V: Schroedter

29

(O)

ARE: Hudghton

GUE/NGL: Ainardi, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Vinci

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup

NI: Dillen, Féret, Rauti, Vanhecke

PPE: Lehne, de Rose

PSE: Happart

2. Raccomandazione Varela Suanzes-Carpegna A4-0246/99

Emendamento 3

425

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Rauti, Sichrovsky, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel,

Giovedì 6 maggio 1999

Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

13

(—)

I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

NI: Antony, Blot, Dillen, Lang, Le Pen, Martinez, Vanhecke

7

(O)

ARE: Escolá Hernando, Maes

NI: Féret

PPE: Hoppenstedt, Langen, Lehne

PSE: Berès

3. Raccomandazione Varela Suanzes-Carpegna A4-0246/99

Emendamento 4

409

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasöliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

NI: Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Cornelissen, Costa Neves, Cunha,

Giovedì 6 maggio 1999

Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Roving, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

25

(—)

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Rauti, Stirbois, Vanhecke

PPE: Schiedermeier

16

(O)

ARE: Escolá Hernando

NI: Féret

PPE: Cassidy, Corrie, Florenz, Heinisch, Jackson, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Langen, Liese, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Spencer, Stewart-Clark

4. Raccomandazione Jons A4-0250/99

Emendamento 8

428

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist,

Giovedì 6 maggio 1999

Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Nicholson, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, McKenna, Müller, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

19

(—)

NI: Antony, Blot, Dillen, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Rauti, Stirbois, Vanhecke

PPE: Cassidy, Corrie, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Plumb, Provan, Spencer, Stewart-Clark

7

(O)

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk

NI: Féret

PPE: Lehne

Giovedì 6 maggio 1999

5. Raccomandazione Jons A4-0250/99

Emendamento 9

436

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson

NI: Amadeo, Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areatio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

17

(-)

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, des Places, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Rauti, Stirbois, Vanhecke

Giovedì 6 maggio 1999

PSE: Bowe

7

(O)

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

NI: Féret

PPE: Lehne, de Rose

6. Raccomandazione Jons A4-0250/99

Emendamento 10

425

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Blokland, van Dam, Nicholson

NI: Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Castagnetti, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grosse-tête, Günther, Gähler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Méndez de Vigo, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Roving, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenzel, Theato, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Crawley, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lange, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McGowan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

Giovedì 6 maggio 1999

UPE: d'Aboville, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pampidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

25

(—)

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, des Places, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Rauti, Stirbois, Vanhecke

PPE: Cassidy, Corrie, Elles, Jackson, Kellett-Bowman, Plumb, Provan, Spencer, Stewart-Clark

7

(O)

I-EDN: Bonde, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

NI: Féret

PPE: Cederschiöld, Lehne

7. Seconda relazione Gortlach A4-0299/99

Proposta della Commissione

328

(+)

ARE: de Lassus Saint Geniès, Posada González, Pradier

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

NI: Amadeo, Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky, Trizza

PPE: Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Florio, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Laurila, Lehieux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Kindermann, Kinnock, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W., Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wynn, Zimmermann

Giovedì 6 maggio 1999

UPE: van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Hermange, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

70

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, Leperre-Verrier, Maes, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ilivitzky, Jové Peres, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE: Costa Neves, Konrad, Virgin

PSE: Bru Purón, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Wibe

UPE: Poisson

13

(O)

GUE/NGL: Herzog

PPE: Coelho, Cunha, Elles, von Habsburg, Mendes Bota, Vaz da Silva

PSE: Happart, Izquierdo Collado, Palm

UPE: Girão Pereira

V: Gahrton, Holm

8. Seconda relazione Grolach A4-0299/99

Risoluzione

334

(+)

ARE: Posada González

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

NI: Amadeo, Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Trizza

PPE: Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Laurila, Lhideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malagré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Valledersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, von Wogau

Giovedì 6 maggio 1999

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W., Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wynn, Zimmermann

UPE: Baggioni, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Lataillade, Marin, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

76

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE: Costa Neves, Virgin

PSE: Colom i Naval, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Medina Ortega, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

UPE: Donnay, Poisson

21

(O)

NI: Féret

PPE: Coelho, Cunha, Elles, Florenz, Florio, Garosci, Mendes Bota, de Rose, Vaz da Silva

PSE: Bru Purón, Dührkop Dührkop, Happart, Palm

UPE: Girão Pereira, Martin Philippe-Armand

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

9. Seconda relazione Mulder A4-0213/99

Risoluzione

299

(+)

ARE: Hudghton, Posada González

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

Giovedì 6 maggio 1999

I-EDN: Blokland, van Dam**NI:** Amadeo, Farassino, Trizza

PPE: Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Roving, Rübig, Salafraña Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W. G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlice, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Korkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

110

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Saint-Pierre

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Böge, Coelho, Costa Neves, Cunha, Florenz, Mendes Bota, Vaz da Silva

PSE: Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Colom i Naval, Correia, Damião, Dührkop Dührkop, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Lage, Medina Ortega, Megahy, Pérez Royo, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí, Wibe

UPE: Baggioni, van Bladel, Collins Gerard, Daskalaki, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Ceyhun, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Müller, Schöring, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

5

(O)

ARE: Weber**PPE:** Elles

Giovedì 6 maggio 1999

PSE: Barón Crespo, Palm**UPE:** Marin*10. Seconda relazione Graefe zu Baringdorf A4-0231/99**Risoluzione*

323

(+)

ARE: Hudghton, Posada González, Pradier, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Gutiérrez Díaz, Sierra González**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo, Farassino, Trizza**PPE:** Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, van Velzen W. G., Viola, Virgin**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Andrews, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Lataillade, Marin, Rosado Fernandes, Schaffner**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

74

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Saint-Pierre**GUE/NGL:** Ainardi, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marsed Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci**I-EDN:** Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

Giovedì 6 maggio 1999

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Ebner, Florenz

PSE: Aparicio Sánchez, Bru Purón, Campos, Correia, Damião, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Moniz, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Wibe

UPE: Poisson

23

(O)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Seppänen

PPE: Coelho, Costa Neves, Cunha, Elles, Funk, Klaß, Koch, Langen, Mendes Bota, Vaz da Silva

PSE: Cabezón Alonso, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Kinnock, Lage, Megahy, Palm

V: Gahrton, Holm, Schörling, Soltwedel-Schäfer

11. Seconda relazione Garot A4-0212/99

Proposta della Commissione

331

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Farassino, Trizza

PPE: Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lööw, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

Giovedì 6 maggio 1999

UPE: d' Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

89

(—)

ARE: Escolá Hernando

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Banotti, Berend, Böge, Cushnahan, Florenz, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Heinisch, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Langen, Malangré, Mayer, Menrad, Quisthoudt-Rowohl, Virgin

PSE: Aparicio Sánchez, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Correia, Dankert, Dührkop Dührkop, García Arias, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Medina Ortega, Miranda de Lage, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

UPE: Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou

26

(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Herzog, Pailler, Querbes, Sierra González

PPE: Coelho, Costa Neves, Cunha, Mendes Bota, Nassauer, de Rose, Vaz da Silva

PSE: Barón Crespo, Colom i Naval, Kindermann, Lage, Megahy, Palm, Roth-Behrendt, Terrón i Cusí

V: Gahrton, Holm, Schörling, Soltwedel-Schäfer

12. Seconda relazione Garot A4-0212/99

Risoluzione

329

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Farassino, Trizza

PPE: Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Konrad, Kristoffersen, Lambrias,

Giovedì 6 maggio 1999

Laurila, Lehideux, Lenz, Lulling, McCartin, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mottola, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübìg, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Bösch, Bontempi, Bowe, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

90

(—)

ARE: Castagnède, Escolá Hernando, Leperre-Verrier

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ilivitzky, Jové Peres, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Banotti, Berend, Böge, Cushnahan, Florenz, Friedrich, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Heinisch, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Langen, Liese, Malangré, Mayer, Menrad, Mombaur, Quisthoudt-Rowohl, Schleicher, Virgin

PSE: Aparicio Sánchez, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Correia, Dankert, García Arias, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Medina Ortega, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

UPE: Martin Philippe-Armand, Poisson

25

(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Herzog, Pailler, Querbes, Seppänen

PPE: Coelho, Costa Neves, Cunha, Mendes Bota, Nassauer, Vaz da Silva

PSE: Barón Crespo, Dührkop Dührkop, Kindermann, Lage, Megahy, Palm, Roth-Behrendt, Terrón i Cusi

V: Gahrton, Holm, Schörling, Soltwedel-Schäfer

Giovedì 6 maggio 1999

13. Seconda relazione Goepel A4-0232/99

Proposta della Commissione I

317

(+)

ARE: Hudghton, Posada González, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Ilivitzky, Seppänen**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo, Farassino, Trizza**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lenz, Liese, Lulling, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Menrad, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Virgin, von Wogau**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Desama, Donner, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Linkohr, Lööw, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Andrews, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Giansily, Killilea, Lataillade, Marin, Rosado Fernandes**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

99

(–)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Pradier, Saint-Pierre**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci**I-EDN:** Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby**NI:** Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

Giovedì 6 maggio 1999

PPE: Costa Neves, Florenz, Konrad

PSE: Berès, Bru Purón, Campos, Carlotti, Caudron, Correia, Cot, Cottigny, Dankert, Delcroix, Denys, Duhamel, García Arias, Garot, Happart, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Laignel, Lindeperg, Marinucci, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

UPE: Martin Philippe-Armand, Poisson

V: Holm

24

(O)

ELDR: Cars, Dybkjær

PPE: Coelho, Cunha, Heinisch, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Langen, McCartin, Mombaur, de Rose, Vaz da Silva

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Dührkop Dührkop, Megahy, Palm, Terrón i Cusí

UPE: Girão Pereira

V: Gahrton, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

14. Seconda relazione Goepel A4-0232/99

Risoluzione I

316

(+)

ARE: Dary, Hudghton, Posada González, Weber

ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Ilivitzky, Seppänen

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Farassino, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Brok, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lenz, Lulling, McCartin, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Rinsche, Robles Piquer, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Berger, Bösch, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Desama, Donner, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Linkohr, Löow, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder,

Giovedì 6 maggio 1999

Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

94

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Pradier, Saint-Pierre

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Raschhofer, Sichrovsky, Vanhecke

PPE: Florenz, Konrad, Liese

PSE: Berès, Bru Purón, Carlotti, Caudron, Correia, Cot, Cottigny, Dankert, Delcroix, Denys, Duhamel, García Arias, Garot, Happart, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Laignel, Lindeperg, Marinucci, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Rocard, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal

UPE: Martin Philippe-Armand, Poisson

V: Holm

26

(O)

ELDR: Cars, Dybkjær

I-EDN: Nicholson

PPE: Coelho, Costa Neves, Cunha, Heinisch, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Langen, Mendes Bota, Mombaur, Quisthoudt-Rowohl, de Rose, Vaz da Silva

PSE: Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Megahy, Palm, Terrón i Cusí

UPE: Girão Pereira

V: Gahrton, Schörling, Soltwedel-Schäfer

15. Seconda relazione Goepel A4-0232/99

Proposta della Commissione II

325

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Hudghton, Posada González, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Ilivitzky, Seppänen

I-EDN: Blokland, van Dam

Giovedì 6 maggio 1999

NI: Amadeo, Farassino, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Virgin, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Donner, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Wemheuer, White, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baggioni, van Bladel, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Killilea, Lataillade, Marin, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

100

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Pradier, Saint-Pierre

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Florenz, Klaß

PSE: Aparicio Sánchez, Berès, Bru Purón, Campos, Carlotti, Caudron, Correia, Cot, Cottigny, Darras, Delcroix, Denys, Desama, Duhamel, García Arias, Garot, Happart, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Laignel, Lindeperg, Marinucci, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Rocard, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

UPE: Donnay, Martin Philippe-Armand, Poisson

V: Holm

Giovedì 6 maggio 1999

23

(O)

ELDR: Cars, Dybkjær**PPE:** Coelho, Costa Neves, Cunha, Keppelhoff-Wiechert, Langen, Mendes Bota, Mombaur, Quisthoudt-Rowohl, Vaz da Silva**PSE:** Barón Crespo, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Megahy, Palm**UPE:** Cardona, Girão Pereira, Rosado Fernandes**V:** Gahrton, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer*16. Seconda relazione Goepel A4-0232/99**Risoluzione II*

317

(+)

ARE: Dary, Dell'Alba, Hudghton, Posada González, Weber**ELDR:** Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasõliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Ilivitzky, Seppänen**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo, Farassino, Trizza**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, McCartin, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bösch, Bontempi, Bowe, Carniti, Castricum, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Donner, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Lage, Lambraki, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, White, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** d'Aboville, Andrews, van Bladel, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Killilea, Lataillade, Marin, Schaffner**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

Giovedì 6 maggio 1999

104

(—)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Pradier, Saint-Pierre

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Costa Neves, Florenz, Liese

PSE: Aparicio Sánchez, Berès, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Caudron, Correia, Cot, Cottigny, Darras, Delcroix, Denys, Desama, Duhamel, García Arias, Garot, Görlach, Happart, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Laignel, Lindeperg, Marinucci, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Rocard, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

UPE: Donnay, Martin Philippe-Armand, Poisson

V: Holm

25

(O)

ELDR: Cars, Dybkjær

PPE: Coelho, Cunha, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Langen, Mendes Bota, Mombaur, Quisthoudt-Rowohl, Vaz da Silva

PSE: Barón Crespo, Colom i Naval, Dührkop Dührkop, Megahy, Palm

UPE: Cardona, Girão Pereira, Rosado Fernandes

V: Gahrton, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

17. Seconda relazione Fantuzzi A4-0215/99

Risoluzione I

336

(+))

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Seppänen

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Farassino

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Kittelmann, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lenz, Lullin, McCartin, Martens, Mendes Bota, Mottola, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila,

Giovedì 6 maggio 1999

Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laïgnel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Andrews, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Guinebertière, Killilea, Marin, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

94

(—)

ARE: Escolá Hernando

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Paillet, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Féret, Kronberger, Lang, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Banotti, Berend, Böge, Cushnahan, Ebner, Florenz, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Günther, Hoppenstedt, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Klač, Koch, Langen, Liese, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Mombaur, Nassauer

PSE: Aparicio Sánchez, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Colom i Naval, Correia, Delcroix, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Marinucci, Medina Ortega, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Wibe

UPE: d'Aboville, Giansily, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Poisson

16

(O)

PPE: Coelho, Costa Neves, Cunha, Mayer, Menrad, Vaz da Silva

PSE: Barón Crespo, Dührkop Dührkop, Megahy, Palm, Schulz

UPE: Girão Pereira

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling

Giovedì 6 maggio 1999

18. Seconda relazione Fantuzzi A4-0215/99

Emendamento 1, prima parte

350

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Ilivitzky, Seppänen

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Farassino

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Menrad, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Valledorsundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Hermange

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

84

(-)

ARE: Escolá Hernando

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marsset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

Giovedì 6 maggio 1999

I-EDN: Buffetaut**NI:** Antony, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Banotti, Cushnahan, Friedrich, Gillis, Konrad, Virgin**PSE:** Aparicio Sánchez, Bru Purón, Campos, Colom i Naval, Correia, Cottigny, Dankert, Delcroix, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Wibe**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

19

(O)

PPE: Ebner, Florenz, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Langen, Liese, Mombaur**PSE:** Barón Crespo, Dührkop Dührkop, Megahy, Palm**UPE:** Daskalaki, Marin**V:** Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer*19. Seconda relazione Fantuzzi A4-0215/99**Emendamento 1, seconda parte*

216

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** Väyrynen**GUE/NGL:** Ilivitzky, Seppänen**I-EDN:** Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby**NI:** Amadeo, Blot, Lang, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Arias Cañete, Bardong, Camisón Asensio, Coelho, Costa Neves, Cunha, De Esteban Martin, Ferrer, Galeote Quecedo, Graziani, Jackson, McCartin, Mendes Bota, Sarlis, Trakatellis, Vaz da Silva, Wieland**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

Giovedì 6 maggio 1999

231

(—)

ARE: Escolá Hernando**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Paillet, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci**I-EDN:** Blokland, van Dam, Nicholson**NI:** Antony, Dillen, Farassino, Féret, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Banotti, Bannasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Cushnahan, Fabra Vallés, Fernández Martín, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaf, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Virgin, von Wogau**PSE:** Aparicio Sánchez, Bru Purón, Campos, Colom i Naval, Correia, Cottigny, Dankert, Delcroix, Dührkop Dührkop, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schlechter, Wibe**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

13

(O)

ELDR: Dybkjær**NI:** Le Pen**PPE:** Ebner, Filippi**PSE:** Barón Crespo, Megahy, Palm**UPE:** Daskalaki**V:** Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

20. Seconda relazione Fantuzzi A4-0215/99

Emendamento 2

357

(+))

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

Giovedì 6 maggio 1999

GUE/NGL: Ilivitzky, Seppänen**I-EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby**NI:** Amadeo, Antony, Blot, Farassino, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Trizza**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Kittelmann, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehideux, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mendes Bota, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Wieland, von Wogau**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

86

(—)

ARE: Escolá Hernando**ELDR:** André-Léonard**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci**NI:** Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky**PPE:** Banotti, Cushnahan, Florenz, Funk, Gillis, Glase, Keppelhoff-Wiechert, Konrad, Langen, Mayer, Menrad, Virgin**PSE:** Aparicio Sánchez, Bru Purón, Campos, Colom i Naval, Correia, Cottigny, Dankert, Delcroix, Dührkop Dührkop, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Terrón i Cusí, Wibe**UPE:** d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

Giovedì 6 maggio 1999

19

(O)

NI: Dillen, Féret, Vanhecke**PPE:** Ebner, Garosci, Hoppenstedt, Klab, Liese, Mombaur, Quisthoudt-Rowohl, de Rose**PSE:** Barón Crespo, Megahy, Palm**V:** Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

21. Seconda relazione Fantuzzi A4-0215/99

Proposta della Commissione

324

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre**ELDR:** Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Ilivitzky, Seppänen**I-EDN:** Blokland, van Dam, Seillier**NI:** Amadeo, Antony, Blot, Farassino, Lang, Le Rachinel, Martinez, Stirbois**PPE:** Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehieux, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malerba, Martens, Mottola, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, Wieland, von Wogau**PSE:** d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bontempi, Bowe, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Corbett, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, McAvan, McCarthy, McMahan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

109

(—)

ARE: Escolá Hernando**ELDR:** André-Léonard

Giovedì 6 maggio 1999

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Paillet, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk, Striby

NI: Hager, Kronberger, Raschhofer

PPE: Banotti, Berend, Cushnahan, Ebner, Florenz, Funk, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Günther, Heinisch, Hoppenstedt, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Liese, Malangré, Mann Thomas, Mayer, Menrad, Mombaur, Quisthoudt-Rowohl, Schröder, Virgin

PSE: Aparicio Sánchez, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Colom i Naval, Correia, Cottigny, Dankert, Delcroix, Dührkop Dührkop, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Wibe

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Killilea, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pampidou, Rosado Fernandes, Schaffner

18

(O)

NI: Dillen, Féret, Vanhecke

PPE: Coelho, Cunha, Mendes Bota, de Rose, Vaz da Silva

PSE: Barón Crespo, Lage, Megahy, Palm

UPE: Marin

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

22. Seconda relazione Fantuzzi A4-0215/99

Risoluzione

311

(+)

ARE: Barthes-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Ilivitzky, Seppänen

I-EDN: Blokland, van Dam

NI: Amadeo, Farassino, Trizza

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Galeote Quecedo, Garosci, Garriga Polledo, Graziani, Grosch, Grossetête, Gähler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Laurila, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malerba, Martens, Mottola, Mouskouri, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Pronk, Provan, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Røvsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Corbett, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Darras, De Coene, De Giovanni, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach,

Giovedì 6 maggio 1999

Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lööw, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Collins Gerard, Killilea

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

118

(—)

ARE: Escolá Hernando

ELDR: André-Léonard

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

I-EDN: Berthu, Bonde, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PPE: Banotti, Berend, Böge, Cushnahan, Ebner, Elles, Florenz, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Günther, Heinisch, Hoppenstedt, Jarzembowski, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Langen, Liese, Malangré, Mann Thomas, Mayer, Menrad, Mombaur, Nassauer, Posselt, Quisthoudt-Rowohl, de Rose, Schiedermeier, Schröder, Virgin

PSE: Aparicio Sánchez, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Correia, Cottigny, Dankert, Delcroix, Dührkop Dührkop, García Arias, Happart, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Mutin, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Wibe

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, Cardona, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Poisson, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

20

(O)

NI: Dillen, Féret, Martinez

PPE: Coelho, Costa Neves, Cunha, Mendes Bota, Vaz da Silva

PSE: Barón Crespo, Colom i Naval, Lage, Megahy, Palm

UPE: van Bladel, Marin

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

23. Seconda relazione P. Martin A4-0223/99

Emendamento 1

405

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

Giovedì 6 maggio 1999

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Vinci

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Farassino, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

29

(—)

ARE: Escolá Hernando

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Cederschiöld, Virgin

PSE: Aparicio Sánchez, Dührkop Dührkop, García Arias, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Medina Ortega, Megahy, Palm, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Wibe

14

(O)

PPE: Elles, Konrad

PSE: Andersson, Bru Purón, Campos, Correia, Damião, Hulthén, Löow, Sandberg-Fries

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling

Giovedì 6 maggio 1999

24. Seconda relazione P. Martin A4-0223/99

Emendamento 2

369

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Kjer Hansen, Thors

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Herzog, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Féret, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Trizza, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Cabezón Alonso, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d'Aboville, van Bladel, Cardona, Daskalaki, Donnay, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Pampidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

69

(-)

ARE: Escolá Hernando

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ryyänänen, Teverson, Väyrynen, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, Ilivitzky, Moreau, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

Giovedì 6 maggio 1999

NI: Farassino, Hager, Kronberger, Raschhofer, Sichrovsky

PPE: Cederschiöld, Virgin

PSE: Aparicio Sánchez, Campos, Correia, Dührkop Dührkop, García Arias, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Medina Ortega, Megahy, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

UPE: Andrews, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons

14

(O)

PPE: Konrad, Liese

PSE: Andersson, Bru Purón, Damião, Hulthén, Lööw, Palm, Sandberg-Fries

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

25. Seconda relazione P. Martin A4-0223/99

Risoluzione

391

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dupuis, Hory, Hudghton, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Teverson, Thors, Väyrynen, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Gutiérrez Díaz, Herzog, Moreau, Pailler, Querbes, Sierra González, Vinci

I-EDN: Berthu, Buffetaut, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, Seillier, Striby

NI: Amadeo, Antony, Blot, Dillen, Farassino, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Sichrovsky, Stirbois, Vanhecke

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Berend, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Brok, Camisón Asensio, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garosci, Garriga Polledo, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Jarzembowski, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Laurila, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendes Bota, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Plumb, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berès, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Dankert, Darras, De Coene, Delcroix, Denys, Desama, Donner, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Evans, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Martin David W., Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napolitano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Peter, Pollack, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Schäfer,

Giovedì 6 maggio 1999

Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tannert, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: d' Aboville, Andrews, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Lataillade, Marin, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

36

(—)

ARE: Escolá Hernando

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Carnero González, Eriksson, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson

I-EDN: Blokland, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

PPE: Cederschiöld, Elles, Konrad, Liese, Virgin

PSE: Aparicio Sánchez, Cabezón Alonso, Campos, Correia, Dührkop Dührkop, García Arias, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Marinucci, Medina Ortega, Megahy, Palm, Pérez Royo, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Sindal, Wibe

28

(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Alavanos, González Álvarez, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Novo, Papayannakis, Puerta, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen

PPE: de Rose

PSE: Andersson, Bru Purón, Damião, Hulthén, Löow, Moniz, Sandberg-Fries

V: Gahrton, Holm, McKenna, Schörling, Soltwedel-Schäfer

26. Relazione Oddy A4-0248/99

Emendamento 70 (76)

137

(+)

ARE: Barthet-Mayer, Castagnède, Dary, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Saint-Pierre, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Alavanos, González Álvarez, Herzog, Mohamed Ali, Puerta, Sierra González

I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk

NI: Amadeo, Hager, Raschhofer

PPE: Banotti, Bourlanges, Schierhuber, Schröder, Vaz da Silva, van Velzen W. G.

PSE: Berger, Bösch, Bontempi, Bru Purón, Carlotti, Collins Kenneth D., Cottigny, Crampton, Duhamel, Elchlepp, Gebhardt, Graenitz, Happart, Haug, Hawlicek, Hulthén, Jöns, Kindermann, Kokkola, Krehl, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Malone, Mann Erika, Marinho, Moniz, Mutin, Napoletano, Paasilinna, Randzio-Plath, Rapkay, Rothe, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Sindal, Tannert, Walter, Weiler, Wemheuer, Zimmermann

UPE: Baggioni, van Bladel, Cardona, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Killilea, Marin, Martin Philippe-Armand, Schaffner

Giovedì 6 maggio 1999

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

266

(—)

ELDR: Cars, Nordmann, Pohjamo, Rynnänen, Thors, Virrankoski

GUE/NGL: Carnero González, Ilivitzky, Jové Peres

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, Nicholson, des Places, Seillier, Striby

NI: Antony, Blot, Dillen, Féret, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushman, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Florio, Fontaine, Fontana, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garosci, Gillis, Glase, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Lehideux, Lehne, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Nassauer, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, Robles Piquer, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Billingham, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Carniti, Castricum, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Cot, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Elliott, Falconer, Fayot, García Arias, Garot, Ghilardotti, Glante, Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Karamanou, Katiforis, Kinnock, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, van Putten, Read, Rehder, Rocard, Roth-Beherndt, Rothley, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Schmidbauer, Seal, Simpson, Skinner, Spiers, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Watts, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn

UPE: d'Aboville, Collins Gerard, Donnay, Girão Pereira, Pompidou, Rosado Fernandes

6

(O)

GUE/NGL: Manisco, Maset Campos, Ripa di Meana, Svensson, Vinci

PPE: Pronk

27. Raccomandazione Miranda de Lage A4-0220/99

Decisione

290

(+))

ARE: Dary, Escolá Hernando, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Posada González, Pradier, Saint-Pierre

ELDR: André-Léonard, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Gasòliba i Böhm, Haarder, Kofoed, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Pohjamo, Rynnänen, Vallvé, Virrankoski

GUE/NGL: Carnero González, Sornosa Martínez

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves,

Giovedì 6 maggio 1999

Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Reding, Rinsche, de Rose, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Bontempi, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Caudron, Colajanni, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Damião, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Ghilardotti, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Hulthén, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Junker, Kindermann, Krehl, Kuhne, Laignel, Lindeperg, Linkohr, Lööw, Lomas, McAvan, McCarthy, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Newens, Oddy, Paasilinna, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pons Grau, van Putten, Randzio-Plath, Read, Rehder, Rocard, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Swoboda, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Zimmermann

UPE: d'Aboville, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Marin, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

95

(—)

ARE: Maes, Weber

ELDR: Bertens, Boogerd-Quaak, Dybkjær, Eisma, Frischenschlager, Goedbloed, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Manisco, Marset Campos, Vinci

I-EDN: Berthu, Blokland, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Seillier, Striby

NI: Blot, Dillen, Féret, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PSE: Berger, Billingham, Bösch, Cunningham, De Coene, Falconer, Gebhardt, Graenitz, Haug, Howitt, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kinnock, Kokkola, Lambraki, McMahon, McNally, Metten, Miller, Morgan, Needle, Pollack, Rapkay, Roth-Behrendt, Spiers, Van Lancker, Wibe

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Hautala, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Müller, Schörling, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

31

(O)

ELDR: Fassa

GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Bonde

PPE: Coelho, Elles

PSE: Bowe, Castricum, Dankert, Hawlicek, Kuhn, Lage, Waddington

Giovedì 6 maggio 1999

28. Relazione Aglietta A4-0169/99

Emendamento 27

367

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-jan Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

NI: Hager, Kronberger, Raschhofer

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Desama, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Garot, Ghilardotti, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Happart, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Spiers, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Donnay

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

40

(-)

GUE/NGL: Eriksson, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk, Striby

NI: Blot, Dillen, Féret, Lang, Le Pen, Martinez, Stirbois, Vanhecke

PPE: Fernández Martín

PSE: Wibe

Giovedì 6 maggio 1999

UPE: d'Aboville, Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

4

(O)

PPE: Konrad

UPE: Daskalaki

V: Gahrton, Holm

29. Relazione Aglietta A4-0169/99

Emendamento 28

358

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Lindqvist, Moorhouse, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynnänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Ainardi, Carnero González, Elmalan, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

I-EDN: Striby

PPE: Anastassopoulos, Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bannasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Elles, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, García-Margallo y Marfil, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klauf, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Otila, Pack, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Bingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Cottigny, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, García Arias, Garot, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Graenitz, Green, Hallam, Happort, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rocard, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Spiers, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Donnay

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, Müller, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

Giovedì 6 maggio 1999

38

(—)

GUE/NGL: Eriksson**I-EDN:** Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, des Places, Sandbæk**NI:** Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke**PSE:** Wibe**UPE:** d'Aboville, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Giansily, Girão Pereira, Guinebertière, Hermange, Killilea, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

7

(O)

GUE/NGL: Sjöstedt, Svensson**PPE:** Konrad**UPE:** Daskalaki**V:** Gahrton, Holm, Soltwedel-Schäfer*30. Risoluzione comune — Kosovo**Emendamento 3*

76

(+))

ARE: Dary, Dell'Alba, Dupuis, Lalumière, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek**I-EDN:** Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Sandbæk**NI:** Amadeo**PPE:** Arias Cañete, Bourlanges, Cederschiöld, Ferrer, Flemming, Grosch, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Nassauer, Oostlander, Pack, Pirker, Posselt, Rübig, Sonneveld, Thyssen, Tillich, van Velzen W. G., Virgin, von Wogau**PSE:** Lomas, Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Spiers**UPE:** Giansily**V:** Ceyhun, Cohn-Bendit, Müller, Soltwedel-Schäfer

226

(—)

ARE: Castagnède, Escolá Hernando, Hory, de Lassus Saint Geniès**ELDR:** Lindqvist**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci**I-EDN:** Fabre-Aubrespy, Striby**NI:** Blot, Lang, Le Pen, Martinez, Stirbois**PPE:** Anastassopoulos, Banotti, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Christodoulou, Colombo Svevo, Elles, Graziani, Herman, Lambrias, McCartin, Mouskouri, Provan, Sarlis, Schleicher, Trakatellis**PSE:** Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz,

Giovedì 6 maggio 1999

Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Lööw, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Baggioni, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Guinebertière, Hermange, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lannoye, McKenna, Schroedter, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

107

(O)

GUE/NGL: Mohamed Ali

I-EDN: Berthu, Nicholson, des Places

NI: Dillen, Féret, Hager, Raschhofer, Vanhecke

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Bardong, Bennasar Tous, Böge, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Chanterie, Coelho, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Grossetête, Günther, Gahler, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Oomen-Ruijten, Otila, Peijs, Poettering, Porto, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Viola, Wieland

PSE: Izquierdo Rojo, Malone, Rapkay, Schlechter

UPE: van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Girão Pereira, Marin

31. Risoluzione comune — Kosovo

Emendamento 4

168

(+)

ARE: Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uytbroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijsenbeek

I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Coelho, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klaß, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, Rinsche, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Soulier, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich,

Giovedì 6 maggio 1999

Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Rapkay, Spiers

UPE: Guinebertière

V: Ceyhun, Cohn-Bendit, Müller

219

(—)

ARE: Castagnède, Dary, Hory, de Lassus Saint Geniès

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Papayannakis, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci

NI: Blot, Lang, Le Pen, Martinez, Stirbois

PPE: Anastassopoulos, Castagnetti, Christodoulou, Graziani, Lambrias, Sarlis, Sisó Cruellas, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Howitt, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pérez Royo, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Baggioni, van Bladel, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons, Girão Pereira, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

17

(O)

ARE: Lalumière

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places, Striby

NI: Amadeo, Dillen, Féret, Vanhecke

PPE: Banotti, Colombo Svevo, Elles, Provan

PSE: Duhamel, Izquierdo Rojo, Schlechter

UPE: Marin

32. Risoluzione comune — Kosovo

Emendamento 5

197

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dupuis, Escolá Hernando, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Cars, Cox, De Clercq, De Luca, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen,

Giovedì 6 maggio 1999

Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Riis-Jørgensen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Eriksson, Ilivitzky, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Blokland, Bonde, van Dam, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk

NI: Amadeo

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Chanterie, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Grosch, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Jackson, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Konrad, Kristoffersen, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Mann Thomas, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Rovsing, Rübige, Salafranca Sánchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Soulier, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: Falconer, Mendiluce Pereiro, Miranda de Lage, Palm, Rapkay

UPE: van Bladel, Cardona, Donnay, Guinebertière, Hermange, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Gahrton, Graefe zu Baringdorf, Holm, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Lannoye, McKenna, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Telkämper, Voggenhuber

181

(—)

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, Manisco, Papayannakis, Ripa di Meana, Sornosa Martínez

I-EDN: Striby

NI: Blot, Hager, Lang, Le Pen, Martinez, Raschhofer, Stirbois

PPE: Anastassopoulos, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Christodoulou, Elles, Friedrich, Graziani, Lambrias, Mouskouri, Sarlis, Trakatellis

PSE: Adam, d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezon Alonso, Campos, Carlotti, Carniti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Hughes, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Laignel, Lambraki, Lindeperg, Linkohr, Löow, Lomas, McAvan, McCarthy, McNally, Malone, Mann Erika, Marinho, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Metten, Miller, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Paasio, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Read, Rehder, Roth-Behrendt, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schmid, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Fitzsimons

30

(O)

ELDR: Dybkjær

GUE/NGL: Ainardi, Elmalan, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Marset Campos, Mohamed Ali, Moreau, Novo, Pailler, Querbes, Seppänen, Sierra González, Vinci

I-EDN: Berthu, Fabre-Aubrespy, des Places

NI: Dillen, Féret, Vanhecke

Giovedì 6 maggio 1999

PPE: Banotti, Provan**PSE:** Duhamel, Izquierdo Rojo, Schlechter, Spiers**UPE:** Girão Pereira, Marin**V:** Müller*33. Risoluzione comune – Consiglio europeo di Colonia**Paragrafo 6, prima parte***369**

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Dybkjær, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Larive, Lindqvist, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Marset Campos, Mohamed Ali, Moreau, Pailler, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Añoveros Trias de Bes, Areatio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bardong, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zuco, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafrañca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau**PSE:** d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bru Purón, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fantuzzi, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hindley, Hoff, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnoek, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Linkohr, Löow, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Palm, Pérez Royo, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Randzio-Plath, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Rothley, Sakellariou, Samland, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Spiers, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusi, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Baggioni, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Hermange, Marin, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, McKenna, Müller, Tamino

Giovedì 6 maggio 1999

11

(—)

I-EDN: Berthu, Bonde, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk, Striby**PPE:** Cassidy, Konrad**PSE:** Bowe

11

(O)

PPE: Corrie, Jackson, Kellett-Bowman, Kristoffersen, Provan, Stewart-Clark**PSE:** Lage, Lomas, Marinho**V:** Graefe zu Baringdorf, Voggenhuber*34. Risoluzione comune — Consiglio europeo di Colonia**Paragrafo 6, seconda parte*

316

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Pradier, Saint-Pierre, Weber**ELDR:** Goerens, Larive, Lindqvist, Nordmann**GUE/NGL:** Ainardi, Alavanos, Carnero González, Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Herzog, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Miranda, Mohamed Ali, Moreau, Pailler, Querbes, Ribeiro, Ripa di Meana, Seppänen, Sierra González, Sjöstedt, Sornosa Martínez, Svensson, Vinci**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Hager, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Stirbois, Vanhecke**PPE:** Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Colombo Svevo, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Gomolka, Graziani, Grossetête, Gahler, von Habsburg, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, Lulling, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Secchi, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Theato, Thyssen, Tillich, Tindemans, Trakatellis, Valdivielso de Cué, Valverde López, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau**PSE:** d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bontempi, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Colino Salamanca, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Denys, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Falconer, Fayot, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lambraki, Löow, McAvan, McMahan, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Napoletano, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Palm, Pérez Royo, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Rothley, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Spiers, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Verde i Aldea, Waddington, Walter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Wibe, Wiersma, Willockx, Wilson, Wynn, Zimmermann**UPE:** Cardona, Collins Gerard, Crowley, Daskalaki, Donnay, Fitzsimons, Guinebertière, Hermange, Marin, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes, Schaffner**V:** Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Lagendijk, McKenna, Tamino

Giovedì 6 maggio 1999

42

(—)

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Haarder, Kestelijn-Sierens, Kjer Hansen, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Thors, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga

I-EDN: Berthu, Bonde, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk, Striby

PPE: Konrad

PSE: Ford

V: Kreissl-Dörfler, Müller, Soltwedel-Schäfer, Voggenhuber

9

(O)

PPE: Corrie, Jackson, Kellett-Bowman, Provan, Schwaiger, Stewart-Clark

PSE: Lage, Lomas, Marinho

35. B4-0428/99 — *Riforma istituzionale*

Paragrafo 7

293

(+))

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Rynänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Alavanos, Carnero González, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Mohamed Ali, Sornosa Martínez, Vinci

I-EDN: Blokland, van Dam

PPE: Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grosselet, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Rovsing, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Desama, Elchlepp, Elliott, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Linkohr, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Pollack, Pons Grau, Ramírez Heredia, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Spiers, Swoboda, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Daskalaki

Giovedì 6 maggio 1999

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber

49

(—)

ELDR: Dybkjær, Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Bonde, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk

NI: Amadeo, Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PSE: Andersson, Iversen, Jensen Kirsten M., Löow, Sandberg-Fries, Sindal, Wibe

UPE: Baggioni, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Hermange, Marin, Martin Philippe-Armand, Pempidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Holm, McKenna

16

(O)

GUE/NGL: Ainardi, Moreau, Pailler, Querbes, Ripa di Meana, Sierra González

I-EDN: Fabre-Aubrespy, Striby

PPE: Rübig

PSE: Duhamel, Falconer, Fayot, Lomas, Marinho, Megahy, Myller

36. B4-0428/99 — Riforma istituzionale

Paragrafo 8, seconda parte

292

(+))

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Watson, Wiebenga, Wijzenbeek

GUE/NGL: Carnero González, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Mohamed Ali, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

NI: Amadeo

PPE: Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bannasar Tous, Bernard-Reymond, Böge, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Cederschiöld, Chanterie, Christodoulou, Coelho, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Roving, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bowe, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Desama, Elchlepp, Elliott, Fayot, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hoff, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Linkohr, Löow, McAvan, McMahon, McNally, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega,

Giovedì 6 maggio 1999

Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Peter, Pollack, Pons Grau, Ramírez Heredia, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Spiers, Swoboda, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Zimmermann

UPE: Daskalaki, Donnay, Hermange, Schaffner

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Schroedter, Tamino, Voggenhuber

44

(—)

ELDR: Dybkjær, Lindqvist

GUE/NGL: Ainardi, Eriksson, Ilivitzky, Moreau, Querbes, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk, Striby

NI: Blot, Dillen, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PSE: Iversen, Jensen Kirsten M., Sindal, Wibe

UPE: Baggioni, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Marin, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes

V: Holm

7

(O)

GUE/NGL: Alavanos, Pailler

NI: Féret

PSE: Falconer, Lomas, Marinho, Megahy

37. B4-0428/99 — *Riforma istituzionale*

Paragrafo 18

304

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Eisma, Frischenschlager, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooij-van Gorsel, Pohjamo, Rynänen, Teverson, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Mohamed Ali, Pailler, Querbes, Ripa di Meana, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

NI: Amadeo

PPE: Añoveros Trias de Bes, Arias Cañete, Banotti, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Coelho, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Konrad, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehne, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

Giovedì 6 maggio 1999

PSE: d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Desama, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Fayot, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Imbeni, Iversen, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jensen Kirsten M., Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Lambraki, Linkohr, Löow, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, Ramírez Heredia, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Sindal, Spiers, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Donnay

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber

42

(—)

ELDR: Dybkjær, Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk, Striby

NI: Blot, Dillen, Féret, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PSE: Elliott, Wibe

UPE: Cardona, Collins Gerard, Crowley, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Marin, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Holm

9

(O)

ELDR: Fassa

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Moreau

PSE: Falconer, Lomas, Marinho, Megahy

V: McKenna

38. B4-0428/99 — *Riforma istituzionale*

Paragrafo 19, seconda parte

303

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Saint-Pierre, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cox, De Clercq, Eisma, Frischenschlager, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, González Álvarez, Herzog, Jové Peres, Manisco, Maset Campos, Mohamed Ali, Querbes, Ripa di Meana, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

NI: Amadeo, Trizza

Giovedì 6 maggio 1999

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Cassidy, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Coelho, Cornelissen, Corrie, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martin, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Koch, Kristoffersen, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehieux, Lehne, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Campos, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Desama, Dührkop Dührkop, Elchlepp, Elliott, Falconer, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hoff, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Korkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Linkohr, Löow, McAvan, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Sakellariou, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Spiers, Swoboda, Tappin, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Daskalaki

V: Aelvoet, Bloch von Blottnitz, Breyer, Ceyhun, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber

47

(—)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Ainardi, Eriksson, Ilivitzky, Moreau, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk

NI: Blot, Dillen, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

PSE: Megahy, Sandberg-Fries, Wibe

UPE: Baggioni, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Fitzsimons, Giansily, Guinebertière, Hermange, Marin, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner

V: Holm, McKenna

14

(O)

ELDR: Dybkjær, Fassa

GUE/NGL: Alavanos

NI: Féret

PPE: Konrad

PSE: Andersson, Duhamel, Fayot, Iversen, Jensen Kirsten M., Lambraki, Lomas, Marinho, Sindal

Giovedì 6 maggio 1999

39. B4-0428/99 — *Riforma istituzionale**Risoluzione*

306

(+)

ARE: Castagnède, Dary, Dell'Alba, Dupuis, Escolá Hernando, Hory, Lalumière, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes, Posada González, Pradier, Weber

ELDR: André-Léonard, Bertens, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cox, De Clercq, Eisma, Fassa, Frischenschlager, Goedbloed, Goerens, Haarder, Kestelijn-Sierens, Larive, Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Nordmann, Plooi-j-van Gorsel, Pohjamo, Riis-Jørgensen, Ryyänen, Spaak, Teverson, Vallvé, Virrankoski, Watson, Wiebenga

GUE/NGL: Carnero González, González Álvarez, Herzog, Manisco, Maset Campos, Mohamed Ali, Ripa di Meana, Sierra González, Sornosa Martínez, Vinci

NI: Amadeo, Trizza

PPE: Añoveros Trias de Bes, Areitio Toledo, Arias Cañete, Banotti, Bennasar Tous, Bernard-Reymond, Bourlanges, Camisón Asensio, Campoy Zueco, Casini Carlo, Castagnetti, Cederschiöld, Chanterie, Coelho, Cornelissen, Costa Neves, Cunha, Cushnahan, De Esteban Martín, Estevan Bolea, Fabra Vallés, Fernández Martín, Ferrer, Filippi, Flemming, Florenz, Fontaine, Fourçans, Fraga Estévez, Friedrich, Funk, García-Margallo y Marfil, Garriga Polledo, Gillis, Goepel, Gomolka, Graziani, Grossetête, Günther, Gähler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hernandez Mollar, Hoppenstedt, Ilaskivi, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klab, Koch, Lambrias, Langen, Langenhagen, Lehideux, Lehne, Lenz, Liese, McCartin, Maij-Weggen, Malangré, Malerba, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Otila, Pack, Palacio Vallelersundi, Peijs, Pirker, Poettering, Porto, Posselt, Pronk, Quisthoudt-Rowohl, Reding, de Rose, Rovsing, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sarlis, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, Schröder, Schwaiger, Secchi, Sisó Cruellas, Sonneveld, Spencer, Stenzel, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, van Velzen W. G., Viola, Virgin, Wieland, von Wogau

PSE: d'Ancona, Andersson, Aparicio Sánchez, Barón Crespo, Barros Moura, Barton, Barzanti, Berger, Billingham, Bösch, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Carlotti, Castricum, Caudron, Colom i Naval, Corbett, Correia, Cot, Crampton, Cunningham, Damião, Dankert, De Coene, De Giovanni, Delcroix, Desama, Dührkop Dührkop, Duhamel, Elchlepp, Elliott, Falconer, Ford, García Arias, Gebhardt, Ghilardotti, Glante, Görlach, Graenitz, Green, Gröner, Hänsch, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hendrick, Hoff, Howitt, Imbeni, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jöns, Junker, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kinnock, Kokkola, Krehl, Kuhn, Kuhne, Lage, Linkohr, Löow, McAvan, McCarthy, McMahon, McNally, Malone, Mann Erika, Marinucci, Martin David W., Medina Ortega, Megahy, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Moniz, Morgan, Morris, Murphy, Mutin, Myller, Needle, Newens, Oddy, Paasilinna, Peter, Piecyk, Pollack, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Rapkay, Read, Rehder, Rothe, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sauquillo Pérez del Arco, Schäfer, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Seal, Simpson, Spiers, Swoboda, Tappin, Terrón i Cusí, Titley, Tomlinson, Torres Marques, Van Lancker, Vecchi, van Velzen Wim, Waddington, Walter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wiersma, Wilson, Wynn, Zimmermann

UPE: Daskalaki, Fitzsimons

V: Aelvoet, Bloch von Blotnitz, Breyer, Cohn-Bendit, Graefe zu Baringdorf, Kreissl-Dörfler, Lagendijk, Müller, Schroedter, Soltwedel-Schäfer, Tamino, Voggenhuber

43

(-)

ELDR: Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Ilivitzky, Seppänen, Sjöstedt, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Bonde, van Dam, Fabre-Aubrespy, Jensen Lis, Krarup, Nicholson, Sandbæk, Striby

NI: Blot, Dillen, Hager, Kronberger, Lang, Le Pen, Le Rachinel, Martinez, Raschhofer, Stirbois, Vanhecke

Giovedì 6 maggio 1999

PSE: Wibe**UPE:** Baggioni, Cardona, Collins Gerard, Crowley, Donnay, Giansily, Guinebertière, Hermange, Marin, Martin Philippe-Armand, Pompidou, Rosado Fernandes, Schaffner**V:** Holm, McKenna

16

(O)

GUE/NGL: Ainardi, Alavanos, Moreau, Pailler**NI:** Féret**PPE:** Cassidy, Corrie, Konrad, Provan**PSE:** Fayot, Iversen, Jensen Kirsten M., Lambraki, Lomas, Marinho, Sindal*40. Risoluzione comune — Timor orientale**Emendamento 1*

65

(+)

ARE: Dupuis, Maes, Posada González, Weber**GUE/NGL:** González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Papayannakis, Puerta, Vinci**NI:** Dillen, Sichrovsky**PPE:** Bernard-Reymond, Cederschiöld, Christodoulou, Estevan Bolea, Flemming, Funk, Goepel, Graziani, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Kristoffersen, Lambrias, Malangré, Martens, Mayer, Mendes Bota, Mombaur, Mottola, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Plumb, Posselt, Provan, Rübig, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Tindemans, Varela Suanzes-Carpegna**PSE:** Caudron, Dührkop Dührkop, Karamanou, Katiforis**UPE:** Guinebertière, Rosado Fernandes**V:** Aelvoet, Breyer, Holm, Lagendijk, Lindholm, McKenna, Telkämper, Voggenhuber

67

(—)

ELDR: Bertens, Brinkhorst, Cars, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Pohjamo, Rynänen, Virrankoski, Wijzenbeek**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo**PSE:** d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barros Moura, Berger, Bösch, Bru Purón, Cabezón Alonso, Corbett, Cot, Delcroix, Ford, Frutos Gama, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hindley, Hoff, Imbeni, Jöns, Kindermann, Kuhn, Lindeperg, Löow, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Miranda de Lage, Morris, Paasilinna, Paasio, Palm, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Rehder, Sandberg-Fries, Schlechter, Seal, Swoboda, Titley, Tomlinson, Wemheuer, White, Wibe, Wilson, Wynn

7

(O)

GUE/NGL: Elmalan, Eriksson, Ilivitzky, Pailler, Querbes, Ribeiro, Svensson

Giovedì 6 maggio 1999

*41. Risoluzione comune – Timor orientale**Emendamento 2***79**

(+)

ARE: Dupuis, Maes, Posada González, Weber**ELDR:** Goerens**GUE/NGL:** Elmalan, Eriksson, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ilivitzky, Jové Peres, Mohamed Ali, Pailler, Papayannakis, Puerta, Querbes, Ribeiro, Svensson, Vinci**NI:** Dillen, Sichrovsky**PPE:** Bernard-Reymond, Camisón Asensio, Cederschiöld, Estevan Bolea, Flemming, Fontaine, Funk, Goepel, Graziani, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Kristoffersen, Lambrias, Lehideux, Lenz, Lulling, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Mendes Bota, Mombaur, Mottola, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Plumb, Posselt, Provan, de Rose, Rübige, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Tindemans, Trakatellis, Varela Suanzes-Carpegna**UPE:** d'Aboville, Daskalaki, Guinebertière, Rosado Fernandes**V:** Aelvoet, Breyer, Holm, Lagendijk, Lindholm, McKenna, Telkämper, Voggenhuber**73**

(–)

ELDR: Bertens, Brinkhorst, Cars, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Pohjamo, Rynänen, Virrankoski, Wijsenbeek**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo**PSE:** d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barros Moura, Berger, Bösch, Bru Purón, Cabezón Alonso, Caudron, Corbett, Cot, Dankert, Delcroix, Dührkop Dührkop, Ford, Frutos Gama, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hindley, Hoff, Imbeni, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kuhn, Lindeperg, Löow, Marinho, Martin David W., Medina Ortega, Miranda de Lage, Morris, Paasilinna, Paasio, Palm, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Rehder, Sandberg-Fries, Schlechter, Seal, Swoboda, Titley, Tomlinson, Wemheuer, White, Wibe, Wilson, Wynn**UPE:** van Bladel*42. Risoluzione comune – Centrale nucleare di Temelin**Paragrafo 4***126**

(+)

ARE: Leperre-Verrier, Posada González**ELDR:** Bertens, Brinkhorst, Cox, Fassa, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Goerens, Larive, Mulder, Pohjamo, Rynänen, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Jové Peres, Mohamed Ali, Pailler, Puerta, Querbes, Ribeiro, Sornosa Martínez, Vinci**I-EDN:** Blokland, van Dam**NI:** Amadeo, Sichrovsky**PPE:** Bernard-Reymond, Camisón Asensio, Cederschiöld, Estevan Bolea, Ferrer, Fontaine, Funk, Goepel, Graziani, Grossetête, Günther, Heinisch, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Klab, Konrad, Kristoffersen, Lambrias, Langenhagen, Lenz, Lulling, Maij-Weggen, Malangré, Martens, Mayer, Mombaur, Mottola, Nassauer, Pack, Plumb, Provan, Salafranca Sánchez-Neyra, Schleicher, Schwaiger, Sisó Cruellas, Tindemans, Varela Suanzes-Carpegna, Verwaerde

Giovedì 6 maggio 1999

PSE: Adam, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Berger, Bösch, Bru Purón, Cabezón Alonso, Caudron, Corbett, Cot, Crampton, Dankert, Delcroix, Dührkop Dührkop, Ford, Frutos Gama, Gebhardt, Görlach, Graenitz, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hoff, Imbeni, Izquierdo Collado, Jöns, Karamanou, Katiforis, Kindermann, Kuhn, Lindeperg, Löow, Marinho, Medina Ortega, Miranda de Lage, Morris, Oddy, Paasilinna, Paasio, Palm, Pons Grau, van Putten, Ramírez Heredia, Rehder, Sandberg-Fries, Schlechter, Seal, Swoboda, Torres Couto, Wemheuer, White, Wibe

UPE: d'Aboville, Guinebertière, Rosado Fernandes

37

(—)

ARE: Dupuis, Maes, Weber

ELDR: Cars, Kofoed, Lindqvist

GUE/NGL: Eriksson, Ilivitzky, Svensson

PPE: Flemming, Habsburg-Lothringen, Lehideux, Oostlander, Posselt, Rübige, Sonneveld, Trakatellis

PSE: Elliott, Falconer, Hallam, Hindley, Martin David W., Miller, Needle, Titley, Tomlinson, Wilson, Wynn

UPE: van Bladel

V: Aelvoet, Breyer, Holm, Lagendijk, Lindholm, McKenna, Telkämper, Voggenhuber

4

(O)

NI: Dillen

PPE: Mendes Bota, Oomen-Ruijten

UPE: Daskalaki

Giovedì 6 maggio 1999

*ALLEGATO II***Codice di condotta
per l'attuazione delle Politiche strutturali
da parte della Commissione****I. Dichiarazione della Commissione**

Nell'ambito dei suoi poteri esecutivi, e in particolare per l'attuazione dei Fondi strutturali, la Commissione si dichiara disposta a concordare con il Parlamento europeo un codice di condotta concernente le modalità di associazione di quest'ultimo alle politiche strutturali comunitarie per il periodo 2000-2006.

1. Fondi strutturali*1.1 Programmazione dei Fondi strutturali*

- La Commissione trasmetterà al Parlamento, non appena le saranno pervenuti, i piani sottoposti dagli Stati membri a titolo dei vari Obiettivi dei Fondi. Il Parlamento europeo potrà in tal modo esaminare i vari elementi in essi contenuti, e in particolare:
 - le strategie e gli assi prioritari proposti per l'intervento comunitario;
 - il previsto impatto, anche occupazionale, delle azioni proposte, soprattutto ai fini dell'inserimento delle donne nel mondo del lavoro;
 - per i piani regionali a titolo degli Obiettivi 1 e 2, nonché al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile, la valutazione dell'impatto ambientale delle azioni proposte e le disposizioni emanate dagli Stati membri e dalle regioni per associare le autorità competenti per l'ambiente all'attuazione dei piani.
- La Commissione trasmetterà al Parlamento i Quadri comunitari di sostegno e, successivamente, le principali modifiche ad essi apportate;
- la Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i Programmi operativi che attuano i QCS quali approvati dalla Commissione;
- la Commissione trasmetterà i Documenti unici di programmazione quali approvati dalla Commissione;
- la Commissione fornirà informazioni, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, sui grandi progetti e le sovvenzioni globali posti in essere nel quadro degli interventi, quali approvati dalla Commissione.

1.2 Iniziative comunitarie

- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo i progetti di orientamento per le Iniziative comunitarie e avrà cura di esaminare i pareri del Parlamento onde tenerne conto prima della decisione su ciascuna Iniziativa.
- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo l'elenco dei programmi di iniziativa comunitaria. La Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i programmi di iniziativa comunitaria da essa approvati.
- la Commissione fornirà informazioni regolari sull'attuazione del principio della coerenza con le azioni condotte a titolo dei programmi di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione.

1.3 Azioni innovatrici

- La Commissione comunicherà al Parlamento i progetti di orientamento per le azioni innovatrici e avrà cura di esaminare i pareri del Parlamento onde tenerne conto prima della decisione su ciascun tipo di azione innovatrice;

Giovedì 6 maggio 1999

- la Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i progetti pilota avviati su sua iniziativa ai sensi dell'articolo 4 del regolamento FESR, dell'articolo 6 del regolamento FSE e dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento SFOP, e gli trasmetterà regolarmente l'elenco aggiornato dei progetti approvati;
- la Commissione trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, gli studi intrapresi su sua iniziativa ai sensi degli stessi articoli, in particolare gli studi relativi allo schema di sviluppo dello spazio comunitario quelli nel settore dello sviluppo urbano, e gli trasmetterà regolarmente l'elenco aggiornato degli studi pubblicati.

1.4 Partnership

La Commissione riferirà al Parlamento, su sua richiesta, sulle strutture di partnership create negli Stati membri per l'esecuzione degli interventi dei Fondi strutturali.

1.5 Valutazione

- La Commissione comunicherà annualmente l'elenco degli studi valutativi condotti sull'esecuzione dei programmi dei Fondi strutturali e trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, gli studi realizzati, da essa stessa effettuati o commissionati ad organismi indipendenti.
- La Commissione comunicherà l'elenco di massima degli indicatori che proporrà agli Stati membri per l'assegnazione della riserva di efficacia. A norma dell'articolo 44 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, gli Stati membri sceglieranno gli indicatori per la valutazione di efficacia degli interventi.

1.6 Esecuzione finanziaria dei Fondi strutturali

La Commissione riferirà semestralmente al Parlamento europeo sull'esecuzione finanziaria generale dei Fondi strutturali nonché sull'assegnazione della riserva di efficacia.

1.7 Modalità d'attuazione dei regolamenti

La Commissione comunicherà al Parlamento europeo i propri progetti di decisione relativi alle modalità di attuazione di cui all'articolo 53 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, all'articolo 5 del regolamento FESR, all'articolo 8 del regolamento FSE, all'articolo 50, terzo trattino, del regolamento FEAOG e all'articolo 4 del regolamento SFOP. Essa prenderà in considerazione le osservazioni del Parlamento.

1.8 Relazione annuale

La relazione annuale di cui all'articolo 45 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali renderà conto del modo in cui la Commissione ha recepito i pareri del Parlamento sulle relazioni annuali anteriori.

2. Fondo di coesione

- La Commissione comunicherà al Parlamento i propri progetti di decisione relativi alle modalità di attuazione previste agli articoli 12 e 14 del regolamento sul Fondo di coesione. Essa prenderà in considerazione le osservazioni del Parlamento.
- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo l'elenco dei progetti approvati e trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento europeo ne farà richiesta, i progetti finanziati dal Fondo di coesione quali approvati dalla Commissione.
- La Commissione informerà il Parlamento europeo di ogni decisione di sospensione di aiuto adottata a norma dell'articolo 6 del regolamento sul Fondo di coesione.

Giovedì 6 maggio 1999

3. ISPA

- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo i propri progetti di decisione relativamente alle disposizioni dettagliate in materia di informazione di pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento ISPA. Essa prenderà in considerazione le osservazioni del Parlamento.
- La Commissione comunicherà al Parlamento europeo l'elenco dei progetti approvati, e trasmetterà, ogni qualvolta il Parlamento ne farà richiesta, i progetti finanziati dall'ISPA quali approvati dalla Commissione.

4. Comitati

- La Commissione comunicherà regolarmente al Parlamento europeo il calendario degli ordini del giorno delle riunioni dei Comitati di cui agli articoli 47-51 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e all'articolo 14 del regolamento ISPA, e gli trasmetterà l'elenco dei documenti ad essi sottoposti; la Commissione trasmetterà al Parlamento, su sua richiesta, i documenti sottoposti ai Comitati.
- La Commissione informerà regolarmente il Parlamento europeo dei pareri resi dai Comitati di cui agli articoli 47-51 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e all'articolo 14 del regolamento ISPA.

II. Procedura

Per rendere operativo il presente codice di condotta, la Commissione si dichiara disposta ad concordare con ciascuna delle commissioni parlamentari più direttamente interessate un calendario dei lavori che ne fissi le modalità pratiche di attuazione.

III. Accordo tra il Parlamento europeo e la Commissione:

Il Parlamento europeo e la Commissione si dichiarano disposti a tradurre in atto quanto disposto ai precedenti punti I e II della dichiarazione della Commissione.

Fatto a Strasburgo, il 6 maggio 1999.

Jacques SANTER
Presidente della Commissione europea

José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Presidente del Parlamento europeo

Venerdì 7 maggio 1999

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 7 MAGGIO 1999

(1999/C 279/05)

PARTE I

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELLA ON. URSULA SCHLEICHER

*Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.05)*

La Presidenza ricorda che quella di oggi è l'ultima seduta della presente legislatura e l'ultima che il Parlamento tiene nel Palazzo d'Europa.

Intervengono gli omni.

— Oomen-Ruijten, la quale rende omaggio alla vicepresidente Schleicher per il modo in cui ha presieduto, durante il suo mandato, le sedute del venerdì;

— Ford, il quale, chiesta conferma che ieri sera la Conferenza dei presidenti ha deciso di inviare a Roma una delegazione parlamentare per incontrarvi Ibrahim Rugova (*vedi processo verbale della seduta del 6 maggio 1999, parte I, prima del punto 1*), chiede alla Presidenza di attirare l'attenzione dei gruppi politici sull'articolo 9, paragrafo 1, e sull'Allegato I, articoli 1 e 2, del regolamento, segnatamente sull'obbligo dei deputati nominati titolari di una carica del Parlamento o di uno dei suoi organi di compilare la dichiarazione di cui a detto articolo 2 (la Presidenza, dopo aver confermato che ieri sera la Conferenza dei presidenti ha effettivamente preso la decisione in parola, fa rilevare che si presume che i deputati interessati ne siano stati informati);

— McMahon, sui risultati delle elezioni svoltesi ieri in Scozia;

— Van Bladel, la quale, ricordato di aver presentato in gennaio un'interrogazione scritta al Consiglio sulla detenzione illegale di cinque parlamentari in Angola, fa presente di non aver ancora ricevuto risposta e insiste perché questa le pervenga (la Presidenza, ricordato che non ci sono scadenze fisse per le risposte del Consiglio, assicura l'oratrice che si adopererà in questo senso);

— Lulling, la quale, ricordato a sua volta di aver presentato il 15 marzo un'interrogazione scritta al Presidente del Parlamento su una dichiarazione che questi avrebbe fatto sulla presenza del Segretariato generale del Parlamento a Lussemburgo, fa rilevare di aspettare ancora una risposta e insiste perché questa le pervenga (la Presidenza assicura anche in questo caso l'oratrice che si adopererà in questo senso).

1. Approvazione del processo verbale della seduta precedente

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La Presidenza ha ricevuto:

a) dal Consiglio:

aa) le seguenti richieste di parere:

— Proposta di regolamento del Consiglio recante terza modifica del regolamento (CE) 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (COM(99)0141 — C4-0224/99 — 99/0081(CNS))

deferimento
merito: PESC

base giuridica: art. 37 CE

— Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia» (COM(99)0169 — C4-0225/99 — 99/0091(CNS))

deferimento
merito: CONT
parere: AGRI, BILA

base giuridica: art. 37 CE

— Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità gionaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (COM(99)0133 — C4-0226/99 — 99/0076(CNS))

deferimento
merito: BILA

base giuridica: art. 283 CE

ab) pareri sulle seguenti proposte di storno di stanziamenti:

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 2/99 da capitolo a capitolo all'interno della sezione VI — Comitato economico e sociale — Comitato delle Regioni — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 (C4-0228/99)

deferimento
merito: BILA

Venerdì 7 maggio 1999

— Parere del Consiglio sulla proposta di storno di stanziamenti n. 9/99 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 1999 (C4-0229/99)

deferimento
merito: BILA

b) dalla Commissione, la seguente proposta:

— Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (COM(99)0202 — C4-0227/99 — 98/0017(COD))

deferimento
merito: LIBE
parere: AMBI

base giuridica: art. 95 CE

3. Petizioni

La Presidenza ha deferito alla commissione competente, a norma dell'articolo 156, paragrafo 5, del regolamento, le seguenti petizioni, che sono state iscritte nel ruolo generale il 6 maggio 1999:

della sig.ra Marisol Valverde de Carlos (Plataforma Unitaria de Vecinos de Areta) (n. 309/99);

del sig. José Antonio Fragoso (Comité Europeo de Ericsson) (più 118 firme) (n. 310/99);

del sig. José Gallego Lorca (n. 311/99);

del sig. Carlos Barrera Sánchez (Conselh Generau d'Aran) (con 2 firme) (n. 312/99);

della sig.ra Ana María del Arco Peña (Europark — Parkinson Europa) (n. 313/99);

del sig. Raymond Levy (n. 314/99);

del sig. J.P. Fries (n. 315/99);

del sig. Jean Philippe Allenbach (Parti Fédéraliste) (n. 316/99);

della sig.ra Marthe Lebourgeois Weydert (n. 317/99);

del sig. Elyas Irshad Chohan (n. 318/99);

della sig.ra Agnès Harsch-Schmidt (n. 319/99);

del sig. Yvan Podgorny (n. 320/99);

del sig. Miguel Arnella Bis (Plataforma Cívica de Soporte al Dr. Josep Masdeu) (con 6 firme) (n. 321/99);

della sig.ra Claudette Remy (con 2 firme) (n. 322/99);

del sig. Marcel Tetard (n. 323/99);

del sig. Jean Hatayan (n. 324/99);

del sig. Marc Perraud (con 2 firme) (n. 325/99);

del sig. Domenico Lacche (n. 326/99);

del sig. Mauro Pincelli (Comune di Mirabello) (più 450 firme) (n. 327/99);

del sig. Giovanni Carrino (IRI — International Recording Italy s.r.l.) (n. 328/99);

del sig. Perna (Prefettura di Pistoia) (con 2 firme) (n. 329/99);

del sig. Antonio Rosella (Società Giovanile «Rosella Agriturist a.s.») (con 2 firme) (n. 330/99);

del sig. Michele Starace (n. 331/99);

del sig. Raffaele Risi (n. 332/99);

del sig. Raffaele Risi (n. 333/99);

del sig. Raffaele Risi (n. 334/99);

del sig. Ferruccio Egori (n. 335/99);

del sig. Ferruccio Egori (n. 336/99);

del sig. Ferruccio Egori (n. 337/99);

del sig. Luciano Criscio (più 230 firme) (n. 338/99);

della sig.ra Tuula Miettinen (n. 339/99);

della sig.ra Ana Maria Silva (n. 340/99);

del sig. Joaquim Jorge de Barros Martins Cristelo (n. 341/99);

del sig. Heinz Neumann (n. 342/99);

del sig. Jörg Blume (Anwaltsbüro Blume) (n. 343/99);

del sig. Hansgeorg Heider (n. 344/99);

del sig. Teepe (Teepe GmbH) (n. 345/99);

del sig. Hermann Benz (n. 346/99);

del sig. Rolf Mengelmann (n. 347/99);

del sig. H. Hoeksema (n. 348/99);

del sig. J.A. Van Lint (n. 349/99);

del sig. A.R. Banyard (n. 350/99);

del sig. Mohammad Abou Salhab (n. 351/99);

del sig. Lothar Krenner (Österreichische Naturgesetz-Partei — ÖNP) (n. 352/99);

del sig. Giles Chichester (più 2.100 firme) (n. 353/99).

4. Allegato VII allo Statuto dei funzionari *
(procedura senza relazione) (votazione)

Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea (COM(99)0133 — C4-0226/99 — 99/0076(CNS))
(Richiesta la maggioranza semplice)

deferimento
merito: BILA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0133 — C4-0226/99 — 99/0076(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto I*).

Venerdì 7 maggio 1999

5. Statuto dei funzionari e altri agenti * (procedura senza relazione) (votazione)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom, CEECA) 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità (COM(99)0102 — C4-0159/99 — 99/0065(CNS))
(Richiesta la maggioranza semplice)

deferimento
merito: GIUR
parere: BILA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO COM(99)0102 — C4-0159/99 — 99/0065(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 2*).

6. Tassazione degli autoveicoli pesanti *II**

Raccomandazione per la seconda lettura Jarzembowski — A4-0245/99

La Presidenza comunica di non aver ancora ricevuto il parere del Comitato delle regioni, atteso da ieri (*parte I, punto 23 del processo verbale*) e che spera di riceverlo entro la mattinata; stando così le cose, l'approvazione della raccomandazione per il momento è rinviata (votazione: *vedi punto 11*).

7. Riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali liberalizzate *III** (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatrice: on. Gebhardt) — A4-0253/99
(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

PROGETTO COMUNE C4-0209/99 — 96/0031(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (*parte II, punto 3*).

8. Statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri *III** (votazione)

Relazione della delegazione del Parlamento europeo al Comitato di conciliazione (relatrice: on. Lulling) — A4-0226/99
(Richiesta la maggioranza semplice per l'approvazione)

PROGETTO COMUNE C4-0172/99 — 97/0155(COD):

Il Parlamento approva il progetto comune (*parte II, punto 4*).

9. Intercettazione legale delle telecomunicazioni * (votazione)

Relazione Schmid — A4-0243/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

La Presidenza comunica che quando il Consiglio ha consultato il Parlamento, l'articolo K 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea è stato scelto come base giuridica. A seguito

dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la consultazione del Parlamento di cui all'articolo 34, paragrafo 2, è diventata obbligatoria, a norma dell'articolo 39 del trattato sull'Unione europea.

PROGETTO DI RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO 10951/2/98 — C4-0052/99 — 99/0906(CNS):

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco; 3 e 4 in blocco

Il Parlamento approva il progetto del Consiglio così modificato (*parte II, punto 5*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Emendamento respinto: 5

Il par. 1 è stato approvato con votazione per AN (V).

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte II, punto 5*).

10. Procedure di insolvenza (votazione)

Relazione Malangré — A4-0234/99
(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 6*).

*
* * *

Dichiarazioni di voto:

relazione Gebhardt — A4-0253/99

— *scritte:* Berthu, a nome del gruppo I-EDN; Caudron

relazione Malangré — A4-0234/99

— *orale:* Bru Purón

raccomandazione per la seconda lettura Jarzembowski — A4-0245/99

— *scritta:* Van Dam, a nome del gruppo I-EDN

Interviene l'on. Hallam, il quale si chiede come un deputato, che non è presente, possa presentare una dichiarazione di voto (la Presidenza risponde che l'elenco dei presenti è verificato).

*
* * *

Interviene l'on. Swoboda, il quale chiede che venga comunque chiamata oggi la votazione sulla raccomandazione per la seconda lettura presentata dall'on. Jarzembowski.

La Presidenza decide di dare seguito alla richiesta.

Venerdì 7 maggio 1999

11. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II (votazione)

Raccomandazione per la seconda lettura Jarzembowski —
A4-0245/99
(Richiesta la maggioranza qualificata)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO 13651/3/98 —
C4-0037/99 — 96/0182(COD) ex 96/0182(SYN):

La Presidenza dichiara approvata la posizione comune (*parte II, punto 7*).

L'approvazione sarà effettiva solo dopo la trasmissione del parere da parte del Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 71 del trattato CE.

Interviene l'on. Wijnsenbeek.

12. Fecola di patate * (procedura senza relazioni) (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca la proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (COM(99)0173 — C4-0214/99 — 99/0088(CNS))

deferimento
merito: AGRI
parere: BILA

Intervengono gli onn. Sonneveld, a nome del gruppo PPE, Olsson, a nome del gruppo ELDR, Van Dam, a nome del gruppo I-EDN, e Mulder e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (COM(99)0173 — C4-0214/99 — 99/0088(CNS):

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte II, punto 8*).

13. «Hannover 2000» (discussione e votazione)

L'on. Hoppenstedt illustra la relazione da lui presentata, a nome della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla partecipazione dell'Unione europea a «L'Expo 2000 Hannover» (COM(99)0131 — C4-0153/99) (A4-0195/99).

Intervengono gli onn. Elchlepp, a nome del gruppo PSE, von Habsburg, a nome del gruppo PPE, Holm, a nome del gruppo V, e Rübzig e il commissario signora Gradin.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione

VOTAZIONE

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Dichiarazioni di voto:

— scritta: Svensson

Con votazione per AN (PPE), il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 9*).

14. Mercato dei prodotti tessili (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, due interrogazioni orali presentate dagli onn.

— Ferrer, Peijs e Chanterrie, a nome del gruppo PPE, alla Commissione, sulle massicce importazioni a basso prezzo di prodotti tessili in Europa (B4-0338/99);

— Moniz, a nome del gruppo PSE, alla Commissione, sulle importazioni massicce, a prezzi ridotti, sul mercato tessile europeo (B4-0339/99).

La on. Ferrer svolge l'interrogazione orale (B4-0338/99).

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONI GUTIÉRREZ DÍAZ

Vicepresidente

L'on. Moniz svolge l'interrogazione orale (B4-0339/99).

Il commissario signora Gradin risponde alle interrogazioni.

La Presidenza comunica che sono state presentate le seguenti proposte di risoluzione ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli onn.

— Ferrer, a nome del gruppo PPE, sul dumping praticato da paesi terzi nel settore tessile (B4-0455/99);

(Sono firmatari anche l'on. Moniz, a nome del gruppo PSE, e il gruppo I-EDN)

— Ribeiro, Elmalan, Jové Peres e Vinci, a nome del gruppo GUE/NGL, sulle importazioni a prezzo di costo nel mercato europeo dei tessili (B4-0511/99);

— Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, sulle importazioni di prodotti tessili dell'Unione europea (B4-0512/99) (ritirata).

Intervengono gli onn. Gasòliba i Böhm, a nome del gruppo ELDR, Souchet, a nome del gruppo I-EDN, Kellett-Bowman e Rübzig.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

(Richiesta la maggioranza semplice)

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B4-0455/99

Dichiarazioni di voto:

— scritta: Cars

Con votazione per AN (GUE/NGL), il Parlamento approva la risoluzione (*parte II, punto 10*).

(La proposta di risoluzione B4-0511/99 decade).

*
* * *

Venerdì 7 maggio 1999

La Presidenza sottolinea il ruolo svolto in seno al Parlamento dal cosiddetto «club del venerdì».

Intervengono su quanto detto dalla Presidenza e per ringraziarla del suo operato gli onn. Habsburg-Lothringen, Medina Ortega, a nome del gruppo PSE, Gasòliba i Böhm, Martens, a nome del gruppo PPE, Poggiolini, Rosado Fernandes, Oomen-Ruijten, Paasio, Lindholm, Virrankoski, González Álvarez, Goerens, Bertens, Gebhardt, Escolà Hernando, a nome del gruppo ARE, Bru Purón, Lenz, Lulling, Posselt, Lindqvist e Gröner.

La Presidenza, a nome di tutti i vicepresidenti, ringrazia gli oratori per le loro considerazioni.

15. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Coelho

La Presidenza comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità portoghesi una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Coelho.

Conformemente all'articolo 6 del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire alla commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

16. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo PPE, il Parlamento ratifica le seguenti nomine:

- on. Wieland a membro della commissione giuridica;
- on. Gahler a membro della commissione per il regolamento in sostituzione dell'on. Wieland.

Interviene l'on. Posselt su tale comunicazione.

17. Verifica dei poteri

Su proposta della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, il Parlamento ratifica la nomina della on. Laurila a membro del Parlamento.

18. Dichiarazioni iscritte nel registro (articolo 48 del regolamento)

Conformemente all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento, la Presidenza comunica al Parlamento il numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo:

N. del documento	Primo firmatario	Firme
2/99	Truscott	44
3/99	Maes, Van Lancker, Aelvoet, Thyssen y Neyts-Uyttebroek	96
4/99	Escolá Hernando	26
5/99	Ferri	4
6/99	McNally	75

19. Approvazione del processo verbale

Trattandosi dell'ultima seduta della presente legislatura, la Presidenza propone all'Aula di derogare dall'articolo 133, paragrafo 2, del regolamento, e di approvare fin d'ora il processo verbale della presente seduta che è stato redatto durante lo svolgimento delle discussioni.

L'Assemblea manifesta il suo assenso sulla procedura e approva il processo verbale.

20. Calendario delle prossime sedute

La Presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dal 20 al 23 luglio 1999.

21. Interruzione della sessione

La Presidenza dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 11.00)

Julian PRIESTLEY,
Segretario generale

Antoni GUTIÉRREZ DÍAZ,
Vicepresidente

Venerdì 7 maggio 1999

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Allegato VII dello statuto dei funzionari * (procedura senza relazione)

Proposta di regolamento (CECA, CE, Euratom) del Consiglio che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea [COM(99)0133 – C4-0226/99 – 99/0076(CNS)]

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

2. Statuto dei funzionari e altri agenti * (procedura senza relazione)

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE, Euratom, CECA) 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [COM(99)0102 – C4-0159/99 – 99/0065(CNS)]

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

3. Riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali liberalizzate ***III

A4-0253/99

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (3612/99 – C4-0209/99 – 96/0031(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione al riguardo (3612/99 – C4-0209/99 – 96/0031(COD)),
- visto il suo parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(96)0022 e COM(97)0363 ⁽²⁾,
- vista la sua decisione concernente la posizione comune ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 85 del 17.3.1997, pag. 114.

⁽²⁾ GU C 115 del 19.4.1996, pag. 16 e GU C 264 del 30.8.1997, pag. 5.

⁽³⁾ GU C 328 del 26.10.1998, pag. 156.

Venerdì 7 maggio 1999

- visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(98)0640 — C4-0644/98),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5 del trattato CE,
 - visto l'articolo 77, paragrafo 2 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0253/99),
1. approva il progetto comune e ricorda le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione al riguardo;
 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

4. Statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri ***III

A4-0226/99

Decisione concernente il progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri allo scopo di ridurre i dati da indicare (3608/99 — C4-0172/99 — 97/0155(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione al riguardo (3608/99 — C4-0172/99 — 97/0155(COD)),
 - visto il suo parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(97)0252 e COM(98)0270 ⁽²⁾,
 - vista la sua decisione concernente la posizione comune (CE) n. 46/1998 ⁽³⁾,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(99)0059 — C4-0071/99),
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5 del trattato CE,
 - visto l'articolo 77, paragrafo 2 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A4-0226/99),
1. approva il progetto comune e ricorda le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione al riguardo;
 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 138 del 4.5.1998, pag. 89.

⁽²⁾ GU C 203 del 3.7.1997, pag. 10 e GU C 171 del 5.6.1998, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pag. 153.

Venerdì 7 maggio 1999

5. Intercettazione legale delle telecomunicazioni *

A4-0243/99

Progetto di risoluzione del Consiglio sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni con riferimento alle nuove tecnologie (10951/2/98 – C4-0052/99 – 99/0906(CNS))

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:

PROGETTO DEL CONSIGLIO	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
(Emendamento 1)	
<i>Prima del primo visto, nuovo visto</i>	
	vista la Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla tutela dei dati a carattere personale;
(Emendamento 2)	
<i>Prima del primo visto, nuovo visto bis</i>	
	vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ⁽¹⁾,
	<small>⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.</small>
(Emendamento 3)	
<i>Punto 3 bis (nuovo)</i>	
	L'intenzione è quella di non creare un quadro giuridico che costringa i fornitori di servizi Internet a stabilirsi al di fuori dell'Unione a causa dell'onere economico da essa imposto in relazione alla competitività.
(Emendamento 4)	
<i>Punto 3 ter (nuovo)</i>	
	Il Consiglio intende esaminare entro il 1° luglio 2000 in che misura gli Stati membri abbiano trasposto nell'ordinamento giuridico nazionale la presente risoluzione nonché la risoluzione del Consiglio del 17 gennaio 1995 sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di risoluzione del Consiglio sull'intercettazione legale delle telecomunicazioni con riferimento alle nuove tecnologie (10951/2/98 – C4-0052/99 – 99/0906(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (10951/2/98 – 99/0906(CNS)),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K.6, paragrafo 2 (nuovo articolo 39, paragrafo 1), del trattato sull'Unione europea (C4-0052/99),

Venerdì 7 maggio 1999

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0243/99),
1. approva il progetto del Consiglio, fatte salve le modifiche da esso apportate;
 2. chiede di essere nuovamente consultato qualora Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali al progetto della Commissione,
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

6. Procedure di insolvenza

A4-0234/99**Risoluzione sulla convenzione relativa alle procedure di insolvenza***Il Parlamento europeo,*

- vista la convenzione del 23 novembre 1995 relativa alle procedure di insolvenza ⁽¹⁾,
 - visti i risultati dell'audizione organizzata il 15 aprile 1998 dalla commissione giuridica e per i diritti dei cittadini,
 - visto l'articolo 148 del suo regolamento,
 - vista la richiesta alla Commissione, reiterata nel paragrafo 36 della sua risoluzione del 16 dicembre 1998 sul programma di lavoro della Commissione per il 1999, affinché presenti una proposta di direttiva in materia di fallimento delle imprese che operano in più Stati membri ⁽²⁾,
 - vista la relazione della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (A4-0234/99),
- A. considerando che, essendo scaduto il termine fissato per la firma della Convenzione sulle procedure applicabili in caso di fallimento e non avendola uno Stato membro sottoscritta, detta convenzione non può pertanto più entrare in vigore a meno di una modifica all'unanimità del relativo testo,
 - B. considerando che tale situazione di stallo è dovuta al fatto che uno Stato membro, pur avendo accettato la Convenzione, si è rifiutato di sottoscriverla,
 - C. considerando che tutti gli Stati membri sono concordi nel ritenere che la mancanza di una regolamentazione comunitaria concernente le procedure di insolvenza rappresenta una lacuna ai fini della realizzazione del mercato interno,
 - D. considerando che fallimenti, concordati e altre procedure affini sono stati esclusi dal campo di applicazione della convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾,
 - E. considerando che un comitato di esperti istituito presso la Commissione ha elaborato un primo progetto di convenzione dal 1963 al 1980, nonché un secondo progetto, dopo l'ampliamento della Comunità nel 1973, che prevedeva una procedura unica che avrebbe dovuto essere riconosciuta dagli altri Stati contraenti senza che questi potessero avviare procedure nazionali parallele (principi dell'«unità» e dell'«universalità»),

⁽¹⁾ Documento del Consiglio CONV/INSOL/X1.

⁽²⁾ GU C 98 del 9.4.1999, pag. 163.

⁽³⁾ Versione consolidata, GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.

Venerdì 7 maggio 1999

- F. tenendo conto del fatto che nel 1985 il Consiglio ha sospeso l'esame di tali progetti non essendovi unanimità di vedute,
- G. considerando che anche la convenzione europea su determinati aspetti internazionali del fallimento, negoziata nel quadro del Consiglio d'Europa e aperta alla firma ad Istanbul il 5 giugno 1990, non è entrata in vigore poiché non è stata adeguatamente ratificata,
- H. consapevole del fatto che una regolamentazione a livello comunitario, basata sul modello della convenzione relativa alle procedure di insolvenza, dovrebbe contemplare soluzioni per quanto possibile semplici e flessibili e muovere dal principio dell'universalità della procedura, temperato tuttavia dalla possibilità, in determinate circostanze, di avviare una o più procedure secondarie di insolvenza, i cui effetti resterebbero tuttavia circoscritti al territorio dello Stato membro in questione,
- I. tenendo conto del fatto che l'articolo 65 (ex articolo 73 M) del trattato CE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transfrontaliere, prevede fra l'altro «l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri», che, ai sensi dell'articolo 67 (ex articolo 73 O) di detto trattato, il Consiglio può deliberare all'unanimità, per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo, e che tali nuove disposizioni abbracciano la materia disciplinata dalla convenzione relativa alle procedure di insolvenza,
- J. considerando l'opportunità che ci si avvalga di tale possibilità, se possibile prima dello scadere dell'attuale turno di Presidenza del Consiglio,
1. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva o di regolamento in materia di fallimento delle imprese che operano in più Stati membri;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

7. Tassazione degli autoveicoli pesanti ***II

A4-0245/99

Decisione concernente la posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (13651/3/98 – C4-0037/99 – 96/0182(COD) – ex 96/0182(SYN))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto l'elenco delle proposte della Commissione pendenti al 1° maggio 1999 per le quali l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam comporta un cambiamento di base giuridica e/o di procedura,
- vista la sua risoluzione del 4 maggio 1999 sulle conseguenze dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (elenco delle proposte legislative pendenti al Consiglio al 1° maggio 1999 con l'indicazione della nuova base giuridica e un'eventuale modifica della procedura legislativa in seguito all'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) ⁽¹⁾,
- vista la posizione comune del Consiglio (C4-0037/99) confermata con lettera dal Consiglio il 4 maggio 1999,
- visto il suo parere in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Consiglio (COM(96)0331) ⁽³⁾, confermata nella seduta del 4 maggio 1999 ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 7.

⁽²⁾ GU C 286 del 22.9.1997, pag. 217.

⁽³⁾ GU C 59 del 26.2.1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 14.

Venerdì 7 maggio 1999

- vista la proposta modificata della Commissione (COM(98)0427) ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
 - visto l'articolo 68 del regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A4-0245/99),
1. approva la posizione comune;
 2. considera l'atto approvato conformemente alla posizione comune;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 251, paragrafo 1 del trattato CE;
 4. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 261 del 19.8.1998, pag. 18.

8. Fecola di patate * (procedura senza relazione)

Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) 1868/94 che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate [COM(99)0173 – C4-0214/99 – 99/0088(CNS)]

(Procedura di consultazione)

La proposta è stata approvata.

9. Hannover 2000

A4-0195/99

Risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – «Expo 2000 Hannover» (COM(99)0131 – C4-0153/99)

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione (COM(99)0131 – C4-0153/99),
- vista la decisione dell'Ufficio internazionale delle esposizioni di organizzare un'esposizione universale ad Hannover dal 1° giugno al 31 ottobre 2000 sul tema «Uomo, natura e tecnologia»,
- vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa alla partecipazione della Commissione delle Comunità europee all'esposizione universale di Siviglia nel 1992 ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 dicembre 1990 sulla partecipazione della Commissione delle Comunità europee all'esposizione internazionale specializzata di Genova, nel 1992 ⁽²⁾,
- visti la relazione della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi di informazione e il parere della commissione per i bilanci (A4-0195/99),

⁽¹⁾ GU C 158 del 26.6.1989, pag. 302.

⁽²⁾ GU C 19 del 28.1.1991, pag. 283.

Venerdì 7 maggio 1999

- A. considerando che oltre un milione di persone hanno visitato il padiglione dell'Unione europea in occasione dell'esposizione internazionale di Lisbona nel 1998 e che si prevedono da due a quattro milioni di visitatori al futuro padiglione dell'Unione ad Hannover,
- B. considerando che a partire dal 1958 le istituzioni europee hanno partecipato a sedici esposizioni universali o internazionali, accreditate dall'Ufficio internazionale delle esposizioni e che la presenza dell'Unione europea in quelle organizzate negli Stati membri concretizza, per i cittadini, la realtà della costruzione europea nonché il suo ruolo nelle relazioni internazionali,
- C. considerando in particolare l'esperienza acquisita dall'Unione in occasione delle sue precedenti partecipazioni a Genova (1992), Siviglia (1992) e Lisbona (1998),
- D. considerando che è importante che nel padiglione UE l'Unione europea sia rappresentata in modo equilibrato dalle sue principali istituzioni e che il Parlamento europeo abbia il posto che gli compete,
- E. considerando che la presenza del Parlamento europeo a «L'Expo 2000 Hannover» consentirà ai visitatori del padiglione dell'Unione di meglio conoscere l'unica istituzione comunitaria eletta a suffragio universale diretto; tale partecipazione favorirà, tramite l'organizzazione di seminari, colloqui e anche altre attività, i contatti con giovani e moltiplicatori di opinioni (giornalisti, personalità politiche, responsabili socio-economici e culturali), la pubblicizzazione del suo ruolo in seno all'Unione,
- F. considerando che l'esposizione universale si svolgerà in un contesto in cui il trattato di Amsterdam entrerà in vigore accordando al Parlamento europeo un rafforzamento dei suoi poteri nell'equilibrio interistituzionale e ricordando che i cittadini europei si saranno pronunciati in occasione delle elezioni europee, dal 10 al 13 giugno 1999, per la sua rappresentanza legittima su scala europea,
- G. considerando che il 2000, anno simbolico di transizione del secolo e del millennio, offrirà all'Unione europea l'opportunità di affermare e di diffondere i valori di civilizzazione sui quali essa è fondata: democrazia, tolleranza, stato di diritto, rispetto dei diritti dell'uomo,
- H. considerando che questo passaggio di secolo e di millennio dovrebbe costituire l'occasione di riaffermare il principio di solidarietà e di promuovere il complesso dei progetti posti in atto nel quadro del tema centrale dell'esposizione («Uomo, natura e tecnologia») e il cui obiettivo è di concretizzare nel mondo le riflessioni oltre la cerchia dell'esposizione,
- I. considerando che l'Unione europea, che a sua volta si trova alla soglia di una nuova tappa dell'edificazione europea (introduzione della moneta unica, attuazione dell'Agenda 2000, ampliamento all'est e globalizzazione crescente dell'economia, ivi compresi i mercati industriali e finanziari), è già associata in vari modi alla tematica in questione «Uomo, natura e tecnologia» che costituisce una delle sfide principali con le quali si dovrà confrontare,
- J. considerando che il tema centrale de «L'Expo 2000 Hannover» poggia sulla presa di coscienza che l'interazione tra l'uomo, la natura e la tecnologia deve avvenire in maniera equilibrata e armoniosa, condizione sine qua non di uno sviluppo durevole e di una qualità della vita accessibile a tutti i cittadini,
- K. considerando che il tema «Uomo, natura e tecnologia» è centrale alle politiche condotte dall'Unione europea in ordine alle quali i cittadini auspicano che si individui un giusto equilibrio tra la necessaria tutela dell'ambiente, la continuazione del progresso tecnologico della società e il miglioramento della qualità della vita e che l'Unione europea dovrà mantenere la sua solidarietà con i paesi terzi soprattutto favorendo la partecipazione dei paesi ACP a tale processo,
- L. considerando che il Parlamento europeo deve pertanto fare conoscere il suo parere su «L'Expo 2000 Hannover» come ha fatto per le esposizioni di Genova e di Siviglia, nonché sulle risorse di bilancio e umane da mettere in conto,
 - 1. si compiace che sia uno degli Stati membri dell'Unione europea a ospitare l'esposizione universale dell'anno 2000, data simbolo per l'umanità, e che tale sfida sia raccolta da Hannover, città della modernità e dello sviluppo tecnologico;
 - 2. si rallegra dell'elevato tasso di partecipazione da parte di tutti gli Stati membri e dei paesi terzi a un'esposizione di questo tipo;

Venerdì 7 maggio 1999

3. si compiace che i padiglioni dell'Unione europea e degli Stati membri a «L'Expo Hannover 2000» siano raggruppati in seno a uno spazio «comunitario» (Viale europeo) che simbolizzerà l'unità europea, resa concreta segnatamente da una visibilità reale del padiglione dell'Unione europea;
4. ritiene assolutamente pertinente, all'alba del terzo millennio, dedicare «L'Expo 2000 Hannover» a «Uomo, natura e tecnologia», date le ripercussioni delle nuove tecnologie sull'uomo e il suo ambiente;
5. ritiene che tra i sotto-temi previsti dovrebbero essere menzionate anche le problematiche della «solidarietà nord-sud», della «giustizia sociale», e del «rispetto delle diversità culturali», quali componenti essenziali del tema centrale «Uomo, natura e tecnologia»;
6. si rallegra dell'intenzione dell'Unione europea, in collaborazione con gli organizzatori de «L'Expo 2000 Hannover» e in collegamento con l'associazione delle casse di risparmio tedesche, di promuovere la moneta unica europea, tenuto conto del varo dell'unione monetaria il 1° gennaio 1999 e della messa in circolazione di banconote e monete metalliche in euro a partire dal 1° gennaio 2002;
7. si felicita in particolare dell'attuazione di un progetto pilota condotto nel quadro della campagna d'informazione sull'euro mirante a sensibilizzare i visitatori alle nuove tecnologie e alla moneta unica mediante l'utilizzazione di una carta di pagamento elettronica in euro;
8. prende atto delle proposte formulate dalla Commissione sul modo in cui intende sviluppare il tema de «L'Expo 2000 Hannover» e organizzare delle attività d'informazione con la collaborazione del Parlamento europeo e di altre istituzioni comunitarie;
9. chiede alla Commissione di definire e di attuare, in collaborazione con il Parlamento europeo e con le altre istituzioni comunitarie rappresentate ad Hannover, un programma di attività particolareggiato;
10. chiede che nella programmazione delle attività e manifestazioni dell'Unione europea si possa instaurare una cooperazione tra l'esposizione universale di Hannover e le «capitali europee della cultura» per il 2000 in modo da sensibilizzare maggiormente i cittadini alla realtà della costruzione europea e al ruolo svolto dall'Unione europea nel mondo;
11. chiede che, sia nella programmazione delle sue attività che nella sua strategia di comunicazione e di informazione, l'Unione europea provveda a una sensibilizzazione più diffusa e mirata in modo da garantire la partecipazione di vasti strati della popolazione;
12. sottolinea che il bilancio previsto indica un importo di riferimento che ammonta a 15.440.000 euro e constata che tale importo è una soglia minima da prevedere, altrimenti la preparazione della partecipazione all'esposizione entro i termini stabiliti, la realizzazione dei suoi obiettivi e l'eco di tale manifestazione sarebbero gravemente compromessi. L'autorità di bilancio stabilisce l'entità dei finanziamenti integrativi da ricavare dal bilancio 2000 tenendo conto degli aspetti positivi attesi dalla cooperazione interistituzionale;
13. ritiene che si debba favorire ampiamente la sponsorizzazione del settore privato per vari aspetti della partecipazione dell'Unione europea all'Expo 2000;
14. sottolinea la responsabilità che compete alla DG X nel quadro del coordinamento delle azioni, nel rispetto di una rappresentanza coerente e globale dell'Unione europea e raccomanda, da un lato, che venga istituita quanto prima la task force interservizi della Commissione e dall'altro che venga istituito un gruppo di lavoro fra i competenti servizi del Parlamento e della Commissione nonché delle altre istituzioni, che saranno rappresentate ad Hannover, il quale dovrà avviare immediatamente i suoi lavori in modo da farsi carico efficacemente della presenza dell'Unione in occasione de «L'EXPO 2000 Hannover»;
15. chiede alla Commissione di informare regolarmente il Parlamento europeo e, in particolare, la sua commissione competente, la commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione e i mezzi d'informazione, circa il programma delle attività da essa stessa sviluppate o da altre istituzioni comunitarie presenti ad Hannover;
16. ritiene che la partecipazione del Parlamento europeo a «L'Expo 2000 Hannover» potrà essere efficace solo se i suoi servizi distaccati ad Hannover avranno delle risorse finanziarie autonome in modo da garantire un'infrastruttura in grado di sensibilizzare i cittadini al ruolo e alla missione svolta dal Parlamento europeo nella costruzione europea;

Venerdì 7 maggio 1999

17. ricorda che nel settore dell'informazione e della comunicazione, nonché in quello degli eventi pubblici, la Commissione attua finanziamenti dell'Unione a favore dei cittadini dell'Unione; pertanto la dotazione di bilancio prevista dalla DG X dovrebbe coprire le richieste del Parlamento e la sua presenza all'Expo;
18. ritiene che, in tale contesto, sarebbe opportuno che venissero diffusi i lavori del Parlamento europeo in materia di protezione dell'ambiente e di sanità pubblica, d'istruzione, di creazione di impieghi e di lotta contro la disoccupazione, di sostegno alla creazione culturale e alla promozione del settore audiovisivo, in particolare attraverso la presentazione di progetti concernenti la cooperazione bilaterale e lo scambio di giovani;
19. incarica i servizi competenti del suo segretariato generale di elaborare, in collaborazione con i servizi corrispondenti della Commissione, un programma di attività e di manifestazioni del Parlamento per «L'Expo 2000 Hannover»;
20. auspica che «L'Expo 2000» sia un'interfaccia con altre manifestazioni che si svolgono nello stesso periodo, come l'organizzazione dei Giochi olimpici;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai commissari degli Stati membri partecipanti responsabili de «L'Expo 2000 Hannover».

10. Mercato europeo dei prodotti tessili

B4-0455/99

Risoluzione sul dumping praticato da paesi terzi nel settore tessile

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il settore tessile e dell'abbigliamento è uno dei principali comparti industriali dell'Unione europea, con circa 2,3 milioni di addetti e un fatturato di 189 miliardi di euro,
- B. considerando che il settore deve far fronte a una globalizzazione sempre più marcata e che nell'ultimo decennio ha dato prova di capacità di innovazione e di determinazione a modernizzare le proprie strutture migliorando la produttività, al passo con altri settori industriali,
- C. considerando che l'industria tessile deve far fronte a condizioni commerciali sfavorevoli, dovute alla crisi finanziaria in varie parti del mondo, che sul mercato europeo deve competere con importazioni sleali mentre sul mercato di paesi terzi si scontra con insormontabili ostacoli tariffari e no,
- D. considerando che l'attuazione degli impegni dell'Uruguay Round non si è tradotta in condizioni comparabili di accesso ai mercati, che gli impegni concernenti la riduzione dei dazi non sono stati rispettati, che gli ostacoli di tipo non tariffario sono viceversa aumentati, che, in particolare, la progressiva reintegrazione dei prodotti tessili e dell'abbigliamento nel campo di applicazione delle norme GATT non ha portato, come originariamente contemplato, a una riduzione degli eccessivi ostacoli che impediscono l'accesso ai mercati di paesi terzi,
- E. considerando che l'annuncio di un nuovo «round» di negoziati multilaterali sorvola la questione dell'opportunità di perseguire eventuali accordi bilaterali prima della definizione del nuovo quadro multilaterale,
- F. considerando che, alla luce di tutto ciò, è necessario garantire all'industria tessile e dell'abbigliamento condizioni commerciali più leali ed eque e che di tale preoccupazione ha tenuto ampiamente conto l'iniziativa Bangemann per l'industria tessile e dell'abbigliamento, iniziativa tradottasi in un Piano d'azione che sarà reso noto quanto prima,
- G. considerando che alcune tendenze manifestatesi di recente, quale l'aumento delle importazioni di determinati prodotti da taluni paesi a condizioni non di mercato, accrescono ulteriormente la necessità di una politica comunitaria coerente per l'industria tessile e dell'abbigliamento,

Venerdì 7 maggio 1999

1. chiede che, in vista di una nuova serie di negoziati OMC, la Commissione e gli Stati membri accertino la piena attuazione degli impegni assunti in occasione del turno di negoziati precedente, ossia smantellamento dei dazi, riduzione degli ostacoli di tipo non tariffario, accordi in materia di sovvenzioni e proprietà intellettuale;
 2. chiede che, sotto l'egida dell'OMC e in stretta cooperazione con la Commissione, si proceda a una valutazione delle condizioni di accesso dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ai mercati di paesi terzi;
 3. chiede che, nell'ambito del nuovo «round» di negoziati OMC, i dazi tariffari siano armonizzati e allineati a quelli praticati dall'UE e che gli impegni in materia di ravvicinamento dei dazi e accesso ai mercati siano basati sulla reciprocità;
 4. invita la Commissione a verificare nuovamente la coerenza degli accordi commerciali preferenziali e bilaterali dell'Unione, se necessario adeguando il calendario negoziale alle scadenze multilaterali;
 5. esorta la Commissione ad avvalersi degli strumenti a difesa del commercio per evitare un aumento delle importazioni a condizioni commerciali sleali;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.
-

Venerdì 7 maggio 1999

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 7 maggio 1999

Hanno firmato:

Adam, Amadeo, Anastassopoulos, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Bardong, Barros Moura, Barthet-Mayer, Bernard-Reymond, Bertens, Berthu, van Bladel, Blokland, Blot, Bösch, Botz, Breyer, Brinkhorst, Bru Purón, Buffetaut, Cabezón Alonso, Camisón Asensio, Cars, Cassidy, Caudron, Cederschiöld, Ceyhun, Christodoulou, Collins Kenneth D., Corbett, Correia, Cot, Cox, Crampton, van Dam, Dankert, Daskalaki, Delcroix, Dillen, Donnay, Dupuis, Eisma, Elchlepp, Elmalan, Escolá Hernando, Estevan Bolea, Fabre-Aubrespy, Falconer, Fassa, Féret, Ferrer, Flemming, Fontaine, Ford, Frutos Gama, Funk, Gahler, Gahrton, Gasòliba i Böhm, Gebhardt, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedbloed, Goepel, Goerens, Görlach, González Álvarez, Graenitz, Graziani, Green, Gröner, Grossetête, Günther, Gutiérrez Díaz, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hager, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Heinisch, Hendrick, Herman, Hindley, Holm, Hoppenstedt, Hory, Ilivitzky, Imbeni, Iversen, Jean-Pierre, Jensen Lis, Jöns, Jové Peres, Junker, Karamanou, Katiforis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Kittelmann, Kjer Hansen, Klaß, Koch, Kofoed, Kokkola, Konrad, Kuhn, Lage, Lambrias, Langen, Langenhagen, Larive, de Lassus Saint Geniès, Lataillade, Lehideux, Lenz, Leperre-Verrier, Lindeperg, Lindholm, Lindqvist, Linser, Lukas, Lulling, McKenna, McMahon, Maes, Malangré, Manisco, Mann Thomas, Marin, Marinucci, Martens, Martin David W., Martin Philippe-Armand, Martinez, Mayer, Medina Ortega, Mendes Bota, Menrad, Miller, Miranda de Lage, Mohamed Ali, Mombaur, Moniz, Moreau, Morris, Mulder, Mutin, Nassauer, Needle, Nordmann, Oddy, Olsson, Paasio, Pack, Pailler, Papayannakis, Pérez Royo, Peter, Plumb, Poettering, Poggiolini, Pons Grau, Posada González, Posselt, Provan, Puerta, van Putten, Querbes, Ramírez Heredia, Rapkay, Rauti, Rehder, Rosado Fernandes, Rothe, Rübige, Ryyänen, Sakellariou, Sandberg-Fries, Sanz Fernández, Schäfer, Schiedermeier, Schlechter, Schleicher, Schmidbauer, Schröder, Schulz, Schwaiger, Sichrovsky, Sierra González, Simpson, Sisó Cruellas, Soltwedel-Schäfer, Sonneveld, Sornosa Martínez, Souchet, Striby, Svensson, Telkämper, Tindemans, Titley, Tomlinson, Torres Couto, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Vecchi, Verwaerde, Vinci, Virrankoski, Waddington, Weber, Weiler, Wemheuer, White, Wibe, Wiebenga, Wieland, Wijsenbeek, Wilson, Wynn, Zimmermann

Venerdì 7 maggio 1999

ALLEGATO

Risultato dei voti per appello nominale

(+) = favorevoli

(-) = contrari

(O) = astensioni

1. Relazione Schmid A4-0243/99

Par. 1

154

(+)

ARE: Dupuis, Hory, Maes, Weber**ELDR:** Bertens, Brinkhorst, Cars, Cox, Eisma, Gasòliba i Böhm, Goedbloed, Kofoed, Larive, Lindqvist, Mulder, Nordmann, Olsson, Rynnänen, Virrankoski, Wiebenga, Wijsenbeek**GUE/NGL:** Elmalan, González Álvarez, Gutiérrez Díaz, Ilivitzky, Jové Peres, Manisco, Mohamed Ali, Puerta, Querbes, Svensson**I-EDN:** Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Fabre-Aubrespy, Souchet**NI:** Dillen, Lukas**PPE:** Bardong, Bernard-Reymond, Cederschiöld, Estevan Bolea, Ferrer, Flemming, Fontaine, Funk, Goepel, Graziani, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Klaß, Koch, Lambrias, Langen, Lehideux, Lenz, Lulling, Malangré, Martens, Mayer, Menrad, Mombaur, Mottola, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Poettering, Posselt, Provan, Rübig, Schiedermeier, Schröder, Schwaiger, Sonneveld, Tindemans, Trakatellis, Valverde López, Varela Suanzes-Carpegna, Vaz da Silva, Verwaerde**PSE:** Adam, d'Ancona, Aparicio Sánchez, Barros Moura, Bösch, Bru Purón, Caudron, Collins Kenneth D., Corbett, Cot, Dankert, Delcroix, Elchlepp, Falconer, Ford, Gebhardt, Graenitz, Green, Gröner, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Imbeni, Iversen, Jöns, Katiforis, Kuhn, Lindeperg, McGowan, McMahon, Martin David W., Medina Ortega, Miller, Miranda de Lage, Mutin, Needle, Oddy, Paasio, Peter, van Putten, Rapkay, Rothe, Sakellariou, Sandberg-Fries, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Swoboda, Tomlinson, Torres Couto, Vecchi, Wemheuer, White, Wibe, Wynn, Zimmermann**UPE:** van Bladel, Daskalaki, Donnay, Lataillade, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes

6

(-)

V: Breyer, Ceyhun, Gahrton, Holm, Lindholm, McKenna

1

(O)

I-EDN: Jensen Lis

2. Relazione Hoppenstedt A4-0195/99

Risoluzione

66

(+)

ARE: Escolá Hernando, de Lassus Saint Geniès, Leperre-Verrier, Maes**ELDR:** Bertens, Cars, Gasòliba i Böhm, Lindqvist, Mulder, Rynnänen, Virrankoski**GUE/NGL:** González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Pailler**NI:** Linser**PPE:** Anastassopoulos, Bernard-Reymond, Cederschiöld, Christodoulou, Funk, Graziani, Grossetête, Günther, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Heinisch, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Klaß, Koch, Konrad, Lenz, Lulling, Martens, Mombaur, Mottola, Oomen-Ruijten, Pack, Posselt, Provan, Rübig, Schwaiger, Sonneveld, Tindemans, Vaz da Silva

Venerdì 7 maggio 1999

PSE: Aparicio Sánchez, Bru Purón, Elchlepp, Gebhardt, Hallam, Hardstaff, Iversen, Miranda de Lage, Moniz, Paasio, van Putten, Sandberg-Fries, Simpson, Tomlinson, Wemheuer, Wibe, Zimmermann

UPE: van Bladel, Martin Philippe-Armand, Rosado Fernandes

9

(-)

GUE/NGL: Ilivitzky, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Souchet

PSE: Medina Ortega

V: Gahrton, Holm, Lindholm

3. *Prodotti tessili B4-0455/99*

Risoluzione

63

(+)

ARE: Escolá Hernando, Maes

ELDR: Bertens, Gasòliba i Böhm, Goerens, Mulder, Rynänen, Virrankoski

GUE/NGL: González Álvarez, Jové Peres, Manisco, Mohamed Ali, Pailler, Querbes, Svensson

I-EDN: Berthu, Blokland, Buffetaut, van Dam, Souchet

PPE: Bernard-Reymond, Ferrer, Grossetête, Günther, Gahler, von Habsburg, Habsburg-Lothringen, Hoppenstedt, Kellett-Bowman, Klaß, Lenz, Martens, Mombaur, Mottola, Poggiolini, Posselt, Provan, Rübzig, Schwaiger, Sonneveld

PSE: d'Ancona, Aparicio Sánchez, Bru Purón, Correia, Elchlepp, Gebhardt, Gröner, Hallam, Hardstaff, Iversen, Lage, Martin David W., Medina Ortega, Miranda de Lage, Moniz, Paasio, Sandberg-Fries, Schlechter, Tomlinson, Wemheuer, Zimmermann

UPE: van Bladel, Rosado Fernandes

6

(-)

ELDR: Cars, Lindqvist

PSE: Wibe

V: Gahrton, Holm, Lindholm

1

(O)

GUE/NGL: Gutiérrez Díaz
